

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA



**LA LEGISLAZIONE REGIONALE
PER LA RICOSTRUZIONE
DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI
1976 - 2000**



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

La legislazione regionale per la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli 1976 - 2000

Presentazione

Quarant'anni fa il terremoto che devastò il cuore del Friuli aprì una ferita che comportò un imponente processo di ricostruzione dei paesi distrutti, determinando una rinascita per l'intera regione. Un'esperienza che si è strutturata nella popolazione e nelle istituzioni e che trova nel *corpus* legislativo prodotto fino agli anni Novanta una sintesi tecnica in grado di raccontare molto di più di quanto apparentemente possa dire il linguaggio normativo.

Per questo, nell'anniversario che celebriamo a ricostruzione oramai compiuta, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che è stato il luogo in cui hanno preso veste giuridica istanze e scelte maturate nel territorio, pubblica un volume che raccoglie le leggi regionali varate dal quel tragico 1976 al 2000, considerato l'ultimo anno in cui la produzione legislativa sulla ricostruzione ha avuto caratteristiche rilevanti.

È un quadro panoramico delle leggi che hanno reso possibile il "Modello Friuli", ancor oggi riconosciuto come esperienza condivisa tra i livelli istituzionali mai sperimentata in precedenza. Gli aspetti fondamentali sono stati la nascita sul campo della moderna Protezione civile nella gestione dell'emergenza e nella costruzione degli alloggi provvisori e il processo di ricostruzione con il decentramento alla Regione ed ai Comuni dell'attuazione degli interventi.

La raccolta della legislazione è stata resa possibile grazie all'Istituto di Studi giuridici regionali di Udine (ISGR) e viene presentata sinteticamente da Claudio Malacarne, per lunghi anni dirigente in quella "Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione" che fu luogo di contatto permanente e operativo tra Regione e territorio, tra tecnici e amministratori locali.

La scelta di circoscrivere l'intervallo di tempo e la tipologia di norme censite è dovuto alla constatazione che dalla fine degli anni Novanta non sono state approvate leggi organiche, ma solo disposizioni di rivisitazione legislativa. Non viene considerata neppure la produzione normativa secondaria di attuazione, troppo voluminosa, e restano escluse anche le leggi statali e comunitarie.

L'obiettivo di questo specifico compendio non è quello di offrire un manuale di servizio, bensì di documentare lo sforzo compiuto in un lungo arco di tempo per varare leggi attente alle esigenze delle persone e al bene delle comunità colpite così duramente dagli eventi calamitosi del 1976.

Un lavoro prezioso di presentazione e commento che trasforma la legislazione regionale del post-terremoto in una raccolta di documenti in grado di evocare, alla memoria di chi quell'esperienza ha vissuto, immagini di luoghi e di storie incarnate nella vita delle persone, di tragedia e speranza, di scelte impegnative e cariche di responsabilità, di obiettivi che richiedevano condivisione consapevole e duratura; ma anche un percorso di lettura da offrire a chi, per ragioni spazio temporali, non è stato testimone fisico del cammino di

quegli anni, e che qui può ritrovare la chiave di questa formidabile opera di ricostruzione civile, morale e culturale del Friuli.

Certamente, questo ragionato *corpus* documentale è un riconoscimento all'impegno di tanti sindaci e amministratori che con le rispettive Comunità hanno dedicato anni di incessante lavoro di responsabilità e preoccupazioni, di approfondimento e confronto, di dialettica anche interistituzionale; una raccolta utile da rileggere, anche per chi nel tempo ha mutato l'angolo di visuale del suo impegno per la collettività, attraverso l'esperienza in altri contesti istituzionali, per coloro che hanno continuato a vivere in modi diversi la dimensione del proprio territorio, per quanti non contemporanei di quella che è stata giustamente definita un'epopea del popolo friulano vogliono ripercorrere i passi formali di un cammino sconosciuto, difficile ma necessario.

In questo senso anche questo compendio è una tessera del mosaico di quell'immenso patrimonio umano, tecnico, storico che è stata l'esperienza della ricostruzione di una grande porzione del Friuli e di una stagione di rinascita per l'intero territorio regionale. Una stagione che non possiamo consegnare alla storia semplicemente come passato, ma che sollecita tutti a renderla ancora cronaca di un impegno quotidiano perché possa tuttora informare il nostro agire nelle mutate e continuamente mutevoli dinamiche in cui viviamo.

Franco Iacop

Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Introduzione

Il presente volume raccoglie solo una parte della produzione normativa regionale varata in seguito agli eventi sismici del 1976. Riguarda, infatti, solo la legislazione regionale approvata dal 1976 a tutto l'anno 2000, considerato convenzionalmente l'anno-limite della produzione legislativa di un certo rilievo. Negli anni successivi non sono entrate in vigore leggi organiche in materia ma norme sparse, per lo più contenute in leggi regionali finanziarie o in altre leggi omnibus, delle quali non si è ritenuto qui di dar conto per l'interesse relativo che rivestono. Il volume non riporta nemmeno la produzione normativa secondaria di attuazione della legislazione regionale post-terremoto, perché da sola richiederebbe lo spazio di un altro volume e perché non servirebbe allo scopo cui la raccolta legislativa mira: offrire un quadro panoramico delle leggi che hanno reso possibile il "modello Friuli" della ricostruzione post-terremoto. Altre considerazioni spiegano invece l'esclusione dal presente volume delle pur importanti normative statali e comunitarie: si tratta di provvedimenti che promanano da organi non regionali anche se destinate a dare indirizzi generali o a regolamentare aspetti della ricostruzione del Friuli.

La presente raccolta non intende essere un manuale di servizio per operatori sul campo della ricostruzione. Non avrebbe senso, infatti, apprestare uno strumento del genere a ricostruzione ormai compiuta. Il volume risponde piuttosto all'esigenza di documentare uno sforzo straordinario di produzione legislativa attenta alle esigenze delle persone e, più in generale, al bene comune delle collettività. Le leggi regionali sono riportate in ordine cronologico nel testo vigente al tempo della prima edizione della raccolta in occasione del 25° anniversario del terremoto. Poche e di scarsa importanza sono le modifiche testuali intervenute negli anni successivi sulle leggi qui pubblicate in occasione del 40° anniversario del terremoto.

Per cogliere la portata di novità della produzione legislativa regionale qui raccolta, non si può però prescindere da un rapido cenno alla legislazione statale d'indirizzo.

Questa copre la fase dell'emergenza (1976) ed è presente nella fase di avvio della ricostruzione vera e propria (1977); in seguito entra in scena periodicamente in occasione del rifinanziamento dei programmi di ricostruzione ormai avviati (1982, 1986, 1992). Risale al 1992 l'ultima legge statale di finanziamento delle opere di ricostruzione e sviluppo del Friuli.

Viene per prima in considerazione la fondamentale L. 8 agosto 1977, n. 546 (prima legge di ricostruzione) che stabilisce i grandi indirizzi e i criteri d'intervento cui la Regione si sarebbe dovuta attenere nella realizzazione degli interventi di sua competenza nei settori delle attività produttive, dell'edilizia abitativa e delle opere pubbliche. Alla Regione è accordata ampia facoltà di legiferare sulle modalità degli interventi e sulle procedure, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. La legge affida alla Regione il compito della ricostruzione in deroga al normale ordine delle competenze che abilitano lo Stato centrale ad intervenire in occasione di grandi calamità naturali; inoltre colloca il processo di ricostruzione in un quadro generale di sviluppo del Friuli e dell'intera Regione; finanzia un'ampia serie di interventi statali nei più diversi settori in chiave di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio. Si tratta senza dubbio della legge statale più importante. Interviene poi la L. 11 novembre 1982, n. 828 (seconda legge di ricostruzione) che dispone il rifinanziamento degli interventi previsti dalla prima legge di ricostruzione con l'aggiunta di altri, sempre in chiave di sviluppo e di rafforzamento della base produttiva; inoltre essa detta norme particolari per la ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie ricadenti in comparti edificatori. Sopraggiunge, infine, la L. 1 dicembre 1986, n. 879 (terza legge di ricostruzione) che dispone il rifinanziamento degli interventi previsti dalla prima e seconda legge di ricostruzione con l'aggiunta di altri (CRO di Aviano, Castello di Colloredo di Monte Albano) e affida inoltre alla Regione la disciplina-pilota (nel panorama nazionale) degli interventi di consolidamento antisismico degli edifici privati e pubblici nelle

zone terremotate ad alto rischio sismico.

Le richiamate leggi statali d'indirizzo sono il risultato della stretta collaborazione fra la Regione ed i parlamentari eletti nelle circoscrizioni elettorali del Friuli Venezia Giulia.

La legislazione regionale copre anch'essa non solo la fase di emergenza, attuando le disposizioni statali d'indirizzo, ma anche quella successiva di ricostruzione e sviluppo. Il processo legislativo è durato, sia pure con intensità decrescente, fino al 2010, anno in cui la regione ha ridotto il corpus normativo nei settori di sua competenza attraverso una legge generale di abrogazione che ha interessato anche il settore normativo della ricostruzione nelle sue parti non più vitali.

Nel solo campo dell'edilizia abitativa e delle opere pubbliche sono state approvate oltre un centinaio di leggi; un numero di leggi inferiore, ma comunque dell'ordine di diverse decine, è stato complessivamente approvato in altri importanti settori d'intervento regionale: agricoltura e foreste; enti locali; sanità e assistenza; attività produttive; istruzione; viabilità e trasporti.

La Regione ha affrontato i problemi posti dal processo di ricostruzione dotandosi dapprima di un impianto legislativo di carattere organico, secondo un modello che assegna alla Regione un ruolo prevalente di regia tecnica e finanziaria ed ai Comuni un ruolo di gestione.

Si tratta di una legislazione che sviluppa coerentemente gli indirizzi di fondo della legislazione statale d'indirizzo, sfruttando sapientemente ogni spazio in grado di offrire esiti soddisfacenti. Ampio utilizzo è stato fatto della normativa derogatoria per modellare strutture amministrative e procedimenti, particolarmente sul versante della spesa. Questa normativa organica rappresenta circa il cinque per cento della produzione legislativa post-terremoto. La percentuale sale al venticinque per cento se si considerano le leggi organiche d'intervento settoriale prodotte non solo nel periodo iniziale, ma anche in seguito, fino ai primi anni Novanta del secolo scorso.

Dopo questo primo periodo è seguita una legislazione di "adeguamento", di carattere prevalentemente novellistico, intesa a modificare, integrare o fornire interpretazione autentica a precedenti disposizioni legislative in conformità a sopravvenute esigenze connesse al progredire del processo di ricostruzione.

In anni più recenti la legislazione regionale post-terremoto ha mostrato una tendenza ad assumere caratteri di maggior concretezza. Fanno la loro comparsa disposizioni di sanatoria, l'organicità dell'impianto iniziale lascia il posto a una legislazione minuta, di tipo casistico; sempre più spesso le situazioni emergenti sono regolate da una normativa "intrusiva", cioè inserita in testi normativi riguardanti settori diversi dalla ricostruzione, come leggi finanziarie e di assestamento di bilancio, con il risultato di accrescere l'opacità dell'ordinamento di settore. Questa normativa di carattere prevalentemente novellistico e concreto rappresenta il restante settantacinque per cento della produzione legislativa post-terremoto. Si tratta di normativa poco stabile e duratura che si spiega considerando la complessità del processo di ricostruzione privo di precedenti cui fare riferimento.

I picchi di produzione normativa si sono avuti negli anni 1977, 1988, 1990 e 1993, con una produzione di oltre centocinquanta articoli di legge per ciascuno degli anni considerati.

Un dato da rimarcare è quello dell'assenza pressoché totale di contenzioso costituzionale sulle leggi regionali: vi fu una sola pronuncia della Corte che peraltro rigettava un ricorso del Governo promosso in via principale sulla legge regionale 76/1983 che fissava un'indennità *una tantum* in favore dei sindaci dei comuni terremotati per l'attività extra-istituzionale svolta per conto della Regione.

Una così cospicua produzione normativa varata in assenza di rilievi governativi è stata possibile anche grazie al senso di responsabilità delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale. Si tratta di un fatto politico di esemplare coesione istituzionale che ha visto le forze politiche del tempo confrontarsi

costruttivamente sui provvedimenti da prendere in un contesto difficile e per certi aspetti drammatico senza mai arroccarsi su posizioni inconciliabili ma, al contrario, ricercando l'unità d'intenti e di azione nel definire i provvedimenti più consoni alle necessità espresse dalla gente.

Qui daremo cenno alle sole leggi regionali più importanti coordinate dalla struttura amministrativa straordinaria posta alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale: la Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli. Si tratta di una struttura temporanea e straordinaria (ora soppressa) abilitata a operare gli interventi già devoluti ad altri Assessori regionali diretti alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (L.R. 53/1976). Al vertice della struttura è preposto il Segretario Generale Straordinario al quale sono stati affidati ampi poteri d'intervento, specie nel settore della stipulazione dei contratti d'appalto.

Nel settore dell'edilizia abitativa e delle opere pubbliche, che costituisce l'ambito operativo di gran lunga più consistente, registriamo, nell'ordine: la L.R. 30/1977 per la riparazione degli edifici; la L.R. 63/1977 per la ricostruzione degli edifici privati, di edilizia residenziale pubblica, delle opere pubbliche e di pubblica utilità; la L.R. 30/1988 sul consolidamento antisismico degli edifici pubblici e privati situati nei comuni disastri e gravemente danneggiati ad alto rischio sismico.

La legge regionale 30/1977 è molto importante non solo per l'impegno finanziario che ha comportato, ma soprattutto per le scelte politiche che vi sono sottese: l'indirizzo di favorire al massimo le riparazioni sulle ricostruzioni, quando tecnicamente possibile ed economicamente conveniente; il calmieramento della spesa attraverso l'applicazione obbligatoria di prezziari e la fissazione di parametri di convenienza tecnico-economica nella progettazione delle opere; la natura solidaristica e non risarcitoria del contributo assegnato ai cittadini o utilizzato dall'ente pubblico per realizzare gli interventi pubblici in via sostitutiva ai cittadini che lo abbiano scelto; l'assenza di spazi di discrezionalità nella concessione dei benefici contributivi che sono riconosciuti ai proprietari storici o loro successori per causa di morte, esclusi gli acquirenti per atti *inter vivos*.

La legge regionale in discorso si presenta piuttosto articolata. Una sua parte (Capo III) assorbe, migliorandola, la prima legge regionale di riparazione (L.R. 17/1976) ed ha trovato applicazione nelle zone dove il terremoto ha causato minori danni (Comuni danneggiati); l'altra parte, più importante, è costituita dal Capo II, che ha trovato applicazione nei comuni disastri, gravemente danneggiati e in pochi altri comuni danneggiati in condizioni di marginalità economica e sociale. Le disposizioni di questa parte della L.R. 30/1977 prevedono un'ampia modularità d'interventi di recupero che vanno dall'intervento privato (in forma individuale o cooperativa) all'intervento pubblico (di carattere delegato o sostitutivo o esclusivo).

In linea di principio, al cittadino è accordata la facoltà di scegliere fra l'intervento privato e l'intervento pubblico (delegato). La scelta è irreversibile, ma sono intervenute disposizioni che hanno consentito di cambiare la forma prescelta, sempre che non avesse dato luogo a un principio di esecuzione dell'intervento. Hanno complessivamente scelto l'intervento privato, il sessanta per cento degli aventi diritto.

Coloro che scelgono l'intervento privato, una volta ottenuta l'approvazione del progetto esecutivo, ricevono dal Sindaco un contributo in conto capitale, pari all'ottanta o al sessanta per cento della spesa ammessa secondo i requisiti di occupazione storicamente posseduti; il contributo è poi erogato in tre rate pari al cinquanta per cento (all'inizio dei lavori), al quaranta per cento (una volta realizzata la metà dei lavori) e al dieci per cento, a saldo (una volta ultimati i lavori e accertata la regolare esecuzione degli stessi). La spesa ammessa a contributo è contenuta entro dati limiti parametrici stabiliti riguardo alla volumetria dell'edificio e alla destinazione d'uso dei vani e al numero delle unità immobiliari inserite nell'edificio. Questi limiti possono essere superati solo in particolari condizioni strutturali o di cantiere. Limiti più alti sono fissati per gli edifici di pregio storico-artistico catalogati dalla Regione in ragione dei maggiori oneri di restauro.

Sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale interviene la Regione con

un contributo complementare in conto interessi o in annualità costanti, concedibili anche in forma capitalizzata per i soggetti più anziani (ultrasessantacinquenni).

Coloro che scelgono l'intervento pubblico (delegato) non devono presentare il progetto, che è invece affidato dal comune al gruppo di progettazione, il quale provvede altresì ad appaltare le c.d. opere a), cioè le opere strutturali e di adeguamento antisismico e di difesa dagli agenti atmosferici. Alle c.d. opere b) e c), di finitura, provvede di norma il cittadino con il contributo dell'ottanta o del sessanta per cento secondo i requisiti storici di occupazione degli edifici danneggiati.

L'intervento pubblico può divenire obbligatorio qualora sussistano giustificati motivi di ordine tecnico, urbanistico, di minor costo o comunque quando si presenti la necessità di un intervento unitario per ragioni di pubblico interesse. In tali casi il Comune individua l'ambito edilizio da assoggettare all'intervento unitario di riparazione. L'intervento compete *in primis* ai proprietari riuniti in consorzio; in caso d'inadempienza scatta l'intervento sostitutivo del Comune, nei limiti del contributo spettante ai proprietari e con riferimento alle sole opere a) (artt. 11 L.R. 30/1977; L.R. 44/1990).

Particolare attenzione è stata riservata al recupero di oltre un migliaio di edifici catalogati, rappresentativi di valori storico-artistici, culturali e ambientali. Tali edifici, non interessati di norma dal vincolo di cui alla legge n. 1089/1939, furono oggetto di una specifica schedatura e catalogazione regionale allo scopo di assoggettarli a intervento pubblico di riparazione e restauro. L'esecuzione delle opere era subordinata alla stipulazione di una convenzione con il proprietario per la conservazione dello stato architettonico e della destinazione d'uso (art. 8 L.R. 30/1977).

Pure la L.R. 63/1977 è di fondamentale importanza, prefiggendosi la ricostruzione di un patrimonio edilizio e la ricostituzione di un tessuto urbanistico sconvolto, in coerenza con gli indirizzi e i criteri fissati dalla legge 8 agosto 1977, n.546. Si divide in quattro grandi partizioni: la disciplina urbanistica e gli ambiti di ricostruzione; la disciplina contributiva degli interventi sul patrimonio edilizio privato a uso di abitazione e a uso misto; gli interventi riguardanti l'edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata e quelli riguardanti le opere pubbliche e di pubblica utilità, ivi compresa l'edilizia di culto, escluse le chiese di competenza statale.

La filosofia sottostante alla pianificazione urbanistica fu di favorire la ricostruzione in sito degli edifici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici (art. 43 L.R. 63/1977). Al momento del terremoto la quasi totalità dei comuni era provvista di uno strumento urbanistico ed era operante il Piano Urbanistico Regionale. In questo contesto, la legge regionale n. 63/1977 ha previsto un sistema di pianificazione a tre livelli che, partendo dal livello regionale passa per il livello comprensoriale per arrivare al livello comunale. Questo livello è stato interessato in maniera generalizzata dalla revisione degli strumenti urbanistici (varianti di ricognizione riguardo alle esigenze ricostruttive) attraverso procedure semplificate con la previsione di piani particolareggiati di ricostruzione da attuarsi attraverso l'intervento di singoli proprietari o mediante interventi unitari di più proprietari riuniti in consorzio, ferma restando la possibilità dell'intervento sostitutivo del Comune, previa espropriazione delle aree necessarie, in caso d'inadempienza del consorzio, e la cessione delle unità immobiliari ricostruite mediante intervento pubblico a favore dei soggetti espropriati che abbiano validamente esercitato su di esse il diritto di prelazione (artt. 23 e ss. L.R. 63/1977). La stessa legge dispone che tutti gli interventi edilizi che interessano un comune siano compresi in un programma annuale. Il programma elenca tutti gli interventi di recupero e di ricostruzione con le relative priorità e il piano della spesa (art. 20 L.R. 63/1977). Il programma è finanziato dalla Regione nel rispetto di criteri di devoluzione annualmente fissati dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare speciale per i problemi del terremoto. I fondi occorrenti non sono introitati ai bilanci dei comuni, ma sono messi a disposizione dei Sindaci, quali funzionari delegati della Regione, attraverso l'intestazione di ordini di accreditamento, secondo le esigenze di cassa, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica (art. 40 L.R.

63/1977; art. 65 L.R. 40/1996). Quella del Sindaco-Funziionario delegato della Regione è una figura centrale nel disegno di ricostruzione dei paesi colpiti dal terremoto. Essa è stata introdotta in virtù del potere derogatorio accordato dallo Stato alla Regione dalla legge 546/1977, e risponde non solo all'esigenza di erogare la spesa in tempi brevi, ma anche alla necessità di avvicinare quanto più possibile il centro di erogazione dei contributi alle popolazioni colpite. Tutta l'attività di spesa (distinta dai compiti istituzionali) è rendicontata dai Sindaci - funzionari delegati che ne rispondono davanti alla Corte dei Conti. Trattasi di un'attività che comporta l'assunzione di forti responsabilità compensate attraverso il riconoscimento di un'indennità *una tantum*, cumulabile con l'indennità di carica, d'importo diverso per classi di comuni in base all'indice di distruzione del tessuto edilizio (art. 66 L.R. 40/1996).

Un secondo gruppo di disposizioni della L.R. 63/1977 disciplina il procedimento contributivo, i soggetti beneficiari e le modalità di ricostruzione (Titolo III L.R. 63/1977). Anche qui vale il principio che la ricostruzione non ha carattere risarcitorio ma solidaristico. Per questo non tende a ricostituire i patrimoni perduti ma a fornire un'abitazione adeguata al nucleo familiare del richiedente, secondo parametri di superficie utile e accessoria fissati dalla Regione in base alla consistenza del nucleo familiare. Come per le riparazioni, anche per la ricostruzione è data la possibilità di ricostruire la propria casa con l'intervento privato, in forma individuale o cooperativa, o di delegare l'intervento al Comune. La scelta dell'intervento privato comporta il ricevimento di un contributo in conto capitale in misura variabile da un massimo del cento per cento a un minimo del trenta per cento secondo i requisiti posseduti. Coloro che scelgono l'intervento pubblico ricevono direttamente l'alloggio ricostruito dal Comune. In alternativa alla ricostruzione è data la possibilità di acquistare sul mercato un alloggio antisismico con il contributo. La ricostruzione dell'alloggio non è vincolata al sito originario di risulta, ma può essere trasferita in altro sito del territorio comunale oppure nel territorio di altro Comune, previo rilascio di autorizzazione regionale. La legge prevede un'ampia gamma di soggetti beneficiari: proprietari residenti e non residenti, sinistrati non proprietari, proprietari di case diverse dalla prima, emigranti non proprietari che rientrano dall'estero, nuclei familiari di nuova formazione.

Sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale spetta un contributo ventennale costante, erogabile anche in forma capitalizzata ai soggetti anziani.

Un terzo gruppo di disposizioni riguarda l'edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata (Titolo IV L.R. 63/1977). Gli operatori che la legge individua in questi settori sono gli IACP, i Comuni, le cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa e i loro consorzi, le imprese pubbliche e private, singole o collegate. I contributi sono concessi dalla Regione.

Nel settore dell'edilizia residenziale pubblica è prevista la possibilità: di ricostruire gli alloggi degli IACP e dei Comuni con un finanziamento al cento per cento, per riassegnarli agli originari assegnatari o ad altri sinistrati; di costruire alloggi nuovi da parte degli IACP e delle cooperative a proprietà indivisa con contributi al cento per cento e, rispettivamente, all'ottantacinque per cento, da assegnare a sinistrati che rinuncino al contributo loro spettante o a soci pure sinistrati o a emigranti non proprietari.

Nel settore dell'edilizia convenzionata è prevista la costruzione di alloggi con contributi in conto interessi da assegnare in proprietà ai sinistrati, mentre nel settore dell'edilizia agevolata si prevede la costruzione di alloggi con contributi in conto capitale pari al settantacinque per cento della spesa ammissibile, da assegnare ai soci che possiedono la qualifica di sinistrati o di emigranti.

Un quarto gruppo di disposizioni riguarda le opere pubbliche e di pubblica utilità (Titolo V L.R. 63/1977). Gli interventi sono tesi a garantire a tutti i centri abitati un livello adeguato di attrezzature e

servizi necessari per un ordinato svolgimento della vita civile e comunitaria. Accanto agli interventi di riparazione e di ricostruzione sono previsti interventi di nuova costruzione di opere. Beneficiari dei finanziamenti sono i Comuni e gli altri enti locali e pure altri enti per le opere di pubblica utilità. I finanziamenti coprono il cento per cento della spesa ammissibile e sono concessi dalla Regione sulla base di programmi annuali nel rispetto di criteri di riparto. L'erogazione dei fondi è disposta attraverso l'emissione di ordini di accreditamento intestati al Sindaco o al Presidente dell'ente locale che viene così ad assumere la veste di funzionario delegato della Regione.

La terza legge fondamentale è la L.R. 30/1988 sul consolidamento antisismico degli edifici pubblici e privati situati nei comuni disastri e gravemente danneggiati ad alto rischio sismico

Essa ha avviato il primo esperimento a livello nazionale di prevenzione antisismica, in parziale attuazione dell'articolo 3 della legge n.879/1986, sugli edifici danneggiati situati nei comuni disastri e gravemente danneggiati ad alto rischio sismico. Le procedure seguite sono quelle straordinarie utilizzate per la riparazione degli edifici danneggiati con alcuni adattamenti sul versante delle procedure e dell'entità dei contributi (più contenuti rispetto a quelli della L.R. 30/1977). In luogo del programma annuale è previsto un programma comunale senza limiti temporali di validità che elenca le domande d'intervento. Gli interventi sono graduati secondo criteri che preferiscono l'intensità di utilizzo degli immobili e, a parità di utilizzo, le abitazioni sulle unità produttive. Il programma è approvato dal Comune e finanziato dalla Regione. La parte di programma non finanziata in sede di primo riparto delle risorse finanziarie è presa in considerazione nei riparti successivi e così fino a esaurimento del programma. Ai soggetti collocati in posizione utile di graduatoria che hanno ottenuto l'approvazione del progetto è riconosciuto un contributo in conto capitale nel limite massimo di dieci milioni delle vecchie lire per alloggio, erogato dal Sindaco in due *tranche* pari all'ottanta per cento all'inizio dei lavori e al venti per cento a lavori ultimati. Sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale sono concessi dalla Regione contributi in dieci annualità costanti. Nel tempo la legge ha subito variazioni di diverso peso, la più importante delle quali è stata il finanziamento delle domande attraverso un unico programma regionale.

L'intero processo di ricostruzione è stato interessato da un numero assai contenuto di controversie. Eccettuati alcuni episodi contenziosi, peraltro di scarso rilievo finanziario, di singoli cittadini contro l'impresa esecutrice dei lavori o il progettista incaricato della progettazione delle opere di riparazione o di ricostruzione, si possono enumerare sulle dita di una mano le controversie di un certo rilievo. Il basso livello di contenzioso è dovuto a diversi fattori, riconducibili alla chiarezza dei rapporti, all'equilibrio finanziario delle prestazioni, alla costante vigilanza sull'andamento del processo, al rispetto della tempistica contrattuale... e via discorrendo. Questi soli fattori, però, non spiegano tutto; in particolare non spiegano la bassissima litigiosità nei rapporti fra i cittadini e la Pubblica amministrazione. Questa si spiega alla luce di alcuni meccanismi di raffreddamento del contenzioso che sono stati introdotti in tempi diversi.

Il primo meccanismo ha potuto vedere la luce grazie al potere legislativo di particolare ampiezza e incisività accordato alla Regione dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 546/1977.

Al cittadino è data la possibilità di presentare al Presidente della Giunta regionale un ricorso eccezionale avverso il diniego di accoglimento della sua domanda di contributo perché non in possesso di tutti i requisiti di legge, ma soltanto di alcuni. Lo speciale rimedio è previsto dall'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35. Non si tratta però di un rimedio di tipo impugnatorio classico, né di un ricorso gerarchico *sui generis*, perché i provvedimenti di diniego contro i quali è promosso rivestono carattere definitivo, e dunque non sono impugnabili in via gerarchica, ma solo in sede giurisdizionale davanti al TAR o in sede amministrativa con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il rimedio ha svolto una funzione di

valvola di chiusura del sistema davvero provvidenziale perché ha congelato un potenziale contenzioso amministrativo e giurisdizionale, dando puntuale risposta a una serie di casi concreti (circa seimila) che altrimenti avrebbero richiesto i tempi lunghi della giustizia o l'intervento del legislatore.

Il secondo rimedio, conosciuto come "minimo abitabile" è previsto dall'articolo 48 della legge regionale 53/1984. Ai cittadini che non riescono a portare a termine i lavori di progetto entro i termini stabiliti dalla concessione edilizia, è data la possibilità di riscuotere per intero i contributi a condizione che i lavori parzialmente eseguiti assicurino comunque una funzione abitativa essenziale, anche se ridotta rispetto ai parametri di superficie stabilita per il nucleo familiare.

Un altro rimedio è previsto dalla stessa legge regionale 53/1984, all'articolo 47.

Ai cittadini che abbiano perso i contributi per il mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori più volte è stata accordata una moratoria che è loro valsa ad evitare di dover restituire per inadempienza il contributo loro concesso. Non si tratta di una proroga dei termini di ultimazione lavori ma di una vera e propria rimessa in corsa sui binari della pratica che altrimenti sarebbe stata chiusa con il recupero del contributo.

L'articolo 39 della legge regionale 50/1990 prevede un ulteriore rimedio in un'ottica di chiusura "morbida" del processo di ricostruzione.

Ai cittadini che non riescono a portare a termine i lavori di progetto nemmeno nella consistenza ridotta corrispondente ai parametri del "minimo abitabile", è data la possibilità di riscuotere il contributo in proporzione ai lavori parzialmente eseguiti. A carico della pubblica amministrazione è posto l'obbligo di chiudere la pratica di contributo entro sei mesi dalla scadenza del termine di ultimazione lavori.

Gli ultimi tre istituti, se da un lato hanno sacrificato l'esigenza di una ricostruzione completa e tempestiva, dall'altro hanno permesso di disinnescare situazioni potenzialmente esplosive, connesse ad azioni di recupero forzoso dei contributi a carico di soggetti per lo più deboli.

Questa finalità è sottesa anche alle numerose sanatorie "ope legis" che dai primi anni Ottanta del secolo scorso hanno caratterizzato in misura crescente la legislazione post-terremoto. Anch'esse hanno permesso, da un lato, di tranquillizzare i cittadini altrimenti chiamati a restituire il contributo e, dall'altro, hanno rassicurato pure i soggetti pubblici erogatori dei contributi per le responsabilità connesse all'adozione di provvedimenti non del tutto conformi alle disposizioni normative.

L'esperienza del Friuli Venezia Giulia ha insegnato che per affrontare una catastrofe di grandi proporzioni non si possono utilizzare solo gli strumenti ordinari. Tutto il processo di ricostruzione ha seguito procedure speciali. Di alcune di esse si è dato conto nella presente nota, ma ve ne sono molte altre. Basti solo accennare ad alcune di esse: la gestione amministrativa della ricostruzione in forma separata dalla contabilità ordinaria della Regione, pur nel rispetto del principio di unità del bilancio regionale; il regime degli atti di spesa sottoposti a controllo successivo della Corte dei Conti (al tempo vigeva il regime ordinario del controllo preventivo; solo nel 1994 il controllo successivo soppiantò il controllo preventivo); l'assegnazione dei lavori per mezzo di convenzioni-quadro; la contabilità speciale intestata al Segretario Generale Straordinario, ecc. L'esperienza ha anche mostrato che un processo di ricostruzione è fenomeno troppo complesso perché sia portato a compimento a legislazione invariata. La scelta regionale è stata quella di adeguare la propria legislazione ai problemi di volta in volta emergenti. Con ogni probabilità il numero delle leggi regionali sarebbe lievitato verso l'alto se non fosse stato introdotto l'eccezionale rimedio del ricorso al Presidente della Giunta regionale che, nei fatti, ha funzionato come "norma dei casi singoli". Se il livello di

contenzioso costituzionale è stato quasi assente, assai contenuto è stato pure il livello di contenzioso davanti al giudice amministrativo e alla Corte dei Conti in rapporto alle risorse mobilitate. Grazie anche al fatto che in favore dei funzionari delegati era stata alzata la soglia di responsabilità oltre la quale erano chiamati a rispondere davanti al giudice contabile (L.R. n. 49/1990). Tutto questo fa parte del "modello Friuli": un'esperienza della quale la Regione Friuli Venezia Giulia può andare orgogliosa, sentendosi obbligata a coltivarne la memoria per le future generazioni.

Claudio Malacarne

già dirigente della Segreteria Generale Straordinaria per la Ricostruzione del Friuli e vicesegretario generale del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1976, N. 15 (B.U.R. 31/10.5.76)

Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.

da Art. 1 ad Art. 8

Art. 1

È costituito il Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.

A detto Fondo affluiranno assegnazioni dello Stato, della Regione, di altri Enti, di Associazioni e di privati.

Art. 2

Al Fondo è assegnato dalla Regione un primo versamento di lire 10 miliardi.

Art. 3

A carico del Fondo sono autorizzate le spese per:

- a) interventi disposti, ai sensi dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) interventi disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli relativi al ripristino degli impianti ed edifici pubblici, o comunque destinati ad uso pubblico, danneggiati o distrutti dal movimento tellurico, demolizione di edifici e manufatti pericolanti e rimozioni del relativo materiale di risulta;
- c) contributi in conto capitale sino al 90% della spesa per la riparazione e la ricostruzione, anche sostitutiva, di abitazioni private distrutte o gravemente danneggiate;
- d) contributi ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, n. 1), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per l'erogazione di sussidi straordinari di carattere assistenziale a favore di persone danneggiate da detti eventi tellurici;
- e) contributi per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende artigiane, commerciali, agricole, industriali e turistiche.

Art. 3 bis

Gli interventi previsti dalla lettera b), di cui al precedente articolo, avvengono con le procedure stabilite dall'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12.

L'elenco degli interventi di cui al precedente comma con l'indicazione delle ditte interessate e degli importi di spesa sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso agli albi dei Comuni.

Art. 4

Per gli scopi previsti dal precedente articolo 3, le zone colpite dagli eventi tellurici saranno delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.

Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) le modalità di intervento saranno disciplinate con

successiva legge regionale.

Art. 5

Ai fini previsti dalla presente legge, nello Stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 è istituito al Titolo II – Sezione 6a – Categoria XV – Rubrica 3 – il Capitolo 6990 con la seguente denominazione: «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento di lire 10 miliardi.

A favore di detto Capitolo si provvede mediante storno delle seguenti somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976:

- a) lire 1.500 milioni dal Capitolo 7000 (elenco n. 5 – Progetti – Interventi per opere di irrigazione e di difesa del suolo);
- b) lire 500 milioni dal Capitolo 6701;
- c) lire 1.500 milioni dal Capitolo 5001;
- d) lire 6.000 milioni dal Capitolo 7000 (elenco 5 – Progetti – Interventi nel settore delle abitazioni);
- e) lire 500 milioni dal Capitolo 1352.

Art. 6

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 sono istituiti «per memoria» i sottoindicati Capitoli per provvedere alle spese di cui, rispettivamente, alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente articolo 3:

- 1) Titolo II – Sezione V – Rubrica 5 – Categoria IX – Capitolo 6196 – «Spese per interventi previsti dall'articolo 1 – lettere b) e c), della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni»;
- 2) Titolo II – Sezione V – Rubrica 9 – Categoria IX – Capitolo 6707 – «Spese per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli relativi al ripristino degli impianti ed edifici pubblici, o comunque destinati ad uso pubblico, danneggiati o distrutti dal movimento tellurico del maggio 1976»;
- 3) Titolo II – Sezione III – Rubrica 9 – Categoria XI – Capitolo 5372 – «Contributi in conto capitale fino al 90% della spesa per la riparazione e ricostruzione anche sostitutiva di abitazioni private distrutte o gravemente danneggiate»;
- 4) Titolo I – Sezione IV – Rubrica 10 – Categoria IV – Capitolo 1579 – «Contributi ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, n. 1), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per l'erogazione di sussidi straordinari di carattere assistenziale a favore di persone danneggiate da eventi tellurici del maggio 1976»;
- 5) Titolo II – Sezione V – Rubrica 2 – Categoria XI – Capitolo 5906 – «Contributi per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende artigianali, commerciali, agricole, industriali e turistiche».

Art. 7

I prelievi delle somme dal fondo e la loro iscrizione ai Capitoli 6196, 6707, 5372, 854 e 5906, indicati nel precedente articolo 6, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 8

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1976, n. 17 (B.U.R. 41/7.6.76)

Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.

CAPO I

Disposizione preliminare

Art. 1

Per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia, si procede nei modi indicati dai Capi successivi.

CAPO II

Riparazione di edifici non irrimediabilmente danneggiati

Art. 2

Sono istituiti, presso ciascun Comune di quelli delimitati, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, uno o più gruppi di tecnici, ai quali è demandato:

- a) di rilevare gli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del maggio 1976, che sia conveniente riparare e rendere abitabili;
- b) di determinare le necessarie opere di riparazione;
- c) di procedere alla stima del costo delle opere di riparazione.

Ogni gruppo di rilevamento è formato da tre tecnici.

Alla costituzione dei gruppi provvede l'Assessorato dei lavori pubblici, utilizzando funzionari tecnici in servizio presso la Regione, funzionari tecnici designati dalle Amministrazioni statali, dalle Amministrazioni locali e da altri enti pubblici ed esperti scelti fra gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali. Di ciascun gruppo potrà far parte un tecnico, designato dal Comune interessato.

Il trattamento di missione, eventualmente spettante ai funzionari tecnici, designati dalle Amministrazioni locali, dalle Amministrazioni statali e da altri enti pubblici ed i compensi dovuti agli esperti iscritti agli Ordini e Collegi professionali sono a carico dell'Amministrazione regionale.

I compensi dovuti agli esperti possono essere determinati, in via forfettaria, previ accordi con gli Ordini e Collegi professionali e possono essere erogati per il tramite di questi ultimi.

Art. 3

I gruppi di rilevamento sono organi straordinari delle Amministrazioni comunali e, come tali, sono a disposizione delle medesime. Al coordinamento dell'attività di tutti i gruppi provvede l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Le operazioni di rilevamento sono eseguite con criteri uniformi stabiliti dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Le operazioni hanno luogo, possibilmente, alla presenza del proprietario dell'edificio o di chi ne ha la rappresentanza o di chi ne cura gli interessi.

I risultati delle operazioni di rilevamento sono fatti constare, per ciascun edificio, mediante apposito verbale di accertamento, nel quale devono essere evidenziate le indicazioni di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 2.

Copia dei verbali di accertamento è posta a disposizione dei Consiglieri comunali, ai quali il Sindaco riferisce periodicamente ed è trasmessa altresì agli Assessorati regionali competenti.

Art. 4

(ABROGATO)

Art. 5

(ABROGATO)

Art. 6

(ABROGATO)

Art. 7

(ABROGATO)

Art. 8

(ABROGATO)

CAPO III

Approvvigionamento di abitazioni mobili o ad elementi componibili

Art. 9

L'Amministrazione regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare speciale, a stipulare con ditte specializzate contratti di acquisto, di noleggio o di leasing, a trattativa privata, per la fornitura e la messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie senza tetto, ivi comprese le infrastrutture necessarie.

L'entità della fornitura è determinata sulla base di elenchi di famiglia da alloggiare, predisposti dalle Amministrazioni comunali.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 10

Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti, comunque relativi all'attuazione della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 32 del DL 13 maggio 1976, n. 227.

Art. 11

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 12

Per gli oneri previsti dall'articolo 2 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, al Titolo I – Sezione I – Rubrica n. 3 – Categoria III, il capitolo 434 con la denominazione: «Spese e compensi per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all'Amministrazione».

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge faranno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, la cui denominazione viene sostituita con la seguente: «Contributi in conto capitale sulla spesa necessaria per la riparazione di edifici non irrimediabilmente danneggiati».

Per gli oneri previsti dall'articolo 9 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 3 – Categoria IX, il capitolo 5232 con la denominazione: «Spese per la fornitura e messa in opera di abitazioni mobili o ad elementi componibili da destinare ad alloggi per le famiglie senza tetto, comprese le infrastrutture».

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 13

Al punto 4 dell'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, il numero della rubrica viene rettificato in 10 ed il numero del capitolo in 1579.

Art. 14

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 1 luglio 1976, n. 28 (B.U.R. 50/1.7.76)

Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.

CAPO I

Norma programmatica

Art. 1

Al fine di favorire la ripresa economica delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei settori industriale, artigianale, commerciale e turistico delle zone stesse, la Regione promuove le iniziative ed i provvedimenti indicati nei Capi successivi.

CAPO II

Contributi a fondo perduto

Art. 2

Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che, per effetto dei movimenti tellurici dell'anno 1976, abbiano subito danni, è concesso un contributo a fondo perduto, da reimpiegare per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro.

Il reimpiego è ammesso anche in beni diversi da quelli distrutti o danneggiati, purché attinenti alla medesima attività svolta al momento del danno, e per l'eventuale insediamento in locali provvisori.

Il contributo è riferito al danno subito dalle imprese per la distruzione totale o parziale di immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte e sarà liquidato e corrisposto con le modalità e previ gli eventuali accertamenti indicati negli articoli seguenti.

Il contributo di cui ai commi precedenti può essere riferito, altresì, ai danni subiti dalle imprese ai fabbricati destinati ad attività produttive, i quali risultavano all'epoca del sisma in proprietà o in comproprietà di uno o più familiari del titolare dell'impresa non partecipanti alla stessa, ovvero, nel caso di società di persone, anche di uno solo dei soci, ovvero, ancora, in proprietà di terzi soggetti estranei all'impresa.

Nel caso di imprese commerciali e turistiche, la cui titolarità nell'autorizzazione amministrativa o nella licenza risulti trasferita in forza di un contratto di locazione, il locatore, se proprietario dell'immobile, delle attrezzature e dell'arredamento, ha titolo ad accedere al contributo, di cui al presente articolo, per i danni subiti dalle cose locate di sua proprietà. Nel caso che l'entità del danno non superi l'importo di lire 5 milioni, il contributo è fissato in misura pari al danno subito.

Nel caso, invece, che l'entità del danno sia superiore a lire 5 milioni, sulla parte eccedente il contributo è commisurato al 30% del danno nell'ipotesi di complessi economici interamente danneggiati ed al 20% nell'ipotesi di complessi economici parzialmente danneggiati.

Per complesso economico di cui al comma precedente si intende un'unità aziendale che presenta – in modo attuale e simultaneo – unità organica dei beni, autonomia funzionale e capacità, anche potenziale, di reddito autonomo.

Art. 2 bis

Il contributo di cui all'articolo precedente può altresì essere concesso – in misura non superiore a lire 2 milioni – a titolo di indennizzo dei danni subiti senza obbligo di reimpiego, qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare e/o dei familiari coadiuvanti impediscano la ripresa della attività.

Il contributo, di cui al precedente comma, è subordinato, per gli esercenti il commercio al minuto nelle varie forme d'uso e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, alla rinuncia dell'autorizzazione amministrativa o della licenza relativa ai preesistenti esercizi di vendita.

Art. 3

Per ottenere tale contributo, le imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per

territorio, e le imprese artigiane all'ESA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda dev'essere corredata:

- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio – resa nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 – nella quale siano indicati i danni subiti;
- da una dichiarazione con cui l'impresa si impegna a reimpiegare il contributo richiesto per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro;
- da una attestazione del Sindaco del Comune, dalla quale risulti che l'impresa sia fra quelle interamente o parzialmente danneggiate dal sisma.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 2, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione, debitamente autentica, del proprietario o comproprietario del fabbricato danneggiato, con la quale l'interessato autorizza il reimpiego del contributo nel ripristino dell'immobile destinato ad attività produttiva e di servizi e si impegna al mantenimento dello stesso in godimento all'impresa, ferme restando le preesistenti condizioni contrattuali di locazione almeno per un biennio dall'avvenuto ripristino dell'attività.

Art. 4

All'erogazione dei contributi provvedono direttamente le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, l'ESA, su fondi somministrati dall'Amministrazione regionale, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Presidenti degli enti medesimi.

La somministrazione dei fondi, mediante ordini di accreditamento, e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli Enti predetti avranno la facoltà di accertare, nei modi ritenuti più confacenti, l'esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo. Tale accertamento è reso obbligatorio per contributi di importo superiore a lire 5 milioni e verrà effettuato da gruppi di 3 esperti designati dall'Assessorato regionale competente, dal Comune interessato e dall'Ente incaricato dell'erogazione dei contributi.

Copia del verbale di accertamento sarà trasmesso al competente Comune.

Contro l'accertamento è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione, sentita la speciale Commissione consiliare.

Art. 4 bis

Nel caso che l'ammontare del contributo superi i 100 milioni, la corresponsione del contributo stesso avverrà in quattro rate della percentuale del 25%.

La prima rata verrà corrisposta non appena l'accertamento sarà divenuto esecutivo; le successive previa dimostrazione dell'avvenuto impiego della rata precedente corrisposta.

Art. 5

I contributi previsti al presente Capo II non sono cumulabili, limitatamente agli immobili, con quelli di cui all'art. 4, quinto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Art. 6

Al fine di razionalizzare il sistema produttivo e distributivo su basi cooperative nelle zone colpite dal

sima, le provvidenze previste al presente Capo II sono cumulabili con quelle di cui alla legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.

CAPO III

Garanzia regionale per i mutui agevolati

Art. 7

I rischi derivanti dalla concessione alle imprese dei finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono coperti da garanzia regionale, in attesa che alla copertura dei medesimi provveda lo Stato.

I rischi derivanti dalle operazioni di finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono, altresì, coperti da garanzia regionale, in attesa che sia reso disponibile, con gli indispensabili stanziamenti, il fondo previsto dall'articolo 38 del DL 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Ai fini di cui ai commi precedenti e per i periodi ivi considerati, gli Istituti mutuanti che dimostrino di aver sofferto perdite per capitale, interessi ed accessori, dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti, potranno chiedere all'Amministrazione regionale la reintegrazione di tali perdite sino alla misura del 100 per cento.

CAPO III BIS

Art. 7 bis

Alle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che siano in attesa dell'erogazione dei mutui a medio termine agevolati di cui all'articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi contributi, per un periodo non superiore a due anni, sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento effettuate sulla base del mutuo concesso.

La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 7% il tasso di interesse.

Ai fini del precedente comma il contributo regionale sarà comunque riferito ad un tasso di interesse complessivo non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti.

L'ammontare dei prefinanziamenti ammessi a contributo non potrà superare l'80% delle somme mutate.

Art. 7 ter

Le domande volte ad ottenere il contributo di cui all'articolo 7 bis devono essere presentate all'Assessorato della industria e commercio per il tramite dell'Istituto bancario interessato corredate da:

- a) comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo da parte del Fondo di rotazione per iniziative economiche FRIE;
- b) lettera di concessione del prefinanziamento contenente tutte le modalità dell'operazione con la specificazione dell'importo concesso, della presumibile durata, del tasso applicato e degli estremi del conto appositamente istituito.

Art. 7 quater

Il contributo è concesso dal Direttore regionale competente su fondi all'uopo somministrati mediante ordini di accreditamento emessi a favore del Direttore regionale medesimo.

La somministrazione dei fondi e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

L'erogazione del contributo viene disposta alla fine di ogni trimestre per conto del beneficiario direttamente a favore degli Istituti bancari che hanno effettuato i prefinanziamenti previa presentazione da parte dei medesimi di:

- a) copia dell'estratto conto trimestrale inviato al beneficiario del prefinanziamento contenente l'indicazione dell'importo prefinanziato tempo per tempo e dei relativi interessi addebitati;
- b) estratto conto dal quale risulti il contributo in interessi posto a carico dell'Amministrazione regionale.

Qualora l'operazione di prefinanziamento venga perfezionata con un Istituto bancario diverso da quelli gestori del mutuo, copia degli atti di cui ai precedenti commi sarà trasmessa a questi ultimi Istituti di credito, unitamente alla disposizione irrevocabile del beneficiario con la quale autorizza il versamento delle erogazioni anche parziali del mutuo per l'estinzione del prefinanziamento.

Art. 7 quinquies

Le erogazioni anche parziali dei mutui devono essere utilizzate per l'estinzione o riduzione dei prefinanziamenti medesimi.

Nell'ipotesi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7 quater gli Istituti gestori del mutuo verseranno le singole quote sul conto appositamente istituito a nome del beneficiario.

CAPO IV

Contributi ai Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone e all'ESA per favorire il credito a breve termine

Art. 8

Al fine di sopperire alle eccezionali esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali danneggiate o distrutte dal sisma dell'anno 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, con un contributo straordinario di lire 1,5 miliardi, il «fondo rischi» dei Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al Capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai suindicati Consorzi un contributo straordinario di lire 2,5 miliardi al fine di abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dai Consorzi stessi a favore delle imprese situate nell'area delimitata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

I limiti d'intervento e le modalità di concessione dei contributi sugli interessi verranno stabilite con decreto emanato dall'Assessore all'industria ed al commercio, d'intesa con l'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la IV Commissione consiliare permanente.

Art. 9

Per le stesse esigenze, di cui al precedente articolo, delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, è autorizzato l'apporto di lire 300 milioni al fondo di garanzia, costituito dall'ESA ai sensi del punto 5), comma terzo, dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

È autorizzata, inoltre, a favore dell'ESA la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni per le finalità di cui al punto 1, comma terzo, dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, per soddisfare le esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane danneggiate dal sisma.

CAPO V

Integrazione del fondo speciale di dotazione della Friulia SpA di cui al Capo I, articolo 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e concessione di un contributo straordinario alla Friulia – Lis SpA

Art. 10

Al fine di agevolare la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dai movimenti tellurici dell'anno 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo «una tantum» di lire 5 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito dalla Friulia SpA ai sensi del Capo I, articolo 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Allo scopo di favorire in via prioritaria la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato o distrutto dai movimenti tellurici dell'anno 1976, la Friulia SpA potrà pure utilizzare il fondo di cui sopra per la realizzazione nel territorio regionale, anche in compartecipazione con società cooperative e consorzi di imprese, di una o più iniziative industriali nel settore del prefabbricato edilizio. La parte del contributo eventualmente non impiegata per le finalità di cui ai commi precedenti entro il 31 dicembre 1978 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 11

Al fine di agevolare la ripresa dell'attività delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole o associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici dell'anno 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Friulia – Lis SpA, un contributo «una tantum» di lire 1 miliardo, per la riduzione degli oneri, a carico delle aziende locatarie, inerenti alle operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari.

La parte del contributo eventualmente non impegnata per le finalità di cui sopra entro il 31 dicembre 1978 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Friulia – Lis SpA un ulteriore contributo straordinario di lire 2 miliardi da utilizzare a copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, anche per consentire quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

CAPO VI
Contributi straordinari ad Enti che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle zone terremotate

Art. 12

Allo scopo di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive nella zona maggiormente colpita dal sisma dell'anno 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona Pedemontana dell'Alto Friuli, con sede in Gemona, un contributo straordinario «una tantum» di lire 4 miliardi per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, nonché per l'acquisizione di aree da cedere successivamente per iniziative economiche.

Il relativo programma d'investimenti dovrà essere concordato con la competente Comunità montana.

Per gli scopi di cui al primo comma l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario "una tantum" rispettivamente: al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, lire 700 milioni; al Comune di Maniago, lire 300 milioni e al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, lire 300 milioni.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere impiegati anche per la realizzazione di fabbricati da adibire a servizi sociali, utilizzabili, in via provvisoria, anche per la dimora degli operai.

CAPO VI bis
Contributo sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature

Art. 12 bis

A favore delle imprese contemplate dall'articolo 2 della presente legge, che siano site nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, il contributo sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 è elevato al 15%.

Per quanto riguarda le imprese artigiane le domande di contributo di cui all'articolo 4 della citata legge devono essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale – Servizio dell'Artigianato.

CAPO VI ter
Contributi in conto capitale per la realizzazione di indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei Comuni disastriati

Art. 12 ter

Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive nelle zone più colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via eccezionale ai Comuni dichiarati disastriati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 un contributo in conto capitale nella misura massima del 100% della spesa per la realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria a servizio di insediamenti piccolo industriali e artigianali.

Per la concessione e l'erogazione di detti contributi saranno seguite le disposizioni della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1977.

Art. 12 quater

Non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali i progetti ed elaborati delle opere di infrastrutture tecniche e servizi che saranno realizzate con i contributi previsti dagli articoli 12 e 12 ter della presente legge, nonché con quelli previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, assistiti da contributi integrativi della Comunità Economica Europea.

Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedono l'approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente interessato, divenuta efficace.

I progetti devono essere corredati dal parere favorevole dell'ufficio tecnico dell'Ente o, in mancanza, del libero professionista che ha provveduto alla stesura del progetto stesso e, nel caso di opere igienico – sanitarie, dal parere favorevole dell'Ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all'ubicazione dell'opera progettata.

Fatte salve le disposizioni per le zone sismiche vigenti nel Friuli-Venezia Giulia, la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al primo comma non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla – osta ed altri eventuali controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle leggi statali e regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell'esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.

CAPO VI quater

Contributi alle Camere di commercio di Udine e Pordenone per gli adempimenti di cui all'articolo 4

Art. 12 quinquies

Allo scopo di sopperire alle spese sostenute per l'accertamento dei danni, ivi compresi i compensi spettanti agli esperti di cui al terzo comma dell'articolo 4 della presente legge, e per l'istruttoria e liquidazione delle domande di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e a quella di Pordenone un contributo straordinario, rispettivamente di lire 125 milioni e di lire 25 milioni.

CAPO VII

Norme comuni

Art. 13

Le provvidenze regionali, collegate a lavori di ripristino o di riparazione, sono concesse anche quando tali lavori siano stati iniziati prima della presentazione delle domande intese ad ottenere tali provvidenze, purché debitamente documentati.

Art. 14

La ricostruzione o la riattivazione delle aziende dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito e questo sia compreso nella circoscrizione di un Comune appartenente alla stessa zona socio – economica.

Art. 15

Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 32 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29

maggio 1976, n. 336.

Art. 16

I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l'affissione sugli albi dei Comuni interessati.

Nei confronti dei beneficiari si applica la disposizione dell'articolo 1 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 16 bis

Eventuali ulteriori proroghe al termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 3, primo comma, della presente legge, protratto con l'articolo 4 della legge regionale 24 settembre 1976, n. 56, sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

CAPO VIII

Norme finanziarie

Art. 17

Per far fronte agli oneri previsti dagli articoli 2 e 2 bis della presente legge, vengono istituiti "per memoria" nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976 – 1979 e del bilancio per l'esercizio 1976:

- al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Artigianato
- Categoria XI – il capitolo 5972 con la seguente denominazione: «Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese artigiane, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell'anno 1976»;
- al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI
- il capitolo 6627 con la seguente denominazione: «Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell'anno 1976.

Per far fronte agli oneri previsti dall'articolo 7 della presente legge, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XIII – il capitolo 6061 con la seguente denominazione: «Eventuali oneri derivanti da garanzie assunte dalla Regione sui mutui agevolati di cui agli articoli 2 e 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, numero 336».

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati – ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 18

Ai fini previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per

gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI –, il capitolo 6629 con la denominazione: «Contributo straordinario ai consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al Capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché al Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22» e con lo stanziamento di lire 1,5 miliardi per l'esercizio 1976.

Ai fini previsti dal precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Artigianato – Categoria XI, il capitolo 5974 con la denominazione: «Contributo straordinario all'ESA per le finalità di cui all'art. 2, comma III, punti 1) e 5), della LR 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'esercizio 1976.

Ai fini previsti dal precedente art. 10 nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976- 1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6007 con la denominazione: «Contributo «una tantum» a favore della Friulia SpA ad integrazione del fondo di dotazione di cui all'art. 1 della LR 13 maggio 1975, n. 22, allo scopo di favorire la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dal sisma dell'anno 1976 e la realizzazione di iniziative industriali nel settore del prefabbricato edilizio» e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l'esercizio 1976.

Ai fini previsti dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XI – il capitolo 5990 con la denominazione: «Contributo – una tantum – a favore della Friulia – Lis da utilizzare nei Comuni di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, per la copertura parziale o totale degli oneri, a carico delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole od associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici dell'anno 1976, per le operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1976.

Ai fini previsti dal precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 6630 con la denominazione: «Contributo straordinario «una tantum» a favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona Pedemontana dell'Alto Friuli, con sede in Gemona, per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, nonché per l'acquisizione di aree da cedere successivamente per iniziative economiche» e con lo stanziamento di lire 4 miliardi per l'esercizio 1976.

Art. 19

All'onere complessivo di lire 12.300.000.000 previsto al precedente articolo 18 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 – Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia – dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 20

I capitoli di spesa istituiti con i precedenti articoli 17 e 18 sostituiscono il capitolo 5906 istituito con l'articolo 6, punto 5), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 21

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n. 30 (B.U.R. 54/13.7.76)

Disposizioni concernenti il personale comandato per le esigenze degli Enti locali, loro Consorzi e delle Comunità montane delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976.

Art. 1

In relazione ai compiti di natura eccezionale connessi con l'avvio all'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere, per periodi di tempo limitati, il comando di dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici.

L'Amministrazione regionale destinerà – con deliberazione di Giunta – i dipendenti comandati, ai sensi del precedente comma, a prestare servizio presso gli Enti locali, loro Consorzi e le Comunità montane delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976, che ne facciano espressa richiesta, ponendoli alle dipendenze funzionali degli Enti medesimi.

È facoltà dell'Amministrazione regionale destinare ai sensi del comma precedente il personale comandato a norma dell'articolo 40 del DPR 25 novembre 1975, n. 902.

Al personale comandato, che sia destinato a prestare servizio presso gli Enti di cui al secondo comma o presso Uffici regionali con sede diversa da quella dell'Ufficio di provenienza, spetta, oltre a quanto previsto dall'articolo 40, ultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, l'indennità giornaliera di missione di cui all'allegato C della citata legge regionale, nella misura intera, per le giornate di effettivo servizio prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, presso i suddetti Enti o Uffici.

La spesa per il personale comandato è interamente a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

In relazione alle medesime esigenze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale, sentiti gli interessati, può disporre il comando di propri dipendenti presso gli Enti locali, loro Consorzi e le Comunità montane delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976.

Ai dipendenti regionali, comandati ai sensi del precedente comma presso gli Enti che non abbiano sede nei comuni nei quali i dipendenti stessi siano residenti, spetta, per le giornate di effettivo servizio prestato in posizione di comando, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità giornaliera di missione prevista dall'allegato C della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nella misura intera.

L'intera spesa per il suddetto personale è a carico dell'Amministrazione regionale.

Le norme del presente articolo si applicano anche al personale dipendente dell'ESA e dell'ERSA,

sentiti i rispettivi Consigli di Amministrazione.

Art. 3

L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a richiedere a società a prevalente partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia l'utilizzo di personale tecnico, assumendo a proprio carico la relativa spesa che sarà rimborsata alle suddette società.

Art. 4

L'Amministrazione regionale assumerà a proprio carico la spesa relativa al personale che gli Enti locali, i loro Consorzi e le Comunità montane, delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976, abbiano assunto o assumeranno ai sensi delle vigenti disposizioni, previo nulla osta della Regione.

Art. 5

In deroga al disposto di cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, il congedo ordinario spettante al personale regionale per gli anni 1975 e 1976 potrà essere rinviato o interrotto per motivate esigenze di servizio; in tal caso il periodo non goduto alla data di entrata in vigore della presente legge sarà fruito entro il 31 dicembre 1977. I limiti annuali fissati per il lavoro straordinario dall'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, possono essere elevati, con deliberazione della Giunta regionale, del 50% per l'anno 1976, per i dipendenti regionali che siano utilizzati presso gli Enti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, senza diritto all'indennità di missione giornaliera.

Art. 6

(ABROGATO)

Art. 7

Ai fini previsti dagli articoli 1 e 3, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio di previsione per lo esercizio 1976, vengono istituiti, per memoria, al Titolo I – Sezione I – Rubrica n. 2 – e alle sottospecificate categorie, i seguenti capitoli:

- alla categoria II il capitolo 167 con la denominazione: «Assegni fissi ed accessori nonché relativi oneri riflessi del personale comandato dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti pubblici in relazione ai compiti connessi all'opera di ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 1976» e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'esercizio 1976;
- alla categoria IV il capitolo 236 con la denominazione: «Rimborso a società, a prevalente partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, della spesa relativa all'utilizzo di personale tecnico richiesto dall'Amministrazione regionale» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1976.

Ai fini previsti dall'articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito, per memoria, al Titolo I – Sezione I – Rubrica n. 4 – categoria IV il capitolo 455 con la denominazione: «Rimborso agli Enti locali, ai loro Consorzi ed alle Comunità montane delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976 della spesa relativa al personale assunto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, previo nulla osta della Regione» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1976 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976.

I capitoli di spesa di cui ai commi precedenti sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 8

Ai fini previsti dall'articolo 2 gli stanziamenti dei capitoli 152 e 156 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 vengono elevati per l'esercizio 1976 di lire 50 milioni e rispettivamente di lire 300 milioni.

Alla maggiore spesa complessiva di lire 350 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 9

La Giunta regionale comunicherà alla Commissione consiliare speciale l'elenco e la relativa qualifica del personale regionale e pararegionale comandato presso gli Enti locali nonché di quello assunto ai sensi della presente legge.

Art. 10

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n. 31 (B.U.R. 54/13.7.76)

Indennità temporanea di carica a favore degli Amministratori degli Enti locali delle zone colpite dal sisma del maggio 1976.

Art. 1

(ABROGATO)

Art. 2

(ABROGATO)

Art. 3

I dipendenti della Regione, dell'ESA e dell'ERSA cui fosse eventualmente conferito l'incarico di cui al precedente articolo 1 sono posti in congedo straordinario retribuito per tutta la durata dell'incarico.

Art. 4

(ABROGATO)

Art. 5

(ABROGATO)

Art. 6
(ABROGATO)

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1976, n. 33 (B.U.R. 57/21.7.76)

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

CAPO I
Disposizioni preliminari

Art. 1

Nell'ambito delle zone colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, dovranno, in un contesto di sicurezza idrogeologica, essere garantiti in via prioritaria:

- a) la permanenza delle popolazioni nei Comuni ove erano insediate;
- b) la riattivazione degli insediamenti e dei servizi, delle attività produttive e delle infrastrutture;
- c) il recupero e la rivitalizzazione del patrimonio storico e culturale;
- d) la ricostituzione di un ambiente corrispondente alle esigenze economiche, culturali e sociali delle popolazioni.

Le procedure e le prescrizioni, a tal fine disposte dalla presente legge, hanno carattere assolutamente straordinario ed eccezionale.

CAPO II
Norme e procedure per il reperimento di aree per gli insediamenti abitativi e produttivi

Art. 2

Nell'ambito delle zone di cui all'articolo precedente, i Comuni, al fine di sopperire alle impellenti esigenze delle popolazioni colpite, sentita la Comunità montana interessata o la Comunità collinare ovvero l'Amministrazione provinciale per i Comuni non compresi in organismi sovracomunali, hanno facoltà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di adottare le seguenti eccezionali procedure:

- a) l'individuazione delle aree da destinare a nuovi insediamenti, anche provvisori, per fronteggiare le immediate esigenze abitative nonché dei servizi collettivi e delle attività terziarie di livello comunale;
- b) la perimetrazione – con contestuale predisposizione delle norme edilizie transitorie da valere per l'edificazione in via transitoria fino alla scadenza del termine di cui al successivo articolo 7 – dei nuclei urbani distrutti nei quali si ritenga necessario attuare la ricostruzione mediante appositi piani particolareggiati;
- c) l'ubicazione delle aree eventualmente necessarie, da adibire a deposito di materiali di risulta degli edifici distrutti.

Il parere di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere reso entro il termine di 20 giorni.

Art. 3

L'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti, di cui all'articolo 2, lettera a) della presente legge, ha luogo con deliberazione del Consiglio comunale e – per i Comuni forniti di strumenti

urbanistici vigenti o adottati entro il 6 maggio 1976 – nell'ambito delle zone destinate alla edilizia residenziale.

Limitatamente per i Comuni disastriati, di cui al DPGR n. 714 del 20 maggio 1976, è ammessa l'individuazione delle aree necessarie agli insediamenti predetti in zone a diversa destinazione, qualora le zone destinate all'edilizia residenziale siano insufficienti ovvero inidonee a tale esigenza per effetto dell'evento sismico. In tale caso il provvedimento relativo costituisce variante allo strumento urbanistico vigente o adottato.

Le aree per gli insediamenti provvisori dovranno di norma essere incluse nelle aree individuate per gli insediamenti definitivi.

Per l'individuazione di tali aree dovrà tenersi conto:

- a) della sicurezza delle località prescelte in rapporto alle eventuali mutate condizioni geologiche provocate dal sisma;
- b) dall'economicità delle infrastrutture;
- c) della continuità delle attività produttive non trasferibili, ivi compresa la razionale coltivazione dei terreni da parte di imprese agricole familiari, che per effetto dell'esproprio sarebbero private dell'efficienza produttiva;
- d) delle esigenze a livello sovracomunale.

L'estensione complessiva delle aree non dovrà superare quella necessaria a consentire la sistemazione provvisoria o la ricostruzione degli alloggi per i nuclei familiari rimasti senza tetto e comunque la densità in essa prevista non dovrà, di norma, essere inferiore a 120 abitanti per ettaro.

Contestualmente all'individuazione delle aree dovranno essere indicate le indispensabili opere di urbanizzazione e le norme edilizie per la realizzazione dei fabbricati previsti.

Art. 4

La deliberazione del Consiglio comunale d'individuazione delle aree per gli insediamenti abitativi, ai sensi del precedente articolo 3, è immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, qualora non pervengano opposizioni nel termine di 15 giorni. In caso diverso tale esecutività consegue dalla deliberazione con la quale il Comune si pronuncia sulle opposizioni.

La deliberazione suindicata ha validità fino al 31 dicembre 1984, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 17, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in essa previsti.

Avviso per estratto della deliberazione è pubblicato all'albo comunale e, dalla data di tale pubblicazione, la stessa è depositata a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune.

Art. 5

L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge, istituisce presso l'Assessorato dei lavori pubblici un servizio di consulenza ed accertamento idrogeologico a disposizione dei Comuni per la individuazione delle nuove aree edilizie e la conferma di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai fini dei giudizi di idoneità del suolo edificabile, secondo i criteri della maggiore sicurezza antisismica.

Art. 6

Le aree delimitate a norma dell'articolo 3 sono acquisite dai Comuni e possono essere cedute agli

IACP, agli Enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia abitativa ed ai privati, anche riuniti in cooperativa, per la costruzione di abitazioni da destinare a nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o irrimediabilmente danneggiate dal sisma e non siano state già ricostruite.

Art. 7
(ABROGATO)

Art. 8

Per sopperire all'esigenza dell'eventuale trasferimento od ampliamento delle aziende industriali, artigianali, commerciali e turistiche, distrutte o gravemente danneggiate dal sisma, i Comuni procedono entro il 30 settembre 1977 alla individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi nell'ambito delle zone aventi tale destinazione negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Limitatamente per i Comuni disastrati, di cui al DPGR n. 714 del 20 maggio 1976, è ammessa l'individuazione delle aree necessarie agli scopi predetti in zone a diversa destinazione, qualora le zone per insediamenti produttivi previste dagli strumenti vigenti od adottati siano insufficienti ovvero inadeguate a tale esigenza per effetto dell'evento sismico.

In tale caso il provvedimento relativo costituisce variante allo strumento urbanistico vigente o adottato.

L'individuazione delle aree di cui ai commi precedenti dovrà comunque tener conto di quanto contenuto nel quarto comma dell'articolo 3 della presente legge.

Al provvedimento d'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 4.

I Comuni hanno facoltà di acquisire per i fini suindicati le aree necessarie per la ricostruzione di edifici aziendali distrutti od irrimediabilmente danneggiati dal sisma e di assegnarle agli imprenditori che s'impegnino ad utilizzarle per la riattivazione delle loro aziende.

Analoga facoltà è riconosciuta agli enti e consorzi di sviluppo industriale delle zone interessate.

Art. 9

Per sopperire alle stesse esigenze di cui al precedente articolo e con le medesime modalità i Comuni provvedono entro il 30 settembre 1977 alla individuazione, acquisizione e cessione di aree da utilizzare per la ricostruzione degli immobili al servizio di aziende agricole, singole od associate, distrutte o gravemente danneggiate dal sisma, qualora motivi di sicurezza idrogeologica lo impongano ovvero non possano essere ricostituiti nello stesso luogo ove erano situati prima del sisma per contrasto con le prescrizioni urbanistiche di cui all'articolo 10, secondo comma, e gli interessati non dispongano di altra area agricola idonea.

Art. 10

Le case di abitazione rurali, occupate da nuclei familiari addetti all'agricoltura ed i relativi annessi rustici, distrutti od irrimediabilmente danneggiati, possono essere ricostruiti nello stesso luogo ove erano situati, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'esigenza del nucleo familiare, in rapporto alle dimensioni dell'azienda comprensiva dell'ampliamento del 50% della originaria consistenza di cui all'articolo 1, punto 2) della legge 29 maggio 1976, n. 336.

La norma predetta non si applica quando il nucleo familiare abbia già a disposizione nel Comune

altra abitazione idonea o quando il fabbricato da ricostruire sia ad una distanza dal nastro stradale inferiore a quella minima prescritta od insista su di un'area compresa fra quelle destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e, in generale, ad uso pubblico.

Dovrà inoltre essere assicurata, nella ricostruzione, la piena stabilità del fabbricato, tenendo conto delle eventuali mutate condizioni geologiche provocate dal sisma.

Art. 11

I Comuni dotati di piano regolatore generale possono apportare variazioni al piano stesso per adeguarlo alle esigenze territoriali determinatesi in conseguenza del sisma, senza richiedere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

I Comuni dotati di programma di fabbricazione possono attuare detto programma anche a mezzo di piani regolatori particolareggiati.

CAPO III

Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità

Art. 12

Nei confronti dei soggetti interessati alle espropriazioni rese necessarie per l'attuazione della presente legge, non trova applicazione il disposto dell'articolo 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39.

Art. 13

All'emanazione dei provvedimenti per le espropriazioni rese necessarie per l'attuazione della presente legge, è delegato l'Assessore regionale ai lavori pubblici.

Art. 14

I Sindaci dei Comuni considerati dalla presente legge sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili, per l'esecuzione di misure e rilievi e per la redazione dello stato di consistenza, per la nomina di tecnici incaricati dell'espletamento di tali compiti, nonché dell'emanazione dell'autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili.

CAPO IV

Disposizioni varie

Art. 15

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, le Comunità montane ed i Consorzi di comuni, al fine di garantire una organica ricostruzione e sistemazione del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture danneggiate dal terremoto, sono tenuti ad approntare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge piani comprensoriali relativi al sistema delle attività produttive, alle infrastrutture sociali sovracomunali e agli insediamenti di edilizia sanitaria.

Per i Consorzi di Comuni, per quanto non previsto dalla vigente legislazione e dai rispettivi statuti, si provvederà con successiva legge.

Art. 16

Le spese inerenti alla elaborazione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 8 della presente legge sono a carico della Regione e gli onorari relativi sono corrisposti in misura ridotta, previ accordi con gli Ordini professionali.

Art. 17

(ABROGATO)

Art. 18

Per le finalità di cui all'articolo 5 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 40 milioni.

La predetta spesa fa carico al capitolo 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976- 1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 40 milioni e precisamente, per il piano, a lire 160 milioni, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1976, mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 del predetto stato di previsione della spesa.

Art. 19

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1976, n. 34 (B.U.R. 58/26.7.76)

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

CAPO I

Disposizione preliminare

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il ripristino di edifici destinati e sede di pubblici servizi od a sede dei servizi di pubblico interesse, indicati negli articoli 6 e 7, che abbiano subito danni non irreparabili per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976.

CAPO II

Riparazione di pubblici edifici

Art. 2

L'Amministrazione, cui spetta di provvedere secondo le norme ordinarie, predispone una perizia di stima, in cui sono indicati i danni subiti dall'edificio ed il costo delle riparazioni occorrenti per ripristinarne la funzionalità. Le opere di riparazione possono comprendere:

- a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall'evento sismico;
- b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati.

La perizia deve contenere, separatamente, l'indicazione:

- a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;
- b) delle opere di completamento e degli impianti.

Le opere di riparazione possono comprendere:

- a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall'evento sismico;
- b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati.

Le perizie di stima sono compilate con criteri uniformi stabiliti dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 3

La perizia di stima, previa approvazione da parte dell'organo deliberante di detta Amministrazione, è trasmessa alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici, che senza indugio autorizza l'esecuzione dei lavori di ripristino.

Ai lavori di ripristino provvede direttamente l'Amministrazione interessata la quale determina, altresì, il sistema di esecuzione dei medesimi anche in deroga alle vigenti norme di procedura.

Art. 4

I lavori di ripristino sono totalmente gestiti dall'Amministrazione interessata.

La spesa indicata nella perizia di stima è a totale carico della Regione.

Per la concessione dell'anzidetto finanziamento regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell'Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e d'importo.

Art. 5

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare direttamente i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici compresi tra quelli di cui all'articolo 1, allo scopo di realizzare interventi – campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.

I lavori di cui al comma precedente sono effettuati previo concerto con le Amministrazioni interessate, le quali contestualmente rinunciano ad ogni indennizzo eventualmente loro spettante per gli stessi lavori.

I lavori relativi sono affidati a trattativa privata.

CAPO III

Riparazione di edifici sedi di servizi di pubblico interesse.

Art. 6

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nell'ipotesi di edifici che sia conveniente riparare per rendere agibili e che appartengano a soggetti diversi dall'Amministrazione che vi ha sede o che vi svolge il pubblico servizio.

Nell'ipotesi che l'edificio sia in proprietà di soggetti privati, la riparazione è tuttavia condizionata dall'accettazione da parte del proprietario di una convenzione, con la quale viene stabilito: il mantenimento del canone di affitto in vigore al 6 maggio 1976 e la durata del contratto di affitto,

nonché le altre condizioni eventualmente connesse alla normale prosecuzione del servizio e, comunque, l'obbligo a non chiedere la restituzione dell'edificio, prima del decorso di cinque anni dalla data dell'esecuzione delle riparazioni.

La previsione del primo comma del presente articolo si applica anche nell'ipotesi di edifici privati che – indipendentemente dalla loro destinazione alla data del 6 maggio 1976 – sia conveniente riparare per adibirli, eventualmente, a sedi di pubblici servizi. In tale caso, la riparazione è subordinata alla stipulazione da parte del proprietario di apposita convenzione con l'Amministrazione interessata, al fine, fra l'altro, di assicurare la destinazione dell'edificio riattato al pubblico servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 7

Per gli edifici destinati a servizi assistenziali, per gli edifici destinati a scuole, convitti e case dello studente, e per le altre infrastrutture scolastiche o parascolastiche, che siano gestiti da enti od istituzioni diversi dalle pubbliche Amministrazioni, alla predisposizione della perizia di stima ed a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 13, provvede l'Amministrazione del Comune, entro la cui circoscrizione è compresa la struttura da riparare per renderla agibile.

CAPO IV

Approvvigionamento di strutture mobili e prefabbricate e costruzioni di edilizia tradizionale

Art. 8

Al fine di assicurare entro il 1° ottobre 1976 la necessaria dotazione di aule per il servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, nelle zone colpite dal terremoto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per acquisire e porre in opera aule mobili o ad elementi componibili.

Per le stesse finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive. In casi eccezionali, quando sussista l'esigenza di rispettare valori storico – ambientali di particolare pregio, è ammesso – sentiti il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali e la Commissione consiliare speciale – il ricorso all'edilizia tradizionale.

All'acquisizione, distribuzione e messa in opera delle aule mobili o ad elementi componibili, nonché alla costruzione degli edifici previsti dal comma precedente, sono delegate, nel territorio di rispettiva competenza, le Amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone.

Le Amministrazioni delegate opereranno, in armonia con le esigenze dei vari servizi scolastici, sentite le competenti Autorità scolastiche, d'intesa con i Comuni interessati, sentite le Comunità montane o la Comunità collinare che dovranno pronunciarsi entro il termine di dieci giorni, e con l'osservanza dei criteri che saranno indicati dalla Giunta regionale anche ai fini della valutazione della spesa.

A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma – che comprendono tutti gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell'arredamento – l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:

- a) a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle Province di Udine e Pordenone;
- b) ad effettuare pagamenti alle due Amministrazioni provinciali suddette o agli Enti locali interessati,

mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20.

All'acquisizione delle aule mobili o ad elementi componibili di cui al primo comma, le amministrazioni delegate possono altresì procedere con le modalità di cui allo ultimo comma dell'articolo 10.

A titolo di rimborso forfettario di tutte le spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali delegate per l'attuazione delle opere previste dal presente articolo, la Regione corrisponderà, con le modalità indicate al V comma, una percentuale pari al 5% del costo delle opere stesse.

Art. 9

Alla costruzione di edifici scolastici, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, può procedersi anche in deroga alle disposizioni vigenti, tramite concessione in esecuzione ad imprese pubbliche o private, singole o associate ed a cooperative di produzione lavoro e loro consorzi.

In tale caso, gli Enti interessati provvedono alla compilazione di un programma di massima, da porsi a base delle gare per la scelta del concessionario e della elaborazione dei programmi esecutivi.

Il programma di massima dovrà contenere l'indicazione:

- a) degli elementi atti ad individuare le caratteristiche generali dell'opera, nonché la consistenza degli edifici, degli impianti e dei servizi compresi nell'intervento da realizzare;
- b) della spesa prevista in via di massima;
- c) dei requisiti prescritti a dimostrazione della capacità tecnica e finanziaria del concorrente.

Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dell'Ente venga corrisposta in unica soluzione, all'atto della liquidazione dei lavori, oppure ancora venga ripartita in rate annuali costanti comprensive di capitali ed interessi.

Il corrispettivo della concessione a carico dell'Ente viene determinato a misura, secondo la quantità effettiva di lavori eseguiti, in base a prezzi unitari fissati per unità di misura, oppure in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera.

Art. 9 bis

Al fine di sopperire alle mutate esigenze dislocative delle aule mobili o ad elementi componibili nelle zone colpite dal terremoto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per lo smontaggio di dette attrezzature, per il loro trasporto e rimontaggio nelle aree di nuova destinazione.

Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l'Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie.

A detti interventi si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 8 della presente legge.

Art. 9 ter

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'onere delle spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica per l'anno scolastico 1976 – 1977 degli alunni sfollati dalle zone terremotate nei comuni di Grado, Lignano, lesolo e San Michele al Tagliamento – frazione Bibione.

L'intervento regionale avviene mediante rimborso totale, a favore degli enti pubblici che vi hanno provveduto, della spesa sostenuta per opere di riatto, manutenzione e adeguamento, sia delle strutture sia degli impianti, nonché per le attrezzature e l'arredamento.

Art. 10

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'acquisizione e messa in opera da parte delle Amministrazioni interessate di strutture mobili o ad elementi componibili – comprese le strutture tecnico – economiche – per l'apprestamento di sedi di pubbliche Amministrazioni o di pubblici servizi, in luogo delle sedi rimaste distrutte o gravemente danneggiate per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976. All'acquisizione e messa in opera delle strutture di cui al comma precedente provvede direttamente l'Amministrazione interessata con contratti di acquisto, di noleggio, di leasing, da stipulare con ditte specializzate anche a trattativa privata.

Art. 10 bis

Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l'Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di acquisizione delle aree strettamente necessarie.

CAPO V

Finanziamenti per opere di edilizia scolastica

Art. 11

Nel caso di particolari eccezionali esigenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della LR 25 agosto 1971, n. 42 – Capo VI – e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i Comuni interessati non dispongano della necessaria copertura finanziaria, nonché ai benefici di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, limitatamente alla realizzazione di lotti conclusivi di progetti generali già approvati.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli oneri per la realizzazione ed il completamento di opere di edilizia scolastica relative a scuole medie dell'obbligo già finanziate con fondi a carico dello

Stato e situate in Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

CAPO VI

Norme finali e transitorie

Art. 12

Sono ammessi ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge anche i lavori di riparazione eventualmente già eseguiti prima della sua entrata in vigore, ivi compresi quelli dell'articolo 6, secondo e terzo comma, purché vengano poste in essere le convenzioni previste.

In tali casi, i lavori eseguiti e la spesa relativa sono fatti constare da apposita perizia di stima predisposta ed approvata dalle Amministrazioni competenti, ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 13

Gli elaborati tecnici, relativi alle opere ed ai lavori previsti dalla presente legge, non sono soggetti ad esame o parere tecnico o ad altri controlli regionali, oltre quelli contemplati dagli articoli precedenti.

Per i lavori e le opere, in esecuzione della presente legge, la dichiarazione di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei lavori, sostituisce ad ogni effetto il collaudo ed è approvata in via definitiva

dall'Organo deliberante dell'Amministrazione interessata o dall'Amministrazione delegata.

Art. 14

Nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché dell'articolo 1 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, il Sindaco, in sede di concessione della licenza edilizia, deve verificare anche l'osservanza delle norme riguardanti il primo comma, lettere a) e b) dell'articolo 4 della legge 64 stessa.

Il costruttore dell'opera, alla denuncia di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve allegare pure una asseverazione del progettista dell'opera stessa, dalla quale risultino essere state osservate le norme riguardanti il primo comma, lettere c), d) ed e) dell'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

In sede di collaudo statico di cui all'articolo 7 della sopracitata legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere pure verificata l'avvenuta osservanza delle norme di cui al comma precedente. L'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 15

Gli oneri previsti dall'articolo 1 faranno carico al capitolo 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, istituito, per memoria, con legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Per gli oneri previsti dall'art. 8 vengono istituiti, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II – Sezione II – Rubrica n. 3 – i seguenti capitoli:

- alla categoria IX cap. 5072 con la denominazione: «Spese o rimborsi per l'approvvigionamento e la messa in opera di aule mobili o ad elementi componibili o strutture prefabbricate definitive da destinare al Servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, compresi gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell'arredamento, nelle zone colpite dal terremoto» e con lo stanziamento di lire 7 miliardi, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato per l'esercizio 1976 ai sensi dell'art. 36 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336;
- alla categoria XI il capitolo 5080 «per memoria» con la denominazione: «Finanziamenti a favore delle Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone o agli Enti locali interessati mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20». Per tale scopo è autorizzato un limite di impegno per l'anno 1976 le cui annualità e il relativo ammontare saranno determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

Per gli oneri previsti dall'articolo 10 viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II – Sezione I – Rubrica n. 3 – Categoria IX, il capitolo 5002 con la denominazione: «Spese per l'approvvigionamento di strutture mobili o ad elementi componibili per l'apprestamento di sedi di pubbliche amministrazioni o di pubblici servizi, in luogo di quelle rimaste distrutte o gravemente

danneggiate per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976».

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II – Categoria X – Rubrica n. 1, il capitolo 442 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1975, n. 412 da destinarsi alle esigenze delle zone colpite dal terremoto del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia – articolo 36, DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336», e con lo stanziamento di lire 7 miliardi per l'esercizio 1976.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 5002, 5080, 6707, saranno determinati – ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 – con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la Commissione consiliare competente.

Lo stanziamento di lire 7 miliardi autorizzato con il precedente secondo comma, sul capitolo 5072 per gli interventi di cui all'art. 8 della presente legge potrà essere integrato con prelevamenti dal capitolo 6990 – ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la Commissione consiliare competente. I capitoli di spesa 5002, 5072 e 5080 sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 16

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1976, n. 35 (B.U.R. 60/29.7.76)

Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976.

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1

Al fine di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976 e in attuazione delle norme previste dal DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché dal DL 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 l'Amministrazione regionale adotta le providenze previste dalla presente legge.

CAPO I

Misure di pronto intervento

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il governo, il ricovero del bestiame e in genere per ogni urgente intervento, compreso l'acquisto e il noleggio di attrezzature necessarie, rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi.

L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a sostenere spese dirette per l'acquisto di mezzi

tecnici e attrezzature per la coltivazione dei terreni e la salvaguardia delle colture, nonché per assicurare la raccolta e la conservazione dei prodotti.

Art. 3

Gli interventi di cui al precedente articolo 2 verranno effettuati per il periodo di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Ai conduttori di aziende agricole le cui colture siano state compromesse per cause derivanti da eventi tellurici e/o dalle conseguenti occupazioni di urgenza per l'installazione di tende, prefabbricati, deposito di materiali e simili potranno concedersi sovvenzioni per le anticipazioni colturali perdute e per le lavorazioni eseguite fino all'importo massimo di lire un milione per ettaro, secondo parametri da stabilirsi, in base alle qualità di coltura, con deliberazione giuntale.

Qualora il fondo sia condotto a mezzadria o a colonia, detta sovvenzione potrà essere corrisposta direttamente al mezzadro o al colono nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 4 della legge 15 settembre 1964 n. 756 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai conduttori di aziende agricole possono essere concessi contributi del 100 per cento del costo ritenuto ammissibile per il ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni agricoli per caduta massi, crollo macerie, disastri geologici ed idrogeologici in genere, conseguenti agli eventi tellurici.

Tali contributi potranno essere corrisposti anche ai mezzadri o ai compartecipanti che abbiano provveduto direttamente al ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni.

Per le occupazioni temporanee e d'urgenza saranno osservate, inoltre, dagli occupanti, le norme di cui all'articolo 4 del DL 13 luglio 1976, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 570.

Art. 5

Per far fronte alla diminuzione di reddito delle aziende agricole, ivi comprese le cooperative e le altre società che conducono terreni e/o allevano bestiame, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici verificatisi a partire dal 6 maggio 1976, potranno essere concessi concorsi negli interessi sui prestiti di soccorso ad ammortamento quinquennale di importo non superiore a 10 milioni commisurati alla superficie aziendale condotta ed al numero dei capi di bestiame allevati, secondo parametri stabiliti con deliberazione giuntale, con priorità per le aziende ubicate nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché di quelli indicati ai sensi dell'articolo 11 del DL 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Le domande per beneficiare di detti prestiti dovranno essere presentate agli uffici del Servizio autonomo della economia montana e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il 31 marzo 1977.

Il tasso a carico del beneficiario viene stabilito nella misura dell'1 per cento.

Le operazioni suddette fruiscono, anche in deroga alle norme vigenti, delle agevolazioni di ogni tipo previste per i prestiti agrari di esercizio – ivi comprese quelle di cui all'articolo 19, secondo comma del DPR 29 settembre 1973, n. 601 – e ciascuna annualità di rimborso, con i relativi interessi, è garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni

ed integrazioni.

Per l'attuazione dei prestiti si applicano, in quanto compatibili, le norme della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760 e della legge 9 febbraio 1963, n. 130.

Il concorso regionale, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, verrà liquidato sulla base di elenchi mensili presentati dagli Istituti di credito e sarà direttamente versato a questi ultimi in semestralità o annualità costanti erogate anticipatamente.

Art. 6

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile per la riparazione, anche di parte, dei fabbricati, annessi e pertinenze inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, alle cooperative agricole, agli allevamenti zootecnici a base associativa e alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici.

Tali contributi potranno essere concessi anche per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari.

Il contributo di cui ai precedenti commi potrà estendersi alle spese di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza.

Contestualmente al provvedimento di concessione verrà corrisposto al beneficiario una anticipazione pari al 50 per cento della spesa ammessa a contributo in conto capitale. Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l'ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Alle cooperative agricole, in aggiunta ai suddetti contributi, potranno concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7 per importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso.

Art. 7

I mutui integrativi a tasso agevolato, di cui al precedente articolo 6, saranno concessi a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni ed avranno durata massima ventennale il concorso negli interessi sarà ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata in base al tasso stabilito dallo Stato a mente dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni e quella di ammortamento, calcolata al tasso di interesse del 2 per cento dovuta dal mutuatario.

Nei mutui previsti dal presente articolo l'inizio dello ammortamento viene fissato al 1° gennaio o al 1° luglio del secondo anno successivo alla somministrazione, che potrà essere unica; gli interessi dovuti per il periodo di preammortamento verranno capitalizzati semestralmente o annualmente al tasso globale dell'operazione e cumulati al debito per capitale.

Art. 8

Nelle zone colpite dagli eventi tellurici, allo scopo di perseguire – in armonia con le linee della programmazione economica regionale, statale e comunitaria – la finalità di concentrare la lavorazione del latte in caseifici cooperativi razionali di adeguate dimensioni, ogni singola Comunità montana e la Comunità collinare del Friuli, nell'ambito del piano comprensoriale previsto all'articolo 15 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, sono tenute a redigere un programma – stralcio di ristrutturazione del

settore entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali programmi saranno coordinati e presentati al Ministero dell'agricoltura e foreste ed agli organi della Comunità Economica Europea per i relativi finanziamenti, dall'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste e alla economia montana, previo parere di una Commissione così composta:

- l'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste e alla economia montana, con funzioni di Presidente o altro componente la Giunta regionale;
- i Presidenti delle Comunità montane dei territori colpiti dal sisma e il Presidente del Consorzio della Comunità collinare del Friuli o persone da questi delegate;
- il Presidente dell'Ente regionale per lo sviluppo della agricoltura o un suo delegato;
- tre rappresentanti delle organizzazioni regionali professionali degli imprenditori agricoli;
- tre rappresentanti delle organizzazioni regionali di categoria della cooperazione;
- un rappresentante designato dall'associazione allevatori del Friuli di Udine;
- un rappresentante designato dall'associazione provinciale allevatori di Pordenone.

La Commissione si avvarrà del parere tecnico del Direttore regionale dell'agricoltura e del Dirigente preposto al servizio autonomo dell'economia montana, nonché dei Dirigenti degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Fungerà da Segretario della Commissione un funzionario della direzione regionale dell'agricoltura.

Tale Commissione dovrà presentare le proposte di intervento entro il 31 agosto 1976.

Art. 9

Ai caseifici che, in base al programma di ristrutturazione di cui al precedente articolo 8 cesseranno l'attività al fine di concentrare la lavorazione del latte in caseifici cooperativi razionali di adeguate dimensioni, verrà corrisposto un contributo fino ad un importo massimo di lire 8 milioni. I contributi di cui al precedente comma non sono cumulabili con quelli previsti al punto 2) dell'articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II

Provvidenze per la ricostituzione delle scorte

Art. 10

Al fine di favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico e la ripresa produttiva del settore, per la sostituzione del bestiame bovino, equino, suino, caprino ed ovino che sia andato perduto, disperso, distrutto per ragioni sanitarie o che sia stato comunque macellato per necessità od esigenze connesse con gli eventi tellurici, sarà dato incarico alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia "Friulcarne" di provvedere al reperimento e alla assegnazione del bestiame agli aventi diritto, di concerto con le Associazioni provinciali degli allevatori.

Potrà essere sostituito – previa detrazione di quanto realizzato – anche il bestiame che sia stato venduto a partire dal 6 maggio 1976 tramite le Associazioni provinciali degli allevatori per necessità od esigenze connesse con gli eventi tellurici.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare alla Cooperativa medesima i fondi occorrenti per i programmi di ricostituzione di detto patrimonio zootecnico con l'obbligo di presentare la documentazione della spesa entro sei mesi dalle singole anticipazioni.

Dall'importo della spesa fissato per la ricostituzione dei singoli capi di bestiame verrà detratto

l'importo di quanto l'allevatore abbia già realizzato per effetto della macellazione. In questo caso la Cooperativa Friulcarne avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'allevatore interessato.

Le domande per la ricostituzione del patrimonio zootecnico, recanti la descrizione dei capi di bestiame comunque perduto saranno presentate agli uffici del Servizio autonomo dell'economia montana ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, secondo le rispettive competenze.

Copia di dette domande dovrà essere presentata al Comune ove è situata l'azienda agricola.

Art. 10 bis

Al fine di sovvenire alle maggiori spese sostenute dalla Cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia "Friulcarne" per le operazioni straordinarie attinenti il bestiame svolte in occasione degli eventi tellurici del maggio 1976 e successivi, quali i trasporti, le macellazioni, la conservazione e commercializzazione delle carni, le distruzioni di animali ed oneri connessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 100 milioni.

Art. 10 ter

Per incentivare la ripresa produttiva del settore zootecnico nelle zone colpite da eventi tellurici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali.

In caso di sostituzione con animali di specie diversa da quella originariamente detenuta, si farà riferimento a parametri di equivalenza da stabilirsi con deliberazione giunta.

Detti contributi possono essere concessi ad aziende che intendano attuare il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico, per un numero di capi corrispondenti alla originaria consistenza, riferita al bestiame posseduto, o, se più favorevole, alle poste stalla esistenti alla data del 6 maggio 1976 o dei successivi eventi tellurici, aumentata fino ad un massimo del 100 per cento, tenendo presente la potenzialità produttiva dell'azienda.

Per le stalle sociali ed interaziendali, ancorché costituite successivamente alla data degli eventi tellurici, possono essere concessi contributi per l'acquisto del bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali, fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, nei limiti della potenzialità produttiva delle forme associative stesse.

I contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame di cui al presente articolo, come pure quelli previsti dall'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, ove riguardino bovini selezionati da riproduzione di sesso femminile appartenenti alle razze pezzata rossa e bruna alpina, potranno essere concessi solo per capi compravenduti nelle aste organizzate, nell'ambito delle rispettive province, dalle Associazioni provinciali degli allevatori.

Deroghe a quanto disposto nel precedente comma saranno di volta in volta autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

Le domande di contributo verranno presentate agli uffici del Servizio autonomo dell'economia montana ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura secondo le rispettive competenze, anche in forma cumulativa da parte delle Associazioni provinciali degli allevatori. In questa ultima ipotesi i relativi decreti d'impegno e liquidazione dei contributi saranno emessi a nome delle citate Associazioni ed a favore degli aventi diritto.

I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II

Provvidenze per la ricostituzione delle scorte

Art. 11

Per i fini previsti dall'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile, intesa quale valore dei capi perduti, a favore di imprese che conducono allevamenti avicunicoli od altri allevamenti specializzati, i cui soggetti siano andati perduti.

Le domande di contributo dovranno essere presentate con le formalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo precedente, ed il contributo spettante verrà direttamente liquidato dagli uffici regionali competenti previa documentazione della spesa sostenuta.

Art. 12

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'80% della spesa ammissibile, intesa quale spesa relativa all'acquisto o alla riparazione, necessaria per la ricostituzione delle scorte morte, distrutte o danneggiate per effetto degli eventi tellurici.

Le domande di contributo, che dovranno specificare dettagliatamente la natura, la quantità ed il valore dei beni perduti o danneggiati, verranno presentate agli Uffici di cui al quinto e sesto comma del precedente articolo 10.

Il beneficiario del contributo dovrà documentare la spesa per la ricostituzione con fattura comprovante l'acquisto o la riparazione.

Nel caso che l'entità del danno complessivo delle scorte morte non superi lire 625.000 e, limitatamente alle aziende ricadenti nei Comuni indicati a termini dell'articolo 20 del decreto – legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e dell'articolo 11 del decreto – legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, il contributo potrà essere concesso, in deroga ai precedenti commi, sulla perdita subita, sulla base della domanda corredata solo da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano indicati i danni subiti.

Art. 13

Agli allevatori che abbiano provveduto direttamente al mantenimento del bestiame e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l'alimentazione del medesimo può essere concessa una sovvenzione di lire 30.000 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e di lire 10.000 per ogni capo ovino, caprino e suino posseduti e comunque fino ad un contributo massimo di lire 1 milione.

Art. 14

In ogni Comune colpito dagli eventi tellurici verrà costituita, con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, una commissione formata dal Sindaco o da un suo delegato (che la presiede), da un rappresentante della maggioranza e da uno della minoranza consiliare e da tre agricoltori, residenti nel Comune, ognuno dei quali sarà designato dalle principali organizzazioni professionali agricole.

Dette Commissioni esprimeranno un parere, entro 15 giorni dal ricevimento, sulle domande di contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 della presente legge, nonché sulla gravità dei danni subiti dalle aziende agricole che richiedono i prestiti di cui al precedente articolo 5.

Decorso tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di cui sopra, l'Amministrazione regionale darà corso all'istruttoria delle domande provvedendo d'ufficio agli accertamenti.

Art. 15

Nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto – legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché in quelli indicati ai sensi dell'articolo 11 del decreto – legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, previa acquisizione della proprietà o del diritto di superficie di idonee aree, è abilitato alla costruzione di ricoveri e relativi annessi e pertinenze, compresa l'installazione di attrezzature fisse e mobili, per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati.

Detti interventi sono subordinati alla presentazione di richiesta da parte degli agricoltori interessati ed all'autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Con successiva legge regionale saranno stabilite norme per la destinazione di tali ricoveri e per la concessione dei medesimi ad operatori agricoli singoli od associati, con particolari agevolazioni per le cooperative agricole regolarmente costituite e per le aziende comunque associate.

Art. 16

Per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole singole od associate, compresi gli allevamenti interaziendali, danneggiati dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal 6 maggio 1976, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la ricostruzione, la riparazione e miglioramento delle stalle e relativi annessi, delle strutture, loro annessi ed attrezzature degli allevamenti avicunicoli, suinicoli e di altri allevamenti specializzati, distrutti, demoliti, o da demolire, o danneggiati.

Contributi nella stessa misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile potranno essere concessi per l'ampliamento delle stalle e relativi annessi, delle strutture e delle attrezzature, di cui al precedente comma, fino ad un massimo del 50 per cento della originaria consistenza.

Per i territori di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, la percentuale d'intervento, di cui ai due precedenti commi, è elevata al 90 per cento.

La consistenza, di cui al secondo comma, per le stalle è riferita alla condizione più favorevole, in alternativa, ai capi ed alle poste stalla, con la possibilità di arrotondamento fino a 10 poste per le aziende con meno di 7 capi o poste stalla, mentre per gli altri allevamenti è riferita al numero dei capi in allevamento, o allevabili alla data degli eventi tellurici che hanno causato il danno.

Le aziende che usufruiscono dei contributi di cui al presente articolo possono modificare il tipo di allevamento, adattando le relative strutture; in tale caso si farà riferimento a parametri di equivalenza da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.

Qualora, a giudizio dell'Ufficio competente, il costo del ripristino delle stalle e dei relativi annessi danneggiati risulti di entità tale da renderlo non conveniente, si potrà procedere alla demolizione dei fabbricati stessi.

In detto caso gli interessati potranno provvedere alla ricostruzione di nuove stalle e relativi annessi, fruendo dei contributi di cui al presente articolo.

Gli edifici danneggiati di cui al precedente comma potranno, qualora la loro demolizione non risulti indispensabile, essere destinati ad usi aziendali diversi, purché siano riconosciuti, a giudizio dell'ufficio competente, idonei ed utili agli usi stessi. Le eventuali opere di adattamento alle cennate nuove destinazioni potranno beneficiare delle provvidenze previste dalle leggi ordinarie.

La ricostruzione delle stalle e relativi annessi, nonché delle strutture, loro annessi ed attrezzature di cui al precedente primo comma, potrà effettuarsi anche su area diversa da quella su cui insistevano alla data degli eventi tellurici, purché ricadenti nelle zone delimitate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 15.

Le aziende agricole che hanno beneficiato di altre provvidenze per la ricostruzione od il ripristino dei fabbricati, indicati nel presente articolo, potranno essere ammesse ai benefici della presente legge solamente per le opere di miglioramento e di ampliamento dei medesimi.

Le domande di contributo corredate dal relativo progetto, verranno presentate con la documentazione di rito agli Uffici di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, che dovranno acquistare il parere della Commissione comunale di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35.

Qualora la Commissione predetta non esprima il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Amministrazione regionale darà corso direttamente alla istruttoria delle domande provvedendo d'ufficio agli accertamenti.

Nei casi di ripristino per i quali non sia necessaria la licenza o concessione a costruire, è sufficiente la presentazione di un preventivo di spesa.

Contestualmente al provvedimento di concessione verrà corrisposta al beneficiario una anticipazione pari alla metà dell'importo del contributo.

Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo la ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione regionale.

Qualora i fabbricati di cui al presente articolo siano pertinenti ad un fondo agricolo condotto in affitto, a colonia o a mezzadria, ma il proprietario del fondo non assuma le necessarie iniziative per le riparazioni entro il 31 luglio 1978, il fittavolo, il colono o il mezzadro possono sostituirsi ai sensi dell'articolo 1577 del Codice civile.

In tal caso i contributi previsti dal presente articolo sono concessi direttamente al conduttore o al mezzadro.

Per le cooperative la concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole della Comunità montana competente per territorio o del Consorzio di Comuni, denominato Comunità collinare del Friuli, per i Comuni che allo stesso aderiscono.

CAPO III

Norme finali

Art. 17

Sono autorizzate, nel loro integrale ammontare, tutte le spese per gli interventi di urgenza di cui all'articolo 2 effettuate anche in deroga alle competenze territoriali del Servizio autonomo dell'Economia montana e dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura dal 7 maggio 1976 fino all'entrata

in vigore della presente legge.

Sono altresì autorizzate le spese sostenute, prima dell'entrata in vigore della presente legge, dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per le finalità di cui al precedente articolo 15.

Art. 18

Sono ammesse alle provvidenze previste dal precedente articolo 6 anche le spese sostenute per riparazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 12 le spese per la ricostituzione delle scorte morte effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La liquidazione di quest'ultimo contributo è comunque subordinata al parere della Commissione di cui al precedente articolo 14.

Art. 19

I beneficiari delle agevolazioni previste ai precedenti articoli 10 e 12 dovranno impegnarsi a non cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego, senza autorizzazione da parte dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e della economia montana, le macchine, le attrezzature o il bestiame da riproduzione per un periodo di 2 anni dalla data di concessione del contributo; tale periodo viene elevato a 10 anni per le strutture di cui al precedente articolo 16.

Nei riguardi di coloro che contravverranno al predetto impegno l'Amministrazione regionale procederà al recupero dei contributi erogati.

Art. 20

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 15 e 16 è concesso, per l'esercizio finanziario 1976, all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, un contributo straordinario di lire 10 miliardi.

Art. 21

È assegnato all'Ente regionale per lo sviluppo della agricoltura nella Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 800 milioni per l'integrazione dell'apposito fondo disponibile per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22

Il Servizio autonomo dell'economia montana e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per i territori di rispettiva competenza, provvedono alla concessione e contestuale liquidazione nonché al pagamento delle provvidenze previste dagli articoli 4, 9, 11, 12 e 13 della presente legge. I medesimi uffici provvederanno all'istruttoria, concessione e al pagamento dei contributi previsti dall'articolo 6, nonché alla liquidazione degli interventi di cui allo articolo 2.

Per le aperture di credito che potranno essere disposte per i pagamenti di cui al presente articolo non si osservano le limitazioni previste dagli articoli 56 e 59 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni.

Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui ai precedenti commi, potranno essere effettuati, per ciascun capitolo di spesa, mediante ordini di accreditamento senza alcun limite di spesa.

Per quanto attiene alle agevolazioni creditizie, al rilascio dei nulla - osta provvederanno gli uffici di cui al primo comma del presente articolo, mentre all'emissione dei provvedimenti di concessione e

contemporanea liquidazione del concorso negli interessi provvederà il Direttore regionale dell'agricoltura.

Art. 23

Per i fini previsti dall'articolo 2, vengono istituiti, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria IX – i seguenti capitoli:

- il capitolo 6197 con la denominazione: «Spese dirette per la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il governo, il ricovero del bestiame ed in genere per ogni urgente intervento, compreso l'acquisto e il noleggio di attrezzature necessarie, rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi»;
- il capitolo 6198 con la denominazione: «Spese dirette per l'acquisto di mezzi tecnici ed attrezzature per la coltivazione dei terreni e la salvaguardia delle colture, nonché per assicurare la raccolta e la conservazione dei prodotti».

Per i fini previsti dall'articolo 4, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il seguente capitolo:

- capitolo 6339 con la denominazione: «Sovvenzioni per le anticipazioni colturali perdute a favore dei conduttori di aziende agricole, nonché ai mezzadri le cui colture siano state compromesse per cause derivanti dagli eventi tellurici o dalle occupazioni di urgenza per l'installazione di tende, deposito di materiali e simili».

Per i fini previsti dall'articolo 6, primo, secondo e terzo comma, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI, il capitolo 6342 con la denominazione: «Contributi per la riparazione e l'ampliamento dei fabbricati inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, alle cooperative agricole di servizio, agli allevamenti zootecnici a base associativa ed alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici, nonché per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari».

Per i fini previsti dall'articolo 9, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 6344 con la denominazione:

«Contributi ai caseifici che, in base al programma di ristrutturazione, cesseranno l'attività, al fine di concentrare la lavorazione del latte nei caseifici cooperativi razionali di adeguate dimensioni».

Per i fini previsti dall'articolo 10, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 6345 con la denominazione:

«Contributi alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli «Friulcarne» per la ricostituzione del patrimonio zootecnico andato perduto, disperso, macellato oppure distrutto per ragioni sanitarie, al fine di favorire la ripresa produttiva del settore».

Per i fini previsti dall'articolo 11, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II –

Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 6340 con la denominazione:

«Contributi a favore di imprese che conducono allevamenti avicunicoli ed altri allevamenti specializzati i cui soggetti siano andati perduti, al fine di favorire la ripresa produttiva del settore».

Per i fini previsti dall'articolo 12, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 6346 con la denominazione:

«Contributi per la ricostituzione delle scorte morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi tellurici».

Per i fini previsti dall'articolo 13, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 6347 con la denominazione:

«Contributi agli allevatori che abbiano mantenuto il bestiame nelle zone di residenza e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l'alimentazione dello stesso, per ogni capo di bestiame posseduto».

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati – ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 24

Per i fini previsti dall'articolo 5, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1976, il limite di impegno di lire 1 miliardo.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, è istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 6341 con la denominazione: «Concorso negli interessi su prestiti di soccorso ad ammortamento triennale a favore delle aziende agricole ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici del maggio 1976» e con lo stanziamento complessivo di lire 3 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1978, di cui lire 1 miliardo relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

Per i fini previsti dagli articoli 6 – quinto comma – e 7, è autorizzato, per l'esercizio 1976, il limite di impegno di lire 50 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1995.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, viene istituito, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 6343 con la denominazione:

«Concorso negli interessi sui mutui integrativi per la riparazione l'ampliamento dei fabbricati inerenti alle cooperative agricole che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976, nonché per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari» e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni,

corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 50 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio

Art. 25

Per i fini previsti dagli articoli 15 e 16, viene istituito nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 6348 con la denominazione: «Contributo straordinario all'ERSA per l'acquisizione di idonee aree e per la costruzione di ricoveri e relativi annessi per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli ed associati, nonché per la ricostruzione delle stalle, e relativi annessi, distrutte o demolite» e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l'esercizio 1976.

Per i fini previsti dall'articolo 21, viene istituito, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI, il capitolo 6349 con la denominazione: «Contributo all'ERSA per l'integrazione dell'apposito fondo disponibile per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'articolo 12, ultimo comma, della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 26

All'onere complessivo di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 11.850 milioni per l'esercizio 1976, previsto ai precedenti articoli 24 e 25, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 – «Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» – dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 27

I capitoli di spesa di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 25, sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 28

I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l'affissione sugli albi dei Comuni interessati.

Nei confronti dei beneficiari si applica la disposizione dell'articolo 1 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 29

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1976, n. 38 (B.U.R. 64/16.8.76)

Interventi di carattere assistenziale conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976.

Art. 1

Allo scopo di sovvenire allo stato di disagio in cui sono venute a trovarsi le popolazioni del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, mediante i Comuni interessati e loro Consorzi, le spese necessarie per:

- 1) il pagamento delle rette di ricovero o della differenza di esse non coperta dagli interessati in quanto beneficiari di pensioni, di vitalizi o di altri proventi a carattere continuativo, per quelle persone anziane, inabili, invalide ed appartenenti a categorie assimilabili che, residenti o dimoranti al momento del sisma nei Comuni terremotati, abbiano subito danni e siano già ricoverate o da ricoverare in idonei Istituti od alloggiamenti di emergenza aventi sede nel territorio regionale od anche al di fuori di esso, sempreché si trovino in condizioni di non poter fruire di adeguata assistenza e sistemazione in idoneo alloggio;
- 2) l'invio in colonie e soggiorni marini, montani e collinari, stagionali e permanenti, di minori appartenenti a famiglie residenti o dimoranti al momento del sisma nei Comuni terremotati che abbiano subito sensibili danni;
- 3) il pagamento delle rette di frequenza in asili, scuole materne e scuole speciali della Regione di minori appartenenti a famiglie di cui al precedente n. 2.

Art. 2

Le prestazioni previste dall'articolo 1 devono essere previamente autorizzate dal Sindaco del Comune di residenza e non possono avere durata superiore ai dodici mesi salvo proroga con deliberazione della Giunta regionale su motivata richiesta dell'Amministrazione comunale.

Per il periodo intercorrente tra il 6 maggio 1976 ed il giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tale autorizzazione è implicita con la presentazione, da parte degli Enti, Istituzioni ed Associazioni che forniscono le prestazioni assistenziali, di appositi elenchi nominativi delle persone fruente del servizio con a fianco di ciascuna di esse indicati la data dell'accoglimento, il Comune di provenienza e l'ammontare delle rette dovute riferite al periodo considerato.

Art. 3

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, tramite i Comuni interessati e loro Consorzi, la spesa annua di lire 250.000 pro capite per l'assistenza domiciliare agli anziani ed agli inabili di cui al Titolo II – Capo II – della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, residenti o dimoranti nelle zone terremotate.

Art. 4

I contributi di cui all'articolo 3, lettera d), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, possono essere destinati anche per interventi di carattere assistenziale diretti od indiretti dei Comuni e dei loro Consorzi a favore di persone danneggiate dagli eventi tellurici del maggio 1976.

Art. 5

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale, sulla base

di un presunto fabbisogno segnalato dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio, è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti dei Consorzi interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 6

Ad avvenuta erogazione dei contributi previsti dalla presente legge i Sindaci dei Comuni o i Presidenti dei Consorzi interessati dovranno produrre, a corredo delle quietanze, una dichiarazione attestante che nei confronti di ciascuna delle persone assistite ricorrono le condizioni prescritte dalle singole disposizioni.

Tutte le deliberazioni adottate dai Comuni e dai loro Consorzi per l'attuazione della presente legge sono soggette al solo controllo di legittimità e sono dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Art. 7

Alle domande, agli atti ed ai provvedimenti, comunque relativi all'attuazione della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 32 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Art. 8

I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante affissione agli albi dei Comuni interessati.

Art. 9

Per gli oneri previsti dall'articolo 1, viene istituito, «per memoria» – nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 – al Titolo I – Sezione IV – Rubrica n. 10 – Categoria IV – il capitolo 1580 con la denominazione: «Rimborso delle rette di ricovero degli anziani, inabili, invalidi ed appartenenti a categorie assimilabili; delle spese per l'invio in colonie e soggiorni marini, montani e collinari, stagionali e permanenti, nonché delle rette di frequenza in asili, scuole materne e scuole speciali della Regione di minori appartenenti a famiglie residenti o dimoranti al momento del sisma in comuni terremotati».

Per gli oneri previsti dall'articolo 3, viene istituito, «per memoria» – nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 – al Titolo I – Sezione IV – Rubrica n. 10 – Categoria IV – il capitolo 1581 con la denominazione: «Rimborsi delle spese per l'assistenza domiciliare agli anziani ed inabili di cui al Titolo II – Capo II – della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, residenti o dimoranti nelle zone terremotate».

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati – ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

I capitoli di spesa di cui ai precedenti commi sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 10

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. 48 (B.U.R. 69/30.8.76)

Provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica, modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.

CAPO I

Interventi a favore dell'edilizia scolastica

Art. 1

La Regione Friuli-Venezia Giulia esercita, in materia di edilizia scolastica, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto speciale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, secondo gli indirizzi programmatici della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti i cui atti sono soggetti al controllo della Regione, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento, la straordinaria manutenzione, la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado, professionali ed artistiche, nonché per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell'effettivo esercizio del diritto allo studio.

Art. 3

L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti, istituzioni e associazioni operanti nel settore, contributi per lavori di riattamento, ampliamento, sistemazione, ammodernamento, straordinaria manutenzione, nonché per l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, nonché alle scuole secondarie di secondo grado e professionali di Stato.

Art. 4

I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono cumulabili e possono essere concessi a favore dei previsti beneficiari, anche per l'esecuzione di lavori tendenti ad eliminare gli impedimenti strutturali che limitano di fatto l'accesso agli edifici scolastici dei soggetti fisicamente svantaggiati.

Art. 5

Gli interventi di cui all'articolo 2 sono attuati mediante la concessione di contributi in quote annue costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura massima dell'8% della spesa ammissibile.

La spesa ammissibile può comprendere, oltre al costo progettuale dell'opera e a quello delle attrezzature e dell'arredamento, anche il prezzo d'acquisto dell'area necessaria, nonché una quota, non superiore all'8% del costo dei lavori, delle forniture e dell'eventuale acquisizione dell'area, per spese

generali e di collaudo.

Gli interventi di cui all'articolo 3 sono attuati mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% della spesa ammissibile.

Art. 6

Al fine di provvedere ad interventi di edilizia scolastica di assoluta e indifferibile necessità, in armonia con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale, a favore degli enti previsti all'articolo 3 della presente legge, qualora gli stessi non siano in grado di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.

CAPO I

Interventi a favore dell'edilizia scolastica

Art. 6 bis

(ABROGATO)

CAPO I

Interventi a favore dell'edilizia scolastica

Art. 7

Gli enti, le istituzioni e le associazioni che intendono fruire dei contributi regionali ai sensi degli articoli 2 e 3, devono presentare domanda alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ogni anno.

La domanda va corredata dalla deliberazione dell'organo competente dell'ente, dalla relazione illustrativa dell'opera e dal preventivo sommario della spesa.

Art. 8

L'erogazione dei contributi avviene con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Art. 9

I mutui contratti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge possono essere garantiti dalla Regione.

Art. 10

(ABROGATO)

CAPO II

Modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22

Art. 11

Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, modificata e integrata con leggi regionali 20 giugno 1967, n. 13; 20 ottobre 1967, n. 24; 1° agosto 1969, n. 24; 10 febbraio 1972, n. 5; 2 aprile 1973, n. 25, è sostituito dal seguente comma:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province, ai Comuni e agli altri enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, contributi in conto capitale e in quote annue

costanti per la costruzione, l'ampliamento, il completamento e il riattamento di edifici destinati a sede di scuole e istituti d'istruzione primaria, secondaria di primo e di secondo grado, artistica e professionale».

CAPO III

Disposizioni finanziarie

Art. 12

Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 350 milioni e, nell'esercizio finanziario 1978, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

- esercizi 1976 e 1977 lire 350 milioni
- esercizi dal 1978 al 1995 lire 650 milioni
- esercizi 1996 e 1997 lire 300 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 è istituito – al Titolo II, Sezione II, Rubrica n. 8, Categoria XI – il capitolo 5168, con la denominazione: «Contributi annui costanti a favore degli enti obbligati e loro consorzi, nonché degli Enti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento e la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne,

elementari, secondarie di primo e di secondo grado, professionali ed artistiche, nonché per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell'effettivo esercizio del diritto allo studio e contributi integrativi per la realizzazione di opere già finanziate a carico dello Stato o della Regione» e con lo stanziamento complessivo di lire 2000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 350 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

All'onere complessivo di lire 2000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 8 – partita n. 1/b – elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 13

Per le finalità previste dagli articoli 3, 6 e 6 bis della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1000 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, è istituito – al Titolo II, Sezione II, Rubrica n. 8, Categoria XI – il capitolo 5169 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore degli enti obbligati e dei loro consorzi, nonché degli altri enti e istituzioni operanti nel settore per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonché per l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna e alla scuola dell'obbligo», e con lo stanziamento complessivo di lire 1000

milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 8 – Partita n. 1/b dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 14

Per far fronte agli eventuali oneri conseguenti alle garanzie di cui all'articolo 10 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 60 milioni, di cui 10 milioni per l'esercizio 1976.

L'onere di lire 60 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1976, fa carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 60 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1976.

Al predetto onere si fa fronte con la maggiore entrata di lire 60 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1976, accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione della entrata del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 15

In relazione al disposto di cui all'articolo 11 della presente legge, la denominazione del capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 viene così modificata: «Contributi annui costanti sulla spesa riconosciuta ammissibile a favore di Province, Comuni e altri enti obbligati a fornire locali ad uso delle scuole statali, per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole e istituti d'istruzione primaria, secondaria di primo e di secondo grado, artistica e professionale, nonché ai Comuni, alle Province, agli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, enti ed istituzioni per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole materne».

CAPO IV

Integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34

Art. 16

Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:

«Al fine di assicurare entro il 1° ottobre 1976 la necessaria dotazione di aule per il servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, nelle zone colpite dal terremoto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per acquisire e porre in opera aule mobili o ad elementi componibili».

Art. 17

Il quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:

«A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma – che comprendono tutti gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell'arredamento – l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:

- a) a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle Province di Udine e Pordenone;
- b) ad effettuare pagamenti alle due Amministrazioni provinciali suddette o agli Enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20».

Art. 18

L'articolo 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:

«Art. 11

Nel caso di particolari eccezionali esigenze, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della LR 25 agosto 1971, n. 42 – Capo VI – e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i Comuni interessati non dispongano della necessaria copertura finanziaria».

Art. 19

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è sostituito dal seguente:

«Per gli oneri previsti dall'art. 8 vengono istituiti, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II – Sezione II – Rubrica n. 3 – i seguenti capitoli:

– alla categoria IX

cap. 5072 con la denominazione: «Spese o rimborsi per l'approvvigionamento e la messa in opera di aule mobili o ad elementi componibili o strutture prefabbricate definitive da destinare al Servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, compresi gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell'arredamento, nelle zone colpite dal terremoto» e con lo stanziamento di lire 7 miliardi, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato per l'esercizio 1976 ai sensi dell'art. 36 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

– alla categoria XI

il capitolo 5080 «per memoria» con la denominazione: «Finanziamenti a favore delle Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone o agli Enti locali interessati mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20». Per tale scopo è autorizzato un limite di impegno per l'anno 1976 le cui annualità e il relativo ammontare saranno determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente».

Art. 20

Gli ultimi due commi dell'articolo 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, vengono sostituiti dai seguenti:

«Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 5002, 5080, 6707, saranno determinati – ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 – con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la Commissione consiliare competente.

Lo stanziamento di lire 7 miliardi autorizzato con il precedente secondo comma, sul capitolo 5072 per gli interventi di cui all'art. 8 della presente legge potrà essere integrato con prelevamenti dal capitolo 6990 – ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la Commissione consiliare competente.

I capitoli di spesa 5002, 5072 e 5080 sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15».

Art. 21

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione Friuli-Venezia Giulia.

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976, n. 52 (B.U.R. 73/7.9.76)

Concorso regionale sulle spese facoltative sostenute dai Comuni o loro Consorzi per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell'obbligo, nonché della scuola a tempo pieno, e per l'istituzione di speciali collegamenti nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni o ai loro Consorzi, contributi, nella misura non superiore al 90% della spesa sostenuta nel corso dell'anno scolastico 1975-1976 e riconosciuta ammissibile, per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell'obbligo, nonché di quelli che hanno frequentato i centri di scuola a tempo pieno.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, è riconosciuta ammissibile anche la spesa sostenuta per l'acquisto di automezzi idonei per il trasporto degli alunni.

Art. 3

Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i Comuni o loro Consorzi dovranno presentare al Servizio regionale dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo con allegata la deliberazione dell'organo comunale o consortile con cui si approva il relativo consuntivo di spesa, munita degli estremi del provvedimento dell'organo di controllo.

Art. 4

I Comuni disastrati di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, se impossibilitati a produrre il rendiconto di cui al precedente articolo, possono chiedere che l'ammontare del contributo previsto dalla presente legge venga determinato sulla base dei rendiconti prodotti dai medesimi in relazione ai contributi percepiti ai sensi delle leggi regionali 6 settembre 1965, n. 19, e 25 agosto 1971, n. 42, per il trasporto di alunni nell'anno scolastico 1974-1975.

Art. 5

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato ai trasporti ed ai traffici, approva il piano di riparto dei fondi disponibili determinando, per ciascun Comune o Consorzio di Comuni, la spesa

ammessa e la misura del contributo.

Art. 6

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, disastri e gravemente danneggiati, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonché a quelli danneggiati, di cui al medesimo articolo, e siti in territori classificati montani ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, contributi, fino al 100%, sulle spese che detti Comuni sosterranno negli anni scolastici 1976-1977 e 1977-1978 per il trasporto alle sedi scolastiche degli alunni delle scuole materne, elementari, medie dell'obbligo e di quelle a tempo pieno. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi fino al cento per cento sulle spese sostenute dagli stessi Comuni per il trasporto degli alunni di cui sopra ai centri di attività scolastiche estive istituiti a seguito degli eventi tellurici del maggio 1976.

I benefici previsti al precedente comma sono estesi, per l'anno scolastico 1976-1977, anche ai Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100% delle spese sostenute, ai Comuni che abbiano istituito servizi di trasporto alunni per raggiungere le nuove sedi scolastiche, resesi necessarie a seguito dei danni arrecati dal sisma del 1976 agli edifici abitualmente utilizzati.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, valgono le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere contributi «una tantum» ai Comuni, di cui al primo comma, per l'istituzione di speciali collegamenti di autolinee, finalizzati a particolari interessi sociali, autorizzati di volta in volta dalla Giunta regionale.

Art. 7

Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito al Titolo I – Sezione II – Rubrica n. 2 – Trasporti e Traffici – Categoria IV – il capitolo 581 con la denominazione: «Contributi ai Comuni ed ai loro Consorzi per le spese sostenute per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell'obbligo, nonché della scuola a tempo pieno» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 2 – Trasporti e Traffici – Partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 8

Per far fronte agli oneri previsti dall'articolo 6 della presente legge, è istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 al Titolo I – Sezione II – Rubrica n. 2 – Trasporti e Traffici – Categoria IV – il capitolo 582 con la denominazione: «Contributi ai Comuni, disastri e gravemente danneggiati, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonché a quelli danneggiati, di cui al medesimo articolo, e

siti in territori classificati montani ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, per le spese relative al trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari, medie dell'obbligo e di quelle a tempo pieno, e per le spese relative al trasporto di detti alunni ai centri di attività scolastiche estive istituiti a seguito degli eventi tellurici del maggio 1976, nonché contributi «una tantum» per l'istituzione di speciali collegamenti di autolinee, finalizzati a particolari interessi sociali».

Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo di cui al precedente comma saranno determinati – ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

Il precitato capitolo 582 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976, n. 53 (B.U.R. 73/7.9.76)

Attribuzione alla Presidenza della Giunta regionale di sovrintendere all'attuazione delle leggi statali e regionali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 1976 ed istituzione della Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

Art. 1

Per garantire un più efficace e spedito espletamento delle funzioni che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976 e in dipendenza degli eventi stessi, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, il Presidente della Giunta regionale è competente, in via straordinaria, non oltre il 31 dicembre 2002 e per la parte non delegata o comunque non delegabile ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto regionale agli Enti locali e alle Comunità montane e collinare, in armonia con la legge 8 agosto 1977, n. 546:

- a) a operare gli interventi, già devoluti ad altri Assessori regionali, diretti alla ricostruzione delle zone colpite, ivi compresi quelli attinenti alla demolizione di edifici e di manufatti pericolanti e alla rimozione delle macerie, nonché quelli concernenti la vigilanza, il controllo e la consulenza in merito agli strumenti urbanistici di livello comunale dei Comuni disastri e gravemente danneggiati, indicati nel DPGR del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) a coordinare gli interventi socio – assistenziali diretti alla normalizzazione della vita sociale ed economica nelle zone medesime.

Nella trattazione degli affari di cui al primo comma il Presidente della Giunta regionale osserva le direttive approvate dalla Giunta stessa, previo parere della Commissione consiliare speciale.

Periodicamente e, comunque, quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto, il Presidente della Giunta regionale informa la Commissione consiliare speciale sullo stato di attuazione delle leggi di

intervento a favore delle zone e delle popolazioni colpite.

Art. 2

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale si avvale di una Segreteria generale straordinaria con sede in Udine, cui è preposto un Segretario generale straordinario, e che si articola nelle seguenti ripartizioni:

- 1) - Ripartizione amministrativa
- 2) - Ripartizione tecnica
- 3) - Ripartizione dell'assistenza.

Art. 3

Con legge regionale, da approvarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà istituito un organo consultivo territoriale quale espressione degli enti locali e sovracomunali della zona colpita dal sisma e saranno fissati i relativi compiti.

Con la medesima legge saranno altresì assegnate ai Comuni e alle Comunità montane e collinare deleghe per l'esercizio in via normale delle funzioni amministrative inerenti alla ricostruzione.

Art. 4

Alla costituzione della Segreteria Generale straordinaria si provvede mediante personale distaccato da altri Uffici o Servizi regionali e mediante personale comandato dallo Stato o da altri Enti pubblici o per chiamata.

L'articolazione interna della Segreteria Generale straordinaria e degli Uffici relativi, la loro dirigenza e la dotazione di personale saranno stabilite con successiva legge regionale da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel frattempo la Giunta regionale è autorizzata a chiedere immediatamente comandi in numero non superiore a 10.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore che lo coadiuva possono essere chiamati a prestare la loro collaborazione alla Segreteria Generale straordinaria ed agli Uffici relativi, con incarichi a tempo determinato, anche esperti non appartenenti a pubbliche Amministrazioni in numero non superiore a 5. I compensi sono stabiliti con apposita convenzione avendo come riferimento il trattamento economico complessivo del personale regionale con analoghe funzioni.

Art. 5

Qualora alla Segreteria Generale straordinaria ed agli Uffici relativi vengano assegnati dirigenti, di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ovvero dirigenti incaricati, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della stessa legge, gli stessi sono collocati fuori organico per il tempo dell'assegnazione.

Nei confronti dei dipendenti collocati fuori organico non trova applicazione il disposto dell'articolo 116, secondo comma, della citata legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Alla cessazione dell'incarico, i dipendenti predetti rientrano in organico anche in soprannumero.

Art. 6

(ABROGATO)

Art. 7

Le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 vengono esercitate, secondo quanto stabilito dalla presente legge, a decorrere dalla data che sarà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Restano salvi i provvedimenti in materia perfezionati anteriormente alla data di cui al precedente comma.

Art. 8

Gli oneri derivanti dalla presente legge faranno carico agli appropriati capitoli 151, 152, 156 e 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. 2 (B.U.R. 1/11.1.77)

Provvedimenti a favore delle popolazioni terremotate nel settore dei trasporti e modifiche alla legge regionale 22 giugno 1976, n. 24 ed alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 52.

CAPO I

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere fino alla copertura totale l'onere finanziario derivante dai servizi speciali di sfollamento delle persone terremotate nelle zone di esodo, ivi comprese quelle site nelle altre regioni della Repubblica italiana, disposti dal Commissariato di Governo ed effettuati dopo il 14 settembre 1976 con autobus delle aziende esercenti servizi pubblici di autolinee.

L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a sostenere fino alla copertura totale l'onere finanziario relativo al trasporto dei terremotati nell'ambito delle zone colpite, nelle zone di esodo di cui al precedente comma e dalle zone di esodo alle località di lavoro, di studio, o a quelle terremotate di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, effettuati a mezzo autobus da aziende pubbliche e private o a mezzo scuolabus di Enti pubblici.

L'importo da corrispondere alle aziende o agli Enti pubblici per l'effettuazione dei servizi di cui al presente articolo sarà determinato sulla base dei relativi costi unitari chilometrici od orari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1976 e non oltre il 30 giugno 1977, a liquidare il costo degli abbonamenti rilasciati, per raggiungere i posti di lavoro e di scuola a mezzo di servizi pubblici di autolinee interregionali, regionali e comprensoriali, ai lavoratori ed agli studenti sfollati nelle zone di esodo di cui all'articolo precedente nonché ai lavoratori ed agli studenti residenti nei Comuni delle zone terremotate di cui al precedente articolo particolarmente interessati dal fenomeno dello sfollamento, da individuarsi con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale,

e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- sia stata distrutta o dichiarata inagibile la loro abitazione in seguito agli eventi sismici;
- debbano frequentare una scuola la cui sede originaria sia stata trasferita in altra località in seguito agli eventi sismici.

Art. 3

Per far fronte agli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1967-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 vengono istituiti «per memoria» al Titolo I – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Trasporti e Traffici – Categoria IV – i seguenti capitoli:

- capitolo 1156 con la denominazione: «Rimborsi a favore di aziende pubbliche e private o di Enti pubblici per i servizi speciali di sfollamento delle persone terremotate nelle zone di esodo, nonché per il trasporto dei terremotati dalle zone di esodo alle località di lavoro, di studio o a quelle terremotate di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15»;
- capitolo 1157 con la denominazione: «Rimborso del costo degli abbonamenti rilasciati, per raggiungere i posti di lavoro e di scuola a mezzo di servizi pubblici di autolinee, ai lavoratori ed agli studenti sfollati nelle zone di esodo nonché ai lavoratori ed agli studenti residenti nei Comuni delle zone terremotate particolarmente interessati dal fenomeno dello sfollamento, da individuarsi con apposito Decreto del Presidente della Giunta regionale».

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui al precedente comma saranno determinati – ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.

I capitoli di spesa di cui al precedente primo comma sono istituiti in aggiunta a quelli previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

CAPO II

Art. 4

(ABROGATO)

CAPO III

Art. 5

Nel primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 52, la dizione: «nella misura non superiore al 90%» è sostituita dalla seguente: «fino al 100%».

Art. 6

Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 52 sono inseriti i seguenti commi:

«I benefici previsti al precedente comma sono estesi, per l'anno scolastico 1976-1977, anche ai Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100% delle spese sostenute, ai Comuni che abbiano istituito servizi di trasporto alunni per raggiungere le nuove sedi

scolastiche, resesi necessarie a seguito dei danni arrecati dal sisma del 1976 agli edifici abitualmente utilizzati».

Art. 7

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1977, n. 3 (B.U.R. 1/11.1.77)

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

CAPO I

Utilizzazione dei finanziamenti della Banca Europea per gli investimenti e della Comunità Europea per il Carbone e l'Acciaio a favore delle imprese industriali, nonché di altri Enti ed istituzioni interessati al sisma

Art. 1

L'Amministrazione regionale promuove l'assunzione, da parte di istituti di credito di natura pubblica e di diritto pubblico o di istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, di mutui con la Banca Europea per gli investimenti il cui ricavo venga destinato al finanziamento di imprese industriali o di comunità montane, consorzi di bonifica integrale e montana, consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati – questi ultimi – da province e comuni, dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura ERSA, di cooperative agricole e loro consorzi, che attuino iniziative idonee alla ripresa economica e produttiva delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma.

Art. 2

L'Amministrazione regionale promuove altresì l'assunzione da parte degli istituti di credito di natura pubblica e di diritto pubblico di mutui con la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio il cui ricavato venga destinato al finanziamento di imprese industriali del settore siderurgico, colpite dal sisma.

Art. 3

Gli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono designati, previa delibera della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Con il medesimo decreto è altresì fissato l'importo massimo dei mutui ammissibili da ciascun istituto ed assistibili con l'intervento regionale di cui al successivo articolo 4.

Art. 4

Agli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che erogano mutui per la riparazione e la ricostruzione delle aziende industriali indicate all'articolo 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, compreso l'eventuale ampliamento fino ad un massimo del 50% delle strutture danneggiate o distrutte, sono concessi contributi in semestralità costanti per un periodo non superiore a quindici anni nella misura necessaria a rendere l'onere di ammortamento del mutuo per le imprese pari a quello sostenuto

dai beneficiari dei mutui di cui all'articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Analoghi contributi sono ammissibili a favore di Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento che concedono mutui – anche integrativi e provvidenze in conto capitale previste da leggi statali e regionali – per la riparazione e la ricostruzione di opere, di strutture del settore agricolo forestale e di impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché di magazzini e di impianti per l'approvvigionamento collettivo di sementi, mangimi, concimi, anticrittogamici e altri mezzi necessari per la conduzione delle aziende agricole, ivi comprese pertinenze ed uffici.

Nei predetti mutui potranno essere compresi gli eventuali ampliamenti fino al 50 per cento delle strutture e degli impianti preesistenti.

Le opere, le strutture, gli impianti ed i magazzini di cui in precedenza potranno essere ricostruiti in tutto o in parte ove ne venga riconosciuta l'opportunità ai fini della funzionalità, anche in località diversa da quella dell'originaria ubicazione; potranno essere altresì concessi i contributi previsti dal presente articolo per completamenti ed ampliamenti di magazzini e di impianti finanziati o da finanziarsi ai sensi di leggi statali o regionali, purché realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici, di cui allo articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 5

I contributi di cui al precedente articolo 4 sono concessi in semestralità posticipate agli istituti di credito designati ai sensi dell'articolo 3, su presentazione all'Assessorato dell'industria e del commercio o all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, secondo le rispettive competenze, di:

- a) copia del contratto di mutuo con l'impresa o l'ente beneficiario corredata del relativo piano di ammortamento e della dichiarazione del sindaco attestante che l'impresa o le opere o le strutture o gli impianti sono stati interamente o parzialmente danneggiati dal sisma;
- b) relazione tecnico-finanziaria relativa agli investimenti;
- c) dichiarazione da parte della Banca Europea degli investimenti ovvero della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio attestante che il mutuo di cui alla lettera a) è stato concesso su proprie disponibilità e contenente tutte le condizioni del mutuo con l'istituto di credito interessato.

Agli effetti della determinazione delle condizioni del prestito, il tasso di interesse, maggiorato di 0,80 punti per spese ed oneri di istituto, non potrà essere superiore a 10,30.

La misura del contributo è pari alla differenza risultante tra la somma degli interessi calcolata al tasso di interesse di cui alla lettera c) e la somma degli interessi risultante dal piano di ammortamento indicato alla lettera a) suddivisa in semestralità costanti in relazione alla durata del mutuo.

Per il periodo di preammortamento detto contributo sarà calcolato con riferimento ai tempi o agli importi di utilizzo del finanziamento e potrà essere corrisposto anche in un'unica soluzione alla fine di ogni semestre solare, sulla base della documentazione che sarà fornita dagli istituti eroganti.

Art. 6

I rischi derivanti dalla concessione alle imprese ed agli Enti dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 4 sono coperti da garanzia regionale.

Ai fini di cui al comma precedente, gli istituti mutuanti che dimostrino di aver sofferto perdite per capitale, interessi ed accessori, dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti, potranno chiedere all'Amministrazione regionale la reintegrazione di tali perdite sino alla misura del 100 per cento.

Art. 7

La garanzia di cui al precedente articolo 6 è estesa anche agli eventuali finanziamenti, fino alla concorrenza massima di lire 5 miliardi, concessi dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio a favore delle imprese siderurgiche rientranti nelle condizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, per il tramite di uno degli istituti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 8

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata – in attesa che vi provveda lo Stato con propria legge – a rimborsare agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 gli oneri derivanti dalla differenza tra i cambi applicati alle operazioni di rimborso di capitale ed interessi dei mutui contratti, ai sensi della presente legge, con la Banca Europea per gli Investimenti e con la Comunità Europea per il Carbone e l'Acciaio ed i cambi applicati in sede di negoziazione della valuta estera rinveniente dai prestiti stessi, all'atto della loro accensione.

A tale scopo gli istituti, alla fine di ogni anno, comunicheranno all'Assessorato regionale delle finanze – Direzione regionale dei Servizi Amministrativi – gli eventuali oneri sostenuti o le favorevoli differenze acquisite per effetto delle diversità dei cambi applicati ai sensi del precedente comma.

I cambi praticati dovranno risultare da dichiarazione degli istituti di credito che hanno effettuato le operazioni di introito e di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Comunità Europea per il Carbone e l'Acciaio.

L'Amministrazione regionale provvederà al rimborso degli oneri sopra indicati, al netto di ogni commissione e spesa, nel tempo strettamente necessario dal ricevimento della relativa richiesta.

Ove in un anno, in presenza di cambio favorevole, gli istituti, in sede di rimborso di rate dei mutui contratti, dovessero acquisire delle differenze a loro favore, tali differenze formeranno oggetto di conguaglio in occasione di eventuali oneri di cambio che l'Amministrazione regionale fosse chiamata a rimborsare, per effetto della presente legge, nell'anno o negli anni successivi. Qualora tali differenze si verificassero nell'ultimo anno, gli istituti rimborseranno all'Amministrazione regionale gli importi risultanti a loro favore.

CAPO II

Intervento della Regione ad integrazione del contributo comunitario e di quello dello Stato per riparare i danni dell'agricoltura

Art. 9

Per le domande di contributo avanzate direttamente dalla Regione alla Comunità Economica Europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 ed allo Stato italiano ai sensi del Decreto – Legge 29 luglio 1976, n. 516 convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la differenza tra la spesa complessiva ammessa a finanziamento e la somma dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea e dallo Stato italiano.

Art. 10

Ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità Economica Europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 e dallo Stato italiano ai sensi del Decreto – Legge 29 luglio 1976, n. 516 convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati – questi ultimi – da Province e Comuni, ai Comuni e all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un contributo che consenta di raggiungere il 98% della spesa ammessa.

Art. 11

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti di cui ai precedenti articoli anticipazioni fino al 70% della spesa complessiva ammessa ai contributi comunitari, statali e regionali.

Tali anticipazioni verranno recuperate sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i due decimi dell'importo dei lavori.

CAPO III

Intervento della Regione ad integrazione del contributo comunitario per il ripristino delle infrastrutture

Art. 12

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in attesa che vi provveda lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, la realizzazione di progetti di riatto e miglioramento degli impianti di acquedotti e delle reti idriche nonché della viabilità provinciale e dei manufatti ad essa connessi per l'ammissione ai benefici comunitari ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del regolamento (CEE) n. 1506/76 del Consiglio del 21 giugno 1976.

La misura del finanziamento regionale sarà pari alla differenza fra l'importo corrispondente al 90% della spesa necessaria e l'importo corrispondente al beneficio comunitario.

All'eventuale mutuo occorrente per il finanziamento da parte degli Enti beneficiari del 10% della spesa necessaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35.

La misura di cui al secondo comma sarà pari alla differenza fra l'importo corrispondente al 100% della spesa necessaria e l'ammontare globale corrispondente ai benefici comunitari quando trattasi di realizzare progetti di ricostruzione e miglioramento della viabilità provinciale e delle opere e manufatti ad essa connessi.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nella misura del 100% i maggiori oneri derivanti dall'approvazione di perizie suppletive e di variante, ivi compresi quelli derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, relative ai progetti di cui al primo comma e per i quali maggiori oneri non siano stati ottenuti ulteriori benefici comunitari.

Art. 13

L'erogazione del contributo regionale di cui al precedente articolo ha luogo:

- nella misura del 95% dell'intero contributo concesso a seguito di presentazione del verbale di consegna dei lavori principali o analoghi atti riguardanti spese afferenti a forniture, asservimenti,

espropri, rifusioni di danni o altre previste in progetto;

– nella misura restante a seguito di regolare approvazione degli atti di collaudo da parte dell'Ente beneficiario.

Art. 14

I progetti ed elaborati tecnici delle opere pubbliche di cui al presente Capo per le quali si richieda il contributo regionale ai sensi della presente legge non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali.

Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedano l'approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione divenuta efficace di adozione, da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo.

I progetti medesimi devono essere corredati dal parere favorevole dell'Ufficio tecnico dell'Ente o del Consorzio costituito per detto servizio cui l'Ente interessato eventualmente aderisce e, nel caso di opere igienico – sanitarie, anche dal parere favorevole dell'ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all'ubicazione dell'opera progettata o del medico provinciale per opere territorialmente ricadenti in più Comuni.

Fatte salve le disposizioni per l'edilizia nelle zone sismiche, vigenti nel Friuli-Venezia Giulia, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, di cui al primo comma, non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla – osta ed altri controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell'esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.

La eseguibilità dei progetti e degli elaborati di cui al primo comma è tuttavia subordinata alla formale concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge.

Art. 15

Ai legali rappresentanti degli Enti beneficiari dei contributi di cui al precedente articolo 12 è estesa la delega di cui all'articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per quanto inerente alla esecuzione dei rispettivi progetti previsti dal presente Capo.

CAPO IV Norme finanziarie

Art. 16

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 4 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 1.500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI, il capitolo 6642 con la denominazione: «Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico che abbiano assunto mutui con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) o con la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) per la concessione di mutui destinati alla riparazione ed alla ricostruzione, compreso l'eventuale ampliamento delle strutture danneggiate o

distrutte, delle aziende industriali indicate all'articolo 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28» e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 1.500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 – «Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» – dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 17

Per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 4 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 600 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI, il capitolo 6355 con la denominazione: «Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento che concedono mutui, anche integrativi, per la riparazione e la ricostruzione di opere, di strutture e degli impianti collettivi del settore agricolo – forestale, e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi gli eventuali ampliamenti» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 600 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 – «Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» – dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 18

Per gli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7 è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 375 milioni, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1976.

La spesa di cui al comma precedente fa carico al capitolo 6061 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato di lire 375 milioni per il periodo 1976-1979, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1976.

Al maggior onere di lire 375 milioni, di cui 25 milioni per l'esercizio 1976, si fa fronte per lire 175 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 «Fondo per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 e per lire 200 milioni con la maggiore entrata accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell'entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e del bilancio 1976.

In relazione al disposto dei precedenti commi, la denominazione del precitato capitolo 6061 viene così modificata: «Eventuali oneri derivanti da garanzie assunte dalla Regione sui mutui agevolati di cui agli articoli 2 e 2 bis del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e sui

mutui finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Comunità Europea per il Carbone e l'Acciaio (Spesa obbligatoria)».

Art. 19

Per gli oneri derivanti dall'articolo 8 è autorizzata per gli esercizi 1976-1979 la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XI, il capitolo 5993 con la denominazione: «Rimborso agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico o abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento degli oneri derivanti dalla differenza di cambio sui prestiti contratti con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) o con la Comunità Europea per il Carbone e l'Acciaio (Spesa obbligatoria)» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976. A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di lire 1.400 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976, accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell'entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 20

Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 814 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI il capitolo 6356 con la denominazione: «Spese relative alla quota a carico della Regione per opere di riparazione dei danni dell'agricoltura ammesse a finanziamento della Comunità Economica Europea e dallo Stato italiano» e con lo stanziamento di lire 814 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 – «Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» – dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 21

Per le finalità previste dall'articolo 10 è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 3.025 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI il capitolo 6357 con la denominazione: «Contributi alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione, ai Comuni ed al Centro regionale di sperimentazione agraria, ad integrazione di finanziamenti concessi dalla Comunità Economica Europea ai sensi del regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 e dello Stato italiano, ai sensi del DL 29 luglio 1976, n. 516, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591» e con lo stanziamento di lire 3.025 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 – «Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» – dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 22

Per le finalità previste dall'articolo 11, primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 29.900

milioni per gli esercizi 1977-1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XIII, il capitolo 6400 con la denominazione: «Anticipazioni alle Comunità montane, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati – questi ultimi – da Province e Comuni, ai Comuni ed al Centro regionale di sperimentazione agraria sulla spesa complessiva ammessa ai contributi comunitari, statali e regionali» e con lo stanziamento di lire 29.900 milioni.

A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo comma dell'articolo 11.

Di conseguenza nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 viene istituito al Titolo III – Rubrica n. 1 – Categoria XVI, il capitolo 906 con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati – questi ultimi – da Province e Comuni, ai Comuni ed al Centro regionale di sperimentazione agraria sulla spesa ammessa a contributi comunitari, statali e regionali» e con lo stanziamento di lire 29.900 milioni.

Art. 23

Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 14.290 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 è istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 9 – Categoria IX – il capitolo 6709 con la denominazione: «Spese relative alla quota a carico della Regione per la realizzazione dei progetti di acquedotti e delle reti idriche, nonché della viabilità provinciale e dei manufatti ad essa connessi ammessi ai benefici comunitari ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976» e con lo stanziamento di lire 14.290 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 – «Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» – dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 24

I capitoli di spesa 6642 – 6355 – 6356 – 6357 e 6709 sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 25

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1977, n. 30 (B.U.R. 59/20.6.77)

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici – Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

CAPO I Disposizioni preliminari

Art. 1

Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale per la ricostruzione delle zone terremotate ed in concordanza con gli obiettivi generali della ricostruzione stessa, nonché con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia, al fabbisogno abitativo si provvede con un Piano casa.

In via prioritaria al fabbisogno abitativo delle zone terremotate si provvede attraverso il recupero statico e funzionale del patrimonio edilizio esistente, secondo quanto disposto al successivo articolo 3.

Il Piano casa e gli interventi di cui alla presente legge si uniformeranno ai principi ed agli indirizzi della legislazione di riforma del settore della casa e del regime dei suoli.

Gli interventi predetti dovranno tendere, in un quadro di sicurezza statica, geologica e sismica, al recupero funzionale delle abitazioni danneggiate e dovranno attuarsi secondo criteri uniformi di convenienza sotto il profilo tecnico ed economico ed esigenze di natura urbanistica, garantendo nella maggior misura possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico, artistico ed ambientale superstite.

Alla individuazione e determinazione della priorità degli interventi si perverrà in stretto collegamento e d'intesa con le comunità locali interessate ed in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.

La determinazione dell'entità dell'intervento di riatto, unitamente all'avvio di un'operazione di rilevamento delle esigenze abitative residue, costituiranno il sistema di riferimento in base al quale verrà quantificata l'entità di nuovi alloggi necessari per soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa delle zone colpite.

Art. 2

La Regione predispone e realizza, d'intesa con i Comuni, un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente, saranno stabilite le modalità del censimento medesimo.

Art. 3

Il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, danneggiati dagli eventi tellurici, si attua secondo le procedure indicate ai successivi Capo II e Capo III della presente legge.

CAPO II

Recupero statico e funzionale del patrimonio abitativo danneggiato dagli eventi tellurici

Art. 4

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al Capo I, il Presidente della Giunta regionale, sentite le Comunità montane interessate e la Comunità collinare e, secondo le forme più opportune, i Comuni non compresi in alcuna Comunità, provvede con propri decreti, previa deliberazione della Giunta medesima e sentita altresì la Commissione consiliare speciale, alle delimitazioni delle zone entro le quali trovano graduale applicazione le procedure del presente Capo II.

Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 15 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, si provvede per la determinazione dei criteri generali da seguire negli interventi ed, in particolare, per la determinazione dei criteri relativi:

- a) al raggruppamento – agli effetti di quanto previsto al successivo articolo 7, terzo comma, della presente legge – di due o più Comuni compresi nelle zone delimitate ed all'assegnazione dei gruppi tecnici, di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), avuto riguardo all'effettivo fabbisogno abitativo ed alle esigenze di pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma;
- b) all'ordine di priorità da seguire nella programmazione degli interventi;
- c) ai livelli di ricettività abitativa e di funzionalità da conseguire attraverso gli interventi predetti;
- d) ai parametri di convenienza tecnica ed economica ed alle altre indicazioni da seguire nella redazione dei progetti, di cui al successivo articolo 5;
- e) alle modalità per disciplinare l'uso degli edifici o parti di edifici non occupati dal proprietario;
- f) alle modalità per disciplinare l'uso dei vani eccedenti il fabbisogno degli occupanti l'edificio da riattare;
- g) allo schema delle convenzioni da stipulare con i proprietari interessati per l'utilizzo degli edifici o parti di edifici non occupati dagli stessi ovvero dei vani eccedenti il fabbisogno indicato;
- h) alle modalità per destinare a servizi pubblici ovvero per l'uso da parte dei cittadini danneggiati dal terremoto degli edifici o parti degli edifici riattati e resisi disponibili;
- i) al disciplinare tipo da stipulare fra i Comuni o gruppi di Comuni e gli esperti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b);
- l) all'organizzazione degli adempimenti affidati dalla presente legge ai Comuni o gruppi di Comuni, ed alla formulazione dei relativi organigrammi tecnici ed amministrativi;
- m) al recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma.

Le delimitazioni delle zone di cui al primo comma del presente articolo tengono conto della gravità del danno arrecato dagli eventi tellurici del 1976; delle esigenze abitative conseguenti; della salvaguardia dei valori ambientali e culturali nonché delle eventuali risultanze geologiche e geosismiche.

Nell'ambito territoriale dei singoli Comuni compresi nelle zone di cui al primo comma, i criteri specifici delle priorità e le direttive per l'attuazione degli interventi sono determinati con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali interessati, tenendo conto, oltre che dei criteri generali suindicati, anche delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche adottati od, eventualmente, da adottare entro un termine all'uopo prefissato, non superiore a tre mesi, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, nonché dei risultati delle eventuali indagini geologiche esperite a livello locale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa sentita la commissione consiliare speciale, verranno definite le priorità ed i criteri in base ai quali verranno assunte le decisioni amministrative di competenza della Giunta stessa previste dalla presente legge, al fine di assicurare che la presenza dei gruppi interdisciplinari e le aperture di credito di cui ai successivi articoli vengano determinati in modo corrispondente all'effettivo fabbisogno abitativo e alle esigenze di un pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma.

Art. 5

Ai fini di cui al presente Capo II, il progetto per la riparazione degli edifici deve contenere separatamente l'indicazione:

- a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici;
- b) delle opere di completamento e degli impianti;
- c) delle eventuali ulteriori opere indispensabili per conseguire livelli di ricettività abitativa e di funzionalità adeguati ai criteri generali, di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera c).

Nelle opere di cui alla lettera a) del precedente comma sono compresi gli interventi provvisori strettamente necessari al puntellamento delle strutture ed alla difesa degli edifici dagli agenti atmosferici, ancorché effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori viene, altresì, effettuato distintamente per le opere considerate al precedente comma.

Art. 6

Qualora alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di delimitazione indicato nell'articolo 4, primo comma, i lavori di riparazione non siano ancora stati iniziati ovvero siano tutt'ora in corso, i proprietari interessati o chi li rappresenta o ne cura gli interessi, per essere ammessi agli interventi e benefici di cui al presente Capo, possono inoltrare domanda, entro 60 giorni dalla data predetta, al Comune ove è situato l'immobile, che ne trasmette copia all'Amministrazione regionale.

La domanda deve contenere, in alternativa:

- a) la richiesta di intervento pubblico per la progettazione e per l'esecuzione diretta delle opere di riparazione di cui all'articolo 5, lettera a), nonché per la progettazione delle opere di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo, con contestuale rinuncia ai benefici di cui al Capo III della presente legge – salvo per quanto disposto all'art. 28, primo e secondo comma – e, comunque, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) l'impegno a presentare, al fine di ottenere le provvidenze di cui al successivo articolo 16, entro il 31 dicembre 1978, il progetto esecutivo delle opere di riparazione redatto ai sensi del precedente articolo 5 unitamente alla designazione del direttore dei lavori.

Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, in luogo dell'impegno di cui alla lettera b), del precedente comma, gli stessi sono tenuti a presentare, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, una dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza ed il proprio intendimento di affidare alla medesima l'incarico dell'esecuzione delle opere di riatto.

In tal caso l'impegnativa relativa agli adempimenti previsti alla lettera b) del precedente secondo comma verrà inoltrata dalla cooperativa interessata entro 20 giorni dalla data predetta.

Nell'ipotesi, infine che l'interessato abbia già riscosso la quota di contributo, di cui all'articolo 4, terz'ultimo comma, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nella domanda per ottenere gli interventi di cui al presente articolo deve essere precisata altresì l'entità dell'acconto riscosso e delle spese eventualmente già sostenute per le riparazioni.

In tale caso, l'eventuale accoglimento della domanda è subordinata al versamento presso la Tesoreria regionale dell'ammontare dell'acconto riscosso ovvero della differenza fra tale ammontare e

quello delle spese sostenute, previo accertamento da parte del Comune della congruità delle stesse.

Nel caso che l'acconto riscosso sia inferiore al contributo spettante in relazione ai lavori eseguiti, si procederà al saldo del contributo suddetto sulla base dell'accertamento di cui al comma precedente.

Nell'ipotesi che la quota di contributo, di cui al precedente quinto comma, non sia stata riscossa, all'interessato spetta, comunque, il contributo relativo sulle spese eventualmente già sostenute.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, su richiesta degli interessati, a sostenere le spese di cui al precedente secondo comma, punto b) e terzo comma, affidando l'incarico della progettazione ai gruppi di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 7 e alle Società di cui al primo comma dell'articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 7

Nell'ipotesi di cui agli articoli 6, lettera a) e 8 della presente legge, le prestazioni tecniche relative alle opere ivi previste sono svolte dai seguenti organismi:

- a) un gruppo interdisciplinare centrale con compiti di programmazione e coordinamento generali;
- b) gruppi tecnici per la progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori e per l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Il gruppo di cui alla lettera a) del precedente comma ha sede presso la Segreteria generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

I tecnici necessari ai gruppi, di cui alla lettera b) del primo comma sono reperiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni o gruppi di Comuni, compresi nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4, primo comma, d'intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, o con la maggioranza degli stessi.

Con ciascun esperto verrà stipulato da parte dei Sindaci – in conformità al disciplinare tipo di cui allo stesso articolo 4 – apposito disciplinare, contenente le indicazioni per lo svolgimento dell'incarico e le modalità per la corresponsione delle relative spettanze professionali.

Nel caso di gruppi di Comuni, i disciplinari di cui al comma precedente verranno stipulati dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 8

Al fine di recuperare e valorizzare, attraverso la corretta esecuzione delle opere di riparazione e di restauro, i principali valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale, il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali è autorizzato, anche su segnalazione dei Comuni interessati, a compilare, mediante schedatura e catalogazione, elenchi documentati degli edifici anche non ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi dei valori suindicati, ubicati sia all'interno che all'esterno delle zone di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge.

Alla compilazione degli elenchi può provvedersi anche mediante incarichi conferiti ad esperti liberi professionisti.

Gli elenchi vengono approvati, d'intesa con i Comuni interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Le norme previste nei commi precedenti e nel successivo articolo 10 si applicano anche per gli ambiti edilizi, individuati ai sensi dell'articolo 11, i quali siano rappresentativi dei valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale.

L'esecuzione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici considerati al presente articolo è

subordinata alla stipulazione da parte dei proprietari interessati di una convenzione per la conservazione del loro stato e la destinazione a tutela dei valori suindicati, nonché per l'utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari.

La convenzione suindicata è trascritta nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese degli interessati.

Per gli edifici in comproprietà o in condominio, l'esecuzione delle opere di riparazione e di restauro è subordinata alla stipula della convenzione di cui ai commi precedenti sottoscritta da tanti partecipanti alla comunione o al condominio, che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore dell'immobile catalogato.

In tali casi, la stipula della convenzione predetta dovrà comunque essere preceduta dalla deliberazione assunta, ai sensi degli articoli 1108 e rispettivamente 1136 del codice civile, dai partecipanti alla comunione o al condominio.

L'esecuzione dei lavori relativi avrà luogo con riferimento all'intero edificio, fatta eccezione per le eventuali parti in proprietà esclusiva dei soli condomini che non abbiano sottoscritto la convenzione.

Art. 9

Avuto riguardo agli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8, qualora i proprietari interessati non addivengano alla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso articolo 8 entro un congruo termine dall'apposito invito del Comune, il Sindaco può ingiungere agli stessi di eseguire i lavori di riparazione o restauro entro il termine a tal fine stabilito.

Decorso tale termine senza che i proprietari inadempienti richiedano il rilascio della concessione ad edificare oppure senza che inizino i lavori nei tempi previsti, il Comune procede – previo nulla osta della Giunta regionale in ordine alla utilizzazione del bene per fini di pubblica utilità, nonché sull'entità dei lavori necessari per destinarlo all'uso previsto – all'espropriazione dell'immobile.

Concesso il nulla osta regionale ed espletate le formalità, di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Presidente della Giunta regionale dichiara l'intervento di pubblica utilità e la indifferibilità e l'urgenza delle opere previste.

A promuovere l'espropriazione degli immobili considerati dal presente articolo sono legittimati, con le modalità ivi previste, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, altresì, le Province, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane, nonché la Regione.

Gli immobili così acquisiti entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti esproprianti per essere destinati all'uso o servizio pubblico previsto.

Qualora si tratti di abitazioni, a promuovere l'espropriazione sono legittimati gli Istituti Autonomi Case Popolari e le stesse entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti predetti per essere assegnate in locazione semplice con precedenza ai sinistrati, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 bis

Qualora nell'ipotesi prevista all'articolo 9, primo comma, non si pervenga per qualsiasi causa all'espropriazione dell'immobile, il proprietario interessato può richiedere di beneficiare, per l'esecuzione delle opere di riparazione e restauro, delle provvidenze del Capo III della presente legge.

Art. 9 ter

I Comuni e gli Enti indicati nel quarto comma dell'articolo 9 possono procedere all'acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8 per destinarli ad uso della comunità, anche quando non si verificano le circostanze indicate nei primi due commi dell'articolo 9 predetto.

Art. 10

I progetti delle opere di riparazione e di restauro degli edifici compresi negli elenchi, di cui al precedente articolo 8, sono redatti con le modalità fissate all'articolo 5 e possono prevedere anche gli interventi di restauro eventualmente necessari per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche ed ambientali.

A tal fine, i gruppi previsti all'articolo 7, lettera b), sono integrati con un esperto designato dall'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.

Qualora i progetti delle opere di cui al primo comma abbiano riguardo ad edifici da restaurare ubicati all'esterno delle zone delimitate, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della presente legge, alla redazione dei progetti suindicati provvede il gruppo di cui all'articolo 7, lettera a).

Art. 11

Qualora ricorrano ragioni tecniche od urbanistiche o di minor costo o, comunque, motivi di pubblico interesse, i Comuni hanno facoltà di procedere con deliberazione del Consiglio comunale all'individuazione degli ambiti edilizi d'intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare.

Per l'esecuzione degli interventi, il Comune può sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, i quali abbiano omesso di aderire entro 30 giorni all'invito all'uopo ad essi rivolto dal Sindaco.

Per l'occupazione temporanea non è dovuto alcun indennizzo.

Art. 12

Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di riparazione possono essere redatti dall'Amministrazione regionale, dall'Azienda delle foreste della Regione o dal gruppo di cui al precedente articolo 7, lettera a).

I progetti, che vanno redatti con le modalità di cui all'articolo 5, possono comprendere, al punto b) del medesimo articolo, anche opere di adeguamento, miglioramento ed ampliamento ritenute necessarie per migliorare la funzionalità degli edifici.

Alla esecuzione delle opere provvedono l'Amministrazione regionale o la citata Azienda, secondo le rispettive competenze.

Limitatamente al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona, all'esecuzione delle opere di riparazione provvede la Segreteria generale straordinaria che, a tal fine, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all'istituto della concessione. La medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare i lavori necessari per adeguare gli edifici compresi nel predetto compendio alle vigenti norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario

generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 12 bis

Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni sono a totale carico dell'Amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall'articolo 20, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il finanziamento di cui al comma precedente può essere concesso, in via di sanatoria, anche per gli interventi già parzialmente finanziati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 13

All'esecuzione delle opere, di cui agli articoli 6, secondo comma, lettera a), 10 e 11 della presente legge, provvedono i Comuni ed il relativo affidamento può avvenire anche mediante trattativa privata, privilegiando possibilmente le cooperative edilizie di produzione e lavoro e i consorzi di imprese artigiane.

Per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 8 e 10 trova applicazione l'articolo 11 secondo e terzo comma.

Per le opere provvisorie di puntellamento e di difesa degli agenti atmosferici, di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della presente legge, si provvede mediante lettera di affidamento e relativo elenco dei prezzi, che sostituiscono il relativo progetto. Rientrano in tali opere, anche in sanatoria, i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui ad immobili demoliti a cura del Comune e che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, sempreché non sussistano responsabilità da parte della ditta appaltatrice dei relativi lavori

Quando trattasi di edifici di edilizia residenziale pubblica, alla progettazione ed esecuzione delle opere – comprese quelle relative agli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita – provvedono i competenti Istituti Autonomi per le Case Popolari, ai quali potrà, altresì, essere affidata l'esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo.

Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari avranno altresì facoltà di intervenire secondo il disposto di cui al comma precedente, su concorde volontà della maggioranza degli assegnatari interessati, negli edifici di edilizia residenziale pubblica ove vi siano anche alloggi ceduti in proprietà od assegnati a riscatto o con patto di futura vendita.

Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari potranno intervenire, attraverso l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare, sia all'interno che all'esterno delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della presente legge – anche mediante l'utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla speciale legge nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 1 – al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti.

L'assegnazione avrà luogo con precedenza a favore di coloro che già abitavano gli edifici acquisiti.

Art. 14

Le spese per l'acquisizione degli immobili, di cui ai precedenti articoli 9 e 9 ter, ivi comprese quelle per l'eventuale cessione volontaria degli immobili stessi, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge

22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle per i lavori di riparazione o restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all'uso pubblico previsto, sono a carico dell'Amministrazione regionale.

Sono, pure, a carico dell'Amministrazione regionale le spese per quanto previsto al precedente articolo 13.

Ai fini suindicati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi dei Comuni interessati, nonché nelle ipotesi di cui all'articolo 13, quarto e sesto comma, dei Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 15

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo – desunto dal progetto esecutivo ivi previsto – delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure e a favore dei seguenti soggetti:

- a) l'80% – limitatamente all'alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera c), della presente legge – ai proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l'edificio o parte dell'edificio da riattare e residenti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l'immobile e, nei limiti sopra indicati, per l'alloggio da essi occupato abitualmente, ai proprietari emigrati all'estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, purché non siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio;
- b) il 60% ai proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l'utilizzo dell'edificio o parte dell'edificio dagli stessi non occupato ovvero per l'utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché ai proprietari emigrati all'estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l'alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

I titolari dei diritti reali di godimento hanno titolo a richiedere i contributi, nelle misure di cui sopra ed alle medesime condizioni, secondo i loro requisiti, in alternativa ai proprietari. Qualora la richiesta venga effettuata dal proprietario, non si fa luogo alla eventuale convenzione sopra prevista, limitatamente alla parte di alloggio compresa entro il livello massimo di ricettività abitativa destinato al titolare del diritto reale di godimento ed al suo nucleo familiare, nel caso in cui lo stesso occupasse l'alloggio al 6 maggio 1976.

Nel caso di comproprietà si ha riguardo ai requisiti posseduti da quello dei comproprietari, ed al suo nucleo familiare, che ha presentato la richiesta; si ha invece riguardo ai requisiti del comproprietario non richiedente qualora questi abbia titolo ad un maggior contributo in conto capitale.

Nel caso di decesso del comproprietario richiedente, può subentrare nominalmente ad esso con i propri requisiti, in alternativa agli eredi di cui al comma successivo, uno dei comproprietari già compresi nella domanda principale prodotta dal "de cuius".

Nel caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione, potrà essere ripetuta la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettati al «de cuius» da parte di uno degli eredi, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da

ogni responsabilità nei confronti dei coeredi, per gli eventi già verificatisi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 4 luglio 1979 e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.

Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma – eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita – il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere.

Art. 16

Nell'ipotesi prevista all'articolo 6, secondo comma, lettera b), viene concesso a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 15 e nelle medesime misure un contributo in conto capitale sul costo delle opere di riparazione, comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori.

A favore dei soggetti che si associano, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, il contributo di cui al precedente comma è elevato del 5%.

Art. 17

Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell'osservanza dei criteri, di cui all'articolo 4, e delle modalità fissate all'articolo 5, sono approvati – fatte salve le attribuzioni della competente Commissione edilizia comunale – in linea tecnica ed economica dal Sindaco, sentita una apposita Commissione costituita da cinque componenti il Consiglio comunale, di cui due rappresentanti della minoranza, e previo parere, limitatamente a quelli afferenti gli interventi previsti al predetto articolo 16, del gruppo tecnico, di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della presente legge.

La stessa Commissione esercita, altresì, i controlli che ritenga opportuni per una corretta applicazione degli adempimenti demandati dalla presente legge ai Comuni interessati.

Agli stessi fini, per gli edifici di edilizia residenziale pubblica, i progetti esecutivi sono approvati dai competenti Consigli di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, su conforme parere delle Commissioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

L'approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, equivale, altresì, ai fini dell'ammissione ai contributi di cui agli articoli 15 e 16, ad autorizzazione all'esecuzione delle opere di riparazione.

Anche in pendenza dell'approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge.

L'inizio dei lavori di riparazione ai sensi del precedente comma comporta per l'interessato l'implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella che risulterà ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto.

Art. 17 bis

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i criteri per lo aggiornamento dei contributi in relazione all'andamento dei costi nel settore edile.

Ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano i

criteri in vigore alla data del decreto di concessione dei contributi stessi.

Ai fini della determinazione dei contributi di cui all'articolo 27 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data dell'approvazione prevista dall'articolo 31.

Art. 18

La concessione dei contributi in conto capitale previsti agli articoli 15 e 16 è subordinata all'entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.

Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l'erogazione degli stessi avviene di norma:

- 1) nella misura del 50% dell'importo del contributo concesso, dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
- 2) nella misura dell'ulteriore 40% dopo l'accertamento della conformità dei lavori al progetto approvato e dell'avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori previsti in progetto;
- 3) nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi, da parte dei gruppi di cui all'articolo 7, lettera b) della presente legge o in mancanza da tecnici appositamente incaricati dal Sindaco.

CAPO III

Testo coordinato, con modificazioni, sostituzioni ed integrazioni, degli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e dei primi tredici articoli della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46

Art. 19

A favore di coloro che non intendono ovvero per i quali non sussistono i presupposti per usufruire degli interventi previsti dal Capo II della presente legge per il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, è data facoltà di richiedere di beneficiare delle provvidenze del presente Capo III, che riproduce, in testo coordinato, con modificazioni, sostituzioni ed integrazioni, gli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e gli articoli dall'1 al 13 compreso della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.

Art. 20

I verbali di accertamento – relativi agli edifici destinati ad uso d'abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili – redatti a seguito delle operazioni di rilevamento eseguite fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da svolgere su richiesta dei Sindaci, per gli edifici non precedentemente rilevati agli effetti della determinazione del contributo regionale, e sottoscritti dai componenti dei gruppi di rilevamento ed, eventualmente, controfirmati dai proprietari o da chi li rappresenta o ne cura gli interessi, sono trasmessi al Sindaco del Comune ove sono ubicati gli edifici da riparare.

Il Sindaco, previa convalida, comunica i verbali agli interessati, invitando questi ultimi a chiedere l'autorizzazione ad eseguire le opere di riparazione, con il contributo regionale.

All'interessato che non ritenga di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento è data facoltà di ricorrere al Sindaco entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di accertamento.

Il Sindaco decide sul ricorso entro 15 giorni dalla presentazione, su conforme parere di una

Commissione di tre esperti, designati dal Consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla minoranza.

Art. 21

Qualora la comunicazione del verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, secondo comma, non possa aver luogo per irreperibilità del proprietario ovvero per l'assenza di chi lo rappresenta o ne curi gli interessi, ovvero qualora la comunicazione abbia avuto regolarmente luogo ed il proprietario benché invitato, non provveda, entro il termine prefissato, all'esecuzione delle opere previste, il Sindaco dispone direttamente l'esecuzione delle opere di riparazione strettamente necessarie per garantire l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza statica degli edifici contigui.

Le spese per le riparazioni relative sono a carico dell'Amministrazione regionale, salvo rivalsa nei confronti del proprietario interessato in sede di concessione dei benefici previsti dal presente Capo.

Art. 22

Ai fini della concessione del contributo regionale, la documentazione relativa alla proprietà degli edifici da riparare può essere sostituita:

- da una dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- da un atto di notorietà, reso, da chi rappresenta il proprietario e ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'edificio, al pretore o al notaio.

In caso di comproprietà la dichiarazione resa da uno dei comproprietari vale anche per gli altri.

In tale caso il comproprietario che agisca deve dichiarare, altresì, di sollevare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri comproprietari.

Analogamente, chi cura gli interessi del proprietario dovrà dichiarare di sollevare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti del proprietario medesimo.

Per la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 4, terzo comma, lettera g), della presente legge, la documentazione relativa alla proprietà può, altresì, essere sostituita nei modi indicati ai precedenti commi.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda suindicata, il Sindaco autorizza l'esecuzione delle opere di riparazione, fissando il termine per l'ultimazione delle stesse e, contestualmente, dispone la concessione del contributo regionale.

Art. 23

Il contributo regionale per la riparazione degli edifici è determinato in misura pari all'80% dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui al precedente articolo 20, ovvero dell'importo risultante dal progetto approvato di cui al successivo articolo 27 e, comunque, fino ad un contributo massimo:

- di lire 6.000.000 per ciascun alloggio;
- di lire 10.000.000 nel caso di immobili per uso di abitazione rurale comprensivi di annessi rustici danneggiati e da riparare;
- di lire 4.000.000 per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive compresi negli edifici destinati ad uso misto, ovvero per il complesso degli annessi rustici non facenti corpo unico con l'abitazione.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i parametri per l'aggiornamento degli importi massimi, di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni dei costi nel settore edile.

Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo è concesso direttamente dall'Amministrazione regionale, per ciascun alloggio, in misura pari all'importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di lire 7.500.000.

Art. 24

L'erogazione del contributo in conto capitale ha luogo:

- 1) in ragione del 50% dell'importo concesso dopo l'inizio dei lavori, accertato da un tecnico appositamente incaricato dal Sindaco;
- 2) per la parte residua, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori ovvero, in mancanza di questo, da parte di tecnici incaricati dal Sindaco all'atto dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

L'erogazione del contributo suindicato può anche essere disposta, a seguito di espressa richiesta del beneficiario, a favore direttamente dell'Istituto di credito, il quale abbia, eventualmente, concesso prestiti od anticipazioni all'interessato per l'esecuzione dei lavori di riparazione, assistiti dal contributo regionale.

Nel caso di alloggi e vani adibiti ad attività produttive, occupati alla data del 6 maggio 1976 in forza del contratto di locazione e sempreché il proprietario beneficiario od i componenti della sua famiglia non siano privi di alloggio a causa del terremoto, l'erogazione della quota residua di contributo è, altresì, subordinata alla riammissione del conduttore nell'abitazione o nei vani suindicati ripristinati.

Qualora il conduttore suindicato od i membri della sua famiglia con lo stesso conviventi rinunciano a rientrare nell'alloggio, l'erogazione della quota residua di contributo è subordinata alla concessione in locazione dell'alloggio riattato con precedenza a persone terremotate residenti, alla data del 6 maggio 1976, nel medesimo Comune.

Nelle ipotesi, infine, previste dall'articolo 1577, secondo comma, del codice civile, l'erogazione del contributo ha luogo direttamente a favore del conduttore.

Il precedente comma si applica anche a favore degli affittuari coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri per le riparazioni delle abitazioni rurali e degli annessi rustici dai medesimi occupati, in quanto pertinenze di fondi rustici.

Art. 25

Sono ammesse al contributo regionale in via di sanatoria e nei limiti fissati al precedente articolo 23 anche le riparazioni eventualmente eseguite indipendentemente dal compimento delle operazioni di rilevamento, di cui al precedente articolo 20, primo comma.

L'indicazione delle riparazioni eseguite e della spesa relativa è riportata – sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato e previa diretta constatazione delle stesse – nel verbale di accertamento, redatto, altresì, in sanatoria, nei modi previsti dallo stesso articolo 20, primo comma, della presente legge.

Per le riparazioni, comunque, eseguite per importi non superiori a lire 1.000.000 per alloggio o per vano adibito ad attività produttive o per gli annessi rustici, la concessione e l'erogazione del contributo hanno luogo sulla base della sola dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dall'interessato e dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi indicati all'articolo 24, primo comma,

punto 2).

Sono, altresì, ammesse al contributo regionale, con le modalità e nei limiti fissati al precedente articolo 23 ed al successivo articolo 27, pure le riparazioni dei danni provocati dal sisma agli edifici – compresi quelli di edilizia residenziale pubblica – in corso di costruzione o di sistemazione alla data del 6 maggio 1976 a seguito del rilascio di regolare licenza edilizia.

Art. 26

Quando, in conseguenza di ulteriori danni causati da eventi tellurici successivi alla data del rilevamento, sia ritenuto necessario procedere alla demolizione di un edificio precedentemente giudicato riparabile ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, l'emissione delle relative ordinanze di demolizione è preceduta da un nuovo accertamento, limitato al giudizio di convenienza previsto al citato articolo 2, primo comma, lettera a).

Qualora sia appurato nel modo suddetto, che non è più possibile riparare e rendere abitabile l'edificio, ed i lavori di riparazione siano stati già iniziati, il Sindaco provvede all'accertamento della spesa effettivamente sostenuta per essi ed alla erogazione del relativo contributo, entro il limite indicato nel verbale di accertamento.

Le spese relative agli adempimenti di cui al comma precedente sono a carico della Regione.

Art. 27

Al fine di sopperire all'onere delle spese per la riparazione degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, altresì, contributi nel pagamento degli interessi dei mutui, eventualmente contratti o da contrarre sugli importi eccedenti i contributi a fondo perduto già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, ovvero da concedere, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del presente Capo III, entro i seguenti limiti:

- a) dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 20 del presente Capo III: ovvero, in via alternativa:
- b) dell'importo risultante dal progetto delle opere di riparazione comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori, redatto ed approvato secondo quanto disposto al successivo articolo 31.

Nel caso di mutuo di durata superiore ai 6 anni e fino a 20 anni, l'ammontare del contributo è pari alla differenza risultante dalla rata costante di un mutuo contratto ad un tasso non superiore al 14% e quella calcolata per l'ammortamento di un mutuo al tasso del 2%.

Nel caso di mutuo a breve termine e, comunque, fino a sei anni, l'ammontare del contributo è pari all'ammontare degli interessi calcolati al tasso non superiore al 20%.

Nel caso di mutuo di durata superiore a 6 anni e fino a 20 anni, il contributo non può essere concesso per importi mutuati inferiori a lire 4 milioni.

Per la concessione del mutuo, gli interessati devono presentare all'Istituto mutuante una dichiarazione del Sindaco attestante l'ammontare della stima ovvero del progetto approvato e del contributo a fondo perduto, nonché copia dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di riparazione.

I contributi regionali sono concessi – a seguito di presentazione del contratto di mutuo – dalla

Segreteria generale straordinaria, istituita con la legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

L'erogazione viene disposta per conto del beneficiario mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente a favore degli Istituti di credito.

A tal fine, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito Fondiario e con gli Istituti di cui all'articolo 1 numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 28

Al fine di sopperire al costo delle opere relative, ai beneficiari dei contributi in conto capitale, di cui al Capo II – articoli 15 e 16 – possono essere concessi sugli importi eccedenti i contributi medesimi, altresì, i contributi previsti all'articolo 27 sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai fini predetti.

Qualora i soggetti interessati alle opere di riparazione previste al Capo II, articolo 16, non rientrino in alcune delle categorie considerate dallo stesso articolo, agli stessi possono essere concessi i contributi di cui al comma precedente previa approvazione dei progetti esecutivi secondo quanto stabilito ai primi due commi dell'articolo 17.

L'ammissibilità ai contributi nel pagamento degli interessi, di cui all'articolo 27, è, infine, consentita anche per l'esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purché gli interessati occupassero effettivamente e stabilmente prima della data predetta un alloggio andato irrimediabilmente danneggiato o distrutto per effetto del sisma.

In tal caso l'accertamento delle opere da realizzare per il completamento verrà effettuato da un tecnico incaricato dal Comune sulla base del progetto approvato dal Sindaco e la valutazione delle stesse verrà effettuata tenendo conto di costi unitari a tal fine indicati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 28 bis (ABROGATO)

Art. 29 (ABROGATO)

Art. 30

In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere – a richiesta degli interessati – contributi ventennali annui costanti nella misura dell'8% della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso articolo 27, primo comma, lettere a) e b).

L'ammontare della spesa ammissibile, ai fini suindicati non può essere, comunque, inferiore a lire 4 milioni.

Per la concessione del beneficio, gli interessati dovranno presentare all'Amministrazione regionale la documentazione prevista al predetto articolo 27 quinto comma, della presente legge.

Art. 31

Ai fini dell'ammissione degli interessati ai contributi in conto interessi, di cui all'articolo 27, primo comma, lettera b), i progetti delle opere da realizzare da parte dei singoli beneficiari devono essere

redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5, della presente legge ed approvati in linea tecnica ed economica dal Sindaco su parere del gruppo tecnico, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, lettera a), sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17.

Anche in pendenza dell'approvazione del progetto e con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi.

L'inizio dei lavori di riparazione comporta per l'interessato l'implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella ritenuta ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto.

I lavori di riparazione iniziati anteriormente all'entrata in vigore del DPGR 8 marzo 1979, n. 055/Sgs non sono soggetti all'applicazione degli indici parametrici di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 35 del 1979. I contributi sono concessi in via di sanatoria con riguardo all'indice dei costi vigente alla data di inizio dei lavori.

Art. 32

Al fine di razionalizzare e di rendere meno onerosa, attraverso la redazione di progetti unitari, l'esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati, i Sindaci dei Comuni interessati sono autorizzati a stipulare – con riguardo ad ambiti edilizi predeterminati – apposite convenzioni con le imprese, consorzi di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

Alla progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, nonché all'accertamento della regolare esecuzione degli stessi, provvede il Comune mediante personale dipendente ovvero attraverso il conferimento di incarichi a tecnici iscritti agli albi professionali.

I progetti relativi alle opere suindicate sono redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5 della presente legge e sono approvati dal Sindaco.

I contributi spettanti per le opere di riparazione degli edifici compresi nelle convenzioni, di cui al primo comma del presente articolo ed al successivo articolo 34, hanno titolo ad essere concessi in via prioritaria.

Per le medesime finalità di cui al primo comma del presente articolo, qualora i Sindaci dei Comuni interessati non pervengano per qualsiasi ragione alla stipulazione delle convenzioni suindicate, nonostante sussistano i presupposti del caso, alla stipulazione relativa provvede, previo parere della Commissione consiliare speciale, la Segreteria Generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, la quale provvede altresì agli adempimenti di cui al secondo e terzo comma.

Art. 32 bis

Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 32 della presente legge sono a carico dell'Amministrazione regionale, la quale a tal fine e con carattere di priorità dispone aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 33

Ai fini di quanto previsto all'articolo 24, primo comma, punto 2 della presente legge, in caso che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di riparazione ammessi a contributo regionale abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale conferimento dell'incarico per l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi deve aver luogo da parte del Sindaco entro 30 giorni dalla data predetta.

Art. 34

Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, presentano, tramite il Comune interessato, apposita domanda.

Agli stessi fini il Sindaco unitamente alla domanda predetta inoltra all'Amministrazione regionale una relazione illustrativa delle modalità seguite nell'individuazione dell'ambito di operatività della convenzione e per la progettazione degli interventi.

Art. 35

Fermo restando quanto previsto all'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge, tenuto conto di quanto verrà disposto, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera 1).

I Comuni procederanno – previo nulla osta della Regione – all'assunzione del relativo personale mediante contratti a termine e, comunque, per periodi non superiori a due anni.

Art. 36

Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti tecnici, comprese quelle per il funzionamento delle Commissioni per l'esame dei ricorsi avverso i risultati delle operazioni di rilevamento danni, demandate dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, e dalla presente legge ai Comuni interessati, sono a carico della Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine, nonché per la concessione dei contributi in conto capitale previsti al Capo II – articoli 15 e 16 – e Capo III – articoli 21 e 23 – della presente legge, a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 37

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, vengono stabilite le modalità per il coordinamento e per la vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge, nonché per l'individuazione del personale regionale necessario e per la determinazione dei compensi di cui al precedente articolo 36.

Art. 38

L'alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva – prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori – a favore dei terzi estranei alla titolarità dell'immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all'unità

immobiliare riparata con i benefici della presente legge, ivi comprese le unità considerate dal precedente articolo 11, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al pagamento delle spese sostenute dall'Ente pubblico per l'intervento disposto in loro favore o al rimborso delle somme riscosse.

Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazioni fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell'unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso ed, altresì, quelle effettuate dal proprietario a favore del conduttore dell'unità immobiliare alla data degli eventi sismici che non disponga in proprietà di altra unità idonea a soddisfare le proprie esigenze.

Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l'alienazione dell'unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio.

Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, modifiche della destinazione d'uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo.

Per gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12 bis, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare, in presenza di comprovati motivi, prima che siano decorsi i cinque anni di cui al primo comma, l'alienazione ovvero il mutamento anche parziale della destinazione d'uso dell'immobile assistito dal contributo.

Art. 39

I termini di cui agli articoli 2, primo comma, 8, primo comma e 9 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, ed all'articolo 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, sono riaperti fino alla data del 30 settembre 1977.

CAPO V Norme finanziarie

Art. 40

Per gli oneri previsti dall'articolo 2 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 – 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 9 – Categoria IX – il capitolo 5323 con la denominazione: «Spese per la predisposizione e la realizzazione di un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate».

Gli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, secondo comma, 32, secondo comma, e 36 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli oneri previsti dall'articolo 12 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 – 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 3 – Categoria IX – il capitolo 5233 con la denominazione: «Spese dirette per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi

tellurici del 1976, appartenenti al patrimonio disponibile della Regione».

Per gli oneri previsti dagli articoli 14 e 21 della presente legge vengono istituiti, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 – 1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 9 – Categoria IX:

- il capitolo 5322 con la denominazione: «Spese dirette per l'esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976»;
- il capitolo 5324 con la denominazione: «Spese dirette per l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare».

Gli oneri derivanti dagli articoli 15, 16, 23, 25, e 26 della presente legge fanno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Gli oneri derivanti dall'articolo 35 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e per il personale assunto dai Comuni al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti primo, quarto e quinto comma saranno determinati – ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 41

Il limite di impegno di lire 3.000 milioni autorizzato con l'articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, per l'esercizio 1976 è revocato.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla cessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 27 della presente legge e dall'articolo 28, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite d'impegno di lire 10.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 – 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5211 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito, convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell'anno 1976, nonché per l'esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976» e con lo stanziamento complessivo di lire 40.000 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 10.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede con il prelevamento di lire 28.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni per l'esercizio 1977, dal «Fondo di solidarietà» iscritto al capitolo 6990 e con utilizzo dello stanziamento di Lire 12.000 milioni, di cui Lire 3.000 milioni per l'esercizio 1977, iscritto al capitolo 5251, in relazione al disposto del precedente primo comma.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 42

Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsto dall'articolo 27, primo e terzo comma, e dall'articolo 28 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 2.400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1982.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 – 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5212 con la denominazione «Contributi sugli interessi dei mutui a breve termine contratti con Istituti di credito convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell'anno 1976, nonché per l'esecuzione di opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976» e con lo stanziamento complessivo di lire 9.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 2.400 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 – Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia – del medesimo stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1982 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 43

Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 30 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 700 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 – 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5213 con la denominazione: «Contributi annui costanti per le riparazioni degli edifici non irrimediabilmente danneggiati» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 700 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 – Fondo di solidarietà per interventi conseguenti gli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia – del medesimo stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 44

I precitati capitoli 5233, 5322, 5323 e 5324 sono istituiti in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 45

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1977, n. 58 (B.U.R. 100/31.10.77)

Norme di attuazione e integrazione della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, concernente l'attribuzione alla Presidenza della Giunta regionale di sovrintendere all'attuazione delle leggi statali e regionali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 1976 e l'istituzione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

Art. 1

Al fine di assicurare un costante collegamento con le comunità locali delle zone colpite dal sisma e al fine di promuovere la partecipazione delle comunità stesse all'opera di ricostruzione è istituita una Consulta straordinaria delle autonomie locali.

La Consulta è composta da:

- a) i Presidenti, o loro delegati, delle Amministrazioni provinciali di Udine, Pordenone e Gorizia;
- b) i Presidenti, o loro delegati delle Comunità montane e Collinare nella cui circoscrizione territoriale ricadono le zone colpite dal sisma;
- c) i Presidenti, o loro delegati, delle sezioni regionali della Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione province italiane (UPI);
- d) due Sindaci in rappresentanza dei Comuni interessati alla ricostruzione e non ricadenti nell'ambito territoriale delle Comunità di cui al precedente punto b), eletti rispettivamente dall'Assemblea dei sindaci dei Comuni interessati della Provincia di Udine e della Provincia di Pordenone.

In particolare detto organismo dovrà essere sentito sulle iniziative legislative assunte dalla Giunta regionale per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma.

Lo stesso organismo esamina, inoltre, periodicamente lo stato di attuazione degli atti e dei programmi finalizzati alla ricostruzione.

La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore incaricato a sostituirlo ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e viene convocata almeno ogni trimestre.

Ai lavori della Consulta possono venir invitati, per essere direttamente intesi riguardo ai singoli argomenti inerenti i settori di rispettiva competenza, i Presidenti dell'ESA, e dell'ERSA nonché di altri enti regionali in qualche modo interessati ai problemi all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

Art. 2

L'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 1

Per garantire un più efficace e spedito espletamento delle funzioni che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio

e settembre 1976 e in dipendenza degli eventi stessi, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, il Presidente della Giunta regionale è competente, in via straordinaria, non oltre il 31 dicembre 1981 e per la parte non delegata o comunque non delegabile ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto regionale agli Enti locali e alle Comunità montane e Collinare, in armonia con la legge 8 agosto 1977, n. 546:

a) a operare gli interventi, già devoluti ad altri Assessori regionali, diretti alla ricostruzione delle zone colpite, ivi compresi quelli attinenti alla demolizione di edifici e di manufatti pericolanti e alla rimozione delle macerie, nonché quelli concernenti la vigilanza, il controllo e la consulenza in merito agli strumenti urbanistici di livello comunale dei Comuni disastrati e gravemente danneggiati, indicati nel DPGR del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) a coordinare gli interventi socio – assistenziali diretti alla normalizzazione della vita sociale ed economica nelle zone medesime.

Il Presidente della Giunta regionale designa, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto regionale, l'Assessore effettivo che lo sostituisce nella trattazione degli affari di cui al primo comma in caso di assenza o di impedimento.

Nella trattazione degli affari di cui al primo comma il Presidente della Giunta regionale osserva le direttive approvate dalla Giunta stessa, previo parere della Commissione consiliare speciale.

Periodicamente e, comunque, quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto, il Presidente della Giunta regionale informa la Commissione consiliare speciale sullo stato di attuazione delle leggi di intervento a favore delle zone e delle popolazioni colpite».

Art. 3

L'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 2

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale si avvale di una Segreteria generale straordinaria con sede in Udine, cui è preposto un Segretario generale straordinario, e che si articola nelle seguenti ripartizioni:

- Ripartizione amministrativa
- Ripartizione tecnica
- Ripartizione dell'assistenza».

Art. 4

Il Segretario generale straordinario per la ricostruzione coadiuva direttamente il Presidente della Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni amministrative e tecniche di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge e in particolare nella sovrintendenza alle Ripartizioni, in modo da assicurarne il coordinamento e la continuità delle funzioni; propone al Presidente i provvedimenti di sua competenza e in questo ambito dispone per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi; può essere nominato dal Presidente della Giunta regionale ufficiale rogante aggiunto per l'attività connessa alla ricostruzione; assiste ai lavori della Giunta regionale e della Commissione consiliare speciale, oltre a quelli della Consulta di cui al precedente articolo 1, quando i rispettivi Presidenti ne ravvisino la necessità.

Art. 5
(ABROGATO)

Art. 6

L'esercizio delle attribuzioni in materia urbanistica demandate dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, al Presidente della Giunta regionale, avrà luogo con l'osservanza delle modalità e delle procedure previste dalle vigenti leggi per le materie considerate, eccezion fatta, con riguardo all'esame degli strumenti urbanistici, per il parere previsto dall'articolo 17 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, che è demandato ad un Comitato tecnico straordinario presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dal Segretario generale straordinario, quale Vicepresidente, dal Direttore della Ripartizione tecnica, dal Direttore del Servizio pianificazione urbana dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e dal Direttore del Servizio pianificazione territoriale dell'Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio.

Art. 7
(ABROGATO)

Art. 8
(ABROGATO)

Art. 9

Al reperimento del personale di cui al presente articolo si provvede mediante trasferimento da uffici e servizi regionali e mediante comando dallo Stato o da altri enti pubblici, oppure a norma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 546, ovvero, qualora non sia possibile provvedere nei modi suindicati e, comunque, complessivamente per non più di dieci unità, mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore ad un triennio.

Il numero e le modalità per l'assunzione del personale a contratto saranno stabilite, sentita la Commissione consiliare speciale, dalla Giunta regionale, che determinerà anche il trattamento economico in relazione alle funzioni da affidare ed alle capacità professionali.

Qualora l'assegnazione di personale regionale alla Segreteria generale straordinaria comporti trasferimento di sede, spetta al personale stesso l'indennità di cui all'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12.

Sono abrogati il primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

Art. 10

La Segreteria generale straordinaria potrà avvalersi della consulenza di esperti altamente qualificati nelle materie attinenti l'attività di ricostruzione.

L'incarico di consulenza a detti esperti è conferito con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare speciale.

Con lo stesso decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, è determinata la misura degli emolumenti ad essi spettanti in relazione all'importanza del lavoro affidato.

Art. 11

In deroga al disposto di cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, il

congedo ordinario spettante al personale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria per l'anno 1977 potrà essere rinviato o interrotto per motivate esigenze di servizio; in tal caso il periodo di detto congedo non goduto sarà fruito entro il 30 giugno 1979.

Art. 12

Per il tempo di funzionamento della Segreteria generale straordinaria e per le esigenze della stessa, il numero dei dirigenti, preposti alle ripartizioni di cui al precedente articolo 3, deve intendersi in aumento a quello dei funzionari indicati nella tabella A) dell'organico regionale allegata alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 13

Qualora per le esigenze della Segreteria generale straordinaria sia stato provveduto mediante trasferimento di personale di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lo stesso – una volta cessato da tale incarico – può essere collocato, finché non si renda possibile il conferimento di uno degli incarichi previsti dal predetto articolo 100 della stessa legge, nella posizione indicata all'articolo 116, primo comma, della citata legge regionale.

Nei confronti del suddetto personale non trova applicazione quanto previsto al predetto articolo 116, secondo comma.

Art. 14

Fermo restando il rapporto di equiordinazione fra le strutture organizzatorie previste dalla presente legge e le altre strutture regionali di eguale livello funzionale, gli uffici regionali – amministrativi, tecnici e di ragioneria – previsti dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, prestano, per quanto possibile e nei limiti di rispettiva competenza, ausilio ed assistenza tecnica alla Segreteria generale straordinaria ed agli uffici relativi.

Analogo obbligo compete alle strutture amministrative e tecniche degli Enti regionali.

Art. 15

Le disposizioni della presente legge sostituiscono, in quanto diversamente disposto ed in quanto con le stesse incompatibili, quelle della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

Art. 16

(ABROGATO)

Norme transitorie e finanziarie

Art. 17

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, in tutto o in parte, le spese disposte da organi dello Stato o da enti pubblici nell'interesse della Regione al fine di agevolare e snellire le coordinate azioni di soccorso alle popolazioni terremotate e di ricostruzione.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, ad assumere a proprio carico le spese inerenti la fornitura di stampati per il rilevamento dei danni e per la ricostruzione.

L'individuazione e la determinazione di tali spese nonché le modalità per il rimborso sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

Art. 18

Per le finalità previste dal precedente articolo 17, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito, al Titolo I – Sezione I – Rubrica n. 3 – Categoria III, il capitolo 435 con la denominazione: «Spese per agevolare e snellire le coordinate azioni di soccorso alle popolazioni terremotate e di ricostruzione, nonché spese inerenti alla fornitura di stampati per uniformare le procedure di rilevamento dei danni e di ricostruzione» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 – Fondo di Solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia – del medesimo stato di previsione.

Il precitato capitolo 435 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 19

Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'articolo 1, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli anni 1977- 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IX, il capitolo 5911 con la denominazione: «Spese per la demolizione di edifici e manufatti pericolanti e per lo sgombero di macerie».

Per gli oneri relativi al personale assunto a contratto a tempo determinato di cui al precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito, «per memoria», al Titolo I – Sezione I – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria II, il capitolo 281 con la denominazione: «Spese per il personale assunto a contratto a tempo determinato per le esigenze della Segreteria generale straordinaria».

Per gli oneri relativi alla consulenza di esperti di cui all'articolo 10, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito, «per memoria», al Titolo I – Sezione I – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria III, il capitolo 302 con la denominazione: «Compensi ad esperti altamente qualificati in discipline attinenti l'attività di ricostruzione».

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati – ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

I precitati capitoli 281, 302 e 5911 sono istituiti in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 20

Le spese di funzionamento della Consulta straordinaria prevista dal precedente articolo 1 fanno

carico al capitolo 424 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, mentre gli oneri per il personale regionale e per quello comandato derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 12 e 16 fanno carico ai capitoli 151, 152, 156, 158 e 159 del medesimo stato di previsione. I sopracitati capitoli presentano sufficiente disponibilità.

Art. 21

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1977, n. 59 (B.U.R. 103/8.11.77)

Norme finanziarie e di attuazione dell'art. 1, lettera «g», della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nel 1976.

Art. 1

Dell'importo complessivo di lire 2.775 miliardi, assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, vengono iscritti nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977:

Esercizi	Esercizio	1977-1980	1977
Entrata			
al cap. 448			
		1.804.963.000.000	244.963.000.000
(Assegnazione dello Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia)			
Spesa			
al cap. 6991			
		1.804.963.000.000	244.963.000.000
(Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia)			

Nei corrispondenti capitoli dei sottospecificati esercizi finanziari verranno iscritte rispettivamente le seguenti somme:

- nell'esercizio 1981: 520 miliardi
- in ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1996: 20 miliardi, per un totale di 300 miliardi
- nell'esercizio 1997: 10 miliardi

I restanti 140.037.000.000 del dianzi specificato importo complessivo di lire 2.775 miliardi vengono imputati come sottospecificato nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 a recupero della somma di pari importo già prelevata dal sottocitato capitolo 6990 per il finanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali emesse in attuazione del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 546:

Esercizi	Esercizio	1977-1980	1977
-----------------	------------------	------------------	-------------

Entrata

al cap.	558 140.037.000.000	140.037.000.000
---------	---------------------	-----------------

(Assegnazioni dello Stato, di altri Enti, di Associazioni e di privati per il Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia)

Esercizi	Esercizio	1977-1980	1977
-----------------	------------------	------------------	-------------

Spesa

al cap. 6990	140.037.000.000	140.037.000.000
--------------	-----------------	-----------------

(Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia)

Di conseguenza gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sui capitoli di cui al precedente comma vengono ridotti degli importi sotto specificati:

Esercizi	Esercizio	1977-1980	1977
-----------------	------------------	------------------	-------------

Entrata

Cap.	558 49.963.000.000	19.963.000.000
------	--------------------	----------------

Spesa

Cap.	6990 49.963.000.000	19.963.000.000
------	---------------------	----------------

Gli interventi effettuati a carico degli stanziamenti iscritti con il prelevamento della somma complessiva di lire 140.037.000.000 di cui al precedente terzo comma, sono considerati urgenti ed indilazionabili ai sensi dell'articolo 1, lettera «g», della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 2

I prelievi delle somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia (capitolo 6991) di cui al precedente articolo 1 e la loro iscrizione ai capitoli istituiti con le leggi regionali di attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la speciale Commissione consiliare.

Gli interventi previsti dalle leggi regionali emesse in attuazione del Decreto Legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono considerati urgenti ed indilazionabili ai sensi dell'articolo 1, lettera g) di detta legge e quindi – in attesa dell'approvazione del piano regionale previsto nella legge medesima – ne può essere continuata l'esecuzione. Dal precitato Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, possono pertanto essere altresì prelevate, con le stesse modalità indicate nel precedente comma, le somme da iscrivere nei capitoli istituiti con le leggi regionali dianzi specificate.

Art. 3
(ABROGATO)

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. 63 (B.U.R. 115/23.12.77)

Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche.

TITOLO I
Disposizioni preliminari

Art. 1

Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale 8 agosto 1977, n. 546 per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nel 1976, in attesa della formazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale, la presente legge disciplina, – in attuazione in particolare delle previsioni dell'articolo 1, terzo comma, lettere e), g) ed h) della legge nazionale predetta, al fine di sopperire, in via prioritaria, al fabbisogno della popolazione residente nei Comuni terremotati alla data del 6 maggio 1976 ed attualmente priva di un alloggio ed all'esigenza del graduale rientro della popolazione emigrata dai singoli Comuni –, le procedure e gli interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone predette nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche.

Per l'attuazione degli interventi si procederà in armonia con le indicazioni dell'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e d'intesa con le Comunità locali interessate, nonché in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.

TITOLO II
Norme e procedure urbanistiche per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite

CAPO I
Piani comprensoriali di ricostruzione

(ABROGATO)

CAPO II
Procedure di revisione degli strumenti urbanistici

Art. 8

Avuto riguardo all'entità dei danni provocati agli abitati dagli eventi sismici, nonché all'entità delle opere di risanamento e di ricostruzione necessarie per la sistemazione degli insediamenti abitativi definitivi e degli impianti e servizi collettivi connessi, ogni Comune delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sempreché non vi abbia

provveduto, è tenuto a predisporre, con l'osservanza delle modalità e procedure stabilite dal presente Titolo, nonché tenendo conto del grado di sicurezza geologico – sismica del suolo, una variante di ricognizione o di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, ivi compreso il programma di fabbricazione, con riguardo all'eventualità di inserire in un quadro organico, ovvero di abrogare, i provvedimenti che fossero stati adottati in applicazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33.

A tal fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune interessato, con deliberazione del Consiglio comunale, in via prioritaria:

1) specifica gli indirizzi, gli obiettivi ed i criteri, con i quali procedere alla revisione dello strumento urbanistico vigente, tenendo presente, fra l'altro, le seguenti finalità generali:

a) conseguire la maggiore sicurezza possibile sotto l'aspetto geologico – sismico per quanto riguarda le aree d'insediamento abitativo che si intendono confermare ovvero quelle, eventualmente, indispensabili per il trasferimento degli abitati;

b) conseguire il più ampio recupero del patrimonio edilizio con la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche degli abitati esistenti;

c) garantire un'equilibrata infrastrutturazione delle aree urbanizzate attraverso una sufficiente dotazione di impianti e servizi collettivi;

d) conseguire la tutela più rigorosa delle aree suscettibili di sviluppo agricolo rispetto alle altre destinazioni d'uso del territorio comunale;

2) determina le aree, per le quali la ricostruzione in sito degli immobili, già destinati a civile abitazione o ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma, è consentita in pendenza dell'adozione delle speciali procedure previste dal presente Titolo II, in quanto non impedita da prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, da prescrizioni di edilizia antisismica ovvero da altre prescrizioni in vigore; per gli immobili già destinati ad uso misto, ai fini dell'ammissibilità a ricostruzione dei vani, considerati al successivo Titolo III, Capo III, della presente legge, distrutti o demoliti, da contenersi nei limiti di superficie pari a quella preesistente, prevedendo, ove strettamente necessario ai fini funzionali, l'indispensabile ampliamento, procede – sentite, per i settori relativi, le competenti Commissioni consultive comunali – a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del previsto reinsediamento produttivo con la residenza;

3) individua – se del caso – gli ambiti degli agglomerati urbani gravemente danneggiati o distrutti dal sisma, entro i quali la ricostruzione ed il risanamento hanno luogo mediante piani particolareggiati da adottarsi, anche in pendenza della procedura di revisione dello strumento urbanistico vigente, di cui al precedente primo comma e, comunque, non oltre sei mesi dalla data in cui diviene esecutivo, ai sensi del successivo articolo 9, il provvedimento previsto al presente secondo comma.

Art. 9

Le determinazioni di cui al precedente articolo 8, secondo comma, punti 2 e 3 divengono esecutive alla scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, qualora entro tale termine non pervengano opposizioni. In caso di opposizioni, la esecutività consegue immediatamente alla pronuncia sulle stesse.

Copia della deliberazione di cui al precedente articolo 8, secondo comma, una volta divenuta esecutiva, è comunicata alla Regione ed alla Comunità interessata.

Art. 10

Sino all'adozione della variante, di cui al primo comma del precedente articolo 8, il Sindaco sospende ogni determinazione sulle domande di concessione ad edificare per nuove costruzioni eventualmente pervenute nel periodo considerato, eccezione fatta per quelle interessanti i lotti ritenuti immediatamente riedificabili, ai sensi dello stesso articolo 8, secondo comma, punto 2 e per quelle non in contrasto con lo strumento vigente.

Qualora sia prevista la formazione dei piani particolareggiati, di cui al predetto articolo 8, secondo comma, punto 3, la sospensione è resa, altresì, obbligatoria sulle domande di concessione ad edificare negli ambiti relativi, sino a quando non siano adottati detti piani particolareggiati, eccezion fatta per gli interventi di riparazione degli edifici lesionati, qualora non ostino motivi di igiene o di sicurezza pubblica.

Art. 11

I progetti delle varianti degli strumenti urbanistici generali sono adottati dai Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Comunità montane interessate.

Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.

Subito dopo la deliberazione di adozione, la variante è depositata – previo avviso pubblicato sulla stampa locale ed in un manifesto affisso in ogni Comune interessato – presso la Segreteria comunale per 20 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione della variante in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro i 10 giorni successivi alla scadenza del deposito.

Il Comune interessato, in conseguenza delle osservazioni presentate, può apportare modifiche alla variante, la quale non è soggetta a ripubblicazione.

Art. 12

Entro il termine di 60 giorni dall'adozione della variante, l'intera documentazione è trasmessa alla Regione.

Entro un mese dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale approva la variante con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa e sentito il Comitato tecnico straordinario di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.

In sede di approvazione sono ammissibili, oltre alle modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano urbanistico regionale.

Qualora la variante sia in rilevante contrasto con i contenuti del piano urbanistico regionale ovvero con la normativa urbanistica vigente, la variante viene respinta ed il Comune invitato a rielaborarla.

Art. 13

Il decreto di approvazione della variante equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, impianti ed attrezzature collettive previste, ivi comprese le reti infrastrutturali.

CAPO III

Piani particolareggiati degli agglomerati urbani danneggiati o distrutti

Art. 14

Avuto riguardo agli elementi dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 8, secondo comma, punto 3,

del presente Titolo II, trova applicazione l'articolo 25 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificato dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.

Detti piani devono, fra l'altro:

- 1) rispettare, in linea di massima, la struttura urbana preesistente, con la possibilità di introdurre nelle zone ad elevata distruzione i correttivi necessari per assicurare il rispetto degli standards urbanistici e delle condizioni igienico – sanitarie, nonché il miglioramento della viabilità;
- 2) tendere alla massima utilizzazione possibile della capacità insediativa e del patrimonio edilizio preesistenti, in modo da consentire il più largo soddisfacimento del fabbisogno abitativo e favorire un processo di riconcentrazione urbana;
- 3) individuare le attività produttive da insediare, purché compatibili con la residenza, fermo restando il disposto dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) precisare il perimetro o i perimetri comprendenti i complessi di immobili, costituenti organismi unitari ai fini della sistemazione urbanistica e della progettazione edilizia, che il Comune intende assoggettare a interventi unitari funzionali di ricostruzione;
- 5) ricomprendere anche – eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione – gli ambiti ed edifici di valore storico ambientale, per i quali siano previsti interventi di ripristino e restauro ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e della legge 8 agosto 1977, n. 546;
- 6) ricomprendere anche – eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione, ai fini di una progettazione unitaria – gli ambiti edilizi d'intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare già individuati, ovvero ancora da individuare alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Qualora la capacità insediativa emergente dal piano particolareggiato risulti inferiore a quella esistente alla data del sisma, il piano dovrà favorire il reinsediamento dei nuclei familiari residenti e dovrà inoltre essere corredato da elaborati grafici e normativi indicanti le modalità per la localizzazione e sistemazione della quota eccedente.

In tal caso la sistemazione degli interessati avrà luogo, di preferenza, nell'ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e la cessione in proprietà delle nuove aree necessarie per la ricostruzione potrà aver luogo anche in deroga al limite posto dall'articolo 10 della citata legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 15

I piani particolareggiati sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

Subito dopo la deliberazione, i piani sono depositati presso la Segreteria comunale per 20 giorni consecutivi.

Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del deposito, i proprietari ed i possessori di immobili compresi nei piani possono proporre opposizione. Nel medesimo termine chiunque può presentare osservazioni.

Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine suindicato, il Consiglio comunale si esprime sulle opposizioni ed osservazioni presentate, apportando al piano le eventuali conseguenti modifiche.

La deliberazione di adozione del piano è immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, qualora non pervengano opposizioni od osservazioni nel termine previsto al precedente terzo comma.

In caso diverso, tale esecutività consegue dalla deliberazione con la quale il Comune si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni.

Art. 16

I piani particolareggiati di ricostruzione, nella parte in cui non siano conformi allo strumento urbanistico vigente, hanno effetto di variante dello stesso.

In tale caso, entro 90 giorni dalla deliberazione di adozione del piano, ai sensi del precedente articolo 15 primo comma, l'intera documentazione è trasmessa per l'approvazione alla Regione.

Per l'approvazione trovano applicazione le disposizioni del precedente articolo 12.

Art. 17

La deliberazione consiliare di adozione del piano particolareggiato, una volta divenuta esecutiva, ai sensi del precedente art. 15, ovvero il decreto di approvazione del piano particolareggiato di ricostruzione, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere ed impianti ivi previsti, nonché degli immobili da assoggettare ad intervento edilizio unitario, ai sensi del precedente articolo 14, ovvero degli immobili comunque necessari per l'ordinata ricostruzione dei nuclei urbani danneggiati o distrutti dal sisma.

I provvedimenti suindicati vanno infine notificati, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dalla sua pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO IV

Procedura di attuazione dei piani particolareggiati e programma annuale degli interventi edilizi

Art. 18

L'attuazione dei piani particolareggiati avviene attraverso interventi edilizi di singoli proprietari per la ricostruzione degli immobili non interessati da interventi unitari ovvero attraverso gli interventi unitari, di cui al precedente articolo 14.

Art. 19

Gli interventi edilizi unitari funzionali di ricostruzione sono realizzati su iniziativa dell'Amministrazione comunale e possono essere attuati direttamente a cura della stessa nei modi indicati al successivo articolo 26 ovvero a cura dei proprietari interessati, costituiti in Consorzio, ai sensi degli articoli 23 e 24.

L'Amministrazione comunale può, altresì, prendere l'iniziativa per attuare anche quegli interventi unitari per i quali i privati associati in Consorzio non abbiano iniziato i lavori di esecuzione nel termine assegnato ovvero li abbiano sospesi, senza giustificato motivo, da almeno sei mesi.

In tale ultimo caso, il Comune fa luogo alle procedure previste al successivo articolo 23, secondo comma.

Art. 20

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale approva, sentita la Comunità Montana

interessata, il programma degli interventi edilizi ed infrastrutturali dei quali si intende avviare l'attuazione entro l'anno successivo.

Il programma annuale degli interventi deve contenere:

- a) l'elenco degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici da ripristinare ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;
- b) l'elenco degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti secondo quanto disposto dalla presente legge;
- c) l'elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione per i quali, con specifica motivazione, il Comune, in relazione al preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente;
- d) l'elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione alla cui realizzazione sono tenuti i proprietari interessati riuniti in Consorzio ai sensi del successivo articolo 23;
- e) l'elenco degli interventi straordinari da realizzarsi ai sensi del successivo Titolo IV, Capo I, articolo 68, primo comma, punto 2, della presente legge;
- f) il progetto di massima degli interventi di ripristino ovvero di ricostruzione delle opere pubbliche di competenza comunale da realizzare ai sensi del successivo Titolo V;
- g) l'ordine di priorità degli interventi programmati, tenendo conto dell'esigenza di assicurare un idoneo coordinamento fra l'esecuzione degli interventi di edilizia abitativa e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- h) la valutazione delle spese occorrenti per la realizzazione degli interventi, compresa la previsione delle spese urgenti per l'espropriazione e l'occupazione temporanea e di urgenza degli immobili necessari per l'attuazione degli stessi, nonché la previsione degli oneri di urbanizzazione conseguenti ai singoli interventi;
- i) il piano di spesa e di finanziamento delle spese suindicate corredato, con riguardo agli interventi edilizi, dell'elenco delle domande di contributo presentate dai proprietari interessati ed accolte dal comune.

Il parere della Comunità Montana, previsto dal primo comma del presente articolo, deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.

Art. 21

Il programma, una volta deliberato, è depositato alla libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale e di ciò è dato avviso da parte del Sindaco mediante pubblica affissione.

Il programma è poi comunicato alla Regione.

La Giunta regionale procede, sentita la Commissione consiliare speciale, alla fissazione dei criteri di devoluzione ai Comuni dei finanziamenti annualmente disponibili.

Quando con tale finanziamento si procede alla realizzazione totale o parziale degli interventi unitari di ricostruzione previsti dal precedente articolo 20, lettera d), il corrispettivo introitato dal Comune ai sensi del successivo articolo 27, secondo comma, dovrà essere versato al Fondo di solidarietà regionale.

La Giunta regionale si pronuncia sul programma degli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo precedente entro trenta giorni dal ricevimento, sentita la Commissione consiliare speciale, dopo di che è data comunicazione al Comune dell'approvazione di massima del programma ai fini dell'autorizzazione

all'esecuzione degli interventi ed al finanziamento degli stessi.

A fronte di particolari esigenze possono essere apportate dal Consiglio comunale variazioni al programma degli interventi considerati dal precedente comma.

Ai fini dell'autorizzazione dell'esecuzione degli interventi oggetto di variazione e dell'eventuale modifica dei finanziamenti regionali, la suddetta variazione dovrà ottenere l'approvazione di massima della Giunta regionale.

Sono fatte salve le variazioni ai programmi già disposte anche oltre l'anno di validità degli stessi.

Art. 21 bis (ABROGATO)

Art. 22

Contestualmente al deposito del programma adottato ed all'avviso al pubblico dello stesso nei modi indicati al precedente articolo 21, il Sindaco rivolge, mediante notificazione nelle forme della citazione ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, invito ai proprietari interessati – quali risultano tali al Nuovo catasto edilizio urbano ed al catasto dei terreni – ad attuare gli interventi unitari compresi nel programma.

Nei casi in cui non risulti né il domicilio, né la residenza, né la dimora in Italia della persona cui l'invito è diretto, in luogo di procedere alla notificazione predetta, ai sensi degli articoli 142 e 143 del codice di procedura civile, si procede, a cura del Sindaco, alla pubblicazione dell'invito nel Bollettino Ufficiale della Regione ed almeno su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale e regionale.

La notificazione ai diretti interessati si ha per compiuta nel quindicesimo giorno successivo all'ultimo delle pubblicazioni previste.

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è gratuita.

Art. 23

I soggetti interessati da ogni singolo intervento unitario di ricostruzione da realizzare su iniziativa del Comune devono dichiarare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito, se intendono costituirsi in Consorzio per l'attuazione del medesimo.

Per la regolare costituzione del Consorzio è sufficiente il concorso di un numero di proprietari che conferiscano più della metà dell'area d'intervento ovvero rappresentino, in base all'imponibile catastale rilevato con riferimento alla data del 6 maggio 1976, almeno i tre quarti del valore dell'intero comparto di intervento ovvero almeno il 60 per cento in termini volumetrici degli edifici da realizzare nell'ambito del comparto.

Nei confronti dei proprietari non aderenti al Consorzio e di quelli rimasti irreperibili, sebbene notiziati nei modi indicati all'articolo 22, secondo e terzo comma, il Comune – fatto salvo in capo agli stessi, ai sensi del successivo articolo 27, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 – fa luogo all'espropriazione degli immobili relativi indispensabili per l'attuazione dell'intervento unitario. Qualora i provvedimenti ablatori siano diretti contro immobili assoggettati a vincolo storico-artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, avuto riguardo all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, non è richiesto il nulla-osta dell'amministrazione titolare della competenza storico-artistica.

Art. 24

Entro sessanta giorni dall'avvenuta adesione all'invito del Sindaco, i proprietari interessati devono far pervenire allo stesso l'atto costitutivo del Consorzio legalmente redatto ed approvato.

Entro sei mesi dall'avvenuta costituzione, il Consorzio dei proprietari deve presentare al Comune il progetto esecutivo per l'edificazione unitaria delle aree consortili e di quelle eventualmente assegnate, redatto nel rispetto del piano particolareggiato e dell'apposita convenzione a tal fine stipulata con il Comune.

Nella convenzione verranno fissate, fra l'altro, le modalità per l'eventuale assegnazione delle aree relative ai proprietari non aderenti, quelle per l'edificazione delle previste unità immobiliari e quelle per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'intervento, con l'eventuale previsione di affidamento della loro esecuzione, altresì, direttamente al Consorzio, nonché i criteri per la regolarizzazione dei reciproci rapporti finanziari e della proprietà.

Ai fini dell'attuazione dell'intervento, i proprietari partecipanti al Consorzio, una volta ottenuta la disponibilità delle aree da edificare, hanno titolo congiunto a richiedere ed ottenere la concessione relativa.

Art. 25

La mancata costituzione del Consorzio entro il termine previsto ovvero la mancata presentazione del progetto esecutivo dell'intervento nel termine dei sei mesi, equivalgono a mancata adesione all'invito rivolto.

Art. 26

Il Comune, nei casi di espropriazione di cui all'articolo 23, secondo comma, del presente Titolo II, può effettuare le opere e gli interventi direttamente anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.

La delega, di cui al comma precedente, comprende tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere e degli interventi, ivi comprese l'espropriazione e l'occupazione temporanea.

Art. 27

1. Una volta realizzato l'intervento edilizio unitario, previsto dal piano particolareggiato, nei modi indicati dall'articolo 26, il Sindaco rivolge, nelle forme delle citazioni, invito ai proprietari degli immobili fatti oggetto delle procedure di acquisizione in via coattiva o bonaria, che tali risultano alla data del sisma, ad esercitare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito stesso, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite.

2. In alternativa ai proprietari degli immobili anzidetti, l'invito ad esercitare il diritto di prelazione è notificato ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili anzidetti qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 42, quarto comma, come inserito dall'articolo 56 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.

3. Il diritto di prelazione può essere esercitato dai proprietari degli immobili anzidetti anche in assenza della domanda di contributo, sempreché detta domanda non sia stata presentata dal titolare del diritto reale di godimento. Rimane tuttavia ferma la necessità della domanda di contributo da parte dei soggetti considerati dagli articoli 48 e 49.

4. Nei casi di cui al comma 3, i soggetti privi di domanda di contributi sono collocati nella graduatoria di cui all'articolo 28, nella posizione derivante dall'applicazione dei criteri fissati in attuazione dell'articolo 29, e la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è disposta a prezzo agevolato, sulla base dei requisiti effettivamente posseduti dagli interessati.

5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato in forma congiunta dai soggetti di cui all'articolo 61 bis, secondo e terzo comma, secondo l'ordine di graduatoria spettante a quello più favorito:

- a) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti nello stesso ambito di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
- b) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
- c) da uno o più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere a) e;
- d) e altri aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

5 bis. Negli stessi termini indicati al comma 1, il diritto di prelazione può essere esercitato anche dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, abbiano ottenuto in assegnazione provvisoria le unità immobiliari ricostruite; essi sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri di cui all'articolo 29 e graduati, nell'ordine:

- a) in base alla data dell'atto di assegnazione provvisoria;
- b) in base alla consistenza del nucleo familiare;
- c) in base all'età del componente più anziano della famiglia.

6. Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'unità immobiliare ad uso residenziale prelazionata abbia una superficie utile inferiore a quella determinata in applicazione dei parametri relativi alle esigenze abitative del nucleo familiare fissati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. la cessione in proprietà può comprendere anche vani o locali accessori, situati in una diversa unità immobiliare, risultata disponibile per mancato esercizio del diritto di prelazione, purché attigua a quella prelazionata, fino al raggiungimento delle superfici parametriche di cui al citato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 1978. Le spese di tutte le opere necessarie per integrare con gli ulteriori vani l'unità immobiliare prelazionata rimangono a carico del soggetto interessato.

6 bis. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione altresì per i vani destinati ad uso produttivo.

7. In caso di decesso dell'avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari ricostruite prima che sia stato perfezionato l'atto di cessione in proprietà, subentra nel relativo rapporto, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, uno dei successori, il quale agisce, munito di procura, in nome e nell'interesse proprio e degli altri, ovvero agisce per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi. In tale ultimo caso deve intendersi che il soggetto stipulante abbia facoltà di individuare gli altri successori aventi diritto con separata dichiarazione di nomina da prodursi a norma di legge;

8. Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti od altre comprovate cause impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti negli

ambiti di intervento unitario funzionale, l'esercizio del diritto di prelazione è tuttavia consentito dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sempreché gli interessati si impegnino a che nei vani anzidetti venga comunque esercitata una attività produttiva, anche sotto una diversa impresa, per almeno cinque anni. Il mancato avvio dell'attività produttiva nel termine di un anno dal perfezionamento dell'atto di cessione in proprietà dei vani produttivi comporta di diritto la decadenza dal contributo e il conseguente recupero del relativo importo a carico del cessionario.

9. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività produttiva nei vani ricostruiti all'interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti incompatibile con le previsioni degli strumenti comunali della programmazione commerciale e degli esercizi pubblici, il Sindaco, sentita la competente Commissione comunale per il commercio, consente l'esercizio del diritto di prelazione dei vani ricostruiti a prescindere dalla condizione fissata al comma 8.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54, all'interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità immobiliari destinate ad uso produttivo, ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale, possono essere cedute agli aventi diritto al contributo anche se non risultino inserite in edifici ad uso misto.

11. I soggetti che non intendano esercitare il diritto di prelazione ovvero che rifiutino espressamente di esercitarlo sulle unità immobiliari loro offerte dal Comune decadono da tale diritto; tuttavia, essi conservano il diritto al contributo e possono chiedere unicamente la cessione in proprietà delle unità immobiliari rimaste disponibili ai sensi dell'articolo 30.

12. La cessione delle nuove unità immobiliari avviene a titolo di proprietà anche a favore dei titolari di diritti reali di godimento; essa ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari o per i titolari di diritti reali di godimento che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti o demoliti ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo totale dell'intervento, comprensivo delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell'area, degli allacciamenti, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione.

12 bis. Per gli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, la cessione delle unità immobiliari ricostruite è subordinata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale ed il proprietario dell'immobile, intesa a rendere accessibili in via permanente al pubblico, per la visita, gli androni d'ingresso, i cortili interni e, in genere, gli spazi di uso comune posti al piano terra degli edifici stessi. Avuto riguardo ai medesimi edifici, l'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto o di alienazione soggetti alle disposizioni limitative dei trasferimenti delle cose di antichità ed arte contenute nel Capo III della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Tale convenzione può essere stipulata contestualmente all'atto di cessione delle singole unità immobiliari.

13. Dal costo anzidetto sono detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché il contributo di cui all'articolo 44, quarto comma, determinato avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti a sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59, e riferiti alla data di consegna dei lavori dell'impresa esecutrice; nel caso di ambiti unitari appaltati con lotti distinti e successivi, agli effetti dell'indicizzazione

si fa riferimento alla data di consegna dei lavori all'impresa esecutrice dell'ultimo lotto dei lavori.

13 bis. Qualora gli ambiti di intervento unitario di ricostruzione siano formati anche da schiere edilizie continue, dal costo indicato al comma 13 vanno altresì detratte le spese sostenute per il consolidamento strutturale dei fabbricati attigui alla schiera edilizia inseriti nel perimetro degli ambiti stessi.

14. In presenza di ogni altro requisito, la domanda presentata in termini dagli interessati dà diritto al contributo secondo l'effettiva destinazione d'uso posseduta dall'unità immobiliare alla data degli eventi sismici, anche se difforme dalla documentazione acquisita agli atti del Comune. In tale evenienza si procede d'ufficio alla regolarizzazione della documentazione.

15. Nei casi di cui al comma 5 il contributo da porre in detrazione dal costo dell'intervento è determinato nella misura stabilita dall'articolo 46, avuto riguardo alle esigenze abitative del nucleo familiare risultante dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti, salvo i casi in cui il diritto di prelazione è esercitato per una unità immobiliare:

- a) in forma congiunta da soggetti legati da vincolo attuale di coniugio, ai sensi dell'articolo 61 bis, secondo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del loro nucleo familiare incrementato di due componenti;
- b) in forma congiunta da un solo soggetto avente diritto di prelazione su più unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 61 bis, terzo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del suo nucleo familiare.

16. Dal medesimo costo sono detratti ulteriormente i costi delle superfici utili non residenziali riguardanti gli androni di ingresso, i porticati liberi, i loggiati, le soffitte non utilizzabili e le terrazze e/o coperture a terrazza.

17. Qualora per l'azione concomitante o successiva di fattori economici contingenti si siano venute a determinare localmente delle anomalie nel mercato edilizio tali per cui il costo totale dell'intervento indicato al comma 12, detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, abbia superato l'importo determinato in applicazione dell'articolo 46, terzo comma, e 59, i maggiori costi, rispetto a tale importo, entro i limiti di superficie cui sono rapportati i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al Titolo III, restano a carico dell'Amministrazione regionale nella misura dell'ottanta per cento e vengono computati in detrazione dal costo totale indicato al predetto comma 12. Il rimanente venti per cento è posto a carico del cessionario interessato. Rimangono ferme le disposizioni agevolative vigenti sugli incrementi dei parametri di superficie, nonché sulla parte di spesa, determinata ai sensi dei citati articoli 46, terzo comma, e 59, ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.

17 bis. In considerazione delle particolari soluzioni architettoniche e distributive connesse alla tutela e valorizzazione degli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione in proprietà delle unità immobiliari comprese in tali edifici, il costo totale dell'intervento di cui al comma 1 è ridotto del trenta per cento. La riduzione predetta non si applica oltre la seconda unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso con riferimento al nucleo familiare dell'avente diritto alla cessione in proprietà. La medesima riduzione non si applica in ogni caso ai soggetti titolari dei contributi di cui agli articoli 48 e 49.

18. Agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 50 e 51, che rinuncino alla ricostruzione

dell'alloggio, è consentito di portare in detrazione dal costo dell'intervento indicato al comma 12 un importo non superiore all'ottanta per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, i sensi dei predetti articoli 50 e 51, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data di consegna all'impresa esecutrice dei lavori relativi all'intervento unitario di ricostruzione.

18 bis. Qualora il Comune accerti la presenza di vizi esecutivi o uno stato di degrado che comprometta la fruibilità delle unità immobiliari ricostruite, al prezzo di cessione è applicata una riduzione pari all'ottanta per cento dell'importo, risultante da perizia tecnico-estimativa del Comune, ritenuto necessario per eliminare i vizi ed i difetti riscontrati.

18 ter. Avverso la determinazione del Comune riguardo alla riduzione del prezzo di cessione, è data facoltà agli interessati di ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento alla Segreteria generale straordinaria che si pronuncia sul ricorso entro i successivi sessanta giorni.

18 quater. La riduzione del prezzo di cessione di cui ai commi 18 bis e 18 ter è incompatibile con i benefici recati dall'articolo 104 della legge regionale n. 50 del 1990.

18 quinquies. Anche in deroga alle previsioni contenute nel presente articolo, la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite in favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall'articolo 42, o dall'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e loro successive modifiche ed integrazioni, è disposta, eventualmente anche nei confronti dei successori per causa di morte, senza alcun onere di versamento del prezzo di cessione di cui ai commi 12 e seguenti, ancorché le unità immobiliari oggetto di cessione abbiano superfici eccedenti i parametri per le esigenze abitative stabiliti dall'Amministrazione regionale.

18 sexies. Le disposizioni contenute nel comma 18 quinquies trovano applicazione anche per i soggetti indicati all'articolo 55, esclusi i proprietari delle unità produttive affittate a terzi titolari di impresa, nonché in favore dei soggetti titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni. L'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto immobiliare soggetti ad autorizzazione governativa secondo le norme del codice civile.

18 septies. Nei confronti dei soggetti cui siano stati concessi i contributi della presente legge per la ricostruzione o l'acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro degli ambiti di intervento unitario funzionale di ricostruzione, nonché dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, peraltro, alla data del 6 maggio 1976, non veniva esercitata alcuna attività produttiva, né da parte del proprietario né da parte di terzi, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite senza tuttavia far luogo alle detrazioni contributive ed alle agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all'articolo 28 i soggetti anzidetti seguono l'ultima categoria di aventi diritto alla cessione agevolata delle unità immobiliari, e tra di essi è data precedenza a coloro che devono versare un più elevato prezzo di cessione.

18 octies. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 18 septies, nei confronti dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, alla data del 6 maggio 1976, non veniva temporaneamente esercitata, per comprovate cause, alcuna attività, si fa luogo alle detrazioni contributive, determinate sulla base delle superfici catastali andate distrutte o demolite a causa degli eventi sismici ed alle altre agevolazioni di carattere economico previste dai

commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all'articolo 28 i soggetti anzidetti sono collocati nelle posizioni derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni.

Art. 28

La graduatoria degli aventi diritto alla cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è approvata dal Sindaco, su conforme parere della Commissione consiliare, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 29

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno indicati criteri uniformi per la compilazione delle graduatorie per la cessione in proprietà delle nuove unità immobiliari ricostruite – compresi i vani da destinare alle attività produttive, ai sensi del successivo Titolo III, Capo III, della presente legge – agli aventi diritto e per la determinazione dei prezzi di cessione.

Art. 30

1. Le nuove unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all'articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune il quale ha facoltà di utilizzarle in conformità alla loro destinazione o di adibirle a sede di Uffici pubblici o di pubblici servizi o a finalità sociali ovvero di cederle in proprietà, eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti sull'alienazione dei beni patrimoniali, nell'ordine:

a) ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione o che vi hanno rinunciato in rapporto alla cessione di unità immobiliari ricadenti in un qualunque ambito di intervento unitario funzionale realizzato nel territorio comunale;

b) ai soggetti che hanno comunque titolo ai benefici del Titolo III;

c) a ogni altro soggetto, anche privo di contributo.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera a), la cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili è disposta verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi dell'articolo 27.

3. Per l'acquisto delle unità immobiliari rimaste disponibili da parte dei soggetti indicati al comma 1, lettera b), trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune ai sensi del presente articolo sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

5. Le unità immobiliari contemplate dal presente articolo, per le quali non si sia fatto luogo alla cessione in proprietà, sono assegnate dai Comuni in locazione semplice ai soggetti richiamati al comma 1, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in affitto ad imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall'abitazione.

Art. 31

Qualora per l'attuazione dei piani particolareggiati di ricostruzione previsti al presente Titolo II, si renda necessario procedere a modificazioni di confini fra le diverse proprietà, il Sindaco notifica, nelle forme delle citazioni, ai proprietari interessati invito a mettersi d'accordo entro sessanta giorni.

In caso che non siano noti il domicilio, la residenza o la dimora in Italia della persona cui l'invito è rivolto, si applica il disposto dell'articolo 22 secondo, terzo e quarto comma.

Decorso inutilmente il termine dell'ultima notificazione, senza che gli interessati abbiano fornito la prova del raggiunto accordo, il Comune procede alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree.

Le aree espropriate e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia sono cedute al prezzo di esproprio alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti.

Qualora il proprietario delle aree a favore delle quali si attua l'incorporazione delle aree espropriate abbia titolo ai benefici previsti al successivo Titolo III, dal contributo spettante è detratto il costo della cessione suindicata.

Art. 32

Qualora si renda necessario per la regolare attuazione degli interventi edilizi previsti dai piani particolareggiati, di cui al presente Titolo II, il Sindaco può ingiungere ai proprietari di eseguire i lavori di ricostruzione degli immobili, non interessati da interventi unitari, entro un congruo termine.

Decorso tale termine, il Sindaco diffida i proprietari inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i proprietari inadempienti non richiedono il rilascio della concessione ad edificare oppure non iniziano i lavori nei tempi previsti, il Comune procede alle espropriazioni indispensabili per l'attuazione degli interventi.

Per l'esecuzione degli interventi trovano applicazione le disposizioni degli articoli 26, 27, 28 e 30.

CAPO V Norme transitorie e finali

Art. 33

Per la prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno 1978, in via di anticipazione del programma di cui all'articolo 20, i Comuni potranno presentare programmi stralcio per interventi immediatamente realizzabili, con particolare riguardo ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 20, terzo comma, e secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 4, terzo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in quanto compatibili.

I programmi stralcio potranno essere deliberati anche in pendenza della predisposizione del piano particolareggiato.

In tale caso, gli stessi si limiteranno a prevedere gli interventi non ricadenti negli ambiti di cui all'articolo 8, secondo comma, punto 3.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, i programmi stralcio sono trasmessi alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, sono approvati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento al piano di finanziamento delle spese previste, entro 15 giorni dal loro ricevimento, tenendo conto dei parametri di devoluzione dei finanziamenti, fissati ai sensi dell'articolo 21, terzo comma.

Art. 34

I Comuni, i quali hanno provveduto ad individuare gli ambiti, di cui all'articolo 8, secondo comma, punto 3), in sede di predisposizione degli strumenti attuativi ivi previsti, procedono, con riguardo a quanto stabilito all'articolo 14, secondo comma, punto 3), a contestuale accertamento della

compatibilità funzionale del reinsediamento di attività produttive con la residenza.

Gli stessi Comuni, qualora disponessero alla data del 6 maggio 1976 dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ed alla legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, nonché dei piani per i pubblici esercizi, di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524, già esecutivi o solo adottati, devono procedere, se del caso, altresì contestualmente alla predisposizione degli strumenti suindicati, alla verifica delle previsioni di tali piani, in funzione della loro compatibilità con le previsioni degli strumenti attuativi in formazione.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini di quanto previsto ai precedenti commi, i Comuni provvedono a rilevare la consistenza della rete distributiva e degli esercizi pubblici operanti nel rispettivo territorio alla data del 6 maggio 1976.

Le imprese relative in tal modo rilevate – eccezione fatta per quelle che abbiano beneficiato delle provvidenze previste dall'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64 – conservano a tutti gli effetti, anche in deroga a quanto disposto all'articolo 31, lettera b) della legge 11 giugno 1971, n. 426, la titolarità della relativa autorizzazione amministrativa e ciò sino alla data di entrata in vigore degli strumenti di pianificazione, di cui al presente articolo.

Entro i sei mesi successivi, le imprese predette devono presentare al Comune interessato, a pena di decadenza del relativo diritto, domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

L'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28, è abrogato.

Art. 35

Agli effetti della delega da parte dei soggetti interessati, prevista dal successivo articolo 42, terz'ultimo comma, il Comune è autorizzato ad effettuare le opere e gli interventi relativi direttamente, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.

In tale ultimo caso trova applicazione il disposto dell'articolo 26, secondo comma.

Art. 36

In parziale deroga a quanto disposto all'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, i Comuni sono autorizzati ad acquisire, mediante espropriazione, le aree individuate, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a) della stessa legge regionale, limitatamente, peraltro, a quelle sulle quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state installate costruzioni a carattere definitivo per fronteggiare le esigenze abitative delle popolazioni interessate.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree, di cui al precedente comma, trovano applicazione le disposizioni del decreto legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 570.

La cessione in proprietà delle costruzioni installate dal Comune e delle aree relative, espropriate ai sensi del presente articolo, ha luogo in favore dei proprietari residenti nel Comune, che risultino tali alla data del sisma e le cui abitazioni siano andate distrutte o demolite per effetto del terremoto, sulla base di una graduatoria, formata ed approvata dal Sindaco, su parere conforme della Commissione consiliare, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

I proprietari utilmente inseriti in graduatoria, entro trenta giorni dalla comunicazione relativa, devono informare il Comune se intendono accettare l'assegnazione in proprietà dell'alloggio.

In caso affermativo, devono, altresì, comunicare la rinuncia a beneficiare delle provvidenze, di cui al successivo Titolo III della presente legge.

Alle unità immobiliari, eventualmente risultanti disponibili per mancata accettazione dell'assegnazione o per altra causa si applica il disposto dell'articolo 30.

Art. 37

I piani particolareggiati ancora da adottare alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del disposto dell'articolo 2, lettera b) della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, sono predisposti, adottati ed approvati secondo le prescrizioni del presente Titolo II ed agli effetti dallo stesso previsti.

L'articolo 7 della legge regionale suindicata è abrogato.

Art. 38

Qualora i Comuni non provvedano in tempo utile agli adempimenti cui sono tenuti, ai sensi del presente Titolo II, si fa luogo agli interventi sostitutivi prescritti dalle vigenti leggi nelle materie considerate.

Art. 39

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Regione, tramite la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, copia dei provvedimenti adottati, in applicazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese previste dal programma annuale degli interventi di cui all'articolo 20 e dai programmi stralcio di cui all'articolo 33.

A tale fine l'Amministrazione regionale provvede a mezzo dei Sindaci dei Comuni interessati, quali funzionari delegati. Con deliberazione della Giunta regionale saranno autorizzati i limiti di spesa entro i quali i funzionari stessi potranno assumere impegni, nonché i criteri e le direttive che essi dovranno seguire.

I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, a seconda delle esigenze di cassa, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, altresì, le spese necessarie per la redazione degli strumenti urbanistici, di cui al Titolo I, Capo II, della presente legge.

I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, una volta approvati, ai sensi degli articoli 12 e 16, gli strumenti urbanistici relativi, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 15, dopo verifica da parte della Regione dell'ammissibilità dello strumento al finanziamento.

TITOLO III

Contributi per la costruzione di nuovi alloggi per le esigenze dei nuclei familiari sinistrati, nonché per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad attività produttive in immobili da destinare ad uso misto

CAPO I

Contributi una tantum per la costruzione di nuovi alloggi a favore dei proprietari di immobili distrutti o demoliti per effetto del sisma

Art. 41

I proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento di immobili adibiti ad uso di abitazione, anche rurale alla data del sisma, distrutti o demoliti per effetto del sisma stesso, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo III limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.

Art. 42

Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati presentano al Sindaco del Comune nel quale era situato l'immobile distrutto o demolito, domanda per la concessione del contributo previsto al successivo articolo 46.

Le domande, da presentarsi entro il 31 dicembre 1978, devono essere corredate da una dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:

- a) la proprietà dell'immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché le eventuali altre proprietà immobiliari di civile abitazione, di cui sia titolare, comunque interessate ai benefici previsti dalle leggi regionali a favore delle popolazioni colpite;
- b) la residenza e l'occupazione effettiva e stabile da parte del proprietario dell'immobile predetto, altresì, alla data del 6 maggio 1976, ovvero la residenza e l'occupazione abituale alla data medesima per i soggetti interessati e loro familiari che prestino la propria attività lavorativa in altro Comune e non siano titolari di proprietà di altre abitazioni; ovvero la qualifica di emigrante, purché rientri periodicamente nel Comune ove sorgeva l'immobile da ricostruire;
- c) la consistenza del nucleo familiare alla data suindicata.

In caso di comproprietà la dichiarazione è resa da parte del titolare il cui nucleo familiare occupava l'abitazione alla data del sisma.

Qualora l'occupante l'alloggio sia titolare di un diritto reale di godimento, la domanda potrà dallo stesso essere presentata – salvo, comunque, il diritto di proprietà – entro il 31 marzo 1979, nel caso che il proprietario non abbia per qualsiasi motivo fatto richiesta di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo.

In caso di decesso del proprietario sinistrato, la domanda di contributo può essere presentata dal coniuge o, in mancanza, nell'ordine, dai figli o dagli ascendenti, purché conviventi alla data del sisma con il titolare, o, se non conviventi, purché residenti, alla data suindicata, nello stesso Comune e non proprietari di altra abitazione.

Più proprietari aventi titolo alle provvidenze previste al presente Titolo possono, infine, chiedere di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto.

Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, la domanda dovrà contenere la dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza e il proprio intendimento di affidare alla medesima l'incarico di operare per proprio conto. La società cooperativa di appartenenza provvede all'affidamento per l'esecuzione delle opere anche mediante trattativa privata.

I soggetti interessati possono anche delegare, nella domanda, il Comune a provvedere direttamente

ovvero tramite enti pubblici alla progettazione ed all'esecuzione delle opere di ricostruzione e ad introitare il contributo regionale loro spettante.

Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la domanda di contributo è presentata, in nome e per conto degli associati, dal legale rappresentante del Consorzio stesso.

La domanda dovrà, infine, indicare il lotto sul quale insisteva l'edificio da ricostruire, nonché le eventuali ragioni, per le quali gli interessati non intendano riutilizzare tale sedime per la ricostruzione.

Art. 43

Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare prevista all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, provvede all'istruttoria delle domande di contributo.

Qualora la ricostruzione riguardi immobili distrutti o demoliti, siti in Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 e non compresi fra quelli considerati dall'art. 9, primo comma, della presente legge, il Sindaco, accertato che la ricostruzione in sito dell'immobile è consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l'accoglimento di massima della domanda, indicando contestualmente la superficie dell'alloggio da ricostruire ammissibile a contributo e l'ammontare presunto dello stesso.

Qualora la ricostruzione in sito sia impedita dalle prescrizioni vigenti ovvero non sia richiesta dagli interessati, si procede, ai sensi del successivo quinto comma e seguenti.

Qualora la ricostruzione dell'immobile distrutto o demolito possa avvenire in sito, in conformità a quanto previsto dal provvedimento adottato, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, punto 2), della presente legge, il Sindaco comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l'accoglimento di massima della domanda, secondo quanto previsto al precedente secondo comma.

Nei Comuni classificati anche parzialmente montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purché compresi tra quelli indicati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico – sanitarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche.

La deroga alle norme igienico – sanitarie è consentita – limitatamente agli edifici la cui costruzione sia stata iniziata prima del 31 ottobre 1956 – ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1957, n. 983.

Qualora la ricostruzione in sito degli immobili distrutti o demoliti non interessi gli ambiti del piano particolareggiato, di cui all'articolo 44, ovvero non sia consentita dagli strumenti urbanistici, dalle prescrizioni di edilizia antisismica ovvero da altre prescrizioni in vigore, od, infine, non sia richiesta dagli interessati, si fa luogo – di preferenza – alla ricostruzione degli immobili stessi nell'ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tale caso, la cessione in proprietà della nuova area necessaria per la ricostruzione degli immobili predetti ha luogo, eventualmente anche in deroga al limite fissato dall'articolo 10, decimo comma, della citata legge 18 aprile 1962, n. 167, con preferenza a favore dei proprietari di immobili non riedificabili in sito.

Nello stesso caso, il Comune è autorizzato ad acquisire l'area su cui sorgeva l'immobile da ricostruire

verso un prezzo determinato con i criteri in vigore per il calcolo dell'indennità di espropriazione. L'ammontare relativo è posto in detrazione dal prezzo, di cui all'articolo 10, undicesimo comma, della predetta legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 44

Qualora la ricostruzione dell'immobile distrutto o demolito ricada negli ambiti di piano particolareggiato, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge e si prevede avvenga attraverso interventi edilizi di singoli proprietari, il Sindaco accerta, in via prioritaria, che la ricostruzione possa avvenire in sito.

In caso affermativo, provvede alla comunicazione agli interessati dell'accoglimento di massima della domanda, nei modi indicati al precedente articolo 43, secondo comma.

Qualora la ricostruzione in sito degli immobili non sia consentita trova, altresì, applicazione il disposto dell'articolo 43, quinto, sesto e settimo comma.

Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24 – ai quali proprietari è consentito, in presenza dei necessari presupposti, anche di associarsi in forma cooperativa –, il Sindaco procede, nei modi indicati all'articolo 43, primo comma, all'accertamento che i proprietari associati siano in possesso dei requisiti richiesti e che il Consorzio sia regolarmente costituito, dopo di che comunica allo stesso l'accoglimento di massima della domanda presentata ai sensi dell'articolo 42, nono comma, indicando contestualmente la superficie degli alloggi da ricostruire ammissibile a contributo e l'ammontare presunto dello stesso.

Art. 45

Ai fini dell'ammissione al contributo regionale previsto al successivo articolo 46, i progetti esecutivi dello alloggio da ricostruire sono approvati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e la Commissione consiliare di cui al primo comma dell'articolo 43, previo accertamento della loro corrispondenza alle caratteristiche stabilite dall'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Qualora i beneficiari delle provvidenze regionali abbiano optato per l'utilizzazione di progetti – tipo, omologati secondo quanto verrà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, non si fa luogo all'approvazione di cui al precedente comma agli effetti ivi considerati.

L'approvazione del progetto, ai sensi del primo comma del presente articolo, ovvero l'omologazione di cui al precedente comma, equivalgono, altresì, ai fini dell'ammissione ai contributi regionali, ad autorizzazione all'esecuzione delle opere di ricostruzione.

Anche in pendenza dell'approvazione di cui al precedente comma, il rilascio della concessione edilizia per la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o per la costruzione di nuovi alloggi, equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione all'esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della presente legge.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente i progetti esecutivi delle opere devono essere sottoposti anche al previo esame della Commissione consiliare di cui al primo comma dell'articolo 43 ed i contributi sono concessi, in via di sanatoria, con riguardo agli indici dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori.

Art. 46

Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 41, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del proprietario sinistrato e del relativo nucleo familiare.

A tal fine, il contributo in conto capitale non potrà superare la spesa determinata in applicazione dell'articolo 8, terzo comma, del decreto – legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 per abitazioni aventi quanto meno le caratteristiche di cui al Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, eccezion fatta per il limite di superficie posto dall'articolo 34 della stessa legge regionale.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, altresì, al fine predetto, la determinazione dei prezzi massimi delle abitazioni in applicazione del suindicato articolo 8, del decreto – legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e potrà essere aggiornata in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi nel settore edile.

Entro il medesimo termine verranno pure fissati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, i parametri cui rapportare le esigenze del nucleo familiare.

Nella determinazione dei parametri di cui al comma precedente, si terrà altresì conto, per i nuclei familiari minimi, delle possibilità di incremento degli stessi.

Per coloro che alla data del sisma erano proprietari di un immobile distrutto o demolito, erano residenti ed occupavano effettivamente o stabilmente l'immobile stesso, ovvero occupavano altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento, ovvero essendo emigrati rientravano o dimoravano periodicamente nell'immobile stesso, e non erano – e non sono tuttora – proprietari di altra abitazione adeguata alle necessità del loro nucleo familiare, è consentito un incremento fino al 20% dei parametri di cui al precedente quarto comma.

Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l'abitazione composta da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani; viene inoltre considerata inadeguata l'abitazione dichiarata inabitabile dal Sindaco per motivi di natura statica o igienico-sanitaria.

Art. 46 bis

Al fine di sopperire alla maggiore spesa conseguente al disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali costanti pari all'8% da corrispondersi annualmente.

Art. 47

La concessione dei contributi in conto capitale previsti al precedente articolo 46 è subordinata all'entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.

La concessione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall'articolo 18 della stessa legge regionale, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi

dell'articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione.

Salvo, comunque, il diritto di proprietà ovvero il diritto degli altri comproprietari in quota parte sul bene ricostituito, nelle ipotesi previste dall'articolo 42, terzo, quarto e quinto comma, la concessione ed erogazione del contributo hanno luogo direttamente a favore dei soggetti destinatari dell'alloggio da ricostruire.

Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la concessione ed erogazione dei contributi spettanti ai proprietari consorziati hanno luogo direttamente a favore del Consorzio suindicato.

CAPO II

Contributi per la costruzione di nuovi alloggi per particolari categorie di sinistrati

Art. 48

Ai sinistrati, purché non proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di una unità abitativa, i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da almeno 2 anni in uno dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene concesso – per la costruzione di un alloggio nel predetto Comune, da utilizzare per le esigenze proprie e del proprio nucleo familiare – il contributo previsto dall'articolo 46, nella misura ridotta al 65%.

Il beneficio suindicato viene concesso, altresì, agli emigrati non proprietari e non titolari di un diritto reale di godimento su una abitazione.

Art. 49

Al fine di sopperire all'onere della spesa per la costruzione di unità immobiliari da destinare ad uso di abitazione dei nuclei familiari che – staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, beneficiarie delle provvidenze di cui al presente Titolo III, Capo I, – vengano a costituirsi in nuclei autonomi, viene concesso il contributo di cui all'articolo 46, nella misura ridotta al 65%.

In ogni caso, il contributo predetto non può essere inferiore alla differenza tra il contributo che sarebbe spettato all'originario nucleo familiare ed il contributo che allo stesso spetta a seguito del distacco.

Ai fini di cui al presente articolo i nuclei familiari di nuova formazione devono essere composti, all'atto della presentazione della domanda, da un minimo di due unità, e costruire la nuova abitazione nello stesso Comune in cui era ubicata l'abitazione del nucleo familiare originario distrutta o demolita per effetto del sisma.

Il contributo di cui al primo comma viene concesso pure in favore dei nuclei familiari che si staccano da un nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, modificata dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, ed alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quando l'alloggio in cui risiedevano alla data del 6 maggio 1976 e riparato con le cennate provvidenze, sia da considerarsi non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 42, primo comma, lettera c) della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 oppure non agevolmente divisibile – ai sensi dell'articolo 720 del codice civile, – in più alloggi autonomi quante sono le famiglie comprese nel nucleo originario.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno determinati i

criteri per la concreta individuazione dei casi in cui è consentito l'intervento di cui al comma precedente.

Art. 50

Al fine di sopperire all'onere della spesa per la ricostruzione di unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione, distrutte o demolite per effetto del sisma, diverse dalla prima, considerata al precedente Capo I, viene concesso il contributo, di cui all'articolo 46 – commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti –, nella misura ridotta al 30%, a condizione della stipulazione da parte dei beneficiari dell'atto di convenzione previsto dall'articolo 3, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Sul 45% della spesa – determinata ai sensi dell'articolo 46 – vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all'8% da corrispondersi annualmente.

Art. 51

A coloro che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma e che risiedano in altri Comuni del territorio nazionale, oppure all'estero, viene concesso il contributo di cui all'articolo 46 – commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti – nella misura ridotta al 50% o al 60%, a seconda che nel Comune di residenza siano essi, ovvero alcuno dei componenti il nucleo familiare, proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di un alloggio, oppure fruiscano di un alloggio in locazione. Gli stessi benefici sono estesi a favore di coloro che abbiano acquisito mortis causa dopo il 6 maggio 1976 la titolarità del bene distrutto o demolito. In quest'ultima ipotesi non trova applicazione il termine di decadenza di cui all'articolo 53 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Sulla parte di spesa – determinata ai sensi dell'articolo 46 – non coperta dal contributo di cui al primo comma, vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all'8% da corrispondersi annualmente.

Art. 52

La localizzazione degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo II, articoli 48 e 49, dovrà aver luogo nello ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i soggetti interessati non dispongano di aree ricadenti negli ambiti, di cui all'articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge, ovvero ad aree per le quali il rilascio della concessione ad edificare è consentito, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, in quanto ammesso dallo strumento urbanistico vigente.

Art. 53

Per la concessione dei benefici previsti al presente Titolo III, Capo II, i soggetti interessati devono presentare al Sindaco del Comune relativa domanda corredata da una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza delle condizioni previste per aver titolo ai benefici, nonché la consistenza del nucleo familiare.

Per l'istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative del precedente Capo I, eccezion fatta per quanto previsto agli articoli 50, secondo comma e 51, secondo comma.

CAPO III

Contributi per la costruzione di vani da adibire ad attività produttive in immobili ad uso misto

Art. 54

Le imprese commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, comprese le cooperative, aventi alla data del 6 maggio 1976 sedi, filiali, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali in immobili già destinati ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma e siti nei Comuni delle zone, di cui all'articolo 8, primo comma, della presente legge, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo III, Capo III, per la ricostruzione di vani da adibire alle rispettive attività produttive, altresì, in immobili ad uso misto.

Art. 55

Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati e cioè: i proprietari o comproprietari dell'unità immobiliare distrutta o demolita, purché titolari dell'impresa; ovvero i familiari del proprietario titolare dell'impresa – nel caso in cui questo per qualsiasi motivo abbia cessato dall'esercizio dell'impresa – purché s'impegnino a subentrare o ad associarsi alla stessa; ovvero, nel caso in cui proprietaria dell'unità immobiliare distrutta o demolita e titolare dell'impresa sia una società di persone che per qualsiasi motivo non intenda continuare l'esercizio dell'impresa, anche uno solo dei soci purché impegni a subentrare alla stessa; ovvero, infine, nel caso di imprese già in godimento dell'immobile, andato distrutto o demolito, a titolo locatizio o, comunque, a titolo diverso dalla proprietà, i proprietari o comproprietari dell'unità immobiliare predetta, purché s'impegnino al proseguimento del rapporto giuridico precedente alle medesime condizioni, almeno per un quinquennio dall'avvenuto ripristino della attività produttiva; presentano al Sindaco del Comune, nel quale era situato l'immobile distrutto o demolito, domanda di concessione del contributo previsto al successivo articolo 56.

Le domande da presentarsi entro il 31 dicembre 1978 devono essere corredate da una dichiarazione resa dagli interessati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà dell'immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché da una ulteriore dichiarazione, debitamente autenticata, con la quale gli interessati si impegnano a quanto previsto al precedente comma.

Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti, od altre comprovate cause, impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, può dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di ripristinare l'attività produttiva, autorizzando, anche in corso d'opera, nei locali ricostruiti o in parte di essi, l'avvio di altra attività, da esercitarsi anche sotto una diversa impresa.

Nei casi di cui al comma precedente non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi.

Art. 56

Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma.

Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.

Il contributo di cui al presente articolo viene diminuito del contributo eventualmente già concesso, ai sensi dello articolo 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, per la parte afferente ai danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell'immobile ad uso produttivo.

Il disposto di cui al comma precedente non si applica nell'ipotesi che il contributo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni – o parte di esso – sia stato reimpiegato per l'insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuità dell'attività produttiva.

Art. 57

Il contributo di cui al precedente articolo 56 nella misura ridotta ivi prevista, può, altresì, essere concesso – a seguito di domanda da presentarsi nei modi previsti all'articolo 55, secondo comma – in favore dei proprietari di vani adibiti ad uso agricolo, iscritti – essi stessi od un componente del loro nucleo familiare – negli elenchi tenuti dall'Ufficio contributi agricoli unificati, o, comunque, in favore dei proprietari di vani destinati ad uso diverso dall'abitazione e non rientranti fra quelli considerati al precedente articolo 54 siti in immobili già destinati ad uso misto, andati distrutti o demoliti per effetto del sisma, per la ricostruzione di una sola unità funzionale, – di superficie equivalente a quella dell'unità distrutta o demolita, con un massimo di ampliamento possibile non superiore del 50% – da adibire per la riattivazione della attività precedentemente esercitata, purché ritenuta compatibile con la residenza e purché l'unità immobiliare da ricostruire ricada nelle aree, di cui all'articolo 8, secondo comma, punti 2) e 3).

Art. 58

I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 56 e 57, sulla parte di spesa eventualmente non coperta dai contributi ivi previsti possono usufruire, ai fini della completa ripresa e dello sviluppo della propria attività produttiva, delle agevolazioni previste al Capo II e all'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 o, in alternativa, degli interventi previsti dagli articoli 2 e 2 bis del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336; ovvero, in presenza dei necessari requisiti, delle agevolazioni in conto interessi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 59

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, fissa con proprio decreto il costo a metro quadro di superficie, cui rapportare i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo III.

Art. 60

Per l'istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi, di cui agli articoli 56 e 57,

trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 43, 44, 45 e 47.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 61

I contributi di cui al presente Titolo III, Capo I e Capo II, limitatamente alle ipotesi previste agli articoli 50, primo comma e 51, primo comma, e Capo III si possono concedere, a seguito di domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in favore dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, i quali abbiano alla data predetta iniziato o completato, sulla base di licenza o concessione ad edificare regolarmente rilasciate, i lavori di ricostruzione dell'alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.

La concessione e l'erogazione dei contributi sono subordinate all'accertamento da parte del Sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonché alle prescrizioni antisismiche.

L'accertamento ha luogo sentiti gli organi di cui allo articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 61 bis

Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III o, per il caso di cui al precedente articolo 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costruire congiuntamente in un unico edificio le rispettive unità abitative, purché nello stesso Comune.

Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III, purché legati da vincolo di parentela o di affinità o di coniugio, possono altresì richiedere di cumulare i contributi loro spettanti per ricostruire un'unica unità abitativa.

Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi previsti dal Titolo III, può chiedere di costruire un'unica unità abitativa mediante concessione cumulativa.

Nel caso di cui al secondo precedente, il contributo da concedere cumulativamente ai richiedenti viene determinato, nella misura stabilita dall'articolo 46, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare formato da un numero di componenti pari alla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti stessi.

Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all'unico avente diritto viene determinato nella misura del sessanta per cento se nel cumulo confluiscono più contributi ai sensi dell'articolo 50 e nella misura prevista dall'articolo 46 se nel cumulo confluiscono altri contributi previsti dal Titolo III. Sulla parte di spesa – determinata ai sensi dell'articolo 46 – e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all'otto per cento.

Art. 62

Ai fini della determinazione dell'ordine delle priorità degli interventi, da programmare ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera g), della presente legge, dovrà essere data precedenza agli interventi relativi alla ricostruzione dell'alloggio dei proprietari residenti.

Art. 63

Ai fini della concessione dei benefici previsti agli articoli 48, primo comma, 49, 68, 70 e 71 della

presente legge, si considerano sinistrati coloro i quali avevano la propria residenza o dimora abituale presso un alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.

Art. 64

I componenti dei nuclei familiari di nuova formazione, in quanto staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, non possono essere considerati componenti del nucleo familiare originario, ai fini della concessione a questi ultimi dei benefici di cui al presente Titolo III, Capo I.

Tuttavia, qualora i componenti del nucleo familiare di nuova formazione siano stati considerati, ai fini contributivi, tra i componenti del nucleo familiare originario, è effettuata, in sede di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 49, la detrazione di un importo pari alla differenza fra il contributo concesso all'originario nucleo familiare e quello che sarebbe spettato allo stesso nucleo senza il componente od i componenti staccatisi.

Art. 65

(ABROGATO)

Art. 66

L'alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva – prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori – a favore di terzi estranei alla titolarità dell'immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all'unità immobiliare assistita dai benefici della presente legge, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse. Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori.

Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il divieto quinquennale di cui al comma precedente decorre dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.

Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazioni fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell'unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso.

Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l'alienazione dell'unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l'interessato adduca comprovati motivi.

Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, modifiche della destinazione d'uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo.

Art. 67

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, con le modalità previste

all'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge.

TITOLO IV

Interventi straordinari nei settori dell'edilizia residenziale pubblica e dell'edilizia convenzionata e agevolata

CAPO I

Edilizia residenziale pubblica

Art. 68

Al fine di sopperire alle più impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale pubblica per:

- 1) la ricostruzione degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma;
- 2) la ricostruzione degli alloggi dei Comuni già assegnati in locazione semplice, distrutti o demoliti per effetto del sisma;
- 3) la costruzione da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari, territorialmente competenti, di alloggi da assegnare in locazione semplice, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al limite posto dall'articolo 10 della stessa legge ed aventi le caratteristiche previste dall'articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fatte salve le diverse tipologie consentite dagli strumenti urbanistici già approvati, ai seguenti soggetti:
 - a) sinistrati, non proprietari di immobili, residenti in Comuni delle zone terremotate;
 - b) sinistrati, già proprietari di immobili distrutti o demoliti per effetto del sisma, che rinuncino alla ricostruzione dell'alloggio in proprietà ed al contributo loro spettante, ai sensi del precedente Titolo III della presente legge;
 - c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell'alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell'aspirante;
- 4) la costruzione di alloggi in proprietà indivisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o fra emigrati non proprietari, a pena di revoca del beneficio concesso in caso di inadempienza.

La localizzazione degli interventi di cui al punto 2 del precedente comma dovrà aver luogo nell'ambito dei piani di zona in vigore, o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

I Comuni sono autorizzati ad acquistare in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare, per assegnarli in locazione agli aventi titolo ai benefici previsti dalla presente legge e in via subordinata ai soggetti ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla

perdita dell'alloggio a causa degli eventi sismici. In caso di morte o rinuncia dei soggetti anzidetti dopo la concessione del finanziamento regionale, l'assegnazione degli alloggi è effettuata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, così come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, a soggetti privi di alloggio già residenti o che intendano trasferire la propria residenza, in mancanza dei quali il Comune è autorizzato ad alienare gli alloggi o a mutarne la destinazione d'uso nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.

I Comuni sono altresì autorizzati ad acquistare in proprietà, per le medesime finalità di cui al precedente comma, edifici già destinati ad attività produttiva o ad uso misto, eventualmente da ristrutturare ed adattare a scopi abitativi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi è subordinata alla rinuncia, da parte dell'interessato, ai contributi spettantigli.

L'alienazione degli immobili in favore dei Comuni non comporta violazione dei divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il negozio di alienazione abbia ad oggetto un immobile, assistito da contributo, ancora in corso di costruzione o di ristrutturazione, il Comune certifica lo stato di attuazione dell'opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale, anche in via di riammissione, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive integrazioni. Con il relativo provvedimento comunale viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso;

Per gli interventi di cui ai precedenti settimo ed ottavo comma trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 69, primo comma.

Al fine di sopperire alle esigenze, di cui al primo comma, punto 3), del presente articolo gli Istituti Autonomi Case Popolari sono altresì autorizzati ad acquisire in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare. Trovano applicazione le disposizioni previste dal precedente decimo comma.

Gli alloggi ricostruiti ai sensi del primo comma, punto 1) del presente articolo possono – a richiesta degli interessati – essere riassegnati in regime di locazione con patto di futura vendita a favore di quegli inquilini che già godevano di tale forma di assegnazione sugli alloggi distrutti o demoliti per effetto del sisma.

Il nuovo rapporto è disciplinato dall'articolo 22, commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26.

La durata di 25 anni, di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è ridotta – salva la non restituzione delle rate di riscatto già pagate – di un numero di anni pari a quelli intercorsi tra la stipula dell'originario contratto di locazione con patto di futura vendita e l'evento calamitoso che ha determinato la distruzione o demolizione dell'alloggio.

Qualora gli aventi diritto si trovassero alla data del 6 maggio 1976 nella condizione di aver già riscattato completamente l'alloggio e con il contratto in via di perfezionamento, possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 41 della presente legge.

In deroga alla normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al primo comma, numero 3, lettere a), b) e c), e loro familiari conviventi, concorrono

all'assegnazione degli alloggi anche se privi dei requisiti soggettivi per l'accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata, ivi compreso il requisito della residenza o dello svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune o nei Comuni indicati nel bando di concorso indetto dall'IACP competente per territorio.

Essi seguono in graduatoria i richiedenti appartenenti alle categorie richiamate al comma precedente in possesso dei prescritti requisiti di legge.

A favore dei soggetti privi dei requisiti prescritti gli alloggi sono assegnati mediante sorteggio, applicandosi al riguardo le disposizioni generali in materia di locazione degli immobili di civile abitazione, esclusa la facoltà per l'Istituto proprietario di promuovere la risoluzione del rapporto per motivi diversi dall'inadempimento contrattuale.

All'assegnazione degli alloggi che eventualmente risultino ancora disponibili a seguito dell'applicazione dei commi precedenti si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata.

Art. 69

Gli interventi, di cui al precedente articolo 68, primo comma, punti 1) e 2), sono a totale carico dell'Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine a disporre aperture di credito, anche in deroga ai limiti vigenti per oggetto ed importo, con riguardo al punto 1) a favore del legale rappresentante degli enti interessati, e, con riguardo al punto 2), nei modi indicati al Titolo II, Capo V, articolo 40.

L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere ai soggetti interessati contributi *tantum* per gli interventi previsti al precedente articolo 68:

- a) fino a coprire l'intera spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 3);
- b) fino all'85% della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 4).

CAPO II

Edilizia residenziale convenzionata

Art. 70

Per gli interventi straordinari da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, nelle zone terremotate – limitatamente a quelle delimitate, ai sensi dell'articolo 20 del decreto – legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto – legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché limitatamente alla costruzione di alloggi da destinare a sinistrati –, la misura stabilita all'ultimo comma dello stesso articolo 16 è ridotta all'1,5% annuo – pari allo 0,75% semestrale – per gli interventi su aree cedute con diritto di superficie, ed al 3% annuo – pari all'1,50% semestrale – per gli interventi su aree cedute in proprietà.

CAPO III

Edilizia agevolata

Art. 71

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell'edilizia agevolata per la costruzione di alloggi in proprietà divisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative i quali alla data del 6 maggio 1976

risiedevano da almeno due anni in uno dei Comuni terremotati, ovvero fra emigrati.

Per le finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare interventi straordinari da effettuarsi ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nei Comuni classificati come disastri o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato a prevedere per le finalità di cui al comma precedente – in relazione ai maggiori costi conseguenti alle strutture antisismiche – limiti di somma ed unità di contributo maggiori rispetto a quelli in atto nel resto del territorio regionale.

CAPO IV

Disposizioni procedurali

Art. 72

La programmazione degli interventi, di cui al presente Titolo IV, Capo I, articolo 68, punti 3 e 4, Capo II e Capo III, articolo 71, viene approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa, sentiti gli Istituti Autonomi Case Popolari, il loro Consorzio, nonché i Comuni interessati.

A tal fine, la spesa ammissibile a finanziamento per gli interventi stessi verrà quantificata sulla base di appositi indici parametrici riferiti ad alloggi – tipo, avuto riguardo alla composizione del nucleo familiare degli assegnatari, da determinarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

All'erogazione dei contributi in favore degli Istituti Autonomi Case Popolari per le finalità di cui all'articolo 68 punto 3) si procede secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

All'erogazione dei contributi in favore delle cooperative edilizie per le finalità di cui agli articoli 68 punto 4) e 71, si procede:

- nella misura del 50% del contributo spettante, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa;
- nella misura dell'ulteriore 40% dopo l'accertamento da parte della Segreteria generale straordinaria dell'avvenuta esecuzione di almeno il 70 % dei lavori previsti in progetto;
- nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito del collaudo regolarmente approvato.

Art. 73

Le attribuzioni che la legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni demanda all'Assessorato regionale dei lavori pubblici sono assunte e vengono esercitate, avuto riguardo a quanto previsto dal presente Titolo IV, dalla Segreteria generale straordinaria, istituita dalla legge regionale 6 settembre 1976 n. 53.

Art. 74

Al fine di razionalizzare e rendere meno onerosa la realizzazione degli interventi straordinari, di cui al Titolo III e IV, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, d'intesa con gli operatori interessati, la ricerca di soluzioni costruttive con l'impiego di componenti industrializzati.

Per le stesse finalità, l'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a finanziare lo studio e la elaborazione di progetti – tipo di alloggi, nonché la realizzazione pratica di interventi – campione singoli o di insediamenti abitativi organici.

TITOLO V

Interventi per il ripristino e la ricostruzione di opere pubbliche di interesse locale e regionale

Art. 75

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare:

- 1) Il ripristino di opere ed impianti pubblici non irrimediabilmente danneggiati dal sisma ed i cui lavori non siano già stati autorizzati; il ripristino può comprendere pure l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adattamento ed il miglioramento delle opere ed impianti predetti per assicurare una maggiore funzionalità rispetto ai fini cui sono destinati;
- 2) la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, con possibilità di utilizzare soluzioni progettuali quantitativamente e qualitativamente idonee a garantire la loro migliore funzionalità rispetto ai fini cui sono preordinati, ovvero, in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l'acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all'uso cui erano destinate le opere ed impianti distrutti o demoliti e da sostituire;
- 3) l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adattamento ed il miglioramento di opere ed impianti pubblici danneggiati non irrimediabilmente e già ammessi ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo dei benefici stessi;
- 4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l'acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all'uso pubblico previsto;
- 5) il mutamento della destinazione d'uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento;
- 5 bis) il completamento funzionale degli edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di cui al comma precedente comprendono pure gli arredi e le attrezzature relative, necessari per assicurare adeguati livelli di ricettività e funzionalità ai pubblici servizi cui sono destinati.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a finanziare, nei limiti di quanto previsto dal primo comma, punti 1, 2 e 3, il ripristino, la ricostruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adattamento ed il miglioramento di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo – ricreativo, previa stipulazione, da parte del proprietario, di apposita convenzione con l'Amministrazione del Comune in cui si trova l'opera, al fine, tra l'altro, di assicurare la destinazione della stessa al pubblico servizio per un periodo non inferiore a 10 anni. In presenza di

comprovati motivi l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comune nel cui territorio è situata l'opera, può autorizzare, prima della scadenza della predetta convenzione, l'alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione.

Art. 76

Le Amministrazioni, cui spetta provvedere secondo le norme ordinarie – eccezion fatta per le opere di competenza delle Province di Udine e Pordenone, dei Comuni, nonché delle Comunità montane e della Comunità collinare per le quali trova applicazione il disposto del Titolo II, articolo 20 della presente legge – presentano alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, il programma degli interventi da realizzare, ai sensi dell'articolo precedente, con l'ordine di priorità degli stessi, corredato da una relazione tecnica ed economica.

Il programma degli interventi di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 77

Alla progettazione delle opere comprese nel programma approvato, ai sensi del precedente articolo, ed alla gestione dei relativi lavori, provvede l'Amministrazione od il proprietario interessati.

Sono soggetti ad esame e parere tecnico da parte degli organi tecnici regionali secondo la disciplina vigente in materia soltanto i progetti generali di acquedotti, di fognatura con i relativi impianti di depurazione, di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, nonché i progetti di opere ospedaliere.

I pareri di cui sopra vanno resi entro 30 giorni dalla comunicazione.

I progetti delle opere di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 sono approvati dal Consiglio comunale del Comune sul cui territorio insiste l'opera.

Art. 78

Per la progettazione, realizzazione e successiva gestione delle opere ed impianti, l'Amministrazione regionale favorisce e promuove la costituzione di appositi consorzi tra gli enti interessati.

Le Amministrazioni ed i proprietari interessati possono delegare la progettazione delle opere e la gestione dei relativi lavori alle Province, alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica, ad altri Consorzi pubblici, o ad enti pubblici.

Nei casi di cui ai commi precedenti, i progetti e gli altri elaborati tecnici non sono sottoposti al visto di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 79

Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all'articolo 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso.

La spesa a carico della Regione comprende pure una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 12% dell'importo di progetto.

Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata – previa presentazione della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell'opera ovvero della deliberazione di cui all'articolo 77, ultimo comma – a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell'Amministrazione interessata, oppure, per le opere di cui all'articolo 75, ultimo comma, a favore del Sindaco del Comune, entro la cui circoscrizione si trovano

le opere stesse.

Nei casi di cui al precedente articolo 78, l'apertura di credito viene disposta in nome e per conto degli interessati e su richiesta degli stessi direttamente a favore dei legali rappresentanti delle Province, delle Comunità e dei Consorzi o di altri enti pubblici.

Art. 80

L'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato in via esclusiva dallo stesso ente interessato – dal Comune per il caso di cui all'articolo 75, ultimo comma – il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti.

La Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio può verificare nel corso dei lavori la conformità degli stessi al progetto esecutivo.

Nel caso in cui la Direzione provinciale dei lavori pubblici accerti la non conformità dei lavori al progetto esecutivo od altre irregolarità, ne darà comunicazione al Segretario generale straordinario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Presidente della Giunta regionale.

Compete altresì al Direttore provinciale dei lavori pubblici esprimere il parere sulla individuazione delle aree, di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 5 aprile 1975, n. 412, e comunque ogni altro giudizio di idoneità delle aree eventualmente previsto dalle leggi vigenti per la costruzione di edifici scolastici. La pronuncia del Direttore provinciale dei lavori pubblici, nei casi previsti dalla legge, ha l'effetto di vincolare immediatamente e direttamente le aree stesse.

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione del terreno e la natura fisico – chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica.

Sugli stessi, il parere di cui all'articolo 53 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, è reso dal competente medico provinciale, sentito, ove occorra, un geologo.

Art. 81

In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture comunque finanziati, anche in parte, con la presente legge sono approvati da parte dell'Ente beneficiario e, per le opere di cui all'articolo 75, ultimo comma, dal Consiglio comunale; al Presidente della Giunta regionale è riservata la nomina del collaudatore.

Ad avvenuta realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento ed entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori e delle relative espropriazioni, il legale rappresentante dell'Ente beneficiario provvederà ad inviare all'Amministrazione regionale concedente una dichiarazione attestante che i fondi somministrati sono stati spesi per la realizzazione dell'opera medesima corredata dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori regolarmente approvati.

Art. 82

Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori di cui all'articolo 75, primo comma, punti 2, 3 e 4 – limitatamente a quelli strettamente funzionali ad insediamenti abitativi definitivi –, eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa.

Sono parimenti ammessi ai finanziamenti previsti dal presente Titolo anche le opere e lavori già

eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con la installazione di prefabbricati definitivi avuti in donazione e destinati in locazione ad alloggio per i sinistrati.

Per gli edifici pubblici e le opere pubbliche dei Comuni od altri enti pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, ancorché non danneggiati dal terremoto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto quello del progetto originario già ammesso a concorso finanziario statale o regionale, derivante dalla necessità di adeguamento antisismico e di completamento del progetto originario stesso, nonché a sostenere la spesa per quei lotti del progetto generale già approvato non ammessi ad alcun contributo o concorso finanziario statale o regionale.

Gli interventi di cui al comma precedente e di cui al secondo comma dell'articolo 75, sono estesi anche agli edifici di pubblica utilità del settore assistenziale ed igienico – sanitario anche se i lavori di costruzione o di ristrutturazione sono stati iniziati dopo il 6 maggio 1976.

Possono altresì essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale.

Per le finalità di cui ai precedenti commi, si seguono, in quanto compatibili, le modalità previste dal presente Titolo V.

Art. 83

Ai fini di un'idonea sistemazione idrogeologica dei territori colpiti dal sisma, l'Amministrazione regionale, anche in coordinamento con gli interventi statali nel settore, è autorizzata a finanziare ulteriori interventi da eseguirsi ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e rispettivamente della legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 84

All'Amministrazione regionale spetta di esercitare, anche in forma ispettiva e nei modi che verranno a tal fine stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l'alta vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge e sulla conformità alle prescrizioni della stessa delle opere eseguite con i benefici relativi.

Art. 85

Per l'esecuzione degli interventi, già ammessi al finanziamento previsto dall'articolo 35 del decreto – legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e deliberati dopo il 30 aprile 1977 dagli enti interessati, nonché per l'esecuzione degli interventi da ammettere al predetto finanziamento, trova applicazione, per quanto attiene l'ambito di operatività e le procedure relative, la disciplina delle opere di prevenzione e soccorso da calamità naturali nelle zone terremotate, di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI Norme finali e finanziarie

Art. 86

L'ammissione delle associazioni temporanee di imprese agli appalti dei lavori pubblici, che si eseguono nel Friuli-Venezia Giulia per conto della Regione, degli Enti da essa dipendenti e degli altri Enti

locali, territoriali ed istituzionali, è consentita indipendentemente dall'importo per il quale ciascuna impresa è iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori, purché la somma complessiva, per la quale le imprese associate risultano iscritte nel predetto Albo, sia almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Art. 87

I compiti affidati dalle leggi regionali ai gruppi tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere svolti anche da Società di progettazione.

I rapporti tra ciascuna di dette Società e la Regione, nonché quelli conseguenti tra le Società ed i Comuni, saranno regolati da apposite convenzioni.

L'Amministrazione regionale potrà altresì avvalersi, a seguito di apposite convenzioni, della consulenza e della collaborazione di Società ed Enti specializzati nella ricerca operativa, nell'automazione delle procedure e nell'organizzazione generale del lavoro tecnico ed amministrativo, allo scopo di utilizzare, ai fini della ricostruzione, le tecnologie più avanzate attualmente disponibili.

Gli schemi delle convenzioni di cui ai precedenti commi, da predisporre dal Segretario generale straordinario saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.

L'Amministrazione regionale tramite la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione coordina altresì l'attività dei Comuni e degli altri Enti pubblici nella ricerca di imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi cui affidare l'esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge.

Art. 88

Le norme di cui all'articolo 80, quarto, quinto e sesto comma, ed all'articolo 81, secondo comma, hanno efficacia in tutto il territorio regionale.

Art. 89

Per i fini previsti dall'articolo 7 della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 – 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo I – Sezione I – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria III – il capitolo 303 con la denominazione: «Spese per il primo impianto degli Uffici di Piano delle Comunità montane».

Per i fini previsti dall'articolo 40 della presente legge, viene istituito «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 – 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5210 con la denominazione: «Finanziamenti per l'attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi».

Art. 90

Per i fini previsti dall'articolo 68, primo comma, numero 1), della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1977, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IX – il capitolo 5204 con la denominazione: «Finanziamenti per la ricostruzione degli alloggi degli Istituti Autonomi

Case Popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma».

Per i fini previsti dall'articolo 68, primo comma, numero 3), e terzo comma della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5215 con la denominazione: «Contributi agli Istituti Autonomi Case Popolari per la costruzione di alloggi e per l'acquisizione di edifici di civile abitazione da assegnare ai sinistrati in locazione semplice».

Per i fini previsti dall'articolo 68, primo comma, numero 4), della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5216 con la denominazione: «Contributi straordinari a favore delle cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o di emigrati non proprietari per la costruzione di alloggi in proprietà indivisa».

Per i fini previsti dall'articolo 71 della presente legge viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5217 con la denominazione: «Contributi straordinari per la costruzione di alloggi in proprietà divisa, nelle zone terremotate, da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative ovvero fra emigrati».

Art. 91

Per i fini previsti dagli articoli 50, secondo comma, 51, secondo comma e 58 della presente legge viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5218 con la denominazione: «Contributi pluriennali costanti sulla parte della spesa eccedente il contributo regionale previsto dagli articoli 50, 51 e 58 della presente legge».

Per i fini previsti dall'articolo 70 della presente legge, viene istituito, per «memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5219 con la denominazione: «Contributi annui costanti agli enti ed imprese di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 41, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 20 del DL 13 maggio 1976, n. 227 e dell'articolo 1 del DL 18 settembre 1976, n. 648, di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione a sinistrati e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietà nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865».

Per gli scopi previsti dai precedenti primo e secondo comma e per ognuno dei due capitoli ivi indicati è autorizzato, per l'esercizio 1978, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato –

ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 92

Per le finalità di cui all'articolo 74, secondo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IX – il capitolo 5208 con la denominazione: «Spese per lo studio e l'elaborazione di progetti – tipo di alloggi, nonché per la realizzazione pratica di interventi – campione singoli o di insediamenti abitativi organici».

Per i fini previsti dall'articolo 75, primo comma, numero 1), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IX – il capitolo 5421 con la denominazione: «Finanziamenti per il ripristino di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo – ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma».

Per i fini previsti dall'articolo 75, primo comma, numero 2), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IX – il capitolo 5422 con la denominazione: «Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo – ricreativo, non di competenza comunale, distrutti o demoliti per effetto del sisma».

Per i fini previsti dall'articolo 75, primo comma, numero 3), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IX – il capitolo 5423 con la denominazione: «Finanziamenti per l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adattamento ed il miglioramento di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo – ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e già ammessi ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34».

Per i fini previsti dall'articolo 75, primo comma, numero 4), della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IX – il capitolo 5424 con la denominazione: «Finanziamenti per la costruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta urgente ed indilazionabile per l'avvio dell'attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite».

Per i fini previsti dall'articolo 82, primo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria»,

nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5430 con la denominazione: «Finanziamenti dei lavori eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge per la ricostruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adattamento e il miglioramento di opere e impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo – ricreativo, nonché per la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile».

Per i fini previsti dall'articolo 82, secondo comma, della presente legge, viene istituito «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5431 con la denominazione: «Finanziamenti delle opere e dei lavori già eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con l'installazione di prefabbricati definitivi».

Per i fini previsti dall'articolo 82, terzo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5432 con la denominazione: «Finanziamenti per il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto a quello del progetto originario, per l'adeguamento antisismico ed il completamento del progetto stesso, relativo ad edifici pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, nonché finanziamenti per i lotti del progetto generale non ammessi a contributo statale o regionale».

Art. 93

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 67 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e, per il personale assunto dai Comuni, al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 83 della presente legge fanno carico al capitolo 6196 e, rispettivamente, al capitolo 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 87 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

Art. 94

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 167, 303, 455, 5204, 5208, 5210, 5215, 5216, 5217, 5421, 5422, 5423, 5424, 5430, 5431, 5432, 6196 e 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977- 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, indicati nei precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 saranno determinati – ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 95

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 1 (B.U.R. 5/17.1.78)

Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche.

Art. 1

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, i Comuni compresi negli elenchi delle zone dichiarate sismiche, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera a) della legge predetta, provvedono, con deliberazione del Consiglio comunale, alla delimitazione delle parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o ambientale, ovvero da porzioni degli stessi, comprese le aree contermini che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati predetti.

Ai fini della delimitazione di cui al primo comma del presente articolo si fa riferimento alla situazione preesistente agli eventi tellurici del 1976.

Sono esclusi dalla delimitazione gli ambiti in cui, per effetto delle distruzioni causate dagli eventi tellurici suddetti, la superficie coperta dagli edifici superstiti non raggiunga il 12,5% della superficie totale dell'ambito.

Art. 2

Nelle parti del territorio comunale delimitate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in deroga alla prescrizione della minima distanza fra il contorno dell'edificio ed il ciglio opposto della strada, di cui al punto C 3 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, approvate con Decreto Ministeriale 3 marzo 1975, si osservano le seguenti disposizioni:

- 1) nella ricostruzione di edifici distrutti o demoliti, nella costruzione di nuovi edifici e nell'ampliamento di edifici esistenti devono, di norma venir rispettati gli allineamenti stradali preesistenti, salvo diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- 2) l'altezza degli edifici, qualora superi i due piani fuori terra, non potrà essere maggiore del doppio della larghezza della strada e di quella del più alto fra i due edifici contigui o, comunque, più vicini all'edificio da ricostruire;
- 3) le modalità costruttive da seguire nella ricostruzione degli edifici – di cui ai punti precedenti – devono tendere a conseguire il ripristino della continuità strutturale esistente nella cortina edilizia prima della distruzione o demolizione degli edifici stessi, nonché, dove possibile, una maggiore sicurezza antisismica per gli edifici contigui interessati dalle opere di ricostruzione;
- 4) in virtù della solidarietà strutturale così conseguita, non si farà luogo alla realizzazione del giunto tecnico previsto dal punto C 4 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
- 5) la concessione di edificare, da rilasciarsi, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà contenere le prescrizioni necessarie al conseguimento dei fini di cui al precedente punto 3) del presente articolo, ivi compresa la prescrizione di altezze interne diverse da quelle regolamentari, quando ciò risulti indispensabile per evitare inopportuni sfalsamenti delle strutture orizzontali.

Art. 3

Con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale saranno fissati i criteri direttivi da seguire nell'adozione delle modalità costruttive di cui al punto 3) dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 4

(ABROGATO)

Art. 5

(ABROGATO)

Art. 6

(ABROGATO)

Art. 7

(ABROGATO)

Art. 8

Entro le parti del territorio comunale delimitate ai sensi del precedente articolo 1 i lotti racchiusi nell'esistente edificazione e, comunque, quelli su cui insistevano edifici facenti parte di schiere edilizie o altre forme di edificazione continua, possono essere assimilati, con delibera del Consiglio comunale, ai lotti immediatamente riedificabili ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, punto 2 della legge regionale n. 63 del 23 dicembre 1977, ne seguono la relativa procedura e conseguono i medesimi effetti.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1978, n. 7 (B.U.R. 9/24.1.78)

Utilizzo dei vigili del fuoco ausiliari.

Art. 1

I vigili del fuoco volontari ausiliari di cui all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546, posti a disposizione dell'Amministrazione regionale saranno avviati ai vari Enti, Comuni o Comunità dal Comando vigili del fuoco di appartenenza, su indicazione dell'Amministrazione regionale medesima per essere impiegati in servizi civili a favore delle popolazioni sinistrate compresi quelli attinenti ai programmi di ricostruzione.

I vigili di cui al comma precedente potranno essere impiegati anche presso i Servizi dell'Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma stesso.

Ove i vigili stessi dovessero raggiungere località di impiego diverse da quelle di residenza, al trasporto provvederà l'Amministrazione regionale sia assicurandone la gratuità sia assumendo a proprio carico la spesa relativa.

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata, ove richiesta, ad anticipare agli Enti, Comuni o Comunità che utilizzeranno il personale di cui al precedente articolo 1 la quota mensa relativa a ciascun vigile.

Successivamente ne verrà richiesta la rifusione al Ministero dell'Interno.

L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a concedere, per ciascun vigile, una quota sino a lire 1.500 per pasto quale proprio contributo miglioramento mensa.

La quota del contributo miglioramento mensa di cui al comma precedente, può essere variata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della giunta medesima, in conseguenza del variare degli indici ISTAT sul costo della vita.

Il costo del pasto giornaliero, che non potrà comunque superare quello della quota ministeriale più il contributo regionale, dovrà essere documentato alla Regione all'atto della richiesta di rimborso.

Art. 3

In deroga alle vigenti disposizioni i vigili volontari ausiliari sono abilitati – per servizio ovvero, in caso di comprovata necessità, anche per raggiungere dalla propria residenza le località d'impiego – alla guida delle autovetture di proprietà loro o degli enti presso i quali prestano servizio.

Per l'uso del mezzo proprio l'autorizzazione deve essere richiesta dall'interessato e potrà essere concessa solo quando l'interessato medesimo dichiara, per iscritto, di sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o a cose.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per assicurare contro gli infortuni e per assicurare, ove necessario, il gratuito patrocinio dei vigili di cui ai precedenti commi.

L'Amministrazione regionale, inoltre, assumerà a proprio carico la spesa per le indennità di missione e di trasferta che i vigili volontari effettuassero per conto e nell'interesse della Regione medesima.

Art. 4

Per i fini previsti dall'articolo 2, primo e secondo comma, della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1985 milioni, di cui lire 335 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo III – Rubrica n. 1 – Categoria XVI – il capitolo 911 con la denominazione: «Recupero delle anticipazioni concesse ad Enti, Comuni o Comunità per le spese per il vitto dei vigili del fuoco volontari ausiliari» e con lo stanziamento di lire 1985 milioni per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, di cui lire 335 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria VI – il capitolo 1391 con la denominazione: «Anticipazioni ad Enti, Comuni o Comunità sul contributo statale per le spese per il vitto dei vigili del fuoco volontari ausiliari» e con lo stanziamento di lire 1985 milioni per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, di cui lire 335 milioni per l'esercizio finanziario 1978, a fronte dell'entrata di pari importo iscritta al capitolo di cui al precedente comma.

Art. 5

Per i fini previsti dall'articolo 2, terzo comma, della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1169 milioni, di cui lire 197 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IV – il capitolo 1371 con la denominazione: «Contributo miglioramento mensa dei vigili del fuoco volontari ausiliari» e con lo stanziamento di lire 1169 milioni per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, di cui lire 197 milioni per l'esercizio finanziario 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8502 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 6

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, terzo comma, e dell'articolo 3 della presente legge fanno carico al capitolo 321 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio 1978, la cui denominazione viene così modificata: «Spese dirette e rimborsi ai Comuni per le prestazioni e gli adempimenti tecnici relativi alle opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici dell'anno 1976, nonché spese connesse con le prestazioni dei vigili del fuoco volontari ausiliari, ai sensi dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546».

Art. 7

Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo 321 e gli eventuali ulteriori stanziamenti del capitolo 1371 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, indicati nei precedenti articoli 5 e 7, saranno determinati – ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 – con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la speciale Commissione consiliare.

Art. 8

La spesa per quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge decorre dal novembre 1977.

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. 17 (B.U.R. 23/14.3.78)

Cessione gratuita ai Comuni delle zone terremotate delle abitazioni destinate alle famiglie senza tetto, poste in opera ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e di altri beni donati all'Amministrazione regionale.

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni delle zone colpite dal terremoto e delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0714 del 20 maggio 1976 e successive integrazioni le abitazioni destinate ad alloggi per le famiglie senza tetto, poste in opera ai sensi dello articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, ovvero trasferiti anche in futuro alla Regione dallo Stato.

La Regione è autorizzata altresì a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni i beni mobili registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di vario tipo, i mezzi, le attrezzature, gli arredi, i materiali e quant'altro donato alla Regione stessa per far fronte alle necessità di ricovero ed assistenza

delle popolazioni colpite dal terremoto.

Art. 2

La cessione di cui all'articolo 1 primo comma della presente legge comporta, per i Comuni interessati, l'obbligo della conservazione della destinazione dei beni alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dal sisma.

Al venir meno delle esigenze predette, i beni stessi saranno utilizzati per l'assolvimento di finalità istituzionali dei Comuni e per il soddisfacimento di scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale delle comunità e, comunque, con destinazione prioritaria, oltre che ai residenti senza alloggio, ai lavoratori emigrati del Friuli-Venezia Giulia e loro familiari che rimpatriano o che intendono rimpatriare e sono privi di idonea abitazione, ovvero potranno essere alienati, a titolo oneroso, con l'obbligo del reimpiego, per le finalità di cui al presente comma, delle somme così ricavate. La destinazione dei beni a fini di sviluppo economico e sociale delle comunità avverrà secondo piani di utilizzazione predisposti dai Comuni sentita la Comunità montana o collinare interessata ed in conformità agli obiettivi del piano comprensoriale di sviluppo.

Nel caso di alienazione dei beni di cui al secondo comma dell'articolo 1, le somme ricavate debbono essere reimpiegate per le finalità previste dal presente articolo.

Art. 3

Finché perduri la destinazione originaria degli immobili di cui all'articolo 1, I comma, i Comuni hanno facoltà di porre a carico degli occupanti degli stessi un contributo mensile, determinato in misura compatibile con le condizioni economico finanziarie dei nuclei familiari interessati. I proventi di tali contributi vengono utilizzati dai Comuni per lavori di manutenzione ordinaria degli immobili, nonché per apportare migliorie agli alloggi ed alle eventuali pertinenze.

Ai Comuni spetta di provvedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.

Rimangono a carico degli assegnatari le spese di piccola manutenzione.

Art. 4

La Regione contribuisce annualmente alla spesa per la manutenzione straordinaria degli immobili di cui all'articolo 1 primo comma della presente legge, finché perduri la destinazione originaria dei medesimi.

I contributi, determinati in ragione del numero delle unità abitative per ciascun Comune, sono concessi ai Comuni interessati secondo criteri e modalità che saranno indicati con deliberazione della Giunta regionale.

La ripartizione dei contributi tra i Comuni è effettuata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, entro il mese di febbraio di ciascun anno. All'erogazione provvede, entro il successivo mese di marzo, la Segreteria generale straordinaria.

Entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della concessione del contributo, i Sindaci dei Comuni interessati dovranno presentare alla Regione una relazione sullo stato e sul programma di manutenzione degli immobili, illustrando dettagliatamente le spese sostenute e le opere eseguite con il contributo stesso ed indicando altresì gli immobili per i quali è venuta meno, nell'anno precedente, la destinazione originaria, nonché quelli che si prevede verranno diversamente destinati nel corso dell'anno. La concessione del nuovo contributo è subordinata alla presentazione della predetta

relazione.

Art. 5

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce l'ammontare del contributo spettante per il primo anno, ai sensi dell'articolo 4, II comma della presente legge, a ciascun Comune.

Entro i trenta giorni successivi alla predetta deliberazione, la Segreteria generale straordinaria provvede alla erogazione dei contributi.

Art. 6

Per gli oneri previsti dall'articolo 4 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito «per memoria» al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5763 con la denominazione: «Contributi a favore dei Comuni delle zone colpite dal terremoto per la manutenzione straordinaria degli immobili ceduti in proprietà a titolo gratuito e destinati ad alloggi per le famiglie senza tetto».

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato Capitolo 5763 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 saranno determinati – ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 – con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1978, n. 25 (B.U.R. 30/28.4.78)

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TITOLO I

Norme modificative della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Art. 1

All'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:

«m) al recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma».

Art. 2

Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Nelle opere di cui alla lettera a) del precedente comma sono compresi gli interventi provvisori strettamente necessari al puntellamento delle strutture ed alla difesa degli edifici dagli agenti atmosferici, ancorché effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge».

Art. 3

All'articolo 6, secondo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le parole: «entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al presente comma» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 1978».

Art. 4

All'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
«Nell'ipotesi che la quota di contributo, di cui al precedente quinto comma, non sia stata riscossa, all'interessato spetta, comunque, il contributo relativo sulle spese eventualmente già sostenute».

Art. 5

All'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunte le parole:
«o con la maggioranza degli stessi».

Art. 6

Al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è soppressa la parola «spontanea».

Art. 7

Al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, all'ottava riga, dopo la parola «edifici» sono aggiunte le parole: «anche non ad uso abitativo».

Art. 8

All'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:
«Le norme previste nei commi precedenti e nel successivo articolo 10 si applicano anche per gli ambiti edilizi, individuati ai sensi dell'articolo 11, i quali siano rappresentativi dei valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale.

L'esecuzione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici considerati al presente articolo è subordinata alla stipulazione da parte dei proprietari interessati di una convenzione per la conservazione del loro stato e la destinazione a tutela dei valori suindicati, nonché per l'utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari».

Art. 9

L'articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 9

Avuto riguardo agli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8, qualora i proprietari interessati non addivengano alla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso articolo 8 entro un congruo termine dall'apposito invito del Comune, il Sindaco può ingiungere agli stessi di eseguire i lavori di riparazione o restauro entro il termine a tal fine stabilito.

Decorso tale termine senza che i proprietari inadempienti richiedano il rilascio della concessione ad edificare oppure senza che inizino i lavori nei tempi previsti, il Comune procede – previo nulla osta della Giunta regionale in ordine alla utilizzazione del bene per fini di pubblica utilità, nonché sull'entità dei lavori necessari per destinarlo all'uso previsto – all'espropriazione dell'immobile.

Concesso il nulla osta regionale ed espletate le formalità, di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre

1971, n. 865, il Presidente della Giunta regionale dichiara l'intervento di pubblica utilità e la indifferibilità e l'urgenza delle opere previste.

A promuovere l'espropriazione degli immobili considerati dal presente articolo sono legittimati, con le modalità ivi previste, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, altresì, le Province, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane, nonché la Regione.

Gli immobili così acquisiti entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti esproprianti per essere destinati all'uso o servizio pubblico previsto.

Qualora si tratti di abitazioni, a promuovere l'espropriazione sono legittimati gli Istituti Autonomi Case Popolari e le stesse entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti predetti per essere assegnate in locazione semplice con precedenza ai sinistrati, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 10

Dopo l'articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 9 bis

Qualora nell'ipotesi prevista all'articolo 9, primo comma, non si pervenga per qualsiasi causa all'espropriazione dell'immobile, il proprietario interessato può richiedere di beneficiare, per l'esecuzione delle opere di riparazione e restauro, delle provvidenze del Capo III della presente legge».

Art. 11

Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 9 ter

I Comuni e gli Enti indicati nel quarto comma dell'articolo 9 possono procedere all'acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8 per destinarli ad uso della comunità, anche quando non si verificano le circostanze indicate nei primi due commi dell'articolo 9 predetto».

Art. 12

(ABROGATO)

Art. 13

L'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 12

Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di riparazione possono essere redatti dall'Amministrazione regionale, dall'Azienda delle foreste della Regione o dal gruppo di cui al precedente articolo 7, lettera a).

I progetti, che vanno redatti con le modalità di cui all'articolo 5, possono comprendere, al punto b) del medesimo articolo, anche opere di adeguamento, miglioramento ed ampliamento ritenute necessarie per migliorare la funzionalità degli edifici.

Alla esecuzione delle opere provvedono l'Amministrazione regionale o la citata Azienda, secondo le rispettive competenze».

Art. 14

Dopo il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Per le opere provvisorie di puntellamento e di difesa degli agenti atmosferici, di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della presente legge, si provvede mediante lettera di affidamento e relativo elenco dei prezzi, che sostituiscono il relativo progetto».

Art. 15

Il terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Quando trattasi di edifici di edilizia residenziale pubblica, alla progettazione ed esecuzione delle opere – comprese quelle relative agli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita – provvedono i competenti Istituti Autonomi per le Case Popolari, ai quali potrà, altresì, essere affidata l'esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo».

Art. 16

Dopo il terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari avranno altresì facoltà di intervenire secondo il disposto di cui al comma precedente, su concorde volontà della maggioranza degli assegnatari interessati, negli edifici di edilizia residenziale pubblica ove vi siano anche alloggi ceduti in proprietà od assegnati a riscatto o con patto di futura vendita».

Art. 17

Il quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dai seguenti:

«Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari potranno intervenire, attraverso l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare, sia all'interno che all'esterno delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della presente legge – anche mediante l'utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla speciale legge nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 1 – al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti.

L'assegnazione avrà luogo con precedenza a favore di coloro che già abitavano gli edifici acquisiti».

Art. 18

L'articolo 14 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 14

Le spese per l'acquisizione degli immobili, di cui ai precedenti articoli 9 e 9 ter, ivi comprese quelle per l'eventuale cessione volontaria degli immobili stessi, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle per i lavori di riparazione o restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all'uso pubblico previsto, sono a carico dell'Amministrazione regionale.

Sono, pure, a carico dell'Amministrazione regionale le spese per quanto previsto al precedente articolo 13.

Ai fini suindicati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati e, rispettivamente, nelle ipotesi di cui all'articolo 13, terzo e quarto

comma, dei Presidenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo».

Art. 19

L'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 15

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo – desunto dal progetto esecutivo ivi previsto – delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure, e a favore dei seguenti soggetti:

- a) l'80% – limitatamente all'alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera c) della presente legge – a favore dei proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l'edificio o parte dell'edificio da riattare e residenti od abitualmente dimoranti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l'immobile e, limitatamente all'alloggio abitualmente occupato, a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all'estero o in altri Comuni del territorio nazionale, sempreché non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio;
- b) il 60% a favore dei proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l'utilizzo dell'edificio o parte dell'edificio dagli stessi non occupato ovvero per l'utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché a favore dei lavoratori e loro familiari emigrati all'estero o in altri Comuni del territorio nazionale, limitatamente all'alloggio abitualmente occupato, anche qualora siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio.

Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, terzo comma – eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita – il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere».

Art. 20

Il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell'osservanza dei criteri, di cui all'articolo 4, e delle modalità fissate all'articolo 5, sono approvati – fatte salve le attribuzioni della competente Commissione edilizia comunale – in linea tecnica ed economica dal Sindaco, sentita una apposita Commissione costituita da cinque componenti il Consiglio comunale, di cui due rappresentanti della minoranza, e previo parere, limitatamente a quelli afferenti gli interventi previsti al predetto articolo 16, del gruppo tecnico, di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della presente legge».

Art. 21

Dopo l'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 17 bis

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i criteri per lo aggiornamento dei contributi in relazione all'andamento dei costi nel settore edile.

Ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano i

criteri in vigore alla data del decreto di concessione dei contributi stessi.

Ai fini della determinazione dei contributi di cui all'articolo 27 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data dell'approvazione prevista dall'articolo 31».

Art. 22

Al primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la frase:

«Il contributo regionale per la riparazione degli edifici, di cui al precedente articolo 20, è determinato in misura pari all'80% dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino ad un contributo massimo:» è sostituita dalla seguente:

«Il contributo regionale per la riparazione degli edifici è determinato in misura pari all'80% dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui al precedente articolo 20, ovvero dell'importo risultante dal progetto approvato di cui al successivo articolo 27 e, comunque, fino ad un contributo massimo:»

Art. 23

All'articolo 27, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dell'importo risultante dal progetto delle opere di riparazione comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori, redatto ed approvato secondo quanto disposto al successivo articolo 31».

Art. 24

Il secondo comma dell'articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di mutuo di durata superiore ai 6 anni e fino a 20 anni, l'ammontare del contributo è pari alla differenza risultante dalla rata costante di un mutuo contratto ad un tasso non superiore al 14% e quella calcolata per l'ammortamento di un mutuo al tasso del 2%».

Art. 25

Il quarto comma dell'articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di mutuo di durata superiore a 6 anni e fino a 20 anni, il contributo non può essere concesso per importi mutuati inferiori a lire 4 milioni».

Art. 26

Il quinto comma dell'articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Per la concessione del mutuo, gli interessati devono presentare all'Istituto mutuante una dichiarazione del Sindaco attestante l'ammontare della stima ovvero del progetto approvato e del contributo a fondo perduto, nonché copia dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di riparazione».

Art. 27

(ABROGATO)

Art. 28

L'articolo 29 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è abrogato.

Art. 29

Il primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 è sostituito dal seguente:

«In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere – a richiesta degli interessati – contributi ventennali annui costanti nella misura dell'8% della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso articolo 27, primo comma, lettere a) e b)».

Art. 30

Il terzo comma dell'articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

«I progetti relativi alle opere suindicate sono redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5 della presente legge e sono approvati dal Sindaco».

Art. 31

Dopo il terzo comma dell'articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

«I contributi spettanti per le opere di riparazione degli edifici compresi nelle convenzioni, di cui al primo comma del presente articolo ed al successivo articolo 34, hanno titolo ad essere concessi in via prioritaria».

Art. 32

Dopo l'articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 32 bis

Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 32 della presente legge sono a carico dell'Amministrazione regionale, la quale a tal fine e con carattere di priorità dispone aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo».

Art. 33

Il primo comma dell'articolo 34 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, presentano, tramite il Comune interessato, apposita domanda».

TITOLO II

Norme integrative della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Art. 34

I soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato, entro la data di decorrenza dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 4 della stessa legge, i lavori di riparazione dei danni

conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici successivi, ovvero i quali non abbiano per qualsiasi altra causa presentato nel termine posto dall'articolo 6, primo comma, della stessa legge, la domanda ivi prevista, sono autorizzati ad inoltrare, con le modalità stabilite, detta domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

I soggetti suddetti, qualora intendano operare nelle forme di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono tenuti a presentare la dichiarazione ivi prevista entro il termine suindicato.

In tale ultimo caso, l'impegnativa di cui al predetto articolo 6, quarto comma, deve essere inoltrata entro gli ulteriori 20 giorni.

Art. 35

Ai soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione dei danni conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici del settembre 1976, il contributo, di cui all'articolo 23 della predetta legge, è concesso sino ai limiti massimi ivi previsti sull'importo risultante dal progetto delle opere di riparazione, redatto ed approvato secondo quanto disposto all'articolo 31 della legge stessa.

Art. 36

I contributi, di cui al Capo II, articolo 16 ed al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificati ed integrati dalle norme della presente legge, possono essere concessi anche in favore di coloro i quali abbiano già ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione conseguenti ai danni del sisma del 1976, su presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti unitamente al certificato di contabilità finale dei lavori stessi ovvero ad altra documentazione comprovante la spesa sostenuta.

La domanda relativa deve essere presentata entro il termine previsto al precedente articolo 34, primo comma ed all'accertamento dei presupposti di ammissibilità provvede il Sindaco sulla base della documentazione prodotta e su parere dei gruppi tecnici, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sentita la Commissione consiliare, di cui all'articolo 17 della stessa legge.

Art. 37

I benefici previsti dai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere concessi anche in favore degli eventuali acquirenti a titolo oneroso o gratuito di alloggi non irrimediabilmente danneggiati dai sismi del 1976 e che sia conveniente recuperare, sempreché si tratti di soggetti sinistrati, di soggetti rientranti nelle categorie successibili, secondo le norme della successione legittima, ovvero di emigranti.

I benefici di cui al primo comma possono essere concessi soltanto se gli interessati non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio ed utilizzino l'alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano sinistrati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

I requisiti previsti dai commi precedenti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.

Art. 38

I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, – limitatamente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 23 della stessa legge – possono essere concessi, previo accertamento ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge, anche nell'ambito dei Comuni non compresi nella delimitazione, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 ed i Comuni interessati abbiano acquisito entro il 31 dicembre 1976 la documentazione probante relativa ai danni medesimi.

Ai fini della concessione dei benefici di cui al precedente comma gli interessati presentano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Sindaco.

L'erogazione dei contributi ha luogo previa detrazione della quota fissa indicata all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 24 settembre 1976, n. 56.

Art. 39

Per coloro i quali hanno presentato nel termine previsto all'articolo 6, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la domanda a beneficiare degli interventi di cui al Capo II della stessa legge, il termine per presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione s'intende prorogato fino al 31 dicembre 1978.

Art. 40

Nel caso previsto dall'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla società cooperativa interessata può essere concessa sul contributo spettante ai sensi dell'articolo 16 della legge predetta, una anticipazione pari al 5 per cento dell'importo relativo, una volta approvato, nei modi indicati all'articolo 17, primo comma, della stessa legge, il progetto esecutivo delle opere.

Art. 41

Nel caso di raggruppamento di due o più Comuni, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non si raggiunga – a maggioranza – l'intesa fra i Sindaci interessati all'assegnazione dei tecnici necessari per la costituzione dei gruppi previsti all'articolo 7, primo comma, lettera b) della predetta legge, alla stipulazione del disciplinare relativo può provvedersi, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, della stessa legge regionale.

Art. 42

Le operazioni di rilevamento da svolgere per gli edifici non ancora rilevati alla data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potranno essere richieste dai Sindaci, agli effetti di quanto stabilito agli articoli 20 e 25 della predetta legge, entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla nomina dei tecnici necessari per l'espletamento delle operazioni di rilevamento suindicate provvede il Presidente della Giunta regionale.

Art. 43

Le domande presentate agli istituti di credito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, da soggetti non rientranti fra quelli di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono ammesse ai benefici previsti dalla stessa legge regionale, purché presentate entro il 20 giugno 1977, anche se sulle stesse gli Istituti di credito abbiano deliberato dopo la suddetta data.

Art. 44

Avuto riguardo ai contributi in conto interessi ovvero ai contributi annui costanti, concessi ai sensi degli articoli 27 e rispettivamente 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i Sindaci sono tenuti a trasmettere alla Segreteria generale straordinaria copia della certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione degli stessi, una volta redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, primo comma della stessa legge.

Art. 45

Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi, di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come modificato ed integrato dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, siano scaduti senza che l'ultimazione dei lavori si sia verificata nei termini previsti e senza che gli interessati abbiano presentato prima della scadenza domanda di proroga, gli stessi possono richiedere, ai fini della liquidazione della quota residua del contributo spettante, la proroga necessaria entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 46

I progetti delle opere redatti dai gruppi di tecnici, di cui all'articolo 7, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non sono soggetti ad alcun parere tecnico da parte di organi regionali.

I progetti esecutivi elaborati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non soggetti alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, saranno consegnati ai Comuni corredati da una asseverazione del progettista dalla quale risultino essere state osservate le norme di cui all'articolo 15 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed il paragrafo C9 del DM 3 marzo 1975.

L'assolvimento di detto obbligo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 47

Esclusivamente ai fini di conseguire i livelli minimi di ricettività abitativa e di funzionalità fissati dal decreto del Presidente della Giunta regionale emesso ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i Sindaci sono autorizzati a rilasciare, sentita la Commissione edilizia comunale, concessioni ad edificare per lavori – assistiti da contributi regionali – di recupero statico e funzionale del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma, anche in difformità dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici, sempreché non ostino ragioni di igiene o sicurezza pubblica.

Art. 48

I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quelli della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, non possono essere cumulati per le esigenze del medesimo nucleo familiare.

TITOLO III
Norme modificative ed integrative della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Art. 49
(ABROGATO)

Art. 50

Salvaguardando l'esigenza di garantire la priorità degli interventi nelle zone maggiormente colpite dal sisma, l'Amministrazione regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, sentita la Commissione consiliare speciale, ripartisce e notifica a ciascun Comune interessato i fondi messi a disposizione per l'anno successivo per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, lettere a), b), c), d), ed e).

Art. 51

Al terzo comma, lettera i), dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 dopo le parole «il piano» sono aggiunte le parole «di spesa e».

Art. 52

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

«Il programma è poi comunicato alla Regione».

Art. 53

All'articolo 21, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole «sul programma degli interventi» sono aggiunte le parole «di cui alla lettera f) dell'articolo precedente».

Art. 54

All'articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunti i seguenti commi:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, altresì, le spese necessarie per la redazione degli strumenti urbanistici, di cui al Titolo I, Capo II, della presente legge.

I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, una volta approvati, ai sensi degli articoli 12 e 16, gli strumenti urbanistici relativi, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 15, dopo verifica da parte della Regione dell'ammissibilità dello strumento al finanziamento».

Art. 55

Al secondo comma dell'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 le parole:

«entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 1978».

Art. 56

Il quarto comma dell'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

«Qualora l'occupante l'alloggio sia titolare di un diritto reale di godimento, la domanda potrà dallo

stesso essere presentata – salvo, comunque, il diritto di proprietà – entro il 31 marzo 1979, nel caso che il proprietario non abbia per qualsiasi motivo fatto richiesta di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo».

Art. 57

All'articolo 47, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunta la seguente frase:

«mentre per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, e vigenti alla data del decreto di concessione».

Art. 58

I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai Capi I e II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi nella misura ridotta del 65% agli interessati, per destinarli, anche in sanatoria, al completamento di case in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia, purché site nell'ambito dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 59

All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunte le seguenti parole:

«oppure non agevolmente divisibile – ai sensi dell'articolo 720 del codice civile, – in più alloggi autonomi quante sono le famiglie comprese nel nucleo originario».

Art. 60

All'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente comma:

«Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno determinati i criteri per la concreta individuazione dei casi in cui è consentito l'intervento di cui al comma precedente».

Art. 61

All'articolo 51, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole:

«e che risiedano in altro Comune del territorio nazionale» vengono aggiunte le parole: «oppure all'estero».

Art. 62

Dopo l'articolo 61 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 61 bis

Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III o, per il caso di cui al precedente articolo 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costruire congiuntamente in un unico edificio le rispettive unità abitative, purché nello stesso Comune.

Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III, purché legati da vincolo di parentela o di

affinità, possono altresì richiedere di cumulare i contributi loro spettanti per ricostruire un'unica unità abitativa.

Nel caso di cui al comma precedente, il contributo da concedere cumulativamente ai richiedenti viene determinato, nella misura stabilita dall'articolo 46, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare formato da un numero di componenti pari alla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti stessi».

Art. 63

Il quarto comma dell'articolo 77 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è abrogato.

Art. 64

Dopo il terzo comma dell'articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, viene aggiunto il seguente:

«Possono altresì essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale».

Art. 65

In via di interpretazione autentica dell'articolo 85 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le finalità, la tipologia dei lavori e le procedure di cui all'articolo 35, primo e secondo comma, del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, per gli interventi delegati alla Regione e da ammettere al finanziamento previsto dal predetto articolo 35, si intendono completamente sostituite da quelle di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62.

TITOLO IV

Ulteriori norme integrative della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 66

Sono ammessi, in sanatoria, ai finanziamenti regionali previsti dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, i lavori di riparazione in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 3 della stessa legge.

Per la concessione del finanziamento si procede ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della predetta legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.

Art. 67

In via di interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, i finanziamenti previsti dalla predetta norma possono essere concessi alle Amministrazioni interessate anche per l'acquisizione di strutture ad elementi componibili già esistenti e poste in opera, idonee ad essere utilizzate per le finalità stabilite dal medesimo articolo.

TITOLO V

Norme finanziarie

Art. 68

In relazione al disposto dell'articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 5722 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Spese dirette per l'esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici, nonché degli ambiti edilizi, rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976».

Gli oneri previsti dall'articolo 9 bis della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, inserito con l'articolo 10 della presente legge, e quelli previsti dall'articolo 37 della presente legge, fanno carico ai capitoli 5751, 5752, 5753 e 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

In relazione al disposto dell'articolo 18 della presente legge, la denominazione del capitolo 5723 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Spese dirette per l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare, nonché quelle per i lavori di riparazione e restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all'uso pubblico previsto».

Gli oneri previsti dall'articolo 38 della presente legge fanno carico al capitolo 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Gli oneri previsti dall'articolo 43 della presente legge fanno carico ai capitoli 5751 e 5752 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 5722, 5723 e 5754 indicati ai commi precedenti saranno determinati, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Il terzo comma dell'articolo 40 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 viene abrogato.

Art. 69

All'articolo 91, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la locuzione: «..... dagli articoli 50, 51» è sostituita dalla locuzione: «..... dagli articoli 50, secondo comma, e 51, secondo comma».

A parziale modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, gli oneri derivanti dall'articolo 67 della predetta legge relativi al personale assunto dai Comuni, fanno carico al capitolo 351 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, per le finalità previste dall'articolo 87 della legge medesima viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, al Titolo I – Sezione I – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria III – il capitolo 325 con la

denominazione: «Spese dirette per le prestazioni e gli adempimenti tecnici svolti da Società di progettazione e per la consulenza e collaborazione di Società ed Enti specializzati».

In relazione al disposto dell'articolo 49 della presente legge, la denominazione del capitolo 323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Spese per il primo impianto degli uffici di piano delle Comunità montane, ivi comprese quelle per il personale necessario per un biennio».

In relazione al disposto dell'articolo 54 della presente legge, la denominazione del capitolo 5755 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Finanziamenti per l'attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici».

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 323, 325, 351 e 5755 indicati ai commi precedenti saranno determinati, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 70

La denominazione del capitolo 5759 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene così modificata: «Contributi pluriennali costanti sulla parte della spesa eccedente i contributi regionali previsti dagli articoli 50, primo comma, 51, primo comma, 56 e 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63».

Art. 71

Per i fini previsti dal quarto comma dell'articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come inserito dall'articolo 64 della presente legge, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, al Titolo II – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 6414 con la denominazione: «Finanziamenti per i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale».

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 6414 saranno determinati ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 72

Gli oneri previsti dall'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, fanno carico al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 73

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1978, n. 49 (B.U.R. 46/5.6.78)

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

CAPO I Norma programmatica

Art. 1

In attesa dell'approvazione del piano regionale di ricostruzione e di sviluppo, la Regione Friuli-Venezia Giulia intende promuovere i seguenti interventi urgenti ed indilazionabili a sostegno dei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nel quadro delle finalità previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Sempre in attesa del suddetto piano, l'Amministrazione regionale, nel dare attuazione ai provvedimenti previsti dalla presente legge, si atterrà, per quanto possibile, alle indicazioni programmatiche del governo nazionale, in particolare alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla riconversione industriale e alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile, e alle indicazioni di merito emanate dal CIPI, nonché alla legislazione sulle Comunità montane.

Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano anche alle aziende classificate artigiane ai sensi della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17.

CAPO II Contributi destinati allo sviluppo delle attività produttive

Art. 2

In applicazione delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma, punto 1), dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento anche se iniziati, purché non in data antecedente a quella del 6 maggio 1976, nei Comuni, di cui al precedente articolo 1, da imprese operanti nei settori industriale, commerciale, dello spettacolo e del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonché delle attività di servizio complementari a tali settori riguardanti i trasporti, la pulizia e l'igiene, il trattamento per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti industriali, i centri meccanografici ed elettronici.

In conformità del secondo comma del punto 1) dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.

Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l'Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento.

Per il periodo d'utilizzo del finanziamento e fino allo inizio dell'ammortamento, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato.

Art. 3

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, per le finalità indicate nel precedente articolo 2, limitatamente al settore del turismo, contributi in conto capitale a favore delle iniziative indicate alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 4

Per le condizioni, modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, valgono, per quanto applicabili, le disposizioni previste, per i settori di competenza, dalle leggi regionali 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni, 5 giugno 1967, n. 9 e successive modificazioni, 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni e 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.

Limitatamente alle domande presentate da imprese commerciali o esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con esclusione di quelle già ammesse a contributo e per le quali sia intervenuto un provvedimento di revoca, i beni oggetto del contributo possono essere sostituiti da beni equivalenti, di valore non inferiore ai corrispondenti beni compresi tra quelli ammessi; in questo caso il contributo può essere confermato e l'obbligo di mantenere la destinazione commerciale deve essere stabilito, per la parte restante del periodo di contribuzione, in capo al nuovo bene.

Art. 5

Per le finalità previste dall'articolo 2 della presente legge sono autorizzati, nell'esercizio 1978, un limite di impegno di lire 2 miliardi per il settore dell'industria e due limiti di impegno di lire 350 milioni ciascuno per il settore del commercio e, rispettivamente, del turismo.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:

- per il settore dell'industria, di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987;
- per il settore del commercio, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987;
- per il settore del turismo, di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo II – Sezione V – Categoria XI – i seguenti capitoli:

- Alla Rubrica n. 7 – il capitolo 7674 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore industriale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore» e con lo stanziamento complessivo di lire 8 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 2 miliardi relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978;
- Alla Rubrica n. 7 – il capitolo 7675 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore commerciale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore» e con lo

stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 350 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978;

– Alla Rubrica n. 11 – il capitolo 7903 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone terremotate, da parte di imprese operanti nel settore del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a) e b) del primo comma dello articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 350 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate, rispettivamente, per gli esercizi dal 1982 al 1987 e per gli esercizi dal 1982 al 1997, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Per le finalità previste dall'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 11 – Categoria XI – il capitolo 7899 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, realizzate nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1978.

CAPO III

Contributi in conto capitale su investimenti industriali e artigianali in zone montane

Art. 6

Per le finalità previste dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

L'intervento regionale è comunque indirizzato a favore degli investimenti che si effettuano nei Comuni di cui allo articolo 1 della presente legge, compresi nei territori delle Comunità montane della Carnia, della Val Canale e del Canale del Ferro, del Meduna e del Cellina, dell'Arzino, del Gemonese, del Tarcentino e delle Valli del Natisone.

Art. 7

(ABROGATO)

Art. 8

Per le finalità previste dall'articolo 6 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7676 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per la realizzazione di nuove iniziative industriali nel territorio montano delle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'articolo 7 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per

l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Artigianato – Categoria XI – il capitolo 7156 con la denominazione: «Contributo all'Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato per la realizzazione di nuove iniziative artigianali nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.

CAPO IV

Contributi per estinzione di passività derivanti da mutui pregressi e sugli oneri derivanti dall'applicazione dello articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976 n. 336

Art. 9

A richiesta delle imprese ubicate nei Comuni di cui all'articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e all'articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché delle aziende danneggiate ubicate nei Comuni indicati dall'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi finanziamenti, di durata non superiore ai 10 anni, per l'estinzione di passività in essere alla data del 6 maggio 1976 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980, derivanti da mutui contratti per finalità aziendali.

In conformità del secondo comma del punto 1) dello articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.

Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l'Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento.

È inoltre accordato ai medesimi Enti, per il periodo intercorrente tra la data di stipulazione dei contratti di cui al primo comma e la data di inizio di ammortamento dei finanziamenti – e comunque per un periodo massimo di sei mesi – un contributo pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento e gli interessi calcolati al tasso agevolato.

Art. 10

Agli effetti del precedente articolo, sono considerati passività i seguenti oneri:

- a) le rate scadute dal 6 maggio 1976 sino alla data di stipula del nuovo contratto di mutuo rettificando eventualmente l'importo dell'ultima rata qualora intervenga l'anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla successiva lettera c);
- b) gli interessi di mora sulle rate di cui alla lettera a) e conteggiati secondo le pattuizioni degli originari contratti di mutuo;
- c) le quote di capitale comprese nelle rate in scadenza dal giorno successivo a quello di stipula del nuovo contratto di mutuo fino al 31 dicembre 1980;
- d) il valore attuale degli interessi contrattuali calcolato sul residuo debito in conto capitale al 1°

gennaio 1981 per il periodo che va dalla data di stipula del nuovo contratto di mutuo al 31 dicembre 1980;

e) l'eventuale quota interessi posticipati a carico delle imprese mutuatrici qualora intervenga l'anticipato pagamento delle quote di capitale di cui alla precedente lettera c).

Il contributo regionale, nella misura prevista all'articolo precedente, sarà comunque limitato alle sole rate di ammortamento del mutuo rimaste da saldare.

Art. 11

Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti di cui all'articolo 9 devono essere presentate entro il 31 dicembre 1978 all'Assessorato competente in materia per il tramite dell'Ente mutuante, corredate da una copia del contratto e del piano di ammortamento dei finanziamenti in cui sono comprese le passività da estinguere.

L'Ente mutuante accompagnerà la domanda con un motivato parere contenente le condizioni di finanziamento.

I relativi contratti dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre 1979.

Art. 12

Alle piccole e medie imprese, operanti nei settori indicati all'articolo 1 della presente legge e ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, le quali, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, abbiano subito oneri finanziari straordinari e aggiuntivi ai normali costi d'impresa, sono concessi contributi, in conto capitale, in misura pari ad un quarto degli oneri finanziari aggiuntivi sopportati – purché non inferiori a lire 800.000 – per il periodo corrispondente a quello di sospensione dei termini legali e convenzionali disposto dall'articolo medesimo.

Art. 13

I contributi di cui all'articolo precedente sono erogati direttamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, dall'ESA su fondi somministrati dall'Amministrazione regionale, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Presidenti degli enti medesimi.

La somministrazione dei fondi e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 14

Per ottenere il contributo di cui all'articolo 12 le imprese devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, e le imprese artigiane all'ESA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda dev'essere corredata:

- 1) da una dichiarazione nella quale siano indicati gli oneri subiti e la loro motivazione;
- 2) da un elenco – e da corrispondente dichiarazione bancaria - dei titoli scaduti dei quali è rimasta sospesa l'esecuzione, ovvero:
 - da un elenco delle fatture scadute, accompagnate dalla dichiarazione del debitore che attesta il mancato pagamento, e da un estratto del registro IVA in cui le medesime sono registrate, vistato per

conformità dall'Ufficio IVA competente, ovvero:

- da un estratto – conto, o altro documento bancario, che attesti gli oneri a carico dell'impresa, assunti successivamente al 6 maggio 1976.

Art. 15

Per le finalità previste dall'articolo 9 della presente legge, sono autorizzati i seguenti tre limiti di impegno:

- di lire 1.500 milioni per il settore dell'industria e del commercio;
- di lire 50 milioni per il settore del turismo;
- di lire 100 milioni per il settore dell'artigianato.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, rispettivamente, nella misura di lire 1.500 milioni, 50 milioni e 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1987.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo II – Sezione V – Categoria XI – i seguenti capitoli:

- alla Rubrica n. 7 – il capitolo 7677 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all'estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore dell'industria e del commercio» e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 11 – il capitolo 7900 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all'estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore del turismo» e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 50 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978;
- alla Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale
- Artigianato – il capitolo 7157 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei finanziamenti destinati all'estinzione di passività derivanti da mutui pregressi contratti, nelle zone terremotate, da imprese operanti nel settore dell'artigianato» e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 16

Per le finalità previste dall'articolo 12 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 300 milioni nel settore dell'industria, commercio e turismo, e la spesa di lire 100 milioni nel settore dell'artigianato.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo II – Sezione V – Categoria XI – i seguenti capitoli:

- alla Rubrica n. 7 – il capitolo 7678 con la denominazione: «Contributi straordinari ad imprese industriali, commerciali e turistiche, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai

normali costi d'impresa» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1978;

- alla Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale
- Artigianato – il capitolo 7158 con la denominazione: «Contributi straordinari ad imprese artigiane, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d'impresa» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

CAPO V

Conferimenti alle Finanziarie regionali e ad Istituti di credito

Art. 17

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli-Venezia Giulia, fino ad un ammontare di spesa di lire 20 miliardi, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati dallo Istituto di Mediocredito nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, siano remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 12% e siano rimborsabili alla pari entro 10 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l'anzidetto Istituto.

Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 18

L'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di Rotazione, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 10 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Detta somma in prima utilizzazione è destinata alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ubicati nei Comuni di cui al precedente articolo 1, al tasso d'interesse fissato dal citato articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Art. 19

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l'importo di 15 miliardi lo speciale fondo di dotazione della «Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia SpA – Friulia SpA» costituito con l'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per interventi straordinari nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Friulia – Lis «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia – Locazioni Industriali di Sviluppo SpA – Friulia – Lis SpA» un contributo di lire 3 miliardi per le finalità di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive integrazioni.

Art. 20

L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo straordinario di 9 miliardi di lire da gestire con contabilità separata per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1

della presente legge, nei limiti e con le modalità indicati nei commi settimo, ottavo e nono del punto 1) dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Nella concessione di finanziamenti di cui al comma precedente verrà data precedenza alle aziende direttamente danneggiate dal terremoto.

Art. 21

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni della Sezione Autonoma del Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia fino ad un ammontare di spesa di lire 5 miliardi, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati da detta Sezione Autonoma nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, siano remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 12%, e siano rimborsabili alla pari entro 20 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l'anzidetto Istituto.

Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 22

Per le finalità previste dall'articolo 17 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 7256 con la denominazione: «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della Regione Friuli-Venezia Giulia, a fronte degli investimenti effettuati nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 20 miliardi per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'articolo 18 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 7257 con la denominazione: «Conferimento a favore del FRIE per la concessione di mutui relativi ad interventi per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ubicati nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 19 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 7258 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia SpA – «Friulia SpA» – per interventi straordinari nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 15 miliardi per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 19 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XI – il capitolo 7222 con la denominazione: «Contributo a favore della Friulia – Lis da utilizzare per la copertura

degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 3 miliardi per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'articolo 20 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 7259 con la denominazione: «Conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 9 miliardi per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'articolo 21 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per lo esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 7260 con la denominazione: «Acquisto di obbligazioni della Sezione Autonoma del Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia a fronte degli investimenti effettuati nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l'esercizio 1978.

CAPO VI

Contributi in conto capitale per opere di urbanizzazione primaria nonché per infrastrutture turistiche

Art. 23

Per le finalità di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, la Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo straordinario di lire 5 miliardi, nello esercizio finanziario 1978, ai Comuni dichiarati disastri ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, dotati dei piani previsti dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o che abbiano provveduto all'individuazione delle aree di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Il termine per la presentazione della domanda di contributo è prorogato al 31 dicembre 1979.

Le provvidenze di cui sopra sono estese ai Comuni classificati montani, dichiarati gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. di cui al primo comma, dotati dei piani previsti dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Ai progetti relativi alle opere finanziate ai sensi del primo e terzo comma si applicano le procedure previste dall'articolo 12 quater della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni.

Art. 24

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, un contributo straordinario fino alla spesa massima di lire 1 miliardo e 500 milioni per l'acquisto e la risistemazione dell'ex ferrovia Carnia – Villa Santina.

Art. 25

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale:

a) per l'esecuzione delle opere previste alle lettere a) e b) dell'articolo 4 della legge regionale 27

novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni;

b) per l'esecuzione delle opere previste alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.

Gli interventi finanziari di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono limitati ai territori di cui all'articolo 1 della presente legge e possono essere disposti anche per concorrere agli oneri derivanti a Comuni e ad Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per effetto della revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruente di contributi concessi ai sensi delle leggi regionali citate in dette lettere a) e b), anche se iniziate in data anteriore al 6 maggio 1976.

Con riguardo ai contributi previsti alle lettere "a" e "b" del precedente primo comma, valgono, per quanto applicabili, rispettivamente:

- le norme contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 6, nell'articolo 7 e nel secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni;
- le norme previste dalla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni.

Per l'erogazione dei contributi a enti pubblici si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24 e successive modificazioni.

Ad integrazione degli interventi finanziari previsti alla lettera "b" del precedente primo comma possono essere concessi i contributi previsti dalla legge regionale 30 marzo 1977, n. 18, alle condizioni dalla medesima stabilite.

Art. 26

Per le finalità previste dall'articolo 23 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'esercizio 1978.

La predetta spesa di lire 5 miliardi fa carico al capitolo 7666 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 5 miliardi per l'esercizio 1978.

In relazione al disposto dell'articolo 23 della presente legge, la denominazione del precitato capitolo 7666 viene così modificata: «Contributi in conto capitale per la realizzazione di indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei Comuni disastri e nei Comuni montani gravemente danneggiati».

Per le finalità previste dall'articolo 24 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7684 con la denominazione: «Contributo straordinario al Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento con sede in Tolmezzo per l'acquisto e la risistemazione dell'ex ferrovia Carnia – Villa Santina» e con lo stanziamento di lire 1.500.000.000 per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dalla lettera a) del primo comma e dal secondo comma dell'articolo 25 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.100.000.000 per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 11 – Categoria XI – il capitolo 7901 con la denominazione: «Finanziamenti e contributi straordinari per l'esecuzione, nelle zone terremotate, delle opere di cui all'articolo 4, lettere a) e b), della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni, nonché per il concorso agli oneri derivanti a Comuni e ad Aziende

autonome di cura, soggiorno e turismo, dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruenti di contributi concessi ai sensi delle predette disposizioni legislative» e con lo stanziamento di lire 1.100.000.000 per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dalla lettera b) del primo comma e dal secondo comma dell'articolo 25 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.600.000.000 per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 11 – Categoria XI – il capitolo 7902 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per l'esecuzione, nelle zone terremotate, delle opere di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, nonché per il concorso agli oneri derivanti a Comuni e ad Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere fruenti di contributi concessi ai sensi delle citate disposizioni legislative» e con lo stanziamento di lire 1.600.000.000 per l'esercizio 1978.

CAPO VII

Contributi a Consorzi fra piccole industrie, a Consorzi artigianali ed a cooperative di consumo, di produzione e di lavoro

Art. 27

Per le finalità di cui alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 500 milioni a favore dei Consorzi fra piccole imprese industriali previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e dall'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, operanti nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse ai Consorzi anche per la costruzione, per l'acquisto e l'ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all'esercizio della loro attività.

Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all'Assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28

Per le finalità di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera e), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato un contributo di lire 1 miliardo per interventi nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 29

Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, a favore delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi operanti nei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Gli interventi previsti dal comma precedente possono comprendere anche la costruzione, l'acquisto, il completamento o l'ammodernamento dei locali necessari all'attività delle cooperative.

Le domande per ottenere i contributi di cui ai commi precedenti devono essere presentate all'Assessorato della industria e del commercio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30

Per le finalità previste dall'articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7679 con la denominazione: «Contributi a favore dei Consorzi fra piccole imprese industriali operanti nelle zone terremotate, per i fini di cui alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni, nonché per la costruzione, lo acquisto e l'ammodernamento di locali, magazzini e depositi necessari all'esercizio delle loro attività» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'articolo 28 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Artigianato – Categoria XI – il capitolo 7159 con la denominazione: «Contributo all'Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato per la promozione della cooperazione nell'artigianato nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dall'articolo 29 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7680 con la denominazione: «Contributi a favore delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi, operanti nelle zone terremotate, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, nonché per la costruzione, l'acquisto, il completamento o l'ammodernamento dei locali necessari all'attività delle cooperative» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

CAPO VIII

Contributi ai Consorzi garanzia fidi fra piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, al Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e all'ESA

Art. 31

Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro, operanti nei Comuni indicati all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni a favore dei «fondi rischi» dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, ed al Capo I della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli stessi Consorzi un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni.

Art. 32

Per le stesse esigenze, di cui al precedente articolo, delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni a favore del fondo di garanzia, costituito dall'ESA ai sensi del punto 5), comma terzo, dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere all'ESA un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per le finalità di cui al punto 1), comma terzo, dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 31 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7681 con la denominazione: «Contributo straordinario a favore dei «fondi rischi» dei Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi, al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e di lavoro, operanti nei Comuni delle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 31 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7667 con la denominazione: «Contributo straordinario ai Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone ed al Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e di lavoro e loro consorzi per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni» e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 32 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Artigianato – Categoria XI – il capitolo 7160 con la denominazione: «Contributo straordinario a favore del fondo di garanzia costituito dall'Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve termine delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, operanti nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 32 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della

Giunta regionale – Artigianato – Categoria XI – il capitolo 7161 con la denominazione: «Contributo straordinario a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'Artigianato per gli scopi di cui al punto 1), terzo comma, dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai contributi alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane, operanti nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.

CAPO IX

Interventi a favore della ricerca industriale applicata e mineraria

Art. 34

Per gli interventi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978 n. 47 è autorizzata, nel corrente esercizio finanziario, l'ulteriore spesa di lire 2 miliardi.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, è autorizzata, nel corrente esercizio, l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo.

Le somme indicate nei precedenti commi dovranno essere impiegate nei territori terremotati.

Art. 35

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 34 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7682 con la denominazione: «Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata tecnologica od organizzativa nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 34 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7683 con la denominazione: «Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche minerarie nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

CAPO X

Contributi alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e all'ESA

Art. 36

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura interessate e all'ESA contributi straordinari per sopperire alle spese dalle stesse sostenute per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal Capo II della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, nonché di quelli previsti dal Capo IV, articolo 12, della presente legge.

Art. 37

Per le finalità previste dall'articolo 36 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni

per l'esercizio 1978, di cui lire 200 milioni a favore dell'ESA.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono istituiti al Titolo I – Sezione V – Categoria IV – i seguenti capitoli:

- alla Rubrica n. 7 – il capitolo 2757 con la denominazione: «Contributi straordinari alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per sopperire alle spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal Capo II della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, nonché per l'attuazione di interventi a favore di imprese industriali, commerciali e turistiche, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d'impresa» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978;

- alla Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale

- Artigianato – il capitolo 2521 con la denominazione: «Contributi straordinari a favore dell'Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato per sopperire alle spese sostenute per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal Capo II della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni, nonché per l'attuazione di interventi a favore di imprese artigiane, le quali abbiano subito oneri finanziari straordinari ed aggiuntivi ai normali costi d'impresa» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 102.100 milioni per gli esercizi 1978-1981, di cui lire 89.050 milioni per l'esercizio 1978, previsto dai precedenti articoli 5, 8, 15, 16, 22, 26, 30, 33, 35 e dal precedente primo comma, si fa fronte come segue:

- per lire 11.400 milioni, di cui lire 2.850 milioni per lo esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8501 – «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978;

- per lire 90.700 milioni, di cui lire 86.200 milioni per lo esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8502 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

Gli eventuali ulteriori stanziamenti da iscriversi ai capitoli 2521, 2757, 7156, 7158, 7159, 7160, 7161, 7222, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7666, 7667, 7676, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7899, 7901 e 7902 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, indicati nei precedenti articoli 5, 8, 16, 22, 26, 30, 33, 35 e nel precedente secondo comma saranno determinati – ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 – con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

CAPO XI

Norme finali

Art. 38

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e

successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Art. 39

Ferma restando la disciplina in ordine all'istruttoria delle pratiche, alla concessione, erogazione, sospensione e revoca dei contributi, nonché agli altri obblighi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni, in materia di controllo sull'impiego dei finanziamenti agevolati al settore industriale, di cui all'articolo 2 della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 40

Per i collaudi delle opere di infrastrutture tecniche e servizi realizzate con i contributi previsti dagli articoli 12, 12 ter e 12 quater della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 41

Possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese danneggiate che intendono riattivare la propria attività anche se sospesa precedentemente al sisma, nonché le imprese danneggiate che intendano provvedere al completamento di nuove iniziative produttive o di servizio non ancora in esercizio al momento del sisma.

La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il termine improrogabile di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande già prodotte agli Enti competenti sono considerate valide a tutti gli effetti ancorché vi sia stata eventuale pronuncia di reiezione.

Art. 42

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1978, n. 70 (B.U.R. 53/23.6.78)

Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

TITOLO I

Norme modificative ed integrative della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 1

All'articolo 11 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli oneri per la realizzazione ed il completamento di opere di edilizia scolastica relative a scuole medie dell'obbligo già finanziate con

fondi a carico dello Stato e situate in Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15».

Art. 2

Gli oneri previsti dall'articolo 10 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, inserito con l'articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36, fanno carico al capitolo 5321 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978- 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 3

In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della presente legge, la denominazione del capitolo 5422 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Oneri per la realizzazione ed il completamento di opere di edilizia scolastica».

TITOLO II

Norme modificative ed integrative della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 4

Il primo comma dell'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'ammissione al contributo regionale previsto al successivo articolo 46, i progetti esecutivi dello alloggio da ricostruire sono approvati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e la Commissione consiliare di cui al primo comma dell'articolo 43, previo accertamento della loro corrispondenza alle caratteristiche stabilite dall'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30».

Art. 5

Il terzo comma dell'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

«La concessione ed erogazione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30».

Art. 6

All'articolo 48, secondo comma, terzo rigo, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole «i quali» sono inserite le parole «siano rientrati stabilmente dopo il 6 maggio 1976 ovvero».

Art. 7

All'articolo 55, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, all'inizio del secondo comma, dopo le parole «Le domande» è aggiunto l'inciso «da presentarsi entro il 31 dicembre 1978».

Art. 8

All'articolo 75, primo comma, punto 2), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente periodo:

«ovvero, in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l'acquisto di

immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all'uso cui erano destinate le opere ed impianti distrutti o demoliti e da sostituire».

Art. 9

All'articolo 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole «entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 1978».

Art. 10

Sono ammessi alle provvidenze, di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i proprietari di immobili adibiti ad uso di abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, ancorché degli stessi non occupati alla data del 6 maggio o 15 settembre 1976, in quanto occupanti effettivamente e stabilmente e residenti alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.

Tra gli immobili adibiti ad abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, si intendono compresi anche quelli ultimati a seguito di licenza edilizia e per i quali non era stato rilasciato il certificato di abitabilità richiesto dal proprietario, nonché quelli per i quali, sempre a seguito di licenza edilizia, erano in corso lavori di ristrutturazione o di altro genere e non potevano essere occupati alla predetta data dai proprietari.

Art. 11

(ABROGATO)

Art. 12

Dopo il terzo comma dell'articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è inserito il seguente comma:

«Gli interventi di cui al comma precedente e di cui al secondo comma dell'articolo 75, sono estesi anche agli edifici di pubblica utilità del settore assistenziale anche se i lavori di costruzione o di ristrutturazione sono stati iniziati dopo il 6 maggio 1976».

TITOLO III

Norme modificative ed integrative della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 13

All'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come integrato con l'articolo 4 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

«L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, su richiesta degli interessati, a sostenere le spese di cui al precedente secondo comma, punto b) e terzo comma, affidando l'incarico della progettazione ai gruppi di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 7 e alle Società di cui al primo comma dell'articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63».

I progetti redatti ai sensi del precedente comma non sono soggetti al termine di presentazione previsto dallo articolo 6, secondo comma – lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Art. 14

I benefici di cui all'articolo 15 lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dallo articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono concessi anche a favore del proprietario di un immobile, adibito ad uso di abitazione, non irrimediabilmente danneggiato a seguito del sisma e che sia conveniente riparare, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche se dallo stesso non occupato alla data del 6 maggio 1976, in quanto occupante effettivamente e stabilmente e residente alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento.

Art. 15

Il terzo comma dell'articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l'erogazione degli stessi avviene di norma:

- 1) nella misura del 50% dell'importo del contributo concesso, dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
- 2) nella misura dell'ulteriore 40% dopo l'accertamento della conformità dei lavori al progetto approvato e dell'avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori previsti in progetto;
- 3) nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi, da parte dei gruppi di cui all'articolo 7, lettera b) della presente legge o in mancanza da tecnici appositamente incaricati dal Sindaco».

TITOLO IV

Norme modificative della legge regionale 24 aprile 1978 n. 25

Art. 16

L'articolo 27 della legge regionale 24 aprile 1978 n. 25 è abrogato.

TITOLO V

Norme finanziarie e finali

Art. 17

In relazione al disposto di cui all'articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 6382 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 – 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, ovvero per l'acquisto di immobili in sostituzione degli stessi, nonché per la ricostruzione di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo – ricreativo, non di competenza comunale».

Gli oneri previsti dal quarto comma dell'articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, inserito con l'articolo 12 della presente legge, fanno carico al capitolo 6413 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: «Finanziamenti per il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto a quello del progetto originario per l'adeguamento antisismico ed il completamento del progetto stesso, relativo ad edifici pubblici, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 e ad edifici di pubblica utilità nel settore assistenziale anche se i lavori sono stati iniziati dopo tale data; finanziamenti per i lotti del progetto generale non ammessi a contributo statale o

regionale, nonché per gli arredi e le attrezzature relative ad edifici di pubblica utilità nel settore assistenziale».

Art. 18

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1979, n. 24 (B.U.R. 24/7.6.79)

Norme integrative e modificative della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e nuove norme di organizzazione e di attribuzioni della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

TITOLO I

Norme programmatiche

Art. 1

Allo scopo di assicurare il massimo grado di efficienza operativa all'azione dell'Amministrazione regionale a favore delle popolazioni e delle zone terremotate, la presente legge detta norme relative al riordinamento delle strutture e degli uffici della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonché alla revisione ed integrazione dei compiti alla stessa affidati.

TITOLO II

Istituzione dell'Ufficio operativo centrale e dei gruppi operativi

Art. 2

Nella Segreteria Generale Straordinaria è costituito l'Ufficio operativo centrale, composto da esperti chiamati a prestare la loro opera, che sarà regolata da apposita convenzione, da parte della Giunta regionale, con incarico a tempo determinato.

L'Ufficio operativo centrale coadiuva il Segretario generale straordinario nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate dalle leggi regionali e statali in favore delle popolazioni sinistrate e per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici e in particolare promuove e cura la ricerca dell'offerta di strumenti e servizi per la realizzazione delle opere attinenti agli interventi pubblici e privati in attuazione delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai componenti di detto Ufficio possono essere affidati da parte del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore delegato speciali incarichi per la soluzione di particolari problemi anche operativi.

Art. 3

Al fine di mantenere il necessario collegamento con gli Enti locali delle zone terremotate e di acquisire diretta conoscenza delle esigenze di intervento nell'opera di ricostruzione, sono istituiti – alle dirette dipendenze funzionali del Segretario generale straordinario – appositi gruppi operativi con sede presso le Comunità montane e collinare, nella cui circoscrizione territoriale ricadono le zone predette.

Per le zone terremotate non comprese nelle circoscrizioni territoriali delle Comunità montane e collinare tali gruppi operativi hanno sede in Udine e Pordenone.

Attraverso detti gruppi operativi si intende assicurare, anche sulla base di segnalazioni delle Comunità montane e collinare, la necessaria assistenza tecnico – amministrativa a favore dei cittadini e dei Comuni interessati nello svolgimento delle attribuzioni loro demandate dalle leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone terremotate.

Per l'espletamento ed il coordinamento dei compiti considerati al presente articolo, nonché per il funzionamento dei gruppi operativi, spetta al Segretario generale straordinario emanare le opportune direttive e provvedere ad inviare in missione presso ciascuna sede operativa il personale di volta in volta necessario.

L'onere per i mezzi necessari al funzionamento dei gruppi operativi è a carico della Regione.

Art. 4

Per lo svolgimento dei compiti che le leggi regionali sulla ricostruzione demandano alle Comunità montane e collinare, le stesse sono autorizzate ad assumere mediante contratto a termine, e comunque per periodi non superiori a due anni, personale qualificato nei settori tecnico ed amministrativo in numero non superiore a tre unità per ciascuna di esse, nonché ad affidare incarichi di consulenza di durata non superiore a due anni.

L'assunzione a contratto e l'affidamento degli incarichi avranno luogo, previo nulla osta della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.

L'onere relativo è a carico della Regione.

TITOLO III

Norme integrative e modificative della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58

CAPO I

Organizzazione della Segreteria generale straordinaria

Art. 5

(ABROGATO)

Art. 6

(ABROGATO)

Art. 7

(ABROGATO)

Art. 8

(ABROGATO)

Art. 9

(ABROGATO)

Art. 10

La determinazione del numero e delle qualifiche funzionali del personale da assegnare alla Segreteria generale straordinaria viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale e le organizzazioni sindacali del personale regionale, su proposta del Segretario generale straordinario.

All'assegnazione del personale si procederà ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

CAPO II

Trattamento economico del personale della Segreteria generale straordinaria

Art. 11

Al personale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria inviato in missione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3, presso i gruppi operativi, nonché al personale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria e presso gli altri uffici dell'Amministrazione regionale inviato in missione, per esigenze di carattere eccezionale, presso i Comuni disastrati o gravemente danneggiati, viene corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario per le ore effettuate in missione prima dell'orario iniziale e dopo l'orario finale di servizio, per un massimo di 4 ore nella giornata e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il compenso del lavoro straordinario.

A tale fine il disposto di cui all'ultimo comma dello articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, non è applicabile.

CAPO III

Ulteriori attribuzioni della Segreteria generale straordinaria

Art. 12

Ove abbiano a verificarsi nelle zone terremotate situazioni di particolare gravità, per sopperire alle esigenze degli alloggiati nei prefabbricati provvisori ovvero dei sinistrati dal sisma che si trovino in analoga situazione di disagio, possono essere autorizzati, con deliberazione della Giunta regionale, interventi finalizzati all'assistenza alle persone, al mantenimento ed al consolidamento delle strutture sociali e tecniche provvisorie, all'affiancamento e integrazione degli interventi degli Enti locali e al coordinamento delle attività svolte da Enti, Associazioni o persone a scopo di fornire volontario ausilio.

Agli interventi l'Amministrazione regionale provvederà tramite la Segreteria generale straordinaria, i Comuni, le Comunità Montane e Collinare nonché, nell'ipotesi di affiancamento ed integrazione di cui al precedente comma, anche mediante concessione dei necessari finanziamenti direttamente agli Enti ivi citati.

Qualora sussista pericolo imminente di danno grave alle persone ed alle cose o, comunque, in caso di estrema urgenza, gli interventi di cui al precedente primo comma possono essere disposti dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, i quali ne danno immediata comunicazione alla Giunta regionale.

Art. 13

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 12, il Segretario generale straordinario è autorizzato ad acquistare, affittare, noleggiare mezzi di trasporto, macchine operatrici, attrezzi, strumenti, materiale da costruzione, prefabbricati e quanto altro necessario per fronteggiare la calamità; assicurare la sistemazione provvisoria, il vitto ed il riscaldamento delle persone colpite; affidare appalti di pronto intervento per tutti i lavori ritenuti necessari; provvedere al ripristino provvisorio di vie di comunicazione, di allacciamenti, collegamenti e discariche di ogni genere; assicurare l'igiene pubblica; organizzare l'intervento del personale volontario assicurandone le esigenze logistiche;

provvedere ad ogni e qualsiasi acquisto ed acquisizione di servizi per rendere operanti gli interventi suindicati.

Per lo stesso fine è autorizzato ad avvalersi, mediante assunzioni anche in deroga alle norme vigenti, di prestatori d'opera per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli interventi.

Art. 14

I lavori e le opere necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 12 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

Gli appalti relativi possono essere affidati anche a trattativa privata; per le forniture e le somministrazioni si può procedere anche sulla base di un'unica offerta.

Ove per gli interventi medesimi siano richiesti progetti esecutivi, essi potranno comprendere, oltre all'importo necessario per l'esecuzione delle opere, anche quello per la progettazione, direzione lavori, assistenza, spese generali, collaudo e revisione prezzi.

Art. 15

Gli interventi di cui agli articoli 12 e 13 – fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 – possono essere effettuati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, secondo quanto previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 16

Il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere direttamente all'acquisizione dei mezzi e servizi necessari al funzionamento della Segreteria generale straordinaria e di quanto altro sia, altresì, necessario per lo svolgimento delle attribuzioni alla stessa demandate dalle leggi regionali, emanate in favore delle popolazioni sinistrate e per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

CAPO IV Norme finali

Art. 17

Gli articoli 5, 6, primo, secondo e quarto comma, 7, 8, 9, secondo, sesto e settimo comma, e 16 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, sono abrogati.

TITOLO IV Disposizioni speciali per il personale dell'Amministrazione regionale

Art. 18

A decorrere dal 1° gennaio 1979 e fino al 31 dicembre 1989, il personale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria potrà essere autorizzato ad effettuare, in deroga a quanto disposto dall'articolo 79, primo, secondo, terzo e quarto comma della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lavoro straordinario fino al limite massimo di 960 ore annuali.

Per il periodo dal 1° gennaio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione, di cui al precedente secondo comma, verrà data in sanatoria sulla base delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestato per le esigenze suindicate.

In relazione alle esigenze di servizio dell'Amministrazione regionale derivanti dalla particolare situazione determinata dagli eventi sismici, il personale regionale, salvo quanto previsto dal precedente primo comma, potrà essere autorizzato, fino al 31 dicembre 1989, ad effettuare, in deroga ai limiti inferiori previsti dal primo, secondo e quarto comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lavoro straordinario fino al limite di 600 ore annuali.

All'articolo 46, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è soppressa la frase «senza diritto al compenso per lavoro straordinario».

Art. 19

Al personale regionale che, per eccezionali esigenze di servizio connesse con la particolare situazione di emergenza determinata dagli eventi sismici e con i compiti conseguenti all'opera di ricostruzione, non è stato ovvero non sarà posto in grado di usufruire dei periodi di congedo ordinario maturati e non goduti a tutto il 30 giugno 1979, potrà, a richiesta, essere corrisposto l'ammontare relativo, ragguagliato a giornata lavorativa.

Art. 20

(ABROGATO)

TITOLO V Norme finanziarie

Art. 21

Gli oneri per gli assegni fissi derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 11, dell'articolo 19 e dell'articolo 20 e quelli per il compenso del lavoro straordinario conseguenti ai precedenti articoli 11, primo comma, e 18, nonché gli oneri per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali che ne derivano, fanno carico ai capitoli 221, 222, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979, i cui stanziamenti – salvo quanto previsto al successivo comma – presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Lo stanziamento iscritto al capitolo 222 viene elevato, per l'esercizio 1979, di lire 200 milioni; a detto onere si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio 1979, il cui stanziamento viene elevato di ulteriori 200 milioni per l'esercizio 1979.

Art. 22

Per i fini previsti dall'articolo 4 della presente legge viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, al Titolo I – Sezione I – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria III – il capitolo 457 con la denominazione: «Rimborso alle Comunità montane e collinare delle spese di assunzione di personale per lo svolgimento di compiti assegnati alle Comunità stesse con le leggi di ricostruzione, nonché delle spese relative all'affidamento di incarichi di consulenza».

Per i fini previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio 1979, al Titolo II – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IX – il capitolo 5413 con la denominazione: «Spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi imprevisti».

Per i fini previsti dall'ultimo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 16 della presente legge viene istituito «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, al Titolo I – Sezione I – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria III – il capitolo 458 con la denominazione: «Spese per l'acquisizione dei mezzi e servizi necessari al funzionamento della Segreteria generale straordinaria, ivi compresi i gruppi operativi, nonché di quanto altro sia necessario per lo svolgimento delle attribuzioni alla stessa demandate».

Art. 23

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 457, 458 e 5413 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, indicati nel precedente articolo 22, saranno determinati – ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1979, n. 35 (B.U.R. 70/4.7.79)

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento.

TITOLO I Disposizioni preliminari

Art. 1

Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546 ed in concordanza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo economico e sociale, gli interventi finanziati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e dalla presente legge dovranno, prioritariamente tendere a dare sollecita e definitiva soluzione alle esigenze abitative degli alloggiati in prefabbricati provvisori, nonché di coloro che risultino sistemati in altro modo precario e disagiato ovvero sopportino oneri eccessivamente gravosi per la rispettiva sistemazione alloggiativa rispetto alle proprie condizioni socio – economiche.

Con gli interventi predetti si dovranno privilegiare i Comuni con i più elevati gradi di distruzione, ripartendo le disponibilità sulla base di quanto previsto dal primo comma e tenendo conto della capacità di spesa delle singole Amministrazioni.

In funzione di tali specifiche finalità la presente legge disciplina ulteriori modalità d'intervento ad

integrazione e modifica degli interventi e provvidenze già considerati dalle surrichiamate leggi regionali.

Art. 2

La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, con l'obiettivo della riconcentrazione e riqualificazione urbana, della tutela del territorio agricolo, nel rispetto delle normative indicate dal PUR, provvede:

- a) ad individuare, in collaborazione con gli Enti locali interessati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno abitativo, urbano e rurale, nelle zone terremotate, distinguendo fra quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni, tenendo altresì conto dei vari piani di settore;
- b) ad individuare, d'intesa con gli enti locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la popolazione presente per stato di necessità conseguente al sisma nei prefabbricati provvisori e quella che si trova in analoghe situazioni di disagio, ed a procedere ai successivi aggiornamenti semestrali;
- c) a quanto stabilito all'articolo 50 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 ed a formare conseguentemente un programma di intervento poliennale 1979 – 1982, articolato in piani annuali, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di quanto disposto dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Per le finalità di cui alla lettera a) la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad avvalersi, sentita la Commissione consiliare speciale, di apporti operativi e di consulenze esterni.

Art. 3

Gli assegnatari di alloggi prefabbricati, la cui abitazione sia stata riparata o ricostruita, devono riconsegnare al Comune l'alloggio prefabbricato occupato, libero da ogni cosa.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono dotarsi di regolamento di assegnazione e di utilizzo degli alloggi prefabbricati in loro dotazione.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno fissati i criteri ai quali dovranno informarsi i regolamenti comunali di cui al precedente comma.

TITOLO II

Norme modificative ed integrative del Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 4

Al fine di consentire che gli interventi ed i benefici previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, siano forniti e concessi sulla base di unità omogenee di costo delle opere necessarie per il recupero del patrimonio abitativo e ad uso misto danneggiato e che la relativa progettazione sia il più possibile uniformata, con le modalità fissate dall'articolo 4, terzo comma, della medesima legge regionale, saranno determinati gli indici parametrici massimi – differenziati a seconda delle categorie delle opere considerate dall'articolo 5, primo comma, della predetta legge – entro i quali dovranno essere contenute le provvidenze da concedere. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale di attuazione di quanto sopra previsto, si applica quanto contenuto nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n.

055/SGS.

Qualora i costi per le opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, previsti dal progetto, redatto secondo i criteri suindicati, dovessero risultare superiori agli indici parametrici massimi fissati per le opere predette, il progetto medesimo sarà dal Sindaco sottoposto all'esame del Gruppo interdisciplinare centrale, istituito con l'articolo 7 primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a meno che l'interessato non opti per le provvidenze di cui al successivo articolo 7 della presente legge o per l'assunzione in proprio della maggiore spesa, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Sindaco del parere sul progetto stesso.

Ove tali maggiori costi risultassero giustificati da comprovata circostanza, quale ubicazione in località montane particolarmente disagiate, natura del suolo, coefficiente di sicurezza sismica o collocazione dell'edificio in cortina continua, le provvidenze da concedere potranno, su conforme proposta del Gruppo interdisciplinare centrale, da esprimersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento del progetto, essere incrementate di una quota percentuale in aumento, fino ad un massimo del 30%.

Qualora i costi suindicati non dovessero venir coperti, il soggetto richiedente l'intervento può optare – entro 60 giorni dalla data in cui gli viene comunicato il parere dell'organo tecnico consultivo suindicato – per l'assunzione in proprio della maggiore spesa prevista, ovvero per la demolizione dell'edificio.

In tale ultimo caso, qualora l'interessato abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla opzione di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'edificio sia stato dichiarato non ripristinabile a seguito di accertamento statico e sia stata emanata la relativa ordinanza di demolizione, l'interessato, qualora abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; nell'ipotesi in cui l'ordinanza venga emanata in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica dell'ordinanza stessa.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale verranno determinati l'ammontare e le modalità di erogazione di un contributo da concedere per le spese tecniche e/o di demolizione ai soggetti di cui ai commi precedenti.

Ove, invece, l'interessato non abbia titolo alle citate provvidenze o non intenda, comunque, provvedere alla ricostruzione dell'alloggio o dell'unità produttiva negli edifici ad uso misto, l'abbattimento e lo sgombero delle macerie potranno essere effettuati a cura del Comune e a spese della Regione, qualora se ne ravvisi il pubblico interesse.

Art. 5

All'applicazione degli indici parametrici di cui all'articolo 4 della presente legge rimangono soggette le domande per beneficiare delle provvidenze di cui al Capo II della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, regolarmente presentate in termine e con riguardo alle quali non siano stati ancora, alla data del 30 marzo 1979, approvati i relativi progetti esecutivi, ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge.

Art. 6

I contributi previsti agli articoli 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive

modificazioni ed integrazioni, potranno essere concessi a favore dei soggetti, di cui al precedente articolo 5, sugli importi eccedenti i contributi in conto capitale, peraltro, sino alla concorrenza del costo delle opere ammesse a contributo come risultante dall'applicazione degli indici parametrici considerati all'articolo 4 della presente legge.

Art. 7

Nel caso in cui i costi per le opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, previsti dal progetto, redatto secondo i criteri di cui al primo comma del precedente articolo 4, risultino superiori agli indici parametrici massimi e l'interessato non intenda sottoporre il progetto all'esame del Gruppo interdisciplinare centrale, lo stesso può richiedere, in alternativa, la concessione sulla maggiore spesa, entro il limite del 35%, di contributi ventennali costanti pari all'8% della medesima, da corrispondersi annualmente.

Nel caso in cui l'interessato intenda richiedere il contributo di cui al comma precedente, ed abbia altresì titolo a beneficiare anche dei contributi di cui agli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, la richiesta ai sensi del comma precedente esclude per lo stesso la possibilità di scegliere le forme contributive di cui agli articoli 27 e 28, ferma restando invece quella di cui all'articolo 30 della medesima legge.

Art. 8

Le convenzioni di cui all'articolo 4, terzo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni non sono più obbligatorie; possono tuttavia essere previste dai Sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, per una durata di dieci anni, in sede di concessione delle provvidenze, qualora l'utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei beneficiari si renda necessario per soddisfare impellenti esigenze abitative delle popolazioni delle zone terremotate, così come risultanti da apposito piano comunale.

Sull'esigenza di prevedere la stipulazione delle convenzioni e sulla predisposizione del piano suindicato, i Sindaci interpellano la Commissione consiliare, di cui all'articolo 17 della surrichiamata legge regionale.

Nei confronti dei soggetti che hanno stipulato le succitate convenzioni il contributo previsto dall'articolo 15, primo comma, lettera b) della suindicata legge regionale verrà concesso sul costo delle opere, di cui all'articolo 5, primo comma, lettere a), b) e c) della stessa legge.

Nei confronti dei soggetti che non hanno stipulato le convenzioni, il contributo suindicato verrà concesso limitatamente al costo delle opere, di cui allo stesso articolo 5, primo comma, lettera a).

Nei confronti dei soggetti che abbiano chiesto, per qualsiasi ragione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione delle convenzioni già stipulate, impegnandosi a restituire il contributo percepito in eccedenza, il Comune provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla rideterminazione del contributo medesimo, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma precedente.

La concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, articolo 3, quinto comma, è subordinata alla stipulazione di un atto d'obbligo unilaterale trascritto a cura del Comune a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il Comune, come previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 28

gennaio 1977, n. 10.

Art. 9

I soggetti che non abbiano presentato il progetto esecutivo delle opere di riparazione nel termine previsto dall'articolo 6, secondo comma, lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a inoltrare al Comune apposita dichiarazione, controfirmata dal progettista incaricato, con la quale si impegnano a presentare il progetto suindicato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora i soggetti interessati operino per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, l'impegnativa relativa agli adempimenti di cui al precedente comma verrà prodotta dalla cooperativa di appartenenza, la quale è tenuta a presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi inutilmente detti termini, alla progettazione, salvo rinuncia dell'interessato da comunicarsi all'Amministrazione comunale entro 30 giorni, si procede tramite intervento pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il conferimento degli incarichi di progettazione, la Segreteria generale straordinaria potrà avvalersi, sentiti gli Enti locali interessati, dei Gruppi tecnici, di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre che delle Società di progettazione, di cui all'articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero di studi professionali o di liberi professionisti.

Art. 10

All'esecuzione delle opere di riparazione previste dall'articolo 6, secondo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può provvedere in via sostitutiva – su richiesta dei Comuni – la Segreteria generale straordinaria.

Sempre su richiesta dei Comuni interessati, alla progettazione ed esecuzione degli interventi di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche di competenza comunale può, altresì, provvedere in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.

Quando nell'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, da parte degli Enti locali si verificano omissioni o ritardi, da accertarsi dalla Segreteria generale straordinaria, ovvero quando ragioni di convenienza economica o di maggiore celerità nell'esecuzione dei lavori lo richiedano, la Regione, attraverso la Segreteria generale straordinaria, può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera h) della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Per l'esecuzione delle opere di riparazione e progettazione ed esecuzione del ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all'istituto della concessione.

Art. 11

Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente e del successivo articolo 28 e per gli interventi previsti, saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure fino al momento della avvenuta approvazione dei

progetti.

Da tale momento e fino al completamento delle opere il Segretario generale straordinario subentra in via esclusiva in ogni atto e procedimento, compreso il collaudo, che altrimenti sarebbero spettati a qualsiasi altro organo o ufficio.

Art. 12

Le norme di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche al recupero statico e funzionale degli immobili ad uso misto per quanto concerne la parte destinata ad attività commerciali, artigiane, agricole, professionali, turistiche e dello spettacolo, gestite in forma singola, associata o cooperativa, anche nel caso che – nell'edificio globalmente considerato – l'unità produttiva sia prevalente su quella abitativa.

I proprietari di unità produttive in immobili ad uso misto, anche se residenti in Comune diverso, sono ammessi pertanto a godere dei contributi in conto capitale previsti dagli articoli 15 e 16 nonché dei contributi in conto interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detti contributi sono concessi a favore delle unità produttive in attività alla data del sisma e sempre che questa venga ripristinata o ne venga avviata una nuova anche diversa dalla precedente.

Art. 13

I provvedimenti dei Sindaci di erogazione della rata di saldo dei contributi spettanti, ai sensi delle leggi regionali, 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, emanati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora l'ultimazione dei relativi lavori abbia avuto luogo dopo la scadenza del termine a tal fine fissato nel decreto di concessione ovvero nell'eventuale decreto di proroga dello stesso, sono validi e fatti salvi a tutti gli effetti di legge sempreché, per l'accertamento della loro regolare esecuzione, si sia proceduto secondo le modalità stabilite dalle leggi suindicate.

I provvedimenti dei Sindaci di erogazione della rata suindicata, relativi a lavori ultimati dopo la scadenza del termine fissato dal decreto di concessione del contributo possono essere emanati, in sanatoria, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori si proceda secondo le modalità stabilite.

Art. 14

Il Gruppo interdisciplinare centrale, di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre ai compiti indicati da tale legge, esercita funzioni di consulenza tecnico – scientifica nei riguardi dell'Amministrazione regionale nelle materie attinenti la ricostruzione, con particolare riguardo ai settori della urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche in genere, secondo modalità organizzative che saranno precisate con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale.

Oltre a tali compiti, il Gruppo interdisciplinare centrale esprime parere:

- a) sui piani comprensoriali di ricostruzione di cui al Capo I della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, già di competenza del soppresso Comitato urbanistico regionale, con le modalità indicate dall'articolo 5 della stessa legge;
- b) sui progetti esecutivi delle opere di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20

giugno 1977, n. 30, qualora superino sotto l'aspetto della convenienza economica i limiti ritenuti ammissibili per la loro approvazione a norma dell'articolo 4 della presente legge, limitatamente alla fissazione della quota percentuale in aumento da concedersi in applicazione del disposto di cui all'articolo 4, terzo comma, della presente legge;

c) (ABROGATA).

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Gruppo interdisciplinare centrale opera alle dipendenze funzionali della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione.

Art. 15

L'esame di competenza dei gruppi di cui all'articolo 7, lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove particolari esigenze di natura funzionale lo richiedano, potrà essere affidato dal Sindaco alla Commissione edilizia comunale, integrata con due esperti nominati dal Consiglio comunale.

In tal caso verrà corrisposto ai componenti un compenso da determinarsi mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale; gli oneri derivanti saranno a carico della Regione.

Art. 16

Qualora, in seguito a schedatura dell'edificio a norma dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, non si pervenga per qualsiasi motivo alla successiva catalogazione ed approvazione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, l'interessato che non avesse presentato domanda di contributo ai sensi dell'articolo 6 o del Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potrà presentarla nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica – da effettuarsi a cura della Regione – della mancata catalogazione.

Coloro che non avessero presentato in tempo utile la domanda di contributo di cui al precedente comma, in seguito a comunicazione da parte del Comune che l'edificio di loro proprietà rientrava nell'ipotesi prevista dall'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, possono presentarla entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, alla progettazione si provvederà ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17

Al terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'art. 14 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è aggiunta la frase:

«Rientrano in tali opere, anche in sanatoria, i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui ad immobili demoliti a cura del Comune e che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, sempreché non sussistano responsabilità da parte della ditta appaltatrice dei relativi lavori».

Art. 18

L'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 15

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo – desunto dal progetto esecutivo ivi previsto – delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure e a favore dei seguenti soggetti:

- a) l'80% – limitatamente all'alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera c), della presente legge – ai proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l'edificio o parte dell'edificio da riattare e residenti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l'immobile e, nei limiti sopra indicati, per l'alloggio da essi occupato abitualmente, ai proprietari emigrati all'estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, purché non siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio;
- b) il 60% ai proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l'utilizzo dell'edificio o parte dell'edificio dagli stessi non occupato ovvero per l'utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché ai proprietari emigrati all'estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l'alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

I titolari dei diritti reali di godimento hanno titolo a richiedere i contributi, nelle misure di cui sopra ed alle medesime condizioni, secondo i loro requisiti, in alternativa ai proprietari. Qualora la richiesta venga effettuata dal proprietario, non si fa luogo alla eventuale convenzione sopra prevista, limitatamente alla parte di alloggio compresa entro il livello massimo di ricettività abitativa destinato al titolare del diritto reale di godimento ed al suo nucleo familiare, nel caso in cui lo stesso occupasse l'alloggio al 6 maggio 1976.

Nel caso di comproprietà si ha riguardo ai requisiti posseduti da quello dei comproprietari, ed al suo nucleo familiare, che ha presentato la richiesta.

Nel caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione, potrà essere ripetuta la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettati al «de cuius» da parte di uno degli eredi, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi, per gli eventi già verificatisi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 4 luglio 1979 e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.

Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma – eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita – il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere».

Art. 19

Il contributo di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è elevato di un ulteriore 5% nell'ipotesi in cui i relativi progetti esecutivi non siano stati ancora approvati dal Comune alla data del 30 marzo 1979.

TITOLO III

Norme modificative ed integrative del Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 20

I soggetti interessati ai benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali non abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora presentato richiesta di beneficiare delle provvidenze relative, sono tenuti – a pena di decadenza – a presentare la domanda ivi prevista entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli stessi soggetti, i quali richiedano che le provvidenze previste agli articoli 23 e 27 della medesima legge regionale siano determinate sulla base dell'importo risultante dal progetto esecutivo delle opere di riparazione, possono presentare – entro e non oltre il 30 giugno 1980 – il progetto esecutivo di tali opere, redatto secondo i criteri generali, previsti dall'articolo 4 della presente legge.

Nei confronti di tali soggetti, le provvidenze in conto capitale ed in conto interessi loro spettanti saranno concesse entro i limiti massimi ammessi, a seguito dell'applicazione degli indici parametrici relativi ai costi delle opere di riparazione, introdotti dal suindicato articolo 4.

Art. 21

I soggetti interessati ai benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già presentata regolare domanda di beneficiare delle provvidenze previste agli articoli 23 e 27 della medesima legge sulla base dell'importo risultante dal progetto esecutivo delle opere e, peraltro, non abbiano ancora alla stessa data presentato il relativo progetto ovvero il progetto non sia stato ancora approvato, ai sensi dell'articolo 31 della predetta legge, possono presentare – entro il termine fissato al precedente articolo 20, secondo comma e per gli effetti da tale articolo previsti, – il progetto esecutivo delle opere redatto in conformità a quanto ivi disposto.

Art. 22

All'articolo 23, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole:

«e, comunque, fino ad un contributo massimo» l'alinea ivi prevista è sostituita con la seguente:

- «– di lire 6.000.000 per ciascun alloggio;
- di lire 10.000.000 nel caso di immobili per uso di abitazione rurale comprensivi di annessi rustici danneggiati e da riparare;
- di lire 4.000.000 per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive compresi negli edifici destinati ad uso misto, ovvero per il complesso degli annessi rustici non facenti corpo unico con l'abitazione».

Allo stesso articolo 23, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i parametri per l'aggiornamento degli importi massimi, di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni dei costi nel settore edile».

Art. 23

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dal Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di riparazione di immobili adibiti ad uso di abitazione con annessi rustici, questi

ultimi sono presi in considerazione agli effetti della concessione dei benefici relativi, sempreché, danneggiati, facciano sotto il profilo strutturale, corpo unico con l'abitazione.

I benefici suindicati non possono essere concessi qualora non sussistano i presupposti per intervenire per la riparazione dell'abitazione.

Art. 24

Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 5210, 5214 e 5372 dell'esercizio 1977 e dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 1978, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all'altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.

TITOLO IV

Norme modificative e integrative del Capo IV della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 25

I contratti a termine in scadenza come previsto dal secondo comma dell'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1979.

Art. 26

All'articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Detta disposizione non si applica neppure nei confronti del proprietario che aliena l'edificio o parte di esso a persona che già alla data del 6 maggio 1976 lo occupava in locazione, e che non dispone in proprietà di altro alloggio idoneo alle esigenze del proprio nucleo familiare».

TITOLO V

Norme modificative ed integrative della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 27

Qualora un soggetto, avente titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, riceva od abbia ricevuto dopo il 6 maggio 1976, in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà un alloggio, per il quale debba o abbia dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile, può beneficiare di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 75% di quello a cui avrebbe titolo in forza della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, della legge medesima e riferiti alla data del decreto di concessione.

Per l'alloggio reso agibile deve essere rilasciata regolare concessione ad edificare e lo stesso, oltre ad avere carattere di alloggio definitivo, deve corrispondere alle caratteristiche fissate all'articolo 46, primo e secondo comma, della legge regionale predetta.

In deroga alle norme vigenti, per gli alloggi contemplati dal presente articolo, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in metri 2,50 (metri due e centimetri cinquanta).

Il contributo viene concesso da parte della Segreteria Generale straordinaria – a seguito di presentazione di apposita domanda – sulla base della spesa – esclusa quella per il terreno – sostenuta dall'interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del Comune redatta in base all'elenco prezzi del documento tecnico (D T 5) approvato con il DPGR 8 marzo 1979, n. 055/ SGS ed aggiornata con l'applicazione dell'indice dei costi in atto alla data della emissione del decreto di concessione.

Nel caso in cui le opere siano state ultimate, il contributo va corrisposto nell'intera misura spettante ed in unica soluzione.

Negli altri casi, purché si abbia avuto l'inizio dei lavori accertato da un tecnico nominato dal Sindaco l'erogazione del contributo avviene nella misura del 50% del contributo massimo spettante ai sensi del primo comma del presente articolo, salvo il conguaglio finale.

Ai fini della concessione del contributo regionale l'interessato dovrà provare di avere la disponibilità dell'alloggio previsto dal primo comma del presente articolo; la prova può essere validamente data con dichiarazione resa dall'interessato stesso ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Gli alloggi ricevuti dal Comune in donazione per fronteggiare le esigenze abitative della popolazione sinistrata, possono essere ceduti in proprietà, con le modalità indicate nell'articolo 36, terzo comma e seguenti, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, a soggetti aventi diritto a provvidenze dalla stessa legge stabilite.

Qualora per gli alloggi di cui al precedente comma sia necessario realizzare le opere contemplate dal primo comma del presente articolo si applicano i benefici e le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

Art. 28

Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dello articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione ed esecuzione delle opere di ricostruzione provvederà la Segreteria generale straordinaria, sentite le Amministrazioni comunali interessate.

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad operare secondo quanto disposto all'articolo 35 della suindicata legge regionale o a ricorrere all'istituto della concessione.

Art. 29

All'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Nei Comuni classificati interamente montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purché compresi tra quelli indicati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico – sanitarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche.

La deroga alle norme igienico – sanitarie è consentita – limitatamente agli edifici la cui costruzione sia stata iniziata prima del 31 ottobre 1956 – ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1957, n. 983».

Art. 30

All'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per coloro che alla data del sisma erano proprietari di un immobile distrutto o demolito, erano residenti ed occupavano effettivamente o stabilmente l'immobile stesso, ovvero essendo emigrati rientravano o dimoravano periodicamente nell'immobile stesso, e non erano – e non sono tuttora – proprietari di altra abitazione adeguata alle necessità del loro nucleo familiare, è consentito un incremento fino al 20% dei parametri di cui al precedente quarto comma.

Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani utili».

Art. 31

Dopo l'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente articolo 46 bis:

«Art. 46 bis

Al fine di sopperire alla maggiore spesa conseguente al disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti pari all'8% per la durata massima di 20 anni o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore».

Art. 32

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 45, ultimo comma, e 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono, in attesa della erogazione del contributo regionale ed al fine di poter dar corso tempestivamente ai lavori di ricostruzione, accedere ad operazioni di prefinanziamento presso istituti di credito, assistite da contributo regionale.

L'importo del prefinanziamento concedibile non può superare il 50% della spesa ammissibile al contributo in conto capitale.

L'erogazione del 50% del contributo di cui al primo comma, viene disposta dal Sindaco direttamente in favore dell'Istituto di credito segnalato dal beneficiario e comporta l'estinzione dell'operazione di prefinanziamento.

Art. 33

Per le finalità di cui all'articolo precedente l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere relativo al pagamento degli interessi fino ad un tasso massimo del 16%; resta comunque a carico del beneficiario l'onere relativo al pagamento degli interessi pari al tasso del 2%, o superiore nel caso di prefinanziamento ad un tasso superiore al 18%.

L'erogazione degli importi corrispondenti all'onere a carico dell'Amministrazione regionale ha luogo direttamente in favore degli Istituti di credito su presentazione di estratti conto con scadenze semestrali e con le modalità previste dalle convenzioni di cui al successivo articolo 34.

Art. 34

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 32 e 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito e prevedere la prestazione – ove necessario – di garanzie regionali sulle operazioni di prefinanziamento.

Art. 35

Il terzo comma dell'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«La concessione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall'articolo 18 della stessa legge regionale, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione».

Art. 36

Sono da considerarsi nuovi nuclei familiari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelli che, costituitisi successivamente al 6 maggio 1976, ma prima della presentazione della domanda di contributo, siano composti da almeno due persone, staccatesi o da un nucleo familiare di cui facevano parte di fatto o da due distinti nuclei, e l'alloggio di uno di essi sia andato distrutto o demolito a seguito del sisma, ovvero, se danneggiato, sia nelle condizioni previste dal penultimo comma dell'articolo 49 citato.

Resta fermo il disposto dell'articolo 64 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

I benefici di cui all'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi soltanto se nessuno dei componenti il nuovo nucleo familiare sia proprietario di altro alloggio.

Art. 37

All'articolo 50, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 il contributo pluriennale costante è elevato dal 7,5% all'8%.

Art. 38

L'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 51

A coloro che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma e che risiedano in altri Comuni del territorio nazionale, oppure all'estero, viene concesso il contributo di cui all'articolo 46 – commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti – nella misura ridotta al 50% o al 60%, a seconda che nel Comune di residenza siano essi, ovvero alcuno dei componenti il nucleo familiare, proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di un alloggio, oppure fruiscano di un alloggio in locazione. Gli stessi benefici sono estesi a favore di coloro che abbiano acquisito mortis causa dopo il 6 maggio 1976 la titolarità del bene distrutto o demolito.

Sulla parte di spesa – determinata ai sensi dell'articolo 46 – non coperta dal contributo di cui al primo comma, viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all'8% per la durata massima di 20 anni».

Art. 39

In caso di comproprietà dell'immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, l'entità del contributo regionale sarà pari a quella che spetterebbe al comproprietario che avrebbe titolo al maggior contributo, qualora fosse unico proprietario, rispetto a quanto avrebbe a beneficiare in analoga ipotesi i rimanenti comproprietari.

Resta ferma tuttavia la comproprietà dell'immobile ricostruito.

Qualora l'immobile in comproprietà comprenda più unità abitative i contributi sulle singole unità saranno pari alle provvidenze spettanti ai comproprietari più favoriti a norma del precedente primo comma. Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno fissate le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 40

Le provvidenze per la ricostruzione dei vani adibiti ad attività produttive, anche nel caso essi siano prevalenti rispetto alle unità abitative, in immobili ad uso misto di cui al Titolo III, Capo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, si applicano anche nel caso siano diversi i proprietari delle unità abitative e di quelle produttive in un unico edificio.

Ai fini della determinazione delle provvidenze a favore della ricostruzione di ogni singola unità produttiva, vengono considerati anche i vani già adibiti a magazzino, deposito o servizi accessori all'attività aziendale.

Art. 41

L'articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«Art. 56

Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma.

Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.

Il contributo di cui al presente articolo viene diminuito del contributo eventualmente già concesso, ai sensi dello articolo 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, per la parte afferente ai danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell'immobile ad uso produttivo.

Il disposto di cui al comma precedente non si applica nell'ipotesi che il contributo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni – o parte di esso – sia stato reimpiegato per l'insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuità dell'attività produttiva».

Art. 42

Il contributo di cui all'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive

modificazioni ed integrazioni, può essere concesso in via di sanatoria, previa domanda da presentarsi dai soggetti interessati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i vani adibiti ad uso agricolo in edifici ad uso misto, già ricostruiti con regolare concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non possano trovare applicazione per i vani medesimi i benefici previsti dall'articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 43

L'articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è così sostituito:

«Art. 58

I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 56 e 57, sulla parte di spesa eventualmente non coperta dai contributi ivi previsti possono usufruire, ai fini della completa ripresa e dello sviluppo della propria attività produttiva, delle agevolazioni previste al Capo II e all'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 o, in alternativa, degli interventi previsti dagli articoli 2 e 2 bis del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336; ovvero, in presenza dei necessari requisiti, delle agevolazioni in conto interessi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 44

Al primo comma, punto 3 dell'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 le parole «dall'articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 513» sono sostituite dalle seguenti «dall'articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fatte salve le diverse tipologie consentite dagli strumenti urbanistici già approvati».

Art. 45

All'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«Gli alloggi ricostruiti ai sensi del primo comma, punto 1) del presente articolo possono – a richiesta degli interessati – essere riassegnati in regime di locazione con patto di futura vendita a favore di quegli inquilini che già godevano di tale forma di assegnazione sugli alloggi distrutti o demoliti per effetto del sisma.

Il nuovo rapporto è disciplinato dall'articolo 22, commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26.

La durata di 25 anni, di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è ridotta – salva la non restituzione delle rate di riscatto già pagate – di un numero di anni pari a quelli intercorsi tra la stipula dell'originario contratto di locazione con patto di futura vendita e l'evento calamitoso che ha determinato la distruzione o demolizione dell'alloggio.

Qualora gli aventi diritto si trovassero alla data del 6 maggio 1976 nella condizione di aver già riscattato completamente l'alloggio e con il contratto in via di perfezionamento, possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 41 della presente legge».

Art. 46

All'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed

integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare interventi straordinari da effettuarsi ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nei Comuni classificati come disastri o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato a prevedere per le finalità di cui al comma precedente – in relazione ai maggiori costi conseguenti alle strutture antisismiche – limiti di somma ed unità di contributo maggiori rispetto a quelli in atto nel resto del territorio regionale».

Art. 47

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a favore di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi.

La concessione dei relativi benefici non è subordinata alla stipulazione della convenzione menzionata al predetto articolo 75, ultimo comma, ferma restando la destinazione preesistente per almeno dieci anni. In presenza di comprovati motivi l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Autorità religiosa, può autorizzare, prima della scadenza del periodo anzidetto, l'alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione.

Le domande per ottenere i predetti benefici dovranno essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48

Limitatamente alle opere di cui all'articolo 75, primo comma, punto 3 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i termini di presentazione delle domande vengono riaperti per giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49

All'articolo 76, primo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole «di competenza dei Comuni» aggiungere: «nonché delle Comunità montane e della Comunità collinare».

Art. 50

Qualora per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse comunale di cui agli articoli 75 e 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ai Comuni che intendano ricorrere o siano ricorsi ad operazioni di mutuo, a copertura totale o parziale del relativo costo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale costante per la durata di venti anni sino all'importo massimo di lire 60.000 annue per ogni milione di capitale mutuato.

Ai fini della concessione del contributo, i Comuni faranno pervenire un'istanza, documentata e corredata dal parere della competente Comunità montana o collinare, alla Segreteria generale straordinaria che la sottoporrà alla decisione della Giunta regionale. Quest'ultima, sentita la Commissione consiliare speciale, determinerà l'ordine di priorità degli interventi da ammettere al contributo e la misura del contributo stesso.

Art. 51

All'articolo 82, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole «per gli edifici pubblici» sono aggiunte le parole «e le opere pubbliche».

Al medesimo articolo, quarto comma, dopo la parola «assistenziale» sono aggiunte le parole «ed igienico – sanitario».

Art. 52

Nell'interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze di cui ai Capi I e II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 i quali intendono ricostruire la propria abitazione riunendosi in cooperativa, viene concesso alle cooperative, a titolo di contributo per le spese di progettazione e di gestione, un ulteriore contributo pari al 5% del beneficio in conto capitale complessivamente spettante ai singoli soci.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, verranno stabilite le modalità per l'accertamento dell'appartenenza degli interessati ad una cooperativa nonché per l'erogazione del contributo di cui al primo comma.

Art. 53

Le domande per ottenere i benefici di cui al Capo II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 1979.

Art. 54

In caso di decesso del richiedente i benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda, intesa ad ottenere i medesimi contributi che sarebbero spettati al «de cuius», potrà essere ripetuta da uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi; la domanda è presentata, per gli eventi già verificatisi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.

Art. 55

I benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l'alloggio, per l'acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.

Tale facoltà può essere esercitata anche da coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70.

Non possono conseguire i benefici indicati dal presente articolo i negozi di acquisto che abbiano ad oggetto un alloggio già appartenuto in qualunque tempo a soggetti legati all'acquirente da un vincolo di coniugio, di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado.

TITOLO VI

Norme modificative ed integrative di varie leggi regionali di intervento per le zone terremotate

Art. 56

All'articolo 37, primo comma, della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole «soggetti sinistrati» sono inserite le seguenti: «di emigranti rientrati stabilmente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 57

Il divieto di cumulo di cui all'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 67 della presente legge.

Art. 58

All'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, dopo le parole «6 maggio» sono aggiunte «o 15 settembre».

Art. 59

All'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 è aggiunto il seguente comma:

«Tra gli immobili adibiti ad abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, si intendono compresi anche quelli ultimati a seguito di licenza edilizia e per i quali non era stato rilasciato il certificato di abitabilità richiesto dal proprietario, nonché quelli per i quali, sempre a seguito di licenza edilizia, erano in corso lavori di ristrutturazione o di altro genere e non potevano essere occupati alla predetta data dai proprietari».

Art. 60

All'articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 è aggiunto il seguente comma:

«I progetti redatti ai sensi del precedente comma non sono soggetti al termine di presentazione previsto dallo articolo 6, secondo comma – lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30».

Art. 61

Nella spesa per la manutenzione straordinaria, cui la Regione contribuisce annualmente, ai sensi e nei modi stabiliti all'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 1978, n. 17, va ricompresa – previa presentazione da parte dei Comuni interessati di idonea documentazione – anche la spesa dagli stessi sostenuta al predetto titolo per le infrastrutture annesse agli immobili, di cui all'articolo 1, primo comma della stessa legge regionale.

La disposizione suindicata trova applicazione ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante a ciascun Comune già per il primo anno di spesa sostenuta o, comunque, ai fini dell'integrazione del contributo stesso.

Art. 62

A decorrere dal 1° gennaio 1978, in aggiunta agli oneri assunti a carico della Regione, in forza della legge regionale 17 giugno 1978, n. 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare i pagamenti per la fornitura di energia elettrica per usi domestici a favore delle Società elettriche – diverse dall'ENEL – che erogano energia nelle zone terremotate.

I pagamenti, di cui al precedente comma, si intendono riferiti alla fornitura di energia elettrica per usi domestici erogata alle famiglie sinistrate e provvisoriamente sistemate, oltre che negli alloggi di cui all'articolo 1, secondo comma, della suindicata legge regionale 17 giugno 1978, n. 69, in alloggi a tal fine

locati, purché siti nel Comune di residenza.

Ai predetti pagamenti provvederà la Segreteria generale straordinaria.

Art. 63

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per diritti doganali eventualmente gravanti sulle merci che dovessero pervenire a titolo gratuito alla Regione dall'estero nell'anno 1979, per essere destinate alle popolazioni ed alle zone terremotate.

L'autorizzazione ha riguardo alle merci suindicate, importate a partire dal 1° gennaio 1979.

TITOLO VII **Norme finali**

Art. 64

(ABROGATO)

Art. 65

I progetti relativi alle riparazioni o alla ricostruzione di edifici pubblici o di pubblica utilità, per i quali sia prevista la concessione di provvidenze contemplate in leggi regionali emanate a seguito del sisma del 1976, devono essere corredati dalla previsione – risultante da apposita dichiarazione – delle opere necessarie al superamento di barriere architettoniche da parte di persone handicappate.

Art. 66

Coloro che hanno diritto alle provvidenze di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione o la ricostruzione di un edificio, sul quale sia necessario effettuare opere per consentire a sé o a persone conviventi che siano handicappate il superamento di barriere architettoniche, possono ottenere, su domanda da presentarsi al Comune entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo in conto capitale pari al costo di dette opere.

Art. 67

Per un medesimo soggetto possono essere ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, fino a due edifici, ciascuno nei limiti massimi di contributo previsti, qualora entrambi risultassero funzionali per cicli stagionali all'attività di allevamento zootecnico nell'esercizio della medesima impresa e vengano successivamente riutilizzati per almeno dieci anni nell'attività medesima.

L'accoglimento della domanda di contributo – anche in sanatoria – per quanto concerne il secondo edificio da presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, che la sottopone al parere della Commissione consiliare di cui all'articolo 17, primo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è subordinato all'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato ai sensi della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 68

Ai fini della concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre

1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, si terranno in considerazione anche i nati successivamente al 6 maggio 1976 e fino alla data della concessione dei contributi stessi.

Art. 69
(ABROGATO)

TITOLO VIII
Norme finanziarie

Art. 70

Per le finalità previste dall'ultimo comma del precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito «per memoria» al Titolo II – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IX – il capitolo 5412 con la denominazione «Spese per l'abbattimento di unità immobiliari da demolire e per lo sgombero delle macerie».

Per le finalità previste dal precedente articolo 27, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito «per memoria» al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5516 con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore di soggetti che ricevano od abbiano ricevuto dopo il 6 maggio 1976 in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà, un alloggio per il quale debbano od abbiano dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile».

Per le finalità previste dal precedente articolo 33, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito «per memoria» al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5519 con la denominazione «Pagamento agli istituti di credito degli oneri relativi agli interessi nei casi di prefinanziamento».

Per le finalità previste dal precedente articolo 63, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito «per memoria» al Titolo I – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria III – il capitolo 459 con la denominazione «Spese per diritti doganali gravanti sulle merci pervenute a titolo gratuito alla Regione dall'estero nell'anno 1979 e destinate alle popolazioni ed alle zone terremotate».

Art. 71

Per le finalità previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, così come inseriti con il precedente articolo 46, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1 miliardo.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il

capitolo 5518 con la denominazione «Interventi straordinari ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni da effettuarsi nei Comuni terremotati» e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 1 miliardo relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 – «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del medesimo stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 72

Per le finalità previste dal precedente articolo 50, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito «per memoria» al Titolo II – Sezione IV – Rubrica n. 2 – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5517 con la denominazione «Contributi pluriennali costanti a copertura del costo dei mutui contratti o da contrarre da parte dei Comuni per l'esecuzione delle opere pubbliche di cui agli articoli 75 e 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni».

Per gli scopi previsti dal precedente comma è autorizzato, per l'esercizio 1979, un limite d'impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato – ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 73

Gli oneri previsti dal precedente articolo 7 fanno carico al capitolo 5503 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

A carico del precitato capitolo 5503 è autorizzato, per l'esercizio 1979, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato – ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 74

Gli oneri previsti dall'articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito con il precedente articolo 31, nonché gli oneri relativi alla concessione dei contributi pluriennali costanti previsti dal precedente articolo 55 fanno carico al capitolo 5509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, la cui denominazione – anche in relazione alla sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, attuata con il precedente articolo 43, viene così modificata «Contributi pluriennali costanti per la ricostruzione o l'acquisto di alloggi».

A carico del precitato capitolo 5509, è autorizzato, per l'esercizio 1979, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato – ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge

regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 75

Gli oneri previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 2 fanno carico al capitolo 456 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Gli oneri conseguenti agli incarichi di progettazione a studi professionali o a liberi professionisti, previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 9, fanno carico al capitolo 454 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, la cui denominazione viene così modificata «Spese dirette per le prestazioni e gli adempimenti tecnici svolti da società di progettazione, da studi professionali o da liberi professionisti e per la consulenza e collaborazione di società ed enti specializzati».

Gli oneri previsti dal penultimo comma del precedente articolo 4 e dal precedente articolo 52, nonché quelli relativi alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dai precedenti articoli 55 e 66, fanno carico al capitolo 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Gli oneri previsti dal precedente articolo 15 fanno carico al capitolo 451 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Gli oneri previsti dal precedente articolo 47 fanno carico ai capitoli 5406, 5407 e 5408 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, le cui denominazioni vengono modificate inserendo dopo la parola «sanitario» la parola «religioso».

In relazione al disposto di cui al precedente articolo 51, la denominazione del capitolo 5514 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene modificata inserendo dopo le parole «ad edifici pubblici» le parole «e ad opere pubbliche» e dopo la parola «assistenziale» le parole «ed igienico – sanitario».

Gli oneri previsti dal precedente articolo 62 fanno carico al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 – 1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, la cui denominazione viene modificata aggiungendovi le parole «e locati».

Art. 76

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 455, 459, 5412, 5516 e 5519 saranno determinati, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 77

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 45 (B.U.R. 90/2.9.80)

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastri dai sismi del 1976.

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1

Nel quadro degli indirizzi generali della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale ed in relazione alla necessità di tutelare i valori storico – ambientali e di favorire la riconcentrazione urbana e la riqualificazione dei centri colpiti dai sismi del 1976, la presente legge detta norme procedurali e determina le modalità di intervento per la ricostruzione dei centri medesimi compatibile con l'attuale situazione geologico – sismica e con concrete prospettive di soddisfacimento del fabbisogno abitativo conseguente al sisma.

Art. 2

Le norme di cui al Capo II della presente legge sono applicabili ai Comuni disastri individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, i quali, mediante apposita delibera consiliare da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formuleranno una motivata ipotesi di delimitazione delle aree centrali, sulla base dei criteri che saranno indicati in un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi, sentita la Commissione consiliare speciale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale e previa deliberazione della Giunta medesima, con proprio decreto provvede alla delimitazione delle aree centrali di ciascun Comune.

Entro gli ulteriori 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, i Comuni disastri sono tenuti ad adottare, secondo le procedure di cui al Titolo II, Capi II e III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il piano particolareggiato, includente le aree delimitate.

Entro lo stesso termine, i Comuni disastri, eventualmente già dotati del piano particolareggiato di ricostruzione e risanamento, predisposto ai sensi della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, recepiscono – ai fini dell'applicabilità agli stessi delle norme di cui al primo comma del presente articolo – nei documenti cartografici del piano la delimitazione delle aree centrali del rispettivo territorio, così come disposta dal provvedimento regionale di cui al precedente secondo comma.

CAPO II Regime contributivo

Art. 3

A favore dei soggetti considerati dall'articolo 46, penultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come aggiunto dall'articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali ricostruiscano l'immobile distrutto o demolito all'interno delle aree delimitate ai sensi del precedente articolo 2 della presente legge, l'incremento dei parametri fissati dal predetto articolo 46, quarto comma, è consentito, in deroga al suindicato articolo 30, fino al 50%.

Nei confronti degli stessi soggetti è autorizzata, altresì, la concessione dei contributi previsti

dall'articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 4

Per ogni unità abitativa che abbia i requisiti di cui all'articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da ricostruire nell'ambito delle aree delimitate ai sensi del precedente articolo 2, è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30% di quello previsto dall'articolo 46 della legge regionale medesima, nonché contributi ventennali costanti dell'8% da corrispondersi annualmente sulla parte residua della spesa ammessa.

La concessione dei contributi è subordinata alla stipulazione dell'atto di convenzione previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Art. 5

Ai soggetti in possesso dei requisiti, di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e che ricostruiscano all'interno delle delimitazioni di cui al precedente articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali costanti dell'8% da corrispondersi annualmente nella parte di spesa ammessa non coperta dal contributo del 65% in conto capitale.

Art. 6

Il finanziamento dei vani da destinare ad attività produttive da ricostruire nelle aree centrali delimitate avviene a norma delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 7

Qualora il piano particolareggiato imponga l'adozione di tipologie ovvero di soluzioni architettoniche o distributive particolari, ovvero imponga l'impiego di materiali o di tecnologie diverse da quelle normalmente previste esternamente alle aree centrali delimitate ai sensi del precedente articolo 2, i maggiori costi eventualmente derivanti da tali imposizioni sono integralmente a carico della Regione.

A tal fine il Comune valuterà in via preventiva, sulla base dei parametri che saranno fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'ammontare dei maggiori costi suindicati. Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, notificherà all'interessato l'ammontare accertato.

L'intervento di cui al presente articolo è subordinato al parere favorevole della Segreteria Straordinaria, da richiedersi previa indicazione del costo complessivo delle opere da eseguire nell'ambito delle aree centrali delimitate.

Art. 8

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa necessaria per gli interventi su beni riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la quota che eventualmente verrà erogata dallo Stato a titolo di concorso, in forza dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Il finanziamento di cui al comma precedente ha valore di anticipazione per l'ammontare del contributo statale che verrà corrisposto a lavori ultimati e collaudati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552;

Fermi restando i vincoli imposti dalle autorità statali sugli immobili di cui al precedente comma, le unità abitative risultanti, una volta eseguiti gli interventi suindicati, in eccesso rispetto alle esigenze dei proprietari aventi i requisiti di cui all'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono acquisite, a seguito di espropriazioni autorizzate, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, al patrimonio del Comune interessato per la loro utilizzazione nei modi seguenti.

Le unità abitative ricavate in eccesso saranno ricedute, in via prioritaria, ai proprietari alla data del 6 maggio 1976 verso corresponsione di un prezzo determinato ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Qualora il proprietario non eserciti entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'invito del Comune il diritto di prelazione suindicato, le unità abitative potranno essere cedute a soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui agli articoli 48 e 49 della medesima legge regionale, altresì, verso corresponsione del prezzo suindicato.

Dal costo dell'intervento sono detratti, nel caso dei proprietari alla data del 6 maggio 1976, i contributi di cui agli articoli 50 e 51 e, rispettivamente, nel caso dei soggetti di cui al precedente comma, quelli spettanti in forza dei citati articoli 48 e 49.

Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalità di cessione delle unità abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; per l'introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell'articolo 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, quarto comma, della medesima legge.

In caso di mancata cessione ai soggetti interessati, ai sensi dei precedenti commi, le unità abitative residue vengono a far parte del patrimonio disponibile del Comune e possono essere cedute o locate, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione.

La Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a stipulare, previa intesa con il Comune interessato, apposite convenzioni con i competenti organi statali, al fine di un efficace coordinamento degli interventi dello Stato e della Regione sugli edifici considerati al presente articolo e della loro utilizzazione e destinazione, ad avvenuta

Art. 9

I benefici riconosciuti dalla presente legge si applicano anche in favore di coloro che abbiano già iniziato i lavori di ricostruzione all'interno delle aree centrali con regolare concessione ad edificare, anche in attesa della concessione del contributo spettante ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro modificazioni.

CAPO III

Disposizioni modificative della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Art. 10

L'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 20

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale approva, sentita la Comunità Montana interessata, il programma degli interventi edilizi ed infrastrutturali dei quali si intende avviare l'attuazione entro l'anno successivo.

Il programma annuale degli interventi deve contenere:

- a) l'elenco degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici da ripristinare ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;
- b) l'elenco degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti secondo quanto disposto dalla presente legge;
- c) l'elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione per i quali, con specifica motivazione, il Comune, in relazione al preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente;
- d) l'elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione alla cui realizzazione sono tenuti i proprietari interessati riuniti in Consorzio ai sensi del successivo articolo 23;
- e) l'elenco degli interventi straordinari da realizzarsi ai sensi del successivo Titolo IV, Capo I, articolo 68, primo comma, punto 2, della presente legge;
- f) il progetto di massima degli interventi di ripristino ovvero di ricostruzione delle opere pubbliche di competenza comunale da realizzare ai sensi del successivo Titolo V;
- g) l'ordine di priorità degli interventi programmati, tenendo conto dell'esigenza di assicurare un idoneo coordinamento fra l'esecuzione degli interventi di edilizia abitativa e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- h) la valutazione delle spese occorrenti per la realizzazione degli interventi, compresa la previsione delle spese urgenti per l'espropriazione e l'occupazione temporanea e di urgenza degli immobili necessari per l'attuazione degli stessi, nonché la previsione degli oneri di urbanizzazione conseguenti ai singoli interventi;
- i) il piano di spesa e di finanziamento delle spese suindicate corredato, con riguardo agli interventi edilizi, dell'elenco delle domande di contributo presentate dai proprietari interessati ed accolte dal comune.

Il parere della Comunità Montana, previsto dal primo comma del presente articolo, deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso».

Art. 11

Il programma annuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, deve assicurare la priorità agli interventi interessanti le aree centrali delimitate e deve – altresì – contenere l'elenco degli interventi per i quali si prevedono maggiori costi per l'adozione delle tipologie particolari di cui all'articolo 7 della presente legge, con la relativa previsione di spesa.

Art. 12

L'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è così sostituito:

«Art. 23

I soggetti interessati da ogni singolo intervento unitario di ricostruzione da realizzare su iniziativa del Comune devono dichiarare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito, se intendono costituirsi in Consorzio per l'attuazione del medesimo.

Per la regolare costituzione del Consorzio è sufficiente il concorso di un numero di proprietari che conferiscano più della metà dell'area d'intervento ovvero rappresentino, in base all'imponibile catastale rilevato con riferimento alla data del 6 maggio 1976, almeno i tre quarti del valore dell'intero comparto di intervento ovvero almeno il 60 per cento in termini volumetrici degli edifici da realizzare nell'ambito del comparto.

Nei confronti dei proprietari non aderenti al Consorzio e di quelli rimasti irreperibili, sebbene notiziati nei modi indicati all'articolo 22, secondo e terzo comma, il Comune – fatto salvo in capo agli stessi, ai sensi del successivo articolo 27, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 – fa luogo all'espropriazione degli immobili relativi indispensabili per l'attuazione dell'intervento unitario».

Art. 13

L'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

«Art. 24

Entro sessanta giorni dall'avvenuta adesione all'invito del Sindaco, i proprietari interessati devono far pervenire allo stesso l'atto costitutivo del Consorzio legalmente redatto ed approvato.

Entro sei mesi dall'avvenuta costituzione, il Consorzio dei proprietari deve presentare al Comune il progetto esecutivo per l'edificazione unitaria delle aree consortili e di quelle eventualmente assegnate, redatto nel rispetto del piano particolareggiato e dell'apposita convenzione a tal fine stipulata con il Comune.

Nella convenzione verranno fissate, fra l'altro, le modalità per l'eventuale assegnazione delle aree relative ai proprietari non aderenti, quelle per l'edificazione delle previste unità immobiliari e quelle per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'intervento, con l'eventuale previsione di affidamento della loro esecuzione, altresì, direttamente al Consorzio, nonché i criteri per la regolarizzazione dei reciproci rapporti finanziari e della proprietà.

Ai fini dell'attuazione dell'intervento, i proprietari partecipanti al Consorzio, una volta ottenuta la disponibilità delle aree da edificare, hanno titolo congiunto a richiedere ed ottenere la concessione relativa».

Art. 14

L'articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 25

La mancata costituzione del Consorzio entro il termine previsto ovvero la mancata presentazione del progetto esecutivo dell'intervento nel termine dei sei mesi, equivalgono a mancata adesione all'invito rivolto».

Art. 15

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, il Comune metterà a disposizione del Consorzio, secondo le modalità stabilite al successivo comma, le aree soggette ad espropriazione.

A tal fine, il Comune, può, in pendenza delle procedure espropriative, individuare i singoli lotti da ricostruire ed assegnarli – una volta ottenuta l'occupazione temporanea degli immobili relativi – per l'edificazione ai soggetti interessati.

La concessione ad edificare viene rilasciata a favore dei soggetti assegnatari.

CAPO IV **Norme particolari**

Art. 16

Qualora la ricostruzione di edifici distrutti o demoliti dal sisma ammissibili a contribuzione, secondo le norme della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sia resa più onerosa ovvero impedita sotto l'aspetto tecnico – funzionale da particolari prescrizioni del piano particolareggiato vigente, il Comune, su istanza dell'interessato, sottopone la questione al vaglio della Segreteria Generale Straordinaria la quale si pronuncia, sentito il Comitato tecnico straordinario, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.

In caso di contrasto non altrimenti ovviabile, può essere imposto al Comune di apportare allo strumento urbanistico gli opportuni adeguamenti al fine di consentire la ricostruzione dell'immobile.

Nei confronti delle varianti adottate trova applicazione il disposto dell'articolo 40 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e le stesse possono essere redatte anche dagli Uffici tecnici delle Amministrazioni comunali e delle Comunità montane e collinare.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle aree sottoposte alle prescrizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 17 (ABROGATO)

Art. 18

Vanno comprese fra le infrastrutture da realizzarsi dai Comuni o dalle Comunità montane, e sono a totale carico della Regione, le opere necessarie al consolidamento, ripristino e ricostruzione di muri di sostegno e terrazzamenti posti in collina e in montagna sempreché siano finalizzate alla ricostruzione e/o alla ristrutturazione di edifici negli abitati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Qualora siano presentati progetti privati che comprendano le opere anzidette, sulle medesime viene riconosciuto un contributo in conto capitale pari al costo di progetto ritenuto ammissibile.

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono subordinati al favorevole parere della Segreteria Generale Straordinaria.

Art. 19

Le attribuzioni già assegnate al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono trasferite alla Segreteria Generale Straordinaria.

Art. 20

All'interno dei piani particolareggiati, ai fini della sicurezza sismica, in deroga al punto C. 3 del DM 3 marzo 1975, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1.

CAPO V **Norme finanziarie**

Art. 21

Gli oneri previsti dagli articoli 7 e 18, secondo comma, della presente legge, nonché i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 4 della medesima, fanno carico al capitolo 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 22

Gli oneri relativi alla concessione dei contributi pluriennali costanti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge fanno carico al capitolo 5509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

A carico del precitato capitolo 5509 è autorizzato, per l'esercizio 1980, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato – ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 23

Gli oneri previsti dall'articolo 8 della presente legge fanno carico al capitolo 5520 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio, la cui denominazione viene così modificata:

«Spese dirette per l'esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici nonché degli ambiti edilizi rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, nonché finanziamenti, per la parte di spesa ammessa a contributo dello Stato e non coperta, degli interventi sui beni riconosciuti di interesse artistico e storico finanziati dallo Stato nelle zone terremotate ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del DL 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 e sui beni comunque assoggettati alle prescrizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

Art. 24

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 18 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, viene istituito «per memoria» al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 5529 con la denominazione «Finanziamenti per la realizzazione, da parte dei Comuni o delle Comunità montane, delle opere necessarie al consolidamento, ripristino e ricostruzione di muri di sostegno e terrazzamenti posti in collina ed in montagna».

Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 5529 saranno determinati, ai sensi dell'articolo 2

della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 25

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 46 (B.U.R. 90/2.9.80)

Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Art. 1

In via d'interpretazione autentica, all'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, fra le opere pubbliche cui può provvedere la Segreteria Generale Straordinaria, s'intendono ricomprese comunque tutte quelle considerate all'articolo 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

In aggiunta alle opere di cui agli articoli 10, primo comma, e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la Segreteria Generale Straordinaria può provvedere:

- a) sempre su richiesta dei Comuni e con le stesse modalità, all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 26, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e
- b) su richiesta delle Comunità montane e della Comunità collinare e con le stesse modalità, all'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, di cui al combinato disposto dagli articoli 75, primo comma, e 76, primo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) su richiesta dei Comuni, delle Comunità Montane e Collinari e con le stesse modalità, alla progettazione ed esecuzione di tutte le altre opere ed interventi comunque previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tali interventi saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 3

Agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto all'articolo 41 del RD 23 maggio 1924, n. 827, gli interventi richiamati negli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e dei precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, sia che vengono effettuati dai Comuni e dalle Comunità montane e collinare, sia che vengono effettuate, ai sensi delle precitate disposizioni legislative, dalla Segreteria Generale Straordinaria, sono riconosciuti urgenti.

Art. 4

(ABROGATO)

Art. 5

In deroga all'articolo 12 della legge sulla contabilità generale dello Stato, per gli appalti delle opere di cui agli articoli 10 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 1 e 2 della presente legge, è autorizzata l'erogazione alle imprese appaltatrici, prima dell'inizio dell'esecuzione dei relativi contratti, di una anticipazione nel limite massimo del 40% del prezzo pattuito.

Ai fini del recupero delle anticipazioni, di cui al precedente comma, saranno effettuate sugli acconti trattenute di entità proporzionale alle anticipazioni medesime. Le eventuali somme residue da recuperare saranno trattenute integralmente in sede di liquidazione del saldo contrattuale.

In deroga all'articolo 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per le opere di cui agli articoli 10 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, 1 e 2 della presente legge, la revisione dei prezzi sarà accordata, anche in caso di erogazione di anticipazioni ai sensi del presente articolo, sull'intero prezzo contrattuale.

Art. 6

Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è così sostituito:

«Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente e del successivo articolo 28 e per gli interventi previsti, saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo».

Art. 7

Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione delle opere di ricostruzione, previo assenso delle Amministrazioni comunali interessate, provvederà la Segreteria Generale Straordinaria.

Art. 8

Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è così sostituito:

«Nella Segreteria Generale Straordinaria è costituito l'Ufficio operativo centrale, composto da esperti chiamati a prestare la loro opera, che sarà regolata da apposita convenzione, da parte della Giunta regionale, con incarico a tempo determinato».

Art. 9

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, come modificato dal precedente articolo 8 della presente legge, faranno carico al capitolo 456 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio regionale per l'esercizio 1980.

Art. 10

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; limitatamente agli articoli 2, 3, 4 e 5 ha effetto a far tempo dal 22 febbraio 1980.

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 57 (B.U.R. 88/2/9/81)

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 e di altre leggi regionali di intervento.

Art. 1

All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):

«c) su richiesta dei Comuni, delle Comunità Montane e Collinari e con le stesse modalità, alla progettazione ed esecuzione di tutte le altre opere ed interventi comunque previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 2

In via di interpretazione autentica, l'assunzione da parte della Segreteria Generale Straordinaria della progettazione ed esecuzione diretta delle opere di ricostruzione, prevista dall'articolo 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e dall'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, deve intendersi a tutti gli effetti come intervento alternativo alla fruizione dei benefici contributivi di cui all'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

L'accettazione da parte del beneficiario dell'intervento pubblico di cui al comma precedente si intende resa con la sottoscrizione della richiesta di concessione edilizia.

Art. 3

Per tutte le opere diverse da quelle di ricostruzione previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge trova applicazione la disciplina vigente in materia di revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 4

Ai fini della determinazione del prezzo di aggiudicazione dei relativi lavori, il costo dell'intervento pubblico di cui al precedente articolo 2, non potrà superare l'entità risultante dall'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Nei confronti delle opere suindicate, in deroga alle disposizioni vigenti, il compenso revisionale dei prezzi contrattuali causato dagli aumenti dei costi nel settore edilizio, viene integralmente sostituito dalla corresponsione di una somma equivalente all'aggiornamento dell'importo di aggiudicazione sulla base dei parametri di cui al precedente articolo 46, terzo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con riferimento alla data di consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria.

La consegna dei relativi lavori avrà luogo da parte della Segreteria Generale Straordinaria, con cadenze bimestrali, sulla base di un programma predisposto di intesa con i Comuni interessati.

Art. 5

Nell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, le parole «e 1 della presente legge» sono sostituite con le parole «1 e 2 della presente legge».

Art. 6

Qualora i Sindaci dei Comuni in cui devono essere realizzati gli interventi ricostruttivi previsti dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ne rappresentino l'esigenza, a causa di particolari

eccezionali difficoltà per il soggetto interessato di curare in proprio l'esecuzione delle opere, l'esecuzione delle stesse e la relativa progettazione potrà essere assunta da parte della Segreteria Generale Straordinaria.

In tale caso, l'intervento deve intendersi a tutti gli effetti come intervento pubblico alternativo alla fruizione dei benefici contributivi in solo conto capitale previsti dal predetto Titolo III e nei confronti dello stesso trovano applicazione gli articoli 2, secondo comma, e 4 della presente legge.

L'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e, nell'ipotesi di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione delle relative opere, sono subordinate al versamento da parte dell'interessato nel Fondo regionale di solidarietà della maggiore somma che dovesse risultare:

- 1) dal superamento dei prezzi massimi delle abitazioni e dei vani adibiti ad attività produttiva in immobili ad uso misto determinati con i decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 46 e 59 della predetta legge n. 63 del 1977;
- 2) dal superamento dei parametri di superficie massima determinati con il decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi del citato articolo 46;
- 3) da un costo di progetto che non trovi totale copertura finanziaria con i soli contributi in conto capitale.

L'approvazione e l'esecuzione di cui al comma precedente sono, altresì, subordinate al rilascio da parte dell'interessato di formale impegno a versare nel Fondo regionale di solidarietà, su richiesta del Segretario Generale Straordinario, un importo pari alla differenza fra la somma precedentemente versata ed il costo effettivo delle opere a lavori ultimati.

In caso di inosservanza da parte del privato degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco o il Segretario Generale Straordinario, a seconda che il progetto sia da approvare o già approvato, è autorizzato a disporre d'ufficio la rielaborazione del progetto medesimo per riportarlo nelle previsioni di legge.

Art. 7

Il Segretario Generale Straordinario è autorizzato ad effettuare i pagamenti dei lavori riguardanti le opere previste dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge anticipando anche le somme relative ai maggiori costi progettuali a carico dei privati preventivamente autorizzate.

Su richiesta del Segretario Generale Straordinario, a lavori ultimati, il privato dovrà versare in unica soluzione al Fondo di solidarietà regionale un importo pari alla differenza fra il costo effettivo delle opere realizzate e pagate in via anticipata dalla Regione e l'ammontare del contributo in conto capitale cui avrebbe avuto titolo alla data di consegna dei lavori, maggiorato dell'importo già versato ai sensi dell'articolo precedente.

In caso di mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente entro il termine all'uopo fissato dal Segretario Generale Straordinario, la relativa riscossione verrà effettuata con la procedura prevista dal TU 14 aprile 1910, n. 639.

Per costo effettivo dell'opera deve intendersi il valore di tutti i lavori realizzati in conformità del progetto e delle sue varianti, debitamente approvati, quali risultano dallo stato finale rilasciato dall'impresa.

Art. 8
(ABROGATO)

Art. 9
(ABROGATO)

Art. 10

È abrogato l'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.

Art. 11

Nei confronti delle opere di riparazione e restauro degli edifici schedati e catalogati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo alle quali non erano ancora redatti od approvati alla data del 30 marzo 1979 i relativi progetti esecutivi, trovano applicazione gli indici parametrici fissati dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/SGS e ciò a far tempo dal predetto 30 marzo 1979.

Gli interventi eventualmente già accordati nei confronti delle opere predette sulla base degli indici precedentemente in vigore, vengono, di conseguenza, rideterminati.

Nei confronti dei progetti delle opere previste dal primo comma e poste in appalto alla data del 30 giugno 1981, non trovano applicazione gli indici parametrici previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e quelli previsti dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/SGS.

Art. 12

Nell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è soppresso l'inciso: «altresì integrato da un esperto designato dall'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali».

Art. 13

È soppressa la lettera c) del secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Art. 14

In via di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 modificata ed integrata con la legge regionale 5 luglio 1978, n. 78, ai fini dell'ammissibilità della spesa, per pasto giornaliero s'intende anche la fornitura diretta ai vigili volontari ausiliari di generi alimentari.

Le somme necessarie per la somministrazione dei pasti e per il pagamento delle forniture dirette sono anticipate, nei limiti fissati dalla predetta legge, con i fondi di economato, dagli enti presso i quali i vigili volontari prestano, anche occasionalmente, la loro opera.

Il rimborso dell'anticipazione sarà effettuato trimestralmente dalla Segreteria generale straordinaria verso presentazione dell'elenco nominativo dei vigili volontari beneficiari delle prestazioni, con l'indicazione dell'oggetto della spesa e del relativo importo, debitamente convalidato dal legale rappresentante dell'Ente.

Per le medesime esigenze degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale presso i quali i vigili prestano la loro opera, sono autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari di detti uffici anche in deroga ai limiti di oggetti e di importo.

Art. 15

All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, le parole «ai Capi II e III» sono sostituite con le parole «al Capo II».

Art. 16

In relazione all'esecuzione delle opere previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione regionale, tramite la Segreteria generale straordinaria, è autorizzata ad effettuare spese dirette nonché ad erogare contributi a favore del Comune di Chiusaforte per la realizzazione di opere e di interventi di interesse pubblico connessi all'assetto urbanistico e sociale, nonché per l'attuazione di interventi straordinari a favore di cittadini interessati a situazioni di particolare disagio derivanti dall'esecuzione delle opere medesime.

Gli interventi di cui al comma precedente comprendono anche, ove occorra, il trasferimento di abitazioni mobili o ad elementi componibili, messe in opera ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 giugno 1976, n. 17 ed i conseguenti adattamenti delle infrastrutture.

Per le finalità di cui ai precedenti commi viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IX – il capitolo 5907 con la denominazione «Spese dirette e finanziamenti a favore del Comune di Chiusaforte per la realizzazione di opere e di interventi di interesse pubblico connessi all'assetto urbanistico e sociale, nonché per l'attuazione di interventi straordinari a favore di cittadini interessati a situazioni di particolare disagio derivanti dall'esecuzione delle opere previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni».

Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo 5907 saranno determinati – ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 – con decreto del Presidente della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 17

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ha effetto a far tempo dal 22 febbraio 1980.

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 65 (B.U.R. 88/2.9.81)

Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate ed istituzione del Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico – sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1

Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 3.498 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 5903 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.498 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è autorizzata la

spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 5905 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è autorizzata la spesa di lire 83.348.659.806 per l'esercizio 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 83.348.659.806 per l'esercizio 1981.

Per le finalità di cui all'articolo 18, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 6037 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 57, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7146 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dall'articolo 6, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 29 luglio 76, n. 35, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7276 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

Per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, così come sostituito dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1981.

L'onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7293 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1981.

Art. 2

All'onere complessivo di lire 96.146.659.806 previsto dal precedente articolo 1 si provvede come segue:

- a) per lire 5.250 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, della annualità iscritte dal 1976 al 1980 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con la legge 29 maggio 1976, n. 336;
- b) per lire 39.950 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio

finanziario 1981, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, delle annualità iscritte al 1977 al 1980 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con la legge 8 agosto 1977, n. 546;

c) per lire 40.874.415.159 mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascuno specificati corrispondenti alle quote od alle parti di esse non utilizzate al 31 dicembre 1980 e trasferite ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, delle annualità iscritte sui capitoli medesimi con le leggi regionali sottoindicate, in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336 e 8 agosto 1977, n. 546:

- dal capitolo 6010, storno di lire 34.000.000.000, iscritte con l'articolo 41, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;

- dal capitolo 7796, storno di lire 300.000.000, iscritte con l'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore dell'artigianato;

- dal capitolo 7837, storno di lire 6.434.635.612, iscritte con l'articolo 16 legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3;

- dal capitolo 8624, storno di lire 139.779.547, iscritte con l'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore del turismo;

d) per lire 10.072.244.647 mediante storno, dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981 – 1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascuno specificati, corrispondenti alle quote, o alle parti di esse, non utilizzate al 31 dicembre 1980, e trasferite ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3:

- dal capitolo 7135 storno di lire 742.937.537

- dal capitolo 7274 storno di lire 49.307.110

- dal capitolo 7280 storno di lire 8.980.000.000

- dal capitolo 7847 storno di lire 300.000.000

Art. 3

Il limite di impegno di lire 10.000 milioni autorizzato con l'articolo 41, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene ridotto di lire 8.500 milioni a decorrere dall'esercizio 1981.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996, vengono ridotte di lire 8.500 milioni per ciascuno degli esercizi medesimi.

Lo stanziamento del capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di lire 25.500 milioni per il piano, di cui lire 8.500 milioni per l'esercizio 1981.

Il limite di impegno di lire 100 milioni autorizzato con l'articolo 15, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore dell'artigianato, viene revocato a decorrere dall'esercizio 1981.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1987, vengono revocate.

Lo stanziamento del capitolo 7796 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto a zero ed il capitolo stesso viene soppresso.

Il limite di impegno di lire 1.500 milioni, autorizzato con l'articolo 16, della legge regionale 10 gennaio

1977, n. 3, viene ridotto di lire 1.319.982.646 a decorrere dall'esercizio 1981.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1990, vengono ridotte di lire 1.319.982.646 per ciascuno degli esercizi medesimi.

Lo stanziamento del capitolo 7837 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di lire 3.959.947.938 per il piano, di cui lire 1.319.982.646 per l'esercizio 1981.

Il limite di impegno di lire 50 milioni autorizzato con l'articolo 15, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, per il settore del turismo, viene ridotto di lire 47.200.445 a decorrere dall'esercizio 1981.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1987, vengono ridotte di lire 47.200.445 per ciascuno degli esercizi medesimi.

Lo stanziamento del capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene conseguentemente ridotto di lire 141.601.335 per il piano, di cui lire 47.200.445 per l'esercizio 1981.

Art. 4

Gli importi relativi alle riduzioni, disposte sui diversi limiti di impegno con i commi secondo, quinto, ottavo e undicesimo del precedente articolo 3, riaffluiscono al «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia» nei diversi esercizi come segue:
per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1987 lire 9.967.183.091;
per ciascuno degli esercizi dal 1988 al 1990 lire 9.819.982.646;
per ciascuno degli esercizi dal 1991 al 1996 lire 8.500.000.000.

Lo stanziamento del citato capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene conseguentemente elevato, per il piano di lire 29.901.549.273, corrispondente alle riduzioni disposte con i commi terzo, sesto, nono e dodicesimo del precedente articolo 3, per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 9.967.183.091 per l'esercizio 1981, corrispondenti alle stesse riduzioni disposte per l'esercizio medesimo.

Art. 5

È costituito il Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

Dal predetto fondo verranno prelevati gli stanziamenti relativi ai limiti d'impegno che saranno autorizzati con legge regionale per la concessione di contributi pluriennali costanti per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

A favore di detto fondo è autorizzata l'assegnazione di lire 4.304 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II – Sezione VI – Rubrica n. 3 – Categoria XV – il capitolo 6992 con la denominazione: «Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento complessivo di lire 12.912 milioni, per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 4.304 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 12.912 milioni si fa fronte:

- a) per lire 4.304 milioni, relativi all'esercizio 1981, mediante utilizzo – ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 – della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981;
- b) per lire 908 milioni con la maggior entrata di pari importo prevista sul capitolo 151 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 908 milioni;
- c) per le restanti lire 7.700 milioni mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 per gli importi a fianco di ciascuno specificati:
- capitolo 1953 per lire 4.000 milioni;
 - capitolo 1954 per lire 2.000 milioni;
 - capitolo 2455 per lire 10 milioni;
 - capitolo 2462 per lire 120 milioni;
 - capitolo 2505 per lire 560 milioni;
 - capitolo 6701 per lire 400 milioni;
 - capitolo 6851 per lire 200 milioni;
 - capitolo 6852 per lire 200 milioni;
 - capitolo 6901 per lire 210 milioni.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 66 (B.U.R. 88/2.9.81)

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

CAPO I

Provvedimenti a favore della società finanziaria regionale «Friulia SpA» e del Fondo di rotazione

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di rotazione della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia – Friulia SpA» costituito con l'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 16 miliardi.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 16 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 12 miliardi per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito, al Titolo II, Sezione V, Rubrica n. 3, Categoria XII, il capitolo 6811 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia SpA – Friulia SpA» e con lo stanziamento complessivo di lire 16 miliardi

per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 12 miliardi per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 16 miliardi si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 48 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l'importo di lire 6.500 milioni lo speciale fondo di dotazione della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia – Friulia SpA» costituito con l'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per interventi straordinari nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per l'esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 6808 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 6.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 47 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Sul citato capitolo 6808 non potranno più venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59.

Art. 3

Al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche – FRIE, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 14 miliardi.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 14 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 8 miliardi per l'esercizio 1981.

La predetta spesa fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 14 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 8 miliardi per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 14 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 48 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4

Per l'attuazione degli interventi previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche – FRIE, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 8.500 milioni.

Detta somma in prima utilizzazione è destinata alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976, al tasso di interesse fissato dal citato articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa di lire 8.500 milioni per l'esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 8.500 milioni fa carico al capitolo 6807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 8.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 47 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

CAPO II

Rifinanziamento del Capo I della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, in materia di contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine e attrezzature

Art. 5

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato in ciascuno degli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983 un limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

- esercizi 1981 lire 500 milioni
- esercizio 1982 lire 1.000 milioni
- esercizi dal 1983 al 1985 lire 1.500 milioni
- esercizio 1986 lire 1.000 milioni
- esercizio 1987 lire 500 milioni.

La spesa di lire 3.000 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 50 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

CAPO III

Rifinanziamento dei Capi II e IV della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente «Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici»

Art. 6

Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, per il settore dell'industria, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 1.500 milioni e, nell'esercizio finanziario 1982, un limite di impegno di lire 800 milioni.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

- esercizio 1981 lire 1.500 milioni
- esercizi dal 1982 al 1990 lire 2.300 milioni
- esercizio 1991 lire 800 milioni.

La spesa di lire 6.100 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.500 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7843 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.100 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 6.100 milioni si fa fronte:

- per lire 4.500 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 51 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 1.600 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 7

Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato, per il settore dell'industria, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.

La spesa di lire 1.200 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7846 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

CAPO IV

Rifinanziamento della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Contributi per l'allestimento di nuovi stabilimenti industriali in zone montane

Art. 8

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981, da utilizzarsi per interventi nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

L'intervento regionale è comunque indirizzato, con priorità, a favore delle imprese che si insediano nei comuni montani terremotati compresi nei territori delle Comunità montane della Carnia, della Val Canale e del Canal del Ferro, del Meduna e del Cellina, dell'Arzino e delle Valli del Natisone.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, al Titolo II – Sezione V, Rubrica n. 7, Categoria XI, viene istituito il capitolo 7863 con la denominazione «Contributi per l'allestimento di nuovi insediamenti industriali in zone montane terremotate» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

All'onere predetto di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 52 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

CAPO V

Rifinanziamento della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Contributi a favore di Comuni e Consorzi tra Enti locali territoriali per infrastrutture a servizio di insediamenti industriali»

Art. 9

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

La spesa di lire 600 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7810 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte come segue:

- per lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 54 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per lire 100 milioni, relativi all'esercizio 1981, mediante utilizzo – ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 – della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980,

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981;

– per le restanti lire 200 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

CAPO VI

Contributi a favore dei Consorzi provinciali garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione ed interventi straordinari a favore di società cooperative di produzione e lavoro costituite per la ripresa di attività produttive

Art. 10

Ai Consorzi provinciali garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio termine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad integrazione delle disponibilità di detti «fondi».

Per le modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.

Art. 11

Al fine di favorire l'occupazione e la ripresa di attività produttive nel Friuli-Venezia Giulia l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un contributo straordinario di lire 300 milioni per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine, garantite dal Consorzio stesso, effettuate da Società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavoratori rimasti disoccupati a seguito di cessazione dell'attività dell'azienda di appartenenza.

Art. 12

I limiti e le modalità dell'intervento per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie previste nel precedente articolo 11 verranno stabiliti con decreto dell'Assessore regionale all'industria e all'artigianato, d'intesa con l'Assessore regionale al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 13

Al fine di favorire l'occupazione e la ripresa di attività produttive l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 300 milioni ad integrazione del fondo rischi costituito dal Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Art. 14

Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI, viene istituito il capitolo 7864 con la denominazione: «Contributi ai Consorzi provinciali garanzia fidi tra le piccole imprese industriali per l'integrazione dei fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio termine» e con lo

stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo – ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 – della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 15

Per le finalità previste dal precedente articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7865 con la denominazione: «Contributo straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi per l'abbattimento degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine effettuate da Società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavori disoccupati» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo – ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 – della quota di pari importo dall'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 16

Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7866 con la denominazione: «Contributo straordinario ad integrazione del fondo rischi costituito dal Consorzio regionale di garanzia fidi» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo – ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 – della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

CAPO VII

Interventi a favore della ricerca tecnologica applicata

Art. 17

Per le finalità previste dalla legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, è autorizzata, per il piano finanziario 1981-1983, per il periodo relativo agli esercizi 1982-1983, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni.

La predetta spesa fa carico al capitolo 7832 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 – istituito, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981 – il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1.500 milioni.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo

dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 (Rubrica n. 3 – Partita n. 55 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

CAPO VIII

Rifinanziamento delle leggi regionali 28 aprile 1978, n. 30 e 1° luglio 1976, n. 28, sui contributi a favore delle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria

Art. 18

Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 250 milioni.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.

La spesa di lire 750 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7794 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 64 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 19

Per le finalità di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, inserito con l'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 250 milioni.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.

La spesa di lire 750 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7792 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo m000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 63 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

CAPO IX
Modifica al Capo IV della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 20

I Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, nonché il Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi sono autorizzati a riservare nei rispettivi «fondo rischi» i contributi straordinari ancora disponibili ottenuti per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1981, n. 70 (B.U.R. 97/3.10.81)

Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario.

CAPO I

Norme di integrazione e di rifinanziamento di leggi nei settori dell'irrigazione e del riordino fondiario

Art. 1

Per la realizzazione di opere pubbliche di accumulo e di provincia di acque destinate, oltre che all'irrigazione, ad uso plurimo e da eseguire a totale carico della Regione, con le procedure e le modalità previste dal RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'esercizio 1981.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, contestualmente ai provvedimenti di concessione delle opere per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, fino al 90% della spesa ammissibile.

Per gli oneri previsti dal precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario, per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria IX – il capitolo 7167 con la denominazione: «Spese per la realizzazione, a totale carico della Regione, di opere pubbliche di accumulo e di provincia di acque destinate, oltre che all'irrigazione, ad uso plurimo» e con lo stanziamento di lire 6 miliardi per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 6 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 15 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 2

Per la realizzazione nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976,

n. 15, degli interventi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli interventi previsti dall'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 7352 con la denominazione: «Finanziamenti a favore degli interventi, da effettuarsi nelle zone terremotate, previsti dall'articolo 1, lettere a) e b) della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 8 miliardi per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 43 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 3

Per gli interventi previsti dall'articolo 1, primo comma della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 1.450 milioni di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 1.450 milioni fa carico al capitolo 7130 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.450 milioni per il piano, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 1.450 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 44 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4

Per l'esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione, nonché per la sistemazione dei corsi d'acqua da realizzare ai sensi dell'articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 2.050 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 2.050 milioni fa carico al capitolo 7132 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.050 milioni per il piano, di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 2.050 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 44 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

CAPO II

Norme di integrazione e rifinanziamento di leggi riguardanti mutui e prestiti agevolati

Art. 5

Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato nell'esercizio 1981, l'ulteriore limite d'impegno di lire 900 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985.

L'onere di lire 2.700 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 900 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.700 milioni per il piano, di cui lire 900 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 2.700 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 41 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari 1984 e 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 6

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, è sostituito dal seguente:

«La misura del concorso regionale sarà pari alla differenza tra la rata di ammortamento semestrale, calcolata al tasso massimo di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dalla aziende e dalle cooperative prestatarie, tasso che verrà determinato – con deliberazione della Giunta regionale – in misura non inferiore a quella stabilita dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Per i prestiti assentiti con parere ispettoriale in data anteriore all'adozione della surriferita deliberazione giuntale, il tasso di interesse dovuto dalle aziende e cooperative prestatarie sarà uguale a quello determinato dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso nel pagamento degli interessi con il Decreto ministeriale 7 aprile 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976 o a quello risultante da eventuali modifiche al medesimo».

Art. 7

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata dalla legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, sono autorizzati, nell'esercizio 1981, un limite di impegno di lire 500 milioni e, nell'esercizio 1982, un ulteriore limite d'impegno di lire 1.500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

- esercizio 1981 lire 500 milioni
- esercizi dal 1982 al 2010 lire 2.000 milioni

- esercizio 2011 lire 1.500 milioni.

L'onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e precisamente:

- per lire 3.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1981 dalla Partita n. 42;
- per le restanti lire 1.000 milioni dalla Partita n. 40.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 8

A favore dei coltivatori diretti proprietari i cui fondi siano soggetti ad esproprio in misura rilevante per la realizzazione di opere di interesse pubblico potranno essere accordate con priorità le provvidenze di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45. L'importo mutuabile verrà stabilito in base al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per il fondo di acquisto anche se il prezzo di mercato da corrispondere al venditore sia maggiore.

Art. 9

Per aziende familiari dirette coltivatrici, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, si intendono quelle aziende per le quali il fabbisogno di manodopera per i terreni da acquistare, calcolato in base a parametri ettaro-coltura stabiliti dalla Giunta regionale, non ecceda di oltre un decimo quello assicurato dal richiedente e dai di lui familiari coltivatori, tenuto conto dei terreni preposseduti dal richiedente medesimo e dai familiari.

Ai soli fini dell'applicazione di questa disposizione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono considerati coltivatori anche quei familiari, figli dell'acquirente, che siano studenti di una scuola agraria o della facoltà di agraria.

Sono esclusi da tale limite le operazioni proposte da cooperative agricole di conduzione e gli acquisti di malghe con relativi pascoli.

Art. 10

A modifica di quanto stabilito all'articolo 2 della legge 16 maggio 1973, n. 45, la misura del tasso di interesse a carico dei mutuatari viene elevata dal 3% al 4,50% annuo.

L'aumento del tasso agevolato di cui al precedente comma si applica alle operazioni per le quali verrà concesso nulla – osta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

Nella concessione dei nulla-osta per l'ottenimento delle agevolazioni di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, deve essere accordata priorità, nell'ambito di ciascuna delle preferenze previste

dall'articolo 7 della legge stessa, alle domande avanzate da imprenditori agricoli di età comprese tra i 18 e i 40 anni.

CAPO III

Produzione per agevolare il ricorso al credito agrario di conduzione da parte di aziende e cooperative agricole

Art. 12

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio per la conduzione, erogati da Istituti esercenti il credito agrario a termini dell'articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, al fine di ridurre il tasso a carico dei prestatori. Tale tasso sarà stabilito con deliberazione della Giunta regionale in misura non inferiore a quella determinata dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

La differenza tra il tasso d'interesse – comprensivo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie – praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario entro il limite per tale tipo di operazioni con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quello dovuto dalle ditte prestatarie, sarà liquidata conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 13.

Art. 13

L'agevolazione di cui al precedente articolo 12 potrà essere accordata per i prestiti, di durata non superiore all'anno, concessi alle aziende agricole per le necessità della conduzione e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli nonché alle cooperative agricole e loro consorzi, che gestiscono impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi.

Art. 14

La Giunta regionale, con la medesima delibera con la quale autorizza la spesa dei fondi stanziati per i fini di cui al precedente articolo 13, stabilirà il riparto dei fondi a favore dei singoli Istituti ed Enti di credito ai quali, contemporaneamente, verrà data facoltà di concedere i prestiti agevolati di cui alla presente legge.

In base al riparto effettuato con la suddetta delibera verrà assunto l'impegno, a favore degli Istituti ed Enti di credito, per i fondi loro ripartiti.

Prima di erogare prestiti agevolati di importo superiore ai 10 milioni per gli operatori singoli o le società, o ai 40 milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti, l'Istituto o l'Ente di credito dovrà chiedere ed ottenere il preventivo parere favorevole dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

I prestiti dovranno essere concessi con priorità, nell'ambito delle quote stabilite dalla Giunta regionale secondo quanto dispone l'articolo successivo, ai coltivatori diretti e ai mezzadri, conduttori di aziende ad indirizzo zootecnico, e alle stalle sociali cooperative, intendendo per queste le aziende e le stalle sociali cooperative che allevano vacche, manze di età superiore ai 12 mesi e tori adibiti alla fecondazione naturale.

Alla liquidazione del contributo regionale agli Istituti ed Enti di credito si provvede, sulla base di rendiconti trimestrali che ciascun Istituto ed Ente dovrà produrre, rinnovando ad essi la responsabilità

dell'impiego della somma attribuita in conformità delle disposizioni della presente legge.

Il calcolo degli interessi verrà effettuato conteggiando i giorni intercorrenti, in base all'anno commerciale, dal giorno dell'erogazione a quello della scadenza compresi.

Art. 15

La Giunta regionale stabilisce, in occasione di ogni riparto, la quota di stanziamento da riservare alle cooperative agricole che gestiscono impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi compresi gli allevamenti cooperativi diversi da quelli indicati di seguito, quella da riservare alle aziende ed alle stalle sociali cooperative che allevano vacche, manze e tori adibiti alla fecondazione naturale e la quota per le altre aziende.

Gli Istituti di credito, ai fini della concessione e della commisurazione dei prestiti, acquisiranno dai richiedenti ove trattasi di cooperative, i sottoelencati documenti:

- copia dell'ultimo bilancio approvato, sottoscritto dal Presidente;
- certificato di iscrizione al Registro regionale delle cooperative;
- certificato rilasciato dal Tribunale attestante l'iscrizione della cooperativa del registro delle società, chi ne ha la rappresentanza, ed in quale posizione amministrativa si trova.

Per le aziende dovrà essere acquisita una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la superficie aziendale comunque condotta e la ripartizione colturale prevista per l'annata agraria per la quale viene chiesto il finanziamento.

Per le sole aziende ad indirizzo zootecnico e per le stalle sociali cooperative che richiedano la commisurazione del prestito secondo i parametri di cui al penultimo comma del presente articolo, l'Istituto di credito dovrà chiedere parere all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la consistenza delle vacche, delle manze nonché dei tori adibiti alla fecondazione naturale esistenti.

I prestiti a favore di cooperative saranno commisurati in base alle spese di gestione quali risultano dall'ultimo bilancio approvato; per le cooperative di recente costituzione dovrà essere chiesto il parere di cui al precedente articolo 14 all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I prestiti a favore di aziende saranno commisurati secondo parametri forfetari onnicomprensivi ettarocoltura stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Ai fini della determinazione degli anzidetti parametri si terrà conto, per le colture di pregio, anche del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice e dai soci lavoratori della cooperativa agricola.

Le aziende e le stalle sociali cooperative che allevano vacche e manze nonché tori adibiti alla fecondazione naturale di età superiore ai 12 mesi, potranno beneficiare di una commisurazione particolare, riguardante tutte le necessità aziendali, secondo parametri forfetari onnicomprensivi, determinati in lire 700 mila per ciascuna vacca, in lire 300 mila per ciascuna manza e di lire 1.000.000 per ciascun toro adibito alla fecondazione naturale esistenti al momento dell'accertamento.

Alle aziende che si indirizzano all'allevamento di specie avicunicole o di altri animali diversi da quelli considerati ai commi precedenti, il prestito sarà commisurato secondo particolari parametri forfetari onnicomprensivi stabiliti dalla Giunta regionale e verrà erogato previo parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 16

I prestiti di cui al presente Capo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di

garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le norme che regolano l'attività del Fondo interbancario stesso.

Art. 17

Alle operazioni di prestito di cui al presente Capo si applicano le disposizioni e le agevolazioni recate dal RDL 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 febbraio 1963, n. 130, nonché, per quanto non contrastanti, quelle di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910.

La concessione del contributo negli interessi sui prestiti agrari di esercizio per la conduzione, erogati da Istituti ed Enti prima dell'entrata in vigore della presente legge regionale, avverrà secondo quanto previsto dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 33.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, viene abrogata la legge regionale 4 maggio 1973, n. 33.

Il contributo negli interessi di cui alla presente legge non può essere cumulato con altre provvidenze contributive o creditizie previste da leggi statali o regionali aventi le stesse finalità.

La Direzione regionale dell'agricoltura è facoltizzata a disporre accertamenti presso gli Istituti ed Enti allo scopo di verificare l'esatta concessione dei prestiti.

Gli Istituti ed Enti sono tenuti a porre a disposizione dei funzionari incaricati dei predetti accertamenti le notizie ed i documenti occorrenti per l'espletamento di tali controlli.

Art. 18

Per le finalità previste dall'articolo 12 della presente legge è autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1983 l'ulteriore spesa complessiva di lire 6.419 milioni, di cui lire 4.649 milioni per l'esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 6.419 milioni fa carico al capitolo 7250 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.419 milioni per il piano, di cui lire 4.649 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 6.419 milioni si provvede come segue:

- a) per lire 2.960 milioni di cui lire 1.190 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981 (Rubrica n. 3 – Partita n. 46 – dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- b) per le restanti lire 3.459 milioni per l'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal capitolo 7335 del precitato stato di previsione.

Conseguentemente allo storno disposto con la lettera b) del precedente comma, il capitolo 7335 di spesa – avente la destinazione prevista dall'assegnazione statale iscritta per l'esercizio 1981 nel capitolo 612 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio stesso, come indicato nella parte A del prospetto delle assegnazioni con destinazione vincolata e per programmi di sviluppo allegato, ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, al quadro generale riassuntivo del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, – viene sostituito, per l'esercizio 1981, con il capitolo 7272 dello stato di previsione

della spesa del bilancio citato.

Art. 19

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1982, n. 2 (B.U.R. 2/11.1.82)

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

CAPO I

Modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1

La concessione dei contributi regionali, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposta, a fronte di interventi i cui lavori sono stati iniziati dagli interessati antecedentemente all'approvazione dei relativi progetti ed al rilascio della prevista autorizzazione, è fatta valida a tutti gli effetti.

È altresì, valida a tutti gli effetti la concessione dei contributi regionali, di cui all'articolo 4 della predetta legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, eventualmente disposta prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46 per la riparazione di alloggi anche non stabilmente occupati o di alloggi e vani adibiti ad attività produttive occupati in forza di contratto di locazione alla data del 6 maggio 1976.

Gli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, devono intendersi mai dovuti quando da apposita dichiarazione del Sindaco risulti che l'interessato ha instaurato per lo stesso bene un nuovo rapporto contributivo in base a successive leggi regionali di intervento per il terremoto, ovvero quando l'interessato dimostri di avere di fatto ottemperato agli impegni medesimi.

Il contributo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 deve intendersi inseparabilmente riferito a tutti gli interventi riparatori eseguiti in base al verbale di accertamento a prescindere dall'ammontare dei danni accertati sull'abitazione o sui rustici anche se non facenti corpo unico con l'abitazione medesima.

Art. 2

Sono considerati ricevibili i ricorsi presentati dagli interessati oltre il termine fissato dall'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e dall'articolo 20 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ma prima della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 3

In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, il divieto di cumulo ivi previsto non opera nell'ipotesi di edifici danneggiati non occupati dal proprietario per i quali siano stati concessi i contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e

27 agosto 1976, n. 46, assolvendo le condizioni prescritte.

Art. 4

I contratti di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come interpretato autenticamente dall'articolo 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, devono intendersi validamente stipulati anche quando la trattativa privata sia stata esperita in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme di contabilità pubblica.

Art. 5

Le spese per gli interventi di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come interpretato autenticamente dall'articolo 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, comunque effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge ed autorizzati a suo tempo dalla Regione o dalle Amministrazioni comunali anche verbalmente, date le straordinarie ed inderogabili esigenze che ne hanno determinato l'urgenza, si intendono regolarmente liquidate anche in difetto della documentazione prevista da pregresse e vigenti disposizioni legislative sia pure di carattere eccezionale.

Art. 6

(ABROGATO)

Art. 7

Nell'ipotesi prevista dagli articoli 6, lettera a) e 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il Comune può assumere l'obbligo di eseguire mediante intervento pubblico anche le opere b) e c) di cui all'articolo 5 della predetta legge, sempre che lo chiedano i proprietari interessati nel termine che sarà fissato dal Sindaco e gli stessi abbiano titolo ai contributi previsti dall'articolo 15, primo comma, della medesima legge.

In tal caso, l'intervento deve intendersi alternativo alla fruizione dei benefici contributivi previsti dal citato articolo 15, primo comma.

L'intervento è, altresì, subordinato all'assunzione di formale impegno da parte del soggetto beneficiario di corrispondere, nei modi e nei termini che saranno fissati dal Sindaco, all'Amministrazione regionale una somma, da versare nel Fondo di solidarietà, equivalente alla differenza fra l'ammontare del costo di esecuzione delle opere e quello del contributo in conto capitale al quale avrebbe avuto titolo, determinato con riferimento alla data di consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria.

Art. 8

Qualora all'esecuzione delle opere di riparazione e di ristrutturazione previste dall'articolo 5 lettere a), b) e c) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni provveda la Segreteria generale straordinaria l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 17 della predetta legge e, nell'ipotesi di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione delle relative opere, sono subordinate al versamento da parte dell'interessato nel Fondo di solidarietà della maggior somma che dovesse risultare da un costo di progetto che non trovi totale copertura finanziaria con i soli contributi in conto capitale.

L'approvazione e l'esecuzione di cui al comma precedente sono, altresì, subordinati al rilascio da parte dell'interessato di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietà, su richiesta del Segretario generale straordinario, un importo pari alla differenza fra la somma precedentemente versata ed il

costo finale effettivo delle opere che in sede di progetto non hanno trovato la totale copertura finanziaria con i contributi in conto capitale.

Nell'ipotesi di cui al presente articolo trovano applicazione tutte le altre disposizioni riguardanti l'esecuzione delle opere di ricostruzione e di riparazione a cura della Segreteria generale straordinaria.

Art. 9

Dopo l'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 12 bis

Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni sono a totale carico dell'Amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall'articolo 20, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il finanziamento di cui al comma precedente può essere concesso, in via di sanatoria, anche per gli interventi già parzialmente finanziati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30».

Art. 10

In via di interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell'Amministrazione regionale anche le spese per la riparazione dei danni e per le opere comuni di cui all'articolo 5, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977 eseguite o da eseguire, su immobili, ricompresi negli ambiti di intervento edilizio unitario pubblico di cui all'articolo 11 della predetta legge, per i quali non sia stato chiesto alcun intervento riparatorio a cura dei proprietari.

Art. 11

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Ai fini suindicati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi dei Comuni interessati, nonché nelle ipotesi di cui all'articolo 13, quarto e sesto comma, dei Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo».

Art. 12

All'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di decesso del comproprietario richiedente, può subentrare nominalmente ad esso con i propri requisiti, in alternativa agli eredi di cui al comma successivo, uno dei comproprietari già compresi nella domanda principale prodotta dal "de cuius"».

Art. 13

All'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:

«Anche in pendenza dell'approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall'entrata in vigore

della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge.

L'inizio dei lavori di riparazione ai sensi del precedente comma comporta per l'interessato l'implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella che risulterà ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto».

Art. 14

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per riparare e rendere abitabili gli edifici destinati ad uso civile o ad uso misto che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 1976 anche quando i danni medesimi non siano stati rilevati dagli appositi gruppi di rilevamento, ma siano stati regolarmente denunciati dagli interessati al Comune entro il 31 dicembre 1976. L'intervento contributivo regionale dovrà essere contenuto entro i limiti dell'importo risultante dal progetto delle opere di riparazione redatto secondo i criteri generali previsti dall'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 ed approvato nei modi previsti dall'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da presentarsi entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

In via di interpretazione autentica gli adempimenti tecnici previsti dall'articolo 36 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, comprendono i collaudi dei lavori anche in corso d'opera, le spese dei quali sono determinate sulla base delle competenze regolate dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

Art. 16

In caso di decesso del proprietario di un immobile danneggiato dagli eventi sismici, avvenuto prima della scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda per ottenere i contributi della medesima legge potrà essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da uno degli eredi il quale agisce anche per conto degli altri esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi. Le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti dianzi indicati sono fatte valide ai fini della concessione dei medesimi contributi.

Sono fatti salvi tutti i provvedimenti eventualmente adottati dai Sindaci, ai sensi della predetta legge regionale n. 30 del 1977, sulla base di domande presentate dagli interessati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

In tutte le ipotesi in cui l'esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma avvenga mediante intervento pubblico, i costi dei progetti appaltati che, in corso d'opera, dovessero subire, previa sospensione dei lavori e per accertare cause, varianti che comportino maggiorazioni rispetto alle previsioni progettuali o rispetto agli indici parametrici massimi stabiliti ai sensi dell'articolo

4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 saranno a totale carico della Regione entro la percentuale prevista dal terzo comma del medesimo articolo previa approvazione della variante da parte del Segretario generale straordinario per la ricostruzione, fatte salve le attribuzioni del Sindaco in materia urbanistica.

Sono pure a totale carico della Regione i maggiori oneri per gli interventi pubblici di riparazione appaltati dai Comuni, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, con offerte in aumento rispetto ai limiti parametrici massimi o che in corso d'opera abbiano richiesto varianti tali da superare gli stessi limiti.

Per l'attuazione di tali interventi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 14, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

Art. 18 (ABROGATO)

Art. 19

I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire sei milioni, purché gli stessi ed i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.

I contributi eventualmente erogati per un importo inferiore o uguale al limite di cui al primo comma sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell'acquirente dell'alloggio danneggiato.

Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II

Modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 20

I contratti a termine previsti dall'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere prorogati, previo nullaosta della Regione, fino al 31 dicembre 1982 e, nell'ipotesi in cui siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati, con le stesse modalità, fino alla predetta data del 31 dicembre 1982.

Art. 21

Sono fatti salvi i piani particolareggiati adottati dai Comuni, ai sensi e con le procedure della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 anche dopo il termine previsto dall'articolo 8, secondo comma, n. 3), della medesima legge ma anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

Fra gli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, sono comprese anche

le opere che non siano di competenza comunale, quando la loro esecuzione sia stata considerata assolutamente necessaria ed urgente dal Comune interessato al fine di riattare o ricostruire l'edificio danneggiato o distrutto per riadibirlo all'uso originale e purché i relativi lavori siano in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

È fatto obbligo della stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 23

In via di interpretazione autentica la devoluzione dei finanziamenti previsti dall'articolo 21, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni, non ha riguardo agli interventi di cui alla lettera f) del programma considerato dall'articolo 20 della stessa legge regionale.

Art. 24

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la parola «parametri» è sostituita con quella di «criteri».

Dopo il suddetto terzo comma è aggiunto il seguente quarto comma:

«Quando con tale finanziamento si procede alla realizzazione totale o parziale degli interventi unitari di ricostruzione previsti dal precedente articolo 20, lettera d), il corrispettivo introitato dal Comune ai sensi del successivo articolo 27, secondo comma, dovrà essere tempestivamente comunicato nel suo ammontare alla Segreteria generale straordinaria e reimpiegato, nei limiti dell'entità del finanziamento utilizzato per l'attuazione dei programmi annuali di cui al citato articolo 20».

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono così sostituiti:

«A fronte di particolari esigenze possono essere apportate dal Consiglio comunale variazioni al programma degli interventi considerati dal precedente comma.

Ai fini dell'autorizzazione dell'esecuzione degli interventi oggetto di variazione e dell'eventuale modifica dei finanziamenti regionali, la suddetta variazione dovrà ottenere l'approvazione di massima della Giunta regionale».

All'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Sono fatte salve le variazioni ai programmi già disposte anche oltre l'anno di validità degli stessi».

Art. 25

(ABROGATO)

Art. 26

Il primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è così sostituito:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese previste dal programma annuale degli interventi di cui all'articolo 20 e dai programmi stralcio di cui all'articolo 33».

Art. 27

All'articolo 43, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola «interamente» è sostituita, dalle parole «anche parzialmente».

Art. 28

All'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

«Anche in pendenza dell'approvazione di cui al precedente comma, il rilascio della concessione edilizia per la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o per la costruzione di nuovi alloggi, equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione all'esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della presente legge.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente i progetti esecutivi delle opere devono essere sottoposti anche al previo esame della Commissione consiliare di cui al primo comma dell'articolo 43».

Art. 29

Al penultimo comma dell'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, aggiunto dall'articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dopo le parole «l'immobile stesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero occupavano altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento»

Art. 30

(ABROGATO)

Art. 31

All'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte dopo le parole «presente legge» le parole «ovvero entro sei mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, quando sia spirato il termine quinquennale ivi previsto».

Art. 32

Le domande di concessione dei benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

La proprietà posta come condizione ostativa alla concessione dei contributi previsti dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi riferita anche alla comproprietà e non deve sussistere dalla data di presentazione della domanda di contributo fino alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.

La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando l'alloggio non sia adeguato alla necessità familiari del richiedente, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria.

Art. 34

All'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:

«In quest'ultima ipotesi non trova applicazione il termine di decadenza di cui all'articolo 53 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35».

Art. 35

Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dai soggetti che, alla data del 6 maggio 1976, esercitavano attività agricole sono valide anche ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 57 della medesima legge purché i vani da ricostruire o già ricostruiti in edificio ad uso misto, abbiano od ottengano la precisa destinazione d'uso richiesta e purché gli interessati si impegnino a riattivare l'attività precedentemente esercitata.

Art. 36

Al secondo comma dell'articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «purché legati da vincolo di parentela o di affinità» sono aggiunte le parole «o di coniugio».

Art. 37

Sono ammissibili ai contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche le opere di ricostruzione di edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o, nell'ipotesi di cui agli articoli 48 e 49, di costruzione di alloggi, iniziative, a seguito di regolare concessione edilizia, prima dell'entrata in vigore della presente legge e prima dell'approvazione del progetto da parte del Sindaco ai sensi dell'articolo 45 della medesima legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Il provvedimento di concessione dei contributi ovvero di convalida di contributi già concessi, dovrà essere adottato dal Sindaco, sulla base di domande presentate nei termini di legge, previo accertamento della conformità del progetto alle prescrizioni della legge regionale predetta e previo parere dell'apposita Commissione consiliare.

Nel rispetto dei criteri di priorità adottati dai Comuni interessati, in qualunque momento dovesse intervenire il decreto di concessione dei contributi ai sensi del presente articolo, si dovrà avere riguardo agli indici parametrici vigenti alla data dell'inizio dei lavori, ovvero ai prezzi fissati con DPGR 26 gennaio 1978, n. 067, qualora i lavori siano stati iniziati anteriormente al 1° giugno 1978.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la concessione edilizia sia stata rilasciata anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale n. 63 predetta.

Art. 38

All'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

«I Comuni sono autorizzati ad acquistare in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare, per assegnarli in locazione agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 48, 49 e 51 della presente legge.

L'assegnazione in locazione degli alloggi è subordinata alla rinuncia, da parte dell'interessato, ai contributi spettantigli.

L'alienazione degli immobili in corso di costruzione o di ristrutturazione per le finalità del presente articolo, viene effettuata in deroga ai divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della presente legge a condizione che dal costo dell'edificio venga detratto il contributo

eventualmente già erogato.

Per gli interventi di cui al precedente terzo comma trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 69, primo comma».

Art. 39

Fra le opere e gli impianti di cui al primo comma, n. 3) dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, devono intendersi comprese anche le opere di pubblica utilità, già ammesse ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, per le quali siano state presentate le relative domande nei termini posti dall'articolo 48 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché gli edifici appartenenti al patrimonio degli enti locali, anche se già ammessi ai benefici di altre leggi regionali o nazionali.

Art. 40

L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a favore di immobili destinati a soddisfare finalità sociali di carattere ricreativo o culturale.

La concessione dei relativi benefici è subordinata alla stipulazione della convenzione menzionata al predetto articolo 75, ultimo comma.

Art. 41

Nell'articolo 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole «di competenza», e prima delle parole «dei Comuni», sono introdotte le parole «delle Province di Udine e Pordenone».

Art. 42

Le Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone possono presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi da realizzare ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 per l'anno 1981.

CAPO III

Modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976

Art. 43

A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre a favore dei legali rappresentanti degli Enti interessati aperture di credito, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 44

All'articolo 37, primo comma, della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole «presente legge» sono aggiunte le seguenti: «o che si impegnino al rientro stabile entro cinque anni dalla medesima data».

Art. 45

L'articolo 58 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 58

I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai Capi I e II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi nella misura ridotta del 65% agli interessati, per destinarli, anche in sanatoria, al completamento di case in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia, purché site nell'ambito dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30».

Art. 46 (ABROGATO)

Art. 47

All'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Agli interventi l'Amministrazione regionale provvederà tramite la Segreteria generale straordinaria, i Comuni, le Comunità Montane e Collinare nonché, nell'ipotesi di affiancamento ed integrazione di cui al precedente comma, anche mediante concessione dei necessari finanziamenti direttamente agli Enti ivi citati».

Art. 48

I soggetti interessati ai benefici previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali non abbiano per qualsiasi motivo presentato la relativa domanda entro il termine ivi previsto, sono autorizzati ad inoltrare detta domanda, entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, sempreché a tale data i relativi lavori siano già stati iniziati o completati sulla base di licenza o concessione a edificare regolarmente rilasciata e non abbiano usufruito dei benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Il finanziamento e l'erogazione dei fondi sono subordinati all'accertamento da parte del Sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonché alle norme di legge vigenti nel settore.

L'accertamento ha luogo sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Le domande per ottenere i benefici previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, già presentate al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono fatte salve a tutti gli effetti.

Sono del pari fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente già accordati nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 49

In via di interpretazione autentica dell'articolo 52, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di riunirsi in cooperativa per la ricostruzione, da parte dei soggetti interessati, delle proprie abitazioni non è subordinata alla domanda e conseguenti termini comunque stabiliti per ottenere i relativi contributi.

Art. 50

L'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 55

I benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l'alloggio, per l'acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.

Tale facoltà può essere esercitata anche da coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70».

Art. 51

Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dall'articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, possono essere presentate per il futuro, congiuntamente al progetto di riparazione o di ricostruzione dell'edificio, e, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni da tale ultima data.

Art. 52

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, si applicano anche ai soggetti contemplati dall'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 53

All'articolo 18, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, dopo le parole «finalizzate alla ricostruzione» sono aggiunte le parole «e/o alla ristrutturazione».

Art. 54

In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, aggiunto con l'articolo unico della legge regionale 18 agosto 1980, n. 39, si intende che la Giunta regionale potrà autorizzare, ove ricorra la necessità, anche il completamento di edifici scolastici ovunque esistenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, pur se realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, ed inoltre il completamento di opere necessarie attinenti alla funzionalità degli edifici stessi, ancorché preesistenti a questi ultimi.

Art. 55

In via di interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, inserito con l'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 61, per difetti di costruzione si intendono anche i casi di inidoneità in relazione a particolari condizioni climatiche ovvero alla funzionalità ed alla economicità di esercizio.

Le disposizioni di cui al medesimo terzo comma si applicano anche nel caso di edifici scolastici ottenuti per donazione dai Comuni a seguito del sisma del 1976.

CAPO IV Norme finali

Art. 56

I termini per la ripetizione delle domande previste dal quarto comma dell'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono stabiliti in mesi sei, decorrenti rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli eventi già verificatisi e, dalla data del decesso del richiedente, per gli eventi futuri.

Art. 57

I benefici previsti dagli articoli 30 e 68 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi ivi considerati.

La domanda di concessione dei contributi integrativi dovrà essere presentata dagli aventi titolo entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

Art. 58

Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, all'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e all'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, modificato dagli articoli 58 e 59 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è stabilito alla data del 30 giugno 1982.

Art. 59

Le dichiarazioni scritte, rese nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risultino le qualità e i requisiti per poter beneficiare dei contributi di cui alle vigenti disposizioni sulle riparazioni e sulla ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti dal terremoto, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati che dispongano il pagamento dei relativi contributi agli interessati.

Art. 60

Avuto riguardo a quanto disposto con l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, limitatamente alle opere di riparazione o di ricostruzione conseguenti ai sismi del 1976 ed ammesse a finanziamento regionale, nei Comuni delimitati con DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, i lavori, qualora ricorrano motivi di urgenza e necessità, potranno essere affidati anche ad imprese non iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, sempre che dette imprese risultino regolarmente iscritte alle rispettive Camere di commercio da almeno dodici mesi all'atto della partecipazione alla gara di appalto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai Consorzi costituiti tra imprese artigiane iscritti nella speciale sezione dell'Albo delle imprese artigiane, senza il limite relativo al periodo di iscrizione.

Quanto previsto dal presente articolo ha validità anche per gli interventi attuati prima dell'entrata in vigore della presente legge purché inerenti le summenzionate opere.

Art. 61

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1982, n. 58 (B.U.R. 78/24.8.82)

Norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere demandate alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

Art. 1

Per tutte le opere, cui provvede la Segreteria generale straordinaria, su richiesta degli Enti interessati, ai sensi della vigente legislazione regionale concernente le riparazioni e la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976, sono a carico della Amministrazione regionale le maggiori spese derivanti dall'aggiornamento dei prezzi delle opere di progetto.

Il Segretario generale straordinario, a tal fine, è autorizzato ad aggiornare i prezzi di progetto ed il relativo quadro economico prima della stipulazione del contratto d'appalto, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto medesimo agli organi deliberativi, consultivi e di controllo.

L'aggiornamento dei progetti delle opere di cui al primo comma viene effettuato, di norma, con l'osservanza dei prezzi regionali approvati con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale.

Nell'ipotesi in cui non siano applicabili i predetti decreti, l'aggiornamento viene effettuato sulla base della variazione dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 per gli interventi ivi previsti, la revisione dei prezzi contrattuali per gli altri interventi contemplati dal presente articolo decorre dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 2

In via di interpretazione autentica fra le attribuzioni spettanti al Segretario generale straordinario in forza dell'articolo 11, ultimo comma della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, deve essere ricompresa anche la stipulazione dei contratti d'appalto relativi alle opere di cui agli articoli 10 e 28 della medesima legge regionale.

Il Segretario generale straordinario è altresì autorizzato a stipulare i contratti di cui al comma precedente anche in deroga o parziale modifica di quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale – nel rispetto peraltro del limite complessivo di spesa previsto e salvo ratifica da parte della Giunta stessa – nelle seguenti ipotesi:

- 1) quando gli Enti interessati abbiano richiesto o richiedano la esecuzione di interventi di edilizia abitativa aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nelle deliberazioni suddette, compresi in un programma deliberato dal Consiglio comunale ancorché tali interventi non siano stati ancora ammessi al finanziamento regionale;
- 2) quando gli Enti interessati abbiano richiesto o richiedano la esecuzione di interventi di opere pubbliche aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nelle deliberazioni suddette, purché già ammessi al finanziamento regionale;
- 3) quando si tratti di variazioni di prezzi preventivati in modo incongruo per mancata od insufficiente valutazione di particolari difficoltà di cantiere o per altri effetti di analisi dei costi;
- 4) quando si tratti di modificazioni o correzioni che non comportino variazioni di spesa.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, il Segretario generale straordinario è autorizzato ad effettuare

i pagamenti delle spese indicate al comma successivo, a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta regionale in applicazione della presente legge.

Le spese di cui al comma precedente sono quelle comunque connesse all'esito di azioni giudiziarie promosse in sede giurisdizionale o arbitrale per la definizione di controversie relative all'esecuzione di contratti d'appalto stipulati dalla Segreteria generale straordinaria ed inoltre quelle conseguenti alla composizione delle medesime controversie in via transattiva o attraverso conciliazione giudiziale.

Art. 3

Ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

Art. 4

Il secondo comma dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

«La cessione in proprietà agli interessati delle nuove unità immobiliari ricostruite ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti e ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo totale dell'intervento, comprensivo delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell'area, degli allacciamenti, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione».

Art. 5

I provvedimenti considerati ai precedenti articoli 1 e 2, eventualmente assunti dal Segretario generale straordinario antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni della stessa, sono soggetti a convalida da parte della Giunta regionale.

I provvedimenti, una volta convalidati, producono i loro effetti sin dall'origine.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 13 (B.U.R. 10/29.1.83)

Modalità per la programmazione e attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 1

(Finalità)

La Regione assicura la programmazione e l'attuazione diretta ed indiretta degli interventi straordinari previsti dagli articoli 9 e 10 nonché di quelli dell'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo le modalità definite dalla presente legge e nel quadro dell'azione volta al perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico, di riequilibrio e di riassetto territoriale indicati dal Piano regionale di sviluppo.

Art. 2

(Criteri per l'utilizzo dei mezzi finanziari straordinari)

Presso la Presidenza della Giunta regionale sono costituiti i seguenti fondi speciali:

- a) Fondo speciale per il completamento dell'opera di sviluppo delle zone del Friuli – Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976 con la dotazione costituita dalla quota di 240 miliardi del contributo speciale assegnato alla Regione dall'articolo 1, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) Fondo speciale per la concessione di contributi pluriennali destinati al completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del 1976, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall'articolo 1, ultimo comma della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) Fondo speciale per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 nei territori delle Comunità montane e della Comunità collinare del medio Friuli, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- d) Fondo speciale per lo sviluppo della base produttiva e dell'occupazione nelle province di Trieste e di Gorizia e nei territori non terremotati delle province di Udine e Pordenone delimitate ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 con la dotazione costituita dal contributo speciale «una tantum» assegnato alla Regione dall'articolo 10, primo e secondo comma lettera «a» di detta legge;
- e) Fondo speciale per la concessione di contributi pluriennali diretti allo sviluppo della base produttiva e dell'occupazione nelle province di Trieste e Gorizia e nei territori non terremotati delle province di Udine e Pordenone, delimitati ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, con la dotazione costituita dal contributo speciale assegnato alla Regione dall'articolo 10, primo e secondo comma, lettera «b» di detta legge.

I programmi finanziati con provvedimenti legislativi mediante l'utilizzo dei fondi di cui al primo comma dovranno essere predisposti secondo quanto previsto dagli articoli successivi e formeranno parte integrante del Piano regionale di sviluppo.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1983 ed in deroga a quanto previsto dai successivi articoli, ad attingere alle risorse dei fondi speciali di cui al primo comma per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi riguardanti interventi urgenti ed indilazionabili, la cui realizzazione rientri nell'ambito degli obiettivi fissati dal Piano regionale di sviluppo.

L'Amministrazione regionale, con provvedimenti legislativi, potrà altresì attingere dal fondo di cui alla lettera «b» del primo comma gli stanziamenti necessari per il completamento delle opere di ricostruzione entro il limite del 20% della dotazione del fondo stesso. In tali casi non troveranno applicazione le norme e le procedure contenute nei successivi articoli della presente legge.

Art. 3

(Procedure per la formazione dei programmi d'intervento)

Ai fini della formazione dei programmi di intervento di cui al precedente articolo 2, secondo comma, l'Amministrazione regionale predispone, entro il 15 gennaio 1983, una proposta di massima per la utilizzazione delle risorse disponibili.

La proposta di cui al primo comma è presentata al Consiglio regionale e fatta oggetto di specifiche

consultazioni con le Amministrazioni locali e le forze sociali, secondo le modalità previste dai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4

(Concorso delle Province, delle Comunità montane e della Comunità collinare)

Le Province e le Comunità concorrono alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, attraverso specifiche deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, contenenti fra l'altro osservazioni e indicazioni in ordine alla proposta di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni di cui al precedente comma dovranno essere assunte entro il 31 gennaio 1983.

Art. 5

(Ruolo delle componenti sociali)

La Giunta regionale, per la definizione dei programmi di cui al precedente articolo 3, promuove il concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali e di categoria.

La Giunta regionale consulta inoltre al riguardo gli Enti e gli organismi economici, scientifici e culturali.

Art. 6

(Approvazione e attuazione dei programmi)

La Giunta regionale predispone la definitiva proposta di intervento straordinario, articolata in armonia con le indicazioni della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del Piano regionale di sviluppo, entro il 28 febbraio 1983.

L'attuazione dei programmi è disposta sulla base di specifici provvedimenti legislativi, la cui approvazione da parte del Consiglio regionale autorizza il definitivo inserimento dei programmi stessi nel Piano regionale di sviluppo in vigore.

Qualora la realizzazione dei programmi non esaurisca la disponibilità dei mezzi finanziari dei Fondi di cui al precedente articolo 2, la elaborazione di ulteriori ipotesi di interventi straordinari che prevedano la utilizzazione delle risorse non impiegate viene portata a compimento nell'ambito delle normali procedure per la formazione del successivo Piano regionale di sviluppo.

Art. 7

Per l'utilizzazione dei finanziamenti che saranno assegnati, ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge 828/82, ai rispettivi Fondi di rotazione gli organi deliberanti degli stessi sono tenuti ad applicare le direttive che in materia di priorità, saranno emanate dalla Giunta regionale con la definizione dei programmi.

Art. 8

(Delimitazione delle aree di intervento nei territori delle province di Udine e Pordenone)

La delimitazione dei territori delle province di Udine e Pordenone ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali.

A tal fine la Giunta regionale predispone, entro il 15 gennaio 1983, una proposta di delimitazione sulla quale le province di Udine e Pordenone esprimono il proprio parere motivato, con deliberazione dei propri organi consiliari, entro il 31 gennaio 1983.

Art. 9

(Disposizioni finali)

Per l'attuazione degli interventi straordinari di cui alla presente legge valgono, per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli, le disposizioni della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

Art. 10

(Norma finanziaria)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 verranno istituiti nella Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – gli appositi capitoli per l'allocazione nei bilanci stessi dei fondi speciali previsti dal precedente articolo 2.

Art. 11

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1983, n. 57 (B.U.R. 66/17.6.83)

Disposizioni attuative dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la sistemazione del personale precario assunto per le esigenze della ricostruzione e per le necessità dell'assistenza, nonché interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1

All'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale provvederà in base alle norme contenute nella presente legge, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'anzidetto articolo.

Art. 2

Per essere ammesso allo speciale esame di idoneità di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, il personale di cui al primo comma dell'articolo medesimo dovrà produrre apposita domanda, in bollo, entro il termine di giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda dovrà essere indirizzata alla Direzione regionale degli enti locali in Udine e dovrà contenere gli elementi appresso indicati:

- 1) cognome e nome dell'interessato;
- 2) data e luogo di nascita;
- 3) titolo di studio ed eventuali altri requisiti professionali;
- 4) dichiarazione di possedere la cittadinanza italiana; di essere nel godimento dei diritti civili e politici; indicazione del Comune nelle cui liste elettorali il richiedente è iscritto; indicazione della posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 5) dichiarazione dei servizi resi presso gli Enti terremotati specificandone la durata, il livello e quant'altro utile ai fini dell'esatta identificazione della natura del servizio;

6) indicazione, in ordine preferenziale, di cinque Enti presso i quali l'aspirante desidera conseguire la stabilità;

7) indicazione delle eventuali condanne riportate o dei procedimenti in corso.

La firma del richiedente dovrà essere autenticata dal Capo dell'Amministrazione di provvisoria appartenenza secondo le vigenti disposizioni di legge.

A cura del richiedente, la domanda dovrà pervenire alla Direzione regionale degli enti locali in Udine entro il termine di cui al primo comma del presente articolo a pena di decadenza.

Le domande pervenute saranno tempestivamente messe a disposizione della Commissione regionale di cui all'articolo 6 della presente legge.

L'ammissione alle prove di esame avrà luogo in esenzione dal limite di età, purché il candidato risulti in possesso dei titoli previsti dall'ultimo comma dell'articolo 3 del DPR 1 giugno 1979, n. 191, e degli altri requisiti professionali eventualmente richiesti per il particolare tipo di attività.

Art. 3

Lo speciale esame di idoneità di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sarà sostenuto dagli interessati, a seconda delle qualifiche rivestite o assimilabili e dei livelli previsti dal DPR n. 810/1980, dinanzi alle seguenti Commissioni all'uopo costituite:

1. Per le funzioni amministrative e contabili:

a) qualifiche direttive e di concetto (livelli 9°, 8° e 6°):

– Presidente, designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, scelto tra gli Amministratori locali; – un rappresentante designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM; – un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale; – un esperto designato, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto; – un esperto con specializzazione giuridico – amministrativa, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 6°, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

b) qualifica di addetto d'ordine (livello 4°):

– Presidente, designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, scelto tra gli Amministratori locali;

– un rappresentante designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM;

– un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

– un esperto designato, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, e dell'UNCEM, scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

– un esperto, con specializzazione giuridico

– amministrativa designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 5°, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

2. Per le funzioni tecniche:

a) qualifiche di ingegnere o architetto o dottore in urbanistica:

– Presidente, designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, scelto tra gli Amministratori locali;

– un rappresentante designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM;

– un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

– un esperto designato, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

– un esperto, con specializzazione tecnico

– ingegneristica, o urbanistica nominato dalla Direzione regionale dei lavori pubblici.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 6°, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

b) per qualifiche di geometra, perito edile o equipollenti:

– Presidente, designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, scelto tra gli Amministratori locali;

– un rappresentante designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM;

– un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

– un esperto designato, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, e dell'UNCEM, scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

– un esperto, con specializzazione tecnico – ingegneristica o urbanistica nominato dalla Direzione regionale dei lavori pubblici.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 5°, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

3. Per le funzioni tecnico – sanitarie (assistente sanitario visitatrice, infermiere professionale, infermiere generico):

– Presidente, designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, scelto tra gli Amministratori locali;

– un rappresentante designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM; – un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

– un esperto designato, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in

campo nazionale, dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

- un esperto, con specializzazione medica designato dalla Direzione regionale all'igiene e sanità.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 5°, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

4. Per le funzioni socio – assistenziali (assistente sociale, collaboratrice familiare, inserviente):

- Presidente, designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, scelto tra gli Amministratori locali;

- un rappresentante designato congiuntamente dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM;

- un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale;

- un esperto designato, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale, dalle Sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI, e dell'UNCEM, scelto tra i funzionari dipendenti degli enti locali di livello non inferiore a quello previsto;

- un esperto, con specializzazione tecnica designato dalla Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario regionale di livello non inferiore al 5°, designato dalla Direzione regionale degli enti locali.

Le Commissioni sopra elencate saranno costituite con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali.

Art. 4

I singoli interessati saranno convocati a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo precedente mediante avviso scritto da recapitarsi a ciascun interessato almeno trenta giorni prima delle prove stesse.

La iscrizione nell'elenco degli idonei, suddiviso per qualifica, avverrà sulla base dei risultati conseguiti in sede di esame e avrà effetto dal 31 dicembre 1982 come stabilito nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per essere incluso nell'elenco, l'interessato dovrà superare le prove previste, riportando in ciascuna un punteggio non inferiore a sei decimi.

In caso di mancato superamento, da parte degli interessati, delle prove suddette, i relativi rapporti di lavoro si intendono risolti di diritto dall'1 gennaio 1984 o dalla data della pubblicazione dell'elenco definitivo degli idonei nel Bollettino Ufficiale della Regione e successiva al detto termine.

Art. 5

Il programma delle prove di idoneità di cui all'articolo precedente resta così determinato:

- per le qualifiche con specializzazione giuridico – amministrativa e contabile (9° e 8° livello):

diritto costituzionale ed amministrativo; nozioni di diritto civile e penale (con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione), nozioni di diritto del lavoro; legislazione comunale, provinciale e regionale; cenni di contabilità generale dello Stato e ragioneria generale; contabilità degli enti locali; cenni

sull'organizzazione dei servizi nella Pubblica Amministrazione.

Prova pratica: compilazione di un atto deliberativo sugli argomenti più sopra previsti per la prova orale;

– qualifica di applicato di concetto (6° livello):

nozioni di legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali; nozioni di diritto privato; principi generali di diritto amministrativo, nozioni di contabilità degli enti locali.

Prova pratica: compilazione di una relazione propositiva;

– qualifica di applicato d'ordine (4° livello):

nozioni di archivistica e di tenuta del protocollo; cenni sull'ordinamento degli enti locali; organizzazione dei servizi nelle Amministrazioni comunali e provinciali;

– qualifica di architetto o ingegnere (9° livello):

criteri per l'allestimento e attuazione di strumenti urbanistici (progettazione e calcolo di elementi strutturali); legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica e di opere pubbliche.

Prova pratica: elaborato in materia di lavori pubblici (costruzioni civili, stradali, idrauliche, catasto, estimo);

– qualifica di urbanista (9° livello):

criteri per l'allestimento e attuazione di strumenti urbanistici; legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica e di opere pubbliche.

Prova pratica: elaborato in materia urbanistica;

– qualifica di geometra o di perito edile o equipollente (6° livello):

opere pubbliche e regolamenti edilizi, legislazione sui lavori pubblici, con particolare riguardo alla progettazione, appalto, direzione, contabilizzazione e collaudo lavori; cenni di diritto civile con specifico riguardo ai diritti reali.

Prova pratica: elaborato in materia di lavori pubblici (costruzioni civili, stradali, idrauliche, catasto, estimo);

– qualifica di disegnatore (4° livello):

cenni di diritto civile e amministrativo e ordinamento generale degli enti locali; tecniche di rappresentazione grafica, nozioni di cartotecnica;

– qualifica di assistente sanitaria visitatrice (6° livello):

discussione degli interventi dell'assistente sanitaria visitatrice in uno o più casi presentati dalla Commissione; educazione sanitaria; legislazione sanitaria nazionale e regionale.

Prova pratica: breve relazione tecnica sul programma della prova orale;

– qualifica di infermiere professionale (6° livello):

elementi di anatomia, fisiologia e patologia; cultura dell'infermieristica con particolare riferimento all'igiene dell'adolescente e dell'anziano; cenni di legislazione sanitaria nazionale e regionale.

Prova pratica: breve relazione tecnica sul programma della prova orale;

– qualifica di infermiere generico o equiparato (4° livello):

elementi di cultura infermieristica e cenni di diritto sanitario con particolare riguardo a quello regionale;

– qualifica di assistente sociale (7° livello):

nozioni di sociologia e di legislazione sociale, cenni di diritto amministrativo, nozioni sull'ordinamento degli enti locali, cenni di statistica, elementi di psicologia comparata (età evolutiva e geriatrica).

Prova pratica: elaborazione di un rapporto su una situazione ambientale e familiare;

– qualifica di collaboratrice familiare (3° livello):

funzioni della collaboratrice familiare a livello domiciliare, con particolare riguardo al portatore di handicap e all'anziano sulla base dell'illustrazione di un caso pratico;

– qualifica di inserviente (2° livello):

discussione di un caso pratico.

Art. 6

Presso la sede della Direzione regionale degli enti locali, è istituita la Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco ufficiale – suddiviso per qualifiche – degli idonei, così come previsto dall'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

La Commissione, il cui insediamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sarà costituita con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali, e sarà composta da:

– il Presidente, designato dalla Direzione regionale degli enti locali;

– un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'ANCI;

– un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'UPI;

– un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'UNCEM;

– tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative in campo nazionale.

La Commissione sarà coadiuvata da un dipendente regionale di 5° livello, in servizio presso la Direzione regionale degli enti locali, che svolgerà anche le funzioni di segretario della Commissione stessa.

Spetta alla Commissione di cui ai commi precedenti:

a) ricevere ed esaminare le domande di partecipazione agli esami di idoneità verificando la durata e natura dei servizi dichiarati dagli aspiranti;

b) predisporre i programmi di lavoro delle Commissioni di esame di cui all'articolo 3;

c) comunicare agli interessati le date delle prove di esame, la sede e quant'altro di competenza;

d) ricevere, da parte delle singole Commissioni d'esame, i verbali con le graduatorie e ogni altro documento relativo alle prove;

e) esaminare l'operato delle Commissioni ed approvare le singole graduatorie;

f) procedere alla redazione dell'elenco regionale degli idonei sulla base delle graduatorie, suddividendolo per funzioni e qualifiche, indicando, accanto a ciascun nominativo, il punteggio conseguito e l'Ente presso il quale l'idoneo presta servizio, dandone formale comunicazione all'interessato.

Contro la collocazione nelle graduatorie o per la eliminazione di errori materiali, il candidato potrà ricorrere alla Commissione stessa entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione.

La Commissione dovrà decidere sul ricorso entro i successivi trenta giorni dandone immediata notizia al ricorrente;

- g) provvedere alla pubblicazione dell'elenco definitivo nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- h) assolvere a tutte le incombenze previste dalla presente legge e ad ogni altro conseguente adempimento in ordine al collocamento degli idonei od alla loro cancellazione dall'elenco ufficiale.

La Commissione rimarrà in carica sino alla ultimazione degli adempimenti sopra specificati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 7

A partire dalla data di pubblicazione dell'elenco regionale definitivo, di cui all'articolo precedente, fino al 31 dicembre 1986 si procederà alla sistemazione in ruolo del personale precario risultato idoneo, provvedendo alla copertura dei posti che risultino vacanti o che si rendessero vacanti nelle piante organiche degli enti locali indicati dall'articolo 18 della legge n. 828/82, per la specifica quota riservata determinata dallo stesso articolo.

All'assegnazione degli idonei provvederà progressivamente – in base all'elenco – graduatoria – la Commissione regionale, di cui al precedente articolo, su richiesta numerica per qualifica da parte degli enti locali suddetti o d'ufficio a seguito di specifiche indagini che saranno disposte allo scopo di individuare eventuali vacanze nei ruoli organici degli stessi Enti.

A parità di collocazione in graduatoria di più idonei valgono come criteri di precedenza nell'assegnazione, in via successiva:

- l'aver prestato servizio presso l'Amministrazione richiedente;
- l'anzianità di servizio;
- la maggior vicinanza della residenza rispetto alla sede dell'Ente richiedente;
- l'ordine di preferenza tra più sedi indicato nella domanda di partecipazione agli esami di idoneità.

In occasione della richiesta di assegnazione di personale inserito nell'elenco definitivo gli enti locali potranno eccezionalmente avanzare richieste nominative per singole qualifiche.

La Commissione accoglierà la richiesta anche prescindendo dalla posizione ricoperta in graduatoria dai soggetti richiesti, qualora gli stessi già prestino servizio presso l'Ente richiedente alla data di pubblicazione dell'anzidetta graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'assegnazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale o dalla verifica della vacanza del posto organico. L'assunzione dovrà essere effettuata entro trenta giorni successivi all'assegnazione.

Il mancato rispetto del termine di assunzione da parte dell'Ente senza giustificato motivo comporterà il conseguente addebito degli oneri finanziari sostenuti dalla Regione per la persistenza nell'elenco definitivo del dipendente giudicato idoneo.

Il soggetto idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo nel termine indicato dall'Ente che provvede all'assunzione, sarà cancellato dall'elenco definitivo con motivato provvedimento della Commissione regionale a seguito di specifica comunicazione in tal senso dall'Ente stesso.

La cancellazione risolve ogni rapporto di servizio in atto. La Commissione dà immediata comunicazione dell'avvenuta cancellazione dall'elenco definitivo all'Amministrazione regionale e all'Ente locale presso cui presta servizio l'idoneo non assunto, al fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

La richiesta di assegnazione dovrà essere formulata dagli Enti interessati entro trenta giorni dalla verificata vacanza del posto e l'assunzione avverrà entro i trenta giorni successivi alla assegnazione.

Il mancato rispetto del termine comporterà per l'Ente il conseguente addebito, con pari decorrenza, degli oneri sostenuti dalla Regione per l'iscritto nelle graduatorie che successivamente sarà assegnato.

Art. 8

Al personale inquadrato ai sensi della presente legge spetta il trattamento economico previsto per il livello funzionale retributivo dei contratti collettivi nazionali.

Ai fini della progressione economica nei livelli retributivi di inquadramento, si dovrà tener conto dell'anzianità maturata dal personale nei vari rapporti di lavoro presso gli Enti locali di cui all'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 9

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente legge si applicano anche al personale assunto con rapporto di impiego temporaneo ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38 e 31 maggio 1977, n. 29, dai Comuni e loro Consorzi, dalla Comunità collinare del Friuli e dalle Comunità montane delle province di Udine, Pordenone e Gorizia per le necessità dell'assistenza.

Tuttavia il personale predetto dovrà essere – anche nel corso di espletamento delle procedure previste dalla presente legge e, comunque, a far tempo dalla determinazione dell'articolazione in distretti sanitari di base, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera d), della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, ovvero, comunque entro i termini fissati per l'inizio dell'effettivo esercizio da parte delle Unità sanitarie locali delle funzioni socio – assistenziali di competenza – assegnato al Comune capoluogo di Provincia ovvero al Comune sede dell'Unità sanitaria locale di appartenenza, per essere collocato alla dipendenza funzionale delle predette Unità sanitarie locali, se proveniente da Consorzi di enti locali territoriali ovvero da Comunità montana o collinare.

Dalla data di assegnazione il predetto personale acquista lo status di dipendente del Comune di destinazione, eccezione fatta per il personale proveniente da Comuni, il quale rimane nello status di dipendente dell'Ente di appartenenza.

L'assegnazione ha luogo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori agli enti locali ed all'assistenza sociale, lavoro ed emigrazione, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 10

In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la dizione «Presidenti degli Enti regionali» si intende riferita anche ai Presidenti dei Comitati di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Gli oneri relativi alla proroga dei rapporti di lavoro per gli idonei inseriti nell'elenco regionale sino al momento della immissione in ruolo o, comunque, per il periodo di durata di efficacia dell'elenco medesimo, saranno a carico dell'Amministrazione regionale come previsto dal quarto comma dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

I predetti oneri graveranno sul capitolo 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci relativi agli esercizi successivi.

Art. 12

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1983, n. 63 (B.U.R. 68/21.6.83)

Modifiche di leggi regionali d'intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nel Friuli-Venezia Giulia e rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, concernente interventi per sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza comunale di cui all'articolo 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1

Alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, vengono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 46 bis, come inserito con l'articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione «contributi pluriennali costanti pari all'8% per la durata massima di 20 anni o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore» è sostituita dalla seguente: «contributi ventennali costanti pari all'8% da corrisondersi annualmente»;
- all'articolo 50, secondo comma, così come modificato dall'articolo 37 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione «viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all'8% per la durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore» è sostituita dalla seguente: «vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all'8% da corrisondersi annualmente»;
- all'articolo 51, secondo comma, così come sostituito dall'articolo 38 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione «viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all'8% per la durata massima di 20 anni» è sostituita dalla seguente: «vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all'8% da corrisondersi annualmente».

Art. 2

Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la locuzione «un contributo pluriennale costante pari all'8% della medesima, per una durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore» è sostituita dalla seguente: «contributi ventennali costanti pari all'8% della medesima, da corrisondersi annualmente».

Art. 3

Alla legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, vengono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 4 la locuzione «un contributo pluriennale costante dell'8%» è sostituita dalla seguente: «contributi ventennali costanti dell'8% da corrisondersi annualmente»;
- all'articolo 5 la locuzione «contributi costanti pluriennali dell'8%» è sostituita dalla seguente: «contributi ventennali costanti dell'8% da corrisondersi annualmente».

Art. 4

I termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere le provvidenze previste dall'articolo

47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall'articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, per gli interventi a favore di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi sono riaperti per mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

In via di interpretazione autentica degli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si intende che il Gruppo Interdisciplinare Centrale può operare anche in formazione ridotta tramite nuclei di lavoro, commissioni, gruppi di lavoro e singoli esperti, e che il medesimo è validamente costituito anche senza la partecipazione dell'esperto designato dall'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.

Art. 6

(ABROGATO)

Art. 7

Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 5.000.000.000 per l'esercizio 1983.

L'onere previsto dal precedente comma fa carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 5.000.000.000 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

Sul medesimo capitolo 6014 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1983, n. 70 (B.U.R. 72/30.6.83)

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TITOLO I

Norme di carattere generale

Art. 1

(Finalità)

Con la presente legge, la Regione Friuli-Venezia Giulia disciplina ed attua, sia direttamente sia attraverso gli enti, istituti ed organismi indicati nei successivi articoli, gli interventi straordinari previsti agli articoli 1, 9 e 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo i criteri e le modalità fissate con la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13.

Art. 2

(Obiettivi del programma di interventi straordinari e coordinamento con la programmazione regionale)

Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a promuovere il processo di sviluppo

economico, di riequilibrio e riassetto territoriale della regione, in armonia con le linee e gli obiettivi della programmazione regionale.

Il programma è prioritariamente rivolto al rafforzamento della base produttiva, attraverso interventi diretti ed indiretti a favore dello sviluppo delle imprese, anche ai fini della promozione della cooperazione, nonché attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali collegate allo sviluppo delle attività economiche.

Il programma forma parte integrante del piano regionale di sviluppo.

Gli interventi di cui al programma straordinario vengono attuati secondo criteri tesi a garantire il raccordo sistematico e l'organica interrelazione degli stessi con i progetti già avviati e da avviare nel quadro del predetto piano regionale di sviluppo.

Art. 3

(Verifica dell'attuazione degli interventi)

Per l'arco di tempo contemplato dalla legge 11 novembre 1982, n. 828, la Regione verificherà, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, anche in relazione ai riflessi che ne deriveranno sulle più generali azioni del piano regionale di sviluppo.

A tal fine, la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale un «Rapporto sull'attuazione della legge n. 828», che sarà presentato al Consiglio regionale nella stessa data di avvio delle consultazioni sul piano regionale di sviluppo previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

Il Rapporto di cui al precedente comma verrà trasmesso alle Province e formerà oggetto di esame nel quadro delle consultazioni previste dalle procedure per la formazione e l'aggiornamento del piano regionale di sviluppo.

Con la medesima periodicità semestrale la Giunta regionale promuoverà specifici incontri di verifica sull'attuazione degli interventi straordinari con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali.

Gli Enti, Istituti ed organismi indicati nella presente legge, cui siano destinati fondi dalla stessa previsti, per la realizzazione degli interventi non attuati direttamente dalla Regione, sono tenuti a trasmettere alla Regione tutti gli elementi di informazione e documentazione necessari a valutare l'efficacia delle iniziative intraprese con l'impiego di detti fondi, lo stato di realizzazione delle medesime e la loro coerenza con gli indirizzi generali della programmazione e le direttive emanate dalla Giunta regionale nel quadro della presente legge, secondo i termini e con le modalità che saranno precisati nei provvedimenti con i quali l'Amministrazione regionale procederà all'assegnazione dei fondi in questione.

Gli Enti, Istituti ed organismi predetti dovranno in ogni caso assicurare il pieno rispetto della destinazione territoriale dei fondi loro somministrati, quale risulta dalle disposizioni della presente legge.

Art. 4

(Attribuzioni di compiti)

In armonia con quanto disposto dalla legge 11 novembre 1982, n. 828, e dalla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13, alle Comunità montane ed alla Comunità collinare viene attribuito il compito di concorrere o di provvedere direttamente, secondo quanto previsto agli articoli successivi, alla realizzazione di quelle categorie di interventi che sono espressamente determinate ed indicate dalla presente legge.

Le Comunità partecipano altresì, per i rispettivi territori, alla verifica dell'attuazione degli interventi.

TITOLO II

Interventi nel settore primario e a favore delle comunità montane e collinare

CAPO I

Interventi in agricoltura

Art. 5

(Fondo di rotazione in agricoltura)

Per le finalità previste dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 3.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 5.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 4.000 milioni quale assegnazione alla sezione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

In relazione a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, la locuzione «durata di anni 10» è sostituita con la locuzione «durata di anni 20».

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è sostituito dal seguente:

«Al fondo ed alla sezione speciale affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui al precedente articolo 1; unicamente alla sezione speciale affluiscono le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge – ancorché provenienti dalla dotazione del Fondo – nonché l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni».

Art. 6

(Opere di bonifica ed irrigazione)

Per la realizzazione di opere di bonifica ed irrigazione è destinata la somma complessiva di lire 47.000 milioni, secondo la seguente ripartizione.

Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.200 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 11.500 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 con la seguente

articolazione territoriale:

- a) lire 8.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata la somma complessiva di lire 32.300 milioni, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 7.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 21.800 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva di lire 32.300 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 22.300 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

- 1) lire 7.500 milioni per le iniziative di cui al precedente quarto comma, lettera a);
- 2) lire 3.000 milioni per le iniziative di cui al precedente quarto comma, lettera b);
- 3) lire 11.800 milioni per le iniziative di cui al precedente quarto comma, lettera c).

La realizzazione delle opere di cui al primo e al secondo comma del presente articolo può essere affidata, oltre che ai Consorzi di bonifica, anche ai consorzi di derivazione formati da Province e Comuni. La realizzazione delle opere e degli studi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e dall'articolo 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14, nei territori montani cui all'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, può essere affidata in concessione anche ai consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana.

Art. 7

(Programma straordinario per sviluppo dell'agricoltura)

Per il finanziamento di programmi straordinari a livello provinciale destinati allo sviluppo dell'agricoltura, con particolare riguardo alla zootecnia ed alla frutticoltura minore, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è destinata la somma complessiva di lire 2.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, che viene allocata in un'apposita partita di fondo globale, ai fini del suo utilizzo con successivo provvedimento legislativo.

Art. 8

(Completamento programma di ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dal sisma)

Per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, così come sostituito con l'articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 14 della citata legge regionale n. 7/ 1977 e autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1983 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dall'articolo 15, primo e secondo comma della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 9

(Interventi a favore delle colture pregiate)

Per le finalità previste dagli articoli 4, 5 e 7 legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 10

(Centro zootecnico sperimentale)

Al fine di trasformare in centro zootecnico sperimentale una azienda agricola, già di spettanza del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie ed assegnata, giusta quanto previsto dall'articolo 9, punto 3, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a somministrare all'Ente predetto, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio, i fondi necessari per la realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di strutture e di altre opere di miglioramento fondiario in detta azienda.

La realizzazione di dette opere potrà essere affidata in concessione al comodatario o all'affittuario.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) i finanziamenti per la copertura dell'intera spesa che l'affittuario o il comodatario del centro zootecnico sperimentale di cui al precedente primo comma sosterrà per acquisti, in nome e conto proprio, di scorte vive e morte destinate all'avviamento di detto centro.

Per le finalità di cui al precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1984 a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità di cui al precedente terzo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 800 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO II

Interventi nel settore delle foreste

Art. 11

(Opere di sistemazione idraulico – forestale)

Per il completamento e l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico – forestale da realizzare con le procedure previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in

termini di competenza di lire 11.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 12

(Interventi destinati alle strade e piste forestali)

Per le finalità previste dall'articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Le opere interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere realizzate se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate con decreto del Presidente della Giunta regionale, di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

CAPO III

Interventi a favore delle Comunità montane e della Comunità collinare

Art. 13

(Finanziamenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare)

A favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Medio Friuli è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 52.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dall'articolo 1 della suddetta legge e previsti dai rispettivi piani pluriennali di sviluppo, ovvero dai programmi straordinari, e, per la Comunità collinare, inseriti in un apposito piano da formare e approvare secondo le modalità indicate dall'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

La Giunta regionale approva il definitivo programma degli interventi da attuare e la corrispondente ripartizione dei mezzi finanziari tra le singole Comunità. Dovranno avere priorità le iniziative relative alla forestazione, alla bonifica montana ed alle infrastrutture di interesse turistico.

Nell'ambito del programma di cui al comma precedente, una quota pari alla metà delle risorse complessivamente disponibili è comunque vincolata al criterio di ripartizione di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

Per gli interventi di bonifica montana e di altre opere pubbliche le Comunità si avvarranno, là dove costituiti, dei Consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana di cui al Capo III della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, e dei Consorzi di bonifica.

Art. 14

(Finanziamento alla Comunità montana del Carso)

Per il finanziamento di un programma straordinario di interventi per lo sviluppo del settore agricolo e zootecnico nonché per la valorizzazione del territorio della Comunità montana del Carso è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio dal 1983 al 1985 a valere

sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il programma di cui al precedente comma è approvato dalla Giunta regionale secondo le modalità indicate dall'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15

Le disposizioni di cui al precedente articolo 12, relative alla dichiarazione di interesse comune e di urgenza ed indifferibilità delle opere, si applicano a tutte le strade e piste forestali comunque finanziate, comprese quelle con domanda già istruita o in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

Interventi nel settore dell'industria, dell'artigianato, della ricerca e per la politica attiva del lavoro

CAPO I

Interventi nel settore industriale

Art. 16

(Fondo di rotazione per le iniziative economiche)

Al fine di promuovere iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale destina alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche – FRIE, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 74.750 milioni con la seguente articolazione territoriale in prima utilizzazione:

- a) lire 15.750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 21.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 38.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 69.750 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:

- 1) lire 15.750 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
- 2) lire 21.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
- 3) lire 33.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

Art. 17

(Istituto del Medio Credito)

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'Istituto di Medio Credito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 5.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito.

Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per iniziative nelle aree di cui all'articolo 1

della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 18

(Contributi pluriennali destinati allo sviluppo delle imprese industriali)

Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1983, per il settore dell'industria, un limite d'impegno di lire 2.800 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è soppresso.

Art. 19

(Contributi pluriennali destinati agli stabilimenti industriali)

Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d'impegno di lire 1.200 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 20

(Consorzi Garanzia Fidi tra piccole imprese industriali)

Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi di Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali della regione, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 21

(Fondo di garanzia all'esportazione)

Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese regionali facilitando l'esportazione di beni e servizi prodotti nel Friuli-Venezia Giulia, e per la concessione al Consorzio regionale Friulgiulia di un contributo, ad integrazione di un «Fondo rischi» che lo stesso Consorzio costituirà a garanzia di operazioni di finanziamento all'esportazione, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 2.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 5.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le modalità concernenti i rapporti tra il Consorzio Friulgiulia e l'Amministrazione regionale valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.

Art. 22

(Interventi a favore della Friulia - Lis SpA)

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della propria partecipazione

azionaria nella «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia – Locazioni industriali di sviluppo – Friulia – Lis SpA» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino all'importo complessivo di lire 3.000 milioni per interventi da attuarsi nelle aree e nella misura indicate al successivo comma.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO II

Interventi per la ristrutturazione, il consolidamento e la ripresa delle strutture produttive del Friuli-Venezia Giulia

Art. 23

(Norma programmatica)

La Regione concorre al perseguimento dell'obiettivo generale del rafforzamento delle strutture industriali del Friuli-Venezia Giulia, realizzando coordinati interventi:

- a) di sostegno a programmi di ristrutturazione produttiva e consolidamento finanziario delle imprese, anche attraverso il diretto supporto a processi di ricapitalizzazione da parte della Finanziaria regionale Friulia SpA ;
- b) di promozione di iniziative consortili tra imprese industriali ed artigianali per la razionalizzazione del ciclo produttivo e la commercializzazione dei prodotti.

Per gli interventi indicati al precedente comma e prioritariamente indirizzati ai settori della siderurgia, del legno, del mobilio, del tessile, dei coltellinai nonché alle imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale è destinata la somma complessiva di lire 97.500 milioni che viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 68.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 24.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

Art. 24

(Interventi urgenti – Fondo di rotazione della Friulia SpA)

Per l'integrazione dello speciale fondo di dotazione della «Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia SpA», costituito con l'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 32.500 milioni per l'esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 25.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 4.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 25

(Società finanziaria per il settore edilizio)

Al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività produttive nel settore edilizio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Friulia SpA la somma complessiva di lire 8.000 milioni per la costituzione di un fondo speciale ed a contabilità separata, presso la Friulia medesima, che, da quest'ultima, sarà destinato ad interventi finanziari, anche mediante sottoscrizione di capitale sociale, a favore di una società finanziaria per azioni, avente lo scopo di intervenire nelle imprese operanti nel settore dell'industria delle costruzioni, in qualunque forma giuridica costituite, mediante partecipazioni in capitale, assistenza finanziaria, tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni per l'esercizio 1984, che dovranno trovare utilizzazione conformemente alla seguente articolazione territoriale:

- a) lire 2.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO III

Incentivi in conto capitale alle imprese

Art. 26

(Contributi alle imprese industriali e artigianali)

Al fine di sostenere, attraverso la concessione di contributi «una tantum» in conto capitale, investimenti diretti alla realizzazione di nuovi insediamenti e all'ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti, è destinata la somma complessiva di 24.000 milioni, di cui 20.000 milioni per investimenti delle imprese industriali e 4.000 milioni per investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 settembre

1969, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983, a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Gli interventi di cui al precedente comma sono estensibili alle domande già presentate ai sensi della legge regionale n. 35/1969 e successive modificazioni e integrazioni.

La restante somma di lire 22.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Con successiva legge regionale saranno determinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al precedente comma a favore di investimenti nei territori montani e nelle province di Trieste e di Gorizia, nonché nelle zone dell'Aussa – Corno e di S. Vito al Tagliamento e per altri eventuali straordinari interventi nelle zone della Bassa friulana e del Pordenonese.

CAPO IV

Interventi per la ricerca scientifica, tecnologica ed applicata e per la valorizzazione delle risorse minerarie ed energetiche

Art. 27

(Consorzio per l'Area di Ricerca)

Per la concessione di un contributo al Consorzio per l'Area di Ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste volto al finanziamento di nuove iniziative internazionali di ricerca ad alto livello scientifico e tecnologico è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni a valere sui fondi dell'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Art. 28

(Ricerca tecnologica e applicata)

Allo scopo di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento tecnologico dell'apparato produttivo industriale e artigianale del Friuli-Venezia Giulia, attraverso contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata, è destinata la somma complessiva di lire 32.000 milioni, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 10.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 13.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, viene autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:

- 1) lire 2.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
- 2) lire 3.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
- 3) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

La restante somma di lire 23.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 29 **(CERIMATES)**

Allo scopo di contribuire al consolidamento ed alla qualificazione del tessile nell'ambito degli obiettivi del piano di settore, nonché per le finalità e con le modalità previste dalla legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, così come modificata dall'articolo 17 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 30 **(Impianti idroelettrici di piccola derivazione)**

Per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonché per il potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni per piccole derivazioni, realizzati da Comuni, Comunità montane e Società cooperative, è destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da allocare in apposita partita del fondo globale ai fini del suo utilizzo con successivo provvedimento legislativo.

Art. 31 **(Miniera di Cave del Predil)**

Al fine di consolidare l'attività della miniera piombo – zincifera di Cave del Predil attraverso il sostegno della ricerca per la successiva coltivazione, nelle more dell'operatività della legge 6 ottobre 1982, n. 752, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla SAMIM SpA un contributo straordinario in conto capitale fino alla misura del 60 per cento delle spese che la Società stessa ha sostenuto e sosterrà – dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 – per gli interventi previsti dall'articolo 9 della legge citata e dall'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO V

Interventi per infrastrutture industriali

Art. 32

(Zone industriali regionali)

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.250 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 20.250 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 33

(Zone industriali di interesse comunale)

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, contributi in capitale nella misura massima del 60% della spesa riconosciuta ammissibile. Detta misura massima viene elevata all'80% in favore dei Comuni facenti parte delle Comunità montane e loro Consorzi.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dall'articolo 1 della citata legge regionale n. 31/1969 è altresì autorizzato, per l'esercizio 1983, un limite di impegno di lire 200 milioni per interventi a favore di Comuni e Consorzi ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Possono beneficiare dei contributi di cui ai commi precedenti i Comuni in possesso di uno strumento urbanistico approvato, nel quale sia individuata la zona produttiva.

Per gli interventi di cui alla lettera b) – secondo comma – sarà acquisito da parte dell'Amministrazione regionale il preventivo parere delle Comunità montane competenti per territorio.

Art. 34

(Impianti di depurazione)

Per le finalità previste dal Capo VI della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 35

Per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi, per complessive lire 500 milioni a favore di Consorzi e Società consortili tra imprese industriali ed artigiane operanti nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente comma anche i Consorzi e le Società consortili formati da imprese industriali, artigiane e di servizi, singole o associate, ivi comprese le società cooperative, costituiti o che si costituiranno successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Limitatamente all'esercizio 1983 le domande per ottenere i contributi di cui al presente articolo dovranno essere presentate alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI Interventi per l'artigianato

Art. 36 (Credito)

Per gli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l'importo annuo di lire 2.000 milioni a decorrere dall'esercizio 1983.

Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.

Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l'importo annuo di lire 500 milioni, a decorrere dall'esercizio 1983.

Per la concessione di un contributo a favore di «Fondi rischi» dei Consorzi provinciali di Garanzia Fidi tra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane, per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 37 (Ente per lo sviluppo dell'artigianato)

Per la concessione di un contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-

Venezia Giulia, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, per gli esercizi dal 1983 al 1985, da utilizzare – secondo le modalità ed i criteri che saranno indicati con specifiche direttive della Giunta regionale – per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, fino alla concorrenza di lire 3.000 milioni, per il sostegno di iniziative consortili tra imprese artigiane, aventi per oggetto l'acquisizione, l'urbanizzazione e l'apprestamento di aree destinate agli insediamenti produttivi artigianali, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO VII

Interventi per una politica attiva del lavoro

Art. 38

(Interventi per la mobilità del lavoro ed incentivi all'apprendistato)

Per la promozione di specifiche azioni dirette a favorire la mobilità della manodopera viene destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per la promozione di specifiche azioni dirette a sostenere l'apprendistato artigiano viene destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, da allocare in apposite partite del fondo globale secondo la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 3.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 1.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Con successive leggi regionali saranno determinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi e per il loro coordinamento con gli analoghi interventi da attuare con mezzi ordinari del bilancio regionale.

Art. 39

(Formazione professionale)

Al fine di potenziare i centri di formazione professionale è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

La predetta somma viene così suddivisa:

- a) lire 600 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26;
- b) lire 1.400 milioni per la concessione agli enti gestori di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, di finanziamenti straordinari per le finalità di cui all'articolo 9, lettera f), di detta legge, anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 10 della medesima legge.

Per la realizzazione di progetti formativi sperimentali nei settori della forestazione e dell'artigianato artistico è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la concessione all'IRFoP di contributi straordinari per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Al fine di consentire l'effettuazione delle iniziative formative a carattere sperimentale di cui all'articolo 3, lettera e), ed all'articolo 9, lettera c), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, anche attraverso l'acquisto delle attrezzature necessarie, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la concessione di contributi straordinari agli enti di cui all'articolo 17 della citata legge per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 40

(Incentivi economici a favore degli emigranti rimpatriati)

Per gli interventi previsti dall'articolo 5, lettera d), della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

TITOLO IV

Interventi nel settore terziario

CAPO I

Interventi a favore del commercio

Art. 41

(Contributi a favore dei Consorzi di Garanzia Fidi)

Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi di Garanzia Fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 4.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per la concessione di un contributo a favore del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario

1984.

Art. 42

(Provvidenze a favore delle imprese del settore della cooperazione di consumo, di produzione e di lavoro, nonché del settore distributivo)

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 43

(Realizzazione di centri commerciali)

Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 44

(Contributi pluriennali nel settore del commercio)

Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1983 un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1983:

- a) un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) un limite di impegno di lire 800 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 10, primo e secondo comma, lettera b), della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO II

Interventi nel settore del turismo

Art. 45

(Contributi per esercizi alberghieri e complessi ricettivi a carattere turistico-sociale)

Per le finalità previste dall'articolo 2, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni

per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 46

(Opere ed impianti nei poli turistici)

Per le finalità previste dall'articolo 2, lettere e) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per le finalità previste dall'articolo 2, lettere d) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva di lire 20.000 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Per il perseguimento dei fini precisati nel presente articolo:

- a) non va applicata la limitazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, modificata con l'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 44;
- b) i contributi destinati alle iniziative individuate con le lettere d), e) ed f) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono rappresentare sino al 70% delle spese ammissibili ovvero – qualora le iniziative siano realizzate da enti pubblici – sino al 98% di dette spese.

I contributi da concedersi con gli importi indicati ai precedenti commi, per le iniziative individuate con le lettere d) e) ed f) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono essere destinati anche ad integrazione dei contributi concessi ai sensi della citata legge regionale n. 16/1965 ed ai sensi dell'articolo 25, lettera b) del primo comma della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche; la somma degli interventi finanziari non può eccedere, rispetto alla spesa ammissibile, la percentuale stabilita dal precedente comma.

Art. 47

(ABROGATO)

Art. 48

(Incremento del fondo di dotazione della Friulia SpA per interventi nel settore turistico)

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia – Friulia SpA», costituito con l'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 8.000 milioni.

Tale importo verrà utilizzato, su direttiva della Giunta regionale, per interventi determinati da esigenze economico-sociali, mediante partecipazione e/o assistenza finanziaria a favore di società operanti nel settore turistico.

Detti fondi dovranno trovare investimento conformemente alla seguente divisione territoriale:

- a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre

1982, n. 828;

b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

CAPO III

Interventi nel settore dei trasporti

Art. 49

(Programmi di investimento nel porto di Trieste)

Per la concessione di un finanziamento straordinario all'Ente autonomo del porto di Trieste per l'attuazione di programmi di investimento per le finalità e con le modalità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 30.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Art. 50

(Programmi di investimento nel porto di Monfalcone)

Per la concessione di un finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone, comprendenti gli interventi individuati all'articolo 2 e all'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 10.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Art. 51

(Programmi di investimento a Porto Nogaro)

Per la concessione di un finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell'Aussa – Corno per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro, comprendenti gli interventi individuati all'articolo 2 e all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

Art. 52

(ABROGATO)

Art. 53

(Prosecuzione del raccordo autostradale «A 28» a servizio dell'area pordenonese)

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Società «Autovie Venete» SpA, concessionaria del raccordo autostradale «A 28» Portogruaro – Pordenone in esercizio, l'importo di lire

14.000 milioni da convertire in capitale sociale e da destinare interamente alla realizzazione di un primo lotto funzionale della prosecuzione del citato raccordo autostradale «A 28» fino all'innesto con l'autostrada «A 27» Mestre – Vittorio Veneto, con relativi raccordi alla viabilità esistente nell'area pordenonese, a condizione che il relativo investimento venga iscritto nel bilancio della Società con distinta appostazione.

L'Amministrazione regionale è in conseguenza legittimata ad aumentare in più riprese e nelle misura complessiva di lire 14.000 milioni la propria partecipazione azionaria nella predetta Società «Autovie Venete» SpA, mediante sottoscrizione alla pari di azioni di nuova emissione.

Le predette quote saranno erogate in unica soluzione indipendentemente dall'andamento dei lavori, restando nella facoltà della Amministrazione regionale di accertare, nei modi ritenuti più opportuni, l'impiego del finanziamento.

Ai fini di cui al precedente primo comma, le modalità e i termini del conferimento di capitale sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la "Autovie Venete SpA".

Per le finalità previste dai precedenti primo e secondo comma, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 54

(Impianti confinari alla frontiera italo-austriaca di Tarvisio)

Al fine di consentire alla «Autovie Servizi» SpA, proprietaria dell'attuale centro regionale al confine con l'Austria in Comune di Tarvisio, la progettazione e la realizzazione delle opere di ristrutturazione, ampliamento e completamento dei relativi impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, attinenti al traffico delle merci, rese necessarie dal completamento del tratto terminale della Autostrada Udine – Tarvisio – Confine di Stato, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere della spesa occorrente, fino all'importo massimo di lire 14.000 milioni, mediante conferimento di capitale alla predetta Società.

Le modalità e i termini del conferimento del capitale di cui al precedente comma sono regolati da apposita convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la «Autovie Servizi».

Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

TITOLO V

Norme finanziarie

Art. 55

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XII – il capitolo 7412 con la denominazione: «Finanziamento del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio

1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XII – il capitolo 7413 con la denominazione: «Finanziamento del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1984 e lire 3.500 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XII – il capitolo 7414 con la denominazione: «Finanziamento della sezione speciale del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 56

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria IX – il capitolo 7177 con la denominazione: «Spesa per l'esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione, nonché per la sistemazione dei corsi d'acqua nei territori di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.200 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 3.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, terzo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria IX – il capitolo 7178 con la denominazione: «Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate oltre che all'irrigazione, ad uso plurimo, nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 8.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo

dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, terzo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria IX – il capitolo 7179 con la denominazione: «Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate, oltre che alla irrigazione, ad uso plurimo, nei territori di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 1), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria IX – il capitolo 7180 con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l'irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 7.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 2), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria IX – il capitolo 7181 con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l'irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 3), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria IX – il capitolo 7182 con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l'irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 9.800 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 11.800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 57

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 5 – Sezione V – la partita n. 10 con la denominazione: «Finanziamento di programmi nel settore agricolo, con particolare riguardo alla zootecnica ed alla frutticoltura minore, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, nei termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Art. 58

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 7398 con la denominazione: «Contributi per la ricostruzione, il ripristino, l'ampliamento ed il miglioramento delle stalle e relativi annessi, nonché per la ricostruzione, il ripristino e l'ampliamento delle strutture, degli annessi delle relative attrezzature degli allevamenti specializzati, situati nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7398 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 7399 con la denominazione: «Contributi per la riparazione e la ricostruzione, nonché per l'ampliamento di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole o di società situati nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 e destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7399 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 59

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo

II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 7400 con la denominazione: «Contributi per gli interventi relativi alle colture di pregio previste dagli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7400 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 7401 con la denominazione: «Contributi per gli interventi relativi alle colture di pregio previste dagli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nei territori di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7401 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 60

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 10, quarto comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 7402 con la denominazione: «Finanziamenti all'ERSA per la trasformazione in centro zootecnico sperimentale di una azienda agricola dell'ex «Ente Tre Venezie» a valere sui fondi di cui all'art. 10, legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 10, ultimo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 5 – Categoria XI – il capitolo 7403 con la denominazione: «Finanziamenti all'ERSA per la copertura delle spese relative alle scorte vive e morte destinate all'avviamento del centro zootecnico sperimentale a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 61

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 11, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 13 – Categoria IX – il capitolo 8850 con la denominazione: «Spese per il completamento e l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico – forestale da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 11, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 13 – Categoria IX – il capitolo 8851 con la denominazione: «Spese per il completamento e l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico – forestale da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Art. 62

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 13 – Categoria XI – il capitolo 8930 con la denominazione: «Contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese per favorire l'apertura, il miglioramento e la manutenzione di strade e piste forestali, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8930 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Art. 63

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 13, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Servizio dell'economia montana – Categoria XI – il capitolo 5873 con la denominazione: «Finanziamenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Medio Friuli a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 52.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1983, di lire 13.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 52.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo

dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 5873 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Art. 64

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 14, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Servizio dell'economia montana – Categoria XI – il capitolo 5874 con la denominazione: «Finanziamenti alla Comunità montana del Carso per il finanziamento di un programma straordinario di interventi per lo sviluppo del settore agricolo e zootecnico, nonché per la valorizzazione del territorio della Comunità montana del Carso a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 5874 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 65

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 16, secondo comma, punto 1), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983- 1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6818 con la denominazione: «Conferimento a favore del FRIE per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1983, di lire 4.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 4.250 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 15.750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6818 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 16, secondo comma, punto 2), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6819 con la denominazione: «Conferimento a favore del FRIE per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 21.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1983, di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 21.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6819 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000

milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 16, secondo comma, punto 3), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6820 con la denominazione: «Conferimento a favore del FRIE per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 33.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1983, di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 14.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 33.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6820 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 66

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 17, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6821 con la denominazione: «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli-Venezia Giulia, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6821 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 67

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il primo comma dell'articolo 18 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7876 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da parte di imprese operanti nel settore industriale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 8.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 68

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con l'articolo 19 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7877 con la denominazione: «Contributi costanti sugli interessi di mutui destinati alla costruzione, all'ampliamento ed all'ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, nonché per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ad essi destinati nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 3.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno autorizzato per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 69

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 20, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7878 con la denominazione: «Contributo a favore dei «fondi rischi» dei Consorzi Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7878 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 20, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7879 con la denominazione: «Contributo a favore dei «fondi rischi» dei Consorzi Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7879 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 70

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7880 con la denominazione: «Contributo al Consorzio regionale Friulgiulia, per l'integrazione di un fondo rischi a garanzia di interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7880 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, primo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7881 con la denominazione: «Contributo al Consorzio regionale Friulgiulia, per l'integrazione di un fondo rischi a garanzia di interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7881 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 71

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 22, secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6822 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia – Locazioni industriali di sviluppo – Friulia Lis – SpA per interventi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828,» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6822 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 22, secondo comma, lettera b) nello stato di previsione

della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 – 1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6823 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia – Locazioni industriali di sviluppo – Friulia Lis – SpA per interventi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6823 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 22, secondo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6824 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia – Locazioni industriali di sviluppo – Friulia Lis – SpA per interventi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6824 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 72

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 23, secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 7 – Sezione V – la partita n. 2 con la denominazione: «Finanziamenti per interventi nel settore industriale, anche attraverso ulteriori conferimenti al fondo di dotazione della Friulia SpA nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei coltellinai e per imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 68.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 38.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 30.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 68.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 23, secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 7 – Sezione V – la partita n. 3 con la denominazione: «Finanziamenti per interventi nel settore industriale, anche attraverso ulteriori conferimenti al fondo di dotazione della Friulia SpA nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei coltellinai e per imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 24.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 22.500 milioni per l'esercizio

1984 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 24.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 23, secondo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 7 – Sezione V – la partita n. 4 con la denominazione: «Finanziamenti per interventi nel settore industriale, anche attraverso ulteriori conferimenti al fondo di dotazione della Friulia SpA nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei coltellinai e per imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 73

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6825 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia – Friulia SpA per interventi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6825 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6826 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia – Friulia SpA per interventi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6826 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6827 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia – Friulia SpA per interventi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento

complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6827 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 74

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 25, secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6836 con la denominazione: «Conferimento alla Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia – Società per Azioni – Friulia SpA per la costituzione di un fondo speciale per interventi nel settore edilizio nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 25, secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6837 con la denominazione: «Conferimento alla Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia – Società per Azioni – Friulia SpA per la costituzione di un fondo speciale per interventi nel settore edilizio nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 25, secondo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6838 con la denominazione: «Conferimento alla Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia – Società per Azioni – Friulia SpA per la costituzione di un fondo speciale per interventi nel settore edilizio nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 75

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7882 con la denominazione: «Contributi una tantum, in misura non superiore al 20% della spesa sostenuta per immobili, impianti ed attrezzature, a favore di imprese industriali che erigano nuovi stabilimenti nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 – 1985, a decorrere dall'esercizio 1984, vengono istituite al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 – Sezione V – le seguenti partite:

- la partita n. 5 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1985;
- la partita n. 6 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese artigianali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 – Sezione V – la partita n. 7 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, vengono istituite al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 – Sezione V – le seguenti partite:

- la partita n. 13 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, per l'esercizio 1984;
- la partita n. 14 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese artigianali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere complessivo di lire 12.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 76

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 27, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione II – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta – Direzione regionale dell'istruzione, formazione professionale ed attività culturali – Categoria XI – il capitolo 6496 con la denominazione: «Contributi al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste a valere nei fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 8.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 10.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 77

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, secondo comma, punto 1) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7883 con la denominazione: «Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologia nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7883 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, secondo comma, punto 2) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7884 con la denominazione: «Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982 n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7884 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, secondo comma, punto 3) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7885 con la denominazione: «Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo

dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7885 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, terzo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 – Sezione V – la partita n. 8 con la denominazione: «Contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, terzo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 – Sezione V – la partita n. 9 con la denominazione: «Contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, terzo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 – Sezione V – la partita n. 10 con la denominazione: «Contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 78

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 29, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7886 con la denominazione: «Contributi per il funzionamento del Centro di ricerca per macchine tessili a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7886 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di

cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 79

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 – Sezione V – la partita n. 11 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonché per il potenziamento di impianti esistenti nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Art. 80

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 31, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7888 con la denominazione: «Finanziamento straordinario alla SAMIM SpA al fine di consolidare l'attività della Miniera di Cave del Predil attraverso il sostegno della ricerca, a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7888 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Art. 81

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7890 con la denominazione: «Contributi in capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7891 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in

ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7892 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.100 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 10.150 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 20.250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 82

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 33, secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7893 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di comuni e consorzi tra Enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7893 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 33, secondo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7894 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di comuni e consorzi tra Enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7894 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 33, secondo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7895 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di comuni e consorzi tra Enti locali territoriali per opere ed impianti

pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7895 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con l'articolo 33, terzo comma, della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7896 con la denominazione: «Contributi annui costanti sulle spese sostenute dai comuni e consorzi tra enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno, autorizzato per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato capitolo 7896 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 83

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 34, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7897 con la denominazione: «Contributi una tantum per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7897 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Art. 84

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 35, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 – 1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7904 con la denominazione: «Contributi a favore dei consorzi fra piccole imprese industriali in settori produttivi omogenei nelle aree di cui all'articolo 9 della

legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni, per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Art. 85

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6828 con la denominazione: «Conferimenti annui alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, corrispondenti alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato capitolo 6828 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quarto comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6829 con la denominazione: «Conferimenti annui alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui agevolati a medio termine e a breve termine contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato capitolo 6829 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5254.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quinto comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7898 con la denominazione: «Contributi ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane per l'integrazione dei loro fondi rischi per interventi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 500 milioni per ciascuno

degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7898 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quinto comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7899 con la denominazione: «Contributi ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane per l'integrazione dei loro fondi rischi per interventi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7899 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 86

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 37, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7900 con la denominazione: «Contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per interventi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983, 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e 1.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7900 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 37, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7901 con la denominazione: «Contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per interventi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 37, lettera c), nello stato di previsione della spesa del

bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7905 con la denominazione: «Contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per interventi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983, e lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 7905 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 87

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 – Sezione V – la Partita n. 1 con la denominazione: «Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 – Sezione V – la Partita n. 2 con la denominazione: «Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 – Sezione V – la Partita n. 3 con la denominazione: «Finanziamenti per sostenere l'apprendistato artigiano nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 3.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 – Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 – Sezione V – la Partita n. 4 con la denominazione: «Finanziamenti per sostenere l'apprendistato artigiano nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 88

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, primo e secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali – Categoria XI – il capitolo 6497 con la denominazione: «Contributi straordinari in conto capitale a favore dell'IRFoP per il potenziamento dei Centri di formazione professionale nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1984 e lire 200 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, primo e secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali – Categoria XI – il capitolo 6498 con la denominazione: «Contributi agli Enti per l'acquisto di aree ed immobili e per la sistemazione di sedi dei Centri di formazione professionale nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1984 e lire 800 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, terzo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali – Categoria XI – il capitolo 6499 con la denominazione: «Contributi all'IRFoP per la realizzazione di progetti formativi sperimentali nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6499 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, ultimo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali – Categoria XI – il capitolo 6500 con la denominazione: «Contributi agli Enti per l'effettuazione di iniziative formative a carattere sperimentale nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo in termini di

competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6500 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 89

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 40, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 10 – Categoria XI – il capitolo 8518 con la denominazione: «Fondo regionale per l'emigrazione per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8518 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 40, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 10 – Categoria XI il capitolo 8519 con la denominazione: «Fondo regionale per l'emigrazione per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8519 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 90

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, primo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 8 – Categoria XI – il capitolo 8114 con la denominazione: «Contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per l'esercizio 1983, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 250 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8114 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di

cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, primo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 8 – Categoria XI – il capitolo 8115 con la denominazione: «Contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1983, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8115 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, vengono istituiti al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 8 – Categoria XI – i seguenti capitoli:

- capitolo 8124 con la denominazione: «Contributo straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi per l'abbattimento degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavoratori disoccupati nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984;
- capitolo 8125 con la denominazione: «Contributo straordinario ad integrazione del fondo rischi costituito dal Consorzio regionale di garanzia fidi per iniziative nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Art. 91

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 42, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 8 – Categoria XI – il capitolo 8116 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all'attività dell'impresa nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8116 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di

cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 42, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 – 1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 8 – Categoria XI – il capitolo 8117 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all'attività dell'impresa nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8117 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 92

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1985, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 8 – Categoria XI – il capitolo 8118 con la denominazione: «Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 – concernenti l'impianto e l'allestimento di compresori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 8 – Categoria XI – il capitolo 8119 con la denominazione: «Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 – concernenti l'impianto e l'allestimento di compresori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 8 – Categoria XI – il capitolo 8120 con la denominazione: «Finanziamenti e

contributi straordinari per l'attuazione di programmi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 – concernenti l'impianto e l'allestimento di compresori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 3.500 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 93

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il primo comma dell'articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 8 – Categoria XI – il capitolo 8121 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da parte di imprese operanti nel settore commerciale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato capitolo 8121 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il secondo comma, lettera a), del precedente articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 8 – Categoria XI – il capitolo 8122 con la denominazione: «Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

All'onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato capitolo 8122 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200

milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il secondo comma, lettera b), del precedente articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 8 – Categoria XI – il capitolo 8123 con la denominazione: «Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

All'onere complessivo di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato capitolo 8123 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5254.

Art. 94

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 45, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 11 – Categoria XI – il capitolo 8642 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8642 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 45, primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 11 – Categoria XI – il capitolo 8643 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8643 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200

milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 95

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 46, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione I – Rubrica n. 11 – Categoria XI – il capitolo 8644 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983, di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 15.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 8644 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 46, terzo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 11 – Categoria XI – il capitolo 8645 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alla lettera e) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 15.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 96

Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il primo comma dell'articolo 47 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 11 – Categoria XI – il capitolo 8646 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

Le annualità del suddetto limite d'impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 97

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6830 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia – Friulia Spa 'per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6830 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 – «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitolo finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6831 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia – Friulia SpA per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6832 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della 'Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia – Friulia SpA per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6832 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Art. 98

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 49, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali – Categoria XI – il capitolo 5596 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a

favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste per la realizzazione di programmi di investimento a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 11.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 16.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 99

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 50, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali – Categoria XI – il capitolo 5597 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone, a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 100

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 51, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali – Categoria XI – il capitolo 5598 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa – Corno per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro situato nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Art. 101

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 53, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6833 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Società Autovie Venete SpA per l'aumento del capitale sociale da destinare interamente alla prosecuzione del raccordo autostradale «A 28» a servizio dell'area pordenonese, a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 12.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 14.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Art. 102

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 54, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6834 con la denominazione: «Conferimento a favore delle «Autovie Servizi» SpA per la progettazione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento degli impianti confinari alla frontiera italo-austriaca di Tarvisio, a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 12.000 milioni per l'esercizio 1985.

Al predetto onere di lire 14.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Art. 103

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1983, n. 76 (B.U.R. 97/9.9.83)

Corresponsione di una indennità 'una tantum' ad amministratori locali delle zone terremotate per attività extra – istituzionale svolta per conto dell'Amministrazione regionale.

Art. 1

Ai Sindaci dei Comuni classificati disastri, gravemente danneggiati e danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Udine e di Pordenone, ai Presidenti delle Comunità montane comprendenti Comuni come dianzi specificato ed al Presidente del Consorzio di Comuni denominato Comunità Collinare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere una indennità in relazione all'attività extra – istituzionale dagli stessi svolta per conto dell'Amministrazione regionale medesima quali funzionari delegati all'attuazione degli speciali e straordinari compiti di cui alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Detta indennità si riferisce al periodo che va dalla attribuzione delle summenzionate funzioni a tutto il 31 dicembre 1978 ed è complessivamente fissata in lorde:

- lire 4.000.000 per i Sindaci dei Comuni classificati disastri;
- lire 3.000.000 per i Sindaci dei Comuni classificati gravemente danneggiati;
- lire 1.500.000 per i Sindaci dei Comuni classificati danneggiati.

Ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone, ai Presidenti delle Comunità Montane e Collinare spetta una indennità pari a quella fissata per i Sindaci dei Comuni gravemente danneggiati.

Ai fini della presente legge, qualora un Comune abbia mutato classificazione rispetto a quella originariamente prevista con il DPGR 20 maggio 1976, n. 0714 / Pres., o sia stato in essa successivamente inserito, si fa riferimento alla classificazione in atto alla data del 31 dicembre 1978.

Art. 2

Qualora le funzioni di Sindaco o di Presidente siano state esercitate da persona diversa nel periodo previsto dal secondo comma del precedente articolo, la predetta indennità deve essere corrisposta a ciascuna di esse in relazione al periodo di effettivo esercizio delle funzioni delegate.

Art. 3

La presente legge trova integrale applicazione anche nei confronti dei Commissari nominati a seguito di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

Art. 4

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983- 1985 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al Titolo I – Sezione I – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria III – il capitolo 761 con la denominazione: «Indennità ad Amministratori locali delle zone terremotate per l'attività extra – istituzionale dagli stessi svolta per conto dell'Amministrazione regionale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 – «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» – dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1984, n. 18 (B.U.R. 48/18.6.84)

Norma modificativa della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e ulteriori norme di integrazione e di interpretazione autentica concernenti gli interventi demandati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

Art. 1

All'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

«Limitatamente al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona, all'esecuzione delle opere di riparazione provvede la Segreteria generale straordinaria che, a tal fine, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all'istituto della concessione.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

I fondi accreditati ai sensi del precedente comma affluiranno alla contabilità speciale istituita dall'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57».

Art. 2

In via di interpretazione autentica dell'articolo 11, terzo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il subingresso nei procedimenti relativi all'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 10 della medesima legge non comporta, per il Segretario generale straordinario, assunzione dell'attività giuridica espletata in precedenza da organi di altre e diverse Amministrazioni.

Conseguentemente, al Segretario generale straordinario, che abbia effettuato dei pagamenti in base alle aperture di credito disposte a suo favore, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non può essere fatta risalire alcuna responsabilità per gli eventuali vizi di illegittimità di cui fossero inficiati gli atti presupposti assunti da organi di diversa Amministrazione, in dipendenza dei quali i pagamenti siano stati effettuati.

Art. 3

Per tutti gli interventi da attuarsi direttamente a cura della Segreteria generale straordinaria, in relazione ai quali le vigenti disposizioni di legge già non prevedano aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, queste potranno essere disposte, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, a favore del Segretario generale straordinario potranno essere disposte aperture di credito per il pagamento delle spese connesse:

- a) al conferimento di incarichi professionali e collaborazioni a terzi estranei all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46;
- b) all'acquisizione dei mezzi e servizi necessari al funzionamento della Segreteria generale straordinaria, nonché di quanto altro sia necessario per lo svolgimento delle attribuzioni alla stessa demandate, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n.24.

I fondi accreditati ai sensi dei commi precedenti affluiranno alla contabilità speciale istituita dall'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

Art. 4

Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'anno 1984.

Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1984 il recupero di pari importo – ai sensi del secondo comma del suddetto articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1979, n. 7 – sul capitolo 911 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1984.

Sul precitato capitolo 850 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 5

Per le finalità previste dal quarto comma – aggiunto col precedente articolo 1 – dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è autorizzata, in termini sia di competenza che di cassa, la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IX – il capitolo 5908 con la denominazione: «Spese dirette per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, appartenenti al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 3 miliardi per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 3 miliardi si fa fronte, per quanto concerne sia la competenza che la cassa, mediante storno di pari importo dal capitolo 6708 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12/Rag. del 7 febbraio 1984.

Sul precitato capitolo 5908 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1984, n. 30 (B.U.R. 65/23.7.84)

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

CAPO I

Finalità e norme programmatiche

Art. 1

Per il conseguimento, nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, dell'obiettivo generale del completamento della ricostruzione delle zone terremotate e della ripresa economica, con particolare riguardo al rafforzamento della base produttiva, alla realizzazione del riequilibrio territoriale, alla difesa ed allo sviluppo dell'occupazione, in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, ed in particolare agli indirizzi programmatici della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l'Amministrazione regionale attua gli interventi straordinari disposti dalla presente legge mediante l'utilizzo dei fondi statali di cui alla legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché dei fondi regionali di cui al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1984-1986.

Art. 2

Ai fini dell'attuazione degli interventi della presente legge, l'Amministrazione regionale promuoverà specifici incontri di consultazione e di verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le

associazioni degli imprenditori.

Specifici incontri di consultazione e di verifica saranno altresì promossi dall'Amministrazione regionale con le Amministrazioni provinciali in relazione agli effetti degli interventi sul territorio per lo sviluppo economico e sociale.

Agli interventi previsti dalla presente legge si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

CAPO II

Interventi per il consolidamento finanziario delle imprese industriali (art. 23, lettera a), LR 70/ 83)

Art. 3

Per il conseguimento dell'obiettivo del rafforzamento della struttura industriale del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con le modalità previste dal presente Capo, operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali con priorità per quelle coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva e/o con operazioni di ricapitalizzazione delle imprese medesime.

Art. 4

Ai fini del presente Capo si intendono per operazioni di consolidamento finanziario quelle dirette a realizzare un corretto equilibrio finanziario delle imprese mediante la conversione della situazione debitoria a breve termine, in essere alla data del 30 novembre 1983, in debito consolidato a medio termine, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

Tali operazioni saranno ammesse ai benefici del presente Capo fino alla misura massima del 50% dell'ammontare della situazione debitoria da convertire e comunque per un importo non superiore a 2 miliardi di lire.

Art. 5

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, l'Amministrazione regionale si avvale della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia – FRIULIA SpA» e dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, secondo le modalità indicate nel presente Capo.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e all'artigianato, sentita la competente Commissione del Comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie di cui all'articolo 20 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, definisce i criteri direttivi per l'attuazione degli interventi previsti dal presente Capo e determina le modalità di coordinamento fra gli interventi straordinari ivi previsti e quelli ordinari previsti da altre leggi regionali.

Le provvidenze relative al consolidamento finanziario di cui agli articoli 3 e 4 non sono cumulabili con gli interventi straordinari in atto previsti dall'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Art. 6

La misura delle agevolazioni creditizie da applicarsi alle operazioni verrà fissata dalla Giunta regionale e non potrà essere comunque inferiore al 40% del tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni di credito industriale agevolato.

I finanziamenti dovranno essere assistiti da idonee garanzie e, ove necessario, da fidejussione

personale dei soci amministratori nonché di altri soci.

Art. 7

Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al precedente Capo, a sottoscrivere nuove azioni della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia – FRIULIA SpA» fino alla concorrenza dell'importo di lire 35 miliardi.

Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente comma saranno stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 8

Per le finalità di cui al presente Capo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia fino ad un ammontare di lire 29.500 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dalla Banca d'Italia.

L'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria e all'artigianato, è autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, a stipulare con l'Istituto di Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia apposita convenzione per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma.

Art. 9

Le domande di intervento, corredate da un piano aziendale di riassetto finanziario e dall'eventuale programma di ristrutturazione produttiva e/o di ricapitalizzazione, saranno presentate, tramite la «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia – FRIULIA SpA» o l'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, unitamente al giudizio motivato di affidabilità della operazione.

Sulle domande medesime, per iniziativa dell'Assessore regionale all'industria e all'artigianato, il Comitato interassessorile per l'economia di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, esprimerà il parere di conformità alle direttive di cui al precedente articolo 5.

Art. 10

Per le finalità previste dal precedente articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 35.000 milioni per interventi da attuare secondo la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 16 miliardi per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 10 miliardi per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 9 miliardi per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, vengono istituiti, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – i seguenti capitoli:

- il capitolo 6845 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della «Finanziaria regionale

Friuli – Venezia Giulia – Friulia SpA» per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16 miliardi, suddiviso in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 2 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6845 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

– il capitolo 6846 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della «Finanziaria regionale Friuli – Venezia Giulia – Friulia SpA» per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10 miliardi, suddiviso in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 3 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6846 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

– il capitolo 6847 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della «Finanziaria regionale Friuli – Venezia Giulia – Friulia SpA» per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 9 miliardi, per l'anno 1984, cui si fa fronte:

- mediante prelevamento di lire 5 miliardi dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 4 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 4 miliardi mediante storno dal capitolo 6838 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6847 viene, altresì, scritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 9 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Art. 11

Per le finalità previste dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 29.500 milioni, secondo la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 11.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 8.500 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 10.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986 e del bilancio per l'anno 1984, vengono istituiti, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – i seguenti capitoli:

– il capitolo 6848 con la denominazione: «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli – Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828»

e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 2 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6848 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

– il capitolo 6849 con la denominazione: «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli – Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.500 milioni per l'anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 3 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6849 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

– il capitolo 6850 con la denominazione: «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli – Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 – Fondi regionali –» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte per lire 5.000 milioni relativi all'anno 1984, mediante utilizzo – ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 – della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell'11 aprile 1984, e per le restanti lire 5.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 – Partita n. 1 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6850 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

CAPO III

Incentivi per gli investimenti delle imprese dei settori industriale ed artigianale in aree individuate del territorio regionale (art. 26, LR 70/ 83)

Art. 12

Per le finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi «una tantum» in conto capitale alle imprese dei settori industriale ed artigianale, che attuano investimenti diretti a realizzare nuovi stabilimenti, tecnicamente organizzati, ovvero ad ampliare, ristrutturare, riconvertire quelli esistenti, purché i relativi piani aziendali si basino su interventi significativi per innovazione tecnologica concernenti i processi di produzione ed i prodotti, nelle seguenti aree del territorio regionale:

- 1) nei territori montani;
- 2) nelle province di Trieste e di Gorizia;

3) nelle zone industriali dell'Aussa – Corno e di S. Vito al Tagliamento.

Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni; tuttavia le domande provenienti dalle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno considerate con priorità.

Gli stessi contributi possono essere concessi ad imprese dei settori suindicati anche per l'acquisto, nelle aree predette, di stabilimenti che abbiano cessato l'attività e per le operazioni di loro ristrutturazione, trasformazione o riconversione produttiva, purché si introducano significative innovazioni tecnologiche, concernenti processi di produzione ed i prodotti.

Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse anche le spese per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuove e tecnologicamente avanzate; nel caso di costruzione o di acquisto di stabilimenti da destinarsi ad attività produttive viene compreso l'onere per le aree.

I contributi sono concessi sulla spesa relativa agli investimenti precedentemente indicati ed in misura non superiore al 20% della spesa ritenuta ammissibile.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere i contributi di cui al presente articolo alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane che attuano investimenti, anche limitati alla costruzione, all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori artigiani e all'acquisto delle relative aree, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attività artigiana.

Art. 13

A fronte di programmi di ammodernamento e di ristrutturazione delle imprese industriali esistenti alla data del 31 dicembre 1983, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, nell'ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese, possono essere delimitate zone, comprendenti il territorio di uno o più Comuni o anche parte del territorio di un Comune, nelle quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi «una tantum» in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile, per l'attuazione dei programmi suddetti.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi «una tantum» in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile anche per l'attuazione di programmi consistenti nella realizzazione di nuovi stabilimenti, purché i programmi non abbiano avuto inizio in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero finalizzati ad acquistare, ristrutturare, trasformare o riconvertire stabilimenti che hanno cessato la precedente attività, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma.

Art. 14

Le domande di contributi debbono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato per le iniziative riguardanti le imprese industriali e all'ESA per le iniziative riguardanti le imprese artigiane, le cooperative artigiane e i Consorzi fra imprese artigiane.

L'ESA trasmette le domande alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato unitamente al suo giudizio motivato di affidabilità dell'operazione.

Alla domanda vanno uniti il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa della rilevanza, delle

dimensioni e delle innovazioni tecnologiche del nuovo insediamento, ovvero del piano di ristrutturazione, di trasformazione o di riconversione dello stabilimento che ha cessato la precedente attività, ovvero del piano di ampliamento, di ristrutturazione e di riconversione, nonché degli effetti economici, sociali ed occupazionali che l'investimento è in grado di determinare nel territorio di riferimento e infine di ogni altro elemento di valutazione atto a dimostrare l'interesse economico – produttivo dell'iniziativa.

Art. 15

Per le imprese industriali, alla concessione dei contributi si provvede, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Direttore regionale dell'industria e dell'artigianato, previa consultazione del Comitato tecnico consultivo, di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le imprese artigianali, le cooperative artigiane e i consorzi tra cooperative artigiane, alla concessione dei contributi si provvede, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Direttore regionale dell'industria e dell'artigianato, avuto riguardo al giudizio di affidabilità espresso dall'ESA sulle singole domande.

Il contributo è erogato sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato.

Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

A tal fine dette imprese devono rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 16

I contributi di cui al presente Capo sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.

Art. 17

Nella prima applicazione della presente legge possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalle imprese successivamente al 30 giugno 1983 e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi di cui al presente Capo sono estensibili alle domande già presentate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18

Per le finalità previste dal precedente articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 45.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese industriali, secondo la seguente articolazione territoriale:

a) lire 14.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

c) lire 27.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per l'onere previsto dal precedente primo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, al Titolo II – Sezione V- Rubrica n. 7 – Categoria XI – vengono istituiti i seguenti capitoli:

– capitolo 7912 con la denominazione: «Contributi 'una tantum' in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 – Fondi statali –» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 5 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7912 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

– capitolo 7913 con la denominazione: «Contributi "una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 – Fondi regionali –» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1984, di lire 2.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 – Partita n. 13 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7913 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Per l'onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – viene istituito il capitolo 7914 con la denominazione: «Contributi "una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 – Fondi statali –» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 7 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7914 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Per l'onere previsto dal precedente primo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – vengono istituiti i seguenti capitoli:

– capitolo 7915 con la denominazione: «Contributi "una tantum" in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre

1982, n. 828 – Fondi statali –» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l'anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 13 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7915 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione; - capitolo 7916 con la denominazione: «Contributi “una tantum” in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 – Fondi regionali –» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 17.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1984, di lire 7.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1986, cui si fa fronte:

– per lire 14.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 – Partita n. 13 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi); – per le restanti lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1985 e 2.000 milioni per l'anno 1986, mediate storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 7916 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984.

Art. 19

Per le finalità previste dal precedente articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Per l'onere previsto dal precedente primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – vengono istituiti i seguenti capitoli:

– capitolo 7917 con la denominazione: «Contributi “una tantum” in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 – Fondi statali –» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 6 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7917 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

– capitolo 7918 con la denominazione: «Contributi “una tantum” in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre

1982, n. 828 – Fondi regionali –» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e lire 2.000 milioni per l'anno 1986, cui si fa fronte:

– per lire 3.000 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 – Partita n. 13 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi); – per lire 1.000 milioni, relativi all'anno 1986, mediante storno dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

Sul precitato capitolo 7918 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Per l'onere previsto dal precedente primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – vengono istituiti i seguenti capitoli:

– capitolo 7919 con la denominazione: «Contributi “una tantum” in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 – Fondi statali –» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 14 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7919 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

– capitolo 7920 con la denominazione: «Contributi “una tantum” in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali ubicate nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 – Fondi regionali –» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 cui si fa fronte:

– per lire 3.000 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 – Partita n. 13 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi); – per lire 2.000 milioni suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale degli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 7920 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

Art. 20

Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – è istituito, con decorrenza dall'anno 1985, il capitolo 7928 con la denominazione: «Contributi ‘una tantum’ per l'attuazione di programmi di ammodernamento e ristrutturazione delle imprese industriali esistenti nell'ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese» e con lo stanziamento complessivo, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno

degli anni 1985 e 1986, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.

CAPO IV

Apprestamento di aree produttive di interesse comunale nei territori montani (art. 33, primo comma, della LR 70/ 83)

Art. 21

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato con il successivo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi nell'anno 1984 specificatamente destinata all'apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.

Al primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, viene aggiunto il seguente periodo: «Detta misura massima viene elevata all'80% in favore dei Comuni facenti parte delle Comunità montane e loro Consorzi».

Art. 22

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7921 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore dei Comuni situati nei territori montani di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2 miliardi per l'anno 1984, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6837 del precitato stato di previsione.

Art. 23

Per le finalità previste dall'articolo 32 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 2 – dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

CAPO V

Conferimenti e dotazioni finanziarie ad enti ed organismi di sviluppo economico

Art. 24

Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche – FRIE –, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva, in termini di competenza, di lire 45 miliardi, per gli anni 1984-1986, ripartiti in ragione di lire 20 miliardi per l'anno

1984, lire 15 miliardi per l'anno 1985 e lire 10 miliardi per l'anno 1986.

Art. 25

I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione, di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, i Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le cooperative fra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e i Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d'acquisto collettivo tra dettaglianti della regione, di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché il Consorzio regionale garanzia fidi tra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi, di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi «fondi rischi», anche per la garanzia di operazioni a medio termine.

Art. 26

Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con il precedente articolo 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi, di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale, un finanziamento complessivo di lire 4 miliardi.

Art. 27

Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a medio termine delle cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi, iscritti nel registro regionale delle cooperative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un finanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni nell'anno 1984 e lire 500 milioni nell'anno 1985, per la costituzione di un fondo rischi specificatamente destinato alla garanzia di operazioni a medio termine.

L'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è soppresso.

Nell'articolo 41 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, ultimo comma, sono soppresse le seguenti parole: «di cui 1.000 milioni per le finalità dell'articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66».

Art. 28

Allo scopo di coordinare e uniformare l'attività dei Consorzi di garanzia fidi relativamente ai conferimenti di fondi effettuati dalla Amministrazione regionale, l'Assessore regionale alle finanze, di concerto con gli Assessori regionali all'industria e all'artigianato, al commercio e alla cooperazione, provvederà a dare opportune indicazioni e direttive per la concessione delle garanzie e per la gestione dei fondi rischi da parte dei Consorzi medesimi.

Art. 29

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ESA un finanziamento straordinario di lire 4 miliardi per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17 e modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.

Per le finalità previste dal primo comma è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1984 e di ulteriori 2 miliardi per l'anno 1985.

Al finanziamento straordinario di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51.

Art. 30

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 3 – Categoria XII – il capitolo 6814 con la denominazione: «Conferimento a favore del "FRIE" per la promozione di iniziative economiche» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 45 miliardi, suddivisi in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1984, lire 15 miliardi per l'anno 1985 e lire 10 miliardi per l'anno 1986.

Al predetto onere di lire 45 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984 (Rubrica n. 3 – Partita n. 10 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 6814 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 20 miliardi cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 – «Fondo riserva di cassa» – del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 31

Per le finalità previste dal precedente articolo 26 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 4 miliardi per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 4 miliardi fa carico al capitolo 7872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, cui si fa fronte mediante utilizzo – ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 – della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell'11 aprile 1984.

Sul precitato capitolo 7872 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4 miliardi cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 – «Fondo riserva di cassa» – del precitato stato di previsione.

Art. 32

Per le finalità previste dal precedente articolo 27, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1984, e lire 500 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 8 – Categoria XI – è istituito il capitolo 8126 con la denominazione: «Finanziamento al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la costituzione di un fondo rischi destinato alla garanzia di operazioni a medio termine» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 500 milioni per l'anno 1985, cui si provvede:

- per lire 500 milioni, relativi all'anno 1984, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito

fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 – Partita n. 28 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

- per lire 500 milioni, relativi all'anno 1984, mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 gennaio 1982, n. 10, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983, con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell'11 aprile 1984;
- per le restanti lire 500 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 8126 viene iscritto, altresì, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 33

Gli oneri previsti dal precedente articolo 29 fanno carico al capitolo 7873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza, di lire 4 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1984-1985, cui si fa fronte:

- per lire 2 miliardi, relativi all'anno 1984, mediante utilizzo – ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 – della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell'11 aprile 1984;
- per le restanti lire 2 miliardi mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.

CAPO VI

Interventi a favore di strutture consortili e di organismi di servizi alle imprese industriali ed artigianali (art. 23, lettera b), legge regionale 70/ 83)

Art. 34

Al fine di promuovere l'adeguamento delle imprese industriali ed artigianali all'evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie, la Regione interviene a sostegno di strutture consortili e/o società, che abbiano come finalità la fornitura dei seguenti servizi:

- a) trasferimento di nuove tecnologie;
- b) assistenza tecnica, organizzativa e gestionale;
- c) assistenza per la commercializzazione dei prodotti.

A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui al precedente comma di livello regionale e di scala adeguata ad affrontare prioritariamente le esigenze di razionalizzazione e rafforzamento dei settori dell'industria siderurgica e tessile, nonché dell'apparato industriale ed artigianale nei comparti del legno e dei coltellinai.

Art. 35

I criteri per l'attuazione degli interventi di cui al presente Capo ed in particolare quelli per la determinazione delle spese ammissibili a contributo, fermo restando quanto stabilito all'articolo

seguinte, sono fissati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria e all'artigianato, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 37.

Le domande di contributo, corredate dalla necessaria documentazione, sono annualmente presentate alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato.

Art. 36

La misura dei contributi di cui all'articolo 34 non potrà essere superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile; tale misura è elevata al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le operazioni indicate alla lettera c) del citato articolo 34 relativamente alle iniziative di promozione commerciale all'estero.

L'erogazione dei contributi predetti può aver luogo mediante anticipazioni nella misura massima del 60% del loro ammontare. L'erogazione a saldo ha luogo a presentazione del rendiconto delle spese sostenute nel termine previsto dal decreto di concessione.

Art. 37

(ABROGATO)

Art. 38

(ABROGATO)

Art. 39

Per le finalità previste dal precedente articolo 34 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 11 miliardi, di cui lire 5 miliardi per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e lire 6 miliardi per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, vengono istituiti al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – i seguenti capitoli:

- capitolo 7923 con la denominazione: «Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l'adeguamento all'evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5 miliardi per l'anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 2 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- capitolo 7924 con la denominazione: «Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l'adeguamento all'evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6 miliardi per l'anno 1984, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del più volte citato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 3 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7924 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

CAPO VII

Interventi sugli interessi dei mutui contratti da imprese industriali modifiche e rifinanziamento della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 40

I primi tre commi dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, sono sostituiti dai seguenti commi:

«Al fine di promuovere lo sviluppo industriale del Friuli-Venezia Giulia, in armonia con le linee del Piano regionale di sviluppo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per un periodo non superiore ai 10 anni, sugli interessi dei mutui a medio termine destinati alle realizzazioni indicate nell'articolo seguente.

Il contributo in conto interessi semestrale posticipato sulle operazioni che verranno stipulate dagli Istituti di credito e dagli Enti a ciò autorizzati a tasso corrente di mercato, anche variabile, è concesso alle imprese con decorrenza dalla data di stipula del contratto ed in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula stessa, o altro minor tasso, e la rata calcolata al 40% del medesimo tasso di riferimento».

Art. 41

Le nuove disposizioni di cui al precedente articolo 40 sono estensibili alle domande già presentate da imprese industriali ai sensi e con le modalità dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 42

Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, e modificato con il precedente articolo 40, sono autorizzati un limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno 1984 e un limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno 1985.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per diversi anni come segue:

anno 1984 lire 3 miliardi;

anni dal 1985 al 1993 lire 5 miliardi;

anno 1994 lire 2 miliardi.

L'onere di lire 13 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato dell'importo complessivo di lire 13 miliardi.

Al predetto onere complessivo di lire 13 miliardi si provvede mediante prelievo di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 – Partita n. 12 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7806 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3 miliardi, cui si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di

previsione.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1994 faranno carico al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni medesimi.

CAPO VIII

Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica (art. 28, legge regionale 70/83)

Art. 43

Allo scopo di adeguare la normativa regionale in materia di sviluppo ed ammodernamento tecnologico dell'apparato produttivo del Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, il Capo VII – «Interventi a favore delle iniziative di ricerca applicata» della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 – è sostituito dal seguente:

«CAPO VII

Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica

Art. 21

Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico delle strutture industriali della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi, e centri e società di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali ed enti pubblici:

- a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 70% della spesa necessaria per la realizzazione di progetti di ricerca applicata, destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti;
- b) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 30% della spesa necessaria per l'impianto, l'ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di laboratori di ricerca applicata aventi come obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati ed ad alto e/o qualificato impiego di lavoro. Tale contributo può essere elevato al 50% della spesa necessaria per i laboratori che si insediano nell'Area di ricerca di Trieste.

Art. 22

Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie industrie e all'artigianato, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

- a) a concedere contributi in conto capitale a favore di piccole e medie imprese industriali ed artigianali e loro consorzi per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo nonché per l'acquisizione di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive, sino alla misura massima del 50% delle spese ammissibili e comunque entro il limite di 250 milioni annui;
- b) a commissionare e finanziare sino all'intero importo della spesa necessaria, progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e di elevato interesse applicativo per le strutture produttive regionali.

Le ricerche di cui al comma precedente, lettere a) e b), dovranno essere svolte presso laboratori ed istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o presso laboratori ed istituti inclusi

nell'albo del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 23

Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 21 e 22 debbono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, corredate dal preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare la rilevanza dell'iniziativa relativamente al tipo, all'operatività ed al contenuto delle ricerche e dei brevetti.

I contributi di cui al precedente comma vengono erogati sulla base di un rendiconto delle spese effettivamente sostenute, corredate da una relazione illustrante gli effetti delle iniziative.

Potranno essere ammesse al contributo anche le domande già presentate ai sensi della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e dell'articolo 28 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, purché presentino i requisiti di cui al comma precedente, per le sole spese peraltro assunte ed adeguatamente documentate a far data dal 1° aprile 1984».

Art. 44

Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con il precedente articolo 43, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 23.000 milioni secondo la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il predetto onere complessivo di lire 23.000 milioni fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno e precisamente:

– l'onere di cui alla lettera a), fa carico al capitolo 7883, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 8 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7883 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

– l'onere di cui alla lettera b), fa carico al capitolo 7884, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 9 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7884

viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;

– l'onere di cui alla lettera c), fa carico al capitolo 7885, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di complessive lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1985, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 10 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 7885 viene, viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.

CAPO IX

Incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale

Art. 45

1. Alle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi l'Amministrazione regionale può concedere contributi nella misura massima del cinquanta per cento sul costo di acquisizione dei servizi destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e ad aumentare la produttività, oppure a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi.

2. Con delibera della Giunta regionale viene stabilita l'entità massima della spesa ammissibile.

Art. 46

Le domande di contributi di cui all'articolo precedente devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato e dovranno essere corredate dai seguenti atti:

- a) il preventivo delle spese;
- b) una relazione illustrativa dell'iniziativa e dei risultati che con la stessa si intendono perseguire.

Al concessione di contributi si provvede, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi vengono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'azienda per le attività oggetto di intervento unitamente ad una relazione sull'attività svolta.

Art. 47

Per le finalità previste dal precedente articolo 45, è autorizzata la spesa, in termini di competenza di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, viene istituito, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7925 con la denominazione: «Contributi alle imprese industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante utilizzo – ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 – della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell'11 aprile 1984.

Sul precitato capitolo 7925 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 – «Fondo riserva di cassa» – del precitato stato di previsione della spesa.

CAPO X

Provvedimenti a favore di impianti idroelettrici (art. 30, legge regionale 70/ 83)

Art. 48

In attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle iniziative di cui all'articolo 1, n. 1) e n. 2) della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10:

- a) contributi in conto capitale per l'acquisto o la costruzione di immobili, comprese le aree, per la costruzione di opere idrauliche, per l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
- b) contributi in conto interessi ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi in conto capitale non sono cumulabili con le provvidenze di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 49

I contributi di cui all'articolo 48, lettera a), possono essere concessi ad enti locali e loro consorzi, a Comunità montane, ad imprese singole o associate comprese le cooperative ed a società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi e Comunità montane, nelle seguenti misure:

- a) agli enti locali, loro consorzi e Comunità montane in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile;
- b) alle imprese singole o associate in misura non superiore al 35% della spesa ammissibile;
- c) alle società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi, Comunità montane ed alle cooperative autorizzate a produrre, trasportare e distribuire energia elettrica, in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile.

Art. 50

I contributi di cui all'articolo 48, lettera b), possono essere concessi alle imprese singole o associate, comprese le cooperative, ed alle società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi e Comunità montane.

Art. 51

Per le finalità previste dalla lettera a) del precedente articolo 48, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7926 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per interventi a favore di impianti idroelettrici nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 – Fondi statali -» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per

l'anno 1984 e lire 3.000 milioni per l'anno 1985.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 – Partita n. 11 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo 7926 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 – «Fondo riserva di cassa» – del precitato stato di previsione.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 – a decorrere dall'anno 1986 – viene istituito, al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 7 – Categoria XI – il capitolo 7927 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per interventi a favore di impianti idroelettrici nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 – Fondi regionali -» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1986.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 – Partita n. 16 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri previsti dalla lettera b) del precedente articolo 48 fanno carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

CAPO XI **Norme comuni e finali**

Art. 52

Le imprese che intendono avvalersi di provvidenze finanziarie e di servizi della Regione e dei suoi Enti funzionali dovranno fornire tutte le informazioni di natura patrimoniale, economica, finanziaria e previsionale che da parte degli organismi competenti saranno loro richieste.

Art. 53

La legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 1 della stessa in ordine alla limitazione territoriale delle zone montane.

Art. 54

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1984, n. 33 (B.U.R. 76/20.8.84)

Norme di attuazione dell'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari.

Art. 1

In tutti i casi in cui nei Comuni delimitati ai sensi della legge 29 maggio 1976, n. 336 e 30 ottobre 1976, n. 730, per la realizzazione – in attuazione di previsioni del piano particolareggiato di ricostruzione

– di interventi edilizi da parte di singoli soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito del sisma, si rende o si è reso necessario, ai fini edificatori predetti, procedere alla ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie, il Comune predispose l'apposito piano previsto dall'articolo 15, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 2

Il piano di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori, previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione, una volta individuate le aree necessarie alla formazione dei previsti lotti edificabili, ivi comprese le aree già eventualmente previste nei piani particolareggiati di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle oggetto di intervento pubblico per la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie, indica le operazioni di modifica di superfici e di trasferimento di capacità edificatorie all'interno del perimetro da ricomporre.

Il piano, oltre alla indicazione dei terreni da ricomporre ai fini predetti, dovrà contenere quanto meno:

- a) la indicazione, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, dei diritti reali preesistenti e dei relativi titolari;
- b) l'elenco descrittivo delle aree di pubblica utilità e delle servitù prediali richieste dalla ricomposizione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;
- c) la indicazione dei conguagli e prezzi eventualmente dovuti sulla base dei parametri fissati con la legge 19 agosto 1976, n. 570;
- d) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

Contestualmente al piano è predisposta la graduatoria dei proprietari di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e proposte, in via provvisoria, le assegnazioni ai soggetti suindicati dei previsti lotti da edificare, fatto salvo quanto disposto dal comma quarto del predetto articolo 15.

Art. 3

Il piano, unitamente alla graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e alla deliberazione consiliare di adozione, viene depositato, a partire dal giorno in cui detta deliberazione è trasmessa al Comitato Provinciale di Controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e sue successive modificazioni e integrazioni, per venti giorni consecutivi presso la segreteria comunale alla libera visione del pubblico; di ciò è dato avviso da parte del Sindaco mediante pubblica affissione.

Entro il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni ed opposizioni.

Entro tale termine, gli interessati potranno produrre documentazioni integrative alla documentazione catastale risultante dal piano particolareggiato, comprovante eventuali correzioni alla situazione risultante alla data di approvazione del piano ovvero eventuali permuthe, cessazioni o compravendite che fossero intervenute successivamente a tale data.

Il Comune si pronuncia, con deliberazione del Consiglio comunale, in via definitiva, entro trenta giorni, sulle osservazioni ed opposizioni pervenute, apportando al piano le eventuali modifiche.

Nel periodo di deposito del piano, il Sindaco rivolge ai soggetti assegnatari in via provvisoria, mediante notificazione nelle forme e per gli effetti previsti dall'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, l'invito a procedere, entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta notifica, alla

contrattazione privata a scopo di ricomposizione; nei Comuni che ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e sue successive modificazioni e integrazioni, si sono dotati di piani particolareggiati divenuti esecutivi nei quali siano comprese la ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie e la assegnazione dei lotti ai singoli proprietari per la attuazione di comparti ed ambiti edificatori, le notificazioni già avvenute in applicazione dell'articolo 22 della predetta legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 si considerano sostitutive a tutti gli effetti di quelle previste dal presente articolo; di un tanto si darà atto nella deliberazione consiliare di cui al successivo articolo 4.

I soggetti assegnatari in via provvisoria sono tenuti a comunicare al Comune a mezzo lettera raccomandata, entro il termine di cui al comma precedente, il perfezionamento degli accordi di trattazione privata; fa fede la data del timbro postale. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato osservazioni od opposizioni al piano entro il termine di deposito previsto dal primo comma, il termine per la comunicazione del perfezionamento degli accordi di trattazione privata decorre dalla data di comunicazione da parte del Comune della pronuncia sull'osservazione od opposizione presentata.

Inutilmente trascorso tale termine, alle aree interessate vengono applicate le disposizioni di cui al successivo articolo 4.

Nei Comuni dotati di piani particolareggiati, ai sensi della legge regionale 63/1977, divenuti esecutivi, nei quali siano compresi la ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie e l'assegnazione dei lotti ai singoli proprietari per l'attuazione di comparti ed ambiti edificatori, il piano di cui al primo comma per estratto, comprendente anche le aree per pubblica utilità, deve essere notificato dal Sindaco, nelle forme previste dal quinto comma, a tutti i proprietari, compresi quelli subentrati a seguito di regolare compravendita e che non sono beneficiari di provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito degli eventi sismici del 1976, i quali, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, devono comunicare al Comune l'accettazione definitiva del lotto assegnato, già oggetto di intervento di ricostruzione, costruzione e riparazione o non ancora edificato.

L'accettazione di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti la trattazione privata.

Le aree occupate per la realizzazione delle infrastrutture per pubblica utilità e rientranti nel piano di ricomposizione particellare ai sensi del primo comma dell'articolo 2 vengono assegnate in via definitiva al Comune.

Art. 4

Una volta espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, il Comune con deliberazione del Consiglio comunale, approva in via definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, sesto, settimo ed ottavo comma della legge 11 novembre 1982, n. 828, il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria degli interessati, l'assegnazione dei singoli lotti.

L'assegnatario del lotto deve provvedere ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza entro il termine di mesi 18 dalla data di approvazione definitiva del piano di ricomposizione. Tali lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio.

È consentita la proroga di detti termini, per una volta sola, con provvedimento motivato del Sindaco.

Dell'avvenuta approvazione di cui al precedente primo comma è data notizia per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5

I conguagli in denaro previsti nel piano di ricomposizione sono corrisposti dagli interessati al Comune nel termine stabilito dal Comune stesso e comunque non oltre 180 giorni dalla comunicazione e vengono introitati in capitolo appositamente istituito nella parte entrate del bilancio comunale.

Il Comune procede alla liquidazione agli aventi titolo con prelievo dal corrispondente capitolo di spesa pure appositamente istituito nel bilancio comunale.

Art. 6

Le spese tecniche per la redazione dei piani di ricomposizione e quelle connesse agli adempimenti amministrativi del Comune sono a carico della Amministrazione regionale.

A tal fine le spese tecniche sono riconosciute entro il limite delle tariffe professionali vigenti; le altre in conformità alla documentazione presentata dal Comune.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 7

(Norma finanziaria)

Per le finalità previste dal precedente articolo 6 viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo I – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta – Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IV – il capitolo 804 con la denominazione «Finanziamento ai Comuni per le spese tecniche relative alla redazione dei piani di ricomposizione e per le spese connesse agli adempimenti amministrativi dei Comuni».

Gli stanziamenti da iscriversi al citato capitolo 804 saranno determinati, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

Art. 8

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1984, N. 35 (B.U.R. 76/20.8.84)

Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente sgravi contributivi a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali.

Art. 1

In attuazione del disposto dell'articolo 14 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalla concessione degli sgravi contributivi previsti all'articolo 2, n. 1, sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n. 546, a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali che abbiano sede:

- a) nei Comuni di cui all'articolo 20 del decreto – legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e all'articolo 11 del decreto – legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;
- b) negli altri Comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto – legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate per effetto degli eventi sismici e che di conseguenza sono state indennizzate, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, con un importo commisurato al 30% del danno accertato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

Art. 2

Per l'attuazione di quanto previsto al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'INPS apposita convenzione.

Art. 3

Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.200 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984/1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo I, Sezione V – Rubrica n. 10 – Categoria IV il capitolo 3349 con la denominazione: «Oneri derivanti dalla concessione degli sgravi contributivi a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali in attuazione al disposto dell'articolo 14 della legge n. 828/1982» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.200 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 2.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 3349 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Sul medesimo capitolo 3349 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 – «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1984, n. 45 (B.U.R. 10/30.1.84)

Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo.

TITOLO I

Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo

Art. 1

Avuto riguardo alla fase di sviluppo del processo di ricostruzione in atto delle zone terremotate del Friuli, la Segreteria generale straordinaria procede, entro il 31 dicembre 1984, sulla base dei dati forniti dai Comuni interessati, ad una formale ricognizione delle aree su cui insistono degli insediamenti abitativi di carattere provvisorio, tuttora necessari per oggettive esigenze connesse al completamento

del predetto processo ricostruttivo.

L'approvazione della ricognizione delle aree ritenute necessarie in funzione del completamento di tale processo ha luogo con decreto del Segretario generale straordinario ed allo stesso è implicitamente riconosciuta la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Allo stesso organo spetta, poi, autorizzare l'occupazione temporanea delle aree suindicate, la quale non potrà essere protratta oltre un triennio dalla data di emanazione del relativo provvedimento.

Con lo stesso decreto che autorizza l'occupazione viene stabilita l'indennità relativa da offrire ai proprietari dei beni occupati.

L'indennità, se accettata entro 30 giorni dalla notificazione ai soggetti interessati dal decreto, viene corrisposta direttamente e per l'intero periodo.

Ai fini della corresponsione dell'indennità trovano applicazione anche le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

In caso di mancata accettazione nel termine previsto, trova applicazione l'articolo 72, terzo e quarto comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Con il medesimo decreto potrà, altresì, essere determinata ed offerta ai proprietari, una indennità per i periodi di occupazione antecedenti all'emanazione del predetto provvedimento, qualora nessuna indennità sia stata loro corrisposta per tali periodi.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, si provvede a fissare i parametri di indennizzo, determinati, tenendo conto della perdita dei frutti, della diminuzione del valore del fondo, della durata dell'occupazione e di tutte le altre valutabili circostanze.

Per il ripristino della produttività delle aree di cui al primo comma, una volta cessate le oggettive esigenze, prima della scadenza del termine di cui al terzo comma e comunque a seguito di rilevazione semestrale a cura del Segretario generale straordinario, si provvede con le modalità ed i criteri previsti dal successivo articolo 2.

Art. 2

Le aree non ricomprese nel provvedimento di ricognizione di cui all'articolo precedente, secondo comma, sebbene occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché le aree adibite a deposito di materiali di risulta, devono essere riconsegnate da parte dei Comuni interessati ai proprietari relativi entro 120 giorni dalla data del provvedimento predetto.

Entro il medesimo termine i comuni devono provvedere al ripristino delle aree occupate di cui al comma precedente.

Qualora nessuna indennità, ovvero soltanto una qualche parziale indennità sia stata corrisposta per i periodi di occupazione, le Amministrazioni comunali interessate sono delegate a determinare, offrire e corrispondere l'indennità spettante con i criteri e le modalità stabiliti dal precedente articolo 1.

L'Amministrazione regionale provvede, con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, ad assegnare ai Comuni interessati i fondi necessari per la corresponsione delle indennità di occupazione nonché quelli per la messa in pristino delle aree di cui al presente articolo.

Qualora il proprietario delle suddette aree venga autorizzato dal Sindaco ad eseguire direttamente le opere di messa in pristino, le stesse dovranno essere portate a compimento entro il termine di cui al

primo comma.

In tal caso il proprietario ha diritto, a seguito di presentazione di apposita domanda, al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno determinati i limiti massimi di costo, cui devono attenersi i Comuni e i proprietari, per l'esecuzione delle opere destinate a ripristinare le aree occupate.

L'erogazione dei fondi in questione viene effettuata annualmente; in via d'anticipazione nella misura dell'80% di un preventivo sommario di spesa approvato in proposito dal Consiglio comunale ed il saldo ad accertamento definito delle somme dovute.

Con le medesime deliberazioni viene forfettariamente determinato, in ragione del 3% delle somme via via assegnate ai sensi del precedente comma, quanto dovuto ai Comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate.

Nei limiti del 7 per cento dei costi relativi all'esecuzione delle opere di ripristino delle aree occupate dagli insediamenti provvisori, sono assunte a carico dell'Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni per le operazioni di ristabilimento dei confini delle aree predette in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari. L'erogazione dei relativi fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 3

Le Amministrazioni comunali sono delegate a finanziare le spese sostenute dagli aventi diritto alle provvidenze della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto dei sedimi sui quali insistono insediamenti abitativi definitivi realizzati con strutture pervenute da soggetti terzi donanti.

Per sedime si intende l'area di stretta insistenza dei manufatti maggiorata del 20%.

Il finanziamento è accordato per una somma pari al valore economico dell'area al tempo dell'insediamento così come stimata dall'Amministrazione comunale, rivalutata sulla base degli indici di svalutazione monetaria determinati dall'ISTAT.

Il finanziamento non può essere accordato quando l'insediamento dei manufatti sia difforme dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici.

Il finanziamento non può essere cumulato con le provvidenze previste dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'assegnazione e l'erogazione dei fondi ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al primo comma, vale quanto disposto dal penultimo e dall'ultimo comma del precedente articolo.

Delle somme esborsate, si terrà conto, per il loro recupero, all'atto della stipula del contratto di acquisizione in proprietà.

Art. 4

Per la determinazione delle indennità e dei valori dei beni considerati dal presente Titolo I, la Segreteria generale straordinaria e le Amministrazioni comunali, quali Enti delegati ai sensi dell'articolo

11 dello Statuto di autonomia, si avvalgono, nel rispetto delle direttive impartite in materia di collaborazione fra organi statali regionali, della consulenza tecnica degli Uffici tecnici erariali.

Art. 5

In relazione ai prefabbricati di proprietà regionale, insediati per soddisfare le necessità di ricovero provvisorio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1976, la Regione è autorizzata a procedere alla loro alienazione, ovvero alla loro demolizione al venir meno delle esigenze predette.

TITOLO II Norme finanziarie

Art. 6

Per le finalità previste dal precedente articolo 1 viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo I – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria III – il capitolo 760 con la denominazione: «Pagamento dell'indennità per l'occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976».

Art. 7

Per le finalità previste dal precedente articolo 2 viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo I – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria III – il capitolo 762 con la denominazione: «Finanziamento ai Comuni per la corresponsione, su delega, dell'indennità per l'occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonché adibite a deposito di materiali di risulta e per il ripristino della produttività».

Art. 8

Per le finalità previste dal precedente articolo 3 viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 6041 con la denominazione: «Finanziamento ai Comuni per la corresponsione, su delega, di sovvenzioni per l'acquisto di sedimi relativi ad insediamenti abitativi definitivi».

Art. 9

Per le finalità previste dal precedente articolo 5 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II – Sezione I – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IX – il capitolo 5909 con la denominazione: «Spese per la demolizione di prefabbricati di proprietà regionale, non altrimenti utilizzabili» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1984.

Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 – «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» – del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 5909 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Sul medesimo capitolo 5909 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 – «Fondo riserva di cassa» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Art. 10

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1984, n. 53 (B.U.R. 114/18.12.84)

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

CAPO I

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 1

I Gruppi di cui all'articolo 7, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono soppressi.

I compiti e le attribuzioni demandate ai predetti Gruppi dalle vigenti disposizioni sono devoluti all'Ufficio tecnico della Segreteria generale straordinaria previsto dall'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

In relazione ai compiti ed alle attribuzioni devolute ai sensi del comma precedente, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata, sentiti i Comuni interessati, a conferire incarichi di consulenza, di collaborazione e, in genere, di prestazione d'opera intellettuale a professionisti singoli o associati.

I rapporti d'opera intellettuale con i Gruppi di cui al primo comma, in corso al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, proseguono sino ad esaurimento secondo le disposizioni anteriori.

Nel caso, peraltro, che i rapporti d'opera intellettuale abbiano ad oggetto oltre le prestazioni relative alla progettazione, anche quelle di direzione, assistenza e accertamento della regolare esecuzione dei lavori, il regime transitorio di cui al comma precedente non si applica quando quest'ultimo gruppo di prestazioni non abbia avuto inizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2087/Pres. del 29 novembre 1977 per gli alloggi convenzionati, ai sensi degli articoli 4, terzo comma,

e 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, non dovrà essere superiore a lire 24.000 né inferiore a lire 15.000 per vano utile di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01615/Pres. del 5 agosto 1977, ed è aggiornata ogni anno automaticamente, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei dodici mesi precedenti la data corrispondente al primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge di ogni anno.

Per le locazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del corrispettivo mensile è triplicata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornata nella misura e con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 3

In deroga alle vigenti disposizioni, per gli interventi sugli edifici di proprietà comunale adibiti a casa canonica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro i limiti dell'importo di progetto approvato sulla base del quale sono state eseguite le opere di cui al primo comma, lettera a), del predetto articolo.

Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione sempreché i lavori di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, siano già iniziati o completati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente già disposti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 4

In via di interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, quando si fa menzione della situazione di occupazione dell'edificio, o di parte di esso, la menzione si intende riferita alla situazione di possesso esercitato direttamente dalla persona giuridica a mezzo del legale rappresentante, tutte le volte che una persona giuridica sia titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull'edificio, o su parte di esso.

Art. 5

All'articolo 15, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con gli articoli 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, 18 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 12 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono aggiunte, infine, le parole: «si ha invece riguardo ai requisiti del comproprietario non richiedente qualora questi abbia titolo ad un maggior contributo in conto capitale».

Art. 6

I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall'art. 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nel precedente articolo 5, sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti.

Art. 7

In via di interpretazione autentica dell'articolo 17, sesto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 13 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, i lavori di riparazione iniziati anteriormente all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/ SGS, non sono soggetti all'applicazione degli indici parametrici di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35. I contributi sono concessi in ogni caso con riguardo all'indice dei costi vigente alla data di inizio dei lavori.

Art. 8

Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga – per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario – oltre dodici mesi rispettivamente dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi e dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.

Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 55, verranno disposte, su conforme domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

Art. 9

All'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le parole «per un quinquennio» sono sostituite dalle parole «per un decennio».

Art. 10

L'articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 38

L'alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva – prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità – a favore dei terzi estranei alla titolarità dell'immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all'unità immobiliare riparata con i benefici della presente legge, ivi comprese le unità considerate dal precedente articolo 11, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al pagamento delle spese sostenute dall'Ente pubblico per l'intervento disposto in loro favore o al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.

Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazioni fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell'unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso ed, altresì, quelle effettuate dal proprietario a favore del conduttore dell'unità immobiliare alla data degli eventi sismici che non disponga in proprietà di altra unità idonea a soddisfare le proprie esigenze».

Art. 11

Quando le opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976 sono state eseguite mediante le convenzioni previste dall'articolo 32 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e, nel corso dei lavori, si sono dovuti effettuare, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, interventi di ripristino strutturale e di adeguamento antisismico nonché di difesa dagli agenti atmosferici e di miglioramento ricettivo e funzionale non previsti nel progetto approvato dal Sindaco, i soggetti interessati possono beneficiare per tali interventi di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 70% della relativa spesa sostenuta.

Il contributo viene concesso dal Sindaco competente per territorio, su conforme parere della Segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa sostenuta dall'interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del Comune, redatta con riguardo ai prezzi fissati dal documento tecnico (DT 5), approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.

I prezzi non sono suscettibili di aggiornamento e la spesa ammissibile a contributo – compresa quella prevista nel progetto di cui al primo comma – non dovrà superare i parametri di convenienza economica stabiliti con il decreto presidenziale richiamato al comma precedente.

Ai fini suindicati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 12

Al fine di assicurare il sollecito rientro della popolazione terremotata nelle abitazioni definitive, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, quando il Comune o la Segreteria generale straordinaria provveda o abbia provveduto alla esecuzione diretta delle opere di ristrutturazione previste dall'articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e i destinatari dell'intervento siano persone ricoverate in prefabbricati o in alloggi di emergenza alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo agli interessati di dare inizio alle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro l'improrogabile termine di 60 giorni dalla riconsegna dell'immobile da parte dell'impresa esecutrice delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a) della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ovvero, nell'ipotesi di immobili per i quali detta riconsegna sia già intervenuta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, la Segreteria generale straordinaria, su segnalazione del Comune nel cui territorio ricade l'immobile si sostituisce al privato nella esecuzione delle opere in parola mediante l'occupazione temporanea dell'immobile a mezzo del Sindaco.

Per l'occupazione temporanea dell'immobile non è dovuto alcun indennizzo.

È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all'intervento sostitutivo qualora si renda necessario intervenire sulle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30. L'intervento sostitutivo non può avere luogo quando l'interessato lo richieda espressamente alla Segreteria generale straordinaria prima del conferimento dell'incarico di adeguamento degli elaborati progettuali ai fini del raggiungimento del minimo abitabile, di cui al successivo articolo 48.

In deroga alle vigenti disposizioni recanti provvidenze agli aventi diritto per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976, l'assunzione da parte della Segreteria generale straordinaria delle predette opere deve intendersi a tutti gli effetti come intervento di preminente interesse pubblico.

Ai soli fini del raggiungimento del minimo abitabile di cui all'articolo 48 della presente legge, il costo delle predette opere potrà superare i limiti parametrici stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Tale maggiore costo sarà posto a totale carico del soggetto interessato.

Per l'esecuzione delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile, il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all'adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 49 della presente legge.

Il Segretario generale straordinario è altresì autorizzato a stipulare i contratti d'appalto e ad effettuare i pagamenti dei lavori riguardanti le opere predette, anticipando le somme relative al maggiore costo a carico dei privati.

Per i fini di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

I fondi accreditati ai sensi del precedente comma affluiranno alla contabilità speciale istituita dall'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

Su richiesta del Segretariato generale straordinario, a lavori ultimati, il privato verserà al Fondo di solidarietà regionale, di norma in unica soluzione, le somme anticipate ai sensi del precedente ottavo comma.

Su richiesta dell'interessato potranno essere concesse dal Segretario generale straordinario condizioni di versamento diverse dal pagamento in unica soluzione, nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 52 della presente legge.

In caso di mancato versamento delle somme di cui ai due precedenti commi, il relativo recupero verrà effettuato con le procedure previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per tutti quei procedimenti per i quali non sia stata richiesta l'autorizzazione ad eseguire le opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13 (ABROGATO)

Art. 14

Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 2, punto 3), lettera a), della legge 8 agosto 1977, n. 546, i contributi comunque concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici non destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, danneggiati dagli eventi sismici del 1976 e appartenenti a persone giuridiche private, sono fatti validi a tutti gli effetti, purché al tempo della presentazione delle relative domande non fossero esistite delle disposizioni agevolative specificatamente previste per i predetti interventi in altre leggi regionali a favore delle zone terremotate.

Art. 15

Le domande dirette al conseguimento dei benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica, uffici di ministero pastorale e convento, presentate in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatte salve e valide agli effetti del conseguimento dei benefici predetti.

Sono altresì fatti salvi e validi, a tutti gli effetti, gli eventuali provvedimenti di concessione già disposti alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande di cui al primo comma.

Art. 16

I compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti a professionisti singoli o associati in ordine alla progettazione e/o alla direzione lavori, relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale nella misura corrispondente a quella stabilita dai Comuni stessi nei disciplinari stipulati con gli esperti, di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b) della sopra indicata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 17

La concessione dei contributi regionali previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposta per i vani adibiti ad attività produttive o per rustici, è fatta salva a tutti gli effetti quando in un edificio ad uso misto il recupero della parte abitativa si sia reso impossibile per effetto della sua distruzione o demolizione a seguito degli eventi sismici.

CAPO II

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 18

All'articolo 21, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dagli articoli 52 e 53 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e 24 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, le parole «tempestivamente comunicato nel suo ammontare alla Segreteria generale straordinaria, nei limiti dell'entità del finanziamento utilizzato per l'attuazione di cui al citato articolo 20», sono sostituite dalle seguenti: «versato al Fondo di solidarietà regionale».

Art. 19

L'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 63, è sostituito dal seguente:

«Art. 30

Le nuove unità immobiliari risultanti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui

al precedente articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune e devono essere cedute in via prioritaria ai soggetti aventi titolo ai benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi del precedente articolo 27.

Le predette unità immobiliari possono altresì essere assegnate dai Comuni in locazione semplice anche a soggetti diversi da quelli richiamati al comma precedente, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in locazione ad imprenditori, nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall'abitazione».

Art. 20

Il termine per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, è fissato al 31 dicembre 1985.

Tuttavia, nel caso in cui gli interessati siano ammessi ai contributi, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione dei progetti di cui al primo comma è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 21

All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole «per un quinquennio» sono sostituite dalle parole «per un decennio».

Art. 22

All'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come successivamente modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e dall'articolo 31 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, la proposizione «ovvero entro sei mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, quando sia spirato il termine quinquennale ivi previsto, a pena di revoca del contributo concesso» è soppressa e sostituita dalle seguenti proposizioni: «ovvero entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso.

Quest'ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l'immobile per la costruzione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.

In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazioni di garanzia reale o personale».

Art. 23

In via di interpretazione autentica dell'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, la condizione del rientro stabile in uno dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si intende riferita anche a coloro che siano emigrati da uno dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 24

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 51 della regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate dai successori per causa di morte dei titolari dei beni distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici entro sei mesi decorrenti, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le successioni già apertesì e, per le successioni future, dalla data di apertura della successione.

I benefici di cui al comma precedente possono essere concessi limitatamente alle successioni apertesì entro il 30 giugno 1985.

Art. 25

All'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, sono aggiunti i seguenti commi:

«Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare e/o dei familiari o soci coadiuvanti od altre comprovate cause impediscano la continuazione dell'attività produttiva, il Comune potrà dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di continuare l'esercizio dell'attività ripristinata, autorizzando l'avvio di altra attività anche da esercitarsi sotto una diversa impresa.

Nei casi di cui al comma precedente non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi».

Art. 26

Il contributo di cui all'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi validamente concesso anche quando i soggetti interessati, successivamente alla data del 6 maggio 1976 abbiano perduto i requisiti dell'iscrizione negli elenchi tenuti dall'Ufficio contributi agricoli unificati per raggiunti limiti di età.

Art. 27

(ABROGATO)

Art. 28

L'articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

«Art. 66

L'alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva – prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità – a favore di terzi estranei alla titolarità dell'immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all'unità immobiliare assistita dai benefici della presente legge, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.

Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il divieto quinquennale di cui al comma precedente decorre dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.

Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazioni fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell'unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso».

Art. 29

Al primo comma, punto 4), dell'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole «della presente legge» sono aggiunte le parole «ovvero sei mesi dall'approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo».

Dopo il suddetto primo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

«Quest'ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l'immobile per la costruzione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.

In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale».

Art. 30

In via di interpretazione autentica, l'articolo 68, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall'articolo 38 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, trova applicazione anche per gli acquisti effettuati dagli Istituti autonomi case popolari, ai sensi dell'articolo 68, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 31

All'articolo 69, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole «fino al 95% della» sono sostituite dalle parole «fino a coprire l'intera».

Art. 32

Al primo comma dell'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole «della presente legge» sono aggiunte le parole «ovvero entro sei mesi dall'approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo».

Dopo il suddetto primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quest'ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l'immobile per la costruzione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.

In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale».

Art. 33

Il periodo di due anni di residenza richiesto in capo ai sinistrati dall'articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi compiuto anche quando è stato maturato in più comuni ivi previsti.

Art. 34

All'articolo 75, primo comma, punto 3), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunta la frase «anche a prescindere dall'effettivo utilizzo dei benefici stessi».

Art. 35

Il punto 4) del primo comma dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, è sostituito dal seguente:

«4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile per l'avvio dell'attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l'acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all'uso pubblico previsto».

Art. 36

Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti eventualmente adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75, primo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1978, n. 45, ed ulteriormente sostituito dal precedente articolo 35 della presente legge.

Art. 37

All'articolo 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, dall'articolo 49 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall'articolo 41 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, le parole «entro il 31 dicembre 1978» sono soppresse.

Art. 38

I benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire alle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del 1976 sono, altresì, concessi, per il perseguimento delle medesime finalità, anche ai Comuni non compresi nella delimitazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici suindicati e la ordinanza di demolizione degli immobili adibiti ad uso abitazione sia anteriore al 30 giugno 1984.

Per le spese tecniche e/o di demolizione trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPGR 22 aprile 1980 n. 085/SGS e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della concessione dei benefici di cui ai precedenti commi i soggetti interessati possono presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Sindaco del Comune nel quale era situato l'immobile oggetto di demolizione.

Art. 39

(ABROGATO)

CAPO III

Norme di modifica, integrazione e interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 40

L'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, così come modificato dall'articolo 56 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall'articolo 44 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 37

I benefici previsti dai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere concessi anche in favore degli eventuali acquirenti a titolo oneroso o gratuito di alloggi non irrimediabilmente danneggiati dai sismi del 1976 e che sia conveniente recuperare, sempreché si tratti di soggetti sinistrati, di soggetti rientranti nelle categorie successibili, secondo le norme della successione legittima, ovvero di emigranti che si impegnino al rientro stabile entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso.

Quest'ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l'immobile per la riparazione del quale gli interessati hanno beneficiato del contributo regionale, per un periodo non superiore a due anni, soltanto in presenza di comprovati motivi.

In caso di decadenza, è accordata facoltà agli interessati di richiedere la restituzione rateale del contributo fino ad un massimo di venti semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.

I benefici di cui al primo comma possono essere concessi soltanto se gli interessati non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio ed utilizzino l'alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano sinistrati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

I requisiti previsti dai commi precedenti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare».

Art. 41

(ABROGATO)

Art. 42

In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non è subordinata alla stipulazione di atto d'obbligo unilaterale la concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su vani adibiti ad uso diverso dall'abitazione compresi in edifici ad uso misto, nonché a favore dei titolari dei medesimi diritti sui rustici non facenti corpo unico con le abitazioni rurali, di cui all'articolo 23 della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 43

In via di interpretazione autentica dell'articolo 27, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, fra le opere per

rendere agibile l'alloggio devono intendersi comprese anche quelle di ampliamento necessarie per il conseguimento dei parametri relativi alle esigenze abitative del nucleo familiare fissati con il DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres.

Art. 44

L'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, è così modificato:

– il primo comma è sostituito dai seguenti:

«L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa necessaria per gli interventi su beni riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la quota che eventualmente verrà erogata dallo Stato a titolo di concorso, in forza dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Il finanziamento di cui al comma precedente ha valore di anticipazione per l'ammontare del contributo statale che verrà corrisposto a lavori ultimati e collaudati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552»;

– il sesto e il settimo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalità di cessione delle unità abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; per l'introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell'articolo 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, quarto comma, della medesima legge.

In caso di mancata cessione ai soggetti interessati, ai sensi dei precedenti commi, le unità abitative residue vengono a far parte del patrimonio disponibile del Comune e possono essere cedute o locate, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione».

Art. 45

Relativamente agli interventi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, così come modificato dal precedente articolo 44, gli impegni ed i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico del capitolo 6014 per gli esercizi finanziari dal 1981 al 1984, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni finanziarie della stessa, devono intendersi regolarmente effettuati.

Art. 46

(ABROGATO)

CAPO IV Norme finali

Art. 47

I soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, che, anteriormente alla data di entrata in vigore

della presente legge, siano decaduti dai predetti contributi, per inutile decorso dei termini di ultimazione dei lavori, potranno essere riammessi agli stessi benefici per i quali sono incorsi nella decadenza, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

La riammissione concerne sia i contributi in conto capitale che i contributi in conto interessi e/o in annualità costanti già disposti a favore degli interessati.

La riammissione ai contributi in conto interessi è convertita nella concessione di contributi in annualità costanti nella misura e per la durata corrispondenti alle quote annuali di contributo nel pagamento degli interessi che residuavano al momento dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo disposta dagli Istituti di credito.

La norma di cui al comma precedente non trova applicazione nell'ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo.

Nei confronti dei soggetti indicati al primo comma, la possibilità di far luogo a declaratoria di decadenza è sospesa e la declaratoria eventualmente già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge è caducata.

Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l'immobile per il quale hanno beneficiato dei contributi regionali.

Analoga istanza dovrà essere presentata, negli stessi termini, alla Segreteria generale straordinaria, da parte degli interessati alla riammissione ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti.

L'accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è subordinato alla esecuzione dei lavori autorizzati almeno nei limiti del minimo abitabile di cui al successivo articolo 48 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Una volta redatta la certificazione comprovante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, il Comune è tenuto a trasmetterne copia alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.

L'obbligo di trasmissione di cui al comma precedente concerne pure i lavori eventualmente ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre la scadenza dei termini utili fissati nella concessione edilizia.

Il provvedimento di riammissione ai contributi in conto capitale è adottato dal Sindaco del Comune competente, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni; quello relativo ai contributi in conto interessi e/o in annualità costanti è adottato dalla Segreteria generale straordinaria.

Nell'ipotesi in cui non sia stato disposto dall'autorità concedente il recupero dei contributi a carico degli interessati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di concessione dei contributi sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti sono confermati con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per effetto del provvedimento di riammissione ai contributi regionali, le somme che il Comune o la Segreteria generale straordinaria avessero eventualmente recuperato dagli interessati, ivi comprese le somme a titolo di interessi, saranno loro restituite.

Art. 48

Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 11 novembre 1982, n. 828, si definisce minimo abitabile la dotazione indispensabile dell'alloggio e la correlazione fra il numero degli abitanti e lo spazio abitativo a loro disposizione all'interno di un alloggio parzialmente realizzato, in grado di assicurare una funzione abitativa di carattere essenziale.

Ferma restando la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato, ivi comprese tutte le opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché ai prescritti requisiti igienico – sanitari, il minimo abitabile si intende raggiunto:

- 1) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di riparazione, quando l'alloggio è dotato:
 - a) di un bagno ad uso esclusivo degli abitanti;
 - b) di uno spazio cucina;
- c) di un numero di vani e locali accessori mai inferiore alla metà degli abitanti, con un minimo di un vano utile, intendendosi per vani e locali accessori quelli definiti dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1977, n. 01615/Pres;
- 2) per gli alloggi che hanno formato oggetto di intervento di ricostruzione, quando le superfici complessive realizzate risultino superiori o uguali:
 - a) in presenza di nuclei familiari fino a tre persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. per una persona;
 - b) in presenza di nuclei familiari di quattro e più persone: ai valori di superficie utile residenziale e non residenziale fissati dall'articolo richiamato alla precedente lettera a) per un corrispondente numero di persone componenti il nucleo familiare ridotto di due unità.

Il Comune competente per territorio accerta, anche d'ufficio, in base ai criteri di cui ai commi precedenti, lo stato di attuazione delle opere realizzate dagli interessati nei termini fissati nella concessione edilizia.

L'accertamento positivo comporta:

- a) il rilascio della licenza di abitabilità;
- b) l'anticipazione del termine finale dei divieti legali di cui agli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, al momento della conclusione del periodo di cinque anni dal rilascio della licenza di abitabilità di cui alla precedente lettera a);
- c) l'imputazione, in deroga alle vigenti disposizioni, della totalità dei contributi regionali, sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti, a valere sulle opere realizzate;
- d) l'erogazione del residuo contributo in conto capitale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 18 e 24 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) la cessazione del diritto di fruire dell'alloggio provvisorio non di proprietà dell'utente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e delle relative norme attuative, approvate con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 luglio 1980, n. 091/SGS, modificato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 1981, n. 227/SGS;
- f) la cessazione del diritto all'utenza agevolata per i consumi di energia elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 69 e 62 della legge regionale 4 luglio

1979, n. 35;

g) la disponibilità degli alloggi convenzionati agli effetti dell'immissione degli aventi diritto nella detenzione degli stessi, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 8 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e delle relative norme attuative, approvate con Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 1977, n. 2087/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.

Le opere di progetto rimaste inultimate al momento del rilascio della licenza di abitabilità dovranno comunque essere completate. Il loro completamento potrà avvenire anche oltre i termini utili fissati nella concessione edilizia.

In tale ipotesi trova applicazione la norma di cui all'articolo 4, quinto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per il rilascio della nuova concessione edilizia il contributo di cui all'articolo 3 della richiamata legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto quando fosse richiesto dalle vigenti disposizioni, sempreché i lavori siano ultimati nel termine non prorogabile fissato nella nuova concessione edilizia.

Le norme di cui all'articolo 65 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, non trovano applicazione per gli alloggi che soddisfano i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 49

Per tutte le opere demandate alla Segreteria generale straordinaria dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 10, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Art. 50

Sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti gli interventi di riparazione e di ricostruzione che le Amministrazioni comunali abbiano effettuato per ragioni di urgenza prima della entrata in vigore della presente legge, in luogo della Segreteria generale straordinaria alla quale detti interventi erano demandati dalle disposizioni vigenti.

Art. 51

In via di interpretazione autentica delle disposizioni recanti provvidenze agli aventi diritto per la riparazione e la ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate, distrutte o demolite dagli eventi sismici del 1976, deve intendersi che con l'emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale sorge in capo al destinatario il diritto, suscettibile di trasmissione per causa di morte, ad ottenere i contributi in conto interessi e/o in annualità costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, nonché sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi degli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 52

La restituzione rateale delle somme dovute dagli interessati nelle ipotesi di cui agli articoli 12, ottavo e undicesimo comma, della presente legge e 11 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 1982, n. 459/ SGS, così come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 6

gennaio 1984, n. 1165/SGS, è accordata fino a venti semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.

Art. 53

Nei casi di richiesta di intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché dei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i soggetti interessati possono mutare la forma di intervento scelta, optando per quella privata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché l'intervento originariamente richiesto non abbia già avuto inizio di esecuzione con la stipulazione del contratto di appalto.

Eventuali spese di progettazione, sostenute per conto dell'interessato, dovranno essere recuperate, a meno che l'interessato medesimo non intenda utilizzare in proprio il progetto; in quest'ultimo caso il relativo costo sarà detratto dal contributo spettantegli.

Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi è fissato al 31 dicembre 1985.

Art. 54

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ordinario diocesano un contributo integrativo di quello previsto dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nella misura del 2,50% dell'importo dei lavori a base d'asta, per spese generali di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso dalla Segreteria generale straordinaria a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dell'Ordinario diocesano, corredata di una dichiarazione attestante l'importo dei lavori a base d'asta, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.

L'erogazione del contributo concesso all'Ordinario diocesano ha luogo:

- in ragione del 50% dell'importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dall'impresa e vistato dall'Ordinario diocesano;
- per la parte residua, pari alla rata di saldo dell'importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, verso presentazione, da parte dell'Ordinario diocesano, di una dichiarazione attestante l'intervenuta approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, vistata dal competente organo periferico del Ministero dei lavori pubblici.

Qualora il costo complessivo dell'opera risulti inferiore all'importo dei lavori risultante dal provvedimento di concessione del contributo, si fa luogo, contestualmente all'erogazione della rata di saldo, alla riduzione proporzionale del contributo concesso.

Art. 55

Le disposizioni agevolative contenute nelle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico o privato, ivi compresi gli interventi di cui al Titolo V della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, cessano di trovare applicazione nel territorio dei Comuni dichiarati danneggiati, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non compresi

nella delimitazione attuata ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Per i rapporti di sovvenzione, instaurati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma precedente, in relazione ai quali non siano stati ancora accordati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici regionali, continuano ad applicarsi, sino all'esaurimento del rapporto, le disposizioni cessate di vigere.

Art. 56

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, si ha riguardo ai requisiti effettivamente posseduti dagli interessati indipendentemente dalle norme invocate dagli stessi nella loro domanda.

L'autorità concedente il contributo provvede d'ufficio alla conseguente regolarizzazione della documentazione.

I provvedimenti di concessione di contributi eventualmente assunti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nel precedente primo comma, sono fatti salvi e validi a tutti gli effetti.

Art. 57

Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze previste dagli articoli 19 e 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 e dall'articolo 14 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, scade il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 58

È abrogato l'articolo 6 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

CAPO V

Norme finanziarie

Art. 59

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, terzo comma, 12, settimo comma, e 16 fanno carico al capitolo 755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984.

Art. 60

Per le finalità previste dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – viene istituito «per memoria» il capitolo 6042 con la denominazione «Contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici e di miglioramento ricettivo e funzionale».

Sul precitato capitolo 6042 potranno venire iscritti gli stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Art. 61

Per le finalità previste dall'ottavo comma del precedente articolo 12, nello stato di previsione della

spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio finanziario 1984, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XIV – viene istituito «per memoria» il capitolo 6101 con la denominazione: «Anticipazione ai privati delle somme relative al maggiore costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976».

Sul precitato capitolo 6101 della spesa potranno venire iscritti gli stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Per il recupero previsto dall'undicesimo comma del precedente articolo 12, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo III – Rubrica n. 1 – Categoria XVI – viene istituito «per memoria» il capitolo 920 con la denominazione «Rientri delle anticipazioni concesse ai privati per il maggior costo delle opere necessarie al raggiungimento del minimo abitabile di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976».

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione sul capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 920 dell'entrata.

Art. 62

A modifica dell'articolo 23 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, gli oneri previsti dall'articolo 8 della citata legge regionale, così come modificato dal precedente articolo 44 fanno carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984.

Conseguentemente, la denominazione del capitolo 6029 del precitato stato di previsione viene così modificata: «Finanziamenti per l'acquisizione degli immobili di interesse artistico o storico e per i lavori di cui all'articolo 14, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30».

Per l'introito delle somme eventualmente assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1977, n. 546, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, al Titolo II – Categoria XII – Rubrica n. 1 – il capitolo 725 con la denominazione: «Concorso dello Stato ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1977, n. 546, sulle spese sostenute per gli interventi su beni di interesse artistico o storico».

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» delle somme accertate sul precitato capitolo 725.

Art. 63

Per le finalità previste dal precedente articolo 54 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Segreteria generale straordinaria per la

ricostruzione del Friuli – Categoria XI – viene istituito il capitolo 6045 con la denominazione: «Contributo integrativo all'Ordinario diocesano per spese generali di progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6045 potranno venire iscritti eventuali ulteriori stanziamenti che saranno determinati con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Art. 64

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1985, n. 54 (B.U.R. 114/18.12.84)

Finanziamento di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. Nuove norme di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico – forestale.

Art. 1

Per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica, e per la revisione prezzi relativa ad opere già appaltate, da realizzare con le procedure previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, salvo le modifiche e integrazioni di cui al successivo articolo, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 1985 da utilizzare nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, nei limiti e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 2

L'esecuzione delle nuove opere di sistemazione idraulico-forestale può essere affidata, in delegazione amministrativa intersoggettiva, alle Comunità montane e agli Enti locali.

Per la realizzazione di dette opere si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, per interventi di sistemazione dei bacini idrografici, mediante la predisposizione di programmi pluriennali di intervento.

La prosecuzione o il completamento di opere di sistemazione idraulico – forestale sarà eseguito dagli enti o dagli uffici che hanno redatto i relativi progetti già approvati.

Art. 3

Per gli oneri previsti dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Presidenza della Giunta regionale – Direzione regionale delle foreste – Categoria IX – il capitolo 6201 con la denominazione: «Spese per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica e per la revisione prezzi di opere già appaltate, da utilizzare, con le procedure previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come modificate ed integrate dalla

presente legge, nei bacini montani delle aree colpite dagli eventi sismici del 1976, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per l'anno 1985.

Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 – Partita n. 9 – dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detta somma, l'importo di lire 10.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16/Rag. del 7 febbraio 1985.

Sul precitato capitolo 6201 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1986, n. 55 (B.U.R. 129/19.12.86)

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

CAPO I

Norme integrative della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 1

All'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dagli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

«La convenzione suindicata è trascritta nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese degli interessati.

Per gli edifici in comproprietà o in condominio, l'esecuzione delle opere di riparazione e di restauro è subordinata alla stipula della convenzione di cui ai commi precedenti sottoscritta da tanti partecipanti alla comunione o al condominio, che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore dell'immobile catalogato.

In tali casi, la stipula della convenzione predetta dovrà comunque essere preceduta dalla deliberazione assunta, ai sensi degli articoli 1108 e rispettivamente 1136 del codice civile, dai partecipanti alla comunione o al condominio.

L'esecuzione dei lavori relativi avrà luogo con riferimento all'intero edificio, fatta eccezione per le eventuali parti in proprietà esclusiva dei soli condomini che non abbiano sottoscritto la convenzione».

Art. 2

Per le convenzioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che risultino già

stipulate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede alla loro trascrizione nei registri immobiliari a spese dei proprietari interessati.

Art. 3

Nei limiti e alle condizioni di cui al comma successivo, il Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia, può autorizzare il mutamento anche parziale della destinazione d'uso degli edifici catalogati ed inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima che siano decorsi quindici anni dalla data della stipula della convenzione per la conservazione dello stato degli edifici.

Il mutamento della destinazione d'uso, quale risulta dal verbale di consistenza redatto dopo l'ultimazione dei lavori di riparazione e restauro, non può essere autorizzato quando venga ad alterare i valori architettonici, culturali ed ambientali che hanno giustificato la catalogazione dell'edificio.

L'autorizzazione di cui al presente articolo può essere concessa anche per gli edifici in relazione ai quali sia già stata stipulata, alla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione di cui al surrichiamato articolo 8 della predetta legge regionale.

Art. 4

I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui ai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) per giorni centottanta, in favore dei soggetti emigrati all'estero, proprietari o titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili danneggiati dagli eventi sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi od un loro familiare, proprietari di altro alloggio nel territorio nazionale;
- b) per giorni novanta, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento, purché occupanti, alla data del 6 maggio 1976, l'edificio o parte dell'edificio da riattare e residenti altresì, alla data medesima, nel Comune ove è situato l'immobile danneggiato dagli eventi sismici.

Per i fini del presente articolo, ai proprietari sono equiparati gli assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita.

Nel caso che il titolare dell'immobile danneggiato sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al primo comma, da quello tra gli eredi che alla data degli eventi sismici conviveva con il titolare, sempreché non risulti esso stesso o altro familiare proprietario di altro alloggio. L'erede che agisce deve dichiarare di sollevare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.

Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

I progetti relativi agli interventi richiesti dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda, salvo che per i soggetti di cui al precedente primo comma, lettera a), e loro eredi, per i quali il termine è di dodici mesi. Trova applicazione l'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36.

La concessione dei contributi non ha luogo se il nesso di causalità dei danni dagli eventi sismici del 1976 non è provato attraverso il verbale di accertamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 7

giugno 1976, n. 17.

La concessione dei contributi altresì non ha luogo se gli edifici siano già stati riparati con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

Art. 5

Al terzo comma dell'articolo 24 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono soppresse le parole «alle condizioni di canone praticato alla data predetta».

Al quarto comma del suddetto articolo sono soppresse le parole «alle condizioni suindicate e» e sono aggiunte, dopo le parole «con precedenza a persone terremotate», le parole «residenti, alla data del 6 maggio 1976, nel medesimo Comune».

Art. 6

All'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Anche in pendenza dell'approvazione del progetto e con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi.

L'inizio dei lavori di riparazione comporta per l'interessato l'implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella ritenuta ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto.

I lavori di riparazione iniziati anteriormente all'entrata in vigore del DPGR 8 marzo 1979, n. 055/Sgs non sono soggetti all'applicazione degli indici parametrici di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 35 del 1979. I contributi sono concessi in via di sanatoria con riguardo all'indice dei costi vigente alla data di inizio dei lavori».

Art. 7

I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi agli interessati ponendo in detrazione i contributi eventualmente già accordati ai sensi della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alla riparazione dei danni subiti dall'immobile a causa degli eventi sismici.

Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità al presente articolo.

Art. 8

Qualora esigenze di coordinamento funzionale e distributivo dei vani e dei locali accessori, costituenti unità abitative comprese in uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici, impongano modificazioni delle proprietà per soddisfare in modo razionale le esigenze abitative degli occupanti, sono ammissibili a contributo anche le parti dell'edificio acquisite successivamente al 6 maggio 1976 per garantire la ricettività abitativa di cui al DPGR 01615/Pres dell'8 agosto 1977.

Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui al comma

precedente.

Art. 9

All'articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l'alienazione dell'unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l'interessato adduca comprovati motivi.

Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, modifiche della destinazione d'uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo».

CAPO II

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 10

Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento deve intendersi autorizzato ad utilizzare le somme derivanti da economie eventualmente realizzate a seguito di ribassi d'asta o durante l'esecuzione dei lavori, per il finanziamento di perizie suppletive e di variante, nel rispetto delle finalità dell'opera.

Sono fatti salvi i provvedimenti eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del precedente comma.

Art. 11

In via di interpretazione autentica, il parere di competenza della Commissione consiliare speciale previsto dall'articolo 21, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è espresso in sede di approvazione dei criteri di riparto dei fondi occorrenti per il finanziamento complessivo degli interventi di cui alla lettera f) del programma considerato dall'articolo 20 della stessa legge regionale.

Art. 12

(ABROGATO)

Art. 13

I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono riaperti per giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili distrutti o demoliti a causa degli eventuali sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi o uno qualsiasi dei componenti il loro nucleo familiare, proprietari di altra abitazione.

Nel caso che il proprietario dell'immobile distrutto o demolito sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, da

uno dei soggetti indicati al quinto comma dell'articolo 42 della citata legge regionale n. 63 del 1977, nell'ordine e alle condizioni ivi previste.

Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

I soggetti di cui al presente articolo, se titolari di edifici ad uso misto, possono richiedere, negli stessi termini, di beneficiare dei contributi per la ricostruzione dei vani adibiti ad uso diverso dall'abitazione, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle norme ordinate sotto il Capo III del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 14

Il trasferimento ai soci della proprietà degli alloggi in corso di ricostruzione a cura delle cooperative edilizie, accompagnato dalla volturazione ai medesimi soci della concessione edilizia intestata alla cooperativa, esplica efficacia sanante nei confronti dei provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente intestati ai singoli soci, ai sensi dell'articolo 42, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni e integrazioni.

Nei confronti dei provvedimenti considerati al primo comma, uguale efficacia sanante esplica la assegnazione degli alloggi disposta – a lavori ultimati – dalla cooperativa edilizia a favore dei singoli soci. Nell'ipotesi in cui, per motivi indipendenti dalla volontà della cooperativa edilizia, non sia possibile disporre l'assegnazione degli alloggi, l'effetto di sanatoria è collegato al rilascio di una dichiarazione del Sindaco attestante che gli alloggi sono stati ricostruiti a cura della cooperativa edilizia medesima cui i beneficiari appartengono o sono appartenuti.

Nel caso di alloggi che si rendano disponibili, per decadenza, rinuncia o altre cause di cessazione della qualità di socio di cooperativa, prima dell'assegnazione in proprietà individuale, può addivenirsi all'assegnazione dei predetti alloggi in favore di altri soci aventi diritto ai contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

A favore di coloro che subentrano nell'assegnazione degli alloggi resisi disponibili nei modi di cui al precedente comma è disposta la volturazione del decreto di concessione del contributo già emesso al nome del socio cessato dalla cooperativa. In sede di volturazione del decreto di concessione, si procede al conguaglio dei contributi già concessi al nome del socio cessato con quelli spettanti al socio subentrato, fermi restando gli originari indici di aggiornamento del contributo oggetto di volturazione. Il recupero delle eventuali somme eccedenti è effettuato con azione rivolta nei confronti della cooperativa delegata alla riscossione del contributo.

La domanda utilmente presentata dal socio cessato dalla cooperativa è valida ai fini dell'emissione di un nuovo decreto di concessione dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con l'applicazione degli originari indici di aggiornamento recati nel decreto di concessione del contributo volturato al nome del socio subentrato.

Art. 15

L'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte da ultimo con l'articolo 22 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificato:

– al secondo comma, le parole «entro sei mesi» e le parole «non oltre quattro anni» sono

rispettivamente sostituite dalle parole «entro due anni» e «non oltre sei anni»;

– il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Quest'ultimo termine potrà tuttavia essere prorogato, previo parere della Commissione consiliare, dal Sindaco del Comune competente per un periodo non superiore a tre anni, in presenza di comprovati motivi».

Art. 16

In via di interpretazione autentica dell'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dal precedente articolo 15, il termine di due anni per il rientro degli emigranti decorre dalla data di emissione del decreto di concessione in tutti i casi in cui il contributo è accordato per un alloggio già munito del certificato di abitabilità. Conseguentemente, nei casi sopradescritti il periodo di sei anni dalla data di emissione del decreto di concessione, fissato quale limite massimo per il rientro degli emigranti, non trova applicazione.

Art. 17

In via di interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il requisito del distacco dal nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi sussistente anche qualora il nucleo originario non abbia fruito, per qualsiasi motivo, del contributo cui avrebbe avuto diritto.

Art. 18

I contributi di cui all'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano stati concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge agli insegnanti di scuole statali, ai dipendenti delle aziende autonome statali, nonché al personale militare di carriera e della polizia di Stato possono essere integrati, a domanda da presentarsi al Comune entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla misura del 100%, a condizione che gli interessati avessero, alla data del 6 maggio 1976, effettiva dimora nell'alloggio andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.

La concessione del contributo è disposta previo conguaglio dell'importo complessivo delle rate di contributo ventennale costante eventualmente già riscosse sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.

L'importo delle rate soggetto a conguaglio è attestato da dichiarazione della Segreteria generale straordinaria.

Resta ferma l'indicizzazione del contributo integrativo alla data del decreto di concessione emesso ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 19

I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai sinistrati che, muniti di ogni altro requisito prescritto, risiedevano di fatto, alla data del 6 maggio 1976, presso un alloggio distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, pur risultando anagraficamente residenti

anche in diverso Comune.

Art. 20

All'articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l'alienazione dell'unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l'interessato adduca comprovati motivi.

Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, modifiche della destinazione d'uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo.

Le disposizioni di cui ai tre commi precedenti non si applicano agli emigranti titolari dei benefici previsti dall'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 21

L'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l'articolo 29 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è così modificato:

– al primo comma, la lettera c) del punto 3) è sostituita dalla seguente:

«c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell'alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell'aspirante;»;

– al settimo comma, le parole «dagli articoli 48, 49 e 51 della presente legge» sono sostituite dalle parole «dalla presente legge e, in via subordinata, ai soggetti ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell'alloggio a causa degli eventi sismici»;

– il nono comma è sostituito dal seguente:

«L'alienazione degli immobili in favore dei Comuni non comporta violazione dei divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il negozio di alienazione abbia ad oggetto un immobile, assistito da contributo, ancora in corso di costruzione o di ristrutturazione, il Comune certifica lo stato di attuazione dell'opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale, anche in via di riammissione, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive integrazioni. Con il relativo provvedimento comunale viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso»;

– all'undicesimo comma è aggiunto il seguente periodo:

«Trovano applicazione le disposizioni previste dal precedente nono comma»;

– al sedicesimo comma, dopo le parole «anche se privi dei requisiti soggettivi per l'accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata», sono aggiunte le parole «ivi compreso il requisito della residenza o dello

svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune o nei Comuni indicati nel bando di concorso indetto dallo IACP competente per territorio».

Art. 22

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ricoverati da almeno un anno in alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell'alloggio a causa degli eventi sismici, possono concorrere alla assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e conseguono il punteggio di cui all'articolo 51, primo comma, punto 1, lettera a), della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, nella misura massima ivi prevista, ancorché, alla data di pubblicazione del bando, non occupino l'alloggio provvisorio.

Art. 23

L'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

- al primo comma, punto 4, le parole «per l'avvio dell'attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite» sono sostituite dalle seguenti: «per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti»;
- al primo comma, dopo il punto 4, è aggiunto il seguente punto:
 - «5) il mutamento della destinazione d'uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento».

Art. 24

Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell'articolo 75, primo comma, punti 4 e 5 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con il precedente articolo.

Art. 25

I finanziamenti disposti ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, a favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, da queste eventualmente impiegati per la realizzazione di opere ed impianti pubblici su aree appartenenti ai Comuni terremotati, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ivi compresi quelli connessi al rilascio della dichiarazione prevista dall'articolo 81 della surrichiamata legge regionale, come sostituito dall'articolo 26 della presente legge, sempreché l'opera o l'impianto finanziato sia destinato a soddisfare un interesse pubblico sovracomunale.

Art. 26

L'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

«Art. 81

In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture comunque finanziati, anche in parte, con la presente legge sono approvati da parte dell'Ente beneficiario e, per le opere di cui all'articolo 75, ultimo comma, dal Consiglio comunale; al Presidente della Giunta regionale è riservata la nomina del collaudatore.

Ad avvenuta realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento ed entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori, il legale rappresentante dell'Ente beneficiario provvederà ad inviare all'Amministrazione regionale concedente una dichiarazione attestante che i fondi somministrati sono stati spesi per la realizzazione dell'opera medesima corredata dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori regolarmente approvati».

Art. 27

È in facoltà dei soggetti destinatari dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, procedere, in luogo della ricostruzione, all'acquisto di alloggi inultimati, anche già assistiti dai benefici delle leggi regionali di intervento a favore delle zone terremotate, a fini di completamento.

Il contributo è accordato per sopperire alle spese di acquisto e di completamento dell'unità immobiliare ed è determinato nella misura forfettaria dell'80% dell'importo cui l'interessato avrebbe avuto diritto in forza della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, della medesima legge regionale e riferiti alla data del decreto di concessione.

L'erogazione ha luogo:

- in ragione dell'80% del contributo, contestualmente all'emissione del decreto di concessione;
- per la parte residua, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Il contributo previsto dal presente articolo non è cumulabile con altre forme contributive recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate.

CAPO III

Disposizioni comuni alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni

Art. 28

In via eccezionale, nei casi di domanda di intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché nei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la rinuncia all'intervento, manifestata fino a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima della stipulazione del contratto d'appalto, non comporta l'addebito delle spese di progettazione qualora l'interessato abbia fruito di un reddito annuo complessivo per l'intero nucleo familiare inferiore a lire 40.000.000.

Il reddito cui fare riferimento è quello complessivo imponibile agli effetti dell'IRPEF, derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Per ogni componente il nucleo familiare che non produce reddito di importo superiore al limite di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, è prevista una riduzione del reddito del nucleo familiare pari a lire 1.000.000.

I redditi da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma precedente, sono calcolati nella misura del 60%.

Per gli emigranti si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all'estero.

Per coloro che abbiano fruito di un reddito annuo complessivo superiore al limite indicato dal presente articolo, le spese di progettazione sono addebitate con la maggiorazione degli interessi legali.

Su richiesta degli interessati il Comune potrà consentire la restituzione rateale delle somme dovute fino a dodici semestralità consecutive.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

Il beneficio della rateazione non è subordinato a presentazione di garanzia reale o personale.

Art. 29

Il mancato inizio dei lavori entro un anno dall'emissione del decreto di approvazione del progetto esecutivo, ai sensi degli articoli 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, comporta di diritto la decadenza dai contributi regionali.

L'eventuale rinnovo del decreto di approvazione del progetto esecutivo non produce alcun effetto sul piano contributivo.

Il termine di un anno decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi in cui il decreto di approvazione del progetto esecutivo sia stato emesso anteriormente alla data suindicata.

L'interessato, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di dare inizio ai lavori nel termine di un anno previsto ai commi precedenti, può chiedere, con domanda motivata, proroga, che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

Art. 30

È in facoltà dei soggetti aventi diritto ai contributi ventennali costanti previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, chiedere che le annualità di contributo loro spettanti vengano capitalizzate al valore attuale ed erogate in unica soluzione.

La domanda di capitalizzazione delle annualità di contributo è presentata alla Segreteria generale straordinaria.

Il beneficio della capitalizzazione non può essere accordato se l'interessato non abbia compiuto 60 anni di età al momento della presentazione della relativa domanda. In ogni caso la capitalizzazione delle annualità di contributo non può essere disposta quando all'avente diritto sia già stato concesso il contributo e sia già stato emesso il relativo ruolo di spesa fissa.

Fatto salvo quanto disposto dal comma successivo, il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura del dodici per cento per le annualità di contributo che competono sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, e nella misura del sette per cento in ogni altro caso.

Qualora la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici venga attuata mediante ambiti unitari di ricostruzione, il contributo ventennale costante eventualmente spettante all'avente diritto sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, ovvero sulle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 067/Pres., può essere, a domanda – da inoltrarsi pure alla Segreteria generale straordinaria –, determinato al valore attuale calcolato al saggio d'interesse del dieci per cento.

Il beneficio della capitalizzazione non è subordinato al requisito di cui al terzo comma del presente

articolo.

L'importo capitalizzato viene determinato dalla Segreteria generale straordinaria e comunicato al Sindacato, il quale lo porrà in detrazione dal prezzo di cessione dell'immobile ricostruito, quale risulta determinato in applicazione dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.

L'operazione di cui al comma precedente non può in alcun caso comportare un saldo attivo a favore del beneficiario.

La stessa operazione è effettuata anche nei casi in cui il beneficiario abbia già ricevuto in assegnazione l'immobile ricostruito e, per tale titolo, abbia già versato le somme poste a suo carico – in unica soluzione –, ovvero si trovi a versare le medesime somme ratealmente, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

Le somme che risultino indebitamente versate dagli interessati saranno loro restituite senza alcuna maggiorazione d'interessi dal Sindaco competente per territorio. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 31

I divieti posti dagli articoli 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi ai successori a titolo particolare, sia per atto tra vivi che per causa di morte, nella titolarità degli immobili assistiti da contributo.

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

La violazione dei divieti da parte dei soggetti richiamati al primo comma comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al cinquanta per cento del contributo assentito all'originario titolare. La sanzione è irrogata dal Sindaco competente per territorio; il relativo importo è versato al Fondo di solidarietà regionale.

Le previsioni di cui al precedente comma non trovano applicazione qualora nei confronti di un precedente titolare dell'immobile sia stata irrogata la predetta sanzione pecuniaria, ovvero sia stata dichiarata la decadenza dai benefici in forza degli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

In via di interpretazione autentica degli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi che le disposizioni ivi contenute valgano non solamente per i beneficiari diretti del contributo, ma anche per i loro successori universali per causa di morte nella titolarità dell'immobile.

I negozi di alienazione eventualmente posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, i quali risultino conformi alle disposizioni contenute negli articoli 38, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nei testi risultanti rispettivamente dagli articoli 10 e 28 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, non comportano decadenza dai benefici regionali.

I provvedimenti di decadenza eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge

vanno annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente introitate sono restituite agli interessati. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Quando sia consentito alienare l'immobile assistito da contributo prima della scadenza del quinquennio in base alle disposizioni contenute negli articoli 38, secondo terzo, comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66, terzo, quarto, comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di alienare gli immobili può essere esercitata anche in corso d'opera. In tali casi il Comune certifica lo stato di attuazione dell'opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento comunale, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota del beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano pure alle espropriazioni immobiliari per pubblica utilità, nonché alle vendite ed alle assegnazioni giudiziali di immobili rimasti inultimati. In questi casi, la certificazione dello stato di attuazione dell'opera, ai fini della determinazione delle spese, è fatta con riferimento o alla data del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza, o alla data del pignoramento o, comunque, al momento in cui il titolare è privato definitivamente del possesso dell'immobile.

Art. 32

Su istanza degli interessati possono essere concesse dilazioni di pagamento, fino a dodici semestralità consecutive, delle somme da essi dovute in seguito ad annullamento, revoca, dichiarazione di decadenza, rinuncia od altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo.

Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.

L'importo minimo della rata è di lire trecentomila.

Il beneficio della rateazione è accordato per importi superiore a lire tre milioni e non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'interessato decade dal beneficio della rateazione ed è tenuto a versare, in unica soluzione, l'ammontare residuo della somma dovuta.

Resta ferma ogni altra diversa disposizione recante modalità di versamento rateale al Fondo di solidarietà regionale di somme dovute dagli interessati.

Art. 33

Per gli interventi assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco ha facoltà di prorogare il termine di ultimazione dei lavori anche per motivi diversi da quelli previsti dalla vigente legislazione.

La proroga è concessa su istanza motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori.

Detto termine può essere prorogato anche più volte, purché, complessivamente, il periodo coperto dai provvedimenti di proroga non superi il doppio del periodo di esecuzione dei lavori assentito con la concessione edilizia originaria.

I provvedimenti di proroga eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nei precedenti commi sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 34

Per gli interventi assistiti dai benefici regionali di cui al precedente articolo, l'approvazione della variante di progetto in corso d'opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 47, può essere disposta anche su richiesta avanzata dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori; il provvedimento di approvazione non può comunque intervenire dopo il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità richiesto dalle disposizioni vigenti.

Art. 35

La presentazione delle domande di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'articolo 13 o delle norme ordinate sotto il Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, sospende i procedimenti amministrativi diretti a conseguire le provvidenze previste dalle leggi sulla ricostruzione delle zone terremotate, nonché i procedimenti amministrativi di cui all'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto opere sanabili.

Con riferimento alle stesse opere, la presentazione delle domande indicate al primo comma sospende, altresì, i provvedimenti diretti a dichiarare la decadenza dalle provvidenze già assentite in base alle vigenti disposizioni per la ricostruzione delle zone terremotate.

L'effetto sospensivo prodotto dalla presentazione delle domande in precedenza indicate perdura sino a che non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria suindicati.

In caso di esecuzione di opere abusive, assistite dalle provvidenze regionali suindicate, non suscettibili di sanatoria ovvero per le quali non si sia fatta domanda di sanatoria, ai sensi della surrichiamata legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'Autorità concedente è tenuta a dichiarare la decadenza dalle provvidenze già concesse.

In caso, invece, di esecuzione di opere abusive, per le quali si pervenga al rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria ovvero alla formazione del silenzio – accoglimento, secondo le disposizioni della più volte richiamata legge 28 febbraio 1985, n. 47, la convalida delle provvidenze già assentite ovvero la definizione favorevole dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, hanno luogo previo accertamento dell'ammissibilità delle opere, così come realizzate, secondo le disposizioni vigenti per la ricostruzione delle zone terremotate.

Con lo stesso provvedimento può essere disposta la restituzione dei contributi eventualmente revocati agli interessati, ivi comprese le somme corrisposte a titolo di interessi, anteriormente al conseguimento della sanatoria urbanistico-edilizia.

Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma precedente.

CAPO IV

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 36

Nei casi previsti dall'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, coloro che occupavano l'edificio, alla data del 6 maggio 1976, a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento possono presentare la domanda per ottenere le provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro 60 giorni dalla data di effettiva demolizione dell'edificio. Qualora la demolizione dell'edificio sia già avvenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla predetta data.

Negli stessi casi di cui al comma precedente, la possibilità per i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile di transitare dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi esclusa – in via di interpretazione autentica – quando i soggetti sopra richiamati non abbiano presentato alcuna domanda sulla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o la abbiano presentata fuori termine, ovvero difettino di taluno dei requisiti soggettivi essenziali per l'accoglimento della domanda utilmente presentata ai sensi della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei soggetti indicati al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi, in presenza di ogni altro requisito, quando la domanda di contributo sia stata presentata entro i termini indicati dall'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Art. 37

La previsione di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, si applica, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni, anche agli edifici non destinati ad uso di abitazione o ad uso misto.

Art. 38

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, quarto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ai soggetti che non abbiano stipulato le convenzioni ivi richiamate possono essere tuttavia concessi i contributi previsti dagli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, con estensione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale, purché alla data del 9 luglio 1980 fosse già stata rilasciata la dichiarazione sindacale prevista dall'articolo 27, quinto comma, della più volte richiamata legge regionale n. 30 del 1977.

Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione eventualmente adottati fino all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Art. 39

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, quarto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i contributi previsti dall'articolo 15, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi anche sul costo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, in favore dei proprietari

emigrati all'estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l'alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del precedente comma.

Art. 40

Nei casi in cui il termine per la presentazione dei progetti esecutivi per le opere di riparazione sia decorso inutilmente, non trova applicazione l'articolo 9, terzo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

Art. 41

Anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le disposizioni previste dall'articolo 16, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estese in favore dei soggetti ai quali sia stato notificato – a cura della Regione – il provvedimento di cancellazione dell'edificio dagli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine di 60 giorni indicato al primo comma del citato articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, decorre dalla notifica del provvedimento di cancellazione, salvo che tale provvedimento sia già stato adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel qual caso il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di contributo decorre dalla predetta data.

I titolari degli edifici cui sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, i quali abbiano comunque titolo a conseguire le provvidenze recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate, possono presentare la relativa domanda entro lo stesso termine di 60 giorni.

Il progetto relativo all'intervento richiesto dagli interessati dovrà essere presentato entro e non oltre sei mesi dalla data di accoglimento della domanda.

Trova applicazione l'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36.

Art. 42

Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi di cui all'articolo 20, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, termine già fissato al 30 giugno 1980, è riaperto per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I progetti esecutivi eventualmente presentati prima dell'entrata in vigore della presente legge oltre la scadenza del suddetto termine sono validi agli effetti della concessione dei contributi.

Le domande di contributo eventualmente già respinte per ragioni connesse al ritardo nella presentazione dei progetti, possono essere ripresentate entro il termine di cui al precedente primo comma.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei Comuni non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 43

Su domanda da presentarsi presso la Segreteria generale straordinaria entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a

concedere, nei limiti e alle condizioni di cui ai commi successivi, i finanziamenti previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per il completamento degli interventi di recupero statico e funzionale o di ricostruzione di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi rimasti sospesi a cagione delle difficoltà finanziarie incontrate dal beneficiario.

Il finanziamento di cui al comma precedente è accordato – anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 – agli edifici per il cui recupero o ricostruzione siano stati concessi i benefici previsti dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Il finanziamento non può superare l'importo di progetto sulla base del quale sono stati concessi i contributi ai sensi delle leggi regionali dianzi citate.

Sono tuttavia ammesse a finanziamento le perizie suppletive e di variante al progetto principale motivate dalla necessità di adeguare l'edificio al rispetto delle norme e dei requisiti funzionali relativi alla categoria delle opere di cui trattasi.

Il finanziamento di cui ai precedenti commi viene diminuito dell'importo corrispondente al contributo in conto capitale concesso in forza delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, nonché dell'importo del mutuo agevolato eventualmente contratto sulla parte di spesa del progetto non coperta dal contributo in conto capitale.

Le domande presentate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per la riparazione degli edifici considerati dal presente articolo sono valide agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati ai sensi della sopraindicata norma regionale sono revocati.

Art. 44

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica di loro proprietà che siano stati danneggiati dagli eventi sismici del 1976.

La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'erogazione dei fondi ai Comuni viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.

Art. 45

Le disposizioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato un alloggio dopo gli eventi sismici ma prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

Ai fini della determinazione del contributo, si dovrà aver riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di stipulazione del contratto di acquisto ovvero ai prezzi fissati con il DPGR 26 gennaio 1978, n. 067/Pres. qualora il contratto fosse stato stipulato anteriormente all'1 giugno 1978.

Non possono conseguire i benefici previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni:

- a) i negozi che non attengono all'acquisto del diritto di proprietà piena ed esclusiva dell'alloggio;
- b) (ABROGATA).

Il termine per la presentazione al Comune del contratto di acquisto dell'alloggio, ai fini del conseguimento dei benefici del Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è fissato al 31 dicembre 1990, fatte salve le eccezioni di cui ai commi successivi.

Per i soggetti ammessi ai contributi, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione del contratto di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Per i soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, in seguito alla notifica non anteriore alla presente legge dell'ordinanza di demolizione dell'edificio, in base alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione del contratto di acquisto è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.

Per i soggetti muniti dell'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, il contratto di acquisto va presentato entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento della domanda di contributo disposto dal Sindaco del Comune di nuova residenza.

In caso di diniego dell'autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione del contratto di acquisto al Comune ove è maturato il diritto dell'interessato alla ricostruzione decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.

Lo stesso termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge se i provvedimenti considerati ai quattro precedenti commi sono stati assunti anteriormente alla predetta data.

L'interessato, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di presentare il contratto d'acquisto nei termini stabiliti dal presente articolo può chiedere, con domanda motivata, proroga, che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, purché la domanda pervenga prima della scadenza dei termini anzidetti.

CAPO V

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 46
(ABROGATO)

Art. 47
(ABROGATO)

Art. 48

In via di interpretazione autentica, gli interventi di cui all'articolo 16 della legge regionale 7 giugno

1979, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti urgenti agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 41 del RD 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 49

Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 51, sono inseriti i seguenti:

«I ricoveri e gli annessi di cui al precedente comma potranno essere ceduti altresì a persone che abbiano con i richiedenti o i loro eredi rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado, oppure ai coniugi dei richiedenti e ai loro eredi, sempreché tali cessionari acquisiscano la proprietà dell'area sulla quale insistono i ricoveri.

Qualora non risulti possibile pervenire ad una cessione a termini dei precedenti commi, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura è autorizzato ad acquistare la proprietà delle aree interessate al fine di trasferirle in proprietà ad operatori agricoli singoli od associati od a cooperative. Il corrispettivo per questi trasferimenti comprenderà il rimborso dei costi sostenuti dall'Ente per l'acquisizione dell'area; le condizioni per la cessione saranno quelle stabilite, secondo l'ultimo comma del presente articolo, per i beneficiari della presente legge. La congruità del prezzo di acquisto delle aree gravate dal diritto di superficie di cui al presente comma sarà accertata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, cui compete disporre la spesa.

Qualora sia venuto meno l'interesse dei richiedenti o dei proprietari dei terreni all'utilizzo delle strutture secondo l'originaria destinazione, i ricoveri zootecnici potranno essere ceduti alle Amministrazioni comunali per scopi istituzionali, sociali od economici od a cooperative, ovvero ad operatori agricoli singoli od associati, anche – eccezionalmente – in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1979, n. 51.

Qualora non sia possibile in alcun modo attuare la cessione dei ricoveri zootecnici, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura è autorizzato a procedere alla demolizione delle strutture inutilizzate.

Il materiale mobile acquistato dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per i primi interventi nelle zone terremotate può essere ceduto, alle condizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, ai Comuni nel cui ambito il materiale è stato utilizzato o a cooperative agricole che ne facciano richiesta, con preferenza per quelle aventi sede nei Comuni di cui sopra, ovvero a privati.

Ai Comuni si applicano le condizioni previste per le cooperative».

Art. 50

Con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere altresì concessi prestiti o mutui integrativi ad ammortamento sino a 10 anni, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso, a favore delle cooperative agricole che hanno beneficiato o hanno chiesto di beneficiare delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente comma la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà le procedure per la presentazione delle domande ed ogni modalità per la concessione dei prestiti o mutui.

Art. 51

Nei Comuni in cui trova applicazione la legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, i benefici ivi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale.

Negli stessi Comuni i benefici eventualmente già concessi ai sensi dell'articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come introdotto dall'articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché dell'articolo 57 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, possono essere integrati oltre la misura del 20% sino a concorrenza della misura del 50% prevista dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45.

Sempre nei medesimi Comuni i contributi ventennali costanti eventualmente già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, possono essere integrati sino a decorrenza della spesa determinata ai sensi dell'articolo 46 della citata legge regionale n. 63 del 1977.

Le domande per il conseguimento dei benefici integrativi di cui al presente articolo dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 52

I benefici previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi, in via di sanatoria, alle opere ivi considerate intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è concesso sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall'interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia giurata o da perizia tecnica del Comune redatte secondo criteri di stima ancorati ai valori correnti al tempo della realizzazione del manufatto.

Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori nei limiti della tariffa professionale.

Ai fini della concessione del contributo si prescinde dal parere di cui all'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45.

Le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 53

In via di interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori delle opere ivi considerate nei limiti della tariffa professionale.

Art. 54

In alternativa ai contributi richiesti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, i soggetti interessati possono optare, con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per i contributi previsti dal Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a condizione che l'immobile da riparare sia ubicato all'interno dei Comuni classificati disastri o

gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modifiche ed integrazioni.

I termini per la presentazione del progetto sono riaperti per centottanta giorni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il decreto di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 14 della precitata legge regionale n. 2 del 1982.

Art. 55

L'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è così modificato:

- le parole «per il quale non sia stato concesso alcun beneficio,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire tre milioni e»;
- è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I contributi eventualmente concessi per un importo inferiore o uguale al limite di cui al comma precedente sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell'acquirente dell'alloggio danneggiato».

Art. 56

I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono riaperti per novanta giorni da decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 57

Quando a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici non sia stato possibile effettuare, a cura dei soggetti interessati ai benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, alcun intervento di riparazione, possono nondimeno essere finanziati interventi alternativi di ricostruzione dei medesimi edifici.

In tali casi, la domanda utilmente presentata dagli interessati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del sopraindicato articolo 19 della legge regionale n. 2 del 1982, è valida ai fini della concessione, anche in via di sanatoria, del contributo previsto dall'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nella misura ridotta del 60%.

La domanda di contributo è integrata da una dichiarazione sindacale attestante il nesso di causalità del danno dagli eventi sismici del 1976 e la condizione di irrecuperabilità dell'edificio.

Si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 37 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

Sulla parte di spesa – determinata ai sensi del surrichiamato articolo 46 della legge regionale n. 63 del 1977 – non coperta dal contributo di cui al precedente secondo comma vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti, pari all'8%, da corrispondersi annualmente.

Art. 58

In via di interpretazione autentica, la previsione dell'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, si applica anche a favore di immobili di proprietà degli enti pubblici.

Nel caso in cui l'immobile appartenga al Comune, non si fa luogo alla stipula della convenzione

prevista dall'articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; nondimeno, la destinazione d'uso approvata con il finanziamento dev'essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 59

In ragione della complessità degli adempimenti connessi all'operazione di ricognizione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e necessari per il completamento del processo ricostruttivo, il termine previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, è prorogato al 31 dicembre 1987.

Fino alla data sopraindicata il Segretario generale straordinario è autorizzato – in via eccezionale – ad erogare ai soggetti aventi titolo un'anticipazione sino al 90% dell'indennità loro spettante in deroga agli articoli 1 e 2 della citata legge regionale 30 agosto 1984, n. 45.

Le spese per il ripristino delle aree occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, spese sostenute dai Comuni o dai proprietari prima della data di entrata in vigore della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, sono assunte a carico della Regione, in via di sanatoria, in misura non superiore a quella stabilita con DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/Sgs.

Nei limiti suindicati, le spese ammesse a rimborso sono liquidate avuto riguardo alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.

Art. 60

(ABROGATO)

Art. 61

L'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, avvenga – per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario – oltre dodici mesi rispettivamente dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi e dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.

Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 55, verranno disposte, su conforme domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55».

Art. 62

Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, avvenga – per motivi non dipendenti dalla volontà del beneficiario – oltre dodici mesi dalla data di emissione del decreto di concessione dei contributi stessi, i contributi saranno rideterminati applicando i criteri di

aggiornamento vigenti alla data di inizio dei lavori.

Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disposte su conforme domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 63

I compensi di cui all'articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono assunti a carico della Regione, nei limiti ivi previsti, anche se l'incarico è stato conferito dal Comune in difetto di competenza o in via di sanatoria.

Sono pure assunti a carico della Regione le spese ed i compensi dovuti dai Comuni:

- a) per gli incarichi conferiti, anche in via di sanatoria, prima della data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, a professionisti singoli od associati ed a tecnici dipendenti in ordine all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori relativi agli edifici assistiti dalle provvidenze delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63;
- b) per gli incarichi professionali conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, anche in via di sanatoria, per l'espletamento dei compiti devoluti alla competenza della Segreteria generale straordinaria dall'articolo 1 della richiamata legge regionale n. 53 del 1984.

Le spese ed i compensi di cui alla lettera a) del precedente comma sono assunti a carico della Regione nei limiti stabiliti dal DPGR n. 004 del 4 novembre 1977, mentre quelli di cui alla lettera b) sono assunti in misura non superiore a quella stabilita nei disciplinari d'incarico stipulati dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Gli atti e gli elaborati prodotti in adempimento degli incarichi ricadenti sotto le disposizioni del presente articolo, nonché dell'articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono fatti validi a tutti gli effetti.

L'erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli incarichi richiamati nel presente articolo.

L'applicazione delle norme contenute nel presente articolo in favore dei Comuni che abbiano conferito, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, in difetto di competenza, incarichi di progettazione delle opere di riparazione relative agli ambiti di intervento unitario di cui all'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, rimane subordinata all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato secondo le disposizioni della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. Tale disposizione non trova applicazione nei casi in cui l'incarico sia stato deliberato e comunicato al professionista dal Comune prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 63 del 1983. I progetti elaborati in adempimento dei predetti incarichi sono previamente acquisiti agli atti della Segreteria generale straordinaria.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione per gli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 64
(ABROGATO)

Art. 65

All'articolo 52, primo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le parole «fino a dodici semestralità consecutive» sono sostituite dalle seguenti: «fino a venti semestralità consecutive».

Art. 66

Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dagli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, è prorogato al 30 giugno 1987 limitatamente ai casi in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non fossero ancora state accolte in via di massima.

La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo fossero state accolte dopo il 31 dicembre 1985.

In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, ed integrate dai precedente commi, i soggetti che siano transitati dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, in seguito alla notifica non anteriore alla presente legge dell'ordinanza di demolizione dell'edificio, in base alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo di cui all'articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi eventualmente presentate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.

Art. 67

Le domande intese a mutare in intervento privato le originarie domande di intervento pubblico, eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le quali risultino conformi alle disposizioni contenute nell'articolo 53 della legge suindicata, sono fatte valide a tutti gli effetti.

I progetti relativi agli interventi richiesti dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trovano applicazione gli articoli 18 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, 20, secondo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, 2 e 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36.

Art. 68
(ABROGATO)

Art. 69

Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre

1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.

Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto e al settimo comma del surrichiamato articolo 47 sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine di un anno per l'esecuzione dei lavori previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, termine già prorogato al 31 dicembre 1986 dall'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.

Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi, eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come prorogati dall'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al precedente secondo comma.

Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 70

Gli oneri finanziari e le spese posti o che saranno, eventualmente, posti a carico dei Comuni delle zone terremotate o della Regione per effetto di sentenze dell'Autorità giudiziaria, o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, per la risoluzione di controversie connesse all'esecuzione di contratti d'appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale e ciò anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti per le opere ed interventi predetti.

Sono pure assunte a carico dell'Amministrazione regionale le somme dovute dai Comuni delle zone terremotate o dalla Regione per effetto di sentenze dell'Autorità giudiziaria o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, nonché delle eventuali procedure giudiziarie conseguenti, relative a controversie connesse allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i fini di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

L'erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le causali di cui al presente articolo.

Art. 71

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti d'appalto stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge dai Comuni per l'attuazione degli interventi pubblici di cui al precedente articolo 70, primo comma, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune che ha appaltato i lavori.

Il Collegio arbitrale giudica secondo le regole di diritto.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo entro il termine di cui all'articolo 46 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di procedura civile e del Testo Unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche.

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale, mediante la notifica, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione della richiesta della controparte, della determinazione di declinatoria sulla competenza arbitrale.

La parte attrice, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del precedente terzo comma.

Le clausole diverse da quanto disposto dal presente articolo, eventualmente contenute nei contratti di appalto di cui al primo comma, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero contenute nei relativi capitolati speciali, s'intendono modificate secondo il disposto del presente articolo, qualora l'appaltatore non esprima la propria contrarietà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 72

Relativamente agli interventi pubblici da appaltarsi dai Comuni ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, gli stessi sono tenuti ad attenersi in sede di stipulazione del contratto d'appalto al sistema di risoluzione delle eventuali controversie tra l'Amministrazione committente e l'appaltatore previsto dall'articolo 47 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063, come sostituito dall'articolo 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

CAPO VI Norme finali e finanziarie

Art. 73

Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni e i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 6029 e 6030 dell'esercizio finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, per il finanziamento delle spese previste dall'articolo 14, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all'altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.

Art. 74

Le domande di cui al quinto comma dell'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, le quali siano state presentate dagli eredi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.

Art. 75 (ABROGATO)

Art. 76

Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione di edifici in condominio, la domanda utilmente presentata da uno dei condomini, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la pluralità dei condomini dell'edificio, vale come domanda presentata da ciascuno di essi.

Art. 77

I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatti salvi agli effetti contributivi purché l'immobile sia appartenuto alla data del 6 maggio 1976 ed appartenga tuttora ad uno o più componenti del loro nucleo familiare.

Art. 78

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, che siano state presentate non oltre il 30 settembre 1985, sono fatte valide agli effetti del conseguimento dei benefici medesimi.

Art. 79

Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non più titolari dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici per averlo alienato, successivamente alla data del 6 maggio 1976, in favore di uno o più familiari conviventi ovvero in favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela o di affinità.

Art. 80

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, presentate non oltre la data del 31 dicembre 1985, sono fatte salve a tutti gli effetti.

Art. 81

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, erroneamente presentate al Comune entro i termini utili stabiliti dall'articolo 57 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono fatte valide agli effetti della concessione del finanziamento regionale.

Art. 82

I contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, tutt'ora in essere in forza delle proroghe operate dall'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1980, n. 1, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, dall'articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 3, dall'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 6 e dall'articolo 3 della legge regionale 24

febbraio 1986, n. 8, concernenti il personale che non ha ancora trovato definitiva collocazione presso gli Enti indicati all'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono ulteriormente prorogati sino a tutto il 31 dicembre 1987.

Gli Enti di attuale appartenenza del personale anzidetto deliberano quindi, distintamente per ogni singolo nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipuleranno, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dal 1° gennaio 1987 ovvero, eventualmente, dalla diversa posteriore data di entrata in vigore della legge indicata dal successivo quarto comma.

La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo dovranno pervenire alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'entrata in vigore della legge recante proroga del termine posto dall'articolo 18, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 83 (ABROGATO)

Art. 84

Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi di cui all'articolo 40 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché il termine per la presentazione del programma degli interventi da realizzarsi a cura delle cooperative indicate dagli articoli 68, primo comma, punto 4, e 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, scade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 85

In relazione al disposto del precedente articolo 23, primo alinea, la denominazione del capitolo 6035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene modificata sostituendo la locuzione «per l'avvio dell'attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite» con la seguente: «per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti».

Gli oneri previsti dal punto 5) del primo comma dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, così come aggiunto con il secondo alinea dell'articolo 23, fanno carico al capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, la cui denominazione viene integrata con la locuzione «nonché per il mutamento della destinazione d'uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento».

Art. 86

Per le finalità previste dal precedente articolo 30, primo comma, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 6046 con la denominazione: «Erogazione agli aventi diritto ai contributi ventennali previsti dalle leggi regionali n. 30/1977 e n. 63/1977 e successive

modificazioni ed integrazioni, di annualità capitalizzate al valore attuale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1986.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 – «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» – del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6046 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Art. 87

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo 30 e del terz'ultimo comma del precedente articolo 31 fanno carico al capitolo 851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986.

Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto del terzo comma del precedente articolo 31 saranno introitate sul capitolo 672 dello stato di previsione dell'entrate del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986.

Art. 88

Gli oneri previsti dal precedente articolo 43 fanno carico – per quanto riguarda il completamento degli interventi di recupero statico e funzionale – al capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 e – per quanto riguarda il completamento degli interventi di ricostruzione – al capitolo 6033 del precitato stato di previsione.

Art. 89

Per le finalità previste dal precedente articolo 44 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 6047 con la denominazione: «Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica di loro proprietà danneggiati dagli eventi sismici del 1976» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1986.

Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 – «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» – del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6047 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Art. 90

Per le finalità previste dal precedente articolo 59, secondo comma è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo II – Sezione III – Rubrica n. 2 – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria XI – il capitolo 6048 con la denominazione: «Anticipazione ai

soggetti aventi titolo dell'indennità di occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché adibite a deposito di materiale di risulta» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 – «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» – del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6048 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Art. 91

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 63 fanno carico al capitolo 755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986.

Art. 92

Per le finalità previste dal precedente articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo I – Sezione I – Rubrica n. 2 – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli – Categoria IV – il capitolo 806 con la denominazione: «Rimborso ai Comuni degli oneri finanziari e delle spese relative a sentenze dell'Autorità giudiziaria, a pronunce arbitrali ed a giudizi» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1986.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 – «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» – del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 806 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

Sul medesimo capitolo 806 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 1980 – «Fondo riserva di cassa» – dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1987, n. 37 (B.U.R. 138/17.11.87)

Norme per l'attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 17 della legge 1 dicembre 1986, n. 879. Ulteriori provvedimenti straordinari in favore dei comuni disastriati o gravemente danneggiati del Friuli, impegnati nell'opera di completamento della ricostruzione.

Art. 1

1. All'attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 17 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, la Regione provvederà nei modi indicati dalla presente legge, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'anzidetta norma statale.

Art. 2

1. I Comuni classificati disastriati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta

regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, invieranno alla Direzione regionale degli enti locali la deliberazione consiliare di ampliamento della pianta organica, adottata ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, ovvero, se già esecutiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La predetta Direzione regionale provvederà per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, della deliberazione di cui al precedente primo comma, al fine di consentire al personale a suo tempo assunto, con rapporto di impiego temporaneo, per la necessità della ricostruzione, dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, ed inquadrato nei ruoli organici degli enti indicati all'articolo 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, di produrre apposita istanza di trasferimento.

Art. 3

1. L'istanza di trasferimento, in carta legale, dovrà essere indirizzata alla Direzione regionale degli enti locali, in Udine, e dovrà recare i seguenti elementi:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) qualifica funzionale ed area di attività;
- 4) indicazione precisa della nuova sede di servizio che il richiedente desidera raggiungere.

2. La firma del richiedente dovrà essere autenticata nei modi di legge.

3. L'istanza di trasferimento dovrà pervenire, a cura del richiedente, alla Direzione regionale degli enti locali, in Udine, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, della deliberazione consiliare indicata all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

Art. 4

1. La Direzione regionale degli enti locali promuoverà il parere dell'Ente di attuale appartenenza del dipendente locale che chiede di venire trasferito, nonché la richiesta nominativa di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, che dovrà essere deliberata dal Consiglio del Comune disastroso o gravemente danneggiato che ha provveduto all'ampliamento della pianta organica.

2. La deliberazione consiliare anzidetta sarà trasmessa alla Direzione regionale degli enti locali entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività.

3. Ove alla richiesta nominativa del Comune disastroso o gravemente danneggiato corrisponda l'istanza di trasferimento del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, l'Assessore regionale agli enti locali proporrà al Presidente della Giunta regionale, tenuto conto, se necessario, della scelta conclusiva del dipendente medesimo, da esprimere mediante atto formale, in carta libera, recante l'autenticazione della firma, a norma di legge, l'emissione dell'atto autorizzativo previsto all'articolo 17, secondo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, al fine di attuare il movimento del dipendente locale, richiedente e prescelto.

4. L'atto autorizzativo sopra richiamato sarà adottato dal Presidente della Giunta regionale su

conforme deliberazione della Giunta medesima, recante la menzione del parere espresso dall'Ente di attuale appartenenza del dipendente locale che chiede di venire trasferito.

5. In caso, invece, di insussistenza di istanze di trasferimento, di impossibilità di accogliere la richiesta nominativa deliberata dal Consiglio del Comune disastrato o gravemente danneggiato a motivo di una difforme scelta conclusiva del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, o, infine, di mancata corrispondenza tra richiesta nominativa e istanza di trasferimento, la Direzione regionale degli enti locali darà di un tanto formale notizia al Comune richiedente; la deliberazione consiliare di ampliamento della pianta organica andrà, quindi, revocata entro i successivi trenta giorni.

Art. 5

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali, provvederà a ricoprire il posto d'organico che si renderà vacante a seguito dell'attuato movimento del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, richiedente e prescelto, con il personale a suo tempo assunto, con rapporto di impiego temporaneo, per le necessità della ricostruzione, dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, iscritto nell'elenco regionale definitivo degli idonei di cui all'articolo 6, quarto comma – lettera g) –, della citata legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, ma non ancora collocato in ruolo a motivo della mancanza di posti d'organico disponibili nell'ambito degli enti indicati all'articolo 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. L'assegnazione del personale di cui si tratta avverrà secondo le modalità previste dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57; pertanto, a parità di collocazione nell'elenco di cui al precedente comma di più idonei, dovrà tenersi conto dei seguenti criteri di precedenza:

- I) anzianità di servizio;
- II) maggior vicinanza della residenza rispetto alla sede dell'Ente ove s'è determinata la vacanza d'organico;
- III) ordine di preferenza tra più sedi indicato nella domanda di partecipazione all'esame di idoneità sostenuto avanti le Commissioni all'epoca appositamente costituite.

3. La Giunta regionale si avvarrà, in proposito, degli atti e dei documenti adottati e predisposti dalla Commissione regionale che ha operato presso la Direzione regionale degli enti locali in base alla previsione dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57.

4. L'assegnazione sarà disposta con effetto dal giorno in cui avrà luogo il movimento del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, richiedente e prescelto.

5. L'assunzione dovrà essere deliberata entro trenta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

6. Il mancato rispetto del termine prescritto per l'assunzione, senza giustificato motivo, comporterà l'addebito a carico dell'Ente inadempiente degli oneri sostenuti dalla Regione per la prosecuzione del rapporto di impiego temporaneo con il soggetto idoneo assegnato.

7. L'Ente che provvede all'assunzione stabilirà una data, da individuare in un arco temporale non superiore a quarantacinque giorni decorrenti dalla comunicazione della avvenuta assegnazione, entro la quale il soggetto idoneo dovrà assumere servizio.

8. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, senza giustificato motivo, il soggetto idoneo sarà depennato dall'elenco regionale definitivo indicato al primo comma del presente articolo, con provvedimento dell'Assessore regionale agli enti locali, emesso in base a specifica comunicazione dell'Ente al quale il soggetto idoneo medesimo è stato assegnato.

9. Qualora non vi siano soggetti idonei da collocare in ruolo, per avvenuto esaurimento degli elenchi regionali definitivi di cui all'articolo 6, quarto comma, lettera g), della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, il posto d'organico che si renderà vacante sarà coperto, a seguito di tempestiva segnalazione dell'Assessore regionale agli enti locali, mediante pubblico concorso, secondo la previsione dell'articolo 17, terzo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

Art. 6

1. I Comuni classificati disastriati o gravemente danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1986, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, ove si verifichi l'evenienza prevista all'articolo 4, ultimo comma, della presente legge, hanno facoltà, allo scopo di garantire l'operatività dei servizi connessi con il completamento della ricostruzione, di avvalersi, dopo aver acquisito le autorizzazioni di cui al combinato disposto dell'articolo 241 del RD 3 marzo 1934, n. 383, e dell'articolo 36 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, della collaborazione, mediante incarico, del personale indicato al secondo comma del precedente articolo 2, o comunque di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni anche non inquadrato nel ruolo organico dell'Ente di appartenenza secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57 ovvero di affidare specifiche e definitive incombenze a soggetto ritenuto idoneo, nei modi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, nel limite numerico del triplo dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, e non coperti.

2. Gli incarichi o i contratti d'opera di cui al precedente comma, che avranno durata di un anno periodicamente rinnovabile o prorogabile in relazione alle necessità del completamento della ricostruzione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2000, dovranno essere motivatamente deliberati, distintamente per ciascuna unità, dal Consiglio del Comune disastriato o gravemente danneggiato, con indicazione del nominativo, della qualifica funzionale nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto l'opera, il cui disciplinare o schema costituirà parte integrante dell'atto deliberativo e del compenso orario lordo, che sarà rapportato al trattamento economico previsto per la cennata qualifica funzionale e maggiorato di un importo pari al venti per cento del trattamento economico anzidetto.

3. La deliberazione consiliare, una volta conseguita la esecutività, sarà trasmessa all'Assessore regionale agli enti locali che, d'intesa con l'Assessore regionale delegato alla ricostruzione, proporrà alla Giunta regionale l'adozione di un apposito atto autorizzativo.

4. Le spese derivanti dagli incarichi o dai contratti d'opera di cui al primo comma del presente articolo, autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma saranno rimborsate all'Ente da parte della Regione.

5. La particolare disciplina agevolativa di cui all'articolo 2, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, ha termine a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, così come previsto al citato articolo 2, primo comma della menzionata legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8.

6. Le disposizioni dettate dall'articolo 1 e quelle recate dall'articolo 2, quarto e quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, cessano di essere operanti con il giorno 31 dicembre 1987.

Art. 7

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del quarto comma del precedente articolo 6 fanno carico al capitolo 9215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1988, n. 26 (B.U.R. 53/3.5.88)

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

CAPO I

Norme di modifica e di integrazione della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 1

1. Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, può disporre, con proprio decreto, la cancellazione dai relativi elenchi degli edifici di pregio ambientale, storico, culturale ed etnico di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sui quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano stati eseguiti lavori di riparazione anche con l'utilizzo dei benefici previsti dalla citata legge regionale n. 30 del 1977 ovvero che prima di tale data siano stati demoliti.

2. Può altresì essere disposta, con le medesime modalità di cui al comma 1, la cancellazione dagli elenchi degli edifici i cui proprietari manifestino l'intenzione di provvedere direttamente alla loro riparazione. A tal fine possono essere prese in considerazione anche le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato al Sindaco, nel cui territorio è ubicato l'immobile, il quale provvede a curarne la notificazione agli interessati.

4. Per la riparazione degli edifici cancellati dagli elenchi in base alle norme del comma 2, sono concessi i contributi di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se gli immobili sono ubicati all'esterno delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della citata legge regionale n. 30 del 1977. Il termine per la presentazione delle relative domande è fissato in novanta giorni a decorrere dalla notificazione di cui al comma 3. Non sono ammesse domande di intervento pubblico.

5. Non si fa luogo all'addebito delle spese di progettazione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici cancellati dagli elenchi, eventualmente sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che gli interessati non intendano utilizzare in proprio il progetto; in

tal caso il relativo costo è imputato a titolo di contributo e trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 1980, n. 073/Pres., per la determinazione delle residue spese tecniche.

6. I benefici regionali di cui al comma 4 vengono concessi anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

7. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la riparazione o la ricostruzione degli edifici considerati al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 2

1. I benefici recati dall'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono estesi in favore delle Amministrazioni comunali che, successivamente al 6 maggio 1976 e comunque non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato al loro patrimonio immobili danneggiati dal sisma per destinarli al soddisfacimento di finalità di interesse collettivo.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche quando gli immobili danneggiati dal sisma siano stati acquistati entro il 31 dicembre 1984 per essere destinati al soddisfacimento di esigenze abitative.

3. Anche in deroga all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei Comuni non compresi nella delimitazione attuata con il DPGR n. 1614/Pres. del 5 agosto 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, purché gli interventi di recupero statico e funzionale siano stati inseriti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel programma annuale degli interventi considerato all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo.

Art. 3

1. A parziale modifica dell'articolo 17 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, si ha riguardo, ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 23 e 27 della citata legge regionale n. 30 del 1977, ai criteri di aggiornamento in vigore alla data del decreto di concessione qualora questa risulti posteriore a quella del decreto di approvazione del progetto di cui all'articolo 31 della medesima legge regionale n. 30 del 1977.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità a quanto previsto al comma 1.

Art. 4

1. All'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le parole «per un decennio» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 1989».

2. Alle domande di contributo, la cui validità risulti cessata anteriormente alla data di entrata in

vigore della presente legge, è conferita nuova validità fino al 31 dicembre 1989.

Art. 5

1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate dal coniuge non titolare dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici, possono, su istanza del coniuge proprietario, essere volturate al nome di quest'ultimo ancorché legalmente separato.

Art. 6

1. Le disposizioni agevolative di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche nell'ipotesi di edifici da riparare per renderli funzionali agli usi consentiti dalla predetta legge regionale n. 30 del 1977, che appartengano a soggetti diversi dall'Amministrazione che alla data del 6 maggio 1976 vi aveva sede o vi svolgeva un pubblico servizio o una pubblica funzione.

2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi anche se l'edificio sia già stato ammesso alle provvidenze della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34; in tal caso il relativo importo è posto in detrazione dal contributo riconosciuto ai sensi della citata legge regionale n. 30 del 1977.

3. Le domande di contributo sono presentate dal proprietario al Comune nel cui territorio è ubicato l'edificio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

1. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, già presentate dai soggetti titolari, alla data del 6 maggio 1976, del diritto di proprietà dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatte valide ai fini della concessione dei relativi contributi a favore dei soggetti legati al proprietario originario da vincolo di parentela e che abbiano acquistato mortis causa la titolarità dell'immobile danneggiato, già oggetto di donazione.

CAPO II

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 8

1. In via di interpretazione autentica, la predisposizione della variante di ricognizione e di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, prevista dall'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, già adottata o da adottarsi, e altresì effettuata in adeguamento al Piano urbanistico regionale generale, rimane soggetta alla procedura prevista al Titolo II, Capo II, della suddetta legge regionale.

Art. 9

(ABROGATO)

Art. 10

1. All'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 58, sono aggiunti i seguenti quarto, quinto e sesto commi:

«Qualora per l'azione concomitante o successiva di fattori economici contingenti si siano venute a determinare localmente delle anomalie nel mercato edilizio tali per cui il costo totale dell'intervento indicato al secondo comma del presente articolo, detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, abbia superato l'importo determinato in applicazione del successivo articolo 46, terzo comma, i maggiori costi, rispetto a tale importo, entro i limiti di superficie cui sono rapportati i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al presente Titolo III, restano a carico dell'Amministrazione regionale nella misura dell'ottanta per cento e vengono computati in detrazione dal costo totale indicato al predetto secondo comma.

Il rimanente venti per cento è posto a carico dell'assegnatario interessato.

Rimangono ferme le disposizioni agevolative vigenti sugli incrementi dei parametri di superficie, nonché sulla parte di spesa, determinata ai sensi del citato articolo 46, ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale».

Art. 11

1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per giorni novanta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore degli eredi conviventi, alla data degli eventi sismici, con il proprietario originario dell'immobile distrutto o demolito, sempreché non risultino essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare proprietari di altro alloggio adeguato. L'erede che agisce deve dichiarare di sollevare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.

2. Trovano applicazione i commi terzo e quarto dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

1. All'articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall'articolo 28 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dopo le parole «previo esame della Commissione consiliare di cui al primo comma dell'articolo 43» sono aggiunte le parole «ed i contributi sono concessi, in via di sanatoria, con riguardo agli indici dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori».

Art. 13

1. Sono fatti salvi i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell'articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dal precedente articolo 12.

Art. 14

1. Sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i soggetti considerati dall'articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, che avessero, alla data del 6 maggio 1976, effettiva dimora nell'alloggio andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.

2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è disposta in favore dei soli soggetti titolari delle domande utilmente presentate, ai sensi dell'articolo 51 della citata legge regionale n. 63 del 1977,

anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che, a tale data, non risultino ancora definite con l'emissione del provvedimento di concessione.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, nonché a quelli di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono altresì riconosciuti i contributi ventennali costanti previsti dall'articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, sugli incrementi dei parametri di superficie.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 3 sono estesi, alle stesse condizioni, a favore del coniuge convivente dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

Art. 15

1. In caso di decesso dei soggetti considerati dal penultimo comma dell'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall'articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e modificato dall'articolo 29 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, la domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, nonché quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, può essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 42, quinto comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, nell'ordine ed alle condizioni ivi previste.

2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il decesso sia avvenuto dopo gli eventi sismici e prima della data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 16

1. All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le parole «per un decennio» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 1989».

2. Alle domande di contributo, la cui validità risulti cessata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è conferita nuova validità fino al 31 dicembre 1989.

Art. 17

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la condizione della non proprietà o della non titolarità di un diritto reale di godimento su di una unità abitativa in capo agli interessi si intende riferita a quelle ubicate sul territorio nazionale.

Art. 18

1. All'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «primo, secondo e quarto comma» nonché le parole «eccezion fatta per il terzo comma» sono soppresse.

2. I provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità al citato articolo 60 della legge regionale n. 63 del 1977, così come modificato dal comma 1, sono sanati a tutti gli effetti.

Art. 19

1. Il secondo comma dell'articolo 64 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal

seguinte:

«Tuttavia, qualora i componenti del nucleo familiare di nuova formazione siano stati considerati, ai fini contributivi, tra i componenti del nucleo familiare originario, è effettuata, in sede di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 49, la detrazione di un importo pari alla differenza fra il contributo concesso all'originario nucleo familiare e quello che sarebbe spettato allo stesso nucleo senza il componente od i componenti staccatisi».

Art. 20

1. Per gli alloggi costruiti con il contributo della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle aree comprese nell'ambito dei piani di zona adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sulle aree individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano applicazione i limiti alle facoltà di alienazione e di locazione disposti dall'articolo 35 della citata legge n. 865 del 1971.

Art. 21

1. All'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente ottavo:

«I Comuni sono altresì autorizzati ad acquistare in proprietà, per le medesime finalità di cui al precedente comma, edifici già destinati ad attività produttiva o ad uso misto, eventualmente da ristrutturare ed adattare a scopi abitativi».

2. Al decimo comma dell'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «di cui al precedente terzo comma» sono sostituite dalle parole «di cui ai precedenti settimo ed ottavo comma».

3. Al dodicesimo comma dell'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola «nono» è sostituita dalla parola «decimo».

Art. 22

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento, nei casi di acquisto di edifici di civile abitazione da parte degli Istituti autonomi case popolari ai sensi dell'articolo 68, undicesimo comma, della medesima legge regionale, così come da ultimo modificato dall'articolo 21 della presente legge, si prescinde dagli indici parametrici riferiti ad alloggi – tipo, di cui all'articolo 72, secondo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, e si ha riguardo alla spesa necessaria per l'acquisto dell'edificio e per l'eventuale sua ultimazione o ristrutturazione, nonché alle spese generali, tecniche e di collaudo.

Art. 23

1. All'ultimo comma dell'articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole «dietro presentazione del certificato di ultimazione dei lavori;» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'accertamento da parte della Segreteria generale straordinaria dell'avvenuta esecuzione di almeno il settanta per cento dei lavori previsti in progetto».

Art. 24

1. Il quarto comma dell'articolo 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive

modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

2. I programmi degli interventi approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in difformità della soppressa disposizione sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 25

1. Al secondo comma dell'articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole «sette per cento» sono sostituite dalle parole «dieci per cento».

Art. 26

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di finanziamento per spese generali e di collaudo ivi prevista si intende riferita a tutte le opere pubbliche, di pubblico interesse o di interesse collettivo finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria.

CAPO III

Disposizioni comuni alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni

Art. 27

1. Il termine per l'emissione da parte del Sindaco del provvedimento di diniego del contributo o di accoglimento di massima della relativa domanda è fissato in mesi sei decorrenti dalla data di presentazione di quest'ultima, salvo che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, nel qual caso il termine semestrale è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, della documentazione richiesta.

2. (ABROGATO)

Art. 28

1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora il decesso del richiedente sia avvenuto anteriormente alla predetta data.

2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili sono fatte salve a tutti gli effetti.

Art. 29

1. Nei casi in cui l'adozione da parte dell'Autorità giudiziaria di provvedimenti cautelari, o comunque limitativi della libera disponibilità del cantiere, impedisca lo svolgimento degli interventi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, gli interessati che, a causa di tale impedimento, siano incorsi nella decadenza dai contributi, per inutile decorso dei termini di ultimazione dei lavori, prima della cessazione dell'efficacia del provvedimento limitativo, possono chiedere di essere riammessi agli stessi benefici dai quali sono decaduti con domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data in cui sono messi in grado di continuare i lavori.

2 Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, ad eccezione del termine per l'esecuzione dei lavori indicato all'ottavo comma, che è fissato in un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riammissione.

Art. 30

1. Qualora a seguito degli eventi sismici si siano determinate impreviste infiltrazioni d'acqua dal terreno tali da impedire l'utilizzazione a fini abitativi degli edifici riparati o ricostruiti, la Segreteria generale straordinaria, su domanda degli interessati, è autorizzata in alternativa, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti:

- a) ad intervenire direttamente adottando le soluzioni tecniche ritenute più opportune;
- b) a concedere un contributo in conto capitale pari al costo delle opere di progetto ritenute ammissibili. Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, nei limiti della tariffa professionale.

2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. I fondi accreditati affluiscono alla contabilità speciale istituita dall'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 l'erogazione dei contributi ha luogo:

- a) in ragione del novanta per cento dell'importo del contributo concesso, dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
- b) per la parte residua, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della conformità al progetto delle opere realizzate.

4. I termini per la presentazione delle domande previste dal comma 1 sono stabiliti in novanta giorni decorrenti rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli eventi già accertati e dal relativo accertamento in ogni altro caso.

CAPO IV

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 31

(ABROGATO)

Art. 32

(ABROGATO)

Art. 33

(ABROGATO)

Art. 34

1. Le norme di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alla parte di edifici destinata ad attività commerciale o artigianale che, pur non facendo, sotto il profilo strutturale, corpo unico con l'abitazione, appartenga allo stesso proprietario della medesima e da questa non risulti separata da altre proprietà.

2. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono fissati in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze.

Art. 35

1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che si applicano anche in deroga all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese a favore dei soggetti che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato, a titolo oneroso o gratuito, un edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976.

2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità delle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte salve agli effetti della concessione dei contributi.

Art. 36

1. I soggetti aventi titolo ai benefici previsti dall'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, che abbiano dovuto effettuare, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ulteriori interventi al manto di copertura ed alle strutture esterne degli alloggi, ricevuti in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà, per una migliore difesa dagli agenti atmosferici, possono beneficiare per tali interventi di un contributo integrativo in conto capitale fino ad un massimo del cinquanta per cento della relativa spesa sostenuta.

2. Il contributo integrativo viene concesso da parte della Segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall'interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia tecnica di stima del Comune.

Art. 37

1. All'articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, le parole «solamente da uno dei soggetti indicati al quinto comma dell'articolo 42 della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ordine ivi previsto,» sono sostituite dalle seguenti: «da uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi; la domanda è presentata».

Art. 38

1. Le disposizioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, ed integrato con l'articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai soggetti aventi titolo ai contributi previsti dal Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 39

1. All'articolo 8, quarto comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, sono soppresse le parole «secondo comma».

Art. 40

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi necessari per la sicurezza di nuovi edifici realizzati con i benefici di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono ammesse a contributo anche le opere intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla stessa data.

3. Per l'istruttoria delle domande di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

Art. 41

1. I benefici previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi, in via di sanatoria, nella misura ridotta al cinquanta per cento, per gli interventi, ivi considerati, intrapresi dai soggetti privati prima dell'entrata in vigore della presente legge e necessari alla sicurezza degli edifici riparati, ricostruiti o costruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all'esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi dal secondo al quarto dell'articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

3. Le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42

1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri previsti dall'articolo 18, secondo comma, della medesima legge regionale fanno carico ai capitoli di spesa del bilancio regionale sui quali gravano, in base alla normativa vigente, gli oneri relativi agli interventi di riparazione e di ricostruzione degli edifici cui i muri di sostegno ineriscono.

Art. 43

1. L'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come modificato dall'articolo 55 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è sostituito dal seguente:

«Art. 19

I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire sei milioni, purché gli stessi ed i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.

I contributi eventualmente erogati per un importo inferiore o uguale al limite di cui al primo comma sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell'acquirente dell'alloggio danneggiato.

Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 44

1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, come sostituito dal precedente articolo 43, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 45

1. Le disposizioni previste dall'articolo 57 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai soggetti interessati ai benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano utilmente presentato le relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 46

1. Il secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando l'alloggio non sia adeguato alla necessità familiari del richiedente, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria».

2. Il terzo comma dell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è soppresso.

Art. 47

1. I benefici di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono concessi anche a favore delle associazioni, istituti, società od enti collettivi che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato la proprietà di unità immobiliari, ancorché comprese in edifici danneggiati a causa degli eventi sismici, sempreché ne venga conservata l'originaria destinazione d'uso.

2. Sono in ogni caso ammesse a finanziamento le opere necessarie per il recupero strutturale e antisismico dell'intero edificio in cui sono inserite le unità immobiliari di cui al comma 1.

Art. 48

1. In via di interpretazione autentica, gli edifici appartenenti ad associazioni, istituti, società od enti collettivi che, alla data degli eventi sismici, erano destinati allo svolgimento delle finalità dell'ente proprietario, in conformità al disposto di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi al finanziamento ivi previsto anche per quei locali posti all'interno di essi destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, l'accesso ai quali sia consentito, oltre che ai soci dell'ente proprietario, anche al pubblico.

Art. 49

1. Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata in zone classificate sismiche con grado di sismicità $S=12$ e $S=9$, i massimali di spesa ammissibili a contributo spettante a norma della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementati del trenta per cento.

Art. 50

1. Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 59 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.

2. In alternativa alla formale ricognizione delle aree di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, il Segretario generale straordinario è autorizzato, sulla base dei dati forniti dai Comuni interessati, con riferimento alle aree non più necessarie al completamento del processo ricostruttivo nelle zone terremotate, ad emettere, di volta in volta i relativi provvedimenti ricognitivi.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 costituiscono titolo per il pagamento delle indennità di occupazione agli aventi diritto per i periodi antecedenti alla emanazione dei predetti provvedimenti, qualora alcuna indennità ovvero soltanto una parte della stessa sia stata loro corrisposta per tali periodi.

4. Per la corresponsione delle indennità di occupazione, nonché per la rimessa in pristino delle aree considerate nel provvedimento di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, eccezion fatta per i primi due commi.

5. Sono fatti salvi i provvedimenti di ricognizione delle aree non più necessarie al completamento del processo ricostruttivo nelle zone terremotate eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Art. 51

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, è aggiunto il sesto comma:

«Ai fini della corresponsione dell'indennità trovano applicazione anche le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30».

Art. 52

1. Nei limiti di costo stabiliti dal DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/SGS, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i fondi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, per il ripristino delle aree occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Comuni prima dell'emanazione del decreto anzidetto.

Art. 53

(ABROGATO)

Art. 54

1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.

2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande, di cui al sesto ed al settimo comma del surrichiamato articolo 47, sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine di un anno per l'esecuzione dei lavori

previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 69 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988.

3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo prorogati dall'articolo 69 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.

4. Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 55

1. Il termine di cui agli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, termine da ultimo prorogato al 30 giugno 1987 dall'articolo 66 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989 limitatamente ai casi in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non siano ancora state accolte in via di massima.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo siano state accolte dopo il 30 giugno 1987.

3. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.

4. I progetti esecutivi, presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.

Art. 56

1. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda è ammessa anche qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato stipulato il contratto d'appalto comprendente l'intervento originariamente richiesto, purché i relativi lavori non abbiano avuto inizio ed a condizione che l'appaltatore rilasci apposita dichiarazione di rinuncia all'esecuzione dell'intervento medesimo.

3. Rimangono ferme le altre disposizioni del citato articolo 53 della legge regionale n. 53 del 1984.

Art. 57

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 1° dicembre 1986, n. 879, le disposizioni dell'articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono conservate in vigore anche con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 879 del 1986.

Art. 58

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri relativi all'eventuale ricorso a prestatori d'opera non dipendenti dagli Enti medesimi effettuato prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 8 del 1986 con le modalità e nei limiti dalla stessa previsti.

2. Entro i medesimi limiti, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rimborsare agli Enti di cui al comma 1 gli oneri relativi al ricorso a prestatori d'opera non dipendenti dagli Enti medesimi anche se disposto in modo non conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della citata legge regionale n. 8 del 1986.

3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 59

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è soppresso.

2. Alla fine dell'articolo 14 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono aggiunti i seguenti terzo, quarto e quinto commi:

«Nel caso di alloggi che si rendano disponibili, per decadenza, rinuncia o altre cause di cessazione della qualità di socio di cooperativa, prima dell'assegnazione in proprietà individuale, può addivenirsi all'assegnazione dei predetti alloggi in favore di altri soci aventi diritto ai contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

A favore di coloro che subentrano nell'assegnazione degli alloggi resisi disponibili nei modi di cui al precedente comma è disposta la volturazione del decreto di concessione del contributo già emesso al nome del socio cessato dalla cooperativa. In sede di volturazione del decreto di concessione, si procede al conguaglio dei contributi già concessi al nome del socio cessato con quelli spettanti al socio subentrato, fermi restando gli originari indici di aggiornamento del contributo oggetto di volturazione. Il recupero delle eventuali somme eccedenti è effettuato con azione rivolta nei confronti della cooperativa delegata alla riscossione del contributo.

La domanda utilmente presentata dal socio cessato dalla cooperativa è valida ai fini dell'emissione di un nuovo decreto di concessione dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con l'applicazione degli originari indici di aggiornamento recati nel decreto di concessione del contributo volturato al nome del socio subentrato».

Art. 60

1. La disposizione di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trova applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, anche nei confronti dei soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dall'articolo 19, abbiano acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 55 del 1986, il diritto di proprietà su un alloggio idoneo a soddisfare le esigenze proprie e del nucleo familiare.

Art. 61

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi previsti

dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 55 del 1986, il diritto di proprietà su un alloggio inultimato.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al presente articolo.

Art. 62

1. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché nei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la rinuncia all'intervento, agli effetti di cui all'articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, può essere efficacemente manifestata, alle condizioni ivi previste e fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da uno dei componenti il nucleo familiare o da uno degli eredi del soggetto deceduto. Il reddito cui fare riferimento è quello del soggetto rinunciante e dei componenti il suo nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 63

1. Al secondo comma dell'articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole «articoli 38, secondo» sono inserite le parole «terzo e quarto» e dopo le parole «66, terzo», sono inserite le parole «quarto e quinto».

2. All'ottavo comma dell'articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole «articoli 38, secondo» è inserita la parola «terzo» e dopo le parole «66, terzo» è inserita la parola «quarto».

Art. 64

(ABROGATO)

Art. 65

1. All'articolo 45, quarto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le parole «30 giugno 1988» sono sostituite dalle parole «30 giugno 1989».

Art. 66

1. Le disposizioni recate dall'articolo 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione anche per i contratti d'appalto stipulati dalla Segreteria generale straordinaria e per i contratti d'opera intellettuale stipulati dai Comuni o dalla medesima Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il termine di trenta giorni, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 71 della citata legge regionale n. 55 del 1986 a carico della parte privata contraente, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO V

Norme varie, finali e finanziarie

Art. 67

1. Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole e degli impianti tecnologici al servizio delle stesse, nel territorio dei Comuni compresi, anche solo parzialmente, nelle zone montane di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ed in quello dei Comuni appartenenti al Consorzio denominato «Comunità collinare del Friuli», territori nei quali sussistono condizioni di particolare disagio che rendono difficile l'effettuazione di lavori e di acquisti ad essi connessi ed ove, attraverso le provvidenze per l'agricoltura si perseguono anche ai fini di difesa del suolo e di valorizzazione di risorse umane e materiali, i termini di scadenza dei provvedimenti già emessi dall'Amministrazione regionale vengono prorogati, anche in sanatoria, indipendentemente dalla scadenza dei medesimi, al fine di consentire il completamento degli interventi approvati con i provvedimenti stessi. L'ultimazione delle opere e la presentazione delle relative domande di accertamento della loro avvenuta esecuzione può avvenire entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 68

1. Nelle zone terremotate delimitate ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni possono stabilire, con variante al proprio regolamento edilizio, mediante la procedura prevista dall'articolo 41 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, superfici minime inferiori a quelle previste dall'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, nel limite massimo del venti per cento limitatamente alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 69

1. Ai proprietari degli edifici destinati ad uso di civile abitazione, danneggiati dagli eventi sismici del 1976, nei quali siano stati eseguiti interventi di riparazione con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza peraltro che gli stessi abbiano conseguito un efficace adeguamento antisismico, è data facoltà di procedere, in luogo della ricostruzione di un alloggio con i benefici previsti dall'articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, alla riparazione antisismica degli edifici di loro proprietà, beneficiando, allo scopo, di un contributo in conto capitale fino ad un massimo dell'ottanta per cento di quello che sarebbe loro spettato ai sensi del citato articolo 50 della legge regionale n. 63 del 1977, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, della legge medesima, e riferiti alla data del decreto di concessione.

2. Il contributo è concesso con le modalità di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a seguito di domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il contributo previsto dal presente articolo non è cumulabile con altre forme contributive recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate.

Art. 70

1. Qualora il mutuo contratto con gli istituti di credito in base alle disposizioni della legge regionale

20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stato ammesso al beneficio anche parziale del contributo regionale a riduzione degli oneri relativi agli interessi, per motivi connessi ad una errata determinazione del contributo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su domanda degli interessati, un prestito per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo disposta per tal motivo dagli istituti di credito.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla Segreteria generale straordinaria per il tramite dell'istituto di credito mutuante.

3. L'importo del prestito non può essere inferiore alla somma di lire 3 milioni ed è estinguibile in un periodo massimo di dieci anni.

4. Il rimborso del prestito ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi al tasso del cinque per cento, di importo non inferiore a lire 300.000.

5. L'ammortamento ha inizio dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui il prestito è erogato.

6. Il prestito è concesso a condizione che il richiedente presti garanzia personale ed è direttamente corrisposto agli istituti di credito per conto del beneficiario.

7. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito fondiario e con gli istituti di cui all'articolo 1, numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165, apposite convenzioni per la disciplina delle modalità di erogazione e di rimborso dei prestiti di cui al comma 1.

Art. 71

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad Enti ed Istituti contribuiti a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di rappresentazioni artistiche celebrative del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976.

Art. 72

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai Comuni i fondi necessari per far fronte alle spese connesse all'iscrizione nel nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite dai Comuni medesimi o dalla Segreteria generale straordinaria, tramite gli interventi edilizi unitari, di cui all'articolo 14, secondo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nonché alle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari medesime.

2. Alla concessione dell'anticipazione di provvede sulla base di un preventivo di spesa formulato anche con riferimento a gruppi di unità immobiliari.

3. Entro tre mesi dalla data del compimento delle procedure di cessione in proprietà delle unità immobiliari agli aventi diritto, i Comuni devono versare al Fondo di solidarietà regionale, senza maggiorazione di interessi, le somme loro anticipate.

Art. 73

1. In considerazione della necessità dell'adozione di tipologie e soluzioni architettoniche particolari, nonché dell'impiego di materiali e tecnologie diverse da quelle normalmente previste per altre strutture imprenditoriali, anche al fine di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, sono concessi ai titolari di unità immobiliari comprese in edifici ad uso misto e destinate all'esercizio di attività

cinematografiche, distrutte o demolite a causa degli eventi sismici, contributi in conto capitale nella misura dell'ottanta per cento del costo desunto dal progetto esecutivo di ricostruzione, escluso l'arredamento.

2. La domanda di contributo deve essere presentata al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I benefici eventualmente già concessi per la stessa unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 65 della stessa legge, sono detratti dal contributo determinato ai sensi del comma 1.

4. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso per un periodo non inferiore a dieci anni.

5. Per i fini di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

6. È abrogato l'articolo 60 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

Art. 74

1. Allo scopo di ripristinare il servizio di interesse locale in atto alla data degli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione denominata «Comitato culturale PRADIS», con sede in Comune di Clauzetto, un finanziamento per la costruzione di un edificio destinato a soddisfare finalità museali e turistico – culturali.

2. La relativa domanda deve essere presentata al Comune di Clauzetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La concessione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni ed a garantire, limitatamente alla parte museale, l'apertura al pubblico.

4. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Clauzetto, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

5. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 75

1. Al fine di assicurare il completo ripristino ed il completamento dell'efficienza scolastica di alcuni edifici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche in deroga all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, interventi di recupero statico e funzionale o di nuova costruzione:

a) dell'edificio destinato a sede dell'Istituto tecnico – commerciale statale «G. Marchetti», di proprietà dell'amministrazione provinciale di Udine ed avente sede in Gemona del Friuli, che, in seguito agli eventi sismici del 1976, venne provvisoriamente adibito ad uso di assistenza sanitaria delle popolazioni terremotate;

b) dell'edificio destinato a sede della Scuola media statale «A. Manzoni», di proprietà dell'amministrazione comunale di Udine ed avente sede in Udine, danneggiato dagli eventi sismici del

1976;

c) dell'edificio destinato a sede della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell'Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 76

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali interessati i finanziamenti necessari per la ricostruzione di edifici scolastici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici del 1976.

2. A tal fine gli enti suddetti devono presentare apposita domanda alla Segreteria generale straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell'Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.

Art. 77

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni delle zone colpite dal terremoto, delimitati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, i prefabbricati ad essa trasferiti in proprietà ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1978, n. 465.

2. I prefabbricati di cui al comma 1 possono essere utilizzati per l'assolvimento di finalità istituzionali dei Comuni o, comunque, per il soddisfacimento di scopi di pubblico interesse e di sviluppo economico e sociale delle comunità, salvo che i Comuni cessionari non ritengano di alienarli, anche a titolo gratuito, ovvero di porli in demolizione perché inidonei a qualsiasi uso.

Art. 78

1. Nel quadro degli obiettivi della legge 8 agosto 1977, n. 546, per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 e degli interventi diretti alla ripresa delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni terremotate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'acquisizione da parte dei Comuni, che ne facciano richiesta, ai fini di un loro impiego a scopi di turismo sociale o comunque di turismo minore, delle aree su cui insistono manufatti che siano già stati destinati al ricovero delle popolazioni terremotate e che possiedano caratteristiche strutturali e funzionali tali da renderli atti ad un utilizzo durevole.

1 bis. Per consentire una migliore funzionalità dell'insediamento turistico possono essere finanziate anche le spese di acquisizione delle aree adiacenti a quelle occupate dai manufatti, sempreché si tratti di frazioni residue di uno stesso mappale la cui estensione non superi il venticinque per cento dell'area occupata dai manufatti.

2. Ai fini del finanziamento previsto dal presente articolo, l'attitudine all'impiego suindicato, per i predetti scopi, è determinata con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione.

3. Il finanziamento per l'acquisizione delle aree è accordato al Comune per una somma non superiore al valore di mercato delle aree interessate.

4. Alla concessione del finanziamento provvede con proprio decreto il Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, dietro presentazione da parte del Comune del titolo di acquisto, entro il termine perentorio di un anno dalla data del decreto di cui al comma 2 o del decreto di espropriazione nel caso in cui il vigente strumento urbanistico generale classifichi come zone turistiche le aree di insidenza dei manufatti e subordini gli interventi sulle stesse all'esigenza del piano attuativo. In presenza di comprovati motivi, il suddetto termine annuale può essere prorogato o rinnovato per eguali periodi con decreto del Segretario generale straordinario.

5. Il decreto di cui al comma 4 costituisce titolo per il pagamento delle indennità di occupazione agli aventi diritto per i periodi anteriori al trasferimento della proprietà delle aree in capo al Comune.

6. Per la corresponsione delle indennità di occupazione trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45.

7. Con le stesse modalità indicate al comma 2 è ammessa al finanziamento previsto dal presente articolo anche l'eventuale acquisizione da parte dei Comuni di aree, su cui insistono i manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, già perfezionata, purché in data non anteriore di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Ferma restando l'eventuale revisione dello strumento urbanistico in vista della nuova destinazione d'uso delle aree sulle quali insistono i manufatti qui considerati, questi ultimi assumono carattere definitivo dal momento del trasferimento della proprietà e sono idonei a conseguire l'abitabilità o l'agibilità a prescindere dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44

8 bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge acquistano altresì carattere definitivo e sono idonei a conseguire l'abitabilità o l'agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, i manufatti considerati dal presente articolo ubicati in aree già acquisite dai Comuni, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o di altri Enti, insediati a seguito degli eventi sismici del 1976 in forza di provvedimenti assunti dal Commissario straordinario del Governo.

Art. 79

1. L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire il graduale smantellamento delle abitazioni prefabbricate esistenti nelle zone terremotate e, conseguentemente, di restituire alla disponibilità dei proprietari le aree liberate dalla stesse, promuove il processo di concentrazione, in insediamenti all'uopo individuati, delle popolazioni ancora ricoverate negli alloggi provvisori.

2. A tal fine è autorizzata a finanziare la spesa sostenuta dai Comuni per gli interventi conservativi, manutentivi o migliorativi degli alloggi che risultassero, per usura, deterioramento, o per altri motivi, degradati o inadatti allo scopo cui sono destinati.

3. La domanda di finanziamento deve essere presentata alla Segreteria generale straordinaria corredata di una relazione sulla natura ed entità dei lavori da eseguire per rendere l'alloggio idoneo all'uso che gli è proprio e di un preventivo sommario della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori medesimi.

4. Per le finalità del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di

credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

5. Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato, in via di sanatoria, anche per gli interventi intrapresi dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.

Art. 80

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni finanziamenti per le spese di acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico ed assistenziale, ivi compresi quelli destinati ad asilo nido, nonché per quelle di acquisizione dei sedimi stradali e relative pertinenze a servizio della viabilità di accesso ed interna agli insediamenti abitativi provvisori.

Art. 81

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità:

a) di edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il cui recupero strutturale sia stato attuato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, – fra i quali si intendono comprese anche le strutture ricettive destinate allo svolgimento della pratica religiosa – il cui recupero sia stato parzialmente attuato dal Ministero dei beni culturali e ambientali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) di edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati fatti oggetto delle provvidenze recate dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

2. Anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati, in aggiunta ai contributi già concessi ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, relativamente agli edifici di cui alle lettere a) e c), ed ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, con riferimento agli edifici di cui alla lettera b).

3. Le domande intese ad ottenere il finanziamento devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, i titolari delle domande presentate ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, possono optare per il conseguimento delle provvidenze recate dal presente articolo.

4. I progetti degli interventi previsti dal presente articolo sono approvati dal Comune sul cui territorio insiste l'edificio, previo parere della Segreteria generale straordinaria.

5. È fatto obbligo ai beneficiari di mantenere la destinazione d'uso degli edifici recuperati per almeno

dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.

6. Sono fatti salvi, limitatamente agli edifici di cui alle lettere a) e c) del comma 1, i finanziamenti disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 82

1. I soggetti muniti dell'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano osservato il termine di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, o quello di cui al settimo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, potranno presentare il progetto esecutivo o rispettivamente il contratto di acquisto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 83

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, nonché dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, e loro successive modificazioni ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata, per ogni altro intervento pubblico finanziato con spesa a carico dei capitoli alimentati con prelievo di somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico – sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, è disciplinato dall'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, eccetto che per il limite di importo ivi fissato che è raddoppiato.

Art. 84

1. A favore degli Enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, i quali abbiano portato a compimento i relativi lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti ma prima dell'entrata in vigore della presente legge, permangono i finanziamenti concessi.

2. Nei casi in cui, all'anzidetta data, i lavori non risultino essere ultimati pur essendo già scaduti i termini stabiliti, gli Enti destinatari del finanziamento dovranno presentare alla Segreteria generale straordinaria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di fissazione di un termine perentorio entro il quale i lavori devono essere portati a compimento, pena la decadenza dal finanziamento concesso.

3. Le istanze eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre il termine utile di cui all'articolo 44, quinto comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte valide agli effetti della fissazione del termine perentorio di ultimazione dei lavori.

Art. 85

(ABROGATO)

Art. 86

1. Non si dà luogo alla declaratoria di decadenza nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi, di cui alle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, e 20 giugno 1977, n. 30 – limitatamente ai contributi concessi ai sensi del Capo III, sulla base del verbale di accertamento – che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano portato a

compimento i lavori oltre i termini utili fissati dal Sindaco nella relativa autorizzazione ovvero che alla medesima data non abbiano dato inizio agli stessi.

2. L'erogazione della rata di saldo del contributo può essere disposta eventualmente anche a favore degli eredi del titolare originario, subordinatamente all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori autorizzati.

3. Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi richiamati al comma 1 siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza che gli interessati abbiano portato a compimento i relativi lavori di riparazione, il Comune provvede, su istanza degli interessati ovvero d'ufficio, all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi determinandone le relative spese. Al soggetto beneficiario o ai suoi eredi viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo entro il limite indicato nel verbale di accertamento; con lo stesso provvedimento il contributo viene revocato proporzionalmente ai lavori autorizzati e non eseguiti.

3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 3, ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori, di ripartizione, la quota di contributo da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all'importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi è revocata la residua quota di contributo non ancora erogata alla predetta data.

4. Nel caso, peraltro, che i termini di cui al comma 3 siano inutilmente scaduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, senza che gli interessati abbiano dato inizio ai lavori di riparazione risultanti dal verbale di accertamento dei danni, il Sindaco può, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, autorizzare l'esecuzione dei lavori stessi, ai sensi dell'articolo 22, ultimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, fissando a tal fine nuovi termini e disponendo, contestualmente, la conferma dei contributi già assentiti.

5. Limitatamente ai casi in cui alla notifica del verbale di accertamento dei danni non abbia fatto seguito il rilascio della autorizzazione sindacale ad eseguire i lavori di riparazione con il contributo regionale, gli interessati che abbiano nondimeno dichiarato al Comune, immediatamente dopo la suddetta notifica, la volontà di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento, riservandosi di dar inizio ai lavori in un momento successivo, possono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per ottenere i contributi di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

Art. 87

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti che hanno ripetuto la domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 15, quinto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, in qualità di eredi di soggetti deceduti prima che sia stato emesso il decreto di concessione per la riparazione di un immobile danneggiato dagli eventi sismici di cui risultavano già proprietari alla data di ripetizione della domanda.

Art. 88

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale

20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande erroneamente presentate alla Segreteria generale straordinaria entro i termini utili stabiliti dall'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi agli effetti contributivi.

2. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i contributi di cui all'articolo 27 o all'articolo 30 della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 89

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell'immobile ricostruito con i benefici contributivi, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché l'immobile andato distrutto o demolito a causa degli eventi sismici e poi ricostruito fosse appartenuto alla data del 6 maggio 1976 ad uno o più componenti il nucleo familiare del beneficiario.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, ove ne abbiano titolo, a beneficiare dei contributi ventennali costanti sulla maggiore spesa delle superfici realizzate in eccedenza rispetto ai parametri fissati in attuazione dell'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.

Art. 90

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 30, terzo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, in favore dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella condizione di destinatari dei contributi ventennali costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale ovvero sulla spesa delle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 0675 Pres., ed abbiano compiuto sessant'anni di età alla data di emissione del relativo decreto di concessione, è riconosciuta la facoltà di chiedere che le residue annualità di contributo loro spettanti vengano capitalizzate ai medesimi saggi previsti dal citato articolo 30 della legge regionale n. 55 del 1986 ed erogati in unica soluzione.

Art. 91

1. Le domande utilmente presentate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte dei soggetti titolari dell'impresa esercitata in immobili alieni, andati distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, sono fatte valide, agli effetti del conseguimento dei relativi contributi anche da parte dei successori per causa di morte nella titolarità dell'impresa, che abbiano ripetuto le domande stesse entro sei mesi dal decesso del loro dante causa.

Art. 92

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi di trasformazione ad uso diverso dall'abitazione delle superfici utili degli alloggi, ricostruiti con i benefici della citata legge regionale n. 63 del 1977, eccedenti quelle determinate in relazione alla composizione del nucleo familiare del beneficiario, ai sensi del DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres.

Art. 93

1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 61 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, eventualmente assunti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, senza l'audizione del parere dei gruppi tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 94

(ABROGATO)

Art. 95

1. I provvedimenti di concessione dei benefici previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande presentate da soggetti carenti del potere di rappresentare validamente il proprietario dell'edificio destinato ad uffici di ministero pastorale, sono fatti validi a tutti gli effetti, ancorché l'edificio non appartenga all'ente ecclesiastico, sempreché il difetto di rappresentanza venga superato mediante ratifica disposta dall'Ente o Istituto beneficiario titolare dell'edificio.

2. La sanatoria di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione, da parte dell'Ente proprietario, di apposita convenzione con l'Amministrazione comunale nel cui territorio è ubicato l'edificio, al fine di assicurare la destinazione ad uffici di ministero pastorale per un periodo non inferiore a dieci anni dal rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, qualora il costo dell'intervento dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni progettuali, a beneficiare dei finanziamenti sulle relative perizie suppletive e di variante a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 96

1. I compensi dovuti ai professionisti per l'attività da essi eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge e prima del conferimento del formale incarico, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale in misura non superiore a quella stabilita nei disciplinari stipulati dalla Segreteria generale straordinaria ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della citata legge regionale n. 53 del 1984.

2. Gli atti e gli elaborati prodotti nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 sono fatti validi a tutti gli effetti.

Art. 97

1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 5505 e 5520 dell'esercizio 1980 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all'altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.

Art. 98

1. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 150 milioni

per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.1. – Sezione VII – il capitolo 9300 (2.1.210.3.07.26.) con la denominazione: «Spese per gli interventi diretti ad eliminare infiltrazioni d'acqua dal terreno a salvaguardia degli edifici riparati o ricostruiti» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9300 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9300 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 99

1. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione delle spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.4. – Sezione VII – il capitolo 9301 (2.1.241.3.07.26.) con la denominazione: «Contributi in conto capitale ai proprietari degli edifici riparati o ricostruiti per eliminarne le infiltrazioni d'acqua dal terreno» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9301 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9301 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 100

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 36 fanno carico al capitolo 9271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.

Art. 101

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 52 fanno carico al capitolo 9213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.

Art. 102

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 58 fanno carico al capitolo 9215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.

Art. 103

1. Per le finalità previste dall'articolo 71 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 – programma 4.1.1. – spese correnti – Categoria 1.5. – Sezione VI – il capitolo 9230 (1.1.152.2.06.32) con la denominazione: «Contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di rappresentazioni artistiche celebrative del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 10 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 9222 del precitato stato di previsione.

Art. 104

1. Per le finalità previste dall'articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1988.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 25 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.4. – Sezione VII – il capitolo 9312 (2.1.241.3.07.26.) con la denominazione: «Prestito ai soggetti che abbiano contratto un mutuo con gli istituti di credito ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo stesso disposta dagli istituti di credito medesimi» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato.

4. Sul precitato capitolo 9312 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9312 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

6. Per il rimborso previsto dal comma 4 dell'articolo 70, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 è istituito – «per memoria» – al Titolo IV – Categoria 4.3. – il capitolo 1537 (4.3.6.) con la denominazione: «Rimborso delle somme erogate a titolo di prestito ai soggetti che abbiano contratto un mutuo con gli istituti di credito ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per fronteggiare gli oneri connessi alla rettificazione o alla risoluzione del contratto di mutuo stesso disposta dagli istituti di credito medesimi».

7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1537 dell'entrata.

Art. 105

1. Per le finalità previste dall'articolo 72, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.7. – Sezione XII – il capitolo 9302 (2.1.274.3.12.32.) con la denominazione: «Anticipazione ai Comuni

delle spese connesse all'iscrizione al nuovo catasto urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9302 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9302 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

6. Per il recupero previsto dal comma 3 dell'articolo 72, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 è istituito – «per memoria» – al Titolo IV – Categoria 4.3. – il capitolo 1534 (4.3.1.) con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse ai Comuni per le spese connesse all'iscrizione al nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari».

7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1534 dell'entrata.

Art. 106

1. Per le finalità previste dall'articolo 73 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 – programma 4.1.1. – spese di investimento – Categoria 2.4. – Sezione VIII – il capitolo 9309 (2.1.241.3.08.09.) con la denominazione: «Contributi per la ricostruzione di unità immobiliari comprese in edifici ad uso misto destinate all'esercizio di attività cinematografiche, distrutte o demolite a seguito degli eventi sismici del 1976» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9309 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9309 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 107

1. Per le finalità previste dall'articolo 74 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.4. – Sezione VIII – il capitolo 9308 (2.1.242.3.08.06.) con la denominazione: «Finanziamento alla Associazione denominata "Comitato culturale PRADIS" per la costruzione di un edificio destinato a

finalità museali e turistico – culturali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 250 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9308 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9308 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 108

1. Per le finalità previste dall'articolo 75 è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.3. – Sezione XII – il capitolo 9303 (2.1.233.3.12.32.) con la denominazione: «Finanziamenti per il recupero statico e funzionale ed il completamento degli edifici destinati a sede dell'Istituto tecnico commerciale e statale "G. Marchetti", della Scuola media statale "A. Manzoni" e della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.600 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 4.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9303 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9303 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.600 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 109

1. Per le finalità previste dal precedente articolo 76, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.3. – Sezione XII – il capitolo 9313 (2.1.233.3.06.04.) con la denominazione: «Finanziamenti a favore delle Amministrazioni interessate per la ricostruzione di edifici scolastici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9313 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9313 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 110

1. Per le finalità previste dal precedente articolo 78 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.3. – Sezione X – il capitolo 9304 (2.1.232.3.10.24.) con la denominazione: «Finanziamenti ai Comuni per l'acquisto di aree su cui insistono manufatti già adibiti ad alloggi provvisori da destinare a scopi di turismo sociale o comunque a turismo minore» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9304 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9304 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 111

1. Per le finalità previste dall'articolo 79 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.3. – Sezione VII – il capitolo 9305 (2.1.232.3.07.26.) con la denominazione: «Finanziamenti ai Comuni per interventi conservativi, manutentivi o migliorativi degli alloggi degradati o inidonei» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9305 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9305 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 112

1. Per le finalità previste dall'articolo 80 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.3. – Sezione VIII – il capitolo 9306 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione: «Finanziamenti ai Comuni

per le spese d'acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico, nonché dei sedimi stradali» con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

4. Sul precitato capitolo 9306 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9306 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 113

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 81 fanno carico al capitolo 9277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.

Art. 114

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 96 fanno carico al capitolo 9206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.

Art. 115

1. La denominazione del capitolo 9221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 viene così modificata: «Spese dirette nonché rimborso ai Comuni degli oneri finanziari e delle spese derivanti da sentenze dell'autorità giudiziaria, da pronunce arbitrali e da giudizi».

Art. 116

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1988, n. 30 (B.U.R. 6/14.5.88)

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879.

Art. 1 (Finalità)

1. In attesa della definizione delle procedure di intervento per l'adeguamento antisismico degli edifici non lesionati da eventi sismici, l'Amministrazione regionale, con la presente legge, nel quadro degli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione ed in accordo con gli obiettivi generali previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828, definisce le modalità e le procedure di agevolazione per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici del 1976, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 3 della legge 1°

Art. 2

(Ambito territoriale)

1. Le norme della presente legge trovano applicazione nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi tellurici del 1976, dichiarati sismici, con il grado di sismicità $S = 12$, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nel territorio dei Comuni classificati disastri, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal grado di sismicità ad essi attribuito.

Art. 3

(Articolazione degli interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi costanti in annualità sulla spesa riconosciuta necessaria per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico delle seguenti categorie di edifici danneggiati dagli eventi sismici:

- a) edifici pubblici o ad uso pubblico di proprietà di enti pubblici o di privati effettivamente utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari;
- c) edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto;
- d) edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia.

Art. 4

(Spesa ammissibile)

1. Sono ammissibili a contributo le spese per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico nonché le spese per il completamento delle medesime opere nei casi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Sono altresì ammesse, entro i seguenti limiti, le spese generali e tecniche di progettazione e direzione lavori:

- a) nel limite del dieci per cento dell'importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 3;
- b) nel limite del sei per cento dell'importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 4.

3. Sono ammesse a contributo anche le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici intraprese o terminate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché non in difformità dalle vigenti disposizioni urbanistiche e a condizione che sia conseguito il grado di sicurezza degli edifici, rispetto alle azioni sismiche, previsto dalle vigenti norme.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 il contributo è concesso nei limiti di cui all'articolo 7, sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia giurata o da perizia tecnica del Comune redatta secondo criteri di stima ancorati ai valori di costo correnti al tempo di esecuzione delle opere.

Art. 5
(Soggetti beneficiari)

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi al titolare del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di intervento di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico.

2. Qualora l'unità immobiliare appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi sono concessi a quelli tra essi che hanno presentato la domanda di contributo, salvo il diritto degli altri titolari non richiedenti sul bene. Il comproprietario richiedente deve agire anche per conto degli altri, esonerando espressamente l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei comproprietari non istanti.

3. Nel caso di immobili gravati da diritto reale di godimento, i contributi sono concessi al nudo proprietario.

4. Per gli edifici in condominio il contributo è concesso ai proprietari delle unità immobiliari che hanno presentato domanda.

5. Nell'ipotesi in cui il diritto di proprietà abbia ad oggetto esclusivo porzioni di fabbricato che non raggiungono la consistenza minima dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente, il relativo proprietario è considerato titolare di una quota ideale del diritto di proprietà sul fabbricato corrispondente alla porzione posseduta, e la sua domanda è presentata in qualità di comproprietario.

Art. 6
(Priorità)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono disposti secondo due ordini di priorità, dei quali il primo comprende gli interventi sugli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ed il secondo quelli di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere c) e d).

2. Il primo ordine di priorità è riferito all'intero ambito territoriale di cui all'articolo 2 ed il secondo è riferito al territorio comunale.

3. Gli interventi del primo ordine di priorità sono graduati come segue:

- a) edifici appartenenti ad enti pubblici, anche non territoriali, destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche o adibiti a pubblici servizi ovvero a sede di uffici pubblici;
- b) edifici appartenenti a soggetti diversi dagli enti pubblici che vi hanno sede o che vi svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio;
- c) edifici di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice e di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, ancorché fatti oggetto delle provvidenze disposte, sulla base del verbale di accertamento dei danni ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli interventi del secondo ordine di priorità hanno ad oggetto gli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, ancorché fatti oggetto delle provvidenze disposte, sulla base del verbale di accertamento dei danni, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1° luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e sono graduati come segue:

- a) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal proprietario residente o dal titolare di diritto reale di godimento pure residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate dal proprietario titolare

dell'impresa in esse esercitata anche in forma sociale;

b) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal locatario residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate da soggetti affittuari titolari dell'impresa in esse esercitata anche in forma sociale;

c) unità immobiliari utilizzate abitualmente e con periodicità non superiore alla settimana;

d) unità immobiliari non utilizzate od utilizzate saltuariamente.

4 bis. Sono equiparate alle unità immobiliari, di cui al comma 4, lettere a) e b), anche quelle non utilizzate purché lo fossero, alla data del 6 maggio 1976, rispettivamente da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento e da parte del locatario, attualmente ricoverati negli alloggi provvisori od in quelli convenzionati, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;

5. (ABROGATO)

6. All'interno delle categorie di intervento rientranti nel secondo ordine di priorità è data precedenza:

a) agli interventi che si riferiscono ad edifici esclusivamente destinati ad uso di abitazione;

b) agli interventi che si riferiscono ad edifici ad uso misto, qualora la porzione abitativa sia prevalente, rispetto a quella destinata ad uso diverso, in percentuale non inferiore al 60 per cento del volume totale dell'edificio;

c) agli interventi che riferiscono ad edifici versanti nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3;

d) agli interventi che si riferiscono agli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

7. In caso di concorso di più interventi collocati nello stesso grado di priorità in ciascuno dei due ordini è data precedenza a quelli richiesti in data anteriore.

8. Gli interventi di cui al precedente comma 4, che si riferiscono ad uno stesso edificio od isolato o cortina edilizia o nucleo edilizio compatto o, infine, ad uno stesso ambito edilizio con caratteristiche di unitarietà o di autosufficienza abitativa possono essere raggruppati ed inseriti nell'ordine delle priorità in corrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza degli interventi stessi e, in caso di parità, nella posizione attribuita all'intervento meglio graduato.

Art. 7

(Contributi in conto capitale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3, per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976:

a) per gli edifici ricadenti sotto le previsioni dell'articolo 6, comma 3, in misura pari al cento per cento dell'ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere, come definita dall'articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all'articolo 8;

a bis) per gli edifici appartenenti ad enti pubblici e ricadenti solo in parte sotto le previsioni dell'articolo 6, comma 3, lettera a), in misura pari al cento per cento dell'ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere riguardanti l'intero edificio, come definita dall'articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all'articolo 8;

b) per ciascuna unità immobiliare compresa negli edifici ricadenti sotto le previsioni dell'articolo 6, comma 4, in misura pari all'ottanta per cento dell'ammontare della spesa ritenuta necessaria per le

relative opere, come definita dall'articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all'articolo 8. Il contributo in conto capitale non può comunque superare l'importo di lire 10 milioni per alloggio e di lire 3 milioni per ogni locale con diversa destinazione d'uso di superficie non inferiore a dieci metri quadrati. Ciascun proprietario non può essere ammesso a contributo per più di tre locali con destinazione diversa da quella di alloggio.

2. I contributi previsti dal presente articolo sono comprensivi anche della quota relativa ai costi, quali risultano dal progetto esecutivo di cui all'articolo 8, per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico delle parti comuni degli edifici condominiali.

3. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo le opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), nonché le eventuali opere di difesa dagli agenti atmosferici.

Art. 8

(Redazione dei progetti esecutivi)

1. Il progetto esecutivo è redatto in conformità alle vigenti disposizioni antisismiche e deve contenere separatamente l'indicazione:

- a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico dell'edificio, anche per quanto concerne le parti comuni di edifici condominiali;
- b) delle opere di completamento e degli impianti nonché di ogni altra opera necessaria alla completa agibilità e funzionalità delle unità immobiliari.

2. Il progetto è compilato con i prezzi unitari del prezzario regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stima del costo delle opere si applica il coefficiente di aggiornamento determinato in base alle variazioni dell'indice dei costi intercorse a partire dalla data di riferimento delle quotazioni indicate nel prezzario suddetto e alla data di entrata in vigore della presente legge, quali sono state accertate in attuazione dell'articolo 17 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.

3. Il progetto è altresì redatto nel rispetto dei parametri di convenienza tecnica ed economica e delle altre indicazioni stabilite in attuazione dell'articolo 4, terzo comma, lettera d), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 9

(Organo di consulenza tecnica)

1. È istituito presso la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli un Organo di consulenza tecnica con il compito di esprimere il parere sui progetti esecutivi di cui all'articolo 14 nonché sulle perizie giurate o tecniche di cui all'articolo 4, comma 4, anche con riferimento al rispetto della normativa antisismica.

2. L'Organo dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

3. L'organo è convocato e presieduto da un dirigente della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli con le competenze di cui all'articolo 245 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7.

4. Al Presidente dell'Organo spetta il compito di formulare le direttive, cui devono uniformarsi i suoi componenti, per un corretto funzionamento dell'Organo stesso.

5. L'organo si compone come segue:

- a) da un dirigente della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli con le competenze di cui all'articolo 245 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7;
- b) da un dirigente di staff della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli;
- c) da dodici membri esterni esperti in materia di edilizia antisismica, scelti, in numero di quattro ciascuno, tra gli appartenenti all'ordine degli ingegneri, a quello degli architetti e al collegio dei geometri o dei periti industriali.

6. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni l'Organo opera normalmente in formazione ridotta, mediante nuclei di lavoro formati da tre membri esterni, scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all'Ordine degli ingegneri, a quello degli architetti e al Collegio dei geometri o dei periti industriali.

7. I nuclei di lavoro esprimono parere in via diretta sulle questioni che rientrano nelle attribuzioni dell'Organo.

8. Per l'esame di particolari problemi organizzativi o che richiedano l'assunzione di orientamenti uniformi, i nuclei di lavoro operano congiuntamente sotto la presidenza di un dirigente della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli con le competenze di cui all'articolo 245 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, il quale può delegare a tale scopo un dirigente di staff della medesima Segreteria generale straordinaria.

9. Le funzioni di Segreteria dell'Organo e dei singoli nuclei di lavoro sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria con qualifica non inferiore a segretario.

10. A ciascun componente esterno dell'organo compete un gettone di presenza per ogni giornata di seduta del nucleo di lavoro al cui interno opera, nonché un compenso forfettario onnicomprensivo di lire 300.000 per ogni progetto esaminato.

11. L'ammontare del gettone di presenza è fissato nella stessa misura stabilita per i componenti esterni del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. Ai componenti esterni dell'Organo, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 10

(Modalità per l'attuazione degli interventi sugli edifici pubblici e ad uso pubblico)

1. Le domande intese ad ottenere il contributo in conto capitale per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, devono pervenire alla Segreteria generale straordinaria nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda è corredata di un progetto di massima delle opere da realizzare ai fini della assegnazione dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a). Dell'avvenuta assegnazione è data comunicazione al soggetto interessato.

3. Il contributo è concesso dalla Segreteria generale straordinaria previa presentazione del progetto esecutivo approvato ai sensi dell'articolo 14 e, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione dell'immobile all'uso pubblico per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. I fondi occorrenti per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), sono messi a disposizione dei Sindaci, quali funzionari delegati, con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

5. Per gli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a) e c), i fondi occorrenti sono messi a disposizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, quali funzionari delegati, con le modalità di cui al precedente comma 4.

Art. 11

(Modalità per l'accesso ai contributi per gli edifici privati)

1. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale e quelli costanti in annualità per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici di cui all'articolo 6, comma 4, devono pervenire al Comune nel cui territorio l'immobile è ubicato nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda è corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti:

- a) l'ubicazione certa, con i dati di identificazione catastale, dell'unità immobiliare, nonché la sua esatta consistenza e destinazione d'uso, ivi compresa l'indicazione, nel caso di edificio ad uso misto, che l'unità immobiliare fa corpo unico con l'edificio in cui è inserita;
- b) il diritto di proprietà sull'unità immobiliare, con l'indicazione degli eventuali diritti reali di godimento gravanti sulla stessa;
- c) le generalità dei proprietari dell'unità immobiliare;
- d) la residenza;
- e) le modalità di utilizzazione o la mancata utilizzazione dell'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso, con riferimento specifico alle seguenti categorie definitorie:
 - 1) utilizzazione effettiva condotta in modo continuativo da parte del titolare del diritto di proprietà o di altro soggetto residente in forza di un rapporto di locazione o di affitto;
 - 2) utilizzazione abituale con periodicità non superiore alla settimana;
 - 3) mancata utilizzazione ovvero utilizzazione saltuaria o con periodicità ultrasettimanale;
- f) la ripartizione millesimale o concordata delle spese e l'accettazione della ripartizione stessa da parte di ogni condominio concorrente al contributo in caso di edifici condominiali;
- g) la sussistenza del nesso casuale con gli eventi sismici del 1976 dei danni subiti dall'edificio.

3. Nel caso di domanda presentata a mezzo di procuratore, in luogo della dichiarazione di cui al precedente comma 2 è presentato un atto di notorietà reso al pubblico ufficiale abilitato a riceverlo da chi rappresenta il proprietario e ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'edificio.

4. (ABROGATO)

Art. 12

(Programma degli interventi sugli edifici privati)

1. Il Sindaco espleta l'istruttoria delle domande pervenute a norma dell'articolo 11; quindi, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare prevista dall'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, stabilisce l'ammissibilità delle domande stesse in relazione a quanto disposto dalla presente legge e ne determina la graduatoria secondo i criteri indicati all'articolo

6.

2. Gli interventi relativi alle domande di contributo sono inseriti nel programma che il Comune approva ai sensi del successivo comma 5.

3. Il Comune adotta il programma degli interventi, che contiene:

- a) l'elenco degli interventi di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;
- b) l'ordine di priorità degli interventi, secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 4;
- c) la presumibile quantificazione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

4. Il programma, una volta adottato, è depositato alla libera visione di chiunque sia interessato presso la segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico entro dieci giorni mediante avviso da affiggere all'albo del Comune.

5. Decorso il termine di dieci giorni dalla data di affissione dell'avviso, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria comunale, il Comune, sentita la Commissione consiliare, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si pronuncia, entro i successivi venti giorni, sulle osservazioni degli interessati ed approva il programma apportandovi le eventuali variazioni.

Art. 13

(Ripartizione dei fondi)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati dai soggetti indicati dall'articolo 5.

2. Il programma di cui all'articolo 12, una volta approvato dal Comune, è inviato alla Segreteria generale straordinaria.

2 bis. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse finanziarie disponibili.

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. La Segreteria generale straordinaria dà comunicazione ai Comuni interessati delle risorse finanziarie loro assegnate dalla Giunta regionale in sede di riparto.

7. Ai soggetti collocati nelle posizioni di graduatoria utili agli effetti della concessione dei finanziamenti disponibili è notificato apposito avviso del Sindaco nel quale è fissato un termine non superiore ai sei mesi per presentare il progetto esecutivo. Con provvedimento del Sindaco, adottato sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, detto termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore alla durata del termine principale, su richiesta motivata degli interessati inoltrata prima della sua scadenza.

8. Il Sindaco richiede alla Segreteria generale straordinaria i fondi necessari al finanziamento dei progetti esecutivi approvati nel limite dell'importo assegnato.

9. I fondi occorrenti sono messi a disposizione dei Sindaci interessati, quali funzionari delegati, con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e d'importo.

Art. 14

(Approvazione delle perizie e dei progetti esecutivi)

1. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché i progetti esecutivi delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), e comma 4, sono approvati in linea tecnica ed economica dal Sindaco, su parere dell'Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9, fatte salve le attribuzioni della Commissione edilizia comunale.

2. Ai medesimi fini, le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché i progetti degli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a) e c), sono approvati in linea tecnica ed economica dai competenti organi deliberativi, su parere dell'Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9, fatte salve le attribuzioni dei competenti organi tecnici dell'Ente e quelle della Commissione edilizia comunale.

2 bis. I progetti esecutivi, approvati ai sensi del presente articolo, non sono sottoposti a verifica tecnica ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

(Concessione dei contributi in conto capitale)

1. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3 per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici di cui all'articolo 6, comma 4, sono concessi con provvedimento del Sindaco, previa conferma, da parte dell'interessato, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), e sono erogati con le modalità di seguito specificate:

- a) in ragione dell'ottanta per cento dell'importo concesso dopo l'accertamento da parte del Comune dell'avvenuto inizio dei lavori;
- b) per il residuo venti per cento, dopo l'ultimazione dei lavori assistiti da contributo.

1 bis. Nel caso in cui le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico risultino essere già state intraprese o terminate dagli interessati, il contributo è erogato in unica soluzione e in via di sanatoria dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento da parte del Comune della regolare esecuzione degli stessi.

2. Il Comune, qualora accerti che i lavori siano stati eseguiti in difformità dal progetto approvato, redige apposito verbale e procede al recupero totale o parziale della somma erogata.

3. All'erogazione del contributo per gli interventi in corso di attuazione o già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in un'unica soluzione, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte del Comune.

Art. 16

(Concessione dei contributi in annualità costanti)

1. Al fine di sopperire alla spesa per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, come definita dall'articolo 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli interessati contributi annui costanti previsti dall'articolo 3, per un periodo di dieci anni, nella misura pari al dieci per cento della parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. I contributi in annualità costanti sono concessi dalla Segreteria generale straordinaria a seguito della presentazione da parte degli interessati della seguente documentazione:

- a) copia conforme della domanda di contributo presentata ai sensi dell'articolo 11;
- b) dichiarazione del Sindaco attestante l'importo delle opere di progetto ammesso a contributo, comprensivo delle spese generali e tecniche, nei limiti di cui all'articolo 4, e del contributo in conto capitale;
- c) dichiarazione di inizio dei lavori.

3. L'erogazione dei contributi annui costanti è effettuata mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente ai soggetti beneficiari con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di inizio dei lavori.

4. In caso di morte del soggetto beneficiario il contributo si trasferisce per le intere annualità residue in capo al successore che subentra nella proprietà dell'immobile.

5. In caso di alienazione dell'edificio prima dell'erogazione della decima annualità di contributo, questo è revocato, per le intere annualità residue, con effetto dalla data del negozio di alienazione.

6. Parimenti il contributo è revocato, per le intere annualità residue, in caso di cessione ad altro soggetto della quota di comproprietà intestata al nome del beneficiario prima dell'erogazione della decima annualità.

7. Il contributo è altresì revocato, per le intere annualità residue, nel caso in cui l'immobile sia assegnato a soggetto diverso dal beneficiario per effetto di un atto di divisione intervenuto prima dell'erogazione della decima annualità.

Art. 17

(Invio del certificato di regolare esecuzione dei lavori)

1. Avuto riguardo ai contributi in annualità costanti concessi ai sensi del precedente articolo 16, i Sindaci sono tenuti a trasmettere alla Segreteria generale straordinaria copia della certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione una volta che la stessa sia stata acquisita agli atti del procedimento di concessione del contributo in conto capitale da essi definito.

2. La Segreteria generale straordinaria procede ad effettuare le eventuali variazioni dei ruoli di spesa fissa conseguenti alla definitiva commisurazione del contributo in conto capitale in sede di accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Art. 18

(Subingresso nel procedimento)

1. In caso di decesso del richiedenti i benefici della presente legge prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale, ai sensi dell'articolo 15, o del contributo in annualità costanti, ai sensi dell'articolo 16, la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettanti al «de cuius» può essere ripetuta, entro sei mesi dall'evento, dal successore per causa di morte al quale è devoluta la proprietà dell'immobile.

2. Se più sono i successori per causa di morte nella titolarità dell'immobile, la facoltà di ripetere la domanda è data ad uno qualsiasi di essi, che deve agire anche per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei contitolari.

3. In caso di decesso del comproprietario richiedente, sono preferiti ai successori per causa di morte dello stesso nella titolarità dell'immobile gli altri comproprietari non istanti che hanno ripetuto la domanda entro sei mesi dall'evento.

4. La facoltà di subentrare, in luogo del richiedente, nel procedimento non ancora definito con l'emissione del decreto di concessione dopo la scadenza dei termini utili di cui agli articoli 10 e 11 per la

presentazione delle domande di contributo è esclusa nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:

- a) degli acquirenti per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, del diritto di proprietà sull'immobile;
- b) dei cessionari per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, di quote di proprietà sull'immobile;
- c) degli assegnatari dell'immobile a seguito di divisione.

Art. 19

(Esenzione dal pagamento degli oneri concessori)

1. Gli interventi di riparazione e di adeguamento antisismico eseguiti a norma della presente legge sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e della quota sui costi di costruzione stabiliti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 19 bis

1. Le disposizioni recate dall'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), così come modificato dall'articolo 89 della legge regionale n. 50/1990.

2. La decadenza dal contributo prevista dall'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990, si produce di diritto per la mancata ultimazione entro i termini dei lavori assistiti dal contributo, sebbene la concessione edilizia autorizzi l'esecuzione anche delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

Art. 20

(Cumulo di contributi)

1. I benefici previsti dalla presente legge sono concessi agli interessati senza porre in detrazione i contributi eventualmente già accordati, sulla base del verbale di accertamento danni, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 18, 1° luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni.

2. Essi sono altresì cumulabili con i contributi previsti da altre leggi per interventi sullo stesso immobile, purché gli uni e gli altri siano diretti a realizzare finalità non coincidenti.

3. I benefici previsti dalla presente legge non sono tuttavia cumulabili con i benefici già concessi, sulla base del progetto, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21

(Ricorsi)

1. Ai procedimenti disciplinati dalle norme della presente legge non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

2. Avverso i provvedimenti del Sindaco o della Segreteria generale straordinaria non è ammesso ricorso, davanti agli organi dell'Amministrazione regionale.

3. Rimane ferma l'esperibilità degli altri mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale dinanzi agli organi della giustizia amministrativa secondo le modalità e le condizioni previste dall'ordinamento vigente.

Norme finanziarie

Art. 22

1. Per le finalità previste dall'articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 – Programma 4.1.1. – spese di investimento – Categoria 2.3. – Sezione VIII – il capitolo 9310 (2.1.238.3.08.15) con la denominazione «Contributi in conto capitale per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici o ad uso pubblico, di edilizia residenziale pubblica e destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni per l'anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 20.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9310 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 9310 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 20.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

Art. 23

1. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 9206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l'anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

Art. 24

1. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzato, nell'anno 1988, il limite d'impegno di lire 5.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 – Programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.4. – Sezione VII – il capitolo 9311 (2.1.241.3.07.26) con la denominazione «Contributi annui costanti per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.
4. Al predetto onere di lire 15.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1410 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» del precitato stato di previsione.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

6. Sul medesimo capitolo 9311 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1988, n. 52 (B.U.R. 79/21.6.88)

Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di importo non superiore a lire 25.000.000 per alloggio, da restituire in dieci anni con rate semestrali a tasso zero, ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in stato di liquidazione o in gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell'articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi ai sensi del Titolo III della medesima legge.

2. I medesimi benefici previsti dal comma 1 possono venire estesi a sinistrati i quali abbiano affidato a società edilizie cooperative i lavori di ricostruzione della propria abitazione e gli stessi siano rimasti sospesi per messa in liquidazione della società cooperativa entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. La domanda dell'anticipazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 – da presentarsi a pena di decadenza entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge da parte del legale rappresentante della cooperativa alla Segreteria generale per la ricostruzione – deve essere sottoscritta dai soci interessati. La domanda dell'anticipazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal diretto interessato.

2. L'erogazione dell'anticipazione ha luogo in unica soluzione a seguito dell'assegnazione con atto pubblico dell'alloggio in proprietà al socio nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 1 ovvero a seguito del rilascio del certificato di abitabilità nel caso di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

3. L'erogazione dell'anticipazione può altresì aver luogo anche prima dell'assegnazione o del rilascio del certificato di abitabilità di cui al comma 2, a condizione che l'interessato presti idonea garanzia reale o personale.

4. I provvedimenti concernenti l'accertamento dei rientri e le garanzie sulle anticipazioni concesse sono promossi a cura della Direzione regionale dei Servizi amministrativi, anche per la parte relativa agli eventuali atti forzosi di recupero.

Art. 3

1. In deroga al limite fissato dall'articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, può essere prorogata, fino al

limite massimo di anni 15, su istanza motivata del Comune interessato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, nel quale potranno altresì essere prorogati i termini entro i quali dovranno essere compiute le espropriazioni necessarie alla completa attuazione dei piani medesimi.

Art. 4

1. Nelle ipotesi in cui venga a cessare la validità dei piani particolareggiati adottati e resi esecutivi ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e gli stessi risultino materialmente già attuati, senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili dagli stessi considerati, in via eccezionale i termini concessi per l'ultimazione delle procedure espropriative possono essere prorogati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale fino al limite massimo di anni 6.

Art. 5

1. Le possibilità espropriative concesse per l'attuazione degli ambiti edilizi di intervento unitario di ricostruzione dagli articoli 17, 19 e 23 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese con le stesse modalità ai piani particolareggiati approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i piani di cui al comma 1 possono altresì trovare applicazione le previsioni contenute negli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6

1. Per le finalità previste dal comma primo dell'articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 come modificato con il comma sedicesimo dell'articolo 30 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988.

2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 9214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

Art. 7

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1988.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, – alla Rubrica n. 25 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.4. – Sezione VII il capitolo 9314 (2.1.241.3.07.26) con la denominazione «Anticipazioni ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa in stato di liquidazione o di gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell'articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi previsti dal Titolo III della medesima legge regionale n. 63/1977 nonché ai sinistrati che abbiano affidato i lavori di ricostruzione della propria abitazione a società edilizie cooperative successivamente messe in stato di liquidazione» e con lo

stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l'anno 1988.

3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato.

4. Sul precitato capitolo 9314 potranno venir iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 9314 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

6. Per il rientro delle anticipazioni previsto dall'articolo 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 è istituito – «per memoria» al Titolo IV – Categoria 4.3 – il capitolo 1538 (4.3.6.) con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa in stato di liquidazione o di gestione commissariale, già beneficiarie di contributi concessi ai sensi dell'articolo 71, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai soci di cooperative versanti nelle suddette condizioni che siano beneficiari diretti di contributi previsti dal Titolo III della medesima legge regionale n. 63/1977 nonché ai sinistrati che abbiano affidato i lavori di ricostruzione della propria abitazione a società edilizie cooperative successivamente messe in stato di liquidazione».

7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1538 dell'entrata.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1988, n. 69 (B.U.R. 146/27.12.88)

Mantenimento in servizio, per un anno, del personale a suo tempo assunto dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, che tutt'ora opera con rapporto di impiego temporaneo.

Art. 1

1. Il personale assunto dalle amministrazioni locali delle zone terremotate, per le necessità della ricostruzione e dell'assistenza, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, che opera tutt'ora con rapporto di impiego temporaneo in forza delle proroghe disposte nel tempo con apposite norme di legge è mantenuto in servizio, a totale carico dell'Amministrazione regionale, a far tempo dall'1 gennaio 1989, sino al 31 dicembre 1996, e, comunque, non oltre il termine che dovesse venir stabilito con legge dello Stato.

2. A tal fine, gli Enti di attuale temporanea appartenenza del personale anzidetto delibereranno, distintamente per ciascun nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipuleranno, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo entro il quarantacinquesimo giorno posteriore a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

3. La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo dovranno pervenire all'Amministrazione regionale entro i successivi sessanta giorni.

Art. 2

1. Fermo restando quanto previsto per il personale assunto con leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, dall'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, il personale di cui al precedente articolo 1 potrà, tuttavia, venire diversamente utilizzato, anche prima della scadenza del termine di legge e previa stabilizzazione delle singole posizioni lavorative, nei modi che saranno definiti con apposita legge regionale.

Art. 3

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1989.

2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 9215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 4.000 milioni per l'anno 1989.

3. Al predetto onere di lire 4.000 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1990, n. 44 (B.U.R. 109/10.9.90)

Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.

Art. 1

1. Con il presente articolo sono dettate norme di interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.

2. Si definisce ambito edilizio di intervento unitario un complesso di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto, tra loro strutturalmente ed architettonicamente connessi, disposti in cortina continua o formanti isolati o nuclei edilizi compatti e inclusi entro uno spazio delimitato dalla deliberazione del Consiglio comunale. Non possono, pertanto, costituire ambito edilizio di intervento unitario:

- a) singoli edifici strutturalmente ed architettonicamente autonomi, anche se composti da più unità immobiliari appartenenti ad un solo proprietario o a più proprietari in condominio;
- b) più edifici raggruppati fra loro ma strutturalmente ed architettonicamente autonomi.

3. L'individuazione da parte del Comune di un ambito edilizio di intervento unitario non costituisce titolo sufficiente a fruire dei contributi.

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, alla progettazione ed alla esecuzione degli interventi unitari negli ambiti edilizi individuati dal Comune provvedono, in via primaria, i proprietari singoli o riuniti in consorzio e, in via sostitutiva, i Comuni o la Segreteria generale straordinaria rispettivamente prima e

dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.

5. Alla progettazione ed alla esecuzione degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici compresi negli ambiti edilizi rappresentativi, in tutto o in parte, dei valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale, individuati ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono, in via primaria, il Comune o la Segreteria generale straordinaria, rispettivamente prima e dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4 il Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio comunale, invita i proprietari interessati ad eseguire l'intervento unitario esteso all'intero complesso edilizio cui appartiene l'unità immobiliare danneggiata dagli eventi sismici, assegnando loro un termine di trenta giorni per manifestare l'adesione all'invito. In caso di inerzia del Comune, il termine per manifestare l'adesione suddetta è fissato dalla Segreteria generale straordinaria nei modi indicati dall'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.

7. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune può sostituirsi ai proprietari degli immobili compresi nell'ambito edilizio di intervento unitario per l'attuazione degli interventi; dopo l'entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, alla mancata adesione dei proprietari invitati ad eseguire gli interventi unitari segue l'intervento sostitutivo della Segreteria generale straordinaria.

8. L'intervento sostitutivo del Comune o della Segreteria generale straordinaria comporta la gestione diretta dei contributi spettanti agli aventi titolo.

9. Fermo restando ogni altro requisito previsto dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone terremotate, hanno titolo al contributo anche coloro che, dopo il 6 maggio 1976, hanno acquistato per causa di morte il diritto di proprietà sull'immobile danneggiato dagli eventi sismici, nonché gli acquirenti, per atto tra vivi, dopo il 6 maggio 1976, del medesimo diritto che ricadano sotto l'ipotesi normativa di cui all'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

10. Non hanno diritto ai contributi previsti dal Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30:

- a) coloro che non hanno presentato nei termini utili domanda di contributo;
- b) coloro che non sono in grado di provare, attraverso una dichiarazione del Sindaco, la dipendenza dagli eventi sismici dei danni subiti dall'edificio di cui sono titolari;
- c) coloro ai quali siano stati concessi, entro i limiti degli importi di stima risultanti dal verbale di accertamento danni, i contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1° luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dalla effettiva riparazione degli edifici.

11. L'intervento unitario diretto o sostitutivo del Comune o della Segreteria generale straordinaria non si estende alla esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eccetto che per gli edifici inseriti negli elenchi approvati, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge regionale n. 30 del 1977, fatte salve le limitazioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

12. Agli interventi unitari si applicano i parametri di convenienza tecnico – economica di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

13. Per l'esecuzione degli interventi unitari è autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili.

Art. 2

1. I provvedimenti di spesa concernenti gli interventi unitari di riparazione, già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi nei confronti dei soggetti muniti dei requisiti per l'accesso ai benefici previsti dal Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anche se gli interventi hanno riguardato ambiti edilizi non rispondenti alla definizione di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Gli ambiti edilizi di intervento unitario, già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano rispondenti alla definizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 1, sono confermati dal Comune, su conforme parere della Segreteria generale straordinaria, che, allo scopo, può avvalersi della collaborazione dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, con i quali è autorizzata a stipulare appositi atti aggiuntivi al disciplinare di incarico per le nuove prestazioni consultive loro richieste.

3. Per gli interventi ricadenti sotto le previsioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, l'adesione all'invito del Sindaco, manifestata entro il 2 luglio 1987, tiene luogo della domanda di contributo eventualmente non presentata.

4. I Comuni provvedono a revocare le deliberazioni con le quali sono stati individuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ambiti edilizi di intervento unitario non rispondenti alla definizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 1. Il provvedimento di revoca è quindi notificato ai titolari degli edifici interessati.

5. Nel caso la deliberazione di revoca riguardi interventi relativi ad edifici strutturalmente ed architettonicamente autonomi, comprensivi di più unità immobiliari per il cui recupero siano state presentate in parte domande di intervento pubblico e in parte domande di intervento privato, rispettivamente ai sensi della lettera a) e della lettera b) del secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il recupero degli edifici è attuato dai proprietari interessati in regime di intervento privato.

6. Gli ambiti edilizi di intervento unitario confermati a norma del comma 2, la cui attuazione non compete in via primaria alla Segreteria generale straordinaria, sono attuati dai proprietari interessati, singolarmente o riuniti in consorzio.

7. A tal fine il Sindaco rivolge o rinnova agli interessati l'invito previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro il termine di venti giorni dalla conferma dell'intervento; in caso di inerzia del Sindaco, all'adempimento suddetto provvede in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.

8. Qualora i proprietari interessati manifestino l'adesione all'invito di cui al comma 7, il Sindaco assegna loro un termine non superiore a sei mesi per la presentazione del progetto unitario di riparazione. Nell'ipotesi, invece, che i medesimi proprietari omettano di aderire al predetto invito di dar corso all'intervento, il Sindaco, salvo quanto previsto dai commi 10 e 11, può disporre l'occupazione temporanea degli immobili; in tal caso alla progettazione ed esecuzione dell'intervento unitario provvede in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.

9. È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all'intervento unitario qualora la mancata adesione all'invito riguardi un numero di proprietari che rappresenti, in base all'imponibile catastale, più del settantacinque per cento del valore degli immobili interessati.

10. L'intervento unitario non può comunque avere luogo quando lo richieda espressamente, nel

termine assegnato nell'invito del Sindaco o della Segreteria generale straordinaria, un numero di proprietari che rappresenti almeno il cinquanta per cento del valore degli immobili in base all'imponibile catastale.

Art. 3

1. La copertura finanziaria delle spese per l'assunzione da parte della Segreteria generale straordinaria dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, per la progettazione e l'esecuzione delle opere di recupero statico e funzionale degli edifici compresi negli ambiti edilizi di intervento unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è fornita in via normale dal contributo spettante agli interessati.

2. Nel caso in cui il contributo non copra, in tutto o in parte, le spese per l'intervento anzidetto, la Segreteria generale straordinaria invita gli interessati al preventivo versamento nel Fondo di solidarietà regionale degli importi risultanti a loro carico.

3. In ogni caso i destinatari dell'intervento sono tenuti a sottoscrivere formale impegno a versare nel Fondo medesimo, entro trenta giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate, le somme relative ai maggiori costi, rispetto a quelli determinati in sede di stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa esecutrice dei lavori, che la Segreteria generale straordinaria deve intendersi autorizzata ad anticipare nel loro interesse.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad anticipare le somme poste a carico degli interessati per l'attuazione degli interventi unitari.

5. Salvo quanto previsto dal comma 7, l'anticipazione è subordinata alla prestazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, per un importo equivalente all'ammontare dell'anticipazione stessa, maggiorato del cinque per cento.

6. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate, con la maggiorazione del cinque per cento, entro trenta giorni dalla richiesta della Segreteria generale straordinaria, senza necessità di preventiva escussione del soggetto garantito.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, l'anticipazione delle somme a carico degli interessati da parte della Segreteria generale straordinaria può eccezionalmente non essere subordinata alla prestazione della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa, di cui al comma 5.

8. Il rimborso dell'anticipazione ha luogo mediante versamento dell'importo dovuto nel Fondo di solidarietà regionale, di norma in unica soluzione, entro trenta giorni dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate. Su richiesta degli interessati, possono essere concesse dilazioni di pagamento, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

9. Per le anticipazioni previste dal presente articolo sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

10. I fondi accreditati ai sensi del comma 9 affluiscono alla contabilità speciale istituita dall'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

Art. 4

1. Qualora negli ambiti edilizi di intervento unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, siano compresi edifici per i quali è stata presentata domanda di contributo, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, la redazione e l'approvazione dei relativi progetti è stabilita, in deroga alle disposizioni ivi contenute, secondo le norme vigenti per gli interventi di cui alla citata legge regionale n. 30 del 1977, mentre la concessione e l'erogazione dei contributi è disposta secondo le disposizioni della medesima legge regionale n. 30 del 1988, in deroga all'osservanza dell'ordine di priorità ivi stabilito.

Art. 5

1. L'intervento sostitutivo della Segreteria generale straordinaria comporta la gestione diretta dei contributi spettanti agli interessati:

- a) ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli importi spettanti agli interessati a titolo di contributo vengono computati nelle somme poste a disposizione del Segretario generale straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 9, senza far luogo alla loro materiale erogazione in favore degli interessati. Allo stesso modo si procede con riferimento ai contributi annui costanti cui gli interessati hanno titolo sulla parte di spesa ammessa eccedente il contributo in conto capitale per l'importo corrispondente alla loro capitalizzazione al saggio del dodici per cento.

3. Ai fini della gestione diretta dei contributi, il Comune comunica alla Segreteria generale straordinaria il relativo ammontare per ogni singolo nominativo interessato dagli interventi unitari.

4. Per l'aggiornamento degli importi di progetto prima della stipulazione dei contratti d'appalto delle opere relative agli interventi unitari, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 58.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

Art. 6

1. Nei Comuni indicati dall'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, i titolari degli edifici interessati dal provvedimento di revoca assunto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, possono presentare domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, entro 60 giorni dalla notifica del predetto provvedimento.

Art. 7

1. L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 12 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è abrogato.

2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall'articolo 15, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge in favore dei soggetti che, muniti dei prescritti requisiti per l'accesso ai contributi previsti dal Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, abbiano aderito all'invito loro rivolto dal Comune ad accettare l'intervento edilizio unitario.

Art. 8

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l'anno 1990.

3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990.

4. Sul precitato capitolo 8606 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

Art. 9

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 3 e 4, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l'anno 1990.

3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, dal capitolo 8961 dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata dal 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13, del 15 febbraio 1990.

4. Sul precitato capitolo 8660 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

Art. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1990, n. 49 (B.U.R. 125/19.10.90)

Disposizioni concernenti la responsabilità erariale dei soggetti competenti ad emettere atti di spesa in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 1

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i soggetti competenti ad emettere atti di spesa per il raggiungimento delle finalità previste dalle leggi regionali emanate ai sensi della medesima legge n. 546 del 1977 rispondono per i danni causati nell'esercizio di tali attribuzioni all'Amministrazione regionale, o dei quali comunque la stessa debba rispondere nei confronti dei terzi, nei soli casi di dolo e colpa grave.

2. (ABROGATO)

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1990, n. 50 (B.U.R. 125/19.10.90)

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

CAPO I

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni

Art. 1

1. Hanno titolo alla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i soggetti cessionari delle unità immobiliari trasferite dal demanio dello Stato in forza delle disposizioni contenute nella legge 30 maggio 1989, n. 220. Il termine per la presentazione delle relative domande è fissato in giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del perfezionamento dell'atto di cessione in proprietà, se posteriore.

Art. 2

1. In considerazione della necessità di attuare gli interventi di recupero statico e funzionale in modo unitario, assicurando nel contempo economicità all'azione amministrativa, per gli edifici appartenenti in modo non esclusivo al patrimonio disponibile del Comune, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, anche con riferimento alle opere strutturali, di adeguamento antisismico e funzionale relative alla parte di edificio comunale estranea alla categoria del patrimonio disponibile.

Art. 3

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono estese agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici acquistati al patrimonio disponibile dei Comuni entro il 31 dicembre 1987, purché inseriti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel programma annuale degli interventi edilizi di cui all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché risultino indispensabili al fine di assicurare un ordinato assetto urbanistico dei centri edificati, delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 4

1. In via di interpretazione autentica della disposizione contenuta nell'articolo 15, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte con l'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, la concessione dei contributi nella misura prevista dal primo comma, lettera a), del citato articolo 15, a favore del comproprietario richiedente, può aver luogo, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25,

quando la domanda abbia ad oggetto la riparazione di edifici comprendenti più unità immobiliari in comproprietà, occupate effettivamente o abitualmente dai comproprietari non richiedenti.

Art. 5

1. All'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1989, n. 24, le parole «31 dicembre 1990» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 1992».

Art. 6

1. L'articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 30, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 1986 n. 55, e così modificato:

- a) al primo comma, le parole «prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori»;
- b) al terzo comma, le parole «qualora l'interessato adduca comprovati motivi» sono soppresse.

Art. 7

1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate da un parente entro il quarto grado non titolare dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici possono, su istanza del proprietario o del comproprietario, essere volturate al nome di quest'ultimo.

Art. 8

1. La concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti muniti dell'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo anche in deroga al disposto contenuto nell'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

2. Sono infatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 1.

Art. 9

1. Qualora l'intervento di ricostruzione sia stato realizzato su terreno altrui, previa costituzione del diritto di superficie vitalizio, ed il titolare di esso deceda prima dell'ultimazione dei lavori, nel rapporto contributivo subentrano i successori, legittimi o testamentari, del titolare deceduto, sempreché gli stessi conseguano la titolarità dell'immobile oggetto d'intervento.

2. In caso contrario, il Comune provvede a certificare lo stato di attuazione dell'opera e ne determina le relative spese. Al successore viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal momento del decesso, il contributo in annualità costanti eventualmente concesso.

Art. 10

1. L'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni da ultimo introdotte con l'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 27

1. Una volta realizzato l'intervento edilizio unitario, previsto dal piano particolareggiato, nei modi indicati dall'articolo 26, il Sindaco rivolge, nelle forme delle citazioni, invito ai proprietari degli immobili espropriati, che tali risultano alla data del sisma, ad esercitare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito stesso, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite.

2. In alternativa ai proprietari degli immobili espropriati, l'invito ad esercitare il diritto di prelazione è notificato ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili anzidetti qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 42, quarto comma, come inserito dall'articolo 56 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.

3. Il diritto di prelazione può essere esercitato dai proprietari degli immobili espropriati anche in assenza della domanda di contributo, sempreché detta domanda non sia stata presentata dal titolare del diritto reale di godimento. Rimane tuttavia ferma la necessità della domanda di contributo da parte dei soggetti considerati dagli articoli 48 e 49.

4. Nei casi di cui al comma 3, i soggetti privi di domanda di contributi sono collocati nella graduatoria di cui all'articolo 28, nella posizione derivante dall'applicazione dei criteri fissati in attuazione dell'articolo 29, e la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è disposta a prezzo agevolato, sulla base dei requisiti effettivamente posseduti dagli interessati.

5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato in forma congiunta dai soggetti di cui all'articolo 61 bis, secondo comma, secondo l'ordine di graduatoria spettante a quello più favorito:

- a) da più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti nello stesso ambito di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
- b) da più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliare ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
- c) da più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere a) e b) e altri aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

6. Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'unità immobiliare ad uso residenziale prelazionata abbia una superficie utile inferiore a quella determinata in applicazione dei parametri relativi alle esigenze abitative del nucleo familiare fissati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. la cessione in proprietà può comprendere anche vani o locali accessori, situati in una diversa unità immobiliare, risultata disponibile per mancato esercizio del diritto di prelazione, purché attigua a quella prelazionata, fino al raggiungimento delle superfici parametriche di cui al citato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 1978. Le spese di tutte le opere necessarie per integrare con gli ulteriori vani l'unità immobiliare prelazionata rimangono a carico del soggetto interessato.

7. In caso di decesso dell'avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari ricostruite prima che sia stato perfezionato l'atto di cessione in proprietà, subentra nel relativo rapporto, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, uno dei successori, il

quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi.

8. Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti od altre comprovate cause impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti negli ambiti di intervento unitario funzionale, l'esercizio del diritto di prelazione è tuttavia consentito dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sempreché gli interessati si impegnino a che nei vani anzidetti venga comunque esercitata una attività produttiva, anche sotto una diversa impresa, per almeno cinque anni. Il mancato avvio dell'attività produttiva nel termine di un anno dal perfezionamento dell'atto di cessione in proprietà dei vani produttivi comporta di diritto la decadenza dal contributo e il conseguente recupero del relativo importo a carico del cessionario.

9. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività produttiva nei vani ricostruiti all'interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti incompatibile con le previsioni degli strumenti comunali della programmazione commerciale e degli esercizi pubblici, il Sindaco, sentita la competente Commissione comunale per il commercio, consente l'esercizio del diritto di prelazione dei vani ricostruiti a prescindere dalla condizione fissata al comma 8.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54, all'interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità immobiliari destinate ad uso produttivo, ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale, possono essere cedute agli aventi diritto al contributo anche se non risultino inserite in edifici ad uso misto.

11. I soggetti che non intendano esercitare il diritto di prelazione ovvero che rifiutino espressamente di esercitarlo sulle unità immobiliari loro offerte dal Comune decadono da tale diritto; tuttavia, essi conservano il diritto al contributo e possono chiedere unicamente la cessione in proprietà delle unità immobiliari rimaste disponibili ai sensi dell'articolo 30.

12. La cessione delle nuove unità immobiliari avviene a titolo di proprietà anche a favore dei titolari di diritti reali di godimento; essa ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari o per i titolari di diritti reali di godimento che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti o demoliti ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo totale dell'intervento, comprensivo delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell'area, degli allacciamenti, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione.

13. Dal costo anzidetto sono detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché il contributo di cui all'articolo 44, quarto comma, determinato avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti a sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59, e riferiti alla data di consegna dei lavori dell'impresa esecutrice.

14. In presenza di ogni altro requisito, la domanda presentata in termini dagli interessati dà diritto al contributo secondo l'effettiva destinazione d'uso posseduta dall'unità immobiliare alla data degli eventi sismici, anche se difforme dalla documentazione acquisita agli atti del Comune. In tale evenienza si procede d'ufficio alla regolarizzazione della documentazione.

15. Nei casi di cui al comma 5 il contributo da porre in detrazione dal costo dell'intervento è

determinato nella misura stabilita dall'articolo 46, avuto riguardo alle esigenze abitative del nucleo familiare risultante dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti.

16. Dal medesimo costo sono detratti ulteriormente i costi delle superfici utili non residenziali riguardanti gli androni di ingresso, i porticati liberi, i loggiati, le soffitte non utilizzabili e le terrazze e/o coperture a terrazza.

17. Qualora per l'azione concomitante o successiva di fattori economici contingenti si siano venute a determinare localmente delle anomalie nel mercato edilizio tali per cui il costo totale dell'intervento indicato al comma 12, detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, abbia superato l'importo determinato in applicazione dell'articolo 46, terzo comma, e 59, i maggiori costi, rispetto a tale importo, entro i limiti di superficie cui sono rapportati i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al Titolo III, restano a carico dell'Amministrazione regionale nella misura dell'ottanta per cento e vengono computati in detrazione dal costo totale indicato al predetto comma 12. Il rimanente venti per cento è posto a carico del cessionario interessato. Rimangono ferme le disposizioni agevolative vigenti sugli incrementi dei parametri di superficie, nonché sulla parte di spesa, determinata ai sensi dei citati articoli 46, terzo comma, e 59, ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.

18. Agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 50 e 51, che rinuncino alla ricostruzione dell'alloggio, è consentito di portare in detrazione dal costo dell'intervento indicato al comma 12 un importo non superiore all'ottanta per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, i sensi dei predetti articoli 50 e 51, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data di consegna all'impresa esecutrice dei lavori relativi all'intervento unitario di ricostruzione».

Art. 11

1. All'articolo 30 primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, dopo le parole «in via prioritaria» sono aggiunte le seguenti: «ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 27 o che vi hanno rinunciato e, in via subordinata».

Art. 12

1. In via di interpretazione autentica, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall'articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, il requisito della residenza alla data del sisma, previsto dal penultimo comma dell'articolo 46 della citata legge n. 63 del 1977, così come inserito dall'articolo 30 della citata legge regionale n. 35 del 1979 e modificato dall'articolo 29 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, deve intendersi sussistente nel luogo ove l'interessato abbia avuto alla predetta data la stabile ed effettiva dimora, da provarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 13

1. All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1989, n. 24, le parole «31 dicembre 1990» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 1992».

Art. 14

1. Le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei confronti dei soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dal medesimo articolo 48, abbiano costruito o acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima del termine previsto dall'articolo 78 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, un alloggio idoneo a soddisfare le esigenze proprie e del nucleo familiare.

2. Il contributo è concesso dal Comune nel cui territorio è situato l'alloggio, anche in difetto dell'autorizzazione prevista dall'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

1. L'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così ulteriormente modificato:

- a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «i quali siano rientrati stabilmente dopo il 6 maggio 1976 ovvero si impegnino al rientro stabile in uno dei Comuni di cui al primo comma del presente articolo entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro due anni dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre sei anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso»;
- b) il terzo, quarto, quinto e sesto comma sono abrogati.

Art. 16

1. Il contributo di cui all'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta anche a coloro che hanno provveduto all'acquisto dell'alloggio destinato al nuovo nucleo familiare, dopo il 6 maggio 1976 e prima dell'entrata in vigore della legge medesima, in Comune diverso da quello di residenza alla predetta data, purché compreso tra quelli delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione del contributo richiamato al comma 1.

3. Il contributo è concesso dal Comune nel cui territorio è situato l'alloggio acquistato anche in difetto dell'autorizzazione prevista dall'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17

1. Il contributo di cui all'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta, in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 49 medesimo, anche ai nuovi nuclei familiari che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dall'articolo 49, si staccano da un nucleo originario di famiglia il cui alloggio alla data della domanda, sia da

considerarsi non adeguato alle esigenze dei due nuclei familiari ed economicamente indivisibile.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione del contributo richiamato al comma 1, purché presentate non oltre il 30 settembre 1985.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei confronti dei nuovi nuclei familiari indicati al comma 1, i quali abbiano costruito dopo gli eventi sismici, ma prima del termine previsto dall'articolo 78 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, un alloggio idoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative.

Art. 18

1. In deroga all'articolo 53 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, nel nucleo familiare, cui fare riferimento ai fini della concessione dei contributi previsti al Titolo III, Capo II, della citata legge regionale n. 63 del 1977, sono computati anche i soggetti che, facenti parte del nucleo alla data del 6 maggio 1976, siano successivamente deceduti. Rimangono ferme le limitazioni nella consistenza dei nuclei familiari stabilite dagli articoli 50 e 51 della citata legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 19

1. I contributi concessi ai sensi delle disposizioni ordinate sotto il Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono integrati, anche d'ufficio, ferma restando l'indicizzazione già applicata, sino a concorrenza dell'importo determinato in applicazione dei parametri relativi alle esigenze abitative dei nuclei familiari, qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di detti contributi abbiano acquistato in tempi diversi e da distinti proprietari un insieme di vani ed accessori tra loro funzionalmente connessi, situati in un medesimo edificio destinati ad uso di abitazione per un nucleo familiare.

Art. 20

1. L'articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

a) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

«Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi ai sensi dell'articolo 50 può chiedere di ricostruire un'unica unità abitativa mediante concessione cumulativa»;

b) al terzo comma, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo comma»;

c) è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all'unico avente diritto viene determinato nella misura del 60 per cento prevista dall'articolo 51. Sulla parte di spesa

determinata – ai sensi dell'articolo 46 – e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all'8 per cento».

Art. 21

1. L'articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall'articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così modificato:

- a) al primo comma, le parole «prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità» sono sostituite dalle seguenti «prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori»;
- b) al quarto comma, sono soppresse le parole «qualora l'interessato adduca comprovati motivi».

Art. 22

1. L'ultimo comma dell'articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall'articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è abrogato.

Art. 23

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 68, primo comma, punto 3), lettera c), e settimo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, per alloggi provvisori devono intendersi anche gli edifici o parte di essi o i vani eccedenti il fabbisogno del proprietario, convenzionati ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24

1. L'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

- a) al primo comma, punto 4), sono soppresse le parole: «che si impegnino al rientro stabile entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dall'approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo»;
- b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.

Art. 25

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 68, commi settimo e dodicesimo della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l'articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, fra gli interventi volti ad ultimare o a ristrutturare gli edifici acquistati dai Comuni o dagli Istituti autonomi case popolari sono compresi l'ampliamento, la sistemazione, il miglioramento funzionale e, in genere, tutti quegli interventi ritenuti opportuni per garantire una migliore fruibilità dell'edificio.

Art. 26

1. In considerazione della necessità di attuare gli interventi in modo unitario, per gli edifici non esclusivamente destinati ad uso abitativo, acquistati in corso d'opera dai Comuni, ai sensi dell'articolo

68 settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico anche le spese di acquisto e di completamento dei lavori relativi alla porzione non abitativa degli edifici stessi, ad integrazione del finanziamento disposto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27

1. Le disposizioni previste dall'articolo 68, decimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l'articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, si applicano anche in favore delle cooperative edilizie i cui soci abbiano alienato in corso d'opera al Comune, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, un edificio destinato ad uso misto realizzato su sedime di proprietà dei soci medesimi. Al fini della determinazione della quota di contributi da riconoscersi per i lavori effettuati alla data del negozio di alienazione, si considera l'importo erogato alla predetta data in favore delle cooperative anzidette.

2. Il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo adottato a norma del comma 1 tiene luogo del decreto di riammissione di cui all'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, qualora alla data del negozio di alienazione pendesse il relativo procedimento amministrativo.

Art. 28

1. L'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così ulteriormente modificato:

- a) al primo comma, sono soppresse le parole: «che si impegnino a rientrare stabilmente entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro sei mesi dall'approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo a pena di revoca del beneficio concesso»;
- b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.

Art. 29

1. In via di interpretazione autentica, fra gli interventi indicati dall'articolo 75, primo comma, punti 1) e 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi i lavori di sistemazione di opere ed impianti pubblici esistenti, attuati anche mediante più progetti di intervento.

Art. 30

1. Fra gli interventi previsti dall'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi anche quelli aventi ad oggetto edifici di carattere ricettivo destinati a soddisfare esigenze connesse allo svolgimento di convegni, incontri di studio e di formazione e seminari di natura sociale, culturale, religiosa, politica e sindacale, nonché edifici adibiti a sede di associazioni, già dotate di personalità giuridica pubblica, che svolgono attività di assistenza a favore dei propri iscritti.

Art. 31

1. L'articolo 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:

- a) al primo comma, sono soppresse le parole «dopo aver sentito la Comunità montana interessata in ordine alle opere ed impianti di interesse sovracomunale,»;
- b) sono abrogati il secondo e il terzo comma.

2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al citato articolo 76 della legge regionale n. 63 del 1977, come modificato dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 32

1. All'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole: «entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «e delle relative espropriazioni».

Art. 33

1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dell'articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte dei successori dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla predetta data.

2. Le domande eventualmente ripetute, dai soggetti legittimati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte salve a tutti gli effetti.

Art. 34

1. I termini per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto ai fini del conseguimento dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della citata legge regionale n. 30 del 1977.

2. Con le stesse modalità, i termini indicati al comma 1 possono essere prorogati o nuovamente stabiliti in presenza di comprovati motivi.

3. I soggetti nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi o dei contratti di acquisto siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini con le modalità indicate al comma 1.

4. La presentazione dei progetti esecutivi e dei contratti di acquisto non può essere consentita oltre la data del 31 dicembre 1994, eccettuati i casi:

a) dei soggetti che intendono acquistare dal Comune con il contributo, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, nonché dei soggetti che intendono acquistare dal Comune le unità immobiliari ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

b) dei soggetti proprietari di edifici inseriti in ambiti unitari di riparazione che abbiano manifestato l'adesione all'invito del Sindaco ad eseguire l'intervento, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44.

5. In mancanza di determinazione sindacale a norma del comma 1, i progetti esecutivi o i contratti di acquisto devono essere presentati al Comune entro la data indicata al comma 4.

5 bis. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto d'acquisto è stabilito:

a) per i soggetti che abbiano presentato ricorso ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, in mesi sei a decorrere dalla comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda assunto in seguito o all'adozione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di ammissione ai contributi o all'annullamento, in sede di esercizio del potere di autotutela, di un precedente diniego sindacale per la rimozione del quale era stato instaurato il procedimento previsto dall'articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, procedimento poi conclusosi con la sua archiviazione, senza l'emissione del provvedimento presidenziale finale;

b) per i soggetti che abbiano chiesto l'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, in mesi sei a decorrere o dalla data di comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo disposto in seguito all'emissione del provvedimento assessorile favorevole o dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione al trasferimento del contributo.

6. I progetti esecutivi ed i contratti di acquisto eventualmente presentati al Comune prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi pubblici di riparazione o di ricostruzione attuati a cura del Comune o della Segreteria generale straordinaria, nonché dei casi di progetti redatti ai sensi dell'articolo 6, penultimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70.

8. Le disposizioni contenute nel presente articolo sostituiscono ogni altra disposizione contenuta nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate recante termini di presentazione dei progetti esecutivi o dei contratti di acquisto, ai fini della concessione dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 35

1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, resi validi in forza di espressa disposizione di legge, costituiscono presupposto per la concessione dei contributi in conto interessi o in annualità costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale ovvero sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi degli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni

Art. 36

1. In via di interpretazione autentica, qualora intervenga una sentenza di accoglimento del ricorso giurisdizionale avverso un diniego di contributo previsto dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, restano ininfluenti, ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione in esecuzione della sentenza, le variazioni sfavorevoli

eventualmente intervenute nella disciplina normativa dei criteri di indicizzazione dei contributi dopo l'adozione dell'originario provvedimento di diniego in seguito annullato dalla pronuncia giurisdizionale.

Art. 37

1. I provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con spesa a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria generale straordinaria, sono provvedimenti definitivi.

Art. 38

1. Nel caso di edifici in comproprietà danneggiati, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, la rinuncia ai contributi espressamente effettuata dal comproprietario richiedente a favore di altro comproprietario non richiedente comporta la volturazione d'ufficio al nome di quest'ultimo della domanda di contributo, purché non si sia ancora fatto luogo alla concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti e sempreché non ostino ragioni impeditive connesse alle titolarità del sedime.

Art. 39

1. La scadenza dei termini di ultimazione dei lavori autorizzati con concessione edilizia, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza che gli stessi siano stati regolarmente ultimati, comporta di diritto la decadenza dai benefici concessi in misura proporzionale alle opere non realizzate. A tal fine il Comune provvede all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi, e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento comunale, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota del beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori assentiti, la quota di contributo in conto capitale da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all'importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori; in tali casi è revocata la residua quota di contributi in conto capitale non ancora erogata alla predetta data. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla medesima data, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Non si fa luogo alla revoca del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima. Qualora in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori risulti a carico del beneficiario una quota del contributo in conto capitale erogata in eccedenza rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati nei termini fissati per la loro ultimazione, e l'interessato dimostri con idonea documentazione di avere, per gli anzidetti lavori, effettivamente sostenuto spese, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, per un importo eguale o superiore a quello materialmente percepito a titolo di contributo, non si fa luogo al recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario, è disposto il recupero della somma pari alla differenza fra l'importo erogato del contributo in conto capitale e il maggior importo fra

quello effettivamente speso dall'interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati fino alla data di scadenza dei termini fissati per la loro ultimazione. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando i lavori siano stati eseguiti in tutto od in parte in difformità al progetto approvato, purché gli stessi siano finalizzati al recupero statico e funzionale dell'edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando vengono a scadere inutilmente i termini legali di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, posti a carico dei soggetti richiedenti la riammissione ai benefici contributivi, ivi compresi i successori per causa di morte che hanno riassunto il procedimento di riammissione ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9.

3. I provvedimenti di decadenza a norma dei commi 1 e 2 sono adottati d'ufficio dai Sindaci dei Comuni interessati entro il termine di sei mesi dalla scadenza dei termini utili. L'anzidetto termine semestrale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi di decadenza già verificatesi alla predetta data.

4. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli interventi pubblici attuati, anche per quanto concerne le opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a cura dei Comuni, degli Istituti autonomi case popolari o della Segreteria generale straordinaria.

6. Sono abrogati gli articoli 65 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 13 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

Art. 39 bis

1. L'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 è sospesa nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa dalla contemporanea pendenza, alla data di scadenza del termine, di un giudizio civile avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell'intervento assistito dai contributi ovvero di altro procedimento giurisdizionale che comunque condizioni in concreto la facoltà di intervenire sull'edificio.

2. La decadenza dai benefici riprende ad operare ove entro il nuovo termine indicato da un apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, l'intervento assistito dai benefici non sia ultimato.

3. (ABROGATO)

Art. 39 ter

1. Qualora il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi non sia stato ancora emesso alla data sotto la quale si verificano gli effetti di decadenza del contributo, lo stesso può tuttavia essere emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, a condizione che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale

dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati e l'interessato abbia stipulato entro la medesima data il contratto di mutuo.

1 bis. Il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi può essere altresì emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, quando non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori realizzati nei termini, sempreché gli stessi risultino eseguiti alla data in cui viene effettuato l'accertamento almeno nella percentuale dell'80 per cento.

Art. 40

1. Nei confronti dei soggetti emigrati titolari dei benefici di cui all'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti emigrati appartenenti alle cooperative edilizie titolari dei benefici di cui agli articoli 68 e 71 della citata legge regionale n. 63 del 1977, i divieti posti dagli articoli 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, primo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, hanno natura inderogabile e sono fissati in dieci anni a decorrere dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il termine di dieci anni decorre dalla data di emissione del decreto di concessione. Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell'articolo 39, e successive modifiche ed integrazioni, il termine decennale decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti ivi considerati i quali abbiano soddisfatto l'obbligo del rientro stabile cui era subordinata la concessione dei contributi secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli emigrati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già incorsi nella decadenza dei contributi per inosservanza dell'obbligo del rientro stabile, entro i termini di legge, senza aver conseguito la riammissione ai benefici dai quali sono decaduti in forza delle disposizioni recate dall'articolo 39 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità di far luogo alla dichiarazione di decadenza è esclusa e la declaratoria di decadenza eventualmente già intervenuta alla predetta data è annullata. Per effetto dell'annullamento della dichiarazione di decadenza, le somme eventualmente introitate sono restituite agli interessati. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di soggetto e di importo.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 il termine di dieci anni indicato al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti che abbiano alienato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'alloggio assistito dai contributi senza adempiere nei termini all'obbligo del rientro stabile, sono dichiarati decaduti in ragione del 50 per cento del contributo loro concesso. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

6. Sono abrogati gli articoli 39 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, 68 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e 53 della legge regionale 2

maggio 1988, n. 26, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.

CAPO II

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 41

1. L'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, nel testo sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificato:

- a) al primo comma, sono soppresse le parole: «che si impegnino al rientro stabile entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso»;
- b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.

Art. 42

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, il divieto di cumulo ivi previsto non si applica nei confronti dei soggetti che ripetono le domande di contributo del titolare originario ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'articolo 18 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché ai sensi dell'articolo 54 della citata legge regionale n. 35 del 1979, come modificato dall'articolo 37 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26. Il medesimo divieto non trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano la domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 51, primo comma, seconda parte, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nella qualità di coniuge superstite o di figlio convivente di soggetto deceduto dopo il 6 maggio 1976, già titolare, alla predetta data, del bene distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.

Art. 43

(ABROGATO)

Art. 44

1. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità, per i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, di transitare dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi ammessa, in via di interpretazione autentica, anche quando i soggetti soprarichiamati abbiano prestato l'adesione di cui all'articolo 11, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, nei termini di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44 e risultino in possesso dei requisiti di cui alla citata legge regionale n. 30 del 1977.

Art. 45

1. Nel caso previsto dall'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda intesa ad ottenere le provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, può essere presentata, anche da un comproprietario diverso da quello titolare della domanda sulla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel termine di sessanta

giorni decorrente dalla data di notifica dell'ordinanza di demolizione dell'edificio, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge se la demolizione è stata disposta prima di quest'ultima data.

Art. 46

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non è subordinata all'acquisizione di atto d'obbligo unilaterale la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nei casi in cui non può farsi luogo alla stipula della convenzione per l'uso dell'alloggio destinato al titolare del diritto reale di godimento, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per l'uso dell'alloggio abitualmente occupato dai soggetti indicati dall'articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

2. Gli atti unilaterali d'obbligo eventualmente stipulati e trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge nei casi indicati al comma 1 non producono effetti.

Art. 47

1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estese a favore dei soggetti che abbiano acquistato, per atto tra vivi, dopo gli eventi sismici e fino a novanta giorni dalla data di notifica della mancata catalogazione ivi prevista ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la notifica viene disposta prima della predetta data, un immobile danneggiato dagli eventi sismici da un soggetto che, pur avendo presentato domanda tempestiva di contributo ai sensi della citata legge regionale n. 30 del 1977, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non intenda tuttavia procedere all'esecuzione delle opere di recupero statico e funzionale dell'immobile stesso.

2. Ai soggetti contemplati dal presente articolo, i contributi sono concessi, nella misura prevista dall'articolo 84 della presente legge, previa volturazione della domanda presentata dall'originario proprietario entro il termine utile per la produzione al Comune del contratto di acquisto a norma del comma 1. I requisiti previsti dal predetto articolo 84 devono essere posseduti alla data della volturazione della domanda, nonché alla data del provvedimento di concessione e perdurare in costanza di rapporto senza soluzione di continuità.

Art. 48

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità degli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati riparati o ricostruiti con le provvidenze di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali si trovino nella condizione – risultante da attestazione del Comune – di non poter sostanzialmente servire all'uso cui sono destinati a causa dell'applicazione dei limiti di spesa al finanziamento concesso. Le relative domande devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso in cui i titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della citata legge regionale n. 35 del 1979 non abbiano potuto dare inizio ai lavori previsti dal progetto esecutivo a causa dell'applicazione dei limiti di spesa al finanziamento concesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative domande sono considerate valide agli effetti della concessione di

un nuovo finanziamento inteso al recupero della completa funzionalità degli edifici medesimi.

3. Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato sulla base di un nuovo progetto esecutivo approvato dal Comune sul cui territorio insiste l'edificio, previo parere della Segreteria generale straordinaria; contestualmente è disposta la revoca del finanziamento assentito sul progetto rimasto inattuato.

4. Qualora, durante il corso dello svolgimento dei lavori, il costo degli interventi di cui all'articolo 47 della citata legge regionale n. 35 del 1979 dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni del progetto approvato ai sensi dell'articolo 77, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le relative perizie suppletive e di variante approvate dal Comune sul cui territorio insiste l'edificio oggetto di intervento.

5. I finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui al comma 4 sono fatti validi a tutti gli effetti, anche in supero ai limiti di spesa fissati in via amministrativa.

6. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 2 sono disposti anche in deroga all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

7. Le disposizioni contenute nel comma 2 trovano applicazione anche per la ricostruzione degli edifici o porzioni di essi colpiti dagli eventi sismici ed in seguito crollati per l'azione di altri agenti causali.

8. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i limiti di spesa fissati in via amministrativa, per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

Art. 49

1. I benefici previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi agli interventi anche di nuova costruzione necessari alla sicurezza di edifici pubblici o di pubblica utilità ovvero di edifici destinati a soddisfare finalità sociali di carattere assistenziale, riparati o ricostruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all'esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Sono ammesse a contributo anche le opere intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla predetta data.

3. Per l'istruttoria delle domande di cui al comma 2, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi dal secondo al quarto dell'articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

Art. 50

1. I benefici previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli interventi ivi considerati, necessari alla sicurezza degli edifici privati riparati, ricostruiti o costruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all'esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre

1971, n. 865.

2. La concessione dei benefici è subordinata al parere favorevole della Segreteria generale straordinaria.

3. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'articolo 41 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.

4. I benefici previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì concessi, in via di sanatoria, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli interventi anche di nuova costruzione eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché risultino necessari, alla sicurezza degli edifici riparati, ricostruiti, o costruiti con i benefici recati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all'esterno dei centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 ottobre 1971, n. 865. Trovano applicazione le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55. Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 51

1. Il procedimento di approvazione delle perizie suppletive e di variante previsto dall'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, non trova applicazione quando i maggiori costi degli interventi pubblici di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici sono finanziati mediante l'utilizzo dei fondi accantonati per imprevisti, nonché delle somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d'asta o durante l'esecuzione dei lavori.

2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti e i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.

Art. 52

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, la dipendenza dagli eventi sismici dei danni subiti dall'edificio è attestata da apposita dichiarazione del Sindaco.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in assenza del verbale di accertamento danni previsto dall'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, purché venga acquisita agli atti del procedimento la dichiarazione di cui al comma 1.

2 bis. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande prima della data di entrata in vigore della presente legge per carenza del verbale di accertamento danni sono annullati dal Sindaco e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 1 previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione sindacale ivi prevista.

Art. 53

1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 che siano state presentate non oltre il 31 maggio 1989, sono fatte valide agli effetti del conseguimento dei benefici medesimi.

2. Sono altresì fatti validi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente disposti ai sensi del citato articolo 40 della legge regionale n. 2 del 1982, sulla base delle domande presentate entro il termine indicato al comma 1, anche ai fini del completamento di interventi già assistiti dai benefici recati dalla predetta disposizione normativa.

3. I benefici previsti dall'articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982 sono cumulabili, nei limiti della spesa ammissibile, con quelli previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1° luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

4. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all'articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982, eventualmente assunti per ragioni di cumulo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati d'ufficio e, per l'effetto, le relative domande sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.

Art. 54

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, è aggiunto in fine, il seguente comma:

«Nei limiti del 7 per cento dei costi relativi all'esecuzione delle opere di ripristino delle aree occupate dagli insediamenti provvisori, sono assunte a carico dell'Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni per le operazioni di ristabilimento dei confini delle aree predette in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari. L'erogazione dei relativi fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo».

Art. 55

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è aggiunto il seguente comma:

«È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all'intervento sostitutivo qualora si renda necessario intervenire sulle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. L'intervento sostitutivo non può avere luogo quando l'interessato lo richieda espressamente alla Segreteria generale straordinaria prima del conferimento dell'incarico di adeguamento degli elaborati progettuali ai fini del raggiungimento del minimo abitabile, di cui al successivo articolo 48».

Art. 56

1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 1° settembre 1989, n. 24, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.

2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto ed al settimo comma del surrichiamato articolo 47, sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Resta fermo al 31 dicembre 1990 il termine annuale per l'esecuzione dei lavori previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della citata legge regionale n. 53 del 1984, come stabilito dall'articolo 6 della citata legge regionale n. 24 del 1989.

3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 47 della citata legge regionale n. 53 del 1984, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo prorogati dall'articolo 6 della citata legge regionale n. 24 del 1989; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti indicati al quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, nel caso in cui il termine ivi fissato sia inutilmente scaduto.

Art. 57

1. All'articolo 48, quarto comma, lettera c), della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Nel caso peraltro che il contributo previsto dal citato articolo 46, sesto comma, risulti già concesso al momento dell'accertamento di cui al presente comma, questo è revocato con effetto dalla data dell'accertamento stesso».

Art. 58

1. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata dal successore dell'istante deceduto.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 53 della citata legge regionale n. 53 del 1984, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.

4. Sono fatte valide agli effetti contributivi le opposizioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge dai successori per causa di morte dei soggetti titolari della domanda di intervento pubblico.

Art. 59

1. In via di interpretazione autentica, le disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, non trovano applicazione con riferimento agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 60

1. Al secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:

«Nell'ipotesi in cui, per motivi indipendenti dalla volontà della cooperativa edilizia, non sia possibile disporre l'assegnazione degli alloggi, l'effetto di sanatoria è collegato al rilascio di una dichiarazione del Sindaco attestante che gli alloggi sono stati ricostruiti a cura della cooperativa edilizia medesima cui i beneficiari appartengono o sono appartenuti».

Art. 61

1. Nei confronti dei soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato inizio ai lavori nei termini fissati dall'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, la possibilità di far luogo a declaratoria di decadenza è sospesa e la declaratoria eventualmente già intervenuta alla predetta data è annullata.

2. I soggetti indicati al comma 1, devono iniziare i lavori assistiti dal contributo regionale nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Trova applicazione il quarto comma dell'articolo 29 della citata legge regionale n. 55 del 1986.

Art. 62

1. Le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese agli interventi assistiti dai benefici di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30.

Art. 63

1. All'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 sono aggiunti, in fine i seguenti commi:

«Con lo stesso provvedimento può essere disposta la restituzione dei contributi eventualmente revocati agli interessati, ivi comprese le somme corrisposte a titolo di interessi, anteriormente al conseguimento della sanatoria urbanistico-edilizia. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma precedente».

Art. 64

1. Le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti ai quali sia stata rilasciata, dopo il 9 luglio 1980, ma non oltre il 31 maggio 1989, la dichiarazione sindacale prevista dall'articolo 27, quinto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati fino alla entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Art. 65

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 44 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le disposizioni ivi previste trovano applicazione anche per gli edifici già fatti oggetto dei benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 66

1. Le disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore della citata legge.

2. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei negozi di cui al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.

3. L'articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e l'articolo 64 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono abrogati.

Art. 67

1. Le domande eventualmente presentate ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei termini utili indicati dall'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, decorrenti dalla notifica dell'ordinanza di demolizione, sono valide agli effetti della concessione dei benefici indicati nell'articolo 57 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, nei confronti dei soggetti che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio posto in un fabbricato danneggiato dagli eventi sismici, inserito in un ambito di intervento unitario di riparazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per la cui attuazione gli interessati abbiano prestato l'adesione ivi prevista e sia stata rilasciata regolare concessione edilizia.

2. La concessione dei contributi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di proprietà di un altro alloggio, ovunque ubicato, adeguato alla necessità del proprio nucleo familiare. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26;
- b) residenza, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni classificati disastri o gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettera a), devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, mentre quelli di cui al comma 2, lettera b), è sufficiente che sussistano nei confronti di uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare.

Art. 68

1. All'articolo 63, settimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale disposizione non trova applicazione nei casi in cui l'incarico sia stato deliberato e comunicato al professionista dal Comune prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 63 del 1983. I progetti elaborati in adempimento dei predetti incarichi sono previamente acquisiti agli atti della Segreteria generale straordinaria».

Art. 69

1. L'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così modificato:

- a) al primo comma, le parole «di lodi arbitrali divenuti esecutivi ovvero di giudizi instaurati con la richiesta di costituzione del collegio arbitrale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che potranno anche essere instaurati successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali»;
- b) al secondo comma, le parole «di lodi arbitrali divenuti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali».

2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al citato articolo 70 della legge regionale n. 55 del 1986, come modificato dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 70

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la

composizione in sede arbitrale delle controversie connesse all'esecuzione di contratti d'appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 71

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri finanziari e le spese assunti a carico dell'Amministrazione regionale in relazione alle pronunce dell'autorità giudiziaria o di collegi arbitrali riguardano anche la risoluzione di controversie connesse alla esecuzione di contratti d'appalto di opere pubbliche assistite solo in parte dai finanziamenti recati dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 72

(ABROGATO)

Art. 73

1. Al quarto comma dell'articolo 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

Art. 74

1. All'articolo 79 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero in favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela o di affinità».

Art. 75

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, dopo le parole «del personale indicato al secondo comma del precedente articolo 2», sono aggiunte le seguenti: «o comunque di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni anche non inquadrato nel ruolo organico dell'Ente di appartenenza secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57».

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, come modificato dal presente articolo.

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, le parole «prorogabile di un altro anno in relazione alle necessità della ricostruzione», sono sostituite dalle seguenti: «periodicamente rinnovabile o prorogabile in relazione alle necessità del completamento della ricostruzione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1991».

4. Il termine di un anno e sei mesi previsto dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 41, è prorogato, anche in via di sanatoria, sino al 31 dicembre 1994.

5. Le spese derivanti dagli incarichi o dai contratti d'opera eventualmente rinnovati o prorogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni contenute nel comma 2, dell'articolo 6 della citata legge regionale n. 37 del 1987, come modificato dal comma 3 del presente articolo, sono assunte a carico della Regione nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 76

1. Con il presente articolo sono dettate norme di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, e dell'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37.

2. La facoltà di affidare gli incarichi o di stipulare i contratti d'opera di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge regionale n. 37 del 1987, per le necessità connesse al completamento della ricostruzione, deve intendersi esercitabile anche in funzione sostitutiva qualora un incarico o un rapporto d'opera, perfezionato ai sensi dell'anzidetta disposizione normativa, venga a scadere per lo spirare del termine ovvero abbia a cessare prima della scadenza stabilita per morte, recesso o per qualunque altra causa che faccia venir meno il rapporto dell'interessato con il Comune. In ogni caso la durata del rapporto con il sostituto, sommata a quella del rapporto con il soggetto sostituito, non può superare, anche per periodi discontinui, la durata massima stabilita dalla legge, comprensiva delle proroghe o dei rinnovi.

3. La facoltà di sostituzione di cui al comma 2 è esercitabile dal Comune anche nei confronti dei soggetti titolari dei rapporti previsti dall'articolo 2, primo comma, della citata legge regionale n. 8 del 1986 con le limitazioni temporali previste dalle vigenti disposizioni.

4. Le spese derivanti dagli incarichi o dai contratti d'opera di cui all'articolo 6 della citata legge regionale n. 37 del 1987, nonché dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della citata legge regionale n. 8 del 1986, sono rimborsate dalla Regione, nei limiti ivi previsti, anche se l'incarico è stato conferito dal Comune in via di sanatoria ancorché esse riguardino periodi antecedenti alla data di assunzione della deliberazione.

5. L'autorizzazione prevista dall'articolo 6 della citata legge regionale n. 37 del 1987, può essere rilasciata in via di sanatoria anche dopo la stipula del contratto d'opera con i soggetti ritenuti idonei dal Comune.

Art. 77

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti indicati dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri relativi all'eventuale ricorso a collaboratori o prestatori d'opera, anche privi dei prescritti requisiti, e pure in assenza dei presupposti, condizioni e autorizzazioni richieste effettuato prima dell'entrata in vigore della presente legge non in conformità alle disposizioni contenute nella citata legge regionale n. 8 del 1986 e nella legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, ivi comprese quelle di carattere temporale.

2. I rimborsi di cui al comma 1 sono assunti a carico della Regione nei limiti stabiliti dalle predette leggi regionali n. 8 del 1986 e n. 37 del 1987.

Art. 78

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente:

«5. Non si fa luogo all'addebito delle spese di progettazione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici cancellati dagli elenchi, eventualmente sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che gli interessati non intendano utilizzare in proprio il progetto; in tal caso il relativo costo è imputato a titolo di contributo e trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 1980, n. 073/Pres., per la determinazione delle residue spese tecniche».

Art. 79

1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, dopo le parole «i contributi previsti dall'articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63,», sono aggiunte le parole «nonché quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45».

Art. 80

1. All'articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, nei limiti della tariffa professionale».

2. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, erroneamente presentate al Comune entro il 1° agosto 1988, sono fatte valide agli effetti contributivi.

Art. 81

1. Le disposizioni recate dall'articolo 30, comma 1, lettera b), e comma 3, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, con le modalità ed alle condizioni ivi previste, anche agli edifici riparati o ricostruiti mediante intervento pubblico, la cui utilizzazione a fini abitativi sia impedita a causa di fenomeni di infiltrazione d'acqua interessanti gli edifici medesimi.

2. Nel caso che gli edifici di cui al comma 1 siano composti da più unità immobiliari e solo in taluna di esse è possibile verificare la condizione relativa all'impedimento dell'utilizzazione a fini abitativi, l'intervento può non di meno riguardare l'intero organismo edilizio cui l'unità appartiene quando la causa del fenomeno di infiltrazione d'acqua non può verosimilmente essere altrimenti rimossa.

3. Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione solo nel caso in cui, anteriormente al 30 giugno 1990 risultino terminati i lavori di riparazione e di ricostruzione degli edifici.

Art. 82

1. I benefici previsti dall'articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono concessi, in via di sanatoria, per gli interventi ivi considerati eseguiti prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 26 del 1988.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contributo è erogato in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento da parte del Comune della regolare esecuzione degli stessi.

Art. 83

1. Le disposizioni indicate nell'articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, si applicano anche in favore dei successori per causa di morte dei titolari degli edifici alla data degli eventi sismici.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi previsti dalle norme ordinate sotto il Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

3. Ai soggetti indicati al comma 1 sono concessi contributi del Capo II della citata legge regionale n. 30 del 1977 per il recupero statico e funzionale dell'unità produttiva destinata ad attività commerciale od artigianale, anche se l'unità abitativa, strutturalmente autonoma rispetto all'unità produttiva, sia stata ricostruita dai loro danti causa con i benefici della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

4. Rimangono ferme le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del citato articolo 34 della legge regionale n. 26 del 1988.

Art. 84

1. I soggetti indicati nell'articolo 35 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e nell'articolo 47 della presente legge, possono accedere:

- a) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, qualora essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altro alloggio e utilizzino l'alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare;
- b) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura di cui all'articolo 15, primo comma, lettera b), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, senza far luogo alla stipula della convenzione ivi prevista, qualora essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altro alloggio;
- c) ai benefici previsti dagli articoli 23 e 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non ricorrano i presupposti indicati nelle precedenti lettere a) e b).

Art. 85

1. Le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dai contributi previsti al Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato i vani adibiti ad attività produttive in immobili ad uso misto dopo gli eventi sismici, ma prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 26 del 1988.

2. Ai fini della determinazione dei contributi, si ha riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di stipulazione del contratto di acquisto ovvero ai prezzi fissati con il DPGR 26 gennaio 1978, n. 068/Pres., qualora il contratto fosse stato stipulato anteriormente al 1° giugno 1978.

Art. 86

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

«3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 3, ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori, di ripartizione, la quota di contributo da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all'importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi è revocata la residua quota di contributo non ancora erogata alla predetta data».

Art. 87

1. All'articolo 95 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, qualora il costo dell'intervento dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni progettuali, a beneficiare dei finanziamenti sulle relative perizie suppletive e di variante a norma delle vigenti disposizioni».

Art. 88

1. Le domande intese ad ottenere il finanziamento di interventi relativi alla costruzione di palestre al servizio di strutture scolastiche, che siano state presentate non oltre il 31 gennaio 1989 alla Segreteria generale straordinaria, sono considerate utili ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 76 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.

2. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande presentate fino al 31 gennaio 1989 oltre il termine utile fissato dal comma 2 dell'articolo 76 della citata legge regionale n. 26 del 1988.

Art. 89

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «d) edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia».

Art. 90

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché le spese per il completamento delle medesime opere nei casi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera d)».

Art. 91

1. L'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:

- a) al comma 1, le parole «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e d)»;
- b) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: «4 bis. Sono equiparate alle unità immobiliari, di cui al comma 4, lettere a) e b), anche quelle non utilizzate purché lo fossero, alla data del 6 maggio 1976, rispettivamente da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento e da parte del locatario, attualmente ricoverati negli alloggi provvisori od in quelli convenzionati, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30»;
- c) il comma 5 è abrogato;
- d) al comma 6, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «d) agli interventi che si riferiscono agli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)»;
- e) al comma 8, dopo le parole «posizione spettante alla maggioranza degli interventi stessi», sono aggiunte le seguenti: «e, in caso di parità, nella posizione attribuita all'intervento meglio graduato».

Art. 92

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a bis) per gli edifici appartenenti ad enti pubblici e ricadenti solo in parte sotto le previsioni dell'articolo 6, comma 3, lettera a), in misura pari al cento per cento dell'ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere riguardanti l'intero edificio, come definita dall'articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all'articolo 8».

Art. 93

1. A parziale modifica dell'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, alla stima del costo delle opere del progetto esecutivo effettuata con i prezzi unitari del prezzario regionale approvato con DPGR 8 marzo 1979, n. 055/SGS, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il coefficiente di aggiornamento determinato in base alle variazioni dell'indice dei costi intercorse a partire dalla data di riferimento delle quotazioni indicate nel prezzario suddetto fino alla data del 31 dicembre 1989, quali sono state accertate in attuazione dell'articolo 17 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.

Art. 94

1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo le parole «sui progetti esecutivi di cui all'articolo 14» sono aggiunte le seguenti: «nonché sulle perizie giurate o tecniche di cui all'articolo 4, comma 4».

Art. 95

1. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono riaperti, in favore dei soggetti concessionari delle unità immobiliari trasferite dal demanio dello Stato in forza delle disposizioni contenute nella legge 30 maggio 1989, n. 220, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o di quella del perfezionamento dell'atto di cessione in proprietà, se posteriore.

3. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono riaperti, per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i titolari di edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia ricadenti sotto la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come inserita dall'articolo 89 della presente legge.

4. Sono fatte salve, agli effetti della concessione dei benefici contributivi, le domande eventualmente presentate dai soggetti indicati ai commi 2 e 3 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 96

1. L'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:

- a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «g) la sussistenza del nesso casuale con gli eventi sismici del 1976 dei danni subiti dall'edificio»;
- b) il comma 4 è abrogato.

Art. 97

1. L'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:

- a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «2 bis. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse finanziarie disponibili»;
- b) sono abrogati i commi 3, 4 e 5.

Art. 98

1. L'articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 è così modificato:

- a) la rubrica «Approvazione dei progetti esecutivi» è sostituita dalla seguente: «Approvazione delle perizie e dei progetti esecutivi»;
- b) al comma 1, dopo le parole «dalla presente legge,» sono aggiunte le seguenti: «le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché»;
- c) al comma 2, dopo le parole «Ai medesimi fini,» sono aggiunte le seguenti: «le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché».

Art. 99

1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo le parole «dei requisiti di cui all'articolo 11,» sono aggiunte le seguenti: «comma 2, lettera b)».

Art. 100

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è inserito il seguente comma:

«1 bis. Nel caso in cui le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico risultino essere già state intraprese o terminate dagli interessati, il contributo è erogato in unica soluzione e in via di sanatoria dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento da parte del Comune della regolare esecuzione degli stessi».

Art. 101

1. In relazione alle modifiche apportate alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all'articolo 12 della citata legge regionale n. 30 del 1988. I provvedimenti di diniego del contributo eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza del requisito di cui all'articolo 11, comma 4, della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono annullati dal Sindaco previa acquisizione agli atti del procedimento della documentazione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera g), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall'articolo 96 dalla presente legge.

2. I Comuni sono altresì autorizzati a modificare i programmi indicati al comma 1 con riferimento alle riaperture di termini per la presentazione delle domande di contributo disposto dall'articolo 95 della presente legge.

3. I programmi di cui all'articolo 12 della citata legge regionale n. 30 del 1988, eventualmente approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle modificazioni indicate al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

4. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, le deliberazioni di riparto dei fondi disponibili, assunte dalla Giunta regionale, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo 13 della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall'articolo 97 della presente legge.

CAPO III

Altre norme di intervento

Art. 102

1. Le somme dovute dagli interessati in seguito ad annullamento, revoca, decadenza o rinuncia o altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo non vengono maggiorate degli interessi se la restituzione ha luogo entro il termine all'uopo assegnato.
2. Qualora entro il predetto termine gli interessati non provvedano alla restituzione, dalla scadenza dello stesso sono posti a carico gli interessi di mora computati al saggio attivo praticato, tempo per tempo, dalla Tesoreria regionale sulle giacenze di cassa dell'Amministrazione.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
4. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. Sono abrogate le disposizioni concernenti le maggiorazioni d'interesse sulle somme assoggettate a recupero contenute negli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 103

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le autorità amministrative competenti a concedere i benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di procedere in ogni tempo all'annullamento d'ufficio, totale o parziale, dei provvedimenti di concessione riconosciuti illegittimi, senza che a tal fine debbano esternare le specifiche ragioni di pubblico interesse all'eliminazione degli atti invalidi.

Art. 104

1. Nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per fallimento, estinzione, scioglimento dell'impresa o cessazione della sua attività non sia possibile porre rimedio, nell'ambito del rapporto d'appalto con il Comune o la Segreteria generale straordinaria, ad episodi di non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione, quest'ultima è autorizzata, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti, ad intervenire direttamente sugli edifici mediante l'esecuzione delle opere ritenute più opportune.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione con riguardo ai soli edifici in relazione ai quali non sia stato ancora emesso l'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo delle opere di riparazione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, o di ricostruzione.
3. Per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 1, gli interessati devono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare formale istanza, unitamente ad una relazione tecnica, alla Segreteria generale straordinaria a mezzo del Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l'edificio. Il Sindaco, ricevuta l'istanza e compiuti gli accertamenti del caso, la trasmette con le proprie valutazioni alla Segreteria generale straordinaria per il seguito di competenza.

4. Qualora la domanda sia ritenuta meritevole di accoglimento il Segretario generale straordinario procede all'emissione del relativo provvedimento, dandone comunicazione al Comune ed agli interessati.

5. Per le finalità del presente articolo il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all'adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

6. Per le medesime finalità sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. I fondi accreditati affluiscono alla contabilità speciale istituita dall'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.

6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi.

6 quater. Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990.

Art. 105

1. Gli aventi titolo ai benefici previsti dall'articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che rinuncino alla ricostruzione dell'alloggio, hanno facoltà di ottenere un contributo alternativo, di importo non superiore all'80 per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, ai sensi del predetto articolo 50, avuti riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, riferiti alla data di inizio dei lavori di riparazione previsti dal progetto esecutivo, per completare l'intervento di riparazione, assistito dai benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, di un edificio destinato ad uso di civile abitazione, danneggiato dagli eventi sismici del 1976, imputando detto contributo ai costi delle opere previste dall'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977.

2. Il contributo è concesso con le modalità di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il contributo previsto dal presente articolo tiene luogo di quello recato dall'articolo 15 della citata legge regionale n. 30 del 1977. Sul costo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c),

della citata legge regionale n. 30 del 1977, eventualmente non coperto dal predetto contributo alternativo, ai relativi beneficiari non spettano i contributi per il pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o quelli ventennali costanti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 della citata legge regionale n. 30 del 1977.

Art. 106

1. I compensi dovuti dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria per gli incarichi conferiti ai gruppi tecnici di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alle società di progettazione di cui all'articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero a professionisti singoli od associati, la cui corresponsione è subordinata all'avvenuto collaudo delle opere realizzate direttamente dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria, possono essere liquidati, a titolo provvisorio, sulla base dell'importo lordo revisionato dei lavori, quale risulta dal certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione dei lavori e sono soggetti all'eventuale conguaglio sulla base delle risultanze contenute negli atti di approvazione dei certificati anzidetti.

2. I compensi liquidati a titolo provvisorio a norma del comma 1 sono corrisposti, a domanda degli interessati, previo rilascio di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietà regionale, su invito del Comune o della Segreteria generale straordinaria, le somme eventualmente percepite indebitamente, secondo quanto risulta dagli atti di approvazione dei predetti certificati, senza maggiorazione di interessi.

3. In seguito all'emissione degli atti di approvazione dei certificati di cui al comma 1, il Comune o la Segreteria generale straordinaria, per gli incarichi di rispettiva competenza, provvedono a liquidare, in via definitiva, a saldo delle prestazioni effettuate, i compensi residui eventualmente spettanti; le somme corrisposte a titolo provvisorio rimangono acquisite a titolo definitivo sino a concorrenza dell'importo liquidato.

4. I compensi eventualmente liquidati ai soggetti indicati al comma 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'importo lordo revisionato dei lavori, quale risulta dal certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione dei lavori, sono fatti salvi a titolo provvisorio, previo rilascio da parte del soggetto percipiente del formale impegno indicato al comma 2.

Art. 107

1. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai disciolti gruppi tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le convenzioni stipulate dai professionisti appartenenti ai predetti gruppi tecnici in conformità allo schema approvato con DPGR 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., si intendono modificate secondo quanto previsto dal DPGR 9 agosto 1978, n. 041/SGS, con effetto dalla data di pubblicazione di tale provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 108

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi imprevisti, sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 13, primo e secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 109

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l'ampliamento degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il cui recupero sia già stato ammesso ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.

2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 110

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per il ripristino della destinazione d'uso in atto alla data degli eventi sismici di edifici temporaneamente adibiti dopo tale data a servizi logistici di una tendopoli di sinistrati.

2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 111

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Meduno i finanziamenti necessari per il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico ed a servizi sociali, già ammesso ai benefici previsti dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento volti a consentire una diversa destinazione d'uso dell'edificio, nell'ambito dei servizi pubblici o sociali, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio.

3. A tal fine il Comune interessato deve presentare apposita domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, esclusa quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 75 della citata legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Meduno, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 112

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre i finanziamenti necessari per il ripristino dell'immobile residenziale danneggiato dagli eventi sismici, sito in Tarcento, e denominato «Villa Solero». Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l'edificio, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, a centro per l'assistenza tecnica, la formazione professionale e, in genere, per la valorizzazione dell'artigianato locale, nonché a sede di

iniziative di carattere scientifico e culturale.

2. A tal fine la suddetta Comunità montana deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante della Comunità montana interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 113

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa ritenuta ammissibile degli interventi di ripristino di immobili a carattere residenziale danneggiati dagli eventi sismici, acquisiti successivamente alla data del 6 maggio 1976 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, da associazioni, non aventi scopo di lucro, per essere destinati a centri assistenziali a favore dei propri associati.

2. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e miglioramento intesi a consentire la diversa destinazione d'uso degli edifici, affinché possano essere assolte le finalità istituzionali dell'associazione.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati in aggiunta ai contributi già concessi al titolare originario ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali sono fatti salvi a tutti gli effetti.

4. Le domande intese ad ottenere il finanziamento devono essere presentate al Comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La concessione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.

6. Per gli interventi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell'Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

7. Per l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione del finanziamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, ultimo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 114

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, le disposizioni ivi contenute nei Capi I e II, non trovano applicazione in relazione alle opere assistite dalle provvidenze recate dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, le quali continuano ad essere pertanto regolate, per quanto concerne il controllo sull'osservanza delle norme sismiche, dalle norme speciali contenute negli articoli 14 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e 46 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.

Art. 115

1. Limitatamente agli interventi edilizi finanziati con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, gli adempimenti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 57,

dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono sostituiti da una dichiarazione del progettista dell'edificio o del direttore dei lavori attestante la rispondenza dell'impianto o dell'intervento alla normativa di sicurezza.

2. Le dichiarazioni rilasciate in conformità al presente articolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte valide a tutti gli effetti.

Art. 116

1. Per le unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale di cui all'articolo 14, secondo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri connessi alla corresponsione in favore dei Comuni da parte dei soggetti cessionari delle unità medesime, in forza dell'esercizio del diritto di prelazione loro spettante in base alle vigenti disposizioni, dei diritti di segreteria sui contratti di cessione, ai sensi delle previsioni contenute nella tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, modificata dall'articolo 27 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Qualora gli atti di cessione delle unità immobiliari di cui al comma 1 siano redatti con l'intervento del notaio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese del rogito notarile, esclusa ogni altra spesa di natura tributaria o connessa all'iscrizione catastale delle nuove unità immobiliari o comunque inerente o dipendente dagli atti di cessione anzidetti.

3. Il rimborso delle spese di cui ai commi 1 e 2 è disposto dal Comune nel cui territorio sono situati gli immobili oggetto di cessione, sulla base della documentazione giustificativa prodotta dagli interessati. Per l'assegnazione dei fondi necessari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 117

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 46 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, gli edifici siti in Comune di Enemonzo, colpiti da ordinanza di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976, sono equiparati, a tutti gli effetti, agli edifici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno stabilite le modalità per la presentazione delle domande di ricostruzione degli edifici, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nonché i criteri per la concessione ed erogazione dei relativi contributi.

3. Gli interventi richiamati dal presente articolo sono finanziati al di fuori dei programmi annuali degli interventi edilizi di cui all'articolo 20 della citata legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Enemonzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 118

1. L'Amministrazione regionale, anche allo scopo di accelerare la graduale riconsegna delle aree

liberate dalle abitazioni prefabbricate provvisorie ai relativi proprietari, promuove la concentrazione dei prefabbricati di proprietà dello Stato che per le loro caratteristiche strutturali e funzionali si prestano ad un eventuale riutilizzo nell'ambito degli interventi predisposti dalle Autorità di protezione civile.

2. Per conseguire i fini di cui al comma 1 e per assicurare la buona conservazione delle suddette strutture prefabbricate, il Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato ad acquisire, nell'ambito del territorio regionale, un'area atta allo scopo, nonché a realizzare le relative opere infrastrutturali, anche con la collaborazione tecnica ed amministrativa della Direzione regionale della protezione civile.

Art. 119

1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 3, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, come sostituito dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, concernenti il contenimento nella percentuale massima del 30 per cento dell'incremento della spesa di progetto conseguente all'approvazione di perizie di variante e/o suppletive.

2. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.

Art. 120

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatti salvi agli effetti contributivi purché l'immobile sia appartenuto alla data degli eventi sismici ed appartenga tuttora ad uno o più soggetti legati al beneficiario da vincolo di parentela o di affinità.

Art. 121

(ABROGATO)

Art. 122

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti ed i provvedimenti di spesa assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esecuzione delle opere di riparazione degli edifici considerati all'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali non sia stata stipulata la convenzione ivi prevista, purché la stessa venga comunque acquisita agli atti del Comune, anche se sottoscritta dagli aventi causa dell'originario titolare dell'edificio.

Art. 123

1. In deroga alle vigenti disposizioni, non si fa luogo a dichiarazione di decadenza nei confronti dei proprietari degli edifici compresi negli ambiti di cui all'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano alienato in corso d'opera al Comune gli edifici medesimi al di fuori dei casi

consentiti in forza del combinato disposto di cui all'articolo 38 della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, e 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

2. Fino alla data del negozio di alienazione, gli importi di spesa erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la riparazione degli edifici di cui al comma 1 sono riconosciuti agli alienanti a titolo di contributo, anche in supero dei parametri di convenienza economica di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e nonostante il difetto di taluni requisiti e condizioni richiesti dal citato articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi provvedimenti di spesa sono fatti salvi a tutti gli effetti.

3. Dopo la data del negozio di alienazione, gli importi di spesa erogati fino alla entrata in vigore della presente legge per la riparazione degli edifici di cui al comma 1 sono riconosciuti, a titolo di finanziamento, entro i limiti del quadro economico, in favore del Comune acquirente per le finalità di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2. I relativi provvedimenti di spesa sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 124

1. I contributi eventualmente concessi, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura prevista dall'articolo 15, primo comma, lettera a), a favore dei proprietari emigrati all'estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per la riparazione dell'alloggio da essi abitualmente occupato, sono fatti salvi a tutti gli effetti, purché al tempo della concessione dei contributi non siano stati proprietari, essi stessi o un loro familiare, di altro alloggio nello stesso Comune ove sorgeva l'immobile o in altri Comuni limitrofi, adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi per adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili.

Art. 125

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, considerando, ai fini dell'applicazione del DPGR 12 settembre 1978, n. 044/SGS, vani pertinenti quelli corrispondenti all'applicazione della maggiorazione di due unità anziché al numero degli occupanti, come stabilito dall'articolo 6 del DPGR 5 agosto 1977, n. 01615/Pres., al parametro che individua la ricettività abitativa minima di cui all'articolo 2 del citato DPGR n. 01615/Pres. del 1977.

Art. 126

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 15, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, anche nel caso in cui le opere previste dall'articolo 5, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, risultassero già collaudate alla predetta data.

Art. 127

1. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande presentate oltre il termine indicato dall'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 128

(ABROGATO)

Art. 129

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in difetto del previo versamento presso la Tesoreria degli acconti di contributi riscossi dagli interessati in base all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, come indicato dall'articolo 6, sesto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono fatti validi a tutti gli effetti a condizione che gli importi relativi ai predetti acconti siano stati comunque posti in detrazione dal contributo concesso in forza della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

2. È abrogato l'articolo 75 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

Art. 130

1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei proprietari di alloggi occupati alla data del 6 maggio 1976 dal titolare del diritto reale di godimento e dal suo nucleo familiare, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 131

1. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche a favore del comproprietario non richiedente in relazione all'unità abitativa effettivamente occupata dal medesimo, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché la domanda introduttiva del procedimento contributivo presentata da altro comproprietario avesse ad oggetto un edificio comprendente più unità immobiliari in comproprietà.

Art. 132

(ABROGATO)

Art. 133

(ABROGATO)

Art. 134

1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, titolari di edifici per la riparazione dei quali sia stata disposta la concessione dei benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976,

n. 46, sono fatti salvi a tutti gli effetti, sempreché i predetti benefici non siano stati completamente erogati in base alle leggi da ultimo indicate e siano state comunque restituiti dagli interessati ovvero portati in detrazione dei contributi oggetto della sanatoria del presente articolo.

Art. 135

1. I contributi in conto interessi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, cumulativamente a quelli previsti dall'articolo 27, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, nei limiti dell'importo del progetto approvato dalle opere di riparazione eccedente i contributi a fondo perduto concessi ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, Capo III.

Art. 136

1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti rientranti nelle categorie dei successibili, secondo le norme della successione legittima, muniti dei requisiti previsti dall'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi agli effetti contributivi anche in assenza di domanda specifica e sempreché l'alienante avesse avuto titolo al contributo per la riparazione.

Art. 137

1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, per il completo ripristino di edifici ad uso misto sono fatti salvi a tutti gli effetti anche se l'unità immobiliare destinata ad uso diverso dall'abitazione soddisfa le finalità previste dall'articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982.

Art. 138

(ABROGATO)

Art. 139

(ABROGATO)

Art. 140

1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II, del Titolo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate entro i termini utili in un Comune diverso da quello di residenza, o da quello in cui era situato l'immobile, purché compreso tra quelli classificati ai sensi del DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilmente istruite dal Comune ricevente agli effetti della concessione dei contributi.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti sulle domande indicate al comma 1, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.

Art. 141

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, a favore di soggetti muniti di requisiti indicati dall'articolo 19 della citata legge regionale n. 55 del 1986, sono fatti validi agli effetti contributivi.

Art. 142

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di nuclei familiari di nuova formazione composti da soggetti conviventi «more uxorio» sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 143

1. I provvedimenti di accoglimento di massima e/o di concessione dei contributi eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei successori per causa di morte dei titolari dei beni distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, a condizione che le successioni si siano aperte anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 63 del 1977.

2. I provvedimenti di accoglimento di massima resi validi ai sensi del comma 1 sono utili ai fini della concessione dei relativi benefici.

Art. 144

1. I contributi previsti dall'articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con più provvedimenti di concessione assunti in tempi diversi sino a concorrenza dell'importo della spesa ammessa ed aggiornati con gli indici vigenti alla data di emissione di ciascun decreto, per la ricostruzione non contestuale dei vani di un'unica unità immobiliare destinata ad attività produttiva sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché intestati al coniuge del beneficiario originario.

Art. 145

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto dell'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono fatti salvi purché si tratti di un edificio ad uso misto e sia stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione a trasferire il contributo afferente l'unità abitativa.

Art. 146

1. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di progetti il cui quadro economico non ha rispettato i limiti percentuali

dell'accantonamento per la revisione prezzi come stabiliti in via amministrativa, sono fatti salvi a tutti gli effetti sempreché il finanziamento abbia conseguito le finalità previste dalla norma applicata.

Art. 147

1. I contributi eventualmente concessi cumulativamente ai richiedenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 61 bis, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte con l'articolo 20 della presente legge, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche se l'alloggio è stato ricostruito su terreno assegnato ad uno solo dei richiedenti, in forza di una concessione edilizia rilasciata al medesimo soggetto assegnatario.

2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 148

1. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti per le finalità di cui all'articolo 68, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni da ultimo introdotte con l'articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, ancorché disposti sulla base del contratto preliminare d'acquisto, sempreché venga acquisito agli atti del Comune il contratto definitivo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 149

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui progetti non siano stati redatti in conformità alle previsioni del Documento tecnico DT 12, concernente il Preziario unificato di infrastrutture, approvato con DPGR n. 190/SGS del 6 novembre 1980, e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni.

Art. 150

(ABROGATO)

Art. 151

1. I provvedimenti di erogazione della rata di saldo dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge in difetto dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori previsto dall'articolo 18, terzo comma, punto 3), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, sono fatti salvi a tutti gli effetti, sempreché sia stato acquisito agli atti d'ufficio il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.

Art. 152

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande presentate, ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, da parte di soggetti che abbiano ultimato i lavori ivi previsti dopo il 9 agosto 1977; sono altresì fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nonché della citata legge regionale n. 25 del 1978, in favore delle cooperative edilizie i cui soci occupavano alla data del 6 maggio 1976 alloggi appartenenti al demanio dello Stato – ramo lavori pubblici – in forza di formale assegnazione, ancorché provvisoria, ovvero in virtù di subingresso per legittimo titolo all'originario assegnatario.

2. È abrogato l'articolo 94 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.

Art. 153

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza l'applicazione degli indici di convenienza economica previsti dall'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi purché le relative domande siano state utilmente presentate prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 35 del 1979.

Art. 154

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti delle opere la cui esecuzione rientrava nelle competenze della Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 18, e ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.

Art. 155

(ABROGATO)

Art. 156

1. Il rapporto d'impiego semestrale del personale assunto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, decorre dalla data di effettiva presa in servizio presso i Comuni che ne hanno richiesto la disponibilità.

2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del comma 1.

Art. 157

1. In via di interpretazione autentica, per le opere eseguite dalla Segreteria generale straordinaria, la data di inizio dei lavori rilevante sotto il profilo urbanistico – edilizio, ai fini del rispetto del termine di un anno dal rilascio della concessione edilizia, o di quello eventualmente più breve previsto dal regolamento edilizio, è quella del primo verbale di consegna dei lavori previsto dal contratto d'appalto in cui si trova inserito il progetto relativo all'edificio oggetto della concessione edilizia, indipendentemente dall'effettivo inizio dei lavori afferenti il predetto edificio.

Art. 158

1. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente assunti anteriormente dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, in favore dei soggetti titolari di edifici in corso di costruzione alla data degli eventi sismici, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.

Art. 159

1. I benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per il ripristino o per la ricostruzione di un'opera che risulti estranea, in tutto o in parte, alla categoria astrattamente definita dalle disposizioni agevolative in concreto applicate, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, sempreché l'opera finanziata realizzi comunque le finalità poste dall'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.

Art. 160

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come introdotte dall'articolo 10 della presente legge, eccettuate quelle contenute nei commi 7, 11, 12, 13 e 17, non si applicano nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata approvata la graduatoria degli aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari ricostruite, ai sensi dell'articolo 28 della citata legge regionale n. 63 del 1977.

2. In deroga al disposto del comma 1, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora perfezionati gli atti di cessione delle unità immobiliari ricostruite, il Comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria anzidetta in applicazione delle nuove disposizioni richiamate al comma 1.

3. La disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 27 della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come introdotta dall'articolo 10 della presente legge, si applica anche ai soggetti che siano decaduti dal diritto di prelazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 161

(ABROGATO)

Art. 162

1. Le disposizioni recate dall'articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni non oltre la data del 30 aprile 1990.

Art. 163

1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per far fronte alle spese relative al personale non di ruolo assunto dai Comuni per le necessità di ricostruzione, ai sensi degli articoli 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 67 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché

effettuati mediante l'utilizzo delle somme non impegnate e rimaste disponibili sugli ordini di accreditamento ed erroneamente trasportate anche per più esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 20 giugno 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 164
(ABROGATO)

Art. 165

1. Il personale assunto mediante contratti di lavoro a termine in attuazione dell'articolo 83 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale in cui è stata disposta l'assunzione, purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età.

2. Al personale di cui al comma 1, spetta alla data di inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio iniziale della qualifica funzionale di inquadramento;

b) quota salario, di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

3. Per la determinazione della quota salario di cui al comma 2, lettera b), la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 ed al primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49 del 1984, per «stipendio in godimento» e per «stipendio iniziale» si intende lo stipendio iniziale di cui alla lettera a).

4. Qualora, per effetto dell'inquadramento al personale di cui al comma 1 venisse attribuito, uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.

5. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.

6. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di una prova d'esame tecnico – pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

7. L'articolo 83 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è abrogato.

Art. 166
(ABROGATO)

Art. 167

1. L'articolo 21 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è abrogato.

Art. 168

1. Sono abrogati l'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con gli articoli 32 e 33 della legge regionale 2 maggio

1988, n. 26, e l'articolo 31 della citata legge regionale n. 26 del 1988.

2. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande di trasferimento del contributo presentate non oltre il 31 dicembre 1990 in relazione alle quali non sia ancora intervenuto, alla predetta data, il provvedimento autorizzatorio del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato alla ricostruzione.

Art. 169

1. L'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è soppresso.

2. Le disposizioni soppresse a norma del comma 1 continuano a trovare applicazione relativamente alle istanze presentate, fino ad un anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune competente per il successivo inoltrato alla Segreteria generale straordinaria, da parte di soggetti che, alla predetta data, hanno inoltrato domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni. Possono tuttavia essere presentate senza limiti temporali le istanze formulate in seguito all'emissione di un provvedimento di diniego del contributo, adottato in via di autotutela in luogo di altro provvedimento di diniego, previamente annullato, sulla base del quale sia stata presentata istanza entro il predetto termine.

Art. 170

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e 9 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.

CAPO IV Norme finanziarie

Art. 171

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 19, 26, 43, 67 e 105 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 193.138.196.848 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato nel BUR n. 42 del 27 marzo 1990.

Art. 172

1. Per le finalità previste dall'articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato ed integrato dall'articolo 20 della presente legge, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrisponde alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di

pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8960 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnato dallo Stato» dello stato di previsione precitato.

6. Lo stanziamento del precitato capitolo 8664 viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 9.830.167.896 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione, n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 92 del 27 marzo 1990; nella denominazione del predetto capitolo 8677 dopo la locuzione «religioso» viene inserita la locuzione «sociale culturale».

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del decimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, così come inseriti dall'articolo 54 della presente legge, fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 5.604.568.313 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990; nella denominazione del predetto capitolo 8613, dopo la locuzione «per il ripristino» viene inserita la locuzione «dei confini e».

Art. 173

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 40, comma 3, della presente legge, e dell'articolo 35, sesto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come inserito dall'articolo 63 della presente legge, e dell'articolo 147 della presente legge fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 1.198.156.596 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 – 1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 9.830.167.896 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 49 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 751.460.024 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.

Art. 174

1. Per le finalità previste dagli articoli 70 e 72 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l'anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul medesimo capitolo 8621 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.
5. Nella denominazione del predetto capitolo 8621 la locuzione «ai Comuni» viene sostituita dalla locuzione «alle Amministrazioni comunali e provinciali».

Art. 175

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 75, 76 e 77 fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 5.710.088.913 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, così come integrato dall'articolo 80 della presente legge, e gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 81 della presente legge fanno carico al capitolo 8701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 100 milioni corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3034 del 5 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.

Art. 176

1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e

del bilancio per l'anno 1990 è, istituito – alla Rubrica n. 27 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.1. – Sezione VII – il capitolo 8716 (1.1.210.3.07.26) con la denominazione «Spese per l'esecuzione di opere tese a rimediare alla non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1990.

3. Al precitato onere di lire 500 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.

4. Sul precitato capitolo 8716 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 8716 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 104, comma 5, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 4.324.296.046 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.

Art. 177

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 108 fanno carico al capitolo 8652 dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 893.804.898 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, a sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3034 del 5 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.

Art. 178

1. Per le finalità previste dall'articolo 109 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito – alla Rubrica n. 27 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.4. – Sezione VIII – il capitolo 8718 (1.1.242.3.08.15) con la denominazione «Rimborso delle spese per l'ampliamento degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 2 del 1982, il cui recupero sia già stato ammesso ai benefici della legge regionale n. 34 del 1976» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1990.

3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di

lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.

4. Sul precitato capitolo 8718 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 8718 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

Art. 179

1. Per le finalità previste dall'articolo 110 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito – alla Rubrica n. 27 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.3. – Sezione IV – il capitolo 8719 (1.1.232.3.04.15) con la denominazione «Rimborso ai Comuni delle spese per il ripristino delle destinazioni d'uso in atto alla data degli eventi sismici di edifici temporaneamente adibiti dopo tale data a servizi logistici di una tendopoli di sinistrati» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1990.

3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.

4. Sul precitato capitolo 8719 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 8719 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

Art. 180

1. Per le finalità previste dall'articolo 111 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito – alla Rubrica n. 27 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.3. – Sezione VIII – il capitolo 8721 (1.1.232.3.08.15) con la denominazione «Finanziamento al Comune di Meduno per il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico ed a servizi sociali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

3. Al precitato onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.

4. Sul precitato capitolo 8721 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 8721 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

Art. 181

1. Per le finalità previste dall'articolo 112 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito – alla Rubrica n. 27 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.3. – Sezione VIII – il capitolo 8720 (1.1.234.3.08.15) con la denominazione «Finanziamento alla Comunità montana delle Valli del Torre per il ripristino dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici «Villa Solero» sito in Tarcento, compresi gli interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento dell'edificio stesso» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l'anno 1990.

3. Al precitato onere di lire 600 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.

4. Sul precitato capitolo 8720 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 8720 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

Art. 182

1. Per le finalità previste dall'articolo 113 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1990.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito – alla Rubrica n. 27 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.4. – Sezione VIII – il capitolo 8722 (1.1.242.3.08.07) con la denominazione «Finanziamenti a favore di associazioni per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici da destinare a fini assistenziali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1990.

3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.

4. Sul precitato capitolo 8722 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 8722 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150

milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

Art. 183

1. Per le finalità previste dall'articolo 116 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito – alla Rubrica n. 27 – programma 4.1.1. – spese correnti – Categoria 1.6. – Sezione VII – il capitolo 8633 (1.1.163.2.07.26) con la denominazione «Rimborso ai soggetti cessionari delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario di cui all'articolo 14, secondo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, delle spese per diritti di segreteria e per i rogiti notarili ai contratti di cessione» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1990.

3. Al precitato onere di lire 500 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.

4. Sul precitato capitolo 8633 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 8633 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

Art. 184

1. Per le finalità previste dall'articolo 118 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1990.

2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito – alla Rubrica n. 27 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.1. – Sezione IV – il capitolo 8717 (1.1.210.3.04.15) con la denominazione «Spese per l'acquisizione di un'area e per le opere infrastrutturali necessarie a realizzare la concentrazione dei prefabbricati di proprietà dello Stato» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1990.

3. Al precitato onere di lire 250 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.

4. Sul precitato capitolo 8717 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

5. Sul medesimo capitolo 8717 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

Art. 185

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1990, n. 56 (B.U.R. 154/27.12.90)

Disciplina del passaggio ai Comuni delle zone terremotate dei beni trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 21 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

Art. 1

1. Al fine dell'attuazione dei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, i beni, trasferiti all'Amministrazione regionale in applicazione dell'articolo 21 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, passano gratuitamente in proprietà ai Comuni nel territorio dei quali sono situati, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Art. 2

1. Il passaggio dei beni di cui all'articolo 1 al patrimonio dei Comuni ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del trasferimento dal patrimonio dello Stato al patrimonio della Regione e viene attuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, cui fa seguito la redazione di apposito processo verbale di consegna. Il predetto decreto, unitamente al processo verbale di consegna, costituisce ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, titolo per la trascrizione immobiliare e per voltura catastale dei beni medesimi a favore dei Comuni.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1991, n. 4 (B.U.R. 13/1.2.91)

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

Art. 1

(OMISSIS)

Art. 72

(Interventi per opere igienico – sanitarie a favore dei Comuni delle zone terremotate) (programma 4.1.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni classificati disastri o gravemente danneggiati, con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai Comuni col medesimo provvedimento, classificati danneggiati purché ricompresi nei territori delle Comunità montane o della Comunità collinare che facciano ricorso a operazioni di mutuo per l'esecuzione di opere pubbliche igienico – sanitarie di cui all'articolo 75 della legge regionale

23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo pluriennale costante per la durata di venti anni, in ragione di lire 90.000 annue per ogni milione di capitale mutuato. Per le frazioni di milione l'importo del contributo viene ridotto proporzionalmente.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, sono fissati i criteri per la concessione dei contributi. Al fine del conseguimento degli stessi i Comuni presentano alla Segreteria generale straordinaria apposita istanza documentata e corredata dal parere della competente Comunità montana o collinare.

3. I contributi possono essere corrisposti direttamente ai Comuni indicati ai commi 1 e 2 oppure agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento ed alle scadenze previste nei relativi contratti, nei quali deve risultare esplicitata la finalizzazione dell'intervento.

3 bis. La corresponsione all'istituto mutuante dei contributi di cui al comma 1 avviene qualora il medesimo lo richieda espressamente come condizione per la stipula del contratto di mutuo.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1991, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.

5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.

6. L'onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

8. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte con le quote disponibili dei contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia ed ai sensi dell'articolo 94, comma 3.

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1991, n. 48 (B.U.R. 119/12.9.91)

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

CAPO I

Norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni

Art. 1

1. Per gli edifici di proprietà comunale, inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in stato di sospensione dei lavori di recupero statico e funzionale nonché di restauro architettonico, non si applicano i parametri di convenienza tecnica ed economica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/SGS qualora

la sospensione dei lavori sia dovuta al rinvenimento di reperti di interesse archeologico, storico e culturale.

Art. 2

1. In relazione agli interventi di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e all'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, concernenti il recupero statico e funzionale degli edifici appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico anche i maggiori oneri derivanti dagli aumenti d'asta degli appalti conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, spettano anche a coloro cui sia stato completamente erogato il contributo riconosciuto ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano provveduto ad eseguire i lavori di riparazione conseguenti ai danni del sisma del 1976, sulla base di una concessione edilizia regolarmente rilasciata, ma in difetto di un progetto esecutivo conforme ai criteri fissati dall'articolo 5 della citata legge regionale n. 30 del 1977.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1, purché siano state presentate entro il 31 ottobre 1977.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi su presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti unitamente al certificato di contabilità finale dei lavori stessi ovvero ad altra documentazione comprovante la spesa sostenuta, ed aggiornati avuto riguardo all'indice dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori, ai contributi così determinati vanno posti in detrazione gli importi relativi ai contributi erogati ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, l'erogazione dei contributi ha luogo in unica soluzione, previo accertamento da parte del Sindaco della regolare esecuzione delle opere e del rispetto della normativa antisismica, sentiti gli organi di cui all'articolo 17 della citata legge regionale n. 30 del 1977.

Art. 4

1. All'articolo 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori».

Art. 5

1. L'articolo 46, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

«Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l'abitazione composta da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani; viene inoltre considerata inadeguata l'abitazione dichiarata inabitabile dal Sindaco per motivi di natura statica o igienico-sanitaria».

2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità all'articolo 46, ultimo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 6

1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi previsti dalle norme ordinate sotto il Capo III del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono essere concessi anche a coloro che siano titolari di vani produttivi – ivi compresi quelli adibiti a deposito o a magazzino – non inseriti in edifici ad uso misto, andati distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, i quali abbiano presentato la relativa domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge e risultino beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per l'alloggio dagli stessi posseduto.

Art. 7

1. All'articolo 66, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori».

Art. 8

1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, qualora il finanziamento regionale non copra l'intera previsione di spesa, il beneficiario è autorizzato ad eseguire e spendere la parte a proprio carico dopo aver ricevuto l'intera somministrazione del finanziamento.

2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.

CAPO II

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 9

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, il divieto di cumulo ivi previsto non si applica:

- a) nei confronti dei soggetti che presentano la domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 51, primo comma, primo periodo, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nella qualità di coniuge di soggetto già beneficiario delle provvidenze previste dall'articolo 58 della citata legge regionale n. 25 del 1978, e successive modifiche ed integrazioni, per il completamento di un alloggio in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976;
- b) nei confronti dei soggetti che presentano la domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 48, primo

comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, ed abbiano beneficiato dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per il recupero statico e funzionale di edifici non adeguati alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

1. Le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, così come modificato dagli articoli 58 e 59 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estese a favore dei proprietari di immobili adibiti ad uso di abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, che alla data degli eventi sismici del 1976 occupavano effettivamente e stabilmente un altro alloggio nel medesimo Comune in qualità di titolari di una quota minoritaria del diritto di proprietà.

2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.

3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 2 sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi, ancorché siano state respinte per ragioni di merito oltre che per essere state presentate oltre i termini utili.

4. È abrogato l'articolo 43 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

Art. 11

1. Nei casi previsti dall'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di transitare dalla disciplina contributiva della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a quella della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è riconosciuta anche a favore di coloro che in qualità di successori per causa di morte abbiano utilmente ripetuto la domanda presentata dal «de cuius» e la stessa risulti astrattamente accoglibile ai benefici della citata legge regionale n. 30 del 1977.

2. La domanda di contributo ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 dovrà essere presentata dagli interessati, per i casi di ordinanza di demolizione già notificata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; nell'ipotesi in cui l'ordinanza di demolizione venga notificata in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica dell'ordinanza stessa.

3. I contributi da concedere agli interessati sono i medesimi che sarebbero spettati al «de cuius», qualora avesse potuto transitare dalla disciplina contributiva della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 a quella della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

4. In via transitoria, le disposizioni del presente articolo si applicano anche in favore dei successori «mortis causa» che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ripetuto la domanda del «de cuius».

Art. 12

1. Le provvidenze per il recupero statico e funzionale dei vani adibiti ad attività produttive in immobili ad uso misto di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche nel caso siano diversi i proprietari delle unità abitative e di quelle

produttive in un unico edificio.

2. Le provvidenze richiamate al comma 1 si applicano altresì nei casi in cui l'unità abitativa inserita negli edifici ad uso misto sia stata ricostruita con i benefici della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

3. Ai fini della determinazione delle provvidenze per il ripristino di ogni singola unità produttiva, vengono considerati anche i vani adibiti a magazzino, deposito o servizi accessori all'attività aziendale.

4. Le domande di contributo eventualmente presentate in tempo utile anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.

5. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 4 sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.

6. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fatti salvi a tutti gli effetti.

7. Rimangono fermi i termini di presentazione delle domande di contributo quali risultano dall'articolo 58 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e dall'articolo 80 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

Art. 13

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, il contributo ivi previsto è concesso al Comune per gli alloggi ricevuti dal medesimo in donazione e sui quali sia necessario eseguire delle opere per renderli agibili e di carattere definitivo, anche in assenza del titolo comprovante l'acquisto della proprietà dei sedimi su cui insistono i suddetti alloggi.

Art. 14

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi che le opere ivi previste sono finanziabili anche quando siano finalizzate alla ricostruzione o alla riparazione di edifici assistiti dai benefici recati da leggi statali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 15

1. Le domande utilmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dai soggetti che non siano in grado di dar corso ai lavori di riparazione a causa delle precarie condizioni socio – economiche in cui versa il proprio nucleo familiare, dovute alla presenza di componenti disoccupati o infermi di mente o inabili, titolari di reddito minimo, sono valide ai fini della fruizione alternativa, rispetto al mutuo agevolato di cui all'articolo 14 della citata legge regionale n. 2 del 1982, dell'intervento pubblico di riparazione da parte del Comune avente per oggetto l'esecuzione diretta delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977, nei limiti di quanto necessario al raggiungimento del minimo abitabile, ai sensi dell'articolo 48 della legge

regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in supero di spesa rispetto ai limiti parametrici stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35. Le opere della cui esecuzione si tratta sono solamente quelle previste dal progetto approvato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accesso ai benefici previsti dal precedente articolo è limitato a coloro le cui precarie condizioni familiari sono attestate dal Sindaco del Comune presso il quale è stata presentata la domanda di cui al comma 1, ed è subordinato alla conferma espressa dell'intervento manifestata entro trenta giorni dall'invito all'uopo rivolto dal Sindaco agli interessati.

Art. 16

1. All'articolo 16, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti dianzi indicati sono fatte valide ai fini della concessione dei medesimi contributi».

Art. 17

1. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, i benefici previsti dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi in favore di coloro che, in presenza di ogni altro requisito di legge, abbiano alienato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, la quota di proprietà dell'alloggio posseduta in costanza di procedimento contributivo agli altri comproprietari, ancorché per il medesimo alloggio abbiano usufruito delle provvidenze di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 sono annullati e, per l'effetto, le domande dagli stessi presentate sono valide ai fini della concessione dei contributi.

Art. 18

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, qualora, durante il corso dello svolgimento dei lavori, il costo degli interventi predetti dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni del progetto approvato a norma delle vigenti disposizioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le relative perizie suppletive e di variante approvate dal Comune.

2. Con riferimento agli interventi indicati al comma 1, nonché a quelli aventi ad oggetto gli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, qualora gli interessati siano ricorsi a progetti stralcio o a lotti di progetti generali in corrispondenza dell'entità di finanziamento ricevuto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriori finanziamenti sugli importi dell'opera eccedente il finanziamento concesso su domanda da presentarsi anche oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.

3. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 sono fatti salvi a tutti gli effetti.

4. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i finanziamenti integrativi eventualmente disposti

anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e loro successive modificazioni ed integrazioni, a copertura della quota di spesa assunta a carico dei beneficiari di finanziamenti principali di importo inferiore a quello necessario per il finanziamento totale dell'opera.

5. In relazione agli edifici indicati al comma 4, sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa con i quali è stato disposto, anche in assenza di perizia, l'utilizzo di economie realizzate a seguito di ribassi d'asta o durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 19

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata e finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità degli edifici adibiti prevalentemente agli usi di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali risultino parzialmente riparati con i benefici della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'intervento di recupero è ammesso a finanziamento anche nel caso di destinazione a finalità sociali, di carattere ricreativo o culturale, di vani che, alla data degli eventi sismici, erano destinati ad altro uso, sempreché la porzione di edificio interessata dal mutamento della destinazione d'uso abbia una estensione, in termini di superficie, inferiore a quella adibita alla medesima data agli usi di cui all'articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982.

3. Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente articolo solamente i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato utilmente domanda ai sensi dell'articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982, ancorché la domanda medesima abbia formato oggetto di sanatoria, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

4. I progetti degli interventi previsti dal presente articolo sono approvati dal Comune nel cui territorio è situato l'edificio interessato dall'intervento.

5. È fatto obbligo ai beneficiari di mantenere la destinazione d'uso degli edifici recuperati per almeno dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.

6. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i benefici concessi ai sensi della citata legge regionale n. 30 del 1977 per la riparazione degli edifici considerati dal presente articolo.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni valevoli per gli interventi sugli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982.

Art. 20

1. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, in base alle quali sia stata disposta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l'assegnazione di massima del relativo finanziamento, sono fatte valide agli effetti del conseguimento definitivo del finanziamento medesimo ancorché il soggetto richiedente difettasse, alla data degli eventi sismici, del requisito della personalità giuridica e quantunque l'unità immobiliare, pur essendo destinata, alla medesima data, agli usi di cui all'articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982, non lo fosse in modo conforme alle finalità esclusive o preminenti del soggetto proprietario.

2. Sono ammesse a finanziamento le opere necessarie per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico dell'intero edificio in cui è inserita l'unità immobiliare di cui al comma 1.

3. Rimangono fermi tutti gli altri requisiti e condizioni cui, in base alle vigenti disposizioni, è subordinato il finanziamento degli interventi sugli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982.

Art. 21

1. (ABROGATO)

2. Nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 1990, n. 2851/SGS, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a rimborsare le spese di ripristino delle aree occupate da insediamenti provvisori, sostenute direttamente dai proprietari anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, pur in carenza della autorizzazione sindacale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22

1. I termini per la presentazione delle domande di rimborso del contributo previsto dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono riaperti per novanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei soggetti indicati all'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, e all'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1985, n. 29.

2. Le domande eventualmente presentate ai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili previsti rispettivamente dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, e dall'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1985, n. 29, sono fatte salve agli effetti del rimborso del contributo previsto dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. I termini fissati a carico dei Comuni dall'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, sono riaperti per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le richieste dei Comuni eventualmente presentate alla Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati dall'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, sono fatte salve agli effetti dell'accreditamento delle somme da rimborsare ai soggetti aventi diritto.

Art. 23

1. Le disposizioni previste dall'articolo 36, primo comma della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione anche nel caso di edificio demolito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, a seguito di accertamento statico e relativa ordinanza sindacale di demolizione.

2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.

3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 2 sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.

Art. 24

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese comunque connesse alle pronunce rese dal collegio arbitrale o dall'autorità giudiziaria, anche se non liquidate nel lodo o nella sentenza o con separata ordinanza del collegio, ivi comprese le spese per consulenze tecniche o per interessi o di patrocinio legale o di altro genere.

Art. 25

1. Le disposizioni di cui agli articoli 70 e 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e loro successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle Province, delle Comunità montane e collinare, dei Consorzi di Comuni e di altri Enti pubblici operanti nelle zone terremotate; conseguentemente, le aperture di credito di cui al terzo comma dell'articolo 70 della citata legge regionale n. 55 del 1986 sono disposte anche a favore del legale rappresentante delle predette amministrazioni.

2. Il termine di trenta giorni previsto dall'ultimo comma dell'articolo 71 della citata legge regionale n. 55 del 1986 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È abrogato l'articolo 72 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

Art. 26

1. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, così come modificato dall'articolo 75, comma 3, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le parole «non oltre la data del 31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti «non oltre la data del 31 dicembre 1992».

Art. 27

1. All'articolo 72, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché alle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari medesime».

Art. 28

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, le domande utilmente presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico di edifici danneggiati dagli eventi sismici non rientranti nelle categorie definite dall'articolo 3 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono fatte valide agli effetti del conseguimento dei benefici previsti per le categorie di edifici indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1988, ferma restando la presenza di ogni altro requisito richiesto.

2. La concessione dei predetti benefici può essere disposta anche in deroga all'ordine di priorità stabilito dall'articolo 6, comma 3, della citata legge regionale n. 30 del 1988.

Art. 29

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, le parole «non superiore a lire 15.000.000 per alloggio» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a lire 25.000.000 per alloggio».

Art. 30

1. I termini per la presentazione delle domande di anticipazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei termini riaperti a norma del comma 1 la domanda di anticipazione può essere direttamente presentata ovvero sottoscritta anche dai successori per causa di morte dei soci deceduti; negli stessi termini la domanda può essere ripresentata dai soggetti istanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere l'anticipazione nella misura massima prevista dall'articolo 1 della citata legge regionale n. 52 del 1988, così come modificato dall'articolo 29 della presente legge.

3. In caso di decesso del socio richiedente l'anticipazione di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 52 del 1988, così come modificato dall'articolo 29 della presente legge, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda relativa può essere ripetuta dai successori per causa di morte del socio prenotatario o assegnatario che subentrino nella qualità di socio al defunto o che conseguano la proprietà dell'alloggio. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in novanta giorni decorrenti rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli eventi già verificatisi alla predetta data, e dalla data del decesso del richiedente, per gli eventi futuri.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto l'anticipazione di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 52 del 1988.

Art. 31

1. All'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13 agosto 1990, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di assenza o impedimento del dirigente cui sono attribuite le funzioni vicarie del Segretario generale straordinario a norma del comma 3, il medesimo potrà delegare, con proprio provvedimento, uno o più dirigenti per lo svolgimento delle predette funzioni».

Art. 32

1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le parole: «di cui all'articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63».

Art. 33

1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituito dal seguente:
«4. La presentazione dei progetti esecutivi e dei contratti di acquisto non può essere consentita oltre la data del 31 dicembre 1992, eccetto i casi in cui alla predetta data penda ovvero dopo tale data venga avviato un procedimento inteso ad ottenere i benefici, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, o ad ottenere il trasferimento dei contributi in altro Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 34

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogniquale volta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori assentiti, la

quota di contributo in conto capitale da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all'importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori; in tali casi è revocata la residua quota di contributi in conto capitale non ancora erogata alla predetta data. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla medesima data, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso».

Art. 35

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto il seguente:

«Art. 39 bis

1. L'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 è sospesa nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa dalla contemporanea pendenza, alla data di scadenza del termine, di un giudizio civile avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell'intervento assistito dai contributi ovvero di altro procedimento giurisdizionale che comunque condizioni in concreto la facoltà di intervenire sull'edificio.

2. La decadenza dai benefici riprende ad operare ove entro il nuovo termine indicato da un apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, l'intervento assistito dai benefici non sia ultimato.

3. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39, nei casi indicati al comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di soggetto o di importo».

Art. 36

1. All'articolo 40, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell'articolo 39, e successive modifiche ed integrazioni, il termine decennale decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori».

Art. 37

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 48 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche agli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che non si siano potuti completamente recuperare a causa dell'applicazione dei parametri di contenimento della spesa stabiliti in via amministrativa per gli interventi sugli edifici di pregio ambientale, storico, artistico e culturale, catalogati ed inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, o per altre ragioni comunque connesse all'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche in deroga all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

Art. 38

1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 50, comma 4, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, pervenute alla Segreteria generale straordinaria per il tramite del Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve agli effetti contributivi purché presentate al Comune medesimo entro i termini utili ivi fissati.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 1 per ragioni connesse alla loro tardiva acquisizione agli atti della Segreteria generale straordinaria sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.

3. All'articolo 50, comma 4, della citata legge regionale n. 50 del 1990, sono soppresse le parole: «secondo il conforme parere della Segreteria generale straordinaria».

4. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità al parere negativo della Segreteria generale straordinaria, sono annullati e, per l'effetto, le domande introduttive dei procedimenti contributivi, utilmente presentate alla Segreteria generale straordinaria, sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.

Art. 39

1. Al fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e nell'articolo 81 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, vanno compresi fra gli edifici riparati o ricostruiti anche quelli per i quali il Comune abbia effettuato gli accertamenti dello stato di attuazione delle opere realizzate ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con l'adozione di provvedimenti di diniego del contributo fondati sul rilievo che, alla data di presentazione della relativa domanda, non erano conclusi gli interventi di riparazione o di ricostruzione dell'immobile interessato dai fenomeni di infiltrazione d'acqua.

3. I provvedimenti di diniego del contributo di cui al comma 2 sono annullati e le domande sulla base delle quali sono stati assunti i predetti provvedimenti sono valide ai fini della concessione del contributo calcolato sul costo delle opere di progetto ritenute ammissibili e sull'ammontare delle spese tecniche di progettazione e direzione lavori, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera b), della citata legge regionale n. 26 del 1988, come modificato dall'articolo 80 della citata legge regionale n. 50 del 1990.

Art. 40

1. All'articolo 101, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di diniego del contributo eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza del requisito di cui all'articolo 11, comma 4, della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono annullati dal Sindaco previa acquisizione agli atti del procedimento della documentazione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera g), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall'articolo 96 della presente legge».

Art. 41

1. Le domande di trasferimento dei contributi eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine indicato dall'articolo 168, comma 2, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono fatte valide agli effetti dell'applicazione, in regime di ultrattività, delle disposizioni abrogate in materia di trasferimento dei contributi, qualora gli interessati avessero erroneamente presentato, entro il predetto termine, domanda di trasferimento in un Comune per il quale la legge non consentiva il rilascio dell'autorizzazione e la nuova domanda, prodotta oltre il termine in questione, sia stata presentata allo scopo di rimediare all'erronea indicazione del Comune contenuta nella precedente domanda.

Art. 42 (ABROGATO)

Art. 43

1. Al comma 2 dell'articolo 169 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono tuttavia essere presentate senza limiti temporali le istanze formulate in seguito all'emissione di un provvedimento di diniego del contributo, adottato in via di autotutela in luogo di altro provvedimento di diniego, previamente annullato, sulla base del quale sia stata presentata istanza entro il predetto termine».

CAPO III **Altre norme d'intervento**

Art. 44

1. Qualora in seguito agli eventi sismici del 1976, per la ricostruzione delle unità immobiliari negli ambiti edilizi di intervento unitari, ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, si sia reso necessario, per imprescindibili esigenze di natura geologica, realizzare nel territorio del Comune di Vito d'Asio, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, un muro di sostegno per garantire la sicurezza degli insediamenti abitativi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le relative spese, in via di sanatoria, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

2. A tal fine il Comune di Vito d'Asio deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola della documentazione giustificativa.

3. Per le finalità del presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Vito d'Asio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 45

1. Qualora il Comune abbia fatto luogo alla ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici, sulla base della delega conferita dagli interessati ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nelle aree individuate ai sensi

dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, e le unità ricostruite insistano nelle zone di rispetto delle pubbliche strade ed autostrade, ancorché le medesime siano state legittimate precariamente dalla pubblica amministrazione cui compete la tutela delle strade, in deroga al limite di distanza stabilito a protezione del nastro stradale, i titolari delle unità predette hanno facoltà di presentare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge domanda intesa ad ottenere i benefici di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accoglimento della domanda di contributo è subordinato alla cessione gratuita al Comune delle unità immobiliari ricostruite dal Comune stesso senza l'osservanza delle distanze minime a protezione del nastro stradale.

Art. 46

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere compensi e rimborsi, a erogare contributi e ad assumere spese dirette a sostegno di iniziative di carattere culturale e per favorire pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociologico, tecnico, storico, artistico e culturale che presentino interesse per la Regione e che siano attinenti alla ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 47

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, anche in via di sanatoria, le spese connesse all'ampliamento di edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il cui recupero sia già stato ammesso ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.

2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di quelle ancora da effettuare alla medesima data, ivi comprese le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori, è disposto nei confronti del Comune nel cui territorio insiste l'edificio, ancorché la proprietà dello stesso appartenga a soggetto distinto al quale il Comune anticipi o abbia anticipato le relative spese.

3. La domanda presentata utilmente dal soggetto proprietario dell'edificio, ai sensi dell'articolo 109 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è valida agli effetti del rimborso e del finanziamento di cui al presente articolo a favore del Comune.

Art. 48

1. Al fine di consentire il completamento dei lavori di ripristino e recupero funzionale del complesso del «Tiro a segno» con sede in Comune di Osoppo, servizio di interesse locale con finalità sociali di carattere ricreativo, in atto alla data degli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Osoppo.

2. A tal fine il Comune di Osoppo deve presentare apposita domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per l'intervento di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Osoppo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 49

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un finanziamento straordinario per la ricostruzione, anche parziale, della torre di Mels, nell'ambito del territorio comunale.

2. A tal fine il Comune di Colloredo di Monte Albano deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la presentazione della domanda è sufficiente che il Comune abbia titolo a ricostruire, ancorché non abbia ancora acquisito la proprietà del sedime interessato dall'intervento.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per l'intervento di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre apertura di credito a favore del Sindaco del Comune di Colloredo di Monte Albano, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 50

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni, conseguenti agli eventi sismici del 1976, sostenute, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai Comuni, anche in assenza di specifica domanda di contributo del titolare dell'immobile, per il recupero statico e funzionale di edifici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purché i lavori stessi si siano resi urgenti e necessari a causa di una pericolosa situazione geologica.

2. La domanda per ottenere il rimborso va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'erogazione dei fondi ai Comuni viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.

Art. 51

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che risultino viziati per carenza di atti relativi al procedimento, conseguono validità mediante l'acquisizione tardiva degli atti stessi.

2. È abrogato l'articolo 85 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.

Art. 52

1. Nei casi di rideterminazione in aumento del contributo disposta dal Sindaco in via di autotutela, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per vizi originari di legittimità del provvedimento di concessione, all'importo da concedere a titolo di conguaglio si applica l'indicizzazione vigente alla data di adozione del decreto di rideterminazione del contributo, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall'articolo 28 della legge regionale 11 gennaio 1982 n. 2 e modificato dall'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, nonché nell'articolo 17, ultimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 13 della legge regionale 11 gennaio

1982, n. 2, e interpretato autenticamente dall'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e nell'articolo 31, ultimo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, così come inserito dall'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

2. I provvedimenti di rideterminazione dei contributi eventualmente assunti in difformità dalle disposizioni del comma 1, sono resi ad esse conformi su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 53

1. I Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti pubblici e privati che siano obbligati a restituire somme indebitamente percepite dalla Segreteria generale straordinaria, per le finalità previste dalle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, hanno facoltà di rateizzare il proprio debito subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione da parte della medesima Segreteria generale straordinaria, fino a sei annualità consecutive, senza maggiorazione di interessi e senza prestazione di garanzia.

2. Nella ricorrenza dei casi previsti dall'articolo 24 del decreto – legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, l'autorizzazione di cui al comma 1 tiene luogo della convenzione per la rateizzazione dei debiti fuori bilancio, sempreché il piano di risanamento finanziario non sopravanzi la durata massima stabilita dalla legge.

3. In caso di omesso pagamento di una rata del debito, l'ente autorizzato decade dal beneficio della rateazione ed è tenuto a versare, in unica soluzione, l'ammontare residuo della somma dovuta.

Art. 54

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le erogazioni disposte dai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone terremotate, in difformità dalle istruzioni impartite dalla Segreteria generale straordinaria in ordine alle modalità da seguire per il pagamento delle spese relative ad opere ed interventi pubblici, sono fatte salve a tutti gli effetti ancorché i relativi ordinativi siano stati emessi in assenza di documentazione giustificativa.

2. La sanatoria di cui al presente articolo opera anche se a giustificazione della spesa sia stata allegata al rendiconto la sola quietanza di entrata al bilancio dell'Ente per l'intero importo dell'ordinativo tratto sull'ordine di accreditamento emesso a carico dei capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, a condizione che il funzionario delegato produca la documentazione comprovante l'intero utilizzo da parte dell'Ente percettore della somma ad esso erogata. In mancanza della predetta documentazione può essere prodotta una dichiarazione del funzionario delegato attestante l'intero utilizzo da parte del percettore delle somme ad esso erogate conformemente alle finalità in base alle quali è stata disposta l'erogazione delle somme medesime.

Art. 55

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le somme comunque dovute dai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici, in seguito al riscontro amministrativo- contabile dei rendiconti presentati all'organo di controllo interno, possono essere trattenute direttamente dall'Amministrazione regionale in sede di emissione di un nuovo ordine di accreditamento, anche se afferente ad un diverso

esercizio finanziario e ad un diverso oggetto, mediante vincolo di commutazione della somma in entrata.

2. L'acquisizione della quietanza di cui al comma 1, produce l'effetto di regolarizzare i rendiconti interessati.

3. Rimane fermo in capo al funzionario delegato l'onere di avviare o proseguire l'azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37.

Art. 56

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai criteri di aggiornamento vigenti alla data di emissione del decreto di concessione, sebbene le opere di riparazione assistite dai predetti contributi fossero iniziate prima dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 30 del 1977 o comunque prima dell'adozione del decreto di concessione del contributo.

2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in difformità dalla disposizione di cui all'articolo 17, sesto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, così come introdotta dall'articolo 13 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e interpretata autenticamente dall'articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, ovvero in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 31, quarto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, così come introdotte dall'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sempreché abbiano ad oggetto unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione, inserite in edifici ad uso misto la cui parte abitativa risulti finanziata con provvedimenti assunti in data anteriore a quelli oggetto di sanatoria.

3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma dei commi 1 e 2, sono annullati. Per effetto dell'annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto di importo.

4. È abrogato l'articolo 132 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

Art. 57

(ABROGATO)

Art. 58

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in seguito a provvedimento favorevole del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che annetteva i richiedenti ai predetti benefici limitatamente all'ammontare dei danni risultanti dal verbale di accertamento, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché siano stati disposti applicando le disposizioni ordinate sotto il Capo II della citata legge

regionale n. 30 del 1977.

2. È abrogato l'articolo 133 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

Art. 59

1. I contributi in conto capitale eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nei limiti dell'importo risultante dal progetto approvato e cumulativamente nei limiti dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento danni, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, purché l'importo del contributo erogato sulla base del verbale di accertamento danni sia stato portato in detrazione dall'importo dei contributi oggetto della sanatoria del presente articolo.

2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 60

1. I provvedimenti di concessione di contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande presentate oltre il termine indicato dall'articolo 34 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 61

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore degli eredi che hanno omissso di ripetere la domanda del «de cuius», ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché, alla predetta data, risulti che i medesimi abbiano comunque ripetuto la predetta domanda, ancorché dopo l'erogazione del contributo loro concesso.

2. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi delle norme ordinate sotto il Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979 n. 35, in favore degli eredi dei soggetti proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici deceduti dopo aver presentato la domanda di contributo.

Art. 62

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a favore dei soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, i quali, avendo acquistato un alloggio in un edificio, abbiano tuttavia realizzato in corso d'opera più alloggi assistiti da contributo.

Art. 63

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell'entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti titolari dell'immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, ma non di quello ricostruito con i suddetti benefici contributivi, sono fatti salvi purché l'immobile realizzato appartenga ad uno o più componenti il nucleo familiare del beneficiario ovvero a soggetti legati a questo da vincolo di parentela o di affinità.

2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima delle data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

3. È abrogato l'articolo 139 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

Art. 64

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell'immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici ma di quello ricostruito, sono fatti salvi purché l'immobile andato distrutto o demolito fosse appartenuto alla data del 6 maggio 1976 a uno o più componenti il nucleo familiare del beneficiario o a soggetti legati a questo da un vincolo di parentela o di affinità.

2. Sono fatti salvi altresì i provvedimenti di concessione dei contributi ventennali costanti sulla maggiore spesa delle superfici realizzate in eccedenza rispetto ai parametri fissati in attuazione dell'articolo 46 della citata legge regionale n. 63 del 1977, in favore dei soggetti di cui al comma 1.

3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma dei commi 1 e 2, sono annullati. Per effetto dell'annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 65

1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto del requisito previsto dall'articolo 36, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, purché al tempo dell'emissione dei relativi provvedimenti nessuno dei componenti il nucleo familiare di nuova formazione sia stato proprietario di altro alloggio adeguato alle necessità familiari nel Comune di residenza alla data degli eventi sismici o in altri Comuni ad esso limitrofi, intendendosi per adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili.

Art. 66

1. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 51, primo comma, secondo periodo, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti che abbiano acquistato per causa di morte la titolarità del bene distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, per effetto di successione non diretta rispetto al titolare del bene alla data del 6 maggio 1976, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 67

(ABROGATO)

Art. 68

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come modificato dall'articolo 37 della citata legge regionale n. 26 del 1988.

Art. 69

1. I provvedimenti di spesa eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, ancorché l'opera finanziata non rientrasse nella categoria delle opere di pubblica utilità, bensì fra quella delle opere pubbliche non di competenza comunale di cui al combinato disposto dell'articolo 75, comma 1, e dell'articolo 76 della citata legge regionale n. 63 del 1977, sempreché la relativa spesa sia stata posta a carico del capitolo di bilancio pertinente.

Art. 70

(ABROGATO)

Art. 71

1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti titolari di unità produttive e/o annessi rustici inseriti in edifici ad uso misto, sulla base di domande utilmente presentate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall'articolo 4 della citata legge regionale n. 55 del 1986 i quali abbiano realizzato in corso d'opera un aumento del numero delle unità immobiliari comprese nell'edificio da essi stabilmente occupato.

3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma dei commi 1 e 2 sono annullati. Per effetto dell'annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 72

1. Sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale, nei limiti della tariffa professionale, compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a professionisti singoli od associati in ordine alla revisione della progettazione delle opere di riparazione degli edifici assistiti dalle provvidenze della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, revisione dovuta a circostanze che il progettista non aveva conosciuto o che aveva conosciuto in modo non rispondente alla realtà, ovvero dovuta a carenza di previsione progettuale o a circostanze sopravvenute dopo la consegna del progetto e prima dell'appalto dei lavori o ad altri motivi connessi all'appaltabilità dei lavori medesimi.

2. Sono pure assunti a carico dell'Amministrazione regionale i compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in difetto di competenza o in via di sanatoria, a professionisti singoli od associati, in ordine all'accertamento della avvenuta esecuzione del 50 per cento dei lavori in conformità al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, punto 2), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore a quella stabilita per le prestazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei disciplinari di incarico stipulati dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

4. Le disposizioni recate dall'articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come modificato dall'articolo 68 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli incarichi di collaudo di cui all'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e modificato dall'articolo 32 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, conferiti dai Comuni, in difetto di competenza, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli incarichi di progettazione relativi agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, eventualmente conferiti dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai gruppi tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché non si sia fatto luogo all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto.

7. Sono infine fatti salvi, a tutti gli effetti, gli incarichi di consulenza professionale eventualmente conferiti dalla Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, in vista dell'emissione del parere tecnico – economico sulle varianti ai progetti esecutivi delle opere di riparazione di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 73

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui all'articolo 79 della legge regionale 2

maggio 1988, n. 26, ancorché disposti in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 74

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 151, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, sono estese ai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone terremotate che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connessi all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 75

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 49, sono estese ai soggetti che nell'ambito degli uffici di ragioneria svolgono compiti di riscontro amministrativo – contabile dei rendiconti dei funzionari delegati alle spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge regionale n. 49 del 1990.

Art. 76

1. (ABROGATO)

2. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)

4. Sono fissati al 31 dicembre 1991 i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, all'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, all'articolo 40, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, all'articolo 49, comma 1 ed all'articolo 50 comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV

Norme finanziarie

Art. 77

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 10, 45 e 50 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 184.684.030.650, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 19 e 20 fanno carico al capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 4.369.960.405, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990, e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 3.057.844.218, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10,

con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3190 del 19 febbraio 1991.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 28 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 50 miliardi, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 37 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 6.786.061.231, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 44 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 555.399.071, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3190 del 19 febbraio 1991.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 47 fanno carico al capitolo 8718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 150 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 bis, comma 3, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come inserito con l'articolo 35, nonché dell'articolo 56, comma 3, dell'articolo 59, comma 2, dell'articolo 63, comma 2, dell'articolo 64, comma 3, e dell'articolo 71, comma 3, fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 1.198.156.596, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3186 del 4 febbraio 1991.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 72, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 3.448.360.077, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.

Art. 78

1. Per le finalità previste dall'articolo 25 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 il cui stanziamento, in termini di competenze, viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l'anno 1991.

3. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata

al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.

4. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 8621 viene altresì impinguato di lire 150 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

5. Nella denominazione del predetto capitolo 8621 dopo la locuzione «alle amministrazioni comunali e provinciali» è inserita la locuzione «alle Comunità montane e collinare ed ai consorzi di comuni e di altri enti pubblici».

Art. 79

1. Per le finalità previste dall'articolo 72 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come modificato dall'articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 1000 milioni fa carico al capitolo 8702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

3. Al precitato onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.

4. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 8702 viene altresì impinguato di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

5. Nella denominazione del predetto capitolo 8702 dopo la locuzione «edilizi unitari» è aggiunta la locuzione «nonché delle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari medesime».

Art. 80

1. Per le finalità previste dall'articolo 30 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'anno 1991.

3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.

4. Lo stanziamento in termini di cassa, del precitato capitolo 8713 viene altresì impinguato di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 81

1. Per le finalità previste dall'articolo 46 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, nella Rubrica n. 26 – Programma 4.1.1. – Categoria 1.4 – Sezione VI – viene istituito il capitolo 8634 (1.1.141.2.06.06) con la denominazione: «Spese, compensi, rimborsi e contributi a sostegno di iniziative di carattere culturale e per favorire pubblicazioni attinenti alla ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1991.

3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.

4. Sul precitato capitolo 8634 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 82

1. Per le finalità previste dall'articolo 48 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, nella Rubrica n. 26 – Programma 4.1.1. – Categoria 2.3. – Sezione VIII – viene istituito il capitolo 8724 (1.1.232.3.08.09) con la denominazione: «Finanziamento al Comune di Osoppo per il completamento dei lavori di ripristino e recupero funzionale del complesso del «Tiro a segno» in atto alla data degli eventi sismici» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1991.

3. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e per la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.

4. Sul precitato capitolo 8724 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante storno di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 83

1. Per le finalità previste dall'articolo 49 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1091, nella Rubrica n. 26 – Programma 4.1.1. – Categoria 2.3. – Sezione VI – viene sostituito il capitolo 8725 (1.1.232.3.06.06) con la denominazione: «Finanziamento straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la ricostruzione, anche parziale, della torre di Mels» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1991.

3. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.

4. Sul precitato capitolo 8725 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante storno di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 84

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 64 (B.U.R. 180/30.12.91)

Modifiche ed integrazioni di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 1

(ABROGATO)

Art. 2

1. Il comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 è abrogato.

Art. 3

1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168:

- a) nei confronti di coloro che ottengano il decreto sindacale di accoglimento della domanda in seguito all'adozione del provvedimento di ammissione ai contributi, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35;
- b) nei confronti di coloro che dopo il 31 dicembre 1990, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo previo annullamento, in sede di esercizio del potere di autotutela, di un precedente diniego per la rimozione del quale era stato pure instaurato il procedimento previsto dall'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, poi conclusosi con la sua archiviazione su richiesta comunale, senza l'emissione del provvedimento formale;
- c) nei confronti di coloro che dopo il 31 dicembre 1990, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo in seguito al passaggio della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;
- d) nei confronti di coloro che prima della entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune ed intendano ritrasferirlo, previo rilascio di nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.

2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1, lettera a), è stabilito in mesi tre a decorrere dalla comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda assunto in seguito all'adozione del provvedimento di ammissione ai contributi, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35; il termine

trimestrale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora a tale data risulti essere stato già emesso il predetto decreto sindacale di accoglimento della domanda.

3. Le domande di trasferimento del contributo eventualmente presentato dopo il 31 dicembre 1990, ma prima dell'entrata in vigore della presente legge, dai soggetti considerati al comma 1, lettera b), sono valide ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.

4. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1, lettere c) e d), è stabilito in trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È abrogato l'articolo 42 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48.

6. Le domande di trasferimento del contributo eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 42 della citata legge regionale n. 48 del 1991, e che risultino pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite in base alle disposizioni del presente articolo.

Art. 4

1. Per le finalità di cui all'articolo 83, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria generale, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale in numero non superiore a dieci unità di cui cinque nella qualifica funzionale di consigliere e cinque in quella di segretario.

2. Per le esigenze di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere con profilo professionale giuridico – amministrativo – legale di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di cinque unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui al medesimo articolo 4 della citata legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di cinque unità.

3. Per la durata del contratto di lavoro del personale assunto ai sensi del presente articolo, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 20 del 1989 e all'articolo 50 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

Art. 5

(ABROGATO)

Art. 6

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi a titolo di conguaglio, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, settimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per importi superiori a quelli derivanti dalla differenza fra il contributo spettante ai sensi del Capo II della citata legge regionale n. 30 del 1977 e l'acconto ricevuto ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, sempreché l'importo delle spese sostenute per le riparazioni risulti superiore al contributo complessivamente erogato ai sensi delle citate leggi regionali n. 17 del 1976 e n. 30 del 1977.

Art. 7

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sul costo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere a), b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977, eseguite in regime di intervento privato, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera b), della citata legge regionale n. 30 del 1977, su edifici composti da più unità immobiliari, ancorché talune di esse non risultino utilizzate dal richiedente alla data del 6 maggio 1976.

2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

3. È abrogato l'articolo 57 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48.

Art. 8

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sulla base del verbale di accertamento danni, in favore dei soggetti che abbiano acquistato per atto tra vivi, dopo il 6 maggio 1976, un edificio danneggiato dagli eventi sismici, sempreché il Comune abbia trasferito a nome dell'acquirente il verbale di accertamento danni.

2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.

Art. 9

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 10

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 2, fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1991, n. 65 (B.U.R. 180/30.12.91)

Interventi straordinari a favore delle zone terremotate del Friuli di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 1

(Finanziamenti straordinari alle Comunità montane di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828) (programma 0.7.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti straordinari a favore delle Comunità montane e del Consorzio dei comuni denominato Comunità collinare del Friuli, costituiti, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono corrisposti per le finalità previste dall'articolo 13, primo comma, del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, per l'anno 1992, nella misura massima corrispondente all'importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell'anno 1977, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1991.

4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di pari importo.

5. All'onere di lire 4.500 milioni di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.

Art. 2

(Rimborsi alle Comunità montane e ad altri Enti locali per l'occupazione giovanile) (programma 2.5.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 7861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 3.500 milioni per l'anno 1991.

3. All'onere di lire 3.500 milioni di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.

Art. 3

(Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane) (programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1991, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigiane da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8034 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di pari importo.

3. All'onere di lire 4.000 milioni di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.

Art. 4

(Finanziamenti alle Comunità montane per nuove tecnologie agricole) (programma 0.7.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 2, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito – alla rubrica n. 6 – programma 0.7.1. – spese di investimento – categoria 2.3. – sezione X – il capitolo 999 (2.1.234.3.10.12.) con la denominazione «Finanziamento alle Comunità montane per la concessione di contributi in conto capitale per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali, per l'introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato – pascolo», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

3. All'onere di lire 1.000 di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1991, n. 66 (B.U.R. 181/31.12.91)

Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano.

Art. 1 (Finalità)

1. Il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, nel suo insieme storico, architettonico e paesistico, nonché la sua valorizzazione sul piano culturale, economico e sociale sono di preminente interesse regionale.

Art. 2 (Piano di intervento)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Comune di Colloredo di Monte Albano, sentita la Comunità collinare del Friuli, delibera un piano di intervento urbanistico – edilizio sul complesso castellano, con facoltà di avvalersi della collaborazione dei soggetti e degli organismi indicati all'articolo 3, comma 7.

2. Il piano contiene:

- a) la perimetrazione della zona di recupero, comprendente gli immobili, che, collegati fra loro sotto l'aspetto storico – artistico, costituiscono il complesso castellano; nella zona di recupero perimetrata sono inclusi gli immobili che necessitano di interventi di ripristino, restauro, riparazione, risanamento conservativo, adattamento funzionale, miglioramento, ristrutturazione edilizia o ricostruzione;
- b) una relazione con la descrizione dello stato di fatto degli immobili da recuperare, l'indicazione dei dati riassuntivi delle superfici e dei volumi e l'illustrazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali nonché delle destinazioni d'uso;
- c) una relazione descrittiva dei criteri che si intendono seguire in ordine alla realizzazione dell'intervento sugli immobili al fine di assicurare la valorizzazione degli elementi qualificanti degli immobili stessi, nella prospettiva della conservazione dei loro tipici valori storici, ambientali, architettonici ed artistici;
- d) il progetto piano – volumetrico, redatto in scala non inferiore a 1: 100, dal quale si evincono le caratteristiche dell'intervento sugli immobili compresi nella perimetrazione, di cui alla lettera a), e la previsione di massima della spesa;
- e) lo stralcio dello strumento urbanistico generale di livello comunale e, ove esistente, di quello esecutivo, con riferimento al complesso edilizio ed al contesto circostante, nonché l'estratto delle relative norme urbanistico – edilizie applicabili;
- f) il decreto impositivo del vincolo monumentale sul complesso edilizio, emesso ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- g) l'elenco dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari comprese nella perimetrazione di cui alla lettera a), aventi titolo ai benefici contributivi, secondo le previsioni dell'articolo 5, e l'importo di ciascun contributo calcolato secondo i parametri della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

3. Il piano deliberato è depositato nella Segreteria comunale e l'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere all'Albo del Comune. Entro sessanta giorni dell'affissione all'Albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni. Trascorso

tale termine, il piano, munito del parere della Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali, è trasmesso all'Amministrazione regionale unitamente alle osservazioni degli interessati ed alle eventuali deduzioni del Comune.

4. La Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento degli atti, si pronuncia sulle osservazioni degli interessati e, qualora riconosca che il piano di interventi sia coerente con le finalità della presente legge, lo approva con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare speciale per i problemi delle zone terremotate.

5. Dell'avvenuta approvazione del piano è data comunicazione al Comune ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento.

6. L'approvazione del piano da parte della Giunta regionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'intervento di recupero organico degli immobili inclusi nel piano stesso.

Art. 3

(Attuazione del piano di intervento)

1. Gli interventi previsti dal piano sono attuati secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo IV e nel Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, escluse quelle incompatibili con la presente legge.

2. La perimetrazione della zona di recupero di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), equivale a tutti gli effetti all'individuazione di un ambito di intervento edilizio unitario funzionale di ricostruzione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

3. L'intervento unitario funzionale di ricostruzione è attuato a cura dei proprietari interessati riuniti in consorzio, secondo le procedure previste dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'articolo 15 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni. Per la regolare costituzione del consorzio è sufficiente il concorso di un numero di proprietari che rappresentano, in base all'imponibile catastale, rilevato con riferimento alla data del 6 maggio 1976, almeno i tre quarti del valore dell'intero comparto di intervento ovvero almeno il sessanta per cento della volumetria assoggettata all'intervento stesso. Ai proprietari riuniti in consorzio spettano i contributi previsti dall'articolo 5 e la relativa concessione rimane subordinata alla stipulazione di una convenzione tra l'Amministrazione comunale ed il proprietario dell'immobile, intesa a consentire l'accesso al pubblico per la visita di tutto o parte dell'immobile stesso. L'intervento unitario funzionale di ricostruzione può comportare il ricorso alle categorie di attività edilizia indicate all'articolo 2, comma 2, lettera a).

4. Il Comune provvede ad attuare, in via sostitutiva, l'intervento unitario funzionale di ricostruzione quando di proprietari:

- a) non si sono riuniti in consorzio entro il termine previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 63/1977;
- b) non hanno presentato il progetto esecutivo nel termine di sei mesi dall'avvenuta costituzione del consorzio;
- c) non hanno dato inizio ai lavori di ricostruzione nel termine loro assegnato dal Comune;
- d) hanno sospeso, senza giustificato motivo, da almeno sei mesi i lavori iniziati.

5. A tal fine, il Comune procede all'espropriazione degli immobili situati all'interno della zona di

recupero perimetrata.

6. Il Comune è autorizzato a predisporre ed approvare il progetto esecutivo dell'intervento in questione, anche per singoli lotti, ovvero ad apportare variazioni al progetto esecutivo eventualmente presentato dai proprietari riuniti in consorzio, in modo da realizzare:

- a) il recupero delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione o ad uso diverso, effettivamente e direttamente utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento alla data degli eventi sismici, in numero di due per ciascun proprietario, nonché il recupero delle altre unità immobiliari, nei limiti di una unità per ogni diversa destinazione d'uso a favore di ciascun proprietario o titolare di diritto reale di godimento che, alla medesima data, non utilizzava direttamente le predette unità per le esigenze abitative del nucleo familiare o per le esigenze produttive. Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni, le unità immobiliari adibite a manifestazioni, festeggiamenti, mostre e simili sono considerate unità destinate ad uso abitativo non utilizzate effettivamente e direttamente alla data degli eventi sismici. Le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, che alla data degli eventi sismici non erano direttamente utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, sono assoggettate ad intervento pubblico sostitutivo limitatamente ad una sola unità per ciascun nucleo familiare;
- b) il recupero di ogni altra porzione del complesso castellano, nel rispetto delle sue caratteristiche storiche, architettoniche e paesistiche, mediante un insieme sistematico di opere che consentono il ricavo di destinazioni d'uso anche diverse da quella residenziale, per realizzare una sede polifunzionale in grado di valorizzare il complesso medesimo sul piano culturale, economico e sociale.

7. Il progetto esecutivo, anche per singoli lotti, o la variante al progetto eventualmente presentato dal consorzio dei proprietari è predisposto sentiti i proprietari rappresentati unitariamente da uno di essi o da altro soggetto munito di procura che può seguire lo sviluppo della progettazione, riferendone ai soggetti rappresentati. A tal fine è data facoltà al soggetto committente di bandire concorsi di idee per la soluzione dei problemi attinenti alla progettazione edilizia nonché di ricorrere alla collaborazione di professionisti singoli od associati, di società di progettazione, di enti di ricerca, di istituti universitari e di altri organismi che diano garanzie di serietà e competenza professionale.

8. La cessione in proprietà delle unità immobiliari realizzate ai sensi del comma 6, lettera a), ha luogo verso corresponsione di un prezzo determinato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni. In deroga al disposto di cui all'articolo 27, diciassettesimo comma, della legge regionale n. 63/1977, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, i maggiori costi rispetto ai parametri stabiliti in applicazione degli articoli 46, terzo comma, e 59 della legge regionale n. 63/1977, sono a totale carico dell'Amministrazione regionale. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Le porzioni immobiliari di cui al comma 6, lettera b), sono cedute gratuitamente dal Comune alla Regione al termine dell'intervento di recupero; gli oneri a carico del Comune eventualmente connessi al trasferimento di proprietà delle porzioni medesime sono rimborsati dalla Regione.

Art. 4

(Delega)

1. Per l'attuazione del piano di intervento il Comune delega la progettazione esecutiva e l'esecuzione

delle opere alla Segreteria generale straordinaria, la quale procede ai relativi adempimenti, sentito il Comune.

2. Al Comune è garantita una costante informazione sullo stato di progettazione e della esecuzione delle opere.

3. Il progetto esecutivo dell'intervento, o di sue parti funzionali, è approvato dal Comune nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano urbanistico – edilizio di cui all'articolo 2.

4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 10 e 11 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, le leggi regionali 2 settembre 1980, n. 46, 2 settembre 1981, n. 57, 23 agosto 1982, n. 58 e 14 giugno 1984, n. 18, nonché ogni altra disposizione regolante modalità per l'esecuzione degli interventi demandati alla Segreteria generale straordinaria.

Art. 5 (Contributi)

1. I proprietari o i titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione o ad uso diverso, comprese nella zona di recupero perimetrata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), hanno titolo ai benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, così come integrata dal presente articolo. Hanno parimenti titolo a tali benefici contributivi gli emigrati non proprietari e non titolari di un diritto reale di godimento su una unità abitativa, iscritti all'AIRE del Comune di Colloredo di Monte Albano, e già residenti in immobili ricompresi nella perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

2. I presupposti ed i requisiti soggettivi ed oggettivi cui la legge regionale n. 63/1977 subordina la concessione dei benefici sono riferiti alla data degli eventi sismici. Sono fatti salvi gli acquisiti per causa di morte delle unità immobiliari indicate al comma 1, avvenuti dopo la predetta data. Agli acquisti per causa di morte sono equiparate le donazioni nell'ambito familiare disposte in favore di successibili fino al 30 giugno 1989.

3. L'inserimento del nominativo del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento dell'unità immobiliare nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) sostituisce la domanda di contributo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare appartenga in comproprietà indivisa a più titolari, il contributo è riconosciuto a quello tra essi che ha titolo al maggior contributo, secondo quanto dispone l'articolo 39 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le unità immobiliari comprese nella zona di recupero perimetrata si considerano distrutte a causa degli eventi sismici. Ai medesimi fini, le unità immobiliari sulle quali erano in corso, alla data degli eventi sismici, lavori di restauro o di ristrutturazione edilizia debitamente autorizzati, e per tale motivo non potevano essere occupate dai relativi proprietari o titolari di diritti reali di godimento, sono equiparate alle unità immobiliari munite di licenza di abilità o di agibilità.

6. Nell'ipotesi in cui il soggetto titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento delle unità immobiliari comprese nella zona di recupero perimetrata non sia persona fisica, al medesimo è riconosciuto, per ciascuna unità posseduta e destinata ad uso di abitazione, il contributo previsto dall'articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, commisurato alle esigenze di un nucleo familiare composto da quattro persone, nonché un contributo annuo costante ventennale dell'otto per cento sulla parte eccedente il contributo in conto capitale fino

alla concorrenza della spesa determinata ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 63/1977.

7. I proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento di porzioni di fabbricato, che non hanno autonoma configurazione di unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad altro uso, sono ammessi a beneficiare del contributo previsto dall'articolo 46 della legge regionale n. 63/1977, commisurato alle esigenze di un nucleo familiare composto da quattro persone, nella misura ridotta al sessantacinque per cento, limitatamente ad una sola unità abitativa, nonché un contributo annuo costante ventennale dell'otto per cento sulla parte eccedente il contributo in conto capitale fino a concorrenza della spesa determinata ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 63/1977.

8. Per unità immobiliari si intende uno o più vani funzionalmente collegati tra loro e destinati o alla residenza familiare o ad uso diverso dall'abitazione; la destinazione è quella in atto alla data degli eventi sismici.

9. Nei confronti dei soggetti considerati non si applica il divieto di cumulo di cui all'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.

10. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, dai soggetti considerati dal presente articolo, nonché da altri soggetti titolari, alla data degli eventi sismici, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento delle unità immobiliari comprese nella zona di recupero perimetrata, non producono effetti.

11. Per le unità immobiliari ricomprese nell'ambito della perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), avuto riguardo alla particolare tipologia delle stesse, è consentito un incremento fino al venti per cento dei parametri di superficie stabiliti ai sensi dell'articolo 46, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. Per tali incrementi trova applicazione l'articolo 46 bis della stessa legge regionale 63/1977.

12. Per le unità destinate ad uso diverso dall'abitazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo III della legge regionale n. 63/1977.

13. Ai soggetti considerati è riconosciuto il beneficio della capitalizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, al saggio di interesse del dieci per cento, per ogni unità immobiliare in ordine alla quale spetti un contributo annuo costante ventennale dell'otto per cento sulla parte di spesa eccedente il contributo in conto capitale ovvero sulla spesa relativa alle maggiori superfici consentite oltre i parametri stabiliti ai sensi dell'articolo 46, quarto comma, della legge regionale n. 63/1977.

Art. 6

(Finanziamenti alla Comunità collinare dei Friuli)

1. Per assicurare completezza ed organicità all'intervento di recupero del castello di Colloredo di Monte Albano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, su domanda da presentarsi alla Segreteria generale straordinaria, i finanziamenti necessari, da destinare al completamento del recupero dell'ala ovest del compendio castellano di sua proprietà, alla dotazione dei relativi arredi ed attrezzature ed al ripristino e sistemazione degli immobili e delle aree prospicienti alla stessa in parte soggette all'utilizzazione comune da parte del compendio.

2. Si applicano le disposizioni del Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

(Ordini di accreditamento)

1. Le spese necessarie per l'attuazione della presente legge sono a carico dell'Amministrazione regionale ed i relativi finanziamenti sono posti a disposizione del Sindaco di Colloredo di Monte Albano o del Segretario generale straordinario del Presidente della Comunità collinare del Friuli con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 8

(Modalità di utilizzo delle porzioni immobiliari trasferite alla Regione)

1. Al fine di assicurare la valorizzazione dell'intero complesso castellano sul piano culturale, economico e sociale, la Regione stipula con il Comune apposita convenzione nella quale sono definite le modalità di utilizzo delle porzioni trasferite a norma dell'articolo 3, comma 8; nella stessa convenzione può altresì essere previsto l'utilizzo delle porzioni medesime da parte dell'ente locale o di altri enti pubblici, associazioni o fondazioni.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 3, commi 6 e 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito – alla Rubrica n. 26 – programma 4.1.1. – spese correnti – Categoria 1.5. – Sezione VIII – il capitolo 8631 (2.1.152.2.08.29.) con la denominazione «Finanziamenti per la predisposizione del Piano di intervento urbanistico edilizio e del progetto esecutivo sul complesso castellano di Colloredo di Monte Albano» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

3. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 8, e dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 14.000 milioni per l'anno 1991.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito – alla Rubrica n. 26 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.5. – Sezione VIII – il capitolo 8714 (2.1.232.3.08.29.) con la denominazione «Finanziamenti per l'attuazione del piano di intervento urbanistico edilizio sul complesso castellano di Colloredo di Monte Albano» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 14.000 milioni per l'anno 1991.

5. Per le finalità previste dall'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1991.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito – alla Rubrica n. 26 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.3. – Sezione VIII – il capitolo 8726 (2.1.234.3.08.29.) con la denominazione «Finanziamento alla Comunità collinare del Friuli per il completamento ed il recupero dell'ala ovest del compendio castellano di Colloredo di Monte Albano di sua proprietà, per la dotazione degli arredi e delle attrezzature relative e per il ripristino e la sistemazione degli immobili e delle aree prospicienti» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l'anno 1991.

7. All'onere complessivo di lire 15.500 milioni in termini di competenza, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo

economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato, a fronte della somma complessiva di lire 17.361.789.493 disimpegnata in conto residui al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo e secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3198 del 4 marzo 1991.

8. All'onere complessivo di lire 15.500 milioni in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione predetto.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 fanno carico ai capitoli 8660 e 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1992, n. 41 (B.U.R. 47/19.12.92)

Disposizioni sulle modalità di svolgimento del riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati per le spese connesse agli interventi delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 1

1. Per quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, al riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati, per le spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, si procede nei modi indicati dalla presente legge.

Art. 2

1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi agli interventi per il recupero statico e funzionale e per la ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto viene effettuato, all'atto dell'esame dei documenti giustificativi del pagamento o nei casi di erogazione effettuate ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dall'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, contestualmente all'esame dei documenti relativi all'erogazione della prima rata d'acconto.

Art. 3

1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo relativo ai provvedimenti per gli interventi pubblici di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche, di interesse pubblico locale e regionale, e di opere di pubblica utilità, nonché gli interventi pubblici per la progettazione ed esecuzione diretta delle opere di riparazione e di ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, viene effettuato di norma all'atto dell'esame dei documenti giustificativi allegati al certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo e, comunque, all'atto dell'esame dell'ultimo pagamento.

Art. 4

1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi al pagamento dei compensi ai professionisti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e alle società di progettazione di cui all'articolo 87, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, viene effettuato sulla base della documentazione fiscale inerente al singolo pagamento, in conformità ai disciplinari approvati rispettivamente con DPGR n. 02084/Pres. del 28 novembre 1977 e con deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 1978, n. 1552.

Art. 5

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti per i contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, successivamente prorogati con l'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1980, n. 1, con l'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, con l'articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, con l'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, con l'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 3, e con l'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 6, assunti anteriormente alla data del 31 dicembre 1985, nonché i provvedimenti di spesa assunti successivamente per ulteriori emolumenti da essi derivanti.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1993, n. 5 (Suppl. Str. B.U.R. 9/4.2.93)

Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché la modifica di alcune disposizioni normative di intervento nelle zone terremotate.

Art. 1

1. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, termine da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 2, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1994.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 13 agosto 1990, n. 31, gli incarichi, di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, conferiti fino al 31 dicembre 1992 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 1990, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono rinnovabili per un periodo di tempo non oltre la data del 31 dicembre 1994.

3. A parziale modifica dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13 agosto 1990, n. 31, il personale di staff, di cui la Segreteria generale straordinaria si avvale, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito in numero di sette unità.

Art. 2

1. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, così come da ultimo modificato dall'articolo 26 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, la locuzione «non oltre la data del 31 dicembre 1992» è sostituita dalla locuzione «non oltre la data del 31 dicembre 1994».

Art. 3

1. All'articolo 75, comma 4, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, il termine del 31 dicembre 1992 è prorogato al 31 dicembre 1994.

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1993.

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1993, n. 37 (Suppl. Str. B.U.R. 38/10.6.93)

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

CAPO I

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni

Art. 1

1. Al quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 18, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare i lavori necessari per adeguare gli edifici compresi nel predetto compendio alle vigenti norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche».

Art. 2

1. In relazione agli interventi di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, concernenti il recupero statico e funzionale degli edifici appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle procedure ivi previste, ad assumere a proprio carico le spese connesse alla realizzazione di progetti di completamento ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.

2. Il finanziamento di cui al presente articolo è riconosciuto per gli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano potuti recuperare completamente sotto il profilo statico e funzionale a causa dell'insufficienza dei fondi assegnati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1.

Art. 3

1. I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi ai soggetti indicati all'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, ancorché in favore di essi abbia trovato applicazione l'articolo 36 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, previo conguaglio degli importi erogati a consuntivo a titolo di contributo sulle spese

sostenute per i lavori di riparazione.

2. A tal fine, i termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati per ragioni di cumulo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle domande tempestivamente presentate nei termini indicati all'articolo 1 della legge regionale n. 50/1990, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1.

Art. 4

1. A favore dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici danneggiati dagli eventi sismici, posti in aree interessate da vincoli di natura geologica, previsti dagli strumenti urbanistici e limitativi delle possibilità di intervento sugli edifici stessi, i termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono stabiliti in giorni trenta, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia dei suddetti vincoli o dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi di vincoli la cui efficacia sia cessata anteriormente alla predetta data.

2. Nei termini indicati al comma 1 possono presentare domanda di contributo anche i soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento sindacale di diniego prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

1. L'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è soppresso.

Art. 6

1. Nel testo all'articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48:

a) all'ultimo comma, le parole: «dalla data del rilascio della licenza di abitabilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori»;

b) è aggiunto, infine, il seguente comma: «Per gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12 bis, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare, in presenza di comprovati motivi, prima che siano decorsi i cinque anni di cui al primo comma, l'alienazione ovvero il mutamento anche parziale della destinazione d'uso dell'immobile assistito dal contributo».

Art. 7

1. In presenza di edifici danneggiati dagli eventi sismici composti da tanti alloggi quanti sono i comproprietari, la domanda presentata da uno solo di essi, in assenza di procura degli altri comproprietari, è valida ai fini della concessione del contributo sui singoli alloggi a ciascun comproprietario individualmente ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

2. A tal fine il comproprietario non istante può chiedere di volturare per uno degli alloggi la domanda originaria, sempreché l'istanza di volturazione intervenga prima dell'emissione del decreto di

concessione del contributo in conto capitale al richiedente originario.

Art. 8

1. Nel testo dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50:

- a) al comma 1, le parole «invito ai proprietari degli immobili espropriati», sono sostituite dalle seguenti: «invito ai proprietari degli immobili fatti oggetto delle procedure di acquisizione in via coattiva o bonaria»;
- b) ai commi 2 e 3, le parole «degli immobili espropriati» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili anzidetti»;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato in forma congiunta dai soggetti di cui all'articolo 61 bis, secondo e terzo comma, secondo l'ordine di graduatoria spettante a quello più favorito:
 - a) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti nello stesso ambito di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
 - b) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
 - c) da uno o più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere a) e b) e altri aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63»;
 - d) il comma 7, è sostituito dal seguente: «7. In caso di decesso dell'avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari ricostruite prima che sia stato perfezionato l'atto di cessione in proprietà, subentra nel relativo rapporto, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, uno dei successori, il quale agisce, munito di procura, in nome e nell'interesse proprio e degli altri, ovvero agisce per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi. In tale ultimo caso deve intendersi che il soggetto stipulante abbia facoltà di individuare gli altri successori aventi diritto con separata dichiarazione di nomina da prodursi a norma di legge»;
 - e) al comma 13, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nel caso di ambiti unitari appaltati con lotti distinti e successivi, agli effetti dell'indicizzazione si fa riferimento alla data di consegna dei lavori all'impresa esecutrice dell'ultimo lotto dei lavori»;
 - f) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: «13 bis. Qualora gli ambiti di intervento unitario di ricostruzione siano formati anche da schiere edilizie continue, dal costo indicato al comma 13 vanno altresì detratte le spese sostenute per il consolidamento strutturale dei fabbricati attigui alla schiera edilizia inseriti nel perimetro degli ambiti stessi»;
 - g) il comma 15, è sostituito dal seguente: «15. Nei casi di cui al comma 5 il contributo da porre in detrazione dal costo dell'intervento è determinato nella misura stabilita dall'articolo 46, avuto riguardo alle esigenze abitative del nucleo familiare risultante dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti, salvo i casi in cui il diritto di prelazione è esercitato per una unità immobiliare:
 - a) in forma congiunta da soggetti legati da vincolo attuale di coniugio, ai sensi dell'articolo 61 bis, secondo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del loro nucleo familiare incrementato di due componenti;

b) in forma congiunta da un solo soggetto avente diritto di prelazione su più unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 61 bis, terzo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del suo nucleo familiare»;

h) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:

«18 bis. Qualora il Comune accerti la presenza di vizi esecutivi o uno stato di degrado che comprometta la fruibilità delle unità immobiliari ricostruite, al prezzo di cessione è applicata una riduzione pari all'ottanta per cento dell'importo, risultante da perizia tecnico-estimativa del Comune, ritenuto necessario per eliminare i vizi ed i difetti riscontrati.

18 ter. Avverso la determinazione del Comune riguardo alla riduzione del prezzo di cessione, è data facoltà agli interessati di ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento alla Segreteria generale straordinaria che si pronuncia sul ricorso entro i successivi sessanta giorni.

18 quater. La riduzione del prezzo di cessione di cui ai commi 18 bis e 18 ter è incompatibile con i benefici recati dall'articolo 104 della legge regionale n. 50 del 1990.

18 quinquies. Anche in deroga alle previsioni contenute nel presente articolo, la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite in favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall'articolo 42, o dall'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e loro successive modifiche ed integrazioni, è disposta, eventualmente anche nei confronti dei successori per causa di morte, senza alcun onere di versamento del prezzo di cessione di cui ai commi 12 e seguenti, ancorché le unità immobiliari oggetto di cessione abbiano superfici eccedenti i parametri per le esigenze abitative stabiliti dall'Amministrazione regionale.

18 sexies. Le disposizioni contenute nel comma 18 quinquies trovano applicazione anche per i soggetti indicati all'articolo 55, esclusi i proprietari delle unità produttive affittate a terzi titolari di impresa, nonché in favore dei soggetti titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

18 septies. Nei confronti dei soggetti cui siano stati concessi i contributi della presente legge per la ricostruzione o l'acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro degli ambiti di intervento unitario funzionale di ricostruzione, nonché dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, peraltro, alla data del 6 maggio 1976, non veniva esercitata alcuna attività produttiva, né da parte del proprietario né da parte di terzi, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite senza tuttavia far luogo alle detrazioni contributive ed alle agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all'articolo 28 i soggetti anzidetti seguono l'ultima categoria di aventi diritto alla cessione agevolata delle unità immobiliari, e tra di essi è data precedenza a coloro che devono versare un più elevato prezzo di cessione.

18 octies. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 18 septies, nei confronti dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, alla data del 6 maggio 1976, non veniva temporaneamente esercitata, per comprovate cause, alcuna attività, si fa luogo alle detrazioni contributive, determinate sulla base delle superfici catastali andate distrutte o demolite a causa degli eventi sismici ed alle altre agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all'articolo 28 i soggetti anzidetti sono collocati nelle posizioni derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni».

Art. 9

1. In relazione alle nuove categorie di aventi diritto all'esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, introdotte dall'articolo 8, il comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria eventualmente formata ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sempreché alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora perfezionati gli atti di cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite.

Art. 10

1. L'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

1. Le nuove unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all'articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune e sono cedute, eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti sull'alienazione dei beni patrimoniali, nell'ordine:

- a) ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione o che vi hanno rinunciato in rapporto alla cessione di unità immobiliari ricadenti in un qualunque ambito di intervento unitario funzionale realizzato nel territorio comunale;
- b) ai soggetti che hanno comunque titolo ai benefici del Titolo III;
- c) a ogni altro soggetto, anche privo di contributo.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera a), la cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili è disposta verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi dell'articolo 27.

3. Per l'acquisto delle unità immobiliari rimaste disponibili da parte dei soggetti indicati al comma 1, lettera b), trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune ai sensi del presente articolo sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

5. Le unità immobiliari contemplate dal presente articolo, per le quali non si sia fatto luogo alla cessione in proprietà, sono assegnate dai Comuni in locazione semplice ai soggetti richiamati al comma 1, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in affitto ad imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall'abitazione».

Art. 11

1. Ai soggetti muniti di personalità giuridica, ma privi di soggettività fisica, titolari alla data del 6 maggio 1976 del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici colpiti dagli eventi sismici esclusivamente destinati ad uso di abitazione, è riconosciuto il contributo previsto dall'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, commisurato alle esigenze abitative di un nucleo familiare di quattro persone.

2. La domanda di contributo è presentata al Sindaco del Comune territorialmente competente nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La domanda di contributo può essere presentata anche dai titolari degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi sismici e non ancora demoliti nella loro consistenza materiale. In tal caso, la concessione del contributo resta comunque subordinata all'avvenuta demolizione dell'edificio ordinata dalla competente autorità sindacale per motivi statici o di non convenienza economica al recupero dell'edificio stesso.

4. La concessione del contributo è subordinata in ogni caso alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione comunale, di durata non inferiore a quindici anni, intesa a soddisfare le necessità di soggetti privi di abitazione o altre esigenze di carattere sociale individuate dalla stessa Amministrazione comunale con deliberazione consiliare.

5. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi per la ricostruzione di un solo alloggio, ancorché i soggetti indicati al comma 1 abbiano perduto più alloggi a causa degli eventi sismici; gli stessi contributi non possono essere cumulati per il medesimo alloggio con altri contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate o da altre leggi.

6. Per l'istruttoria delle domande di contributo trovano applicazione le disposizioni del Capo I del Titolo III della legge regionale n. 63/1977.

Art. 12

1. L'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è soppresso.

Art. 13

1. In via di interpretazione autentica, il periodo di due anni di residenza richiesto dall'articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi utilmente compiuto ai fini contributivi anche quando è stato maturato in più Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi concessi ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della legge regionale n. 63/1977, a favore di soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto, abbiano maturato alla data del 6 maggio del 1976 almeno un biennio di residenza, anche di fatto, in uno o più Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale n. 30/1977.

3. L'articolo 30 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è abrogato.

Art. 14

1. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, i contributi previsti dall'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, possono essere concessi in favore di coloro che, in presenza di ogni altro requisito di legge, abbiano acquistato in costanza di procedimento contributivo, prima della data di entrata in vigore della presente legge, da un componente del nucleo familiare, un alloggio adeguato a soddisfare le necessità abitative del nucleo familiare medesimo.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 1, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi ivi previsti.

Art. 15

1. I contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi, anche in via di sanatoria, per il ricavo di alloggi nelle porzioni degli edifici adibite a soffitta, in conformità alle norme urbanistico-edilizie.

2. Il contributo è determinato nella misura dell'ottanta per cento dell'importo cui l'interessato avrebbe titolo in forza della legge regionale n. 63/1977, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, della medesima legge regionale n. 63 del 1977, e riferiti alla data di emissione del decreto di concessione. Qualora peraltro i contributi sono concessi in via di sanatoria, si ha riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di inizio dei lavori di ricavo degli alloggi nelle porzioni degli edifici adibite a soffitta.

3. Rimangono fermi i contributi ventennali costanti dell'otto per cento previsti dalle vigenti disposizioni sulla parte di spesa determinata ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 63/1977, e non coperta dal contributo in conto capitale cui l'interessato avrebbe titolo in forza della legge regionale n. 63/1977.

4. Possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo solamente i titolari delle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge attraverso l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

5. Nelle ipotesi in cui le superfici relative alle porzioni di edificio adibite a soffitta siano state computate come superfici utili non residenziali ai fini della determinazione dei contributi in favore dei proprietari degli alloggi sottostanti, le disposizioni del presente articolo trovano nondimeno applicazione a condizione che le superfici rese autonomamente abitabili eccedano i parametri cui sono rapportate le esigenze alloggiative dei nuclei familiari dei proprietari degli alloggi sottostanti.

Art. 16

1. Le domande presentate in termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate utili ai fini della concessione dei relativi contributi anche da parte del Sindaco del Comune di residenza alla data del 6 maggio 1976 del coniuge non istante, qualora il coniuge richiedente esprima, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'intenzione di voler utilizzare nel predetto Comune il contributo per costruire o acquistare il nuovo alloggio da destinare al soddisfacimento delle esigenze abitative proprie e del nucleo familiare.

Art. 17

1. I benefici concessi ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nella misura ridotta del cinquanta per cento, possono essere integrati fino alla misura del settantacinque per cento prevista dalla novella introdotta dall'articolo 41 della legge regionale n. 35/1979, su domanda degli interessati o dei loro successori per causa di morte da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti in conformità alle disposizioni del comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.

Art. 18

1. Nel testo dell'articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi previsti dal Titolo III, può chiedere di costruire un'unica unità abitativa mediante concessione cumulativa»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all'unico avente diritto viene determinato nella misura del sessanta per cento se nel cumulo confluiscono più contributi ai sensi dell'articolo 50 e nella misura prevista dall'articolo 46 se nel cumulo confluiscono altri contributi previsti dal Titolo III. Sulla parte di spesa – determinata ai sensi dell'articolo 46 – e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all'otto per cento».

Art. 19

1. All'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di morte o rinuncia dei soggetti anzidetti dopo la concessione del finanziamento regionale, l'assegnazione degli alloggi è effettuata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, così come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, a soggetti residenti privi di alloggio».

Art. 20

1. In via di interpretazione autentica, le opere il cui finanziamento è subordinato alla previa stipulazione da parte del proprietario della convenzione prevista dall'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per il mantenimento della destinazione al pubblico servizio per un periodo non inferiore a dieci anni, sono considerate a tutti gli effetti opere di pubblica utilità.

Art. 21

1. All'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In presenza di comprovati motivi l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comune nel cui territorio è situata l'opera, può autorizzare, prima della scadenza della predetta convenzione, l'alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione».

Art. 22

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546,

la Segreteria generale straordinaria è autorizzata a disporre anche in via di sanatoria ed in deroga alle norme procedurali vigenti per il finanziamento delle opere pubbliche, atti di impegno della spesa a valere sui fondi autorizzati dalla Giunta regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge con le deliberazioni di approvazione dei programmi delle opere ed impianti pubblici degli Enti diversi dai Comuni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, 40, 75 e 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, ancorché gli Enti interessati abbiano già realizzato, alla predetta data, nei limiti dell'importo assegnato dalla Giunta regionale, opere non autorizzate di natura complementare all'opera principale, senza provvedere ad adottare previamente una variazione al proprio programma.

Art. 23

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, così come modificato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 luglio 1978, n. 78, ed integrato dall'articolo 14 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la fornitura diretta ai vigili volontari ausiliari di generi alimentari, sostenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dagli Enti, Comuni e Comunità presso i quali i predetti vigili hanno prestato la loro opera, anche in difetto della previa autorizzazione della Segreteria generale straordinaria.

Art. 24

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo utilmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data. Si intendono per soggetti interessati coloro che abbiano presentato domanda di contributo per la riparazione, l'acquisto o la ricostruzione di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto non appartenenti ad Enti pubblici.

2. La conferma di cui al comma 1 attiene alle domande che, sebbene accolte, non siano state seguite, per qualunque causa, entro la data di entrata in vigore della presente legge, dal provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale. Sono soggette a conferma anche le domande presentate in via di ripetizione dai successori per causa di morte, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

3. La conferma delle domande va effettuata con istanza prodotta al Comune presso il quale è stata presentata la domanda originaria ed è valida ai fini dell'eventuale emissione sia del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale che di quello di concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti. Copia dell'atto di conferma è trasmessa alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.

4. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 1 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.

5. L'onere della conferma è escluso:

a) per i titolari delle domande di contributo relative agli edifici che alla data di entrata in vigore della

presente legge risultino ancora inseriti negli ambiti di intervento unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai titolari di domanda i soggetti che hanno manifestato l'adesione all'invito del Sindaco entro il 2 luglio 1987, come indicato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44;

b) per i titolari delle domande di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e, rispettivamente, dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risulti esser stato già affidato l'incarico di progettazione;

c) per i titolari delle domande di contributo che abbiano il diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della presente legge;

d) per i titolari delle domande di contributo che non possono esercitare il diritto di prelazione all'interno degli ambiti unitari di intervento per la mancata ricostruzione delle loro unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici;

e) per i titolari delle domande di contributo che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario e rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa;

f) per i titolari delle domande originariamente non accoglibili e rese successivamente valide per l'ottenimento dei contributi dalle disposizioni recate dalla presente legge.

6. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, la semplice presentazione della domanda, ancorché confermata a norma del presente articolo, non dà titolo all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. Alle domande ammissibili a contributo è dato corso compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal bilancio regionale.

Art. 25

1. (ABROGATO)

2. (ABROGATO)

3. Per le successioni per causa di morte che si aprono dopo la data di entrata in vigore della presente legge, rimane fermo il termine semestrale di ripetizione delle domande di contributo stabilito dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

4. I commi 1 e 3 dell'articolo 76 della legge regionale n. 48/1991 sono abrogati.

Art. 26

1. Ogni qualvolta le leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate sanciscano il rimborso di somme non dovute per effetto dell'annullamento di provvedimenti di autotutela assunti con riferimento a provvedimenti di concessione di contributi poi resi validi in forza di espressa disposizione di legge, il rimborso ha luogo su istanza degli interessati o dei loro successori per causa di morte da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa previsione normativa. Per le previsioni normative

recate da leggi anteriori alla presente, il termine di sei mesi decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 27

1. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi dal quarto al sesto, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di transitare dalla disciplina contributiva della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a quella della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati ammessi ai benefici della citata legge regionale n. 30 del 1977 con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, in qualità di successori di soggetti nei cui confronti sia stata dichiarata con sentenza la morte presunta.

2. La domanda di contributo ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, va presentata dagli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I contributi da concedere agli interessati sono i medesimi che sarebbero spettati al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata con sentenza la dichiarazione di morte presunta.

4. Le domande di contributo ai sensi della legge regionale n. 63/1977, eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del comma 1, sono fatte salve agli effetti della concessione dei contributi.

5. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 4 sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono valide ai fini della concessione dei contributi della legge regionale n. 63/1977.

Art. 28

1. Nei limiti di quanto previsto dal DPGR 22 aprile 1980, n. 085/SGS, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi per spese di demolizione ivi previsti spettano anche a coloro cui sia stata comunque notificata, prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'ordinanza di demolizione degli edifici colpiti dagli eventi sismici del 1976, ancorché essi risultino privi del requisito della proprietà degli edifici stessi alla data del 6 maggio 1976.

2. La domanda di contributo è presentata al Comune nel cui territorio erano situati gli edifici posti in demolizione a seguito di ordinanza sindacale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29

1. La competenza del Segretario generale straordinario alla nomina dei collaudatori prevista dall'articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è estesa alle opere indicate nell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.

2. I provvedimenti eventualmente assunti dal Segretario generale straordinario prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 30

1. All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In presenza di comprovati motivi l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Autorità religiosa, può autorizzare, prima della scadenza del periodo anzidetto, l'alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione».

Art. 31

1. L'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi sugli edifici non di proprietà pubblica adibiti agli usi di cui agli articoli 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e loro successive modificazioni ed integrazioni, è disposta normalmente sulla base della contabilità dei lavori regolarmente tenuta, anche in difetto di ogni altra documentazione comprovante le spese sostenute dal beneficiario.

2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni di cui al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.

3. È abrogato l'articolo 67 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48.

Art. 32

1. Qualora la ricostruzione in sito degli immobili adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sia impedita dalle vigenti disposizioni di legge o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti interessati i finanziamenti necessari per far fronte alle spese di acquisto del diritto di proprietà di edifici, anche da ristrutturare, adattare, trasformare e completare al fine di renderli funzionali agli usi predetti.

2. La spesa a carico dell'Amministrazione regionale comprende pure una quota per spese tecniche, nei limiti percentuali previsti dall'articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, calcolata sulle spese relative agli eventuali lavori di ristrutturazione, adattamento, trasformazione e completamento degli edifici acquistati dai soggetti interessati.

3. Qualora il negozio di acquisto riguardi il diritto di proprietà su edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e fatti oggetto di intervento pubblico di riparazione, i lavori di ristrutturazione, adattamento, trasformazione e completamento sono autorizzati, ove occorra, anche in deroga dalle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

4. Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente articolo i soggetti titolari di domande già presentate in tempo utile, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 35/1979. Le eventuali domande presentate erroneamente dai soggetti non legittimati sono valide ai fini della concessione dei relativi finanziamenti a favore dei titolari effettivi, alla data degli eventi sismici, degli edifici distrutti o demoliti, previa presentazione alla Segreteria generale straordinaria della istanza di volturazione della domanda da parte dei titolari predetti.

Art. 33

1. In deroga alle vigenti disposizioni, il contributo previsto dall'articolo 66 della legge regionale 4

luglio 1979, n. 35, è cumulabile con i benefici in conto capitale recati dalle leggi regionali per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e viene concesso ponendo in detrazione dal costo delle opere previste dal progetto gli importi già erogati in base alle citate leggi regionali, sempreché non superino l'importo di lire dieci milioni.

2. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all'articolo 66 della legge regionale n. 35/1979, eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per ragioni di cumulo sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.

3. Nei casi indicati al comma 1, i contributi previsti dall'articolo 66 della legge regionale n. 35/1979, possono essere concessi anche in via di sanatoria, a fronte di lavori già iniziati o completati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34

1. Nel caso di edifici in comproprietà, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, il contributo previsto dall'articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, può essere concesso, anche in via di sanatoria, al comproprietario richiedente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 35/1979, anche se la situazione che dà origine all'esigenza di superamento delle barriere architettoniche, è propria del nucleo familiare di altro comproprietario non richiedente.

2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso anche in via integrativa qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato già emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono fatte salve le domande già presentate, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 della citata legge regionale n. 35/1979.

Art. 35

1. All'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non possono conseguire i benefici indicati dal presente articolo i negozi di acquisto che abbiano ad oggetto un alloggio già appartenuto in qualunque tempo a soggetti legati all'acquirente da un vincolo di coniugio, di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado».

Art. 36

1. I benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, spettano anche a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato in tempo utile solamente una quota del diritto di proprietà di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, sempreché la quota rimanente appartenga alla predetta data al coniuge del richiedente e l'alloggio, dopo l'intervento, venga utilizzato per soddisfare le esigenze abitative del beneficiario e del suo nucleo familiare.

2. La concessione dei benefici indicati al comma 1 è subordinata al possesso da parte del richiedente di ogni altro requisito richiesto dall'articolo 19 della legge regionale n. 2/1982.

3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le

domande stesse sono utili ai fini della concessione dei benefici indicati al comma 1.

Art. 37

1. I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi anche in favore dei soggetti che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato più alloggi inseriti in un unico edificio danneggiato dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, a condizione che presentino un progetto di riparazione inteso a ricavare dall'edificio acquistato un solo alloggio per le necessità abitative proprie e del nucleo familiare e che sussista ogni altro requisito prescritto.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 1, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi ivi previsti.

Art. 38

1. In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all'articolo 33, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, non trova applicazione quando l'alloggio posseduto dal richiedente, insediato sul territorio con autorizzazione edilizia provvisoria ovvero con concessione edilizia a seguito degli eventi sismici del 1976, risulti privo di caratteristiche di definitività e tuttora sprovvisto del certificato di abitabilità.

Art. 39

1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, pervenute alla Segreteria generale straordinaria entro il 31 dicembre 1991 sono valide agli effetti della concessione del relativo finanziamento regionale.

2. I benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono cumulabili con i contributi annui costanti di cui alle leggi regionali 7 marzo 1983, n. 20, e 15 giugno 1984, n. 19, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sempreché siano diretti a realizzare nello stesso edificio opere prive di finanziamento ritenute necessarie per consentire la completa funzionalità dell'edificio stesso.

3. Possono conseguire altresì i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, anche coloro che, già ammessi per le stesse opere a un contributo da parte dello Stato o di altro ente pubblico, vi rinunzino ovvero decadano, sempreché si tratti di contributi le cui modalità di erogazione non consentano al beneficiario di intraprendere l'opera con una adeguata copertura finanziaria ed i lavori per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982 non risultino iniziati alla data di concessione del finanziamento.

4. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge nei casi descritti al comma 2, per ragioni di cumulo, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande, sussistendo ogni altro requisito, sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.

5. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, in base alle quali sia stata erroneamente disposta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di massima di un finanziamento integrativo a copertura degli oneri connessi alla realizzazione di perizie suppletive e di variante, sono valide agli effetti del conseguimento definitivo del finanziamento

medesimo per sopperire alle spese necessarie alla realizzazione di progetti di completamento ritenuti necessari a conferire adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.

6. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta regionale prima del 31 dicembre 1990, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, ad integrazione di precedenti autorizzazioni per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione di perizie suppletive e di variante, sono valide ancorché l'importo delle perizie superi quello del progetto originario e sono utili anche ai fini della copertura finanziaria di progetti di completamento con le caratteristiche di cui al comma 5.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

Art. 40

1. Le domande presentate nei termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, relative ad edifici o porzioni di edificio adibiti a casa canonica ed uffici di ministero pastorale, sono valide ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ancorché i lavori di recupero degli edifici medesimi non risultino iniziati o completati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/1982.

Art. 41

1. Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1992 dall'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

Art. 42

1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese, con le modifiche recate dal presente articolo, ai soggetti titolari di edifici fatti oggetto di intervento pubblico di riparazione ai sensi degli articoli 6, primo comma, lettera a), e 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso dei termini di ultimazione lavori.

2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi sesto e settimo del surrichiamato articolo 47 sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni; il termine di un anno per l'esecuzione dei lavori previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1994.

3. Alla domanda di riammissione possono altresì provvedere i successori per causa di morte dell'originario titolare dell'edificio.

4. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, dai soggetti indicati ai commi 1 e 3, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo riaperti con l'articolo 56 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti indicati al quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, nel caso in cui il termine ivi fissato sia inutilmente scaduto.

6. Rimangono fermi i provvedimenti dichiarativi della decadenza dai contributi, sia in conto capitale che in conto interessi o in annualità costanti, eventualmente già adottati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5.

7. Nei confronti dei medesimi soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5, i provvedimenti di concessione dei contributi sul costo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere assunti anche in pendenza della definizione del procedimento di riammissione ai contributi stessi, e sono soggetti a conferma dopo che gli interessati abbiano soddisfatto la condizione relativa all'esecuzione dei lavori autorizzati, almeno nei limiti del minimo abitabile, entro il termine indicato al comma 2.

8. Sono altresì fatte salve ai fini dell'emissione dei provvedimenti di riammissione ai contributi previsti dall'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, le domande eventualmente presentate fuori termine, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, comunque incorsi, prima della predetta data, nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione lavori, i quali abbiano soddisfatto la condizione relativa all'esecuzione dei lavori autorizzati, almeno nei limiti del minimo abitabile, entro il 31 dicembre 1990.

9. I provvedimenti di riammissione ai contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, nei confronti dei soggetti richiamati al comma 8, sulla base di domande presentate oltre i termini di legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

10. Nei casi di omessa presentazione alla Segreteria generale straordinaria delle domande di riammissione ai contributi in conto interessi o in annualità costanti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti richiamati al comma 8, i medesimi possono nondimeno conseguire il relativo provvedimento producendo copia della domanda presentata al Comune sulla base della quale è stato emesso il provvedimento di riammissione al contributo in conto capitale.

Art. 43

1. La lettera c) del quarto comma dell'articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificato dall'articolo 57 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituita dalla seguente:

«c) l'imputazione, in deroga alle vigenti disposizioni, della totalità dei contributi regionali, sia in conto capitale che in conto interessi e/o in annualità costanti, a valere sulle opere realizzate».

Art. 44

1. All'articolo 51 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi degli articoli 46, sesto

comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 45

1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite nel corso della realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, oltre che nei casi e con le modalità fissate dall'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, anche per l'esecuzione di ulteriori lavori complementari a quelli già eseguiti, nel rispetto delle finalità dell'opera. In tali casi l'utilizzo delle economie contributive non può avvenire oltre la data di rilascio della dichiarazione di regolarità del finanziamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 1.

Art. 46

1. Il limite di reddito annuo complessivo indicato in lire 24.000.000 all'articolo 28, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è elevato a lire 40.000.000.

Art. 47

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 30, settimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, la determinazione dell'importo capitalizzato da portare in detrazione dal prezzo di cessione delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti edilizi di intervento unitario, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e da ultimo modificato dall'articolo 8 della presente legge, può essere effettuata direttamente anche dal Comune oltreché dalla Segreteria generale straordinaria.

2. A tal fine le domande di capitalizzazione delle annualità di contributo sono presentate al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Le domande di capitalizzazione eventualmente presentate alla Segreteria generale straordinaria prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trasmesse al Comune su richiesta dei soggetti che siano interessati alla determinazione comunale dell'importo capitalizzato a norma del comma 1.

Art. 48

1. In deroga all'articolo 31, ottavo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, i negozi di alienazione in corso d'opera dell'immobile, eventualmente posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 38, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, comportano la revoca della quota di contributo in conto capitale non ancora erogata alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia possibile certificare oggettivamente lo stato di attuazione dell'opera alla data del negozio di alienazione. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso.

2. L'articolo 161 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è abrogato.

Art. 49

1. Le disposizioni previste dall'articolo 44 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai rimborsi delle spese ivi previste sostenute dai Comuni fino al 31 dicembre 1987.

2. Ai fini del conseguimento del rimborso delle spese indicate al comma 1 sono valide le domande presentate nei termini indicati dall'articolo 44 della legge regionale n. 55/1986.

3. I provvedimenti di rimborso spese eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

4. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di rimborso spese fatti salvi a norma del comma 3, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dai Comuni in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.

Art. 50

1. Le disposizioni recate dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sulla base dei negozi di acquisto di cui al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti in presenza di ogni altro requisito prescritto.

3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima della data di entrata in vigore della presente legge, in base al divieto di acquisto stabilito dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale n. 55/1986, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 51

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole «e comunque prima dell'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 52

1. Per le domande di contributo presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'emissione dei provvedimenti indicati all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, concernenti il diniego di contributo o l'accoglimento di massima della domanda, è fissato al 31 dicembre 1993.

2. Sono abrogati l'articolo 27, comma 2, della legge regionale n. 26/1988 e l'articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24.

Art. 53

1. Nel testo dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1 bis. Per consentire una migliore funzionalità dell'insediamento turistico possono essere

finanziate anche le spese di acquisizione delle aree adiacenti a quelle occupate dai manufatti, sempreché si tratti di frazioni residue di uno stesso mappale la cui estensione non superi il venticinque per cento dell'area occupata dai manufatti»;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il finanziamento per l'acquisizione delle aree è accordato al Comune per una somma non superiore al valore di mercato delle aree interessate»;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «o del decreto di espropriazione nel caso in cui il vigente strumento urbanistico generale classifichi come zone turistiche le aree di insistenza dei manufatti e subordini gli interventi sulle stesse all'esigenza del piano attuativo. In presenza di comprovati motivi, il suddetto termine annuale può essere prorogato o rinnovato per un eguale periodo con decreto del Segretario generale straordinario»;

d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8 bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge acquistano altresì carattere definitivo e sono idonei a conseguire l'abitabilità o l'agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, i manufatti considerati dal presente articolo ubicati in aree già acquisite dai Comuni, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli, di proprietà dei Comuni o di altri Enti, insediati a seguito degli eventi sismici del 1976 in forza di provvedimenti assunti dal Commissario straordinario del Governo».

Art. 54

1. I titoli di acquisto presentati dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine annuale fissato dal comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, decorrente dalla data del decreto attestante l'attitudine del manufatto ad essere impiegato a scopi turistici, sono fatti salvi agli effetti della concessione del finanziamento regionale.

2. Per le aree indicate al comma 1 bis dell'articolo 78 della legge regionale n. 26/1988, così come inserito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 53 della presente legge, il termine per la presentazione da parte del Comune del titolo di acquisto è stabilito in un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei finanziamenti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge in favore dei Comuni che abbiano acquistato aree rispondenti ai requisiti indicati al comma 1 bis dell'articolo 78 della legge regionale n. 26/1988, così come inserito dal comma 1, lettera a) dell'articolo 53 della presente legge.

4. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei finanziamenti fatti salvi a norma del comma 3, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dai Comuni in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.

Art. 55

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese comunque connesse alle pronunce rese dal Collegio arbitrale o

dall'Autorità giudiziaria ordinaria, ancorché relative a nuovi maggiori lavori realizzati senza il rispetto delle norme e delle procedure di spesa previste dalle vigenti disposizioni nonché le spese concernenti opere extracontrattuali non comprese nel capitolato speciale d'appalto che non abbiano comportato rilevanti modifiche del progetto originario.

Art. 56

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese connesse alle pronunce rese dal Collegio arbitrale o dall'Autorità giudiziaria ordinaria, anche nelle ipotesi in cui il rapporto contrattuale venga dichiarato nullo per difetto di forma, ovvero nei casi di condanna al pagamento di indennizzi per arricchimento senza causa in relazione a prestazioni che, pur espletate in difetto di un valido rapporto contrattuale, siano tuttavia riconducibili al contenuto dei contratti d'appalto o di opera intellettuale.

Art. 57

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese indicate dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel mancato rispetto delle disposizioni legislative e delle prescrizioni amministrative che impongono l'esercizio della declinatoria della competenza arbitrale a favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione delle controversie connesse allo svolgimento dei contratti d'appalto o degli incarichi professionali, sia in sede di stipulazione del contratto che in seguito alla notifica dell'invito della controparte attrice a procedere alla nomina dell'arbitro di competenza in vista della costituzione del collegio arbitrale.

2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese indicate al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte valide ai fini del rimborso delle medesime spese le domande eventualmente presentate dai Comuni anteriormente alla predetta data. Nei casi indicati al comma 1 sono altresì fatti salvi i provvedimenti di rimborso delle spese in favore dei Comuni eventualmente assunti dalla Segreteria generale straordinaria prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 58

1. Le disposizioni previste dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche in relazione alle spese di patrocinio legale sostenute dai Comuni nei casi in cui le controversie connesse allo svolgimento degli incarichi professionali previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non vengano definite attraverso la sentenza o il lodo arbitrale per la sopravvenuta carenza di interesse della parte privata attrice a proseguire il giudizio dovuta all'entrata in vigore di disposizioni legislative che abbiano determinato un mutamento della situazione di diritto in senso completamente soddisfacente delle sue ragioni.

Art. 59

1. L'articolo 80 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 80

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni finanziamenti per le spese di acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico ed assistenziale, ivi compresi quelli destinati ad asilo nido, nonché per quelle di acquisizione dei sedimi stradali e relative pertinenze a servizio della viabilità di accesso ed interna agli insediamenti abitativi provvisori».

Art. 60

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, gli edifici comprendenti alloggi e vani adibiti ad attività produttiva o agricola conservano il carattere di edifici ad uso misto ancorché la parte destinata ad uso abitativo sia stata riparata con i benefici delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, 20 giugno 1977, n. 30, e l'intervento per il quale sono stati chiesti i benefici per il consolidamento antisismico riguardi i soli vani destinati ad uso produttivo o agricolo.

Art. 61

1. In via di interpretazione autentica, la perizia tecnica prevista dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è redatta discrezionalmente dal Comune compatibilmente con la propria organizzazione interna di uffici e personale tecnico.

Art. 62

1. In via di interpretazione autentica, per gli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammissibili a contributo anche le spese necessarie per adeguare gli stessi alle vigenti norme di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche nonché di economia energetica.

Art. 63

1. I titolari degli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 89 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, che abbiano utilmente presentato domanda di contributo ai sensi della legge regionale n. 30/1988, possono modificare il tipo di intervento richiesto, in conformità ai requisiti effettivamente posseduti, entro sessanta giorni dalla predetta data.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 1 sono annullati, previa acquisizione della domanda di modifica e della relativa documentazione istruttoria.

Art. 64

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammesse a contributo, in presenza di ogni altro requisito e condizione prescritti, anche le spese risultanti da documentazione giustificativa intestata a familiari del richiedente deceduti, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 30/1988, e ad esso già legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta.

Art. 65

1. Nei comuni indicati dall'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, i proprietari di edifici danneggiati dagli eventi sismici, titolari di una domanda di contributo di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, presentata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e non ammessi ai benefici in seguito a provvedimento sfavorevole del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, possono presentare domanda di contributo ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1988 entro sessanta giorni dalla data di notifica del predetto provvedimento.

2. Il termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, cui sia stato notificato il provvedimento sfavorevole del Presidente della Giunta regionale anteriormente alla predetta data.

Art. 66

1. I termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente ai titolari di unità immobiliari comprese in edifici condominiali, in cui solo alcuni proprietari hanno utilmente avviato il procedimento contributivo.

Art. 67

1. I soggetti interessati ai benefici di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini, per un periodo improrogabile non superiore a sei mesi, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 30/1988.

2. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 30/1988, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti. In tal caso il periodo utile fissato in via di proroga decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I progetti esecutivi eventualmente presentati al Comune prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati in via amministrativa, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.

4. I provvedimenti di decadenza assunti nei confronti dei soggetti considerati dai commi 1 e 2 sono annullati.

5. In caso di decesso del richiedente i benefici recati dalla legge regionale n. 30/1988, decaduto dagli stessi per inosservanza dei termini richiamati dai commi 1 e 2, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei confronti dei successori per causa di morte che siano utilmente subentrati nel procedimento, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 30/1988.

Art. 68

1. All'articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come modificato dall'articolo 98 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2 bis. I progetti esecutivi, approvati ai sensi del presente articolo, non sono sottoposti a verifica

tecnica ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, e loro successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 69

1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, da parte dei successori per causa di morte di soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla predetta data.

2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte salve a tutti gli effetti.

Art. 70

1. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, nei casi indicati dall'articolo 15, comma 1 bis, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come inserito dall'articolo 100 della legge regionale n. 50/1990, sono annullati e, per l'effetto, le domande dagli stessi presentate sono valide ai fini della concessione dei relativi contributi, sussistendo ogni altro requisito.

Art. 71

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è aggiunto il seguente:

«Art. 19 bis

1. Le disposizioni recate dall'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), così come modificato dall'articolo 89 della legge regionale n. 50/1990.

2. La decadenza dal contributo prevista dall'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990, si produce di diritto per la mancata ultimazione entro i termini dei lavori assistiti dal contributo, sebbene la concessione edilizia autorizzi l'esecuzione anche delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b)».

Art. 72

1. In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, nonché in relazione alla previsione contenuta nell'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 30/1988, con le modalità ivi previste, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. I soggetti istanti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n.44, sono collocati al termine della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, con priorità rispetto alle categorie dei soggetti indicati ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. I soggetti istanti ai sensi dell'articolo 66 della presente legge, sono inseriti nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, nella posizione derivante dall'applicazione del comma 8 del medesimo articolo 6.

4. I soggetti le cui domande siano state rese valide in forza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 63, 67 e 70 della presente legge, sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri

indicati dall'articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e graduati secondo l'ordine di posizione eventualmente acquisito nella predetta graduatoria.

5. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 4 non abbiano trovato collocazione in una precedente graduatoria, essi sono graduati dopo i soggetti indicati dal comma 4, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni.

6. I soggetti istanti ai sensi dell'articolo 65 della presente legge sono collocati al termine di ogni altra categoria di soggetti richiamati dal presente articolo.

7. In caso di concorso di più soggetti nella stessa posizione di graduatoria, è preferito colui il quale ha presentato la domanda in data anteriore.

Art. 73

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, le parole «fino al limite massimo di anni 5» sono sostituite dalle seguenti: «fino al limite massimo di anni 6».

Art. 74

1. Gli interventi di recupero degli edifici compresi in un ambito edilizio di intervento unitario interessato da un provvedimento di revoca assunto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, possono essere realizzati utilizzando il progetto eventualmente già redatto a cura dell'Ente pubblico. In tal caso il relativo costo è imputato a titolo di contributo e trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 1980, n. 073/Pres., per la determinazione delle residue spese tecniche.

Art. 75

1. Nel testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44:

- a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo si procede con riferimento ai contributi annui costanti cui gli interessati hanno titolo sulla parte di spesa ammessa eccedente il contributo in conto capitale per l'importo corrispondente alla loro capitalizzazione al saggio del dodici per cento»;
- b) al comma 3, sono soppresse le parole: «di cui al comma 1, lettera a)»;
- c) i commi 5 e 6 sono soppressi.

Art. 76

1. Nel testo dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La presentazione dei progetti esecutivi e dei contratti di acquisto non può essere consentita oltre la data del 31 dicembre 1993, eccettuati i casi:

a) dei soggetti che intendono acquistare dal Comune con il contributo, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa;

b) dei soggetti proprietari di edifici inseriti in ambiti unitari di riparazione che abbiano manifestato l'adesione all'invito del Sindaco ad eseguire l'intervento, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44»;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5 bis. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto d'acquisto è stabilito:

a) per i soggetti che abbiano presentato ricorso ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, in mesi sei a decorrere dalla comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda assunto in seguito o all'adozione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di ammissione ai contributi o all'annullamento, in sede di esercizio del potere di autotutela, di un precedente diniego sindacale per la rimozione del quale era stato instaurato il procedimento previsto dall'articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, procedimento poi conclusosi con la sua archiviazione, senza l'emissione del provvedimento presidenziale finale;

b) per i soggetti che abbiano chiesto l'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, in mesi sei a decorrere o dalla data di comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo disposto in seguito all'emissione del provvedimento assessorile favorevole o dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego dell'autorizzazione al trasferimento del contributo».

Art. 77

1. In via transitoria, per i procedimenti indicati dal comma 5 bis dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come inserito dall'articolo 76, comma 1, lettera b), in relazione ai quali sia stato comunicato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento sindacale di accoglimento della domanda di contributo o quello di diniego dell'autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 78

1. All'articolo 35 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi degli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 79

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non si fa luogo alla revoca del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati. Qualora in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori risulti a carico del beneficiario una quota del contributo in conto capitale erogata

in eccedenza rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati nei termini fissati per la loro ultimazione, e l'interessato dimostri con idonea documentazione di avere, per gli anzidetti lavori, effettivamente sostenuto spese, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, per un importo eguale o superiore a quello materialmente percepito a titolo di contributo, non si fa luogo al recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario, è disposto il recupero della somma pari alla differenza fra l'importo erogato del contributo in conto capitale e il maggior importo fra quello effettivamente speso dall'interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati fino alla data di scadenza dei termini fissati per la loro ultimazione. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso».

Art. 80

1. I provvedimenti di revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente adottati dalla Segreteria generale straordinaria, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati nell'articolo 39, comma 1, ottavo periodo, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come inserito dall'articolo 79, sono annullati e, per l'effetto, sono nuovamente emessi, a domanda dei soggetti interessati, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli di spesa fissa intestati al nome dei beneficiari per gli importi e con le scadenze originarie.

2. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati dall'articolo 39, comma 1, periodi dal nono all'undicesimo, così come inseriti dall'articolo 79, possono essere annullati dai Sindaci in tutto o in parte, su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione agli atti del Comune della documentazione delle spese effettivamente sostenute per i lavori. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento dichiarativo della decadenza sono loro restituite.

Art. 81

1. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, nei casi indicati dall'articolo 39 bis della legge regionale n. 50/1990, così come inserito dall'articolo 35 della legge regionale n. 48/1991, sono annullati. Per effetto dell'annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento.

2. Il comma 3 dell'articolo 39 bis della legge regionale n. 50/1990, così come inserito dall'articolo 35 della legge regionale n. 48/1991, è soppresso.

Art. 82

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole: «nella qualità di coniuge superstite», sono inserite le seguenti: «o di figlio convivente».

Art. 83

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole: «l'adesione di cui all'articolo 11, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni,» sono inserite le seguenti: «nei termini di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44».

Art. 84

1. All'articolo 52 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2 bis. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande prima della data di entrata in vigore della presente legge per carenza del verbale di accertamento danni sono annullati dal Sindaco e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 1 previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione sindacale ivi prevista».

Art. 85

1. All'articolo 76, comma 4, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le parole «e comunque per periodi non antecedenti alla data di assunzione della deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «ancorché esse riguardino periodi antecedenti alla data di assunzione della deliberazione».

Art. 86

1. All'articolo 77 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole «anche privi dei prescritti requisiti», sono aggiunte le seguenti: «e pure in assenza dei presupposti, condizioni e autorizzazioni richieste».

Art. 87

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri connessi all'adeguamento dei compensi dei collaboratori o prestatori d'opera effettuato in occasione della proroga dei loro incarichi nei limiti degli importi riconosciuti in sede di rinnovo contrattuale ai dipendenti di ruolo degli Enti locali che svolgono analoghe attività.

2. Nei limiti indicati al comma 1, sono ammessi a rimborso gli oneri eventualmente sostenuti dagli Enti ivi indicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 88

1. Le disposizioni contenute negli articoli 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e 102 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese ai casi di ripetizione di somme indebitamente erogate dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria a singoli soggetti a titolo di compenso, indennizzo, corrispettivo, onorario, rimborso spese e a ogni altro titolo diverso dal contributo, in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

2. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'articolo 53 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, a favore dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e degli altri Enti pubblici e privati.

Art. 89

1. Qualora si rendano necessari ulteriori interventi per garantire il recupero della completa funzionalità dell'edificio indicato all'articolo 111 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, il Comune di Meduno può presentare alla Segreteria generale straordinaria la relativa domanda di finanziamento anche oltre i termini indicati dal comma 3 dell'articolo 111 della legge regionale n. 50/1990.

2. Sono fatte valide agli effetti contributivi le domande di finanziamento integrativo eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 1.

Art. 90

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 119 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le perizie suppletive e di variante possono essere finanziate nei limiti ritenuti necessari a garantire la completa funzionalità delle opere oggetto di finanziamento, indipendentemente dal loro importo rispetto a quello del progetto principale.

Art. 91

1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione nei confronti di coloro che abbiano erroneamente presentato, entro il 31 dicembre 1990, con riguardo al protocollo comunale, domanda di trasferimento presso un Comune per il quale non potevano ottenere il rilascio dell'autorizzazione assessorile.

2. Il termine per la presentazione della domanda di trasferimento per un altro Comune da parte dei soggetti indicati al comma 1 è stabilito in trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le domande di trasferimento del contributo eventualmente presentate per un altro Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dei soggetti considerati al comma 1, sono valide ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 92

1. Nei casi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, qualora una revisione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, s'imponga per la carenza di previsioni progettuali o per altri motivi connessi all'appaltabilità dei lavori, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad affidare il relativo incarico professionale, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

2. Ai fini del conferimento dell'incarico di direzione, assistenza, misura, contabilità e certificazione della regolare esecuzione dei lavori, gli interventi previsti dall'articolo 15 della legge regionale n. 48/1991 sono equiparati agli interventi pubblici di riparazione previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

3. Gli incarichi professionali eventualmente conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo sono fatti salvi a tutti gli effetti e i compensi dovuti ai professionisti sono assunti a carico della Segreteria generale straordinaria in misura non superiore a quella stabilita nel disciplinare d'incarico stipulato dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale n. 53/1984.

Art. 93

1. All'articolo 37 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche in deroga all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53».

Art. 94

1. In via di interpretazione autentica, rientrano nell'articolo 50 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, anche gli interventi pubblici di riparazione eseguiti dal Comune, su delega dei proprietari degli edifici siti in aree caratterizzate da instabilità geologica indotta dagli eventi sismici, e danneggiati dagli eventi stessi, sulla base di progetti di riparazione la cui impostazione sia stata effettuata tenendo conto delle risultanze di una perizia geologica recante particolari prescrizioni circa le tipologie fondazionali atte a garantire il rispetto delle norme di sicurezza geologica-tecnica.

Art. 95

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono soppresse le parole «e dell'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990».

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti contributivi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 96

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'intervento ivi previsto è finalizzato a restituire alle condizioni originarie il complesso del «Tiro a segno», di proprietà dell'Amministrazione militare e occupato dal Comune di Osoppo per soddisfare le impellenti necessità delle popolazioni terremotate. Conseguentemente, il predetto intervento non è subordinato al requisito della proprietà in capo al Comune di Osoppo del complesso medesimo e nemmeno è subordinato alla previa stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 97

(ABROGATO)

Art. 98

1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono estese agli interventi di cui agli articoli 75 e 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, appaltati dai Comuni o da altri enti pubblici anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 99

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168:

a) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data il decreto sindacale di

accoglimento della domanda;

b) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune, ed intendano ritrasferirlo, per motivi connessi alla irreperibilità di unità immobiliari, previo rilascio di una nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.

2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1 è stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 100

1. All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite».

Art. 101

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Agli acquisti per causa di morte sono equiparate le donazioni nell'ambito familiare disposte in favore di successibili fino al 30 giugno 1989».

CAPO III

Altre norme di intervento

Art. 102

1. I Sindaci dei Comuni terremotati sono autorizzati a recuperare le somme indebitamente corrisposte a qualunque titolo in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici e, nel caso di infruttuoso esperimento della relativa azione sul piano amministrativo, gli stessi Sindaci sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio legale di liberi professionisti per il recupero giudiziale delle somme predette.

2. Le spese connesse all'azione di recupero giudiziale sono a carico dell'Amministrazione regionale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle somme erogate con spesa a carico dei capitoli di bilancio assegnati alla Segreteria generale straordinaria.

4. Le azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, eventualmente promosse sul piano amministrativo prima dell'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni del presente articolo, sono fatte salve a tutti gli effetti.

5. Sono altresì assunte a carico dell'Amministrazione regionale le spese di registrazione dei decreti ingiuntivi di pagamento emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini del recupero giudiziale di somme indebitamente erogate in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 103

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dell'immobile danneggiato dagli eventi

sismici donato al Comune medesimo dopo il 6 maggio 1976 con il vincolo modale di destinarlo a centro di accoglienza residenziale con finalità assistenziali in favore di persone portatrici di handicap.

2. Il recupero può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l'edificio alla destinazione d'uso indicata al comma 1.

3. Per conseguire il finanziamento il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 104

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Venzone, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la progettazione esecutiva delle opere di ricostruzione degli edifici compresi nel centro storico, limitatamente agli importi che risultino eccedenti rispetto alle somme rimborsate al Comune dalla Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici e culturali per il Friuli-Venezia Giulia.

2. Sono ammesse a rimborso oltre alle spese per gli onorari e compensi di progettazione, anche quelle relative agli interessi corrisposti ai professionisti per ritardati pagamenti.

3. La domanda per ottenere il rimborso delle spese anzidette va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'erogazione dei fondi necessari al Comune di Venzone viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.

Art. 105

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l'occupazione temporanea e l'acquisizione delle aree di cui all'articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

Art. 106

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità all'edificio sito in Comune di Faedis e denominato «Villa Zucco – Partistagno», anche in supero dei parametri di convenienza tecnica ed economica di cui al DPGR 25 gennaio 1980, n. 072/SGS.

2. Trovano applicazione le procedure di intervento e di finanziamento previste dalle vigenti disposizioni per il recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'intervento previsto dal presente articolo è subordinato alla stipula con il Comune di una convenzione finalizzata all'utilizzo, in tutto o in parte, dell'edificio per scopi di interesse pubblico o sociale di durata non inferiore a quindici anni decorrenti dal rilascio della licenza di agibilità dei locali.

4. Le clausole della convenzione indicata al comma 3 prevalgono su quelle incompatibili eventualmente contenute nella convenzione principale stipulata secondo lo schema approvato con DPGR 10 maggio 1978 n. 019/SGS.

Art. 107

1. Per il completamento, l'arredamento e la realizzazione delle infrastrutture annesse all'immobile ripristinato con i finanziamenti recati dagli articoli 36 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, e 72 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1993, a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 108

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Paularo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di una perizia suppletiva e di variante dei lavori di ristrutturazione e completamento dell'edificio municipale colpito dagli eventi sismici del 1976.

2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'erogazione dei fondi al Comune di Paularo viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.

Art. 109

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Gemonese un finanziamento straordinario per l'esecuzione nel territorio del Comune di Gemona del Friuli di barriere paramassi e di altre opere di difesa geologica per la stabilizzazione di pendici montane rese franose a causa degli eventi sismici.

2. Per conseguire il finanziamento la Comunità montana interessata presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il finanziamento previsto dal presente articolo non è subordinato al requisito della proprietà in capo alla Comunità montana del Gemonese delle aree assoggettate all'intervento di difesa.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 110

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese per i lavori di demolizione e sgombero macerie dei fabbricati colpiti dagli eventi sismici, sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quali concessionari della Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, ancorché il relativo credito si sia prescritto per il decorso del termine di legge. Le domande relative devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai Comuni concessionari dei lavori di cui al comma 1, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori anzidetti dopo la scadenza dei termini stabiliti, sono rimborsate le relative spese su domanda da presentarsi nel termine indicato al comma 1.

3. I rimborsi delle spese eventualmente disposti dalla Segreteria generale straordinaria a favore dei Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni

contenute nei commi 1 e 2, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

4. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori di cui al comma 1 non risultino essere stati ultimati, pur essendo scaduti i termini relativi, detti termini sono prorogati, in via di sanatoria, fino al 31 dicembre 1994.

5. Rimane fermo il diritto dei Comuni ad ottenere il rimborso delle spese per i lavori di demolizione e sgombero delle macerie effettuati nei termini stabiliti, ancorché prorogati ai sensi del comma 4, su richiesta da presentarsi entro l'ordinario termine di prescrizione.

6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rimborsare le spese indicate al comma 1 derivanti da perizie suppletive e di variante approvate dai Comuni in via di sanatoria, a lavori ormai effettuati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, quando nei singoli casi la particolare natura dei lavori e lo stato dei luoghi e degli edifici rendeva impossibile od oltremodo difficoltoso il rispetto della vigente legislazione sui lavori pubblici.

Art. 111

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono assunte a carico dell'Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli incarichi conferiti a professionisti esterni, anche in modo non regolare o in via di sanatoria, in ordine agli accertamenti tecnici sugli edifici danneggiati dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e degli articoli 18, 24 e 33 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché in ordine alle prestazioni consultive rese in seno alle commissioni di esperti chiamati a decidere i ricorsi presentati avverso le operazioni di rilevamento danni causati dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 5 della legge regionale n. 17/1976 e 20 della legge regionale n. 30/1977, ancorché effettuate in assenza di regolare documentazione giustificativa.

2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è disposto dietro presentazione di una dichiarazione sindacale attestante l'entità della spesa sostenuta, distinta per professionista, con l'indicazione degli edifici ai quali si riferiscono le prestazioni professionali.

3. Nei casi indicati al comma 1 sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I provvedimenti di spesa riguardanti la corresponsione ai gruppi tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, dei compensi accessori e dei rimborsi spese di cui agli articoli 4 e 6 della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 maggio 1949, n. 143, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in difetto della documentazione giustificativa, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche oltre i limiti della percentuale di conglobamento forfettario dei compensi e rimborsi predetti stabilita nei disciplinari d'incarico stipulati dai Comuni sulla base dello schema approvato con DPGR 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa concernenti la corresponsione dei compensi e i rimborsi spese in favore dei professionisti appartenenti ai gruppi tecnici indicati al comma 4 eventualmente assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge senza l'osservanza delle modalità e condizioni stabilite nei disciplinari d'incarico stipulati in conformità allo schema approvato con DPGR 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

6. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di spesa fatti salvi a norma dei commi 3, 4 e 5 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

7. Le disposizioni recate dall'articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 68 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Sono fatti salvi a tutti gli effetti gli incarichi professionali eventualmente conferiti dalla Segreteria generale straordinaria prima dell'entrata in vigore della presente legge in ordine all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori assistiti dal contributo di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni. I compensi dovuti ai professionisti per le prestazioni anzidette sono assunti a carico della Segreteria generale straordinaria in misura non superiore a quella stabilita nel disciplinare d'incarico stipulato ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, per i compiti di accertamento della regolare esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

9. Sono abrogati gli articoli 5 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 e 121 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

Art. 112

1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate in termini da soggetto non titolare dell'unità immobiliare danneggiata dagli eventi sismici, possono, su istanza del proprietario, essere volturate al nome di quest'ultimo, sempreché sussista un rapporto di affinità entro il secondo grado con il soggetto richiedente.

2. Allo stesso modo, le domande intese ad ottenere i benefici della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate in termini da soggetto privo dei requisiti richiesti, possono essere volturate al nome del coniuge non legalmente separato dal richiedente, sempreché possieda i requisiti per accedere ai benefici anzidetti.

Art. 113

1. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate da soggetti non titolari degli edifici ivi considerati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono, su istanza dell'effettivo proprietario, essere volturate a nome di quest'ultimo, sempreché risultino essere state presentate alla Segreteria generale straordinaria nei termini di legge.

Art. 114

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive

modifiche ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché disposti in difetto degli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.

Art. 115

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni ordinate sotto il Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a favore di soggetti cui sia stato in precedenza erogato completamente il contributo di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, per opere diverse da quelle successivamente realizzate in base al progetto di riparazione assistito dai benefici della legge regionale n. 30/1977.

2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 30/1977, ancorché disposti in difetto del previo accertamento da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 6, sesto comma, della legge regionale n. 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, della congruità delle spese per i lavori di riparazione eseguiti in forza della legge regionale n. 17/1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 116

1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 15, primo comma, lettera b), e 16 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto della convenzione prevista dall'articolo 4, terzo comma, lettera g), della legge regionale n. 30/1977, sono fatti validi a tutti gli effetti purché l'unità immobiliare diversa dalla prima, esistente alla data del 6 maggio 1976 o ricavata nell'immobile riparato, sia stata effettivamente destinata al soddisfacimento delle esigenze abitative del beneficiario o di suoi parenti o affini ovvero dei soggetti indicati nell'articolo 3 del DPGR 29 novembre 1977, n. 2087/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni. Tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione del Sindaco.

2. È abrogato l'articolo 128 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

Art. 117

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge applicando erroneamente la maggiorazione per difficoltà di cantiere in misura superiore alla percentuale consentita anche all'importo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 118

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei comproprietari degli edifici oggetto di intervento di riparazione, non intestatari di domanda di contributo, i quali abbiano acquistato le restanti quote di proprietà dell'edificio, ivi comprese quelle del richiedente, dopo l'approvazione del progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori.

Art. 119

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale

20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti che dopo il 6 maggio 1976 abbiano acquistato per atto tra vivi unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché l'unità immobiliare fosse appartenuta alla predetta data ad un parente o affine dell'acquirente beneficiario.

Art. 120

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle opzioni di intervento privato di cui all'articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate dai successori per causa di morte dei soggetti contitolari dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici, ancorché non richiedenti l'intervento pubblico originario.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente disposti nei casi indicati al comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi, ancorché presentate da uno solo dei soggetti beneficiari del contributo in conto capitale.

Art. 121

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, applicando erroneamente gli indici di convenienza economica previsti dall'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 122

1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni contenute nella legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di domande tempestivamente ripetute nell'interesse di soggetti legalmente incapaci, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, da soggetti carenti di poteri rappresentativi, sono fatti salvi a tutti gli effetti sempreché tali soggetti abbiano agito nella veste di gestori d'affari altrui, ai sensi degli articoli 2028 e seguenti del codice civile.

2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti gli atti di erogazione dei contributi recati dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti fino alla rata di saldo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, al nome del procuratore del soggetto titolare dell'immobile alla data del 6 maggio 1976, i cui poteri rappresentativi siano venuti meno dopo l'emissione del provvedimento di concessione in seguito ad alienazione dell'immobile in corso d'opera da parte del rappresentato a favore di soggetto a lui legato da rapporto di parentela entro il quarto grado, sempreché l'acquirente dell'immobile assistito dai contributi o i suoi eredi riconoscano l'utilità dell'interposizione gestoria del procuratore dell'originario titolare e rilascino a tal fine l'atto di ratifica della gestione ai sensi dell'articolo 2032 del codice civile.

Art. 123

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore

della presente legge ai sensi del Titolo III, Capo I, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare comprensivo di taluni componenti non computabili perché non residenti, sempreché si tratti di soggetti legati agli altri componenti residenti da rapporto di parentela o affinità e che alla data degli eventi sismici fossero iscritti all'AIRE e si trovassero all'estero per motivi di lavoro.

2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale n. 63/1977, per soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari minimi composti da una o due persone, avuto riguardo ai parametri stabiliti per un nucleo familiare di tre persone, eventualmente disposti in difetto del presupposto dell'accertamento nei casi di specie della concreta possibilità di incremento dei nuclei stessi, di cui all'articolo 2 del DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., sempreché i relativi provvedimenti siano stati emessi sulla base del parere favorevole espresso uniformemente dalla Commissione consiliare prevista dall'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per tutti i casi analoghi.

Art. 124

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se il titolare della domanda di contributo si è staccato da un nucleo familiare beneficiario dei contributi di cui all'articolo 48, primo comma, della legge regionale n. 63/1977.

Art. 125

1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento alla data del 6 maggio 1976 degli immobili espropriati o acquisiti in via bonaria dal Comune per l'attuazione degli interventi edilizi unitari all'interno degli ambiti di ricostruzione di cui agli articoli 23 e seguenti della legge regionale n. 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché disposti per la ricostruzione o l'acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro dei predetti ambiti unitari di ricostruzione.

2. I contributi previsti dalla legge regionale n. 63/1977 possono essere concessi ai soggetti indicati al comma 1, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano stipulato contratti preliminari o definitivi di acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro degli ambiti unitari di ricostruzione.

Art. 126

1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore di soggetti muniti di ogni altro requisito di legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché l'immobile assistito dai contributi sia stato realizzato su terreno appartenente a soggetto legato al beneficiario da rapporto di parentela o di affinità.

Art. 127

1. I provvedimenti concessori di somme a titolo di equo indennizzo, eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei parametri regionali vigenti per i casi di ricostruzione, al di fuori dei presupposti e senza l'osservanza della norme procedurali di cui agli articoli 42 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono considerati provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 63/1977 e sono fatti validi a tutti gli effetti, sempreché diretti a conseguire le finalità generali delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici attraverso la realizzazione di alloggi da utilizzare per soddisfare le esigenze abitative di soggetti rimasti comunque privi di alloggio in seguito agli eventi sismici, ancorché per effetto delle previsioni contenute nei piani particolareggiati di ricostruzione.

2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di spesa fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.

Art. 128

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni in favore di soci di cooperative edilizie, applicando erroneamente le disposizioni sugli acquisti previste dall'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, assimilando agli atti di acquisto consentiti ai fini della concessione dei benefici gli atti di assegnazione in godimento degli alloggi disposti dalla cooperativa edilizia in favore dei soci prima della cessione in proprietà individuale degli alloggi stessi.

Art. 129

1. Le autorizzazioni di spesa eventualmente assunte dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge per il finanziamento di programmi relativi alle opere pubbliche dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte salve a tutti gli effetti ancorché le opere programmate ammesse a finanziamento non abbiano rispettato i criteri di scelta prioritaria fissati dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario di competenza.

2. Le autorizzazioni di spesa indicate al comma 1 sono valide anche ai fini del completamento di opere ed impianti pubblici già ammessi ai benefici di leggi regionali di intervento emanate in seguito al verificarsi di calamità naturali e disposti in favore di altro ente pubblico.

3. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa fatte salve a norma dei commi 1 e 2, è autorizzata l'assunzione di atti di impegno della spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 130

1. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzati con i contributi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, dai soci di cooperative edilizie, su aree loro assegnate in via provvisoria dal Comune in pendenza delle procedure espropriative, sono fatti salvi agli effetti urbanistico-edilizi e contributivi, ancorché le concessioni edilizie ed i provvedimenti di

concessione dei contributi siano stati intestati al nome dei singoli soci o del Presidente della cooperativa in assenza del requisito della titolarità del diritto reale sui terreni interessati dalla ricostruzione, a condizione che le unità immobiliari ricostruite siano state cedute in proprietà dal Comune ai singoli soci prima dell'entrata in vigore della presente legge, previa regolarizzazione dello stato giuridico delle medesime unità, ai sensi dell'articolo 936 del codice civile, dietro versamento del prezzo di cessione pari a quello risultante da apposita perizia di stima del Comune, e comunque non inferiore all'ammontare del rimborso della spesa sostenuta dagli interessati per la ricostruzione maggiorata degli interessi legali, oltre al valore del terreno e delle relative pertinenze.

Art. 131

1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, così come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, in difetto del requisito previsto dal secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale n. 25/1978, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché al tempo dell'emissione dei relativi provvedimenti nessuno dei componenti il nucleo familiare del beneficiario sia stato, nel Comune in cui è situato l'alloggio assistito dal contributo o in altri Comuni ad esso limitrofi, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento su altro alloggio.

Art. 132

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi relativi agli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, relativamente alla parte di finanziamento accordata per gli arredi e le attrezzature ritenute necessarie per assicurare un'adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.

Art. 133

(ABROGATO)

Art. 134

1. I negozi di alienazione degli edifici ricostruiti mediante intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto dell'autorizzazione sindacale prevista dall'articolo 66, quinto comma, della legge regionale n. 63/1977, così come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, non comportano la pronuncia di decadenza dai benefici contributivi, sempreché i negozi di alienazione stessi siano intervenuti a distanza di oltre cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione.

Art. 135

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che risultino viziati per difetto della stipulazione dell'atto unilaterale d'obbligo, conseguono normalmente validità mediante la produzione tardiva dell'atto da parte del beneficiario o dei suoi successori per causa di morte nella titolarità

dell'immobile.

2. Nel caso di alienazione dell'immobile avvenuto per atto tra vivi dopo l'emissione del decreto di concessione, anche da parte degli eredi del beneficiario, la validità del provvedimento si consegue mediante l'acquisizione di una dichiarazione sindacale attestante che sono stati comunque praticati prezzi di vendita o canoni di locazione non superiori a quelli fissati dal Comune ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

3. Qualora in seguito ad apertura di successione con pluralità di eredi la produzione dell'atto d'obbligo da parte di tutti si presenti sommamente difficile per il rilevante numero degli obbligati o per la difficoltà di identificarli completamente o di reperirli, la validità del provvedimento di concessione si consegue attraverso l'acquisizione di una dichiarazione sindacale dalla quale si evincano le ragioni per le quali non si è potuto procedere alla stipula dell'atto d'obbligo. Analoga dichiarazione può essere prodotta anche nei casi in cui sussista incertezza circa l'attuale titolarità dell'immobile.

4. Gli atti d'obbligo o le dichiarazioni sindacali eventualmente acquisite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo sono utili agli effetti della sanatoria dei relativi provvedimenti di concessione.

5. (ABROGATO)

Art. 136

1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché effettuati in violazione del vincolo di oggetto stabilito nei medesimi ordini di accreditamento, fermo restando il rispetto del limite di stanziamento dei capitoli interessati e il non superamento della spesa autorizzata per ogni singolo ordine di accreditamento.

2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle assegnazioni di fondi ricevute a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, ancorché effettuati in violazione delle previsioni delle singole voci di quadro economico dei progetti di opere pubbliche, purché nel rispetto dell'importo complessivo dei progetti stessi.

3. Gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonché dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla medesima Segreteria generale straordinaria devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad un capitolo diverso da quello pertinente alle finalità della spesa, fermo restando il rispetto dei limiti di stanziamento dei singoli capitoli interessati.

4. È abrogato l'articolo 164 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

Art. 137

1. Sono fatte valide agli effetti contributivi:

a) le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 36 della legge regionale 2 maggio 1988,

n. 26, erroneamente presentate nei termini ivi previsti al Comune anziché alla Segreteria generale straordinaria;

b) la domanda intesa ad ottenere i benefici di cui all'articolo 49 della legge regionale 11 settembre 1991, n.48, presentata alla Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in ritardo rispetto ai termini ivi previsti;

c) le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, erroneamente presentate nei termini ivi previsti al Comune anziché alla Segreteria generale straordinaria.

Art. 138

1. Sono fissati al 31 dicembre 1993 i termini per la presentazione delle seguenti domande che in precedenza si potevano inoltrare senza limiti temporali ovvero entro termini stabiliti non a data fissa:

a) domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, da parte di soggetti pubblici e privati, che dopo il 6 maggio 1976 abbiano ricevuto in proprietà, a titolo gratuito o in cessione agevolata, alloggi da rendere agibili;

b) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da parte di soggetti ai quali sia stata notificata l'ordinanza di demolizione dell'edificio ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale n. 35/1979, e 11 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48;

c) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da parte dei soggetti indicati all'articolo 36, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, che al 6 maggio 1976 occupavano a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento un edificio posto in demolizione;

d) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da parte dei soggetti indicati agli articoli 16 della legge regionale n. 35/1979, 35 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e 47 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, cui sia stata notificata la mancata catalogazione degli edifici schedati di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 30/1977;

e) le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da parte dei soggetti indicati all'articolo 41 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, cui sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dell'edificio dagli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 30/1977.

Art. 139

1. Con effetto dalla data di inizio della settima legislatura del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i compiti amministrativi consultivi attribuiti dalle vigenti disposizioni alla Commissione speciale del Consiglio regionale per i problemi delle zone terremotate sono devoluti nel modo indicato ai commi 2 e 3.

2. Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di bilancio e finanze sono devoluti:

a) i pareri sugli atti di prelievo delle somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 2 della legge regionale 8

novembre 1977, n. 59, e 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) i pareri sulla determinazione dei criteri di riparto dei fondi per il finanziamento dei programmi annuali degli interventi edilizi dei Comuni, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di edilizia, opere pubbliche e ricostruzione sono devoluti:

a) i pareri vincolanti preordinati all'adozione dei provvedimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) i pareri preordinati all'emissione dei provvedimenti di autorizzazione al trasferimento dei contributi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n.

63, di competenza del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ogni altro parere preordinato all'emissione di provvedimenti o di atti amministrativi generali nel quadro dell'attività di collegamento tra l'organo consiliare e quello esecutivo della Regione nella trattazione degli affari concernenti la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 140

1. (ABROGATO)

2. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

8. (ABROGATO)

9. (ABROGATO)

10. Sono abrogati gli articoli 64 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e 11 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1.

CAPO IV

Norme finanziarie

Art. 141

1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, sul quale viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal

capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.

4. Sul precitato capitolo 8655 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 11, 12, comma 1, 14, 15, comma 1, degli articoli 21, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 50, comma 3, e degli articoli 84, 89, 95, 97, 98, 99, 104, 106, 108 e 125, comma 2 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 216.980.491.837, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15, comma 3, e 80, comma 1, fanno carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 17, 49, comma 4, 80, comma 2, 100 e 127, fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 390.002.424, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 fanno carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, fanno carico al capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 6.783.954.425, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 40 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 6.375.018.961, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 49, comma 1, fanno carico al capitolo 8691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 55.344.867, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 87 fanno carico al capitolo 8615 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 4.053.220.382, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come modificato dall'articolo 53 della presente legge, fanno carico al capitolo 8704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 380 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 55, 57, 58 e 102 fanno carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 2.184.626.914, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8621, dopo la locuzione «ed a giudizi», viene aggiunta la locuzione «nonché spese dirette e rimborso ai Comuni delle spese connesse a recupero giudiziale delle somme indebitamente corrisposte a titolo di contributo».

15. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 80 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come sostituito dall'articolo 59 della presente legge, fanno carico al capitolo 8706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 500 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8706, dopo la locuzione «ad uso scolastico», viene inserita la locuzione «e assistenziale».

16. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 110 fanno carico al capitolo 8627 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 225.885.510, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8627 dopo la locuzione «Spese» è inserita la locuzione «e rimborsi».

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 92 e 111 fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 2.952.586.308, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8606 dopo la locuzione «e compensi» è inserita la locuzione «anche a titolo di rimborso».

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 fanno carico al capitolo 8678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a

fronte dello stanziamento di lire 3.675.393.809, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

19. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 65, 66, 69 e 70 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 52.682.687.940, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

20. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 89 fanno carico al capitolo 8721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 350.000.000, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

21. L'onere previsto dall'articolo 107 fa carico al capitolo 8688 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, su cui viene iscritto lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l'anno 1993.

22. Al predetto onere di lire 800 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.

23. Sul precitato capitolo 8688 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 142

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito – per memoria – al Titolo III – Categoria 3.6. – il capitolo 1062 (3.6.1) con la denominazione «Acquisizione dei corrispettivi di cessione di unità immobiliari introitati ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni».

2. Per le somme accertate sul precitato capitolo 1062 trova applicazione l'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni relativamente all'iscrizione in spesa delle somme.

Art. 143

1. Per le finalità previste dall'articolo 103 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 – Programma 4.1.1. – Spese di investimento – Categoria 2.3. – Sezione VIII – viene istituito il capitolo 8727 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione: «Finanziamento al Comune di Enemonzo per il recupero ed il consolidamento antisismico di un edificio danneggiato dagli

eventi sismici da destinare a centro di accoglienza residenziale con finalità assistenziali in favore di persone portatrici di handicap» e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1993.

3. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.

4. Sul precitato capitolo 8727 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 144

1. Per le finalità previste dall'articolo 105 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 – Programma 4.1.1. – Spese di investimento – Categoria 2.3. – Sezione VII – viene istituito il capitolo 8728 (2.1.232.3.07.26) con la denominazione: «Sovvenzione al Comune di Venzone per le spese relative all'espropriazione e l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree necessarie a realizzare l'insediamento abitativo denominato «Villaggio canadese»» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 7 del 9.2.1993.

4. Sul precitato capitolo 8728 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 145

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 109 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 492.467.216, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente nella denominazione del precitato capitolo 8681, dopo la locuzione «montagna» è aggiunta la locuzione «nonché di opere per la difesa geologica».

Art. 146

1. In relazione all'applicazione del disposto di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, con la legge di bilancio per gli anni 1994-1996 e per l'anno 1994, vengono effettuate la riclassificazione e la modifica delle denominazioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa appartenenti alla Rubrica n. 27 – Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione.

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1993, n. 47 (Suppl. Str. B.U.R. 41/17.6.93)

Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 1 (OMISSIS)

Art. 95 **(Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis)** **(programma 3.5.1.)**

1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo, Friulia-Lis SpA, fino alla concorrenza della spesa di lire 380 milioni mediante l'utilizzo della quota residua dei fondi assegnati alla medesima Friulia-Lis SpA ai sensi del terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28.

2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con l'interesse del tre per cento e sono rimborsate entro otto anni. Le modalità per il rimborso delle obbligazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 380 milioni per l'anno 1993, con vincolo di commutazione in entrata.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 – alla Rubrica n. 7 – programma 3.5.1. – spese di investimento – Categoria 2.5. – Sezione X – è istituito il capitolo 1572 (2.1.251.3.10.28) con la denominazione «Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis SpA – Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo – al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 380 milioni per l'anno 1993.

5. Al predetto onere di lire 380 milioni per l'anno 1993 si provvede, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con l'entrata, di pari importo, derivante dall'operazione di cui al comma 1.

6. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito – al Titolo III – Categoria 3.6. – il capitolo 1085 (3.6.2.) con la denominazione «Recupero di fondi erogati alla Friulia-Lis SpA ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, a valere sul fondo di solidarietà a favore delle zone terremotate» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 380 milioni per l'anno 1993.

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1994, n. 9 (B.U.R. 23/8.6.94)

Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 1

1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati prima della data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 37 del 1993.

Art. 2

1. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come modificato dall'articolo 53 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, le parole «per eguale periodo» sono sostituite dalle parole «per eguali periodi».

Art. 3

1. Al comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come da ultimo sostituito dall'articolo 76 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, le parole «31 dicembre 1993» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 1994».

Art. 4

1. L'articolo 129 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Art. 129

1. Le autorizzazioni di spesa eventualmente assunte dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge per il finanziamento di programmi relativi alle opere pubbliche dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte salve a tutti gli effetti ancorché le opere programmate ammesse a finanziamento non abbiano rispettato i criteri di scelta prioritaria fissati dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario di competenza.

2. Le autorizzazioni di spesa indicate al comma 1 sono valide anche ai fini del completamento di opere ed impianti pubblici già ammessi ai benefici di leggi regionali di intervento emanate in seguito al verificarsi di calamità naturali e disposti in favore di altro ente pubblico.

3. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa fatte salve a norma dei commi 1 e 2, è autorizzata l'assunzione di atti di impegno della spesa a carico del bilancio regionale».

Art. 5

1. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 140 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37.

2. Al comma 10 dell'articolo 140 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono soppresse le parole «nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo».

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge riprendono a trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali d'intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 che

autorizzano l'Amministrazione regionale a disporre aperture di credito a carico dei capitoli di spesa assegnati alla Segreteria Generale Straordinaria a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e collinare, dei Consorzi di Comuni, degli Istituti autonomi case popolari e degli altri enti pubblici locali, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità pubblica per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 6

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 7

1. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 8

1. Non si fa luogo al recupero delle somme relative alle spese di progettazione, qualora le opere previste dalle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 non vengano realizzate per indisponibilità di finanziamenti o per altre comprovate cause sopravvenute che rendano impossibile la realizzazione dell'opera.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento agli interventi finanziati con spese a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria Generale Straordinaria.

Art. 9

1. In deroga alla disciplina dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e nei limiti degli indici parametrici definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ai proprietari, in possesso di tutti i requisiti di legge, di immobili inclusi negli ambiti edilizi di intervento unitario di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 30/77 e alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, spettano i contributi a totale copertura delle spese di progettazione, direzione lavori e di esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 30/77, nonché delle spese di progettazione delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della medesima legge regionale n. 30/77.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi già appaltati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

1. Non si fa luogo alla dichiarazione di decadenza dai contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora, successivamente alla scadenza dei termini di ultimazione dei lavori, il Comune o la Segreteria Generale Straordinaria, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano dato corso all'esecuzione di interventi connessi con la riparazione dell'immobile ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 30/77, come inserito dall'articolo 14 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e integrato dall'articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

2. Nei casi di cui al comma 1, i provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi,

eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite su domanda da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nei casi di cui al comma 1 la mancata ultimazione dei lavori relativi all'intervento principale di riparazione assistito dai benefici, entro il nuovo termine fissato da apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente all'ultimazione dell'intervento indicato al comma 1, comporta la decadenza di diritto dal contributo ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-96 e del bilancio per l'anno 1994.

Art. 11

1. L'articolo 105 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Art. 105

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l'occupazione temporanea e l'acquisizione delle aree di cui all'articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 879».

2. In relazione al disposto del comma 1, la denominazione del capitolo 8728 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-96 e del bilancio per l'anno 1994 è così sostituita: «Sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per le spese relative all'occupazione temporanea ed all'acquisizione delle aree di cui all'articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 879».

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 8728 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

Art. 12

1. All'articolo 38 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, dopo le parole «con autorizzazione edilizia provvisoria», sono aggiunte le parole «ovvero con concessione edilizia».

2. Nei casi di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, come modificato dal comma 1, i provvedimenti di diniego eventualmente adottati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e le domande relative vengono riesaminate ai fini della concessione del contributo.

Art. 13

(ABROGATO)

Art. 14

(ABROGATO)

Art. 15

1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, pervenute alla Segreteria Generale Straordinaria entro il 31 marzo 1992, sono valide agli effetti della concessione del relativo finanziamento regionale, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

2. I provvedimenti di diniego dei benefici sulle domande di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 2/82, eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.

Art. 16

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge i cui beneficiari abbiano, a seguito di domanda, ottenuto l'incremento dei parametri di cui all'articolo 2 del DPGR n. 066/Pres. del 26 gennaio 1978, dopo la concessione dei contributi di cui al Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Art. 17

1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168, nei confronti di coloro che abbiano ottenuto, anteriormente alla predetta data, l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune ed intendano ritrasferirlo, per motivi connessi alla irreperibilità di unità immobiliari, previo rilascio di una nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.

2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1 è stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(ABROGATO)

Art. 19

(ABROGATO)

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1995, n. 10 (Suppl. Str. B.U.R. 7/20.2.95)

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.

Art. 1

(Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 e dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57)

1. All'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2 bis. Per il porto di Porto Nogaro possono rientrare nei programmi di investimento, ed essere pertanto ammesse a finanziamento, le spese relative ai lavori di manutenzione ordinaria di opere, impianti ed attrezzature».

2. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, dopo le parole «programmi di investimento», le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10».

3. Per ciò che attiene i programmi di investimento di Porto Nogaro, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 22/1987, come integrato dal comma 1, sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute dal 1° gennaio 1994.

4. Gli oneri conseguenti all'applicazione del disposto dell'articolo 5 della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dal comma 2, e del comma 3 del presente articolo fanno carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dall'articolo 65, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, **n. 8.**

Art. 2

(ABROGATO)

Art. 3

(Modificazione degli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:

«2. L'Amministrazione regionale cura direttamente, tramite i propri organi ed uffici, l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative previste dal comma 1, ovvero può ricorrere, mediante la stipula di apposite convenzioni, alle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed a istituzioni universitarie».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati e di istituzioni universitarie».

3. Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come sostituiti dai commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, a fronte degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 50/1993; la denominazione del precitato capitolo 865 è sostituita dalla seguente: «Spese per le convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed istituzioni universitarie per l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative per lo sviluppo dei territori montani e per l'attuazione di progetti specifici che si inquadrano nei programmi di intervento comunitario – fondi statali».

Art. 4

(Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione)

1. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58 e modificato dall'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, termine da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1994 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1995.

2. Tutti i riferimenti riportati nelle leggi regionali connessi alla scadenza della Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli, compreso quello relativo alla rinnovabilità degli incarichi di

cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 5, sono modificati nei termini sopra riportati.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

Art. 5

(Modificazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 e della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30)

1. L'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57, è abrogato.

2. Tutti i pagamenti non ancora effettuati e conseguenti ad obbligazioni assunte ed in essere vengono ricondotti al regime di pagamento previsto dalle ordinarie norme di contabilità regionale e statale.

3. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi alla contabilità speciale prevista dall'articolo 8 della legge regionale n. 57/1981 si intendono modificati nel senso indicato al comma 2.

4. Tutti i riferimenti, contenuti nelle varie leggi regionali, relativi ad interventi disposti mediante aperture di credito e ordini di accreditamento a favore del Segretario Generale Straordinario sono modificati prevedendosi, da parte dell'Amministrazione regionale, non più l'obbligatorietà dell'emissione dell'ordine di accreditamento ma solo la facoltà di emetterlo, in alternativa ad altra forma di pagamento.

5. È abrogata ogni disposizione in contrasto con i commi precedenti.

6. In via di interpretazione autentica, il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 32, si intende applicabile soltanto qualora la nomina a Segretario Generale Straordinario venga conferita ad un funzionario in posizione di comando o distacco o per chiamata.

7. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 30/1982, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale n. 32/1984, è abrogato.

Art. 6

(Autofinanziamento regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere a reperire risorse per far fronte al disavanzo conseguente all'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 502/92, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 7

(Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 65/1976)

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è sostituito dal seguente:

«I contributi di cui all'articolo precedente potranno essere concessi per superfici minime di un ettaro in territorio di pianura, oppure di 0,5 ettari in territorio di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui».

Art. 8

(Prosecuzione attività del Consorzio per la Scuola musicisti di Spilimbergo)

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è autorizzata, ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, entro e non oltre il 31 dicembre 1995, la prosecuzione nelle forme consortili fra enti locali dell'attività esercitata dal Consorzio per la Scuola musicisti di Spilimbergo.

2. Rimane confermata, nei limiti temporali di cui al comma 1, la competenza degli enti partecipanti al Consorzio e dell'Amministrazione regionale rispettivamente al versamento delle quote consortili ed al finanziamento degli interventi.

3. Gli attuali organi del Consorzio di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1995.

Art. 9

(Modificazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 60/1976)

1. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, viene sostituito dal seguente:

«I finanziamenti possono essere altresì utilizzati, nella misura massima del cinquanta per cento, anche per la corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti finalizzati di valorizzazione e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l'apertura al pubblico».

Art. 10

(Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 27/1971)

1. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) assolvere alle funzioni di organo tecnico scientifico della Direzione regionale dell'istruzione, delle attività e beni culturali».

Art. 11

(ABROGATO)

Art. 12

(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.

Art. 13

(Modificazione dell'articolo 93 della legge regionale n. 75/1982)

1. Al quarto comma dell'articolo 93 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come integrato dal

comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, le parole «può essere prorogato dal Direttore provinciale dei lavori pubblici nei casi di proroga o rinnovo della concessione edilizia» sono sostituite dalle parole «può essere prorogato o nuovamente fissato dal Direttore provinciale dei servizi tecnici, su motivata istanza del richiedente e per ragioni obiettive indipendenti dalla volontà del richiedente».

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1995.

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, N. 29 (suppl. Str. B.U.R. 19/16.8.96)

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 1

(OMISSIS)

Art. 61

(Disposizioni finanziarie per il completamento dell'opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia)

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, la somma di lire 135.903.175.756, disponibile sul "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato" e corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 22 della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 febbraio 1996, n. 13, per lire 135.000 milioni è impiegata a copertura degli interventi autorizzati con l'articolo 78, commi da 1 a 6, e per lire 903.175.756 riaffluisce al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia".

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 58/1990, la somma di lire 6.600 milioni, disponibile sul capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 febbraio 1996, n. 14, riaffluisce al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia".

3. Gli importi relativi alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 2005 con il comma 6 dell'articolo 79 sul limite di impegno ivi indicato riaffluiscono al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato" nella misura di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni dal 2006 al 2009.

(OMISSIS)

Art. 78

(Rifinanziamenti con fondi statali di interventi nelle zone terremotate)

1. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata 8606 rubrica n. 29 – programma 4. 1. 1 – 1.1.142.2.01.01. - spese e compensi, anche a titolo di rimborso, per incarichi, collaborazioni, rilevazioni, accertamenti e collaudi, ivi comprese quelle per il pagamento del trattamento di missione a personale estraneo all'amministrazione e quelle necessarie per il funzionamento di comitati, commissioni o gruppi di consulenza o coordinamento, nonché rimborsi ai comuni per spese relative alla progettazione, direzione lavori ed assistenza delle opere di riparazione degli edifici non irrimediabilmente danneggiati art. 2 L.R. 7.6.1976 n. 17, art. 16 L.R. 21.7.1976 n. 33, art. 14 L.R. 27.8.1976 n. 46, art. 2, comma 2, L.R. 4.7.1979 n. 35, art. 1, comma 3, art. 12, comma 7, art. 16 L.R. 18.12.1984 n. 53, art. 63 L.R. 19.12.1986 n. 55, art. 96 L.R. 2.5.1988 n. 26, art. 9 L.R. 13.5.1988 n. 30, art. 2, comma 2, L.R. 7.9.1990 n. 44, art. 104, comma 5, L.R. 18.10.1990 n. 50, art. 5, commi 1, 2, L.R. 27.12.1991 n. 64, artt. 92, 111 L.R. 8.6.1993 n. 37 – aut. fin.: art. 8, comma 1, L.R. 7.9.1990 n. 44, art. 2, comma 3, L.R. 29.12.1990 n. 58, art. 141, comma 17, L.R. 8.6.1993 n. 37

CD 1995	-
1996	5.000.000.000
1997	-
<u>1998</u>	<u>-</u>
TOTALE	5.000.000.000

2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata 8660 rubrica n. 29 – programma 4. 1. 1 – 2.1.232.3.08.27. – finanziamenti per l'attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici artt. 8, 10 L.R. 20.6.1977 n. 30, art. 40 L.R. 23.12.1977 n. 63, e successive modificazioni e integrazioni, art. 4, comma 7, artt. 52, 55, 66 L.R. 4.7.1979 n. 35, art. 1 L.R. 10.12.1981 n. 81, art. 8 L.R. 2.9.1980 n. 45 come modificato dall'art. 44 L.R. 18.12.1984 n. 53, art. 62 L.R. 18.12.1984 n. 53, art. 3, commi 3, 4, L.R. 7.9.1990 n. 44, art. 19, punto 4), art. 26, punto 4), art. 43, punto 4), art. 67, punto 4), art. 105, punto 4), L.R. 18.10.1990 n. 50, art. 2 L.R. 8.6.1993 n. 37 ed artt. 3,4,11,12, c 1,14,15, c 1,21,24, art. 28, punto 0), L.R. 8.6.1993 n. 37 31,32,33,34,36,37,42,50, c 3,84,89,95,97, art. 98 L.R. 8.6.1993 n. 37 99,104,106,108 e 125, c 2 – aut. fin.: art. 9, comma 1, L.R. 7.9.1990 n. 44, art. 2, comma 1, L.R. 29.12.1990 n. 58, art. 61, comma 1, L.R. 7.9.1992 n. 30, art. 2 l. 1992 n. 34, art. 141, comma 5, L.R. 8.6.1993 n. 37

CD 1995	-
1996	90.000.000.000
1997	-
<u>1998</u>	<u>-</u>
TOTALE	90.000.000.000

3. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di

previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata 8677 rubrica n. 29 – programma 4. 1. 1 – 2.1.242.3.08.15. – finanziamenti per il ripristino di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario, religioso, sociale, culturale e sportivo-ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma, nonché per il mutamento della destinazione d'uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento art. 75, comma 1, punto 1), art. 75, commi 3, 1, punto 5), L.R. 23.12.1977 n. 63 come inserito dall'art. 23 L.R. 19.12.1986 n. 55, art. 47 L.R. 4.7.1979 n. 35, art. 43 L.R. 19.12.1986 n. 55, art. 81 L.R. 2.5.1988 n. 26, artt. 30, 48 L.R. 18.10.1990 n. 50, art. 40 L.R. 8.6.1993 n. 37 – aut. fin.: art. 2, comma 11, L.R. 29.12.1990 n. 58, art. 141, comma 10, L.R. 8.6.1993 n. 37

CD 1995	–
1996	2.000.000.000
1997	–
<u>1998</u>	<u>–</u>
TOTALE	2.000.000.000

4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata 8678 rubrica n. 29 – programma 4. 1. 1 – 2.1.242.3.08.15. – finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, ovvero per l'acquisto di immobili in sostituzione degli stessi, nonché per la ricostruzione di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario, religioso e sportivo-ricreativo, non di competenza comunale art. 75, comma 1, punto 2), L.R. 23.12.1977 n. 63 come modificato dall'art. 8 L.R. 17.6.1978 n. 70, art. 75, comma 3, L.R. 23.12.1977 n. 63, art. 47 L.R. 4.7.1979 n. 35, art. 43 L.R. 19.12.1986 n. 55, art. 32 L.R. 8.6.1993 n. 37 – aut. fin.: art. 141, comma 18, L.R. 8.6.1993 n. 37

CD 1995	–
1996	2.000.000.000
1997	–
<u>1998</u>	<u>–</u>
TOTALE	2.000.000.000

5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata 8680 rubrica n. 29 – programma 4. 1. 1 – 2.1.234.3.08.15. – finanziamenti per la costruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta urgente ed indilazionabile per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti art. 75, comma 1, punto 4), L.R. 23.12.1977 n. 63 come modificato dall'art. 23 L.R. 19.12.1986 n. 55, art. 75, comma 3, L.R. 23.12.1977 n. 63

CD 1995	–
1996	20.000.000.000
1997	–
<u>1998</u>	<u>–</u>
TOTALE	20.000.000.000

6. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata 8714 rubrica n. 29 – programma 4. 1. 1 – 2.1.232.3.08.29. – finanziamenti per l’attuazione del piano di intervento urbanistico edilizio sul complesso castellano di colloredo di monte albano commi 3,4,5 e 8, artt. 4, 5 L.R. 30.12.1991 n. 66 – aut. fin.: art. 10, comma 3, L.R. 30.12.1991 n. 66

CD 1995	–
1996	16.000.000.000
1997	–
<u>1998</u>	<u>–</u>
TOTALE	16.000.000.000

7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata 8961 rubrica n. 30 – programma 4. 1. 2 – 2.1.280.5.12.32. - fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del friuli-venezia giulia

CD 1995	–
1996	7.503.175.756
1997	–
<u>1998</u>	<u>–</u>
TOTALE	7.503.175.756

LEGGE REGIONALE 19 settembre 1996, n. 40 (Suppl. Str. B.U.R. 26/20.9.96)

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

Art. 1

1. In considerazione dei maggiori costi per oneri fiscali delle opere assistite dai contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, conseguenti alla cessazione del beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 40 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa ammissibile a contributo è incrementata della percentuale del quattro per cento.

2. L’aliquota percentuale indicata al comma 1 è applicata:

- a) al costo determinato ai sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modifiche ed integrazioni, per gli alloggi e, rispettivamente, per i vani adibiti ad attività produttiva, nel caso di opere di ricostruzione assistite dai contributi della citata legge regionale 63/1977;
- b) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere di riparazione e di consolidamento antisismico degli edifici assistite dai contributi previsti rispettivamente dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 13 maggio 1988, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- c) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere assistite dai contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, relative al consolidamento, ripristino, ricostruzione e nuova costruzione di muri di sostegno finalizzati alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici;
- d) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere assistite dai contributi previsti dagli articoli 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e 81 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e loro successive modificazioni ed integrazioni, intese ad eliminare fenomeni di infiltrazione d'acqua dagli edifici riparati o ricostruiti con i benefici delle leggi regionali 30/1977 e 63/1977 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'incremento contributivo previsto dal comma 1 è riconosciuto limitatamente:

- a) ai soggetti titolari dei contributi previsti dall'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai soggetti titolari dei contributi previsti dal capo III della legge regionale 30/1977 purché essi stessi, o i loro danti causa, occupassero l'immobile alla data degli eventi sismici;
- c) ai soggetti titolari dei contributi previsti dai capi I e III del titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) ai soggetti titolari dei contributi previsti dalla legge regionale 30/1988;
- e) ai soggetti titolari dei contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 45/1980 e successive modifiche ed integrazioni, purché finalizzati a riparare o a ricostruire edifici assistiti dai contributi richiamati alle lettere a), b) e c);
- f) ai soggetti titolari dei contributi previsti dagli articoli 30 della legge regionale 26/1988 e 81 della legge regionale 50/1990 e loro successive modificazioni ed integrazioni, purché finalizzati ad eliminare fenomeni di infiltrazioni di acqua dagli edifici riparati o ricostruiti con i contributi richiamati alle lettere a), b) e c).

4. I contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 3 possono essere rideterminati applicando la maggiorazione prevista dal comma 1, su domanda da presentarsi all'autorità concedente entro centoventi giorni dalla predetta data, a favore dei beneficiari che alla medesima data abbiano in corso lavori non assistiti dal beneficio dell'esenzione IVA in forza dell'articolo 2 terdecies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi pubblici per i quali l'IVA dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori deve intendersi compresa, in via di interpretazione autentica, nel contributo.

Art. 2

1. Il divieto di cumulo previsto dall'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno presentato la domanda di contributo ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988, per la riparazione di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici del 1976 qualora in favore del medesimo nucleo familiare sia già stato concesso, nei limiti dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento danni di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e comunque per un importo non superiore a lire 6 milioni, un beneficio ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 30/1977.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano soltanto nei casi in cui, attraverso l'intervento di riparazione attuato, non sia stata conseguita la ricettività abitativa minima secondo le previsioni di cui al DPGR 5 agosto 1977, n. 1615/Pres.

Art. 3

1. Sono fatti salvi i benefici contributivi di cui all'articolo 19 della legge regionale 2/1982, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988, concessi a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato da familiari conviventi, in tempo utile e per atto tra vivi, la proprietà piena ed esclusiva di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, già posseduto precedentemente a titolo di usufrutto parziale, sempreché l'unità immobiliare dopo l'intervento venga utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze abitative del richiedente.

2. Il disposto di cui al comma 1 trova altresì applicazione qualora in favore dell'immobile danneggiato sia stato concesso un contributo ai sensi della legge regionale 30/1977, non superiore a lire 6 milioni.

3. Il beneficio contributivo riconosciuto ai sensi del comma 1 è rideterminato d'ufficio detraendo l'ammontare del contributo erogato di cui al comma 2.

Art. 4

1. Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 30/1977, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non più titolari dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici per averlo alienato, successivamente alla data del 6 maggio 1976, in favore di uno o più familiari conviventi, ovvero in favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela di primo grado.

Art. 5

1. I benefici di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 30/1977, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 2/1982, all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26/1988, e agli articoli 2 e 72 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono estesi agli interventi di recupero statico e funzionale di edifici comunque acquisiti al patrimonio disponibile dei Comuni alla data del 31 dicembre 1994 per destinarli al soddisfacimento delle finalità previste dalle predette disposizioni.

Art. 6

1. In via di interpretazione autentica, sono compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 30/1977, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 2/1982, anche gli

edifici di proprietà dei Comuni ed adibiti ad uso ricettivo.

Art. 7

1. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, in favore di acquirenti 'mortis causa' di edifici danneggiati dagli eventi sismici destinati ad uso di abitazione, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 8

1. L'importo delle penali per ritardata esecuzione dei lavori, eventualmente trattenuto sui corrispettivi delle imprese esecutrici degli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, è versato al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 9

1. La Segreteria generale straordinaria è riordinata nei seguenti Servizi:

- a) Servizio degli affari amministrativi e contabili;
- b) Servizio degli affari generali e della consulenza;
- c) Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici.

2. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Segreteria generale straordinaria fornendo altresì il relativo supporto ai Servizi ad indirizzo tecnico, ed in particolare esercita le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) e q) della legge regionale 13 luglio 1990, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Servizio degli affari generali e della consulenza esercita le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere e), h) e p) della legge regionale 31/1990 e successive modifiche ed integrazioni; cura altresì l'elaborazione dei testi normativi di iniziativa giuntale nelle materie di competenza della Segreteria generale straordinaria, l'aggiornamento della raccolta dei testi normativi sulla ricostruzione, la trattazione degli affari contenziosi in collegamento con l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Giunta regionale, l'attività di riscontro ai rilievi degli organi di controllo sui provvedimenti amministrativi della Segreteria generale straordinaria in collegamento con i Servizi competenti e fornisce altresì il supporto giuridico-amministrativo ai diversi Servizi della Segreteria generale straordinaria al fine di un corretto svolgimento dell'azione amministrativa; provvede inoltre alla trattazione degli affari concernenti il personale, l'organizzazione interna, i servizi generali ed i servizi di economato.

4. Il Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici cura gli adempimenti già facenti capo alla contabilità speciale soppressa dall'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, nonché quelli di carattere tecnico della Segreteria generale straordinaria ed in particolare esercita le competenze indicate dall'articolo 3, comma 1, lettere i), l), m), n) ed o), della legge regionale 31/1990 e successive modifiche ed integrazioni; esprime pareri tecnico-economici sui progetti degli interventi finanziati con spesa a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria generale straordinaria; provvede al rilascio del visto di congruità per gli acquisti, le forniture ed i servizi di competenza della Segreteria generale straordinaria; cura la formazione e l'aggiornamento dei prezzari regionali per la concessione dei contributi e dei finanziamenti con spesa a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria generale

straordinaria; coordina le attività connesse all'esercizio dei compiti consultivi affidati all'Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedendo altresì al pagamento delle competenze spettanti ai componenti esterni dell'Organo stesso e attende allo svolgimento dell'attività contrattuale della Segreteria generale straordinaria, esclusa quella rientrante nella competenza di altri Servizi.

5. Al fine di raccogliere e diffondere a livello nazionale ed internazionale la documentazione legislativa, amministrativa, tecnica e progettuale elaborata nell'ambito del processo della ricostruzione, la Segreteria generale straordinaria, oltre ai servizi di cui al comma 1, si avvale di due dirigenti con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità di cui all'articolo 53 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

6. Alla Segreteria generale straordinaria è preposto il Segretario generale straordinario, equiparato a Direttore regionale.

7. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Segretario generale straordinario e dei dirigenti preposti ai Servizi di cui al comma 1, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di sostituzione.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore delegato alla ricostruzione presenta alla Giunta regionale una proposta di accorpamento con altra Direzione regionale, in modo da valorizzare la positiva esperienza e le professionalità maturate nella ricostruzione del Friuli terremotato.

9. Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e modificato dall'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, termine da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1996 dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 8, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1998.

10. (ABROGATO)

11. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'1 gennaio 1997.

Art. 10

1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, che abbiano in essere incarichi e contratti d'opera previsti dall'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, hanno facoltà, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) qualora dispongano di posti vacanti nella pianta organica, appartenenti alle qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera, di provvedere alla copertura dei suddetti posti vacanti, mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

b) qualora abbiano esaurito le possibilità di cui alla lettera a), di istituire nella propria pianta organica, in deroga alle norme vigenti in materia di impiego presso gli enti locali, un ruolo soprannumerario comprendente le qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera e di provvedere alla copertura dei suddetti posti d'organico mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. I soggetti titolari degli incarichi e contratti d'opera hanno titolo all'inquadramento in ruolo di cui al

comma 1, lettere a) e b), subordinatamente alle seguenti condizioni, in deroga al limite massimo di età previsto per l'accesso alle pubbliche amministrazioni e con riferimento al titolo di studio posseduto:

- a) che siano forniti del titolo di studio e degli altri requisiti professionali richiesti per l'accesso alla qualifica funzionale corrispondente;
- b) che abbiano superato un apposito esame di idoneità, costituito da un esame-colloquio, da sostenersi innanzi ad una commissione comunale all'uopo sostituita;
- c) che siano titolari del rispettivo incarico o contratto d'opera alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni disciplinano con propria deliberazione consiliare esecutiva la composizione ed il funzionamento della commissione comunale d'esame.

4. I Comuni di cui al comma 1 riservano i posti che si rendano vacanti in organico al riassorbimento del personale collocato nel ruolo soprannumerario, appartenente alla corrispondente qualifica funzionale.

5. Le spese derivanti dall'inquadramento dei titolari di contratti d'opera, limitatamente agli oneri fissi e continuativi, sono rimborsate ai Comuni da parte dell'Amministrazione regionale fino al 31 dicembre 2000. Fino alla medesima data sono, altresì, rimborsate ai Comuni le spese per il personale di ruolo destinato a sostituire quello inquadrato in base al presente articolo che sia cessato dal servizio per dimissioni o per altre ragioni.

6. I rimborsi di cui al comma 5 e nei limiti ivi indicati sono riconosciuti altresì ai Comuni delimitati quali disastri e gravemente danneggiati qualora ricomprendano nella propria pianta organica soggetti già titolari degli incarichi e dei contratti d'opera e inquadrati nel ruolo soprannumerario, di cui al comma 1, lettera b), di altri Comuni ed ivi trasferiti, anche qualora prestino in via temporanea la propria attività lavorativa in Comuni diversi da quello di appartenenza sulla base di un rapporto convenzionale a termine.

7. A far tempo dall'1 gennaio 1997 cessano i rimborsi a favore dei Comuni che si avvalgono degli incarichi e dei contratti d'opera di cui all'articolo 6 della legge regionale 37/1987.

Art. 11

1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, che abbiano tuttora in essere rapporti d'impiego temporaneo ai sensi degli articoli 35 della legge regionale 30/1977 e 67 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con personale che sia risultato idoneo allo speciale esame di idoneità previsto dall'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, hanno facoltà di istituire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un ruolo soprannumerario ad esaurimento per la sistemazione in ruolo di detto personale, in esenzione dal limite massimo di età.

2. Al personale assunto ai sensi del presente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico in vigore per i dipendenti degli enti locali di pari qualifica funzionale, in deroga ai limiti derivanti dalla tipologia dei Comuni, di cui all'articolo 2 delle norme emanate con DPR 25 giugno 1983, n. 347, ed all'articolo 21 del DPR 13 maggio 1987, n. 268.

3. Il riassorbimento dei posti soprannumerari ha luogo con le cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo o con la collocazione in posti d'organico vacanti.

4. Il servizio reso presso gli enti locali nei rapporti di impiego temporaneo per le esigenze della ricostruzione è riconosciuto ad ogni effetto al personale inquadrato in forza del presente articolo.

5. Le spese derivanti dall'inquadramento del personale soprannumerario sono rimborsate ai Comuni, limitatamente agli oneri fissi e continuativi, da parte dell'Amministrazione regionale fino al 31 dicembre 2000. Fino alla medesima data sono, altresì, rimborsate ai Comuni le spese per il personale di ruolo destinato a sostituire quello inquadrato in base al presente articolo che sia cessato dal servizio per dimissioni o per altre ragioni.

6. I rimborsi di cui al comma 5 e nei limiti ivi indicati sono riconosciuti altresì ai Comuni, delimitati quali disastri e gravemente danneggiati, qualora ricomprendano nella propria pianta organica soggetti di cui al comma 1 di altri Comuni ed ivi trasferiti.

Art. 12

1. Con effetto dall'1 gennaio 1994 cessano di trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la compilazione degli elenchi e l'approvazione degli stessi, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, relativi ad edifici danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale.

2. In via transitoria continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, relative alla stipula da parte dei soggetti interessati della prevista convenzione per la conservazione dello stato degli edifici e la loro destinazione a tutela dei valori che rappresentano, nonché per l'utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari. In via transitoria, continuano altresì a trovare applicazione tutte le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, qualora alla data dell'1 gennaio 1994 risulti essere già stata emessa la deliberazione della Giunta regionale ivi prevista al terzo comma, nell'ambito del procedimento di approvazione degli elenchi degli edifici rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale.

3. I titolari degli edifici oggetto di cancellazione dagli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, che abbiano titolo a conseguire le provvidenze recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate, possono presentare la relativa domanda entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione ed il progetto esecutivo o il contratto di acquisto entro il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di contributo, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

4. Sono fatti salvi i rapporti contrattuali ed i relativi atti amministrativi assunti in regime di proroga della convenzione generale di affidamento dei lavori vigente al 31 dicembre 1992 stipulata dall'Amministrazione regionale per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977.

5. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi della legge regionale 30/1977, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 53/1984, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati dall'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per la riparazione degli edifici situati nel territorio dei Comuni dichiarati danneggiati, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 30/1977.

Art. 13

1. In via di interpretazione autentica, i parametri di convenienza economica stabiliti con DPGR 25 gennaio 1980, n. 072/SGS, per il recupero e la valorizzazione degli edifici schedati e catalogati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, non si applicano per le opere finalizzate ad assicurare il completamento ed a garantire l'agibilità di immobili di proprietà pubblica e destinati a fini pubblici o a pubblico servizio.

Art. 14

1. Al fine di valorizzare e diffondere la corretta esecuzione delle opere di recupero e restauro dei principali valori ambientali, storici e culturali connessi con l'architettura locale, danneggiati dal terremoto, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi da attuare per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, promuove la realizzazione di interventi-guida, che costituiscono significativa rappresentazione dell'azione regionale di settore nonché riferimento per metodologie di recupero e per un mirato uso dei materiali, anche in relazione alle diverse aree del territorio regionale.

2. Per l'attuazione del comma 1, la Segreteria generale straordinaria, d'intesa con la Direzione regionale dell'istruzione e cultura e con l'Ente sviluppo artigianato, individua gli interventi da realizzare nonché le relative modalità operative ed i soggetti esterni all'Amministrazione regionale da coinvolgere.

3. Per assicurare, nei singoli interventi, le finalità di valorizzazione e diffusione di cui al comma 1, possono essere stipulate convenzioni con associazioni professionali, enti ed istituzioni economiche, culturali e scientifiche, pubbliche e private, operanti nel territorio regionale.

4. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi che riguardano, di regola, il recupero-restauro dell'intero edificio, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dei limiti di spesa.

5. I maggiori oneri per le finalità di valorizzazione e diffusione degli interventi di cui al comma 1, trovano copertura, nel limite di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1996-1998 e del bilancio di previsione 1996, che presenta la dovuta disponibilità.

Art. 15

1. È stabilito il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di contributo o di finanziamento che in precedenza si potevano inoltrare ai Comuni o alla Segreteria generale straordinaria, sulle diverse leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, senza limiti temporali ovvero entro termini stabiliti non a data fissa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle domande intese ad ottenere i benefici richiamati dalla presente legge nonché alle domande intese ad ottenere i contributi in conto interessi e i contributi pluriennali costanti, anche capitalizzati.

Art. 16

1. Al comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 26/1988, come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 48/1991, le parole «Entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'anticipazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tre mesi dalla data del compimento delle procedure di cessione in proprietà delle unità immobiliari agli aventi diritto».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1988.

Art. 17

1. Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 41 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è prorogato al 31 dicembre 2000.

2. Entro il termine indicato al comma 1 vanno conclusi, con atto di formale ricognizione, i procedimenti di occupazione delle aree destinate agli insediamenti abitativi provvisori e al deposito dei materiali di risulta e devono essere almeno iniziati i lavori di rimessa in pristino delle aree medesime in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari.

3. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1 senza che i Comuni abbiano dato inizio ai lavori di rimessa in pristino delle aree, le spese per la corresponsione dell'indennità di occupazione, nonché quelle di ripristino e ristabilimento dei confini delle aree predette sono a carico dei Comuni interessati.

4. Lo stesso termine perentorio del 31 dicembre 2000 si applica, con le conseguenze previste al comma 3, anche ai procedimenti di acquisizione di aree previsti dall'articolo 78 della legge regionale 26/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 9.

Art. 18

(ABROGATO)

Art. 19

(ABROGATO)

Art. 20

1. Le disposizioni previste dall'articolo 130 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono estese, nei limiti ed alle condizioni ivi previsti, agli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzate con i contributi della legge regionale 63/1977, sempreché le unità ricostruite siano cedute in proprietà dal Comune ai singoli soci di cooperative edilizie non oltre la data del 31 dicembre 1998.

Art. 21

1. Le attrezzature e i mezzi tecnici acquistati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 67, messi a disposizione dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Udine e Pordenone sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà agli stessi.

2. I beni mobili e le attrezzature d'uso scolastico acquisiti, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, dalle Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone, con aperture di credito a favore dei propri Presidenti, sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà agli Istituti scolastici destinatari o agli Enti locali competenti.

Art. 22

1. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 63/1977, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 45/1980, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i provvedimenti ablatori siano diretti contro immobili assoggettati a vincolo storico-artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939,

n. 1089, avuto riguardo all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, non è richiesto il nulla-osta dell'amministrazione titolare della competenza storico-artistica».

Art. 23

1. All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Negli stessi termini indicati al comma 1, il diritto di prelazione può essere esercitato anche dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, abbiano ottenuto in assegnazione provvisoria le unità immobiliari ricostruite; essi sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri di cui all'articolo 29 e graduati, nell'ordine:

- a) in base alla data dell'atto di assegnazione provvisoria;
- b) in base alla consistenza del nucleo familiare;
- c) in base all'età del componente più anziano della famiglia».

Art. 24

1. All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione altresì per i vani destinati ad uso produttivo».

Art. 25

1. All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12 bis. Per gli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, la cessione delle unità immobiliari ricostruite è subordinata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale ed il proprietario dell'immobile, intesa a rendere accessibili in via permanente al pubblico, per la visita, gli androni d'ingresso, i cortili interni e, in genere, gli spazi di uso comune posti al piano terra degli edifici stessi».

Art. 26

1. Dopo il comma 17 dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, è aggiunto il seguente:

«17 bis. In considerazione delle particolari soluzioni architettoniche e distributive connesse alla tutela e valorizzazione degli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione in proprietà delle unità immobiliari comprese in tali edifici, il costo totale dell'intervento di cui al comma 1 è ridotto del trenta per cento. La riduzione predetta non si applica oltre la seconda unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso con riferimento al nucleo familiare dell'avente diritto alla cessione in proprietà. La medesima riduzione non si applica in ogni caso ai soggetti titolari dei contributi di cui agli articoli 48 e 49».

Art. 27

1. All'articolo 27, comma 18 sexies, della legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 8 della

legge regionale 37/1993, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto immobiliare soggetti ad autorizzazione governativa secondo le norme del codice civile».

Art. 28

1. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge regionale 63/1977, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 53/1984, è sostituito dal seguente:

«Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti, od altre comprovate cause, impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, può dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di ripristinare l'attività produttiva, autorizzando, anche in corso d'opera, nei locali ricostruiti o in parte di essi, l'avvio di altra attività, da esercitarsi anche sotto una diversa impresa».

Art. 29

1. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 30 e 36 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni sono autorizzati ad introitare nei bilanci comunali i corrispettivi delle cessioni, effettuate ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 35/1979, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge regionale 37/1993, aventi ad oggetto gli alloggi ricevuti in donazione da enti, istituti, associazioni e governi nell'ambito della solidarietà nazionale ed internazionale conseguente agli eventi sismici del 1976, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere pubbliche, di interventi di edilizia abitativa o di infrastrutture di sviluppo economico e sociale.

2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti di introito ai bilanci comunali dei corrispettivi di cessione degli alloggi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 1.

Art. 30

1. Le domande eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 46 bis della legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 31 della legge regionale 35/1979 e modificato dell'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, dai successori per causa di morte dei soggetti indicati agli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 63/1977 e 3 della legge regionale 45/1980, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte valide agli effetti della concessione dei benefici richiesti anche in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 15 della legge regionale 26/1988, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La concessione dei contributi indicati al comma 1 è subordinata alla presentazione di una domanda di riesame della pratica alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presentazione della domanda indicata al comma 2 produce l'effetto dell'annullamento del diniego di contributo pronunciato sulla domanda originaria dalla Segreteria generale straordinaria prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

1. I soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'articolo 30 della succitata legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 37/1993, gli alloggi realizzati negli ambiti di intervento unitario, rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, possono esercitare tale diritto, senza necessità di autorizzazione regionale, anche in un Comune diverso purché compreso fra quelli delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30/1977.

2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere esercitato nei confronti degli alloggi compresi negli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico- artistico, ai sensi della legge 1089/1939, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32

1. In via di interpretazione autentica, l'Amministrazione regionale può assumere a proprio carico, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, anche le spese concernenti l'acquisizione di aree effettivamente occupate per la realizzazione di opere di urbanizzazione ancorché esterne alle delimitazioni di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), della medesima legge regionale 63/1977.

Art. 33

1. All'articolo 75, primo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

«5 bis) il completamento funzionale degli edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni».

2. La categoria di intervento indicata dall'articolo 75, primo comma, numero 5 bis), della legge regionale 63/1977, come inserito dal comma 1 del presente articolo, è ammessa a finanziamento, anche in deroga all'articolo 55 della legge regionale 53/1984.

Art. 34

1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, sono altresì compresi interventi di completamento di strutture adibite a caserme, ancorché già finanziate con i benefici previsti dal medesimo articolo, volti a realizzare ulteriori alloggi di servizio e le spese relative alla sicurezza in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 35

1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 546/1977, limitatamente agli immobili realizzati con le provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni e agli interventi di recupero statico e funzionale di cui al capo II della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, attuati con intervento diretto dell'ente pubblico, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità o agibilità avuto riguardo alla normativa vigente all'atto del rilascio della concessione edilizia.

Art. 36

1. Le deliberazioni regionali di autorizzazione di spesa assunte antecedentemente alla data di entrata

in vigore della presente legge per le finalità di cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni sono valide anche ai fini del finanziamento di interventi di ricostruzione di alloggi purché siano rispettate le finalità del finanziamento stesso.

Art. 37

1. La proprietà di alloggi non adeguati alle esigenze del nucleo familiare dei richiedenti i benefici di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, in pendenza del procedimento contributivo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1988, non costituisce condizione ostativa al fine della concessione dei benefici richiesti.

2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi richiesti assunti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità al comma 1.

2 bis. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 2, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 38

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, per il conseguimento dei benefici di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti di acquisto stipulati a seguito di specifiche autorizzazioni di competenza statale e tardivamente presentati, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Con riferimento al comma 1, i provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi a fronte degli atti di acquisto ivi indicati.

Art. 39

1. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, si applicano altresì agli aventi diritto ai contributi annui costanti di cui all'articolo 16 della legge regionale 30/1988.

2. Il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura dell'otto per cento.

3. In deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 30 della legge regionale 55/1986, i soggetti che già si trovino nelle condizioni di aver compiuto i sessant'anni di età e di essere già beneficiari di un contributo annuo costante, possono richiedere il beneficio della capitalizzazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 40

1. Quando, a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici di proprietà di soggetti richiedenti i benefici di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 30/1988, non sia stato possibile dar corso all'adeguamento antisismico dei predetti immobili, i benefici richiesti possono essere riconosciuti per l'effettuazione dell'intervento alternativo di ricostruzione dell'edificio medesimo.

2. A tal fine la domanda prodotta entro i termini è valida ai fini della concessione del contributo previsto dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 30/1988 per la ricostruzione dell'immobile.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche a coloro che abbiano intrapreso l'intervento di ricostruzione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41

1. In via di interpretazione autentica, la non difformità alle vigenti disposizioni urbanistiche, alla data di effettuazione dell'intervento, delle opere già realizzate, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30/1988, è attestata in via generale da dichiarazione del Sindaco-funziionario delegato.

Art. 42

1. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 56 della legge regionale 53/1984, trovano applicazione anche ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge regionale 30/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I provvedimenti di diniego ovvero di parziale concessione dei contributi assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge su domande tempestivamente presentate, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono utili ai fini della concessione dei contributi avuto riguardo al disposto di cui al comma 1, avuto anche riguardo alla reale situazione e consistenza degli edifici.

Art. 43

1. Anche in pendenza del decreto di concessione del contributo, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30/1988 e successive modificazioni ed integrazioni trovano applicazione nei confronti di coloro che hanno provveduto ad iniziare le opere di adeguamento antisismico a seguito del rilascio di concessione edilizia e del decreto di approvazione del progetto.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.

Art. 44

1. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del contributo in annualità costanti e la domanda dei benefici spettanti al «de cuius» non sia stata ripetuta nei termini previsti dall'articolo 18 della medesima legge regionale 30/1988, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 30/1988, presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.

Art. 45

1. I soggetti interessati ai benefici di cui alla legge regionale 30/1988, nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi o delle perizie di stima siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini, per un periodo improrogabile non superiore a sei mesi, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 7, della legge

regionale 30/1988.

2. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi o delle perizie di stima, eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti. In tal caso il periodo utile fissato in via di proroga decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I progetti esecutivi o le perizie di stima eventualmente presentati al Comune prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati in via amministrativa, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.

4. I provvedimenti di decadenza assunti nei confronti dei soggetti considerati dai commi 1 e 2 sono annullati.

5. In caso di decesso del richiedente i benefici recati dalla legge regionale 30/1988, decaduto dagli stessi per inosservanza dei termini richiamati dai commi 1 e 2, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei confronti dei successori per causa di morte che siano utilmente subentrati nel procedimento, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 30/1988.

Art. 46

1. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande presentate dai Comuni per il consolidamento antisismico di edifici pubblici, inoltrate oltre i termini utili fissati dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 50/1990, e comunque entro il 31 dicembre 1993.

Art. 47

1. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, dopo le parole «di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni» sono aggiunte le parole «e quelle oggetto di intervento pubblico per la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie».

Art. 48

1. All'articolo 3 della legge regionale 33/1984, dopo il comma settimo sono aggiunti i seguenti:

«Nei Comuni dotati di piani particolareggiati, ai sensi della legge regionale 63/1977, divenuti esecutivi, nei quali siano compresi la ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie e l'assegnazione dei lotti ai singoli proprietari per l'attuazione di comparti ed ambiti edificatori, il piano di cui al primo comma per estratto, comprendente anche le aree per pubblica utilità, deve essere notificato dal Sindaco, nelle forme previste dal quinto comma, a tutti i proprietari, compresi quelli subentrati a seguito di regolare compravendita e che non sono beneficiari di provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito degli eventi sismici del 1976, i quali, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, devono comunicare al Comune l'accettazione definitiva del lotto assegnato, già oggetto di intervento di ricostruzione, costruzione e riparazione o non ancora edificato.

L'accettazione di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti la contrattazione privata.

Le aree occupate per la realizzazione delle infrastrutture per pubblica utilità e rientranti nel piano di ricomposizione particellare ai sensi del primo comma dell'articolo 2 vengono assegnate in via definitiva al Comune».

Art. 49

1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

- a) all'alinea del comma 6, dopo le parole «progetto esecutivo dell'intervento in questione», sono aggiunte le parole «anche per singoli lotti»;
- b) al comma 6, lettera a), dopo le parole «alla data degli eventi sismici», sono aggiunte le parole «,in numero di due per ciascun proprietario»;
- c) al comma 7, dopo la parola «esecutivo», sono aggiunte le parole «anche per singoli lotti».

Art. 50

1. Preliminarmente all'avvio degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 66/1991, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune delegante trasmette alla Segreteria generale straordinaria l'elenco dei titolari delle unità immobiliari da ricomprendere nella progettazione esecutiva, con le caratteristiche dimensionali minime delle stesse, da realizzare ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), della medesima legge regionale 66/1991, come modificata dall'articolo 49.

2. L'elenco è redatto in attuazione dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 5 della legge regionale 66/1991 come modificati ed integrati dagli articoli 49 e 51 della presente legge. L'inserimento del nominativo dei beneficiari in tale elenco sostituisce, a parziale deroga del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 66/1991, ad ogni effetto la domanda di contributo, anche ai fini della cessione delle unità immobiliari realizzate.

Art. 51

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 66/1991 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Hanno parimenti titolo a tali benefici contributivi gli emigrati non proprietari e non titolari di un diritto reale di godimento su una unità abitativa, iscritti all'AIRE del Comune di Colloredo di Monte Albano, e già residenti in immobili ricompresi nella perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)».

2. L'articolo 5, comma 11, della legge regionale 66/1991 è sostituito dal seguente:

«11. Per le unità immobiliari ricomprese nell'ambito della perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), avuto riguardo alla particolare tipologia delle stesse, è consentito un incremento fino al venti per cento dei parametri di superficie stabiliti ai sensi dell'articolo 46, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. Per tali incrementi trova applicazione l'articolo 46 bis della stessa legge regionale 63/1977».

Art. 52

1. All'articolo 55 della legge regionale 37/1993, dopo le parole «procedure di spesa previste dalle vigenti disposizioni», sono aggiunte le seguenti: «nonché le spese concernenti opere extracontrattuali non comprese nel capitolato speciale d'appalto che non abbiano comportato rilevanti modifiche del progetto originario».

Art. 53

1. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, si applicano anche alle spese eventualmente sostenute dai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge che siano

connesse allo svolgimento di contratti d'appalto o di incarichi professionali per i quali, pur essendo stata l'azione civile promossa di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, questa abbia dichiarato, con sentenza, la sua incompetenza per essere stata la controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o nei contratti, ad arbitri.

2. I termini per le domande di rimborso alla Segreteria generale straordinaria sono fissati in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatte salve, ai fini del rimborso, le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, come integrate dal comma 1, trovano applicazione a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge regionale 55/1986.

Art. 54

1. All'articolo 75, comma 1, della legge regionale 26/1988, le parole «il recupero statico e funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di recupero statico e funzionale o di nuova costruzione».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1988.

Art. 55

1. All'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 79 della legge regionale 37/1993, al comma 1, dopo le parole «Non si fa luogo al recupero del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati», sono aggiunte le seguenti parole «e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima».

Art. 56

1. All'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come modificato dagli articoli 34 della legge regionale 48/1991 e 79 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando i lavori siano stati eseguiti in tutto od in parte in difformità al progetto approvato, purché gli stessi siano finalizzati al recupero statico e funzionale dell'edificio».

Art. 57

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 55 della legge regionale 35/1979, e successive modifiche ed integrazioni, sono considerati utili ai fini del conseguimento dei benefici contributivi previsti dal titolo III della legge regionale 63/1977, gli atti di acquisto intestati oltre che al richiedente anche a uno o più membri del suo nucleo familiare alla data degli eventi sismici.

2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni recate dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Art. 58

1. Dopo l'articolo 39 bis della legge regionale 50/1990, come aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, e modificato dall'articolo 81 della legge regionale 37/1993, è aggiunto il seguente:

«Art. 39 ter

1. Qualora il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi non sia stato ancora emesso alla data sotto la quale si verificano gli effetti di decadenza del contributo, lo stesso può tuttavia essere emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, a condizione che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati e l'interessato abbia stipulato entro la medesima data il contratto di mutuo».

Art. 59

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 50, comma 4, della legge regionale 50/1990, e all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 48/1991, sono considerate pervenute in tempo utile qualora prodotte, entro i termini previsti, al Comune anziché alla Segreteria generale straordinaria.

Art. 60

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 55/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano provveduto, in sostituzione della ricostruzione, all'acquisto di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande sono utili alla concessione dei benefici di cui al comma 1.

Art. 61

1. Le disposizioni di cui al decimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 45/1984, come aggiunto dall'articolo 54 della legge regionale 50/1990, trovano applicazione anche per le opere eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della precitata legge regionale 50/1990, ivi compresi gli insediamenti provvisori non abitativi.

Art. 62

1. All'articolo 34, comma 4, lettera a), della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9/1994, dopo le parole «per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei soggetti che intendono acquistare dal Comune le unità immobiliari ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63».

Art. 63

1. I contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, per il recupero statico e funzionale di edifici acquistati dopo gli eventi sismici, destinati ad uso di abitazione con annessi rustici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché gli annessi rustici non fossero ammissibili a contributo, sempreché i contributi siano stati concessi in conformità agli elementi desumibili dai pareri istruttori resi sui progetti esecutivi in seguito approvati dal Sindaco in linea tecnico-economica per gli importi indicati nei pareri medesimi.

2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della

presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite su domanda da presentarsi entro il termine semestrale indicato dall'articolo 26 della legge regionale 37/1993. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 64

1. I provvedimenti di diniego dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge per ragioni connesse alla presenza di abusi edilizi per i quali sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria possono essere revocati dal Sindaco, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora la sanzione irrogata sia stata integralmente corrisposta e le opere realizzate siano ammissibili a contributo secondo le vigenti disposizioni d'intervento nelle zone terremotate. In seguito alla revoca dei provvedimenti di diniego, il Sindaco procede alla concessione dei contributi in presenza di ogni altro requisito.

Art. 65

1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, deve intendersi, in via di interpretazione autentica, che il Sindaco o altro organo di amministrazione locale sia autorizzato ad assumere impegni nei limiti di spesa autorizzati con deliberazione di Giunta regionale, anche in attesa di ricevere l'ordine di accreditamento quale funzionario delegato.

Art. 66

1. Ai Sindaci dei Comuni classificati disastri, gravemente danneggiati e danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere una indennità 'una tantum' in relazione alla pregressa attività extra-istituzionale dagli stessi svolta per conto dell'Amministrazione regionale medesima quali funzionari delegati all'attuazione degli speciali e straordinari compiti di cui alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

2. L'indennità prevista dal presente articolo ha carattere integrativo rispetto a quella riconosciuta dalla legge regionale 7 settembre 1983, n. 76, e si riferisce ai periodi di tempo successivi al 31 dicembre 1978 durante i quali i Sindaci e gli altri amministratori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 hanno esercitato, per conto della Regione, funzioni extra-istituzionali. Essa, pertanto, non è incompatibile:

- a) con l'indennità straordinaria percepita da alcuni Sindaci fino al 31 dicembre 1988 per gli incarichi conferiti discrezionalmente dal Comune di seguire a tempo pieno il processo di ricostruzione nell'interesse dell'Amministrazione comunale;
- b) con l'indennità ordinaria di carica comunale per l'esercizio di attività istituzionali o delegate all'ente locale.

3. L'ammontare dell'indennità è fissato come segue:

- a) per i Sindaci dei Comuni classificati disastri, in ragione di lire 490.000 mensili lorde dall'1

gennaio 1979 al 31 dicembre 1985 e in ragione di lire 340.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;

b) per i Sindaci dei Comuni classificati gravemente danneggiati, in ragione di lire 250.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1985 e in ragione di lire 150.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;

c) per i Sindaci dei Comuni classificati danneggiati, in ragione di lire 34.700 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1990.

4. Ai fini del presente articolo, i Comuni classificati danneggiati, il cui territorio è compreso in tutto o in parte nella delimitazione effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1977, n. 1614/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 30/1977, sono equiparati ai Comuni classificati gravemente danneggiati.

5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari nominati a seguito dello scioglimento dei Consigli comunali, nonché degli Assessori comunali muniti di delega sindacale permanente a seguire i problemi della ricostruzione, anche per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di funzionario delegato per conto dell'Amministrazione regionale.

6. In caso di decesso dell'avente diritto l'indennità 'una tantum' è corrisposta ai suoi successori per causa di morte.

Art. 67

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 53/1984, i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dei complessi denominati "Castello di Torre" e "Convento di San Francesco" nelle parti che necessitano del relativo intervento.

2. Il recupero può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire gli edifici ad un uso polivalente per soddisfare finalità di carattere associativo o culturale.

3. Per conseguire il finanziamento il Comune di Pordenone presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Pordenone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 68

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme i finanziamenti necessari per l'acquisto, l'adattamento e il completamento funzionale dell'edificio denominato "Ex Albergo Savoia" da adibire a sedi di edifici municipali e di attività formative e direzionali nell'ambito turistico-alberghiero.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo i finanziamenti necessari per la ristrutturazione e il consolidamento funzionale delle mura trecentesche e della Torre Rejtenbergher, danneggiate dagli eventi sismici, e dei siti attigui.

3. Per conseguire il finanziamento il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'opera anche per singoli lotti funzionali.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per gli interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Arta Terme, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

7. Per gli interventi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tolmezzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Art. 69

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fagagna un finanziamento straordinario di lire 450 milioni per il completamento del Museo della vita contadina "Cjase Cocel".

2. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 1 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 70

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castelnuovo del Friuli un finanziamento straordinario di lire 350 milioni per il completamento del Centro culturale "Casa Sulis" nonché per la definitiva sistemazione delle sue adiacenze.

2. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 1 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 71

1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro dodici mesi».

Art. 72

1. A decorrere dall'anno 1997, gli oneri previsti dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998, al cui stanziamento si potrà provvedere con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

2. Gli oneri di cui all'articolo 14, comma 5, quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 75, primo comma, numero 5 bis), della legge regionale 63/1977, come aggiunto dall'articolo 33, comma 1, nonché quelli derivanti dagli articoli 67, comma 1, e 68, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8660 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 fanno carico al capitolo 8690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, al cui stanziamento si potrà provvedere con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

4. Per le finalità previste dell'articolo 66, commi 1 e 5, è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1996.

5. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 8612 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, è elevato di lire 5.500 milioni per l'anno 1996.

6. Per le finalità di cui all'articolo 69, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1996.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 29 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.3. – Sezione VI – il capitolo 8729 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Fagagna per il completamento del Museo della vita contadina «Cjase Cocel»" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 450 milioni per l'anno 1996.

8. Per le finalità di cui all'articolo 70, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 29 – programma 4.1.1. – spese d'investimento – Categoria 2.3. – Sezione VI – il capitolo 8730 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Castelnuovo del Friuli per il completamento del Centro culturale Casa Sulis e la definitiva sistemazione delle sue adiacenze" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 350 milioni per l'anno 1996.

10. All'onere complessivo di lire 6.300 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4, 6 e 8, si provvede in termini di competenza mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia" ed in termini di cassa mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo riserva di cassa" del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 73

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1997, n. 10 (Suppl. Str. B.U.R. 2/18.4.97)

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

Art. 1

(OMISSIS)

Art. 4

(Finanziamenti a favore del progetto montagna)

1. È costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per il finanziamento di interventi di sviluppo socio-economico, in particolare rivolti al sostegno delle attività economiche e alla creazione di nuova occupazione, nei territori dei Comuni compresi nelle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro-Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina-Meduna, Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina e Livenza, così come ridefiniti dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1998, n. 3 (Suppl. Str. B.U.R. 3/19.2.98)

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

Art. 1

(OMISSIS)

Art. 5

(Interventi di solidarietà nei confronti delle regioni terremotate)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento a favore delle Regioni Marche e Umbria per la realizzazione di programmi di intervento per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del mese di ottobre 1997. È altresì autorizzata a mettere a disposizione, avvalendosi anche di personale regionale in servizio o in quiescenza, tutte le conoscenze ed esperienze di carattere amministrativo e legislativo acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese, entro il limite di lire 200 milioni, per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite dal comparto edile nell'opera di ricostruzione del Friuli presso altre regioni o paesi colpiti da eventi comunque calamitosi.

3. La concessione e contestuale erogazione dei finanziamenti è disposta previa deliberazione della Giunta regionale, che dispone l'attribuzione degli stessi sulla base dei programmi di intervento presentati dalle Regioni di cui al comma 1 ovvero per specifici programmi presentati da enti o soggetti privati alla Giunta regionale stessa.

4. Della avvenuta utilizzazione dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 viene resa una dichiarazione da parte del Presidente della Regione interessata.

5. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

Art. 9

(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti pubblici locali)

1. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2000, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui

all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 20.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 2000 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.

3. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, e in considerazione di quanto disposto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni per l'anno 2000, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della regione per la manutenzione straordinaria ed il recupero degli edifici di proprietà destinati ad alloggi in stato di vetustà, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.

5. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 4 sono disposti su presentazione alla Direzione regionale dell'Edilizia e dei Servizi Tecnici della domanda corredata di un programma di massima di utilizzo del finanziamento. I lavori finanziati ai sensi delle presenti disposizioni devono essere ultimati entro tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento.

6. La determinazione definitiva del contributo spettante avviene dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente ed asseverata dal Direttore generale dell'Ente, attestante gli interventi realizzati, il rispetto delle disposizioni normative che ne disciplinano la realizzazione e l'ammontare della spesa sostenuta ammissibile a contributo regionale.

7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

8. In deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 4.000 milioni iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 217 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi «una tantum» di lire 20 milioni cadauno, ai locatari degli immobili posti in vendita, per favorirne l'acquisizione in proprietà, al fine di fronteggiare la grave situazione alloggiativa derivante dalla massiccia dismissione del patrimonio immobiliare di enti assicurativi e previdenziali. Sono equiparati, in via transitoria, ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, coloro che, essendo stati locatari, hanno già acquistato l'alloggio,

purché il relativo contratto sia stato stipulato in data successiva al 28 gennaio 1997. I contributi di cui al presente comma sono erogabili anche con riferimento alla vendita frazionata degli alloggi da parte dei soggetti acquirenti di cui all'articolo 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 899.

10. All'individuazione dei soggetti beneficiari si procede, previa presentazione di apposita domanda presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, sulla base dei criteri da assumersi ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29. I contributi vengono concessi ed erogati in un'unica soluzione dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, dell'originale o di copia conforme all'originale del contratto di compravendita registrato. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di edilizia agevolata.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.

12. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, per l'anno 1998 sono ammessi ad accedere ai bandi indetti ai sensi del predetto articolo anche i soggetti che hanno stipulato un contratto di compravendita di un alloggio da adibire a prima casa nel periodo compreso dal 30 aprile 1994 al 24 ottobre 1995.

13. Al fine di promuovere interventi di natura ambientale e di permetterne il più sollecito finanziamento regionale, statale o comunitario, l'Amministrazione regionale è autorizzata alla costituzione di un parco- progetti attraverso appositi incarichi a Società, organismi di ricerca o professionisti singoli o associati, nel rispetto della normativa vigente sugli affidamenti.

14. Per le medesime finalità l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere finanziamenti ad enti pubblici per la progettazione di interventi di loro competenza.

15. Ad avvenuto finanziamento delle opere progettate con le modalità di cui ai commi 13 e 14, gli oneri di progettazioni vengono recuperati sulla parte di spese generali e tecniche dei relativi quadri economici e confluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale con vincolo di destinazione ad ulteriori progettazioni di interventi ambientali.

16. Per le finalità previste dai commi 13 e 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 2205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. I rientri previsti dal comma 15 affluiscono al capitolo 1502 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la ricostruzione e l'arredo del rifugio alpino «Pietro Fabiani» sito in località Pecol di Chiaula nel comune di Paularo.

18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

19. Nell'ambito delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, una quota delle stesse non inferiore a 2.000 milioni annui è destinata al finanziamento dell'Agenzia regionale dell'ambiente.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo decennale, integrativo di

quello statale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, come convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all'ammortamento del mutuo che la società per l'Energia e l'Ambiente Multiservizi Spa (ENAM) stipula per l'attuazione del programma di ampliamento della rete fognaria e per lo scarico a mare al servizio dell'impianto di depurazione centralizzato nel monfalconese.

21. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente corredata dell'atto deliberativo del consiglio di amministrazione con cui viene disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzato un limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 2402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i lavori di sistemazione idraulico-forestale nella parte del bacino idrografico del torrente Lumiei, ricadente nei confini amministrativi della Regione Veneto, finalizzati a salvaguardare la stabilità delle pendici site in territorio regionale, nonché l'invaso del lago di Sauris, dal trasporto solido dei corsi d'acqua che in esso si immettono.

24. Ai fini di cui al comma 23, per la regolamentazione dei rapporti fra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto è stipulata apposita convenzione, che definisce in particolare la tipologia degli interventi da realizzare, le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori e le modalità di finanziamento.

25. Nella convenzione sono anche fissate le modalità di esecuzione ed i criteri di ripartizione degli oneri riguardanti gli interventi di manutenzione alle opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate ai sensi del comma 23, nonché di manutenzione alla viabilità strettamente necessaria ad accedere alle opere medesime.

26. Gli oneri di cui al comma 23, valutati in lire 400 milioni per l'anno 1998, sono posti a carico del capitolo 2786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 25 fanno carico al capitolo 2781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

27. La competenza alla concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, finalizzati alla ricerca di acque minerali e termali, è attribuita alla Direzione regionale dell'ambiente.

28. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 38/1971, relativamente ai contributi finalizzati alla ricerca di acque minerali e termali, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

29. In attesa del raggiungimento dell'economicità delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, attraverso il completamento degli ulteriori lotti ed il loro trasferimento alla competente

Autorità d'ambito, ed al fine di non gravare pesantemente i Comuni inizialmente allacciati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al soggetto gestore dei primi tre lotti l'importo forfetario, IVA compresa, di lire 500 milioni annui per tre anni, con decorrenza dal 12 ottobre 1997, a totale copertura di ogni onere di gestione relativo all'erogazione dell'acqua ai precitati Comuni sino a tutto l'11 ottobre 2000. Ai canoni di derivazione per il medesimo triennio provvederà direttamente l'Amministrazione titolare delle opere. Le erogazioni avverranno per semestralità anticipate, salvo che per le prime due da erogarsi in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1998.

30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 2373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla spesa per la redazione dello studio di prefattibilità e fattibilità, nonché per la progettazione, del Corridoio bimodale n. 5 Venezia-Kiev. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai soggetti committenti dei relativi incarichi, le somme corrispondenti all'onere assunto a proprio carico, nel limite massimo di lire 3.000 milioni, sulla base di apposite convenzioni da stipulare per la regolamentazione dei reciproci rapporti.

32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di lire 3.000 milioni a carico del capitolo 3620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi decennali all'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone a titolo di cofinanziamento degli oneri relativi ai lavori di escavazione del canale di accesso al porto medesimo.

34. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le specifiche condizioni cui subordinare l'ammissibilità della spesa, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 33. La domanda per la concessione dei contributi medesimi è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti corredata del programma degli interventi da effettuare.

35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 3797 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

36. Al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 7.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano dei disavanzi di esercizio, relativi all'anno 1996, delle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei suddetti servizi, riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 41/1986, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'articolo 50 della citata legge regionale 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.

37. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e

del bilancio per l'anno 1998.

38. Per le finalità previste dal comma 36 l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1998, l'iscrizione di un ulteriore stanziamento a saldo del ripiano 1996 a valere sul 1998 per l'ulteriore stanziamento nel limite massimo di 3.000 milioni.

39. L'Amministrazione regionale, fatta salva la competenza statale, è autorizzata a provvedere al ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei mesi di giugno, ottobre e novembre 1996 per i quali sono stati decretati gli stati di emergenza ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

40. L'Assessore alla protezione civile, previa delibera della Giunta regionale, provvede con proprio decreto a definire i criteri per l'individuazione dei soggetti interessati, le modalità di intervento, nonché a quantificare le risorse del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986 da destinare alle finalità di cui al comma 39.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone per l'acquisto degli edifici privati che insistono nel perimetro del porto. Nella spesa ammissibile al contributo rientra pure il costo dei lavori di demolizione o il recupero degli immobili da destinare a servizio del porto, nonché gli oneri fiscali riflessi.

42. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione regionale della viabilità e trasporti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3796 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 – 2000 e del bilancio per l'anno 1998.

44. In attuazione della delega ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 66/1991, la Segreteria Generale Straordinaria, preliminarmente all'attuazione del recupero del compendio castellano, è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al capitolo 8714 anche per:

- a) interventi di carattere provvisorio di puntellamento delle strutture e di difesa dagli agenti atmosferici degli edifici compresi nel compendio;
- b) operazioni preliminari alla progettazione esecutiva quali scavi, sondaggi, ripulitura dei terreni, ricognizione dei siti di intervento, recupero e custodia dei reperti archeologici e quant'altro necessario alla migliore definizione progettuale.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 46, per la realizzazione di interventi di completamento di strutture o parti di esse, con finalità scolastiche, ricreative e culturali, contributi annui costanti per la durata di dieci anni nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

46. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 45 gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati proprietari di strutture o parti di esse, ovvero obbligati alla messa a disposizione delle stesse nei Comuni classificati disastri o gravemente danneggiati con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quelli classificati danneggiati con il medesimo provvedimento, purché ricompresi nei territori delle Comunità montane o della Comunità collinare.

47. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 45 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione descrittiva delle opere da realizzare e del relativo preventivo di spesa. I criteri

di riparto assicurano la priorità ai soggetti pubblici e agli edifici scolastici.

48. La spesa riconosciuta ammissibile può comprendere una quota non superiore al dieci per cento del costo totale dell'intervento per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso.

49. I contributi di cui al comma 45 sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

50. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 8731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 – 2000 e del bilancio per l'anno 1998, e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi, cui si provvede, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante parte delle riduzioni di spesa disposte con l'articolo 30, commi 4 e 9, nella misura di lire di 1.000 milioni annui a carico del capitolo 8664 del precitato stato di previsione della spesa.

48. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di lire 720 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 7854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

49. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno con sede in Udine, contributi pluriennali per una durata non superiore ai quindici anni, nella misura prevista dal comma 50, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento dei mutui contratti per finanziare le opere per la realizzazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture a servizio della zona industriale consortile, in conformità al programma di intervento già approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4153 del 20 settembre 1996.

50. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 3.066 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 9.198 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2012 a carico del capitolo 7412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1999, n. 4 (Suppl. Str. B.U.R. 6/16.2.99)

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

Art. 1
(OMISSIS)

Art. 9 **(Finanziamento di interventi nelle zone terremotate)**

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Buia un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 4, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri

– in linea capitale e per interessi – del mutuo da stipulare per il recupero architettonico funzionale di aggregati edilizi in aree di pregevole interesse ambientale.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore alle finanze determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano d'ammortamento, in linea capitale e per interessi.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 200 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un finanziamento di lire 860 milioni per realizzare, anche per lotti funzionali, un intervento concernente l'acquisto, la ristrutturazione e la riqualificazione funzionale di un edificio, sito in Tolmezzo, da destinare allo svolgimento di attività di tipo educativo e riabilitativo per soggetti portatori di handicap. La spesa ammissibile a finanziamento comprende anche quella per gli arredi fissi e le attrezzature necessari ad assicurare una adeguata fruibilità all'edificio medesimo.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Daniele Profeta di Cavazzo Carnico un finanziamento di lire 750 milioni per l'esecuzione, anche per lotti funzionali, di lavori di restauro e ricomposizione della chiesa di Santo Stefano protomartire di Cesclans di Cavazzo Carnico.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gemona del Friuli un finanziamento di lire 500 milioni per realizzare, anche per lotti funzionali, le opere di adeguamento, riqualificazione e completamento tecnico- funzionale dell'edificio denominato ex casa canonica, annesso al Duomo, da adibire a Museo del Duomo e delle chiese di Gemona. La spesa ammissibile a finanziamento comprende anche quella per le attrezzature e gli arredi fissi necessari ad assicurare un'adeguata fruibilità degli spazi museali.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Tutti i Santi di Lauco un finanziamento di lire 200 milioni per l'esecuzione, anche per lotti funzionali, di lavori di restauro e di recupero statico e funzionale della chiesa di San Michele di Trava di Lauco, nonché dei lavori di ripristino e consolidamento della muratura di cinta e di sostegno della chiesa medesima.

9. Le domande per la concessione dei finanziamenti, corredate di un preventivo di spesa, sono presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

10. Per l'intervento previsto dal comma 5 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, mentre per gli interventi previsti dai commi 6, 7 e 8, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

11. La concessione del finanziamento previsto dal comma 7 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune di Gemona del Friuli intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a 20 anni.

12. Per le finalità previste dai commi 5, 6, 7 e 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune nel cui territorio l'intervento deve essere realizzato.

13. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 860 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

14. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

15. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

16. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine, alla quale sarà trasferita la titolarità dell'impianto consortile di depurazione dell'Alto Tagliamento sito in comune di Tolmezzo, un finanziamento straordinario nel limite massimo di lire 2.000 milioni finalizzato agli interventi di ottimizzazione dell'impianto nell'ottica generale della razionalizzazione complessiva del servizio e del contenimento degli oneri gestionali.

18. Il finanziamento di cui al comma 17 viene concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione sulla base dell'approvazione da parte della Giunta regionale di un programma generale delle iniziative. Con il decreto di concessione vengono stabilite le modalità e i termini della rendicontazione.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

20. Per le finalità previste dagli articoli 9, 10, 11, primo comma, 12, primo e secondo comma, e 33, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

21. Per le finalità previste dagli articoli 9, 10, 11, primo comma, 12, primo e secondo comma, e 33, della legge regionale 64/1986, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 828/1982, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.978.130.000, suddivisa in ragione di lire 1.992.710.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

22. In deroga al disposto di cui all'articolo 22, primo comma, della legge regionale 10/1982, la quota di lire 9.310 milioni iscritta sul capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, corrispondente al capitolo 9620 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia, costituito con

i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, non impegnata al 31 dicembre 1998, costituisce economia di bilancio. Tale economia è quota vincolata dell'avanzo di amministrazione destinata, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, alla copertura degli interventi di cui ai commi 13, 14, 15, 16, 19 e 20 e di cui all'articolo 20, comma 29.

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, N. 25 (Suppl. Str. B.U.R. 36/19.9.99)

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 14

(Incorporazione della Segreteria generale straordinaria nella Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici)

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, la Segreteria generale straordinaria è incorporata nella Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici che ne assume le relative competenze, a decorrere dall'1 gennaio 2000.

2. Alle dipendenze funzionali della struttura incorporante continuano ad operare con sede in Udine il Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici e il Servizio degli affari generali e della consulenza cui sono attribuite anche le competenze del Servizio degli affari amministrativi e contabili e che assume la denominazione di Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 40/1996, è soppresso. Sono altresì conservate e trasferite in capo all'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici le attribuzioni straordinarie riconosciute al Presidente della Giunta regionale dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 1, della legge regionale 13/1998.

3. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la Segreteria generale straordinaria, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

4. La figura del Segretario generale straordinario di cui all'articolo 2 della legge regionale 53/1976 è soppressa. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Segretario generale straordinario in relazione alle competenze al medesimo attribuite, la menzione si intende riferita al Direttore del Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici di cui al comma 2.

5. Il controllo sugli atti adottati dalle strutture di cui al presente articolo continua ad essere esercitato dal Servizio di cui all'articolo 83 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato, aggiornato alla L.R. 27/11/2000, N. 22

(Il testo coordinato non contiene le modifiche non testuali – quali integrazioni, deroghe ed interpretazioni, – evidenziate comunque dalle note ai singoli articoli o al titolo della legge).

Art. 15

(Interventi a favore delle zone terremotate)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA – Agemont un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni per la realizzazione di un

laboratorio per la certificazione dei prodotti della climatizzazione, completo di attrezzature ed impianti, compreso l'eventuale ampliamento dello stabilimento, presso il centro di innovazione tecnologica dell'Agemont SpA di Amaro.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 1 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9594 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 – 2001 e del bilancio per l'anno 1999 – alla rubrica n. 29 – programma 0.31.1 – spese d'investimento – categoria 2.4 – sezione X – con la denominazione «Finanziamento straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA – Agemont per la realizzazione di un laboratorio per la certificazione dei prodotti della climatizzazione, completo di attrezzature ed impianti, presso il centro di innovazione tecnologica dell'Agemont SpA di Amaro, ivi compreso l'eventuale ampliamento dello stabilimento» e con lo stanziamento di lire 6.000 milioni per l'anno 1999.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per la realizzazione di una sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per le attrezzature e gli arredi di laboratorio, biblioteca e mostra permanente dei lepidotteri imbalsamati.

5. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 4 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 4 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

6. Per l'intervento di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Bordano, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9595 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 – 2001 e del bilancio per l'anno 1999 – alla rubrica n. 29 – programma 0.31.1 – spese d'investimento – categoria 2.3 – sezione VI – con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Bordano per la realizzazione di una sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per il completamento dell'intervento di ristrutturazione di un edificio destinato ad uso assistenziale in favore di persone portatrici di handicap denominato «Casa Menegon».

9. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 8 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 8 è cumulabile con altri

finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

10. Per l'intervento di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Enemonzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

11. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 – 2001 e del bilancio per l'anno 1999 il cui stanziamento è elevato di pari importo.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni di Sopra un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria.

13. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 12 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 12 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

14. Per l'intervento di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Forni di Sopra, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9597 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 – 2001 e del bilancio per l'anno 1999 – alla rubrica n. 29 – programma 0.31.1 – spese d'investimento – categoria 2.3 – sezione VIII – con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Forni di Sopra per lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Amaro un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per garantire la completa funzionalità dell'edificio ad uso misto di proprietà comunale sito in piazza Maggiore.

17. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 16, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 16 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

18. Per l'intervento di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Amaro anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9602 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 – alla rubrica n. 29 – programma 0.31.1 – spese di investimento – categoria 2.3 – sezione VIII – con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Amaro per garantire la completa funzionalità dell'edificio ad uso misto di proprietà comunale sito in piazza Maggiore» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Resia un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per la realizzazione di un edificio polifunzionale da adibire ad archivio storico, biblioteca comunale e museo etnografico. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per gli arredi e le attrezzature.

21. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 20 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

22. Per l'intervento di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Resia, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

23. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9598 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 – 2001 e del bilancio per l'anno 1999 – alla rubrica n. 29 – programma 0.31.1 – spese d'investimento – categoria 2.3 – sezione VI – con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Resia per la realizzazione di un edificio polifunzionale da adibire ad archivio storico, biblioteca comunale e museo etnografico» e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un finanziamento straordinario di lire 1.850 milioni per il ripristino e la sistemazione dell'acquedotto di Monte Lussari.

25. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 24 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 20, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

26. Per l'intervento di cui al comma 24 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarvisio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 1.850 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9599 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 – 2001 e del bilancio per l'anno 1999 – alla rubrica n. 29 – programma 0.31.1 – spese d'investimento – categoria 2.3 – sezione VIII – con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio per il ripristino e la sistemazione dell'acquedotto di Monte Lussari» e con lo stanziamento di lire 1.850 milioni per l'anno 1999.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un finanziamento straordinario di lire 700 milioni per la progettazione dell'adeguamento antisismico e l'allestimento museale dell'edificio denominato «Casa Cavazzini».

29. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 28 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 28, è cumulabile con altri

finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

30. Per l'intervento di cui al comma 28 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Udine, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

31. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9588 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 – 2001 e del bilancio per l'anno 1999 – alla rubrica n. 29 – programma 0.31.1 – spese d'investimento – categoria 2.3 – sezione VI – con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Udine per la progettazione dell'adeguamento antisismico e l'allestimento museale dell'edificio denominato "Casa Cavazzini"» e con lo stanziamento di lire 700 milioni per l'anno 1999.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per coprire la spesa necessaria alla progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals – Gemona. A tal fine può avvalersi degli Enti locali ovvero di società di progettazione pubblica o privata.

33. Le scelte progettuali definitive verranno assunte di comune accordo tra gli Enti locali interessati e la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3623 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 – 2001 e del bilancio per l'anno 1999 – alla rubrica n. 17 – programma 0.10.1 – spese d'investimento – categoria 2.1 – sezione IX – con la denominazione «Finanziamento straordinario per la progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals – Gemona» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l'acquisto e la riconversione ad uso abitativo di alcuni fabbricati produttivi.

36. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 35 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali. Per l'intervento di cui al comma 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Villa Santina, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

38. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9589 (2.1.232.3.07.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 – 2001 e del bilancio per l'anno 1999 – alla rubrica n. 29 – programma 0.31.1 – spese d'investimento – categoria 2.3 – sezione VII – con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Villa Santina per l'acquisto e la riconversione ad uso abitativo di alcuni fabbricati produttivi» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Maniago un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per il completamento del museo della coltelleria.

40. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 39 il Comune interessato presenta domanda alla

Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 39, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

41. Per l'intervento di cui al comma 39 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Maniago, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9585 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 – 2001 e del bilancio per l'anno 1999 – alla rubrica n. 29 – programma 0.31.1 – spese d'investimento – categoria 2.3 – sezione VI – con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Maniago per il completamento del museo della coltelleria» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per il completamento del recupero e l'adeguamento funzionale della «Fortezza Osoppo».

44. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 43 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 43, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

45. Per l'intervento di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Osoppo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

46. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9586 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 – 2001 e del bilancio per l'anno 1999 – alla rubrica n. 29 – programma 0.31.1 – spese d'investimento – categoria 2.3 – sezione VI – con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Osoppo per il completamento del recupero e l'adeguamento funzionale della "Fortezza Osoppo"» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.

47. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9447 dello stato previsione della spesa dei bilanci predetti il cui stanziamento viene elevato di pari importo.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lusevera un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per lavori di urbanizzazione in frazione di Pradielis.

49. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 48, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali. Per l'intervento di cui al comma 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Lusevera, anche in deroga alle norme

vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9503 (2.1.232.3.08.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 – 2001 e del bilancio per l'anno 1999 – alla rubrica n. 29 – programma 0.31.1 – spese d'investimento – categoria 2.3 – sezione VIII – con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Lusevera per lavori di urbanizzazione in frazione di Pradielis» e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarcento un finanziamento straordinario di lire 1.526.244.713 per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale di un edificio – già adibito ad attività ricreativa e culturale e danneggiato dagli eventi sismici – da adibire a biblioteca comprensoriale e a sala polifunzionale.

52. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 51, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 51 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

53. Per l'intervento di cui al comma 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarcento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

54. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999 a carico del capitolo 9601 (2.1.232.3.07.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 – alla rubrica n. 29 – programma 0.31.1 – spese d'investimento – categoria 2.3 – sezione VI – con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Tarcento per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale di un edificio da adibire a biblioteca comprensoriale e a sala polifunzionale» e con lo stanziamento di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999.

55. Al maggior onere di complessive lire 23.676.244.713, per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 34, 38, 42, 46, 47, 50 e 54 si provvede:

- a) nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, per lire 9.472.858.204, mediante prelevamento dal capitolo 9620 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1999 di pari importo corrispondente per lire 7.946.613.491 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 3 febbraio 1999, n. 11;
- b) per complessive lire 4.650.096.078, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 9621 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti corrispondente per lire 3.251.332.556 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 3 febbraio 1999, n. 11;
- c) per complessive lire 9.553.290.431 mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 5 febbraio 1999, n. 12, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

- 1) capitolo 9445 – lire 27.343.029;
- 2) capitolo 9448 – lire 3.500.000.000;
- 3) capitolo 9519 – lire 150.000.000;
- 4) capitolo 9521 – lire 300.000.000;
- 5) capitolo 9525 – lire 93.242.181;
- 6) capitolo 9526 – lire 735.493.749;
- 7) capitolo 9532 – lire 32.211.472;
- 8) capitolo 9538 – lire 315.000.000;
- 9) capitolo 9543 – lire 200.000.000;
- 10) capitolo 9550 – lire 200.000.000;
- 11) capitolo 9567 – lire 4.000.000.000.

56. I maggiori introiti corrispondenti a complessive lire 184.108.375 accertati al 31 dicembre 1998 sui capitoli 654, 1062, 1450, 1538, dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 10/1982 confluiscono al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» iscritto al capitolo 9621 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1999.

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 2 (Suppl. Str. B.U.R. 8/25.2.00)

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

Art. 7

(Interventi per il completamento della ricostruzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, a favore del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna per interventi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di complessive lire 3.611.905.435 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1052 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, in relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante storno dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Per conseguire le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'anno 1976, delimitati con decreto del Presidente della Giunta regionale 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un conferimento di lire 15.000 milioni al Fondo costituito presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA da destinare, con priorità rispetto alle

ordinarie risorse del Fondo stesso, agli interventi nelle zone terremotate da realizzarsi in base a domanda presentata a fronte dell'ultimo bando emanato prima dell'entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3307 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. Per il completamento dell'opera di ricostruzione nei Comuni delimitati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un Fondo per il finanziamento di interventi rientranti nelle tipologie previste dal titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, relativi ad opere ed impianti pubblici di interesse locale e regionale, nonché ad opere di pubblica utilità.

6. Nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la IV Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, individua con propria deliberazione gli interventi da ammettere a finanziamento, indicando le modalità e il tipo di finanziamento da concedere. L'individuazione dell'intervento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori relativi agli interventi non ricadenti nella sfera giuridica degli enti pubblici ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Per gli interventi di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e degli altri enti pubblici nella cui sfera di competenza rientra l'intervento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

8. Agli interventi finanziati a valere sul Fondo di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. I finanziamenti sono cumulabili con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali e possono essere concessi anche per lotti funzionali.

9. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 è autorizzata la spesa di lire 23.277.868.023 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9500 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sulla base di direttive della Giunta regionale, all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna – Agemont SpA un finanziamento straordinario di lire 3.500 milioni per l'acquisto, la nuova costruzione, il completamento, la ristrutturazione e l'adeguamento impiantistico di immobili ad uso produttivo.

11. L'attuazione di quanto previsto dal comma 10 è subordinata alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende produttive interessate all'insediamento.

12. (comma omissivo in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.24.2.945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9596 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per la costruzione nel proprio territorio di un immobile ad uso produttivo.

15. L'attuazione di quanto previsto dal comma 14 è subordinata alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende interessate all'insediamento.

16. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 14, è presentata al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento può essere cumulato con altri finanziamenti previsti da leggi statali o regionali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.24.2.803 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9605 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un finanziamento di lire 500 milioni per la costruzione di due Centri polifunzionali e per la relativa urbanizzazione delle aree di pertinenza.

19. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici – Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9603 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

21. Per assicurare una rapida conclusione alle procedure tecnico-amministrative di competenza, gli interventi di competenza della Segreteria generale straordinaria per i quali alla data del 31 dicembre 1999 non siano state avviate le procedure di appalto, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti, che provvedono all'affidamento e alla gestione dei lavori con l'assolvimento di tutte le competenze della stazione appaltante, ivi compresa la direzione lavori.

22. Per le finalità di cui al comma 21, sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 21 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici – Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.

23. L'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, è abrogato.

24. All'articolo 139, comma 12, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, dopo le parole «del 1976» sono aggiunte le parole «nonché alla catastrofe del Vajont del 1963».

25. La copertura delle annualità relative ai seguenti limiti di impegno, iscritti nella unità previsionali di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, per l'estensione temporale e l'ammontare a fianco di ciascuno indicati, con riferimento al rispettivo capitolo del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni medesimi, è rideterminata con prelevamento di pari corrispondente importo annuo dal "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato", iscritto all'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo; l'onere relativo alle annualità successive al 2002 è a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. Le corrispondenti quote regionali rese conseguentemente disponibili dalla suddetta rideterminazione della copertura rientrano in disponibilità del bilancio per l'anno corrispondente.

L.R. autorizzazione	Capitolo/ Numero L.I.	Annualità rideterminate nella copertura	
a) 23/1986	9515/5	2002	3.000.000.000
		2003	2.819.195.435
		2004	2.819.195.435
		2005	2.800.000.000
b) 4/1991	9562/1	2003	1.200.000.000
		2004	1.200.000.000
		2005	1.200.000.000
		2006	1.200.000.000
c) 47/1991	9562/2	2006	3.500.000.000

26. Le quote delle annualità dei limiti di impegno iscritti sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato non coperte da assegnazioni statali restano acquisite al bilancio regionale senza specifica finalizzazione.

27. In relazione al disposto di cui al comma 26 le annualità dal 2007 al 2009 dei limiti di impegno autorizzati con l'articolo 70, comma 10, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e con l'articolo 79, comma 7, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, e iscritte sull'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, sono ridotte di lire 1.000 milioni annui e rispettivamente di lire 1.100 milioni annui.

28. L'autorizzazione di spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 disposta con l'articolo 140, comma 89, della legge regionale 13/1998, è ridotta di lire 4.000 milioni.

29. In deroga al disposto di cui all'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, costituiscono

economia di bilancio vincolata all'utilizzo nelle zone terremotate lo stanziamento di lire 178.793.328 per l'anno 1999 autorizzato dall'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 23, e lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999 corrispondente a quota dell'annualità 1999 del limite di impegno autorizzato dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 58, lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l'anno 1999 relativo alla riduzione di spesa disposta con il comma 28, nonché gli stanziamenti per l'anno 1999 dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno medesimo, corrispondenti alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1998 e trasferite all'anno 1999 ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 5 febbraio 1999, n. 12:

9411		400.000.000
9412		300.000.000
9437		93.078.249
9456		180.991.650
9504		270.827.733
9508	L.I. 7	5.000.000.000
9510	L.I. 2	1.800.000.000
9512		20.000.000.000
9513		45.075.941
9515	L.I. 5	1.605.615.240
9515	L.I. 6	1.600.000.000
9519		278.433.793
9521		1.029.492.077
9524		1.626.319.222
9525		35.190.229
9540		208.087.321
9544		221.871.032
9545		121.126.050
9548		15.000.000.000

30. In deroga al disposto di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 7/1999, le seguenti somme iscritte in conto residui sui sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999, disimpegnate entro il 31 dicembre 1999, costituiscono economia di bilancio vincolata all'utilizzo nelle zone terremotate:

1383		2.000.000.000
9421		305.178.411
9437		377.700
9452		1.171.333.398
9506		8.152.000
9507		103.999.011
9509		600

9512	L.I. 2	106.259.663
9515		1.800
9519		9.247.369
9523		213.618.296
9524		10.096.926
9527		19.510.595
9542		35.190.389

31. Il Consorzio industriale per l'Alto Friuli (CIFAP) è autorizzato ad utilizzare le somme disponibili sulle aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati degli Enti pubblici diversi dai Comuni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 76 e 79 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di opere ed impianti pubblici rientranti nelle tipologie indicate all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, nel limite di lire 1.000 milioni per far fronte agli oneri derivanti dalle spese legali e dal risarcimento dei danni cagionati a terzi negli anni antecedenti il 1990, dai relativi oneri e interessi finanziari, nonché dalle esondazioni delle acque del canale di scarico del canale consortile.

32. L'utilizzo delle somme per le finalità indicate nel comma 31 esclude la possibilità di ottenere finanziamenti integrativi per le opere e gli impianti pubblici già finanziati.

33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità revisionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2000, n. 13 (Suppl. Str. B.U.R. 5/3.7.00)

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000

Art. 1

(OMISSIS)

Art. 14

(Disposizioni per il completamento della ricostruzione)

1. In via di interpretazione autentica, l'articolo 75, primo comma, numero 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, trova applicazione anche nei casi in cui gli immobili acquistati dai Comuni per renderli funzionali all'uso pubblico previsto siano posti in demolizione e poi ricostruiti, sempreché tale soluzione sia sorretta da validi motivi tecnici che la rendano preferibile rispetto ad ogni altro intervento di ristrutturazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come

modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge regionale 50/1990, sono estese alle controversie conseguenti al recupero dei contributi concessi in base alle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

3. All'articolo 135, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 è abrogato il comma 5.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 39 bis della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 trovano applicazione anche nei confronti di coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, a termini di ultimazione dei lavori non ancora scaduti, abbiano introdotto un giudizio ordinario o amministrativo avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell'intervento assistito da contributo, ancorché la relativa azione o ricorso siano stati dichiarati irricevibili per ragioni di tardività.

5. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dagli articoli 55, comma 1, e 56, comma 1, della legge regionale 40/1996, nei casi indicati al comma 4, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9450 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Avuto riguardo alla necessità di concludere il processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 con la definizione sollecitata delle situazioni pendenti destinate altrimenti a protrarsi nel tempo con esiti incerti, sono annullati:

a) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti di coloro che hanno indebitamente percepito somme superiori al dovuto a titolo di indennità di occupazione di aree adibite ad insediamenti abitativi provvisori, ai sensi delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 33, 30 agosto 1976, n. 49, 30 agosto 1984, n. 45, 55/1986 e 2 maggio 1988, n. 26;

b) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti dello Stato per la mancata rifusione del costo anticipato sulla quota ministeriale dei pasti giornalieri consumati dai vigili volontari ausiliari impiegati nei servizi attinenti ai programmi di ricostruzione ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano limitatamente ai crediti per i quali sia stata avviata azione di recupero prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 79, secondo comma, della legge regionale 63/1977, come modificato dall'articolo 25 comma 1, della legge regionale 26/1988, le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».

10. Per le opere pubbliche e di pubblica utilità già finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge con i fondi relativi alla ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento è autorizzato, nei limiti delle somme accreditate, a rivedere l'importo delle singole voci di quadro economico, aumentando la voce relativa alle spese tecniche, generali e di collaudo fino alla percentuale del 12 per cento indicata all'articolo 79, secondo comma,

della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo.

11. In via di interpretazione autentica, le disposizioni normative speciali contenute negli articoli 10 della legge regionale 55/1986, 119 della legge regionale 50/1990, 45 e 90 della legge regionale 37/1993, continuano a trovare applicazione per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli già assegnati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Per assicurare una rapida conclusione delle procedure tecnico-amministrative connesse al completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, gli interventi già di competenza del Segretario generale straordinario, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state avviate le procedure di appalto, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti, che provvedono all'affidamento e alla gestione dei lavori con l'assolvimento di tutte le competenze della stazione appaltante, ivi compresa la direzione lavori.

13. Per le finalità di cui al comma 12, sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici – Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12 e 13 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 466 e 9537 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. In via di interpretazione autentica, non rientra nella previsione di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 l'intervento di recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano delegato dal Comune alla Segreteria generale straordinaria ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66.

16. Nei casi di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione di edifici privati ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 63/1977 la spesa a carico della Regione si intende comprensiva degli oneri relativi all'aggiornamento dei prezzi di progetto.

17. Le Amministrazioni appaltanti procedono ad aggiornare i prezzi di progetto applicando le disposizioni dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

18. Qualora sul territorio comunale sia completato il processo di ricostruzione senza più alcuna necessità di soddisfare le esigenze abitative dei soggetti sinistrati indicati all'articolo 63 della legge regionale 63/1977, i Comuni sono autorizzati ad alienare gli alloggi già in proprietà alla data degli eventi sismici, finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2, della legge regionale 63/1977, con priorità ai soggetti assegnatari in locazione semplice anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 64, comma 2, della legge regionale 13/1998.

19. All'articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000, le parole «nelle zone terremotate» sono sostituite dalle seguenti: «nei Comuni delimitati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni».

20. La cessione degli alloggi entrati a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma

14, della legge regionale 13/1998, può essere disposta nei confronti dei soggetti ivi indicati alla lettera b) anche in difetto di valida conferma della domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993.

21. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, si applicano anche nei casi indicati agli articoli 36 della legge regionale 63/1977 e 137, comma 15, della legge regionale 13/1998.

22. All'articolo 104 della legge regionale 50/1990, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.

6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi.

6 quater. Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990».

23. Gli oneri derivanti dall'articolo 104, comma 6 ter, della legge regionale 50/1990, come inserito dal comma 22, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9555 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

24. Qualora intervenga la trasformazione o la soppressione degli enti pubblici beneficiari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, prima della completa realizzazione delle opere ed interventi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, il legale rappresentante dell'ente trasformato, anche se privatizzato, ovvero il legale rappresentante del nuovo ente subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi a quello soppresso, è autorizzato a continuare la gestione dei fondi disponibili sulle aperture di credito e a rendicontare le relative spese.

25. All'articolo 138 della legge regionale 13/1998 sono abrogati i commi dal 46 al 49.

26. Nei casi di risoluzione per inadempimento di redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese indicate all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, derivanti dall'affidamento di un nuovo incarico finalizzato a portare a compimento le prestazioni rimaste inadempite.

27. È fatto obbligo all'Amministrazione comunale di versare al fondo di solidarietà le somme che eventualmente ottenesse in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni in seguito alla risoluzione dell'incarico per inadempimento.

28. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base

32.1.24.1.813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9447 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

29. Le somme di cui al comma 27 sono iscritte nell'unità previsionale di base 2.3.475 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 690 (2.3.2) che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla rubrica n. 24 – Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza – con la denominazione «Recupero di somme ottenute dalle Amministrazioni comunali in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni per effetto di risoluzioni contrattuali determinate da inadempimento», e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa sul «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia».

30. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 30/1977, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come da ultimo modificati, rispettivamente, dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 35/1979 e dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 37/1993, da parte dei successori per causa di morte dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per 60 giorni a decorrere dalla predetta data.

31. Le disposizioni di cui al comma 30 trovano applicazione qualora alla data del 31 dicembre 1998 il progetto dell'intervento sia già stato esaminato dai competenti uffici della Segreteria Generale Straordinaria.

32. All'articolo 25 della legge regionale 37/1993 sono abrogati i commi 1 e 2.

33. All'articolo 137, comma 5, della legge regionale 13/1998 le parole «acquistato gli edifici di cui al comma 4 presentando» sono sostituite dalla parola «presentato».

34. Le disposizioni previste dall'articolo 137, commi 4 e 5, della legge regionale 13/1998, così come modificato dal comma 33 del presente articolo, si applicano in favore dei Comuni che abbiano acquistato gli edifici ivi considerati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

LEGGE REGIONALE 11 settembre 2000, n. 18 (Suppl. Str. B.U.R. 9/14.9.00)

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

Art. 1

(OMISSIS)

Art. 7

(Interventi per il completamento della ricostruzione)

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di lire 3.500 milioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, la quota di lire 800 milioni è destinata ad interventi nel comune di Ovaro, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.24.2.945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9596 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G

allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.

INDICE

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1976, N. 15

Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia. 1

LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1976, N. 17

Interventi di urgenza per sopperire alle straordinarie ed impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia. 3

LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1976, N. 28

Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia. 5

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 1976, N. 30

Disposizioni concernenti il personale comandato per le esigenze degli Enti locali, loro Consorzi e delle Comunità montane delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma del maggio 1976. 15

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 1976, N. 31

Indennità temporanea di carica a favore degli Amministratori degli Enti locali delle zone colpite dal sisma del maggio 1976. 17

LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1976, N. 33

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità. 18

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1976, N. 34

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse. 22

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1976, N. 35

Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976. 28

LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1976, N. 38

Interventi di carattere assistenziale conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976. 40

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1976, N. 48

Provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica, modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34. 42

LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1976, N. 52

Concorso regionale sulle spese facoltative sostenute dai Comuni o loro Consorzi per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell'obbligo, nonché della scuola a tempo pieno, e per l'istituzione di speciali collegamenti nelle zone colpite dagli eventi sismici. 47

LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1976, N. 53

Attribuzione alla Presidenza della giunta regionale di sovrintendere all'attuazione delle leggi statali e regionali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 1976 ed istituzione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli. 49

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1977, N. 2	
Provvedimenti a favore delle popolazioni terremotate nel settore dei trasporti e modifiche alla legge regionale 22 giugno 1976, n. 24 ed alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 52.	51
LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1977, N. 3	
Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.	53
LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N. 30	
Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici – ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.	60
LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1977, N. 58	
Norme di attuazione e integrazione della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, concernente l'attribuzione alla Presidenza della giunta regionale di sovrintendere all'attuazione delle leggi statali e regionali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 1976 e l'istituzione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.	80
LEGGE REGIONALE 8 NOVEMBRE 1977, N. 59	
Norme finanziarie e di attuazione dell'art. 1, lettera g), della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nel 1976.	85
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63	
Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche.	87
LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1978, N. 1	
Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche.	125
LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1978, N. 7	
Utilizzo dei vigili del fuoco ausiliari.	126
LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1978, N. 17	
Cessione gratuita ai Comuni delle zone terremotate delle abitazioni destinate alle famiglie senza tetto, poste in opera ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e di altri beni donati all'Amministrazione regionale.	128
LEGGE REGIONALE 24 APRILE 1978, N. 25	
Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.	130
LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1978, N. 49	
Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.	145
LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 1978, N. 70	
Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.	160
LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1979, N. 24	
Norme integrative e modificative della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e nuove norme di organizzazione e di attribuzioni della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.	164

LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 1979, N. 35	
Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento.	169
LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1980, N. 45	
Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastriati dai sismi del 1976.	191
LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1980, N. 46	
Norme aggiuntive e di attuazione degli articoli 10, 11 e 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.	198
LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 57	
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 e di altre leggi regionali di intervento.	200
LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 65	
Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate ed istituzione del Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico-sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.	203
LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1981, N. 66	
Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.	207
LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 1981, N. 70	
Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario.	215
LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1982, N. 2	
Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.	222
LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 58	
Norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere demandate alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.	234
LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1983, N. 13	
Modalità per la programmazione e attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.	235
LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 1983, N. 57	
Disposizioni attuative dell'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la sistemazione del personale precario assunto per le esigenze della ricostruzione e per le necessità dell'assistenza, nonché interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.	238
LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1983, N. 63	
Modifiche di leggi regionali d'intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nel Friuli-Venezia Giulia e rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, concernente interventi per sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche di competenza comunale di cui all'articolo 75, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.	246
LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 1983, N. 70	
Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.	247

LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1983, N. 76	
Corresponsione di una indennità 'una tantum' ad amministratori locali delle zone terremotate per attività extra – istituzionale svolta per conto dell'Amministrazione regionale.	297
LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1984, N. 18	
Norma modificativa della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e ulteriori norme di integrazione e di interpretazione autentica concernenti gli interventi demandati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.	298
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1984, N. 30	
Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.	300
LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1984, N. 33	
Norme di attuazione dell'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari.	320
LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1984, N. 35	
Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente sgravi contributivi a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali.	323
LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1984, N. 45	
Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo.	324
LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1984, N. 53	
Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.	328
LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1985, N. 54	
Finanziamento di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. Nuove norme di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale.	346
LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1986, N. 55	
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.	347
LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 1987, N. 37	
Norme per l'attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 17 della legge 1 dicembre 1986, n. 879. Ulteriori provvedimenti straordinari in favore dei comuni disastri o gravemente danneggiati del Friuli, impegnati nell'opera di completamento della ricostruzione.	375
LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1988, N. 26	
Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.	379
LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1988, N. 30	
Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879.	409
LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1988, N. 52	
Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.	421

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1988, N. 69	
Mantenimento in servizio, per un anno, del personale a suo tempo assunto dalle Amministrazioni locali delle zone terremotate ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, che tutt'ora opera con rapporto di impiego temporaneo.	423
LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1990, N. 44	
Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.	424
LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1990, N. 49	
Disposizioni concernenti la responsabilità erariale dei soggetti competenti ad emettere atti di spesa in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.	429
LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1990, N. 50	
Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.	430
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1990, N. 56	
Disciplina del passaggio ai Comuni delle zone terremotate dei beni trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 21 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.	481
LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 1991, N. 4	
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).	481
LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 1991, N. 48	
Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.	482
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1991, N. 64	
Modifiche ed integrazioni di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.	507
LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1991, N. 65	
Interventi straordinari a favore delle zone terremotate del Friuli di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.	510
LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N. 66	
Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano.	512
LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 1992, N. 41	
Disposizioni sulle modalità di svolgimento del riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati per le spese connesse agli interventi delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.	518
LEGGE REGIONALE 3 FEBBRAIO 1993, N. 5	
Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché la modifica di alcune disposizioni normative di intervento nelle zone terremotate.	519
LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1993, N. 37	
Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.	520

LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 1993, N. 47	
Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.	566
LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1994, N. 9	
Disposizioni modificative di leggi regionali concernenti gli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 nonché della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, in materia di edilizia residenziale pubblica.	567
LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 1995, N. 10	
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi.	570
LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1996, N. 29	
Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.	574
LEGGE REGIONALE 19 SETTEMBRE 1996, N. 40	
Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.	577
LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1997, N. 10	
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).	598
LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 1998, N. 3	
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).	599
LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1999, N. 4	
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).	605
LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1999, N. 25	
Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.	608
LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2000, N. 2	
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).	615
LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13	
Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000.	620
LEGGE REGIONALE 11 SETTEMBRE 2000, N. 18	
Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.	624

